



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

110 11  
30718  
0730

## INDULGENZE

Si definisce dai Teologi l' Indulgenza: « *Remissio poenae temporalis, quae, post dimissam culpam, luenda superest extra Sacramentum, facta ab eo qui potestatem habet dispensandi spiritualem thesaurum Ecclesiae.* » Dal verbo *indulgere* riconosce la derivazione un tal nome, che suona lo stesso che rilasciare o rimettere; onde ciò che oggi colla frase della Chiesa Indulgenza si appella, anticamente con frequenza dicevasi Remissione, *Titul. Decretal. de poenitentis et remission., et in cap. 4, Alexand. III, nota.* Quando nella Bolla o Breve di concessione vi è l' espressione *remissionem peccatorum concedimus*, deve sempre intendersi in quanto alla pena temporale, alla quale il peccatore giustificato soddisfare dovrebbe o in questa vita o nell'altra in purgatorio, e quando vien chiamata Indulgenza a *poena et culpa*, comprendesi allora la facoltà di assolvere dalle colpe eziandio riservate, in guisa che anche il perdono che dagli antichi Imperatori (come rilevasi dal Codice Teodosiano) concedevasi ai rei in occasione di pubblica letizia, in ordine alle pene, con questo stesso vocabolo si nominava; *Codic. Teodos. tit. de Indulgent. criminum, leg. 3.*

Antichissimo è nella Chiesa, contro le pertinaci insistenze dei Montanisti, dei Novaziani nel III secolo, dei Valdesi nel XII, dei Viclefiti e degli Ussiti nel XV, dei Luterani e Calvinisti nel XVI, l' uso delle Indulgenze in guisa che fin dall' età degli Apostoli era esso in vigore, nè fu interrotto giammai nel corso successivo dei secoli. Vedi Bellarmino, *lib. 1 de Indulgentis, cap. 3*, il quale riporta molti antichissimi Pontefici, i quali accordarono le Indulgenze. Questa potestà alla Chiesa fu da Cristo istesso comunicata ( come definì il Concilio di Costanza contro Viclefo, e quindi il Tridentino contro Lutero ), a Pietro ed agli altri Apostoli, allorchè disse: « *Quaecumque alligave-*

*Fol. XI, Part. II.*

*ritis super terram, erunt ligata et in coelo, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelo. Concil. Constant., sess. 15, Concil. Trident., sess. 25, Decret. de Indulg., Extrav. Unigenitus, de poenitent. et remission., S. Matth. 18.* • Di questa usò appunto S. Paolo coll' incestuoso contrito di Corinto, quando, dopo avere egli intrapresa la ingiuntagli penitenza, egli condonò in persona di Cristo il restante della pena dovuta. • *Cui autem aliquid donastis et ego : nam et ego quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi ; ut non circumveniamur a Satana ;* • *Corinth., cap. 2, v. 10, 11.*

Il cumulo inesauribile dei meriti di Gesù Cristo e delle soddisfazioni soprabbondanti dei vivi suoi membri, cioè della Beata Vergine e de' suoi innumerevoli Santi, costituisce quello che Tesoro Spirituale della Chiesa da Clemente VI si addimanda, della di cui ridondante pienezza parteciparono sempre i fedeli, e parteciperanno in progresso. Questo è quel tesoro che Cristo Redentore nostro, al dire del citato Pontefice, *Extra v. Unig.,* • *Militanti Ecclesiae acquisivit, volens suis thesaurizare filiis pius Pater : ut sic infinitus thesaurus hominibus, quo qui usi sunt, Dei amicitiae participes sunt effecti. Quem quidem thesaurum non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per beatum Petrum coeli clavigerum ejusque successores, suos in terris Vicarios commisit fidelibus salubriter dispensandum.* • Prosegue l' *Extravag.* • *Ad cujus quidem thesauri cumulum B. Dei Genitricis, omniumque electorum a primo justo usque ad ultimum merita, adminiculum praestare noscuntur : de cujus consumptione, seu minutione non est aliquatenus formidandum, tam propter infinita Christi merita, quam pro eo quod quanto plures ex ejus applicatione trahuntur ad justitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum.* •

L' Indulgenza dividesi in plenaria e parziale. La prima è quella che tutta rimette la pena temporale alle colpe già assolute dovuta. La seconda quella che rimette soltanto una porzione di essa. Allora che in qualche Bolla o Breve pontificio ritrovasi un' Indulgenza plenaria unitamente ad altra parziale, o devono intendersi due concedenti diversi, o se è lo stesso, la seconda fu accordata per applicarsi ad altri per modo di suffragio. *Suarez, tom. 4, disput. 50, sect. 4, n. 9.*

L' Indulgenza, oltre alla surriferita divisione, distinguesi ancora

in perpetua, temporale ed indefinita; in locale, in reale ed in personale. La prima e la seconda non hanno mestieri di spiegazione. L' indefinita è quella, nella di cui concessione non vien notata la durata e il tempo. La locale concedesi ai fedeli per la visita di una qualche chiesa o cappella determinatamente. La reale riguarda le medaglie, croci, corone e simili, con le quali, posta l' opera prescritta, viene a lucrarsi. La personale in fine è quella che viene accordata direttamente a qualche persona in particolare o in generale, come ad una comunità religiosa.

Circa l' Indulgenza locale, sono da notarsi le cose seguenti: 1. che la medesima cessa tosto che resti distrutta la chiesa o cappella ove è stata concessa; 2. Ch' essa rimane in vigore quando detto locale si demolisce, per riedificarsi in forma migliore, ancorchè si trasportasse in altra situazione previo il consenso del superiore, stante e fermo il titolo ed il Patrono. *Glossa in Reg. 7, Juris in 6, Innocentius in cap. 2. De novi operis nuntiatione.* 3. Che prosegue in fine ad esistere, se viene in qualche parte distrutta e quindi restaurata.

Lo stesso dir si deve della Indulgenza reale in ordine alle medaglie, croci e corone. Se esse perdono la loro forma essa pure perisce, al contrario se la conservano. Deve avvertirsi inoltre che per lucrare l' Indulgenza niuno dee servirsi della corona o medaglia di altro, ma di quella sua propria. Così decretò Alessandro VII, 6 febbrajo 1657 nell' anno secondo del suo pontificato. L' Indulgenza concessa *instar jubilaei* niente di più importa della plenaria, mentre quando altre espressioni singolari non si ritrovino nel Breve, secondo gravissimi autori, non ha annessi altri privilegi di assoluzione, di riserve o di commutazione di voti, il che soltanto concorre nel vero giubileo; *Gobat in Quinar., tract. de giubilaeo, cap. 7 et tract. 4 de Indulgent.* Tali espressivi vocaboli si usano dai Sommi Pontefici per dimostrazione del loro più tenero paterno affetto, e per accrescere con tali consolanti parole la premura dei fedeli di diligentemente lucrarle. Suarez, tom. 5, in 3 part., disp. 7, sect. 5, num. 7; La Croix, lib. 6, part. 6, num. 1380 ed altri. L' Indulgenza parziale porta gl' istessi nomi di Cerena, Quarena, Quadrigena, Quarantena, i quali in sostanza significano la remissione di tanta pena, quanta ne sarebbe stata

rimessa nello spazio di quaranta giorni, per mezzo della penitenza stabilita dai Canonî penitenziali.

Il solo Sommo Pontefice *jure divino*, eziandio avanti la propria consecrazione, può concedere ai fedeli, sì vivi come defunti, l'Indulgenza plenaria o parziale, che senza di esso non può fare il Concilio, avvegnachè fosse ecumenico, *Extrav. Unigenitus, S. Thom. in 3, d. 20, quaest. 1*; S. Bonaventura, *art. 2, quaest. 3*; Barbosa *de offic. et potest. Episc., part. 3, alleg. 88, n. 5 e 16*. I Cardinali, i Legati, i Nunzii, i Patriarchi, i Primate, gli Arcivescovi e Vescovi non hanno la potestà di concederla *jure divino*, ma meramente Ecclesiastico, dal quale viene ad essi entro circoscritti termini limitata. Barbosa, *loc. cit. num. 8*. S. Tommaso, Durando, Suarez, ecc. I Vescovi possono concedere nella loro diocesi ed i Primate ed Arcivescovi nelle loro provincie un anno d'Indulgenza nel giorno in cui consacrano qualche chiesa, come pure nell'anniversario di tal funzione; in altri tempi però i primi soli quaranta giorni, e i secondi, giusta l'opinione di alcuni Canonisti, ottanta. Tali Indulgenze possono essi estendere in perpetuo, delle quali ciascun suddito non già defunto, ma soltanto vivente può partecipare, ancorchè esista fuori dei confini della diocesi o provincia, come pure i regolari, quantunque in essa godano l'esenzione.

I Nunzii e Legati apostolici possono concedere cento giorni e ancor di più, ma sempre meno di un anno. Nel tempio peraltro o cappella, ove i fedeli confessati e contriti si comunicheranno, pregando pure giusta l'intenzione della Chiesa, per singular privilegio, è in facoltà loro accordarne sette anni ed altrettante quadragene. « *Patet in facultatibus nunciaturae ab Innocentio XI concessis.* »

I Cardinali oltre alle indicate Indulgenze, se sono Vescovi hanno di più facoltà di accordarne cento giorni nei loro titoli rispettivi; il che può fare il penitenziere maggiore eziandio, per singular concessione d'Innocenzo XII, (*Const. incip. romanus Pontifex*) e di Benedetto XIV, (*Constit. incip. Pastor bonus*) a tutti quelli che toccati con la verga, visiteranno reverentemente tre basiliche di Roma.

*Jure ordinario* poi non hanno facoltà di accordare Indulgenze: 1. I prelati secolari e regolari inferiori ai Vescovi, quantunque nel

restante delle loro attribuzioni abbiano la dignità e potere quasi episcopale. Ho detto *jure ordinario*, poichè i prelati regolari dell'ordine dei minori per Indulto speciale di Leone X, ed i visitatori della compagnia di Gesù per concessione di Gregorio XIII, come pure di altri ordini, possono ai proprii religiosi accordare l'Indulgenza plenaria, fatta la visita del convento. 2. I vicarii generali i capitoli e vicarii capitolari non hanno in ciò alcuna autorità, senza special commissione. Barbosa, *de offic., et eotest. Episc., part. 3, alleg. 54, num. 90, et alleg. 88, sub n. 10, Sacra Congr. Conc., 13 novembre 1688. Ferraris, alla parola Indulgenza, art. 2, n. 26.*

L'indulgenza applicabile ai fedeli defunti non può concedersi che dal Sommo Pontefice, perciocchè si accorda per *modum merae solutionis*, offerendo il prezzo del Tesoro della Chiesa, le chiavi del quale in mano soltanto ritrovansi del Vicario di Gesù Cristo, Nella concessione di essa deve il medesimo limitarsi, mentre concedendone una quantità innumerabile, non potrebbe concorrervi la giusta causa, senza della quale, come rilevasi dal Canone: *Cum ex eo*, del Concilio Lateranense nel corpo canonico riportato, nulla resterebbe la concessione di esso. Concordano S. Bonaventura, in 4, *dist. 20, part. 2, art. unic., quaest. 6.* Soto, Navarro, Suarez, Reiffenstuel, Layman, la Croix ed il Bellarmino, *lib. 1 de Indulg., cap. 14*, e la ragione si è perchè il Papa non è di tal prezioso tesoro l'assoluto padrone, ma bensì provvido dispensatore. *Extrav. Unigenitus, et 1 Corinth., cap. 4, v. 1: «Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei.»* Anzi quando egli ad elargire si muove questo spiritual beneficio, non solo richiedesi che la causa giusta sia ragionevole, ma di più esaminate le circostanze, proporzionate; quindi è che quanto è maggior l'Indulgenza, tanto maggiore si richiede la causa, altrimenti il di lei valore alla gravità si limiterebbe della medesima. Alberto Magno, in 4, *dist. 20, art. 17*; Gobat, *loc. cit.* La ragione di ciò viene addotta dal citato can. *Cum ex eo 14, de Poenitent. et remissionibus*, ove dicesi: *«Quia per discretas et superfluas Indulgentias, quas quidem ecclesiae Praelati facere non verentur, et claves ecclesiae contemnuntur, et poenitentialis satisfactio enervetur.»* È da avvertirsi però l'espressione che in detta *Extravagante* ritrovasi, *spectatis omni-*  
*Vol. XI, Part. II.*

*bus circumstantiis*, poichè in alcuni casi serve una causa sola, onde debitamente possa concedersi l'Indulgenza: così in articolo di morte accordasi ai moribondi ascritti a qualche Congregazione, e che ritengono qualche croce o medaglia, coll' adempimento di un' opera facilissima, come sarebbe l' invocazione dei nomi santissimi di Gesù e di Maria. Vedi il *can. si Papa 10, de Privilegiis in 6.*

I battezzati tutti di ragione forniti, debitori a Dio di temporali soddisfazioni, come pure i medesimi concedenti possono partecipare delle sacre Indulgenze, purchè in essi concorrano quelle condizioni che per l'acquisto delle medesime essenzialmente richiedonsi. Ella è opinione di alcuni, che anche i Catecumeni sieno capaci delle Indulgenze, perchè, dicono essi, essendo uniti a Cristo per la fede e carità, vengono, in una certa maniera, ad essere membri della Chiesa, e perciò partecipi dei di lei doni. Navarro, *de Indulgent. notabil. 31*, Layman, Lugo ed altri. Queste sono le seguenti: 1. Che sieno per essi esattamente e completamente adempite le opere ingiunte; 2. Che i medesimi sieno in istato di grazia nell' adempimento almeno dell'ultima opera prescritta; poichè non può togliersi il reato di pena, se prima non è tolto il reato di colpa; 3. Che in loro si trovi l'efficace proposito di soddisfare *pro viribus*, alla giustizia eterna oltraggiata. Essendo precetto divino la soddisfazione che render dobbiamo a Dio per i nostri reati, ne viene per conseguenza che non può la Chiesa dispensarci dalla medesima. Quindi è che le Indulgenze giovano a noi in proporzione della nostra cooperazione. Il tesoro delle medesime è stato da Gesù Cristo a noi benignamente concesso, non già per togliere la soddisfazione dovuta, o per fomentare, dirò così, la negligenza nostra ed il nostro vergognoso torpore, ma per supplire unicamente a ciò, a cui non può giugnere la debolezza nostra e la nostra infermità; onde, *pro viribus*, come insegna il Tridentino, oltre alla contrizione del cuore impiegarci dobbiamo nelle elemosine, nei digiuni e nelle orazioni. Gregorio VII nel conceder la richiesta Indulgenza al contrito Vescovo di Lincoln conferma questa dottrina con le seguenti espressioni: « *Absolutionem praeterea peccatorum tuorum, sicut rogasti, auctoritate principum apostolorum Petri et Pauli fulti, tibi mittere dignum duximus, si tamen bonis operi-*

*bus inhaerendo, commissos excessus plangendo, quantum valueris, corporis tui habitaculum Deo mundum templum exhibueris.* » Al che riflettendo il Baronio, *ad ann. 1073*, soggiunge: « *Sedis apostolicae Indulgentiam illis communicari, qui quantum suppetant viros, bene operari non praetermittant; non autem ignavis, otiosis ac negligentia torpescen-  
tibus.* » Leggasi l' epistola X di S. Cipriano; 4. Che *legali* non sieno da scomunica maggiore, la quale priva della partecipazione dei beni spirituali; 5. Che l' opera sia per loro stessi perfezionata, meno che l' elemosina che può anche soddisfarsi per altri; 6. Finalmente che abbiano l' intenzione, se non altro abituale ed interpretativa, di fare tale preziosissimo acquisto. Per l' acquisto dell' Indulgenza plenaria è d' uopo avvertire che ricercasi la detestazione di tutti i peccati non solo mortali ma anche veniali. La pena totale non può rimettersi, senza che sia prima seguita la remissione di tutte le colpe, e poichè anche il peccato veniale merita pena, sebbene non ci privi della grazia, così deve esser prima cancellato colla detestazione e coll' interno dispiacere almeno virtuale di averlo commesso. Vedi Antoine, *append. ad tit. Indulg., tom. 3, pag. 138, ediz. venet. 1782.*

Affinchè le Indulgenze dai fedeli acquistare si possano a vantaggio dei morti, due cose sono da osservarsi, primieramente che le medesime con ispecialità sieno ancor per essi concesse, mercecchè le Indulgenze, giusta il trito proverbio, *tantum valent, quantum sonant;* quindi è che se la Bolla fa soltanto dei fedeli menzione, intendersi deggiono unicamente i viventi per la qual cosa allorchè il sommo Pontefice estendere le vuole eziandio alle anime dei trapassati, espressamente dichiarasi: *Pro fidelibus vivis atque defunctis.* Fra gli Eretici che impugnarono potersi alle anime dei defunti applicare il prezzo ineshausto del tesoro della Chiesa (senza nominare i Luterani e Calvinisti, la pertinacia dei quali non merita riflessione) nel secolo XV insorse Gabriello Biel, ma tosto come egli conobbe essere state da molti Pontefici infinite Indulgenze concesse a favore dei trapassati, e vide la condanna di Sisto IV della falsa dottrina di Pietro Oxenense, ritrattò le propria sentenza e si sottomise a tuttociò che in progresso stabili il Tridentino, *sess. 6, de justif., can. 30, et sess. 22 de sacrif. Missae, ove insegna che per modum impetrationis restano quelle anime dalle*



pene loro alleviate, nella qual questione aggiungono il Tournely ed il Concina, anche per *modum satisfactionis et solutionis*. Il Pontefice adunque nell' accordare le sante Indulgenze ai vivi gli assolve siccome giudice: ai defunti poi, non estendendosi sotto la terra, per usar la frase dei Canonisti, la sua potestà giudiziaria, conferisce loro degli aiuti e suffragii confidando nella illimitata divina misericordia, e sulla ferma speranza ch' ella voglia avergli per grati, o per loro alleviamento o per loro totale liberazione.

In questa guisa debbono intendersi le espressioni delle Bolle riguardanti tali Indulgenze. Per rendere la materia più chiara riporteremo qui una parte di quelle di Gregorio XIII, con la quale istituì l' altare appellato Gregoriano, e situato nel qui prossimo sacra monte dell'Alvernia. Eccone le precise parole: « *Perpetuo concedimus, ut quoties quicumque sacerdos sive regularis, sive saecularis missam in altari majore ecclesiae parvae monasterii Ordinis fratrum minorum de observantia montis Alverniae aretinae diocesis pro liberatione unius animae in purgatorio existentis celebraeverit, ipsa anima, per hujusmodi celebrationem easdem Indulgentias et peccatorum remissiones consequatur, et ad ipsius liberationem, pro qua celebratur dicta missa operetur, quas consequeretur et operaretur, si praedictus sacerdos hac de causa missam ad altare situm in ecclesia B. Gregorii de Urbe ad id deputatum celebraret.* » Questa Bolla è in data del 17 marzo 1577. Vedasi il Trattato 18 del Cardinal Gaetano, *de Indulg., quaest. 5*, riportato da Natale Alessandro, *lib. 2, de Peoniten. reg. 16*. Non possiamo però qui dispensarci dal riportare le parole dell' Habert, poichè bastanti sono a togliere qualunque oscurità, in ordine a ciò di che trattiamo. « *Responsio, dice egli, illustratur exemplo regis qui ex erario suo desumit ad solvendo captivos quorum alii in ejus carceribus detinentur, alii in carceribus alterius principis. In priores jurisdictionem exercet, eosque auctoritate judiciaria vere absolvit; posteriores vero suis dumtaxat suffragiis juvat apud principem si forte oblatam pro iis pecuniam velit accipere, et liberos eos dimittere. Similiter summus Pontifex pro potestate sibi divinitus concessa, Thesaurum Ecclesiae dispensat tam pro vivis quam pro defunctis, sed diversimode: non vicis utpote sibi subditis, illum applicat per modum absolutionis, defunctis vero per*

*modum suffragii, quatenus satisfactiones Christi et omnium Sanctorum offert Deo, qui animas in purgatorio, tamquam in suo carcere detinet. Unde summus Pontifex per Indulgentiam pro vivis proxime et immediate remittit poenam, tamquam minister Dei, et locum ejus tenens, per Indulgentiam vero pro defunctis non remittit proprie poenam, sed offert Deo pretium aequivalens, ut ipse remittat.* È d' uopo, in secondo luogo, che l' acquirente per essi in istato di grazia si trovi, e tutte in lui sieno le condizioni che nel 2. superiore bastantemente accennammo. Di numero considerabile sono gli scrittori, i quali sostengono che le Indulgenze applicabili alle anime purganti acquistar si possano eziandio da coloro che miseramente si trovano nello stato di grave colpa. Perciocchè, dicono essi, sebbene il peccatore attuale per la mancanza di grazia soddisfare non possa per sé medesimo nè per altri, può tuttavia lucrar l' Indulgenza per i defunti ponendo diligentemente le opere a tale oggetto prescritte, mentre allora non già soddisfa, ma fa soltanto un' opera, posta la quale il sommo Pontefice applica a quelle anime (da ogni grave macchia disciolte) i meriti infiniti di Gesù Cristo e dei suoi Santi, i quali riconoscono il loro pieno vigore soltanto *ex opere operato*. Così, come potrà vedersi presso il Ferraris alla parola Indulgenza pag. 89, num. 21, 22, 23; Navarro, Monacello, Felice Potestà, Ragnaud, Henriex, Diana, Reginaldo ed altri molti con S. Tommaso, come riferisce il Viva, *de jubilaeo quaest. 6, art. 2, num. 6*, Lugo però *tom. 6, disp. 27, num. 75*, sebbene convenga nell' indicata sentenza, dice essere più comune e più uniforme al sentimento dei fedeli, che l' ultima opera almeno sia posta dall' acquirente in istato di grazia.

Egli è sentimento quasi comune de' Teologi, che le Indulgenze ai defunti concesse, o con le debite disposizioni acquistate, secondo l' ordinaria legge di Dio, giovino pressochè con certezza determinativamente a quelle anime alle quali dall' intenzione del sommo Pontefice applicate sono o per la diminuzione della pena o per la loro totale liberazione. Navarro, *de Indulg. et jubilaeo*, Lugo, Gobat, Reinffenstuel, *Theol. moral., tract. 12, quaest. 4, dist. 3, num. 44*, Bellarmino, Ariaga, Dicastillo ed altri molti, i quali asseriscono essere fra i Teologi sentenza comunissima. Sembra che di ciò ne assi-

curino l' espressioni medesime di Leone X, il quale anzi aggrava di censura chiunque pretendesse di opinare in contrario: « *Omnes, eccone le sue parole, tam vivos quam defunctos, qui veraciter omnes Indulgentias hujusmodi consecuti fuerint, tanta temporali poena secundam divinam justitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quanta concessae et acquisitae Indulgentiae aequivalet. Et ita ab omnibus teneri et praedicari debere sub excommunicationis latae sententiae poena, etc., auctoritate apostolica decernimus.* » Leone X, *Constitut., Exurge, Domine, contra Lutherum*. Se le Indulgenze adunque giovano con precisione a quelli fra i viventi che giungono a conseguirle, e perchè con egual precisione non dovranno giovare ai morti per i quali sono applicate?

Dalla maniera con cui i romani sommi Pontefici sogliono accordare l' altare privilegiato rilevansi nuove prove di probabilità intorno alla da noi esposta dottrina ... « *Ut quicumque sacerdos, dicono essi nei loro Brevi, missam defunctorum ad praefatum altare celebrabit, anima ipsa de Thesaurò Ecclesiae per modum suffragii Indulgentiam consequatur, ita ut Domini nostri, etc., suffragantibus meritis, purgatorii poenis liberetur.* » A questa ragione aggiungono i Teologi l' altra, che sebbene Iddio obbligato non sia *ratione justitiae* ad accettare l' applicazione di questo spirituale tesoro da quello che non ha giurisdizione ordinaria sopra i defunti, in certa guisa è tale *ex decreto comunione sanctorum* fra la Chiesa trionfante, militante ed ancora purgante, se pure a ciò gl' imperscrutabili suoi giudizi per cause a lui note non si opponessero. La più sincera e precisa sentenza, sebbene da qualche Teologo senza veruna singolarità interpretata, sembrami quella del sempre grande Agostino che Dio accetti cioè l' offerta dei meriti di Gesù Cristo a pro dei defunti, ma con ispecialità per quelli che da questa vita partirono degni di una grazia sì segnalata, vale e dire, che s' impiegarono vivendo con tutto il fervore nel suffragare con frequenti atti di carità, di orazioni, d' Indulgenze le anime dei trapassati, per cui giusto si rende che duplicatamente a loro sia reso ciò che essi fecero agli altri. Ecco le parole del santo Dottore, *lib. De cura pro mortuis, cap. ultim.* riportato nel *cap. canonico; Non aestinemus 19, caus. 13, quaest. 2*: « *Non pro quibus sunt,*

*omnibus prosunt, sed his tantum, pro quibus, dum vivunt, cooperantur ut prosint.* E nel cap. *Tempus 23, ead. caus:* «*Sed haec eis prosunt, qui cum viverent haec sibi, ut postea possent prodesse, meruerunt.*»

Che se poi ancor queste anime, come pur tutte le altre, con numerosi sacrificii e plenarie Indulgenze alle medesime applicate e da Dio benignamente accettate, restano nulla ostante nel purgatorio, ciò addiviene perchè esse allora quando ivi discesero, *illaqueate* erano ancor dalle colpe veniali, la pena delle quali (finchè esistono) non può coll' Indulgenze rimettersi ed è di mestieri che restino cancellate *per satisfactionem*, come dicono i Teologi, «*propriam usque ad novissimum quadrantem.*» Scotus, in 4, *dist. 21, quaest. 1*, e molti altri. Vedasi Natale Alessandro, *reg. 16, de Sacram. poenit.*

L' Indulgenza tanto è durevole, quanto piace al concedente, *cap. omnis 1, de regul. juris, ibi:* «*Omnis res quascumque causas nascitur, per eandem dissolvitur*» che se il Pontefice la concedesse senza determinazione di tempo, e usò nel Breve la frase *ad beneplacitum apostolicae Sedis*, aver si deve siccome perpetua, cessata eziandio la causa movente, purchè annullata non sia dal futuro legittimo successore, *cap. Decet, de reg. juris, ibi:* «*Decet concessum a principe beneficium esse mansurum.*» Al contrario poi giudicare si dovrebbe se si trovasse espresso, *ad beneplacitum concedentis*, perciocchè in tal caso con esso anche l' Indulgenza viene a mancare. *Cap. Si gratiose 5, de rescriptis.* «*Hujusmodi gratia per ejus obitum (per quem ipsius beneplacitum omnino extinguitur) eo ipso expirat.*» Quando questa è perpetua tante volte se ne può ottenere l' effetto, quante volte ripetesi l' opera ingiunta. Per mezzo soltanto di una sola confessione e comunione possono lucrarsi diverse Indulgenze, ancora in altre chiese concessa nel secondo e terzo giorno posteriore, purchè l' acquirente sia sempre nello stesso stato di grazia perseverante, perciocchè, siccome vanno opinando i Teologi, sembra che tanto l' una che l' altra non sieno richieste direttamente per *modum oneris*, quale opera ingiunta, ma soltanto *praesuppositive*, come una disposizione maggiore nel subbietto per conseguirle. Quando nel Breve delle Indulgenze si pone la clausola: *Praesentibus ad septennium tantum valituris*, questo settenaio comincia a correre dal giorno della data del

Breve istesso. Così espressamente dichiarò la Congregazione delle Indulgenze e reliquie, il 18 maggio 1711. Quando poi dice *praesentibus ad septem annos proximos*, ovvero, *ad septennium proximum vulturis*, in questi anni deve computarsi e numerarsi anche l'anno del giubileo, se cade in detto tempo.

E questo quanto avvi nel diritto Canonico; nostro pensiero però si è di esaminare le cose coi moralisti, ed è per ciò che ad essi ricorriamo.

### *Delle Indulgenze in generale.*

#### *Della natura e divisione di esse, e della podestà di conferirle.*

#### *Natura e divisione delle Indulgenze.*

Qui il nome di Indulgenza non si prende, come si suole talvolta in mala parte, cioè per una certa tal quale licenza d'oprar male; nel qual senso si dice che la troppa indulgenza dei parenti rende discoli i figliuoli. Prendesi qui in buona parte, cioè per una benigna remissione d'un qualche debito. E quantunque la remissione possa essere del commesso peccato e quanto alla colpa e quanto alla pena ad esso dovuta, per uso però e consuetudine della Chiesa, quando parlasi d'Indulgenze, questo vocabolo *Indulgenza* si adopera per significare la condonazione della pena, cui scontar debbono i penitenti per i loro peccati, benchè rimessi quanto alla colpa, col Sacramento della penitenza. Ecco pertanto la legittima definizione della Indulgenza: *Ella è la remissione della pena temporale che rimane a scontarsi dopo rimessa la colpa e la pena eterna; conceduta fuori del Sacramento da chi n' ha la podestà per l' applicazione del tesoro della Chiesa.*

Si dice che la Indulgenza è la remissione, ossia condonazione, della pena temporale; di quella cioè dovuta alla giustizia di Dio, e non già solo nel foro della Chiesa, come più sotto faremo vedere. Della pena, dissi, temporale perchè la remissione della colpa e della pena eterna non si fa coll' Indulgenza, ma bensì col Sacramento della penitenza. Si soggiugne: *che rimane a scontarsi dopo rimessa la colpa e la pena eterna.* Imperciocchè colla remissione della colpa non

sempre, anzi ben di rado togliesi tutta la pena ad esso presso la giustizia di Dio dovuta. Segue *conceduta fuori del Sacramento*. Perchè avviene bensì in ogni Sacramento ben ricevuto, e per anco nel Sacrificio della messa qualche remissione della pena mediante l'applicazione delle soddisfazioni di Gesù Cristo, ma questa non è Indulgenza nel senso ordinario. All'opposto l'Indulgenza nè è Sacramento, nè cosa idonea, che a guisa dei Sacramenti infonda la grazia santificante. Poi *da legittimo superiore*, cioè dai prelati della Chiesa, vale a dire dai sommi Pontefici, e dai Vescovi, i quali soli hanno la podestà di dispensare il tesoro della Chiesa, del qual tesoro si dirà più innanzi. Quindi *per l'applicazione del tesoro della Chiesa*, ossia per l'applicazione di meriti di Gesù Cristo e dei Santi, che sono nell'accettazione divina permanenti. Basta nondimeno come osserva dietro al Bellarmino, *lib. 1 de Indulg., cap. 4*, l'Armort, nel suo libro *de orig. progressu, valore et fructu Indulg., par. 1, §. 1*, all'Indulgenza che questo tesoro venga applicato nella parte sua principale, in quanto cioè consta dei meriti di Cristo, nè è necessario si faccia uso dei meriti de' Santi, sebbene ciò facciasi lodevolmente, e sia stato fatto fino dal principio della Chiesa.

Le Indulgenze sono di varie sorta. Primamente l'Indulgenza altra è plenaria, ossia totale, ed altra non plenaria, ma parziale. La plenaria si è quella, per cui viene rimessa tutta la pena temporale dovuta ai peccati già perdonati quanto alla colpa. Alcuni dividono questa plenaria Indulgenza in *piena*, *più piena* e *pienissima*, appoggiati a Bonifazio VIII, il quale nell'*Estravagante antiq. de poenit. et remiss.* dice: « *Non solum plenam et largiorem, immo plenissimam omnium suorum concedimus veniam delictorum.* » Ma il vero si è, che fra di esse non v'ha differenza veruna quanto all'effetto, mentre non solamente la indulgenza pienissima, ma eziandio la più piena, e la piena nelle persone ben disposte, conferisce la remissione di tutte le pene dovute ai peccati già rimessi quanto alla colpa, Così porta lo stile della Romana Curia appoggiato all'uso e pratica di moltissimi anni; cioè che per Indulgenza plenaria si significhi lo stesso che per Indulgenza pienissima, cosicchè alloraquando si concede Indulgenza plenaria s'intenda conceduta la remissione di tutte le pene, che

mangono a scontarsi pei peccati già perdonati, o in questo mondo o nell'altro. Così attestano il Suarez, il Toledo, il Delugo, il Bellarmino, e quasi tutti gli altri. Anzi il Pontefice medesimo nella citata Estravagante non altro ha voluto intendere in quella guisa di parlare, come avere il Papa medesimo dichiarato in Consistoro attestata la Glossa ivi alla parola *plenissimam*.

Può nondimeno col Reiffenstuel e con altri ammettersi questa differenza, che l'Indulgenza si dica *piena*, quando condonasi tutta la pena temporale pei peccati quanto alla colpa già rimessi; *più piena*, quando inoltre si concede una podestà straordinaria di assolvere dai casi riservati; e *pienissima*, quando oltre a questa si accorda la facoltà di commutare o dispensare i voti, come suol farsi nel giubbileo, di cui appunto trattasi nella citata Estravagante; mentre è chiaro, che in essa parlasi del Giubbileo dell'anno santo.

E qui è da notare, che l'Indulgenza conceduta *instar jubilaei*, oppure *per modum jubilaei*, oppur anche *in forma jubilaei*, non è altro che un'Indulgenza plenaria senza la facoltà d'assolvere dai riservati, di commutare i voti, e simili cose, che concedonsi nel giubbileo. Quindi la Indulgenza da tali espressioni accompagnata non si distingue dall'Indulgenza plenaria, come insegnano e dimostrano il Suarez, il Lessio, il Navarro ed altri molti. Servonsi talvolta i Sommi Pontefici di siffatte espressioni per dimostrare la pienezza della Indulgenza, l'abbondanza, la gravità, l'urgenza della causa; ed affine di eccitar nei fedeli una maggior premura di acquistarla.

L'Indulgenza poi parziale si è quella, per cui viene rimessa porzione soltanto della pena temporale dovuta ai peccati quanto alla colpa già perdonati. Questa parziale Indulgenza è di più sorta. Appellasi Quarena, Quadrigena, Quarantena, vocaboli, che significano Indulgenza di quaranta giorni, vale a dire remissione di tanta pena, quanta sarebbe stata rimessa innanzi a Dio in virtù della rigorosa penitenza di quaranta giorni una volta dalla Chiesa stabilita per certi peccati ne' Canoni penitenziali. Altra chiamasi *Septena*, per cui viene significata un'Indulgenza di sette anni, ossia la remissione di tanta pena temporale, quanta ne sarebbe stata rimessa per una penitenza Canonica di sette anni. In fine si dice *Carena*, la quale secondo molti

è un' Indulgenza, che abbraccia le due anzidette, cosicchè sia una remissione di tanta pena, quanta sarebbe stata rimessa per la penitenza di quaranta giorni in pane ed acqua, e per altra penitenza susseguente di sette anni. Così il Reiffenstuel con altri molti; e così appunto sembra prendersi il nome di *Carena*, nel *cap. Accusasti 8 de Accusationib.*, ove si dice. « *Quadraginta dies in pane et aqua, quod Carena vocatur, cum septem sequentibus annis poeniteas.* » Ma altri per *Carena* intendono soltanto una penitenza di quaranta giorni in pane ed acqua, e dicevasi *Carena*, perchè seco portava la carenza de' cibi e dell' umano commercio.

Altra appellasi indulgenza di cento giorni, di cent'anni, di mille o cento mille anni, ecc. Tali espressioni non hanno intendersi in guisa, che rimettansi tanti giorni o anni di pena da scontarsi in purgatorio, ma debba intendersi, che per essa rimettasi tanta pena, quanta se ne rimetterebbe in virtù della penitenza canonica, se venisse in questo mondo praticata per tanti giorni o anni, quanti vengono nella Indulgenza indicati. Così il Reiffenstuel, il Bellarmino, il Suarez ed altri.

V' ha pur anco un' Indulgenza, che appellasi della terza o quarta parte dei peccati; e questa è la remissione di tanta pena, quanta s' avrebbe dovuto scontare qui o nel purgatorio per la terza o quarta parte dei peccati già rimessi. Così Barbosa con molti altri da esso citati.

Ma che dovrà dirsi, allorchè insieme coll' Indulgenza plenaria trovasi conceduta anche una parziale? A che fine mai un' Indulgenza di giorni, o di alquanti anni ove c'è la plenaria? Il Suarez, nella *disp. 50, sez. 4, num. 9*, dice di non aver mai ritrovato veruna di queste Indulgenze così unite, nè in verun decreto del diritto, nè in alcuna Bolla autentica. 2. Posto che ve ne siano state alcune di tal fatta; che dobbonsi riferire, se lo permettono le parole a' tempi diversi; cosicchè acquisti prima il fedele la plenaria Indulgenza, e dopo ciò, se incorre in reato di nuova pena, possa lucrare la parziale. 3. Se finalmente amendue appartengono al tempo stesso, essere assai verisimile, che la plenaria Indulgenza sia a vantaggio di chi l'acquista, e la parziale a profitto di un altro o vivo o defunto, per cui voglia offerirla per modo di suffragio. Aggiungono altri, che



Indulgenze di tal sorta, se pure alcuna ve n' ha, sono state concesse da diversi Pontefici, l' uno dei quali l' ha concessa parziale, cui poscia un altro ha fatta plenaria : e che è stata conservata e l' una e l' altra, affinchè se mai la finale causa dell' Indulgenza non bastasse alla plenaria, bastasse almeno alla parziale.

L' Indulgenza altra poi è *temporaria*, cioè concessa per un tempo determinato, p. e. per sette anni; altra *indefinita*, cioè concessa semplicemente ed assolutamente senza determinazione di tempo o di durata; e *perpetua*, cioè quella, che si concede espressamente in perpetuo. Comunissimamente i Teologi asseriscono, che l' Indulgenza concessa senza limitazione di tempo ha la stessa forza di quella concessa in perpetuo. Quanto poi a questa vogliono il Pontas ed il Tournely, che l' Indulgenza concessa a qualche Chiesa per un dato giorno di ciaschedun anno futuro debba restringersi a venti o al più a ventitre anni. Ma di presente non si può dubitare che l' Indulgenza o perpetua o indefinita duri difatti in perpetuo, quando non venga per sorte revocata, il che per altro non si suol fare. Così insegna chiaramente contro il Pontas, il padre Teodoro dello Spirito Santo Consultore della sacra Congregazione delle Indulgenze, nel suo Trattato di questa materia stampato in Roma l' anno 1743, ove e fa vedere, che malamente viene citata la cinquantesima settima regola del diritto, su di cui si appoggiano gli autori citati; e che è stata da Clemente VIII revocata. Dimostra la stessa cosa invincibilmente il padre Servazio le Febure nel supplemento della Teologia di Francesco Henno, ove alla pag. 381 riferisce il decreto autentico della medesima sacra Congregazione, in cui ad istanza del suo provinciale venne definito sotto il dì 22 gennaio del 1753, che le Indulgenze concesse o *pro tali die cujuslibet anni futuri*; o sotto la forma, in *perpetuum*, non ha a restringersi a venti anni, ma dura in perpetuo.

Altra è *locale*, altra *reale* ed altra *personale*. Indulgenza locale si dice quella che viene concessa ad un dato luogo pio, che conseguono quelle persone, le quali sotto le condizioni nel Breve determinate visitano questo luogo. Tale Indulgenza suol essere per lo più fissata per un dato giorno dell' anno; talvolta nondimeno è concessa per ogni giorno in perpetuo, quale appunto si è quella, cui

acquistano le persone che visitano certi luoghi della Terra Santa, o il sepolcro degli Apostoli in Roma. In qualsivoglia giorno chi visita tali luoghi, osservando le prescritte condizioni, consegue la Indulgenza, il che non è dell'altre Indulgenze locali fissate in perpetuo ad un dato giorno dell'anno.

E qui osserva il Pontefice, *cas. 8 de Indul.* non potersi concedere una nuova plenaria Indulgenza ad un luogo, p. e., ad una Chiesa, che già ne gode un'altra o simile o dissimile; e ciò a cagione di quella clausola che suole inserirsi nel Breve: « *Volumus autem, ut si alia fidelibus in quocumque alio anni die dictam Ecclesiam seu capellam aut altare in ea situm visitantibus alia aliqua Indulgentia vel perpetua vel ad tempus nondum elapsum concessa fuerit praesentes nullae sint.* » Può nondimeno concedersi ad alcuni abitatori d'un qualche luogo, a cagione, p. e., di Confraternita, a cui ascrivonsi, una nuova anche plenaria Indulgenza; perchè sebbene per diritto comune due Indulgenze locali non possono in uno stesso luogo sussistere, può però sussistere una Indulgenza locale con un'altra personale, quale si è quella che viene concessuta alle pie compagnie. Fia bene riferire qui una dichiarazione della sacra Congregazione delle Indulgenze, quantunque un po' lunghetta, perchè atta a dare su tal materia dei lumi opportuni ed utilissimi. Ha dunque dichiarato la detta sacra Congregazione, sotto il dì 16 marzo dell'anno 1677, coll'approvazione del Sommo Pontefice, che nella clausola predetta: « Non contengonsi altari privilegiati » pei defunti; nè le Indulgenze concesute o ad un certo genere di » persone, come d'una Confraternita, ai Regolari, al Capitolo, o a » quei che faranno in essa chiesa una certa pia opera, come a chi » reciterà le litanie, o il rosario, o altre simili preci, ed a quei che » vanno alla dottrina, o la insegnano; ed a quei che assistono alla » esposizione del Ss. Sacramento nelle quarant'ore; nè le Indulgen- » ze delle stazioni di Roma, e dei sette altari concesute a somiglianza » dei sette altari della basilica Vaticana: nè finalmente quelle che » concedonsi per una sola volta. Per altro poi se altra Indulgenza ple- » naria o non plenaria in perpetuo o a tempo determinato, o dallo » stesso Pontefice o da altro è concessuta generalmente ai fedeli, che » visitano la chiesa o qualche suo altare o cappella in quello stesso o

» altro giorno dell' anno, di cui non venga fatta menzione nelle lettere apostoliche, che queste lettere, a cagione dell' annessa clausola, » sieno affatto invalide e nulle. » Così riferisce il Ferrari alla parola *Altare privilegiatum*, n. 7.

Se cade la Chiesa, a cui è annessa l' Indulgenza, nè venga riedificata o venga convertita in uso profano, perisce con essa certamente anche l' Indulgenza; perchè affissa a quel luogo sacro che più non sussiste. Se poi viene rifabbricata, se ciò fassi per parti, cosicchè poco a poco venga demolita e riedificata, non perde l' Indulgenza, perchè sempre persevera la stessa numero chiesa. Se poi la chiesa viene tutta insieme demolita, e di bel nuovo rifabbricata anche nel luogo stesso, la cosa non è chiara se perseveri in questa la Indulgenza della demolita. È nondimeno probabile la sentenza di quegli Autori che tengono la parte affermativa, massimamente se s' incominci tostamente a rifabbricarla; perchè moralmente in tal caso persevera la stessa chiesa. Anzi sembra probabile, che sussista l' Indulgenza anche quando la riedificazione viene per molto tempo differita; perchè è lo stesso sito quanto al luogo, ed è anche lo stesso tempio nella morale estimazione degli uomini. Non così però se la chiesa viene in altro sito trasferita, perchè questa chiesa, in altro luogo edificata, non è la chiesa stessa di prima nè quanto all' edificio nè quanto al suolo o sito: è adunque più probabile che l' Indulgenza, in questo caso, si estingua; quando però dalle parole del privilegio non consti non essere l' Indulgenza ristretta a questo luogo quasi materiale, ma concessuta alla chiesa, cui ha in quel luogo una comunità. Per altro in pratica faranno molto bene quelli i quali nel caso di chiesa non solo trasferita, ma anche immediatamente nel sito stesso riedificata (giacchè la cosa anche in questo caso è interrotta), a procurarsi ed impetrare, il che è facile, nuove Indulgenze.

Quando l' Indulgenza è annessa alla visita di qualche chiesa, non l' acquista chi non entra in chiesa, ed entrato non la visita con qualche pia opera o prescritta, se nel Breve si prescrive, o a suo beneplacito, se nulla nel Breve trovasi prescritto; perchè la visita all' Indulgenza ricercata deve essere necessariamente religiosa e pia, che ridondi ad onor di Dio e del Santo. Che se, a cagione della quantità di

popolo, non può taluno entrare in chiesa, lucrerà l' Indulgenza anche visitandola e pregando standosene fuori, perchè, secondo la morale estimazione, ha questi veramente visitato la chiesa. Convieni però eccettuare il caso, in cui venga nel Breve prescritto qualche atto, che non può farsi senza entrare in chiesa, come la celebrazione, la comunione, la visita di cinque altari, ecc. E quanto al conseguimento dell' Indulgenza conceduta alla visita di cinque altari, quantunque col Delugo e con parecchi altri, io creda non sia necessario il trasferirsi colla persona da un altare all' altro per visitarli, uno ad uno corporalmente, ma che basti essere in sito, in cui possa dirsi che taluno prega innanzi a ciascheduno degli altari; penso però con essi, che non basti lo starsene in qualsivoglia sito della chiesa, e soltanto coll' animo e colla mente volgersi al tale e poi tale altare. Anzi penso col Delugo, *disp.* 27, n. 98, che, « sebbene ( sono sue parole fedelmente » volgarizzate) trovisi taluno in sito atto, come nel mezzo della chiesa, debba nondimeno col volgere il capo o il corpo significare la » conversione sua ad ogni e ciascun altare: perocchè si richiede una » visita sensibile; cioè azione tale, che esteriormente significhi, farsi » orazione al tal altare. »

L' Indulgenza *reale* si è quella che è annessa a certe cose devote; come a piccole croci a medaglie, ad immagini o rosarii, a Corone, ec., e viene conceduta a quei fedeli, i quali le portano o le usano piamente sotto le condizioni nell' indulto espresse. Intorno a questa fatta di Indulgenze, ecco le cose che debbonsi notare. 1. Che distrutta moralmente la cosa, a cui è annessa l' Indulgenza, cosicchè nè conservi più la stessa forma, nè abbiassi più nella comune estimazione per la cosa stessa, perisce l' Indulgenza. 2. Che all' opposto sussiste l' Indulgenza, se la cosa ritiene la primiera forma in guisa che abbiassi moralmente per la stessa. Quindi chi risarcisce il rotto cordoncino del rosario o corona con nuovo cordoncino, o a pochi grani perduti ne sostituisce di nuovi, ancorchè molte volte faccia lo stesso in varii tempi, non perde l' Indulgenza annessa al suo rosario o corona. 3. Che molte volte è necessario per lucrare l' Indulgenza reale portar seco la cosa, secondo il tenore del privilegio, cioè nel tempo in cui si vuol conseguire l' Indulgenza; perchè certamente non acquista l' Indul-

genza annessa alla sua corona o rosario, chi in chiesa recita la corona o rosario cui tiene a casa. 4. Che niuno può lucrare l' Indulgenza facendo uso di cosa ad altri conceduta coll' annessa Indulgenza. Quindi chi ha una medaglia, a cui per indulto del Papa è annessa l' Indulgenza, se la dona o l' impresta ad un altro non trasferisce con essa l' Indulgenza, quando però ciò non abbia espressamente concesso il Pontefice. Così hanno dichiarato Alessandro VII il dì 6 febbrajo 1637, ed Innocenzo XIII il dì 15 giugno 1721. Ma di tali cose forse più innanzi.

Finalmente l' Indulgenza *personale* è quella che viene conceduta immediatamente alle persone o individuo o in comune, non però a tutte in generale, ma a quelle d' un dato ceto, p, e., alle ascritte a tale o tale sodalità: e queste persone ad essa incorporate, ovunque sieno, lucrar possono l' Indulgenza mediante l' opere prescritte, o sane, o in articolo di morte secondo il tenore dell' indulto. Ed intorno a questo genere d' Indulgenze una sola cosa è da notarsi, cioè che sotto le Indulgenze concedute a qualche città o terra sono compresi anche i chierici, e pur anco i regolari esenti in essa esistenti, anche quanto alle Indulgenze vescovili: perchè sono anch' essi parte della plebe cristiana ad esso luogo appartenente, e sebbene esenti partecipano in *favorabilibus*.

*Dottrina d' un recente Anonimo intorno alla natura delle Indulgenze.  
Se ne dimostra la falsità.*

Dopo aver esposta la vera nozione della Indulgenza, e data pur anco una sufficiente idea delle varie specie, in cui suol dividersi, ci conviene, prima di passar oltre a maggior conferma della natura delle Indulgenze da noi stabilita, riferire e dimostrare la falsità della dottrina sulla natura delle Indulgenze d' un recente Anonimo, che si vuole essere il padre, ora abate Palmieri. Questi nel suo trattato Storico-donnatico-critico delle Indulgenze, stampato in Pistoia l' anno 1787, dice che l' indulgenza altro non può essere nel secolo XVIII da quel che fosse nel primo e nei susseguenti, siegue a dire: « che l' Indulgenze di quei primi tempi *altro non erano* che una

» una dispensa dall' eseguire in tutto il suo rigore la penitenza canonica, ossia se non che l' ammettere alla comunione i penitenti prima del tempo ordinario.» Quindi ripeteremo, « che l' Indulgenza è la remissione di una parte di penitenza Canonica, che restava a farsi prima di ricevere l' assoluzione della colpa.» Ecco in che consista, secondo questo Anonimo, la natura della Indulgenza, ecco la nozione, che ce ne dà. Il che conferma, dicendo: « Questa abbreviazione del tempo della riconciliazione era la vera e la sola Indulgenza (\*). »

Ma se l' Anonimo, uno de' più zelanti promotori della disciplina antica, avesse un po' meglio considerate le cose, cioè se avesse riflettuto che la Chiesa ha la podestà di cangiare, secondo la esigenza de' tempi e delle circostanze, la sua disciplina; se avesse osservato, che diffatti appunto l' ha cangiata precisamente ne' due punti, in cui egli fa consistere le Indulgenze, cioè e in quella penitenza canonica, e in quella del tempo della riconciliazione dei penitenti, si sarebbe senza meno guardato dal dare delle Indulgenze sì torta nozione, perchè avrebbe chiaramente veduto che in cotal guisa distruggeva delle Indulgenze gli effetti, rendendole inutili e di niun valore: il che è lo stesso che annientare ed abolire col fatto le stesse Indulgenze.

E, per quello riguarda il punto della riconciliazione, egli è manifesto, che la Chiesa non più esige, che alla riconciliazione premet-

(\*) La nozione, che ci dà qui l' Anonimo dell' Indulgenza, è stata interamente adottata dal celebre Sinodo di Pistoja, al di cui trattato Storico-dottmatico-critico sulle Indulgenze si rimette per una ( dice il Sinodo al titolo delle Indulgenze n.º XVI ) più compiuta nozione. Ivi per altro non manca di fissarla esattamente quanto alla sostanza. Dice adunque il Sinodo: « Presa la Indulgenza nella sua precisa nozione non è se non che la remissione di una parte di quella penitenza, che veniva dai Canonici stabilita al peccatore. » (a) Ce ne dà la stesissima nozione anche l' Autore del *Catechismo sulle Indulgenze* pubblicato colle stampe di Colle. Domanda egli: *Che cosa è Indulgenza?* Risponde: « L' Indulgenza è una remissione o diminuzione della penitenza prescritta dai Canonici per quei che erano caduti in alcune gravissime colpe. » Quindi impugnando il nostro Anonimo, impugneremo nel tempo stesso su tal punto e il Sinodo di Pistoja e il *Catechista* di Colle.

(a) *Proposizione condannata dal santo Pontefice Pio VI nella Bolla. Auctore Fidei. Fol. XI, Part. II.* 100

tansi le soddisfazioni; e concede che ai penitenti ben disposti s' impartisca tostamente il beneficio dell'assoluzione. Riprova egli forse questa odierna ecclesiastica disciplina? Ma guardi bene, ed avverta, che la Chiesa stessa, alle cui decisioni deve sottomettersi, se vuol essere buon cattolico, ha espressamente condannato quelle proposizioni, nelle quali sostenevasi l'opposto. Alessandro III ha proscritto le seguenti: « *Per praxim MOX absolvendi ordo poenitentiae est inversus ... Ordinem praemittendi satisfactionem absolutionis induxit non politia aut institutio Ecclesiae, sed ipsa Christi lex et prescriptio, natura rei idipsum dictante.* » E Sisto IV aveva già condannato la seguente di Pietro da Osma: « *Poenitentes non sunt absolvendi, nisi prius peracta poenitentia eis injuncta.* » Ora dunque se la Indulgenza consistesse nell' abbreviazione del tempo della riconciliazione, cioè, come vuole l' Anonimo, prima che venga effettuata la penitenza o soddisfazione imposta, di qual valore, di quale utilità sarebbero in adesso le Indulgenze? È manifesto che di nessuna. Adunque è chiaro che non si può dire consistere le Indulgenze in ammettere i penitenti alla riconciliazione e comunione prima del tempo ordinato da quei Canonici.

Siccome poi non si può dire, che la Indulgenza consista in ammettere i penitenti, ec., così per la stessa stessissima ragione della mutazione della disciplina penitenziale neppure può dirsi, che l' Indulgenza altro non sia che la liberazione o totale o parziale delle gravi austerità e rigori dei Canonici antichi penitenziali. E, a dir vero, se questa per appunto si è la nozione che aver dobbiamo della Indulgenza, come non ne seguirà per necessaria illazione che, cessato già da più secoli l' uso e rigore della penitenza Canonica, non sia pure cessato l' uso, il valore l' efficacia e l' effetto delle Indulgenze, e queste già da gran tempo sieno divenute inutili ed illusorie?

Ma per vie meglio comprendere il torto pensare dell' Anonimo sulla natura delle Indulgenze si attenda a quanto ora sono per dire. Ella è cosa fuori d' ogni controversia presso tutti gli eruditi, che la rigorosa disciplina ed i Canonici penitenziali non ebbero incominciamento se non se dopo la eresia di Novato, cioè dopo la metà del terzo secolo. Leggasi il Morino, nel Comentario Istoric del Sacramento della penitenza, *lib. 4, cap. 4, 9 e 10*, e nel *lib. 6, cap. 4*,

e si vedrà, che le pene imposte ai peccati prima di Novato molto più brevi e molto più miti furono di quelle che vennero poscia introdotte; che, risalendo da Novato verso l'origine della Chiesa, sempre maggiore apparisce la clemenza di questa pia madre verso dei peccatori, che, sebbene dopo l'eresia dei Montanisti, che negavano potersi dalla Chiesa accordare il perdono ai rei d'adulterio, di omicidio e d'idolatria, la disciplina della Chiesa si sia renduta più austera, pure la penitenza che in allora s'imponeva era brevissima con quella dei tempi posteriori, che soltanto dopo l'epoca or ora indicata fu introdotto un nuovo metodo, e con esso la rigida disciplina, che questa stessa rigida disciplina per tutto quel tempo, in cui fu in vigore, non andò esente da molte notabili variazioni; e che finalmente dopo il secolo duodecimo s'introdusse una nuova disciplina, quella cioè che tuttora persevera, vige e si osserva, disciplina assai più conforme alla primiera e più antica che all'austera dei Canon penitenziali. Ma se la cosa è così, come è certamente, perchè dunque l'Anonimo, egli che esclama *altro non poter essere la Indulgenza nel secolo decimo ottavo, da quel che fosse nel primo e nei susseguenti*; perchè, io dico, non si attiene al primo ed agli immediati susseguenti secoli, nei quali e vi erano le Indulgenze, e non avevan luogo le penitenze austere e i Canon penitenziali? Cosa erano adunque in quei primi secoli le Indulgenze? Essere certamente non potevano la remissione o mitigazione delle penitenze canoniche che non vi erano. Cosa erano adunque? Ce lo dica chiaro il citato Anonimo.

Ma frattanto noi così contro di lui giustissimamente concluderemo. Adunque la Indulgenza non ha una necessaria connessione o relazione colla penitenza canonica; perchè diffatti nel primo secolo e nei tempi antichissimi avanti Novato la Indulgenza non era la liberazione o mitigazione o dispensa dalle gravi austerità dei Canon penitenziali non per anco introdotti. Adunque cade rovinosamente a terra, e vi cade necessariamente quel principio o massima tante gran volte da lui ripetuta, cioè che *la Indulgenza non fu e conseguentemente non è, se non che una remissione della colpa canonica*.

Potremmo addurre in conferma l'autorità di quasi tutti i Teologi,



i quali insegnano una dottrina del tutto opposta a quella dell'Anonimo. Ma egli stesso ci dispensa da questa fatica, confessando che alla sua opinione *si oppone la moltitudine, non solo degli oscuri casisti, ma anche di rinomati Teologi*. Pretende nondimeno di appoggiare il suo sentimento e la sua dottrina sulla natura dell'Indulgenze coll' autorità di alcuni pochi uomini sommi capaci di bilanciare il gran numero degli oppositori, fra quali il gran Bossuet. Ma che neppure ciò sia vero, e che nemmeno di questi pochi possa egli prevalersi a suo vantaggio, cosa facile per noi sarebbe il dimostrarlo, se non ci vietasse l'amor della brevità e l'inutilità di una esatta confutazione. Quindi ci contenteremo di esaminare soltanto il sentimento di mons. Bossuet, cui l'Anonimo vorrebbe per ogni maniera far entrare nel suo partito. Ora questo celebre e dottissimo Vescovo nel suo Catechismo, *par. 6, lez. 9*, ove spiega ciocchè insegna la Chiesa sulle Indulgenze, fa questa domanda: « Che cosa la Chiesa ci insegna sopra » le Indulgenze? » E risponde: « Che la Chiesa ha ricevuto da Gesù » Cristo il potere di accordarle, e che l'uso ne è salutevolissimo al » popolo cristiano. » Segue poi egli a domandare: « Perché le In » dulgenze debbono riputarsi così salutevoli? » E risponde: « Perché » sono stabilite affine di mitigare il rigore delle pene temporali do » vute al peccato. » Nella esposizione della dottrina cattolica dice lo stesso: « Allorchè la Chiesa avendo riguardo al fervore dei penitenti » e ad altre opere buone, ch' Ella loro prescrive, rimette qualche cosa » della pena che è loro dovuta, questa si dice Indulgenza. » Lo stesso ripete in altri luoghi, nè mai, e poi mai neppur per ombra dà indizio di credere che l'Indulgenza non consista in altro che nella remissione delle penitenze canoniche, delle quali neppure fa egli menzione. Quindi io dico francamente, che se l'Anonimo fosse stato attaccato ai sentimenti di questo insigne prelato, si sarebbe senza meno astenuto dall'avvilire ed annientare il pregio e l'utilità delle Indulgenze nell'animo dei fedeli.

È pertanto manifestamente falsa la dottrina dell'Anonimo Pistoiese e torta la definizione o nozione ch'egli dà della Indulgenza col dire *altro non essere la Indulgenza che la dispensa dall'eseguire la penitenza canonica, ossia se non che ammettere alla comunione i penitenti*

*prima del tempo ordinario.* Le ragioni già adotte lo provano fino ad una specie di evidenza. Ma cosa è adunque l' Indulgenza? Ella è *la remissione ossia condonazione o totale o parziale della pena temporale dovuta alla giustizia di Dio, e non già solo alla giustizia ecclesiastica e nel foro della Chiesa.* Eccone la vera e genuina nozione del tutto unissona alla definizione che ne abbiamo dato fino da principio. Adunque la remissione della pena eterna si fa insieme colla remissione della colpa pel Sacramento della penitenza, e quella della pena temporale col mezzo delle Indulgenze.

Vale adunque l' Indulgenza, e vale onninamente alla remissione della pena dovuta alla divina giustizia e nel tribunale di Dio pe' peccati attuali già rimessi. Il dire diversamente sarebbe un cadere manifestamente nell' error di Lutero, condannato, da Leone X nella sua Costituzione, *Exurge, Domine.* Cosa diceva Lutero? Diceva: « *Indulgentiae his, qui veraciter eas consequuntur, non valent ad remissionem poenae pro peccatis actualibus apud divinam justitiam.* Questa proposizione è dannata. Quindi è certo l' opposto, cui noi nella nozione data abbiamo stabilito, e il dire diversamente è un cadere senza riparo nel condannato errore di Lutero. Più. Il dire diversamente è anche un opporsi, come osserva S. Tommaso, nel suppl. q. 25, art. 1, in corp., al privilegio concesso a S. Pietro di condonare nel cielo ciocchè avesse egli condonato su questa terra. E finalmente sarebbe anche un contraddire al Concilio di Trento, il quale, nella sess. 25, decret. de *Indulgentiis*, definisce, essere l' uso delle Indulgenze sommamente salutare al popolo Cristiano: « *Sacrosancta Synodus indulgentiarum usum, christiano populo maxime salutarem . . . esse docet, et precipit* » e sottopone all' anatema chi dice che sono inutili: « *Eosque anathemate damnat, qui inutiles esse asserunt, vel eas, etc.* » Sarebbe, dissi, un contraddire a questa definizione del Concilio: perocchè nell' opinione dell' Anonimo le Indulgenze anzichè utili e salutevoli sarebbero ai fedeli pregiudiziali e perniziose: perchè assolto e dispensato il penitente dalle penitenze di questa vita verrebbe mandato a soffrirne di molto più gravi nell' altra. Ottima ragione; dice qui il dottissimo Suarez, disp. 50, de *effec. Indul.* sez. 3, nel 2. *secunda ratio D. Th.*, la quale non solo prova, che per l' Indulgenze

diffatti non facciasi la remissione delle penitenze canoniche soltanto, ma che nemmeno giustamente possa farsi questa maniera di remissione. E perchè? perchè, dice questa podestà sarebbe piuttosto in distruzione che in edificazione: « *Nam talis potestas esset potius in destructionem quam in edificationem.* » Ma perchè in distruzione piuttosto che in edificazione? « *Quia, dice, Ecclesia concedendo Indulgentias magis damnificaret quam juvaret fideles, quia absolveret eos a poenitentis (ingiunte dai Canonici,) et remitteret ad graviores poenas purgatorii.* » Se adunque è dottrina di fede stabilita dal Concilio, che le Indulgenze sono sommamente salutevoli ai fedeli, per illazione necessaria ne viene, che giovino veramente alla remissione della pena temporale nel tribunale della giustizia divina. Non saprei cosa si potesse rispondere ad argomenti così chiari e convincenti. Non mancano in questo Trattato del nostro Anonimo altri torti pensamenti sulle Indulgenze, cui ci riserviamo ad impugnare in progresso nei proprii luoghi. Per ora ci basta aver posto in chiaro ed in sicuro la vera nozione sulla natura della Indulgenza (1).

### §. III. Della podestà di concedere Indulgenze. Se vi sia nella Chiesa.

Domandare se nella Chiesa vi sia la podestà di concedere Indulgenze è lo stesso che cercare se vi sia in essa il potere di rimettere la pena temporale dovuta pe' peccati già rimessi senza soddisfazione propria della persona, a cui viene rimessa e ciò fuori del

(1) A conferma di quanto ha insegnato il nostro Autore e a lume di quanto insegnerà gioverà ripetere le proposizioni riguardanti la presente materia delle sante Indulgenze, condannate dalla felice memoria di Pio VI il dì 28 agosto 1794 colla sua Bolla che comincia *Auctorem Fidei, et Consummatorem Jesum: titolo de Indulgentiis.*

XL. *Indulgentiam secundum suam praecisam notionem aliud non esse quam remissionem partis ejus poenitentiae quae per Canones statuta erat peccanti;*

XLl. *Scolasticis suis subtilitatibus inflatos invexisse thesaurum male intellectum meritorum Christi et Sanctorum, et clarae notioni absolutionis a poena canonica substituisse confusam, et falsam applicationis meritorum;*

XLll. *Luctuosius adhuc esse, quod chiamaerae isthaec applicatio transferri volita sit in defunctos;*

XLlll. *In eo demum quod impudentissime invehitur in Tabellas Indulgentiarum, altaria privilegiata, etc.*

Sacramento e del sacrificio. Negarono alla Chiesa questa facoltà gli eretici valdesi, seguiti poi in questo errore da Giovanni Vicleffo e da Giovanni Hus; come consta dal Concilio di Costanza, *sess.* 8 e 19. Ma il principale autore di questa eresia fu Lutero, il quale diede incominciamento ai suoi errori ed all'eresie tutte da lui seminate nella Chiesa dall'impugnare le Indulgenze e la podestà di concederle, e si può dire con verità che questo suo errore intorno alle Indulgenze sia stato l'origine ed il fonte infausto, donde sono poi derivati tanti suoi vergognosi traviamenti. È noto a tutti che questo uomo furente per dispiacenza e per invidia che il principe Alberto Arcivescovo di Magonza commesso avesse di predicare nella Sassonia le Indulgenze (cui sotto certa contribuzione di limosina, che servir dovesse e contro i Turchi e alla fabbrica della Basilica di S. Pietro, conceduto aveva Leone X) non già agli Agostiniani suoi frati, come portava l'uso antico, ma a Giovanni Detzelio domenicano, insorse bensì primamente soltanto contro gli abusi, che pur troppo per disgrazia vi erano; ma poi, passando più innanzi, come è proprio del falso zelo, eziandio contro la sostanza delle cose; impugnò col solito suo furore le Indulgenze stesse, e la podestà di dispensarle. Quindi avendo detto da principio essere le Indulgenze pie frodi, disse poi: *rivoco ciò, e dico, che le Indulgenze sono empie frodi ed imposture di scelleratissimi Pontefici.* In questo suo delirio fu bentosto seguito dai due novatori Zuinglio e Calvino.

Non così però la sente il citato Anonimo intorno all'origine o all'occasione dell'errore e traviamenti di Lutero. Egli in tutta la sua prefazione, o introduzione, com'egli la appella, quanto ella è lunga (ed è poco meno di dodici pagine in carattere corsivo o minuto) fa ogni sforzo e muove ogni pietra per persuadere i suoi leggitori, che l'origine dei traviamenti di Lutero si fu unicamente il non aversi avuta in quei tempi una giusta idea intorno alla natura delle Indulgenze, nè presso i Cattolici, nè presso i dissidenti. *Fu bene, dice, una fatale disgrazia, che i Cattolici non meno che i dissidenti sbagliassero lo stato della quistione, cioè sulla natura delle Indulgenze. I Teologi, soggiugne, che difendevano la dottrina cattolica avrebbero dovuto allora rischiarare l'idea dell'Indulgenza, definirne con precisione*

la natura e l'essenza. Ma, soggiunge più innanzi, *gli scolastici di allora non ne sapevano tanto, ec.* In corto dire egli vuol insinuare che se in allora ci fosse stata nella mente dei Teologi la nozione sulla natura della Indulgenza, che egli ci dà nel suo Trattato, Lutero, non si sarebbe scatenato contro le Indulgenze, nè avrebbe suscitato nella Chiesa sì gravi torbidi e scissure. Per verità ci vuole un gran coraggio nell' avanzar tali cose; quasi che non sia cosa certissima presso tutti e non consti chiaramente dall' istoria, che non già la nozione intorno alla natura delle Indulgenze, ma bensì unicamente l' invidia, l' impegno, e la passione si fu quella, come abbiamo già notato, che mosse questo empio uomo a scatenarsi contro l' Indulgenze, e quindi a turbare la Chiesa col disseminare in essa tante eresie. È anzi cosa probabilissima, che se l' Anonimo fosse stato al mondo in quei tempi, ed avesse messo fuori questo suo pensiero, se avesse cioè affermato ad altro non giovare le Indulgenze se non che ad iscarsare o diminuire le pene canoniche in faccia alla Chiesa, e non già a scontare le pene temporali dovute ai peccati innanzi a Dio, si sarebbe tirato dietro le fischiate e le derisioni e dei Cattolici e dei dissidenti con questo suo nuovo modo di pensare del tutto contrario al sentimento universale anche in allora come in adesso radicato nell' animo di tutti. Quindi è cosa sorprendente il sentirlo a dire con un tuono magistrale che *la capricciosa idea delle indulgenze ha talmente occupata la falsa divozione del Cristianesimo, che sembrerà novatore chi cercherà, come egli fa, d' illuminarlo.* Ma egli avrebbe fatto assai meglio a lasciare il mondo nella sua, non già capricciosa, ma giusta idea sulle Indulgenze senza sconvolgerla e distruggerla col produrne una affatto capricciosa; mentre così avrebbe a sè medesimo risparmiato il poco onorevole titolo su tal punto di novatore.

Ma lasciando per ora da parte l' Anonimo, il quale ammette nella Chiesa la podestà di concedere le Indulgenze, sebbene poi coll' ispiegarne a suo capriccio la natura distrugga e riduca poco meno che al niente il loro volere, e ritornando a Lutero ed agli altri eretici, che alla Chiesa hanno negato questa podestà, il di costoro errore è stato solennemente condannato dal Concilio di Trento nel citato luogo della sess. 25. Eccone il Decreto: « *Cum potestas conferendi Indulgentias*

*a Christo Ecclesiae concessa sit, atque hujusmodi potestate, divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit; sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum christiano populo maxime salutarem, et sacrorum Conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse docet, et praecipit: eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant.*» Dice qui primieramente il Concilio, che questa podestà di conferire le Indulgenze è stata da Cristo alla Chiesa conceduta. Ma quando? Quando disse a S. Pietro, *Matth. 16, 19*: «*Tibi dabo claves regni coelorum, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis.*» Questa generale ed amplissima promessa, com'è manifesto, non eccettua qualunque genere di vincolo ossia di colpa, ossia di pena. Adunque siccome estendesi senz'alcun dubbio a rimettere i peccati nel Sacramento di penitenza e quanto alla colpa e quanto all'eterna pena; così la ragion vuole che si estenda a rimettere anche fuori del Sacramento le pene temporali ai peccati dovute; perchè la promessa è assoluta, e non ristretta per verun modo ad alcun genere di colpa o di pena. Diffatti qual ripugnanza v'ha, qual impedimento, che tolgansi le pene dei peccati, che restano, mediante l'applicazione della passione e dei meriti di Gesù Cristo? Anzi ricercava l'infinito amore di Gesù Cristo verso di noi, che ci somministrasse un mezzo, per cui venissero rimessi a' suoi eletti tutti gl'impedimenti dell'eterna loro salute; giacchè fra tali impedimenti ha luogo anche il vincolo, ossia il reato della pena temporale. A tutto ciò poi s'aggiugne, che da queste stesse parole la Chiesa ha sempre tenuto esserle stata da Gesù Cristo conferita la facoltà di sciogliere i voti ed i giuramenti, quali per altro sono di diritto divino. Quanto più adunque di sciogliere dal vincolo delle pene temporali dovuto a' peccati?

Dice, in secondo luogo, che la Chiesa ha fatto uso di questa podestà eziandio ne' tempi più antichi, *antiquissimus temporibus*; ed è poi certo, che ciocchè la Chiesa ha sempre praticato non può essere che da Dio, quand'anco a noi fosse nascosto il fondamento di questa consuetudine. Ed, in vero, fino dal tempo degli Apostoli essersi conceduta l'Indulgenza consta chiaramente dalle parole dell'Apostolo, *2, Cor. 2, 10, 11*: «*Cui autem aliquid donastis, et ego: nam et ego quod*

*donavi, si quid donavi propter vos in persona Christi, ut non circumveniamur a Satana.* • Quei di Corinto pregato avevano S. Paplo, come insegnano Teodoreto e San Tommaso su questo passo dell' Apostolo, a perdonare all' incestuoso scomunicato, attesa la sua verace penitenza, ed a condonargli ciocchè gli restava a scontare per una intera soddisfazione, ed egli comandò loro di rimmetterglielo a nome suo. Ma mancava nulla a questa remissione per essere una vera Indulgenza? Dico, che nulla, affatto nulla. Imperciocchè tre cose ricercansi dai Teologi ad una vera Indulgenza, cioè autorità nel concedente, pietà nella causa e stato di grazia in chi la riceve. Tutte e tre hanno luogo nel caso nostro. L' Apostolo dice di condonare *in persona Christi*, cioè per l' autorità da Cristo ricevuta: poi dice d'averlo fatto per essi, *propter vos*, cioè per comune loro utilità, onde non dar luogo alle diaboliche insidie, *ut non circumveniamus a Satana*, a cagione d'una troppo grande severità. Consta finalmente dalla stessa Lettera a quei di Corinto, avere l' incestuoso concepito sì gran dolore del suo peccato, che stava in pericolo d' essere sopraffatto dalla soverchia tristezza; dal che intendiamo ch' era giunto allo stato di grazia col mezzo d' una vera penitenza.

Dopo i tempi apostolici abbiamo le testimonianze di Tertulliano e di S. Cipriano delle Indulgenze concesse nel secondo e terzo secolo o per intercessione de' martiri o per altre cagioni. Tertulliano, nel *lib. 1 ad Martyres, cap. 1*, attesta che i confessori, chiusi nelle prigioni per la fede, procuravano tali Indulgenze a coloro, i quali in tempo di persecuzione erano caduti. Ecco le sue parole: « *Quam pacem quidam in Ecclesia non habentes a martyribus in carcere exorare consueverunt; et ideo eam etiam in vobis habere et fovere, et custodire debetis, ut si forte et aliis praestare possitis.* » Vero è che, divenuto poi eretico Montanista insorse contro la podestà delle Indulgenze, nel *lib. de pudicitia, cap. 22*, ma appunto coll' impugnarla ci dimostra e ci assicura che dai cattolici era approvata e posta in uso.

S. Cipriano poi, nell' *Epistola 11*, nella edizion Pameliana dice: « *Qui libellum a martyribus acceperunt, et auxilio eorum adjuvari apud dominum in delictis suis possunt, si premi infirmitate aliqua et periculo caeperint, exomologesi facta, et manu eis in poenitentiam imposita, cum*

*pace à martyribus sibi promissa ad Dominum remittantur.* • In forza di questi testi i caduti non erano soltanto liberati dalle penitenze dai Canonisti stabilite, come pretende l'Anonimo Pistoiese, e prima di lui Pietro di Osma condannato da Sisto IV, ma pur anco sciolti rimanevano dalle pene dovute alla divina giustizia. 1. Perchè i caduti per l'Indulgenze loro dai martiri impetrate erano ajutati *apud Dominum in delictis suis*; e certamente quei che *apud Dominum jvantur* non vengono resi immuni soltanto dagli esterni vincoli della Chiesa. 2. Perchè in virtù delle stesse Indulgenze ad intercessione de' martiri, concesse ne veniva, che i fedeli *ad Dominum cum pace sibi a martyribus promissa remittebantur*. Egli è manifesto, che se tale Indulgenza altro non avesse operato che esimere dalle pene canoniche, nulla e poi nulla conseguito avrebbero presso Dio in grazia dei martiri intercessori. 3. Perchè Tertulliano già divenuto montanista, onde mettere in derisione le Indulgenze dai martiri impetrate, dir solea con Lutero: «Basti al martire aver purgato i proprii peccati. È cosa di animo ingrato e superbo voler dare ad altri ciocchè per somma grazia s'è conseguito.» Adunque è cosa chiara e manifesta, che in allora tutta la Chiesa era persuasa, che pe' meriti de' martiri *purgansi* i peccati dei fedeli. Non già certamente quanto alla colpa. Adunque quanto alla pena temporale alla giustizia di Dio pe' peccati dovuta.

Dice 3, che l'uso di concedere le Indulgenze è approvato dalla autorità dei Concilii, *SS. Conciliorum auctoritate probatum*. Vi sono diffatti Concilii antichissimi, parte generali, parte provinciali, ne' quali si accorda ai Vescovi la facoltà di concedere Indulgenza ai penitenti. Il Concilio Niceno primo, *Can. 11*, stabilisce, che quei, i quali fanno seriamente penitenza possano qualche Indulgenza dai Vescovi ottenere: «*Licebit, dicono i Padri, Episcopo de his aliquid humanius cogitare*; laddove quanto ai negligenti comanda il Concilio, che non si accordi loro veruna remissione. Che è mai ciò, se non se condonare alcuna cosa ai primi, e nulla ai secondi? Simili cose trovansi nel Concilio di Ancira, *can. 5*, nel Laodicensi, *can. 2*, l'uno de' quali fu celebrato non guari prima del Niceno, e l'altro dopo quello di Neocesarea, ed il quarto di Cartagine, i quali come appunto il Niceno, vogliono che ai penitenti più negligenti niuna remissione si



conceda. Niuno poi potrà mai capire che questi Concilii, col diminuire la salutare soddisfazione, non l'abbiano compensata co' meriti di Cristo e della Chiesa : perocchè altramente sarebbe stata questa loro Indulgenza una crudele misericordia ; il che è appunto ciò che si sovente hanno obbiettato ai Sommi Pontefici i luterani. Meritamente adunque e con ogni ragione, dichiara il sacro Concilio di Trento, nel già citato luogo, che *« potestas conferendi Indulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit, atque hujusmodi potestate, divinitus sibi tradita, antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit. »*

Questo uso antico nella Chiesa di accordare delle Indulgenze si conferma altresì con altri monumenti, e massime colla concessione di esse Indulgenze fattane da moltissimi Pontefici insigni per pietà e per dottrina. E primamente nell' archivio dell' insigne basilica di santa Maria Maggiore una Bolla di Gregorio IX, ( come ne fa indubitata fede l' immortale Pontefice Benedetto XIV nella sua Costituzione, *Jam inde a primis annis*, diretta all' emin. sig. cardinale Malvezzi Arcivescovo di Bologua ), in cui si fa menzione delle Indulgenze concesse dal santo Pontefice Sisto III, che resse la chiesa dall' anno 432 fino al 440, allorchè consacrò la detta basilica da esso medesimo riedificata. E S. Gregorio Magno, come ce ne assicura Bonifacio VIII, nella sua Bolla *Sublimis Sedis Apostolicae*, e San Tommaso, nel 4, dist. 20, q. 1, art. 3, *questinacula 2*, e Guglielmo Altisiodorensense che lo precedette, *lib. 4 Summae Theolog., tract. 6, cap. 9*, sulla fine del secolo VI, concedette delle Indulgenze nei giorni delle Stazioni. Nè punto osta su tal punto il silenzio di Giovanni diacono nella vita di S. Gregorio o di Anastasio bibliotecario ; mentre nè l' uno nè l' altro ha descritto tutte le gesta del Pontefice. Lo stesso ha fatto molto tempo dopo Bonifazio VIII. Leone III poi, il quale incominciò a sedere sulla Cattedra di S. Pietro l' anno 795 concedette per *Germaniam et Galliam multas Indulgentias*, come attesta Ludgero nell' *Epist. de S. Swiberto*, la quale trovasi dopo la di lui vita presso il Surio, tom. 2. E Sergio II, circa l' anno 844, concedette l' Indulgenza di tre anni a quelle persone, le quali visitassero la Chiesa di S. Martino *in montibus* nel giorno della sua festa, come constà dalla memoria di questa stessa cosa, che trovasi incisa in marmo con caratteri anti-

chissimi nella stessa Chiesa, onde non può cader in mente verun sospetto di frode. Quindi convien dire che all' eruditissimo Pagi non fosse nota la sovraccitata Bolla di Gregorio IX, quando smenti essere stato S. Gregorio Magno autore delle Indulgenze delle stazioni, perchè *is Indulgentiarum de quibus agimus, usus doceri nequeat saeculo XI prior fuisse.*

Quand' anco poi si potesse dare istera fede a questi due ultimi monumenti, come pretendono alcuni, non mancano intorno questi tempi medesimi altri esempi certissimi d' Indulgenze concesse. Giovanni VIII, come osserva il Mabillon, *in priefat. ad saecul. VI benedictinum, n. 108 e 109*, concesse Indulgenza a quei che morti erano nella guerra contro i Pagani l'anno 878, o in avvenire morissero in essa guerra; e chiesero la stessa grazia i Vescovi della Baviera a Giovanni IX, sotto l'anno 900, per Landolfo Imperadore passato al numero dei più, domandando che colla sua podestà assolvesse la di lui anima. Dal Papa ottenne l'Indulgenza, dopo averlo pregato con grande istanza e molti pianti Salomone Vescovo di Costanza, il quale aveva procurato la morte di tre suoi avversarii. Nel Codice manoscritto della Chiesa Lucense, che si conserva fra i libri della biblioteca Vaticana, leggesi, che Alessandro II, compiuta l'anno 1070, la consecrazione o dedicazione della stessa chiesa, concesse, *ut octo dierum spatio dedicationis memoria perageretur annis singulis concessa Indulgentia.* Lo stesso ha fatto Onorio II, specificando però *unius anni de injunctis poenitentis* la remissione, nella consecrazione della chiesa di Casemare, come può vedersi presso il Baronio nell'anno 1130. Molte altre Indulgenze essere state in questi tempi concesse, delle quali è perita la memoria, non si può dubitare. E quanto alle speciali de' tempi posteriori è superfluo il farne parola. È noto a tutti quante e quali sieno state concesse da S. Gregorio VII l'anno 1084 e 1090, da Pasquale II l'anno 1100, e in seguito da altri Pontefici.

Anche varii Concilii, coll' approvare la concessione delle Indulgenze, hanno confermato il domma cattolico intorno ad esse. E primamente il Concilio Claromontano dell'anno 1095, a cui intervennero tredici Arcivescovi, e dugento e cinque fra Vescovi e Abbati, ha

approvato la Indulgenza data ai crociferi, colla quale Urbano II, ai medesimi condonava « *injunctas pro suis delictis poenitentias ;* cosicchè, come diceva il Pontefice, *qui in vera poenitentia decesserint et peccatorum Indulgentiam et fructum aeternae mercedis se non dubitent habituros.* » Poi il Concilio Lateranese dell'anno 1116, numerosissimo approvò e ricevette volentierissimo la Indulgenza di quaranta giorni conceduta a quei Prelati, che ad esso erano intervenuti. Quindi il Concilio Lateranese IV generale, celebrato sotto Innocenzo III, a cui intervennero quattrocento e dodici Vescovi, emendò varii abusi, che eransi introdotti intorno alle Indulgenze, come consta dal *cap. 14, de poenit. et remiss.* E attesta nel tempo stesso, che tali abusi erano una cosa antichissima ; e però antichissime anco le Indulgenze. Dopo questo, il Concilio di Costanza, non solamente condanna gli errori di Wicleffo sulle Indulgenze, ma accetta umilmente e con grato animo l' Indulgenza plenaria, che Martino V concede nel fine del Concilio. E finalmente il Concilio di Trento, nella *sess. 25*, ne condanna delle Indulgenze gli abusi in guisa che ne approva la sostanza, e comanda di conservarne l'uso.

È vero che i Pseudoriformati non fanno verun conto, anzi mettono in derisione l' autorità de' Concilii, che loro è contraria. Ma che perciò ? Sarà ella perciò meno grave e meno convincente ? Tanto qui ne segue questa conseguenza, quanto ne segue dalla derisione degli Ariani del Concilio Niceno, dei Nestoriani dell' Efesino, e del Calcedonese degli Eutichiani. Siccome il disprezzo di costoro non pregiudica punto all' autorità di tali Concilii, così nemmeno il disprezzo dei Novatori a quella dei Concilii approvatori delle Indulgenze. È cosa troppo ordinaria che chi perde la causa in un tribunale, non lascia di dire tutto il male che può di esso tribunale.

Può servire di sodissima prova e conferma del domma delle Indulgenze anche la sola promulgazione e predicazione dell' Indulgenza della Crociata di S. Bernardo, perchè confermata con innumerevoli miracoli di questo gran Santo. Abbiamo intorno ciò la testimonianza irrefragabile di Goffredo, testimonio coetaneo, ed anche per lo più oculato, il quale nella vita di S. Bernardo dice così: « *Evidenter verbum hoc praedicavit, ut in poenitentiam et remissionem peccatorum*

*inter, nella Palestina, arriperent, gli Occidentali, aut liberaturi fratres, aut suas pro illis animas posituri. Et praedicavit Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis. Sed quantis et quam multiplicibus signis? Quanta vel numerare, nedum narrare difficile foret. Nam et eodem tempore scribi coeperant, sed ipsa demum scriptorem numerositas scribendorum et materia superavit Auctorem: nimirum quum aliquando una die viginti, seu etiam plures ab incommodis variis sanarentur, nec facile ab hujusmodi curationibus die ulla vacaret. Denique plures eo tempore Christus per servi sui tactum et orationem ex ipsis etiam matrum uteris caecos videre, claudos ambulare, aridos convalescere, surdos fecit audire et mutos loqui; mirabilius restituente gratia quod minus praestitum fuerat a natura.»*

Il più mirabile si è, che non solo prima del viaggio alla Terra Santa, eziandio dopo il di lui esito infelice provò il Santo d'aver parlato per bocca e comandamento di Dio. Imperciocchè ecco come ivi prosegue Goffredo, n. 10. «*Accedit autem, ubi primum de ejusdem exercitus dissipatione lamentabilis intra Gallias insonuerat rumor, ut illuminandum Dei famulo filium caecum offerens pater, multis precibus vinceret excusantem. Et imponens Sanctus puero manum orabat ad Dominum, quatenus si ab eo verbum praedicationis illius exierat, et praedicanti Spiritus ejus affuerat, in illius illuminatione ostendere dignaretur. Dum vero post orationem orationis praestolaretur effectum: quid facturum sum, ait puer: video enim. Attollitur illico clamor adstantium, plures enim non modo a Fratribus, verum etiam e saecularibus aderant, qui ut puerum videre videntem multiplices consolati Deo gratias referebant.»* Di tali miracoli accennati soltanto in genere da Gofredo molti ne narra in particolare Filippo arcidiacono Legionense, che era presente in Germania al Taumaturgo, nel lib. 6 di S. Bernardo.

*A chi appartenga la concessione delle Indulgenze.*

Dopo avere stabilita la verità fondamentale, cioè dopo aver dimostrato che v' ha nella Chiesa la podestà da Gesù Cristo immediatamente conferitale di concedere le Indulgenze, ci convien ricercare e stabilire a chi ne appartenga la dispensazione : giacchè è certo che si ricerca fra le altre cose alla validità delle Indulgenze una legittima podestà nel concedente. A chi adunque ha Cristo Signor nostro accordato un tale diritto? Se s' interroghi intorno tal punto il nostro Anonimo, egli, come sostenitore e ampliatore delle prerogative vescovili, risponde franco che ai Vescovi nelle rispettive loro diocesi. Ma io dico, che al Sommo Pontefice della Chiesa supremo capo spetta principalmente la concessione delle Indulgenze; e secondariamente ai Vescovi, ma limitata dal Romano Pontefice, e ad esso lui subordinata. Dimostreremo ambe le parti di questa proposizione colla possibile maggior chiarezza insieme e brevità.

Cosa è l' Indulgenza? Ella è una condonazione della penitenza o in tutto o in parte; e per condonazione della penitenza intendono i cattolici, non già la sola condonazione o diminuzione della penitenza canonica, come pensa l'Anonimo, ( sebbene vedremo fra poco, che è falsa la di lui opinione anche in questa supposizione ), ma bensì una remissione di quella pena temporale, cui deve a Dio il penitente peccatore o in questa o nell' altra vita pei commessi peccati. Ciò posto, io argomento così. Egli è certo, che S. Pietro è Capo della Chiesa, e che lo sono pure i di lui successori: ed è certo altresì, che ad esso lui Gesù Cristo comunicò principalmente la facoltà di sciogliere e di legare: « *Et tibi dabo claves regni Coelorum: et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in Coelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in Coelis;* » come leggesi in S. Matteo, cap. 16, v. 19. Ora nella podestà di legare e di sciorre ha l' Indulgenza l' essenziale suo fondamento. Adunque immediatamente e principalmente fu da Gesù Cristo accordata a S. Pietro la podestà di concedere le Indulgenze.

Cosa dice a questo fortissimo argomento l'Anonimo? Egli secondo il gusto suo e de' pari suoi, risponde che non al solo Pietro, ma bensì agli Apostoli tutti accordò il divin Redentore la facoltà di sciogliere e di legare, e che quindi avevano gli Apostoli tutti, ed hanno di presente tutt' i Vescovi successori de' medesimi un' ugual podestà di concederle. Ma io trovo in S. Leone il più giusto e convincente scioglimento della sua risposta. « *De toto mundo unus Petrus* » *eligitur, qui et universarum gentium vocationi, et omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesiae patribus praeponatur: ut quamvis in populo Dei multi sacerdotes sint, multique patres, omnes tamen proprie regat Petrus, quos principaliter regit et Christus. Magnum et mirabile huic viro consortium potentiae suae tribuit divina dignatio; et si quid cum eo comune ceteris voluit esse principibus, NUMQUAM NISI PER IPSUM dedit quicquid aliis non negavit.* » Che diranno qui gl' Innovatori del nostro secolo, che studiansi a tutta possa di rovesciare i diritti del Sommo Romano Pontefice? Notinsi massimamente l' ultime parole. Sia pur inerente quanto si voglia all' ordine vescovile la podestà di concedere le Indulgenze, io dirò sempre con S. Leone: « *Numquam nisi per ipsum dedit quicquid aliis non negavit.* » Che se poi il successore di S. Pietro trasfonde negli altri Vescovi tal podestà ( e così esser deve certamente, trattandosi non già di podestà di Ordine, ma di giurisdizione ) chi potrà sostenere che ad esso non appartenga o l' ampliarla o il diminuirla o il toglierla, quando lo esiga l' utilità della Chiesa o il bene delle anime? Aggiunge forza e conferma al mio argomento una sentenza di S. Ottato Millevitano: « *Solus Petrus, dic' egli, lib. 7 contra Parmen, cap. 3, claves regni coelorum ceteris communicandas solus accepit.* » La Indulgenza ha la sua principalissima ed unica base nella podestà delle chiavi. Ma « *solus Petrus . . . claves accepit ceteris communicandas.* » Adunque secondo S. Ottato il solo Pietro ha da Gesù Cristo la facoltà principale di concedere le Indulgenze; facoltà che, tremandata nel suo legittimo successore, viene poscia da esso comunicata agli altri ognora che la crede utile alle anime dei fedeli.

Convengono co' sentimenti di S. Leone e di S. Ottato gli altri padri della Chiesa. Riporterò qui per brevità le parole soltanto

di alcuni. San Giovanni Grisostomo, *hom. 88, al 87*, dice: «*Et cur aliis praetermissis de his hunc (S. Pietro) alloquitur? Eximius erat inter Apostolos, os discipulorum, et caelus illius Caput . . . Fratrum ei (notinsi queste espressioni) praefecturam committit.*» E Sant' Ambrogio in *cap. 1 ad Galat.* «*Primus erat inter Apostolos, cui delegaverat Salvator curam Ecclesiarum.*» Non adunque della Chiesa Romana soltanto, ma delle chiese tutte, non esclusa quella di Pistoja e di Prato, nè quella di Colle o qualunque altra. Sant' Eucherio spiegasi ancora con maggior chiarezza in un suo discorso nel giorno consecrato alla memoria de' santi apostoli Pietro e Paolo: «*Prius agnos, deinde oves ei commisit, quia non solum pastorem sed et Pastorem pastorum constituit eum. Pascit igitur Petrus agnos, pascit et oves; pascit filios, pascit et matres; regit et subditos et praelatos, omnium igitur pastor est, quia praeter agnos et oves in Ecclesia nihil est.*» Adunque v' ha nel successore di S. Pietro autorità legittima riconosciuta dai padri antichi della Chiesa e datagli dal Redentore per ampliare a tenore delle circostanze, e per restringere le facultà vescovili secondo la maggiore utilità della Chiesa. So che non piacerà all'Anonimo nè al Catechista di Colle, nè ad altri della lega questo mio *dunque*, perchè diffatti non è punto atto a fiancheggiare i pretesi diritti inerenti secondo, loro, all'ordine vescovile. Ma non potranno essi mai impugnare la troppo naturale e ovvia mia conseguenza, se prima loro non riesce di abbattere i chiari sentimenti di essi padri, e massimamente la sentenza di S. Leone: «*Numquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit.*»

E qui io potrei produrre, in maggior conferma del mio assunto, innumerevoli sentenze dei più celebri scrittori della Chiesa. Ma a che gioverebbero elleno mai? O bastano a convincere gli avversarii le già riportate; e debbono confessare che al Sommo Pontefice appartenga principalmente il dispensare le Indulgenze: o non bastano per convincerli; e nemmeno saranno a ciò sufficienti le altre molte, che potrei addurre. Nè altro si può fare io allora, che pregare il Signore a diradare quella folta nebbia che loro nasconde la verità. Quindi per non consumare il tempo inutilmente,

Passerò a dimostrare che quand' anco fosse altrettanto vero

quanto è falso, altro non essere le Indulgenze, se non una dispensa o diminuzione della penitenza imposta dai Canonici, non si potrebbe accordare all'Anonimo, ed agli altri del suo partito, che i vescovi nelle rispettive loro diocesi abbiano la facoltà di concedere le Indulgenze senza veruna dipendenza dal supremo Capo della Chiesa. Imperciocchè, domando io, è egli permesso a qualunque Vescovo in particolare dispensare dalle prescrizioni dei Canonici della Chiesa universale? Che i canonici della Chiesa ammettano dispensa, è cosa certissima. Ma quale mai de' vescovi delle chiese particolari potrà produrre un monumento autentico, con cui possa sostenere di avere tal podestà, e di averla senza dipendenza dal supremo capo? Domando io: Chi ha formato i canonici? Certamente il corpo dei Vescovi rappresentanti la Chiesa universale. Dunque per legge ecclesiastica furono i peccatori assoggettati alla canonica penitenza. Chi è qui il legislatore; il corpo de' Vescovi rappresentanti, come dissi, la Chiesa universale. Come dunque potrà un Vescovo particolare dispensare da quella legge che viene dall'autorità della Chiesa universale. Egli non è in tal punto che un giudice; ed il giudice deve porla in esecuzione, avendo dal legislatore supremo la facoltà di adattarla alle circostanze. Perciò non è cosa inerente al suo ministero il diritto di abrogarla, o di diminuirla, o di sospenderla a suo piacimento.

Ma, dirà qui l'Anonimo, se non possono i Vescovi dispensare dalla penitenza Canonica o diminuirla, neppure il Papa avrà la podestà di alterare le leggi ecclesiastiche, e, per conseguenza, non potrà concedere le Indulgenze nelle altrui diocesi. Rispondo e dico, che il Papa ha questo diritto, e lo provo così. Il Sommo Pontefice concede diffatti le Indulgenze per tutto il mondo cattolico: adunque egli ha il diritto di accordarle. L'antecedente è certo, e voi medesimo, signor Anonimo, potete verificarlo riscontrando i registri delle chiese di Pistoja e di Colle, ec., fino all'anno 1787, epoca celebre della metamorfosi de' vostri sentimenti; e ciò senza che niuno de' Vescovi siasi mai opposto a quest'atto di sua giurisdizione. Ma forse l'Anonimo mi negherà la conseguenza; ed io la dimostrerò col trascrivere soltanto le decisioni di alcuni di que' tanti Concilii, che riconobbero nel successor di San Pietro tale autorità e giurisdizione, cui mentre



stabilirò, ne verrà pure in conseguenza, che la podestà de' Vescovi è subordinata al supremo capo della Chiesa.

E primamente il Sinodo di Frisinga nella Baviera al *cap. 6*, ordina come siegue: «*Statuimus ut amodo Indulgentiae per sedem Apostolicam concessae vel concedendae . . . publicentur, et populo exponantur.*» Ecco un Sinodo provinciale, che riconosce nel Supremo Pastore il diritto di accordare le Indulgenze fuori della diocesi di Roma, e prescrive la loro pubblicazione nei luoghi rispettivi. Ed il Sinodo di Petricow nella Polonia maggiore, in cui anticamente eleggevasi i re di Polonia, al *tit. de Satisfact.* definisce: «*Ex superabundantia meritorum et satisfactionum Christi et sanctorum ejus pendet Indulgentiarum thesaurus, cujus dispensatio ad Episcopos, tum ad Summum Pontificem praecipue pertinet.*» Ora dico io: se il Papa non avesse potuto oltrepassare i confini della sua diocesi o provincia nella concessione delle Indulgenze, come avrebbe potuto dire il Sinodo, che ad esso lui *praecipue pertinet* tal concessione? Potrei qui riferire i Concordati delle nazioni Germanica, Francese, Anglicana e Spagnuola; Concordati stabiliti col consenso dei Vescovi delle rispettive nazioni, i quali riconoscono nel romano Pontefice la facoltà suprema di concedere l'Indulgenza nelle loro diocesi: ma per brevità gli ometto; e possono leggersi presso l'autore del libro intitolato: *La dottrina cattolica delle Indulgenze, ec.*, stampato in Fuligno l'anno 1789 dei di cui lumi ancor noi qui utilmente ci prevaliamo?

Passeremo quindi al Concilio Lateranese IV da Innocenzo III celebrato, il quale, nella *sess. 62*, come lo riferisce nel diritto canonico *cap. Quum ex eo, 14 de poenit., ec.*, delle Indulgenze parla così: «*Quia per indiscretas Indulgentias, quas quidem ecclesiarum praelati facere non verentur . . . decernimus, ut quum dedicatur basilica non extendatur Indulgentia ultra annum, sive ab uno solo, sive a pluribus Episcopis dedicetur . . . ac deinde in anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de injunctis poenitentiis indulta remissio non excedat. Hunc quoque dierum numerum Indulgentiarum literas praecipimus moderari. . . quum Romanus Pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis hoc in talibus moderamen consueverit observare.*» Ecco due verità in questa legge disciplinare della Chiesa; cioè restrizione della facoltà de' Vescovi

nella concessione delle Indulgenze; e chiara confessione di pienezza d' autorità, che fu conferita da Gesù Cristo a S. Pietro, e da esso tramandata ai suoi legittimi successori. Si avverta bene che nel restringere le facoltà vescovili si serve il Concilio d' un espresso comandamento: « *Decernimus... praecipimus moderari,* » prescrivendo ai Vescovi precisamente il tempo ed i giorni, oltre ai quali non sia loro lecito estendere le loro Indulgenze. Ma parlando del Sommo Pontefice cosa determina il Concilio? Nulla. Non assegna tempo, non prescrive luogo; anzi, all'opposto, pianta per base fondamentale del suo decreto la di lui moderazione, quantunque riconosca in esso la pienezza della podestà di concederle. Dal che è facile il raccogliere la verità di ambe le parti della mia proposizione; cioè che compete principalmente al Sommo Pontefice la podestà di concedere l' Indulgenze; e che convieue anche ai Vescovi, ma circoscritta e subordinata.

Nè questo Concilio è stato il primo a prescrivere ai vescovi modi e limitazioni nel concedere le Indulgenze. Trentasei anni prima del quarto Concilio di Laterano Alessandro III, nel Concilio III Lateranese celebrato l' anno 1179, accordò due anni d' Indulgenza a tutti quei che avessero prese le armi contro gli eretici. Concedette inoltre la facoltà a tutti i Vescovi di aumentare la Indulgenza a favore di coloro che si fossero distinti col loro zelo e coll' opra loro, proporzionandola alle fatiche ed al merito di ciascheduno: « *Biennium de poenitentia injuncta relaxamus; aut si longiorem moram habuerit, Episcoporum discretioni, quibus hujus rei fuerit injuncta committimus, ut ad eorum arbitrium secundum modum laboris major eis Indulgentia tribuatur.* » Due cose qui debbonsi notare: 1. che il Sommo Pontefice in questo Concilio concede l' Indulgenza di due anni, non già solo per la diocesi di Roma, ma per l' altre tutte; e niuno dei Vescovi e padri congregati gli si oppone; 2. ordina ai vescovi di adattarla alle circostanze; dal che si raccoglie, che senza la pontificia concessione i Vescovi particolari non avrebbero potuto alterarla. Adunque i Concilii ecumenici III e IV di Laterano limitarono le concessioni delle Indulgenze ne' Vescovi, e riconobbero nel solo Papa la pienezza della podestà di accordarle, perchè *plenitudinem obtinet potestatis.*

Ritroviamo la stessa cosa nel Concilio di Costanza, che ebbe il suo compimento sotto Martino V, ed a cui intervennero più di 300 Vescovi. Insegnato aveva Wiclefo, che « *fatuum est credere Indulgentiis Papae et Episcoporum.* » I Teologi del Concilio censurarono questa proposizione, dicendo: « *Ista conclusio est erronea et contra bonos mores. Ex ista enim sequitur, quod Ecclesia in remittendo erret, et consequenter non est verum verbum Christi, quodcumque ligaveritis, etc., quod nequaquam intelligitur tantum de reatus culpa remissione, sed etiam de poenae remissione, et quoad Episcopos de relaxatione.* » Ecco una notabilissima restrizione. La dottrina dei Teologi del Concilio, che è quella del Concilio stesso, stabilisce, che alla Chiesa appartenga il rimettere la pena temporale, accordando ad ogni Vescovo in particolare una minorazione soltanto, *et quoad Episcopos de relaxatione.* Poscia il Concilio soggiugne: « *Item sequeretur, quod sponsus Ecclesiarum universalis et sponsi particularium Ecclesiae suscitantes semen fratris sui Christi ejusdem, et eorum sponso priori non possent distribuere de bonis sponsi prioris, scilicet merito passionis ejusdem relictis ad usum sponsae.* » Chi è questo sposo della Chiesa universale, che può disporre dei meriti della passione di Cristo? Certamente non altri che il Pontefice Romano, successor di S. Pietro. Egli solo adunque può accordare la plenaria Indulgenza universalmente a tutti i fedeli. I Vescovi particolari non possono far altro che minorare le penitenze dovute ai peccati, e rimetterne una porzione, *et quoad Episcopos de relaxatione*, e ciò nella loro sola particolare diocesi. Il Papa, al contrario, può concedere la plenaria Indulgenza universalmente a tutti i fedeli.

Ma passiamo al Concilio di Trento, cui e l'Anonimo trattatista e gli altri del suo partito debbono rispettare, se vogliono essere tenuti per cattolici. Nella *sess.* 25 del decreto altre volte citato, dopo aver premesso essere stata da Cristo alla Chiesa conceduta la facoltà di dispensare le Indulgenze; e dopo aver definito essere l'uso di esse salutevolissimo, *maxime salutatis* ai cristiani, soggiugne, che desidera tolgansi di mezzo tutti gli abusi che possono esservi nella loro concessione introdotti. Quindi comanda a tutti i Vescovi: « *Mandat omnibus Episcopis, ut diligenter quisque hujusmodi abusus Ecclesiae*

*suae colligat, eosque in prima Synodo provinciali referat, ut aliorum quoque Episcoporum sententia cogniti, statim ad summum Pontificem deferantur, cujus auctoritate et prudentia, quod universali Ecclesiae expedit, statuatur.*» Venga ora il trattatista Pistoiese coi suoi aderenti a sostenere col solito suo coraggio, che il Papa non ha una diritta giurisdizione sulla Chiesa universale. Un Concilio ecumenico prescrive a tutti i Vescovi del mondo cattolico, non già di correggere eglino stessi gli abusi introdotti intorno alle Indulgenze, non già, ma soltanto di raccogliere gli abusi delle rispettive diocesi. Poscia di farne il rapporto nel Sinodo provinciale, onde in esso si esamini se sieno veramente tali. Ordina finalmente, che si dia di essi relazione al Sommo Pontefice, il quale vi ponga colla sua autorità e prudenza quei ripari, cui crederà più opportuni, più convenienti, e più utili al bene della Chiesa universale. Mi si dica un poco: come si può combinare la dagli avversarii pretesa illimitata podestà d'istituzione divina ne' Vescovi con questa ordinazione del Concilio di Trento? Se ai Vescovi spettasse per loro primitivo diritto la concessione delle Indulgenze indipendentemente dal Capo della Chiesa; spetterebbe ad essi pure il correggerne gli abusi; nè il concilio avrebbe mai ristretta la loro podestà ad una semplice delazione. Ma bene conobbero quei padri, che al Romano Pontefice appartiene originariamente e principalmente la concessione delle Indulgenze, e che nei Vescovi la podestà di concederlo è al Capo della Chiesa subordinata. Che è quello si doveva dimostrare.

Ma questa è una cosa, cui la stessa ragione naturale fa vedere a chiunque non voglia a bella posta chiudere gli occhi alla luce della verità. E non è ellacosa equissima e secondo la retta ragione, che chi pasce tutto il gregge e le pecore stesse insieme con gli agnelli, cioè che governa e regge i Vescovi stessi insieme coi popoli in qualunque materia (e massimamente e particolarmente nella presente, che riguarda il tesoro stesso di Gesù Cristo, e della cui esistenza parleremo fra poco) più di ogni altro prelato abbia autorità e diritto: che l'abbia egli intorno alla concessione delle Indulgenze in principalità, e gli altri Vescovi soltanto circoscritta e subordinata? Alla retta ragione concorda il fatto. Imperciocchè diffatti il Papa può impartire,

e non di rado impartisce, le Indulgenze, non già ai soli popoli della diocesi romana, ma a tutti generalmente i cristiani, cosicchè Martino V, nel Concilio di Costanza non dubitò di comandare, venisse interrogato chiunque fosse sospetto dell'eresia wiclefiana: « *Utrum credat, quod Papa OMNIBUS CHRISTIANIS vere contritis et confessis ex causa pia et justa concedere possit Indulgentias in remissionem peccatorum.* » Può egli anche concederle plenarie, e tali difatti non di rado per giusta causa le concede. All' incontro i Vescovi nè concedono questo beneficio ad altri che ai proprii diocesani, nè le accordano mai sì ampie, ma all' opposto molto limitate, ed a tenore del decreto del Concilio Lateranese IV da noi surriferito.

Conchiuderò questo punto colla dottrina chiarissima di S. Tommaso, che concorda perfettamente colla da me stabilita. Dice egli adunque, nel suppl. q. 26, art. 3, così: « *Dicendum, quod Papa habet plenitudinem pontificalis potestatis . . . Sed Episcopi assumuntur in partem sollicitudinis, quasi iudices in singulis civitatibus praepositi; propter quod eos solos in suis litteris Papa Fratres vocat; reliquos autem omnes vocat Filios. Et ideo potestas faciendi Indulgentias plene residet in Papa, quia potest facere, prout vult, causa tamen existente legitima. Sed in Episcopis est taxata secundum ordinationem Papae. Et ideo possunt facere secundum quod eis est taxatum, et non amplius.* »

Oltre il Sommo Pontefice ed i Vescovi possono concedere le Indulgenze per commissione speciale o generale i legati del Papa per ciascuno di quei luoghi, a cui si estende la loro legazione, del che niuno dubita. Che anche il grande Penitenziere possa concedere cento giorni d'Indulgenza lo attesta Pietro Paludano, nel 4, dist. 20, q. 4, art. 2, e ciò convenire anche agli altri Cardinali ce ne assicura il Navarro, nel trattato *de jubilaeo*, not. 31, num. 17, ed è certo, che i Cardinali fanno uso di questa facoltà, la quale per altro è fondata piuttosto nella consuetudine che non nella legge. Finalmente tutti accordano, che per impartire le Indulgenze non ricercasi la podestà di ordine, ma quella soltanto di giurisdizione. Quindi può il Sommo Pontefice, e può ciascun Vescovo accordare le Indulgenze sebbene non per anco abbia ricevuto la consagrazione, come insegna S. Tommaso, nel 4, dist. 20, q. 1, art. 4, *quaestiuncula* 2, purchè però dopo

la sua nomina o elezione sia stato confermato. Perchè un Vescovo eletto e confermato già è fornito della podestà di giurisdizione. Queste sono cose certe. Ma ve n' ha di quelle che sono dubbiose, che per dilucidarle faremo qui alcune ricerche o quesiti.

Cercasi 1. Se un Vescovo possa conferire le Indulgenze per un suo delegato?

Rispondo, che lo può fare, perchè la podestà di giurisdizione di sua natura ha che possa essere delegata. Non può nondimeno tale facoltà commettersi a persona secolare; perchè i laici *de jure* sono esclusi dagli uffizii e ministerii ecclesiastici, quale appunto si è questo. Così il Barbosa, *de Offic. et potest. Episc., allegat. 88, num. 11*. Si avverta però, che per poter concedere Indulgenze o per sè o per altri è necessario, che il Vescovo non sia sospeso per ecclesiastica censura dall' uso della giurisdizione: perchè se lo è, non può validamente impartire nemmeno quelle Indulgenze, che si danno per modo di suffragio e non di assoluzione. Imperciocchè sebbene la concessione dell' Indulgenza per modo di suffragio non sia atto di giurisdizione, è però per lo meno atto di ecclesiastica amministrazione, di cui parimenti è privo lo scomunicato.

Ma punto poi non impedirebbe la validità delle Indulgenze lo stato di peccato, in cui si trovasse o il Papa o il Vescovo che le impartisce. La ragione è, perchè lo stato di peccato non impedisce l'uso valido della giurisdizione, e perchè chi dà l'Indulgenza non rimette la pena in forza dei meriti suoi, ma in virtù dei meriti contenuti nel tesoro della Chiesa. Così espressamente S. Tommaso, nel *Suppl. q. 26, art. 4*, ove dice: «*Facere Indulgentias pertinet ad jurisdictionem. Sed per peccatum homo non amittit jurisdictionem. Et ideo Indulgentiae ae que valent, si fiant ab eo qui est in peccato mortali, sicut si fierent ab eo qui est sanctissimus; quum non remittant poenam ex vi meritorum suorum, sed ex vi meritorum in thesauro Ecclesiae.*» Ma peccherà almeno chi in questo stato le concede? Il Suarez risponde che no: «*Per se loquendo, quia ibi non intervenit absolutio sacramentalis, neque illa est tam sacra, tamque gravis actio, nec confert aliis es sentialem sanctitatem, ut eam in ministro requirat tamquam condignam satisfactionem.*» Così egli. Ma bisogna nondimeno confessare,

*Vol. XI, Part. II.*

non essere tanto leggera quell' azione, per cui si dispensano i meriti di Cristo, onde chi la vuol fare possa, per quanto sembra, omettere con sicura coscienza un atto di sincera contrizione.

Cercasi 2. Se Un Vescovo puramente titolare possa concedere Indulgenze; e così pure se possa farlo un Vescovo diocesano fuori della sua diocesi, ed un Arcivescovo in tutta la sua provincia.

Rispondo alla prima parte quanto ai Vescovi puramente titolari, che questi non possono dare Indulgenze, come neppure i Vescovi coadjutori *proprio jure*. La ragione è, perchè la facoltà di concedere Indulgenze dipende dalla giurisdizione, che non hanno nè i Vescovi titolari nè i coadjutori. E così ha deciso, presso il Ferrari *V. Indulgentia*, n. 20, la sacra Congregazione 14 giugno 1591. Possono nondimeno gli uni e gli altri essere dal Vescovo assunti a tale ufficio come delegati, mentre anche i semplici chierici possono essere a ciò deputati.

Alla 2 parte dico, che un Vescovo, il quale trovasi fuori del suo territorio, può concedere l' Indulgenze, non già agli abitatori dell' altrui diocesi, ma ai proprii suoi sudditi, o questi dimorino nella sua diocesi o in altra. La ragione è, perchè la giurisdizione volontaria può essercitarsi da un assente sopra di un suddito assente, ed altresì perchè un Vescovo può assolvere un suo diocesano da' peccati sacramentalmente; e togliere le di lui censure ovunque si trovi. Ciochè dicono le leggi, cioè che niuno possa esercitare il suo diritto fuori del suo territorio, debbe intendersi della giurisdizione contenziosa, che ricerca un pubblico tribunale. Nel caso però che uno o più Vescovi in tempo di sede vacante consecrassero una chiesa nella diocesi altrui, potrebbero dare l' Indulgenza agli abitatori del luogo, perchè in questo caso viene loro conferita dal diritto la giurisdizione. Ma sebbene fossero molti i Vescovi consecratori (il che deve molto bene notarsi) non potrebbero dare che la Indulgenza di un anno; perchè tutti quei Vescovi debbono aversi come un solo, « *se habent per modum unius* ». Potrebbe per altro ciascuno di essi Prelati dare la stessa Indulgenza ai proprii diocesani, come nota il Suarez, colla condizione che visitassero la nuova basilica; perchè nulla v' ha che impedisca l' unire la Indulgenza ad un' opera da prestarsi da' proprii sudditi fuori del territorio.

Alla 3 finalmente rispondo, che l'Arcivescovo può concedere nella sua provincia quelle Indulgenze, che può il Vescovo nella sua diocesi. Imperciocchè, sebbene fuori del caso di visita o di appellatione il diritto nieghi agli Arcivescovi intorno a tutte le altre cose giurisdizione nelle diocesi dei suffraganei, loro però ne concede una straordinaria quanto alle Indulgenze, come lo abbiamo nel *cap. Nostro 15, tit. de poenit.*, ove Onorio III dice: « *Breviter respondemus, quod per provinciam tuam libere potes concedere litteras remissionis; ita tamen quod statutum generalis Concilii non excedas.* »

Cercasi 3 se il capitolo delle cattedrali in tempo di sede vacante, gli abati, i prelati regolari ed i parrochi possono dare le Indulgenze.

Rispondo, che quanto al capitolo in tempo di sede vacante parecchi Autori col Soto, e Suarez gli negano questa facoltà. La loro ragione si è, perchè sebbene il capitolo succeda al Vescovo nella giurisdizione, non succede però nella dignità, e per altro il diritto unisce, e quasi riserva la podestà delle Indulgenze alla pontificia dignità. Così la sentono il Navarro ed altri, la cui opinione viene approvata dal Silvio, *q. 26, art. 7.* Ma sente altrimenti il Silvestro, *v. Capitulum* con altri. Anzi per testimonianza del Silvio stesso nel medesimo luogo: « *Usus obtinuit quod vicarii capitulares, sede vacante, concedunt Indulgentiam quadraginta dierum sicut Episcopi.* » Ma la consuetudine, sebbene secondo il Suarez, *disp. 55, sez. 4, num. 3*, non possa per sè sola essere origine di questa giurisdizione, quando però è prescritta è indizio di giurisdizione una volta legittimamente concessuta: « *Quia, dice, non est verisimile in re tam gravi propria auctoritate fuisse usurpatam, et tanto tempore tacentibus et consentientibus praelatis continuatam.* » Sembra dunque, che ognuno possa senza scrupolo seguire in ciò la pratica e costumanza della sua chiesa.

Vengo agli abati, ai prelati regolari ed ai parrochi. La sentenza comune insegna, che niuno di questi può impartir Indulgenze. E meritamente; poichè Innocenzo III nel Concilio generale Lateranese IV, *can. 60*, riferito nel *cap. 12 de excess. praelat.*, riprende severamente: « *Graves et grandes quorundam abbatum excessus, qui suis finibus non contenti manus ad ea quae sunt dignitatis episcopalis exten-*



*dunt, concedendo etiam Indulgentiarum litteras.* » Quindi soggiugne ?  
 « *Praesenti decreto firmiter prohibemus, ne quis abbatum ad talia se presumat extendere, etc.* » Ora questa decisione, che riguarda gli abati, comprende e i superiori regolari e i parrochi ; poichè in essi meno che negli abati trovasi la dignità vescovile, alla quale è annessa la potestà delle Indulgenze. Infatti la potestà di dispensare il tesoro della Chiesa non conviene che ai veri prelati, che reggono un popolo intero ; e quindi i soli Vescovi, i quali presiedono a tutto un popolo ed alle persone di ogni ordine, età, sesso e condizione, sono propriamente e veracemente prelati. Gli abati, e gli altri superiori regolari, i quali non presiedono che ai monaci o frati, sono soltanto come padri di una o più case ; ed i parrochi presiedono ad una plebe, come ad una famiglia. Conchiuderò adunque con S. Tommaso nel citato luogo all' *art. 1*, che niuno di essi può conferire Indulgenze :  
 « *Sacerdotes parochiales, sono sue parole, vel abbates, aut alii hujusmodi praelati* ( i quali non sono con proprietà e rigorosamente prelati ) *non possunt Indulgentias facere.* »

Ma dirà qui forse taluno : i superiori generali oppure anche provinciali delle religioni sogliono comunicare, per via di lettere d' *affiliazione* a certi loro benevoli e benefattori, i beni spirituali delle loro comunità. E non è forse questa una vera Indulgenza ?

Dico che no ; prima perchè tale comunicazione non si fa del tesoro dei meriti di Cristo e dei Santi, ma bensì solamente delle buone opere dei frati. 2. Perchè per essa non applicansi le soddisfazioni passate, le quali essendo sovrabbondanti stanno riposte nel tesoro della Chiesa ; ma soltanto le buone opere future. 3. Perchè per questa comunicazione niuno sciolto rimane dal debito di soddisfare alla divina giustizia, il che avviene nelle Indulgenze. Così S. Tommaso, nel luogo stesso.

*Del tesoro fonte delle Indulgenze.*

*Esiste il tesoro dei meriti di Cristo, applicabili in soddisfazione delle pene dovute ai peccati.*

Parliamo ora di proposito, e dimostriamo la esistenza del tesoro, fonte e fondamento delle Indulgenze. Ma prima di tutto cosa è questo tesoro? Per nome di tesoro, che di presente è una voce metaforica, altro non si vuol significare che il cumulo dei meriti di Gesù Cristo, in virtù de' quali applicati col mezzo delle Indulgenze al peccatore ravveduto e penitente, gli si rimette o in tutto o in parte la pena temporale dovuta ai suoi peccati. Ecco cosa sia il tesoro fonte e fondamento delle Indulgenze. In questo tesoro inoltre dopo i meriti Cristo, comprendonsi anche i meriti dei Santi.

Ma esiste poi veramente questo tesoro de' meriti di Cristo? È egli questo tesoro alla libera disposizione della Chiesa, onde servirsene per concedere le Indulgenze? Ecco i due punti, che qui dobbiamo porre in chiaro lume. E, quanto al primo, lo nega con somma franchezza l'Anonimo, persuadendo che questo tesoro altro non è che « una scolastica invenzione, erronea e pericolosa. » Ripetendo coraggiosamente: « Il tesoro scolastico è dunque una falsa immaginazione » fondata sopra la necessità di giustificare una falsissima idea, che si ebbe nei secoli barbari delle Indulgenze. » Unissona a quella dell'Anonimo si è la dottrina del Catechista di Colle: « Codesto vostro » tesoro è un ritrovato d'alcuni Teologi scolastici, che vissero ne' secoli dell'ignoranza, i quali, perduto avendo di vista la realtà delle » Indulgenze . . . , inventarono un preteso tesoro, la cui disposizione e » distribuzione dipendesse dall'arbitrio e beneplacito della Chiesa, o » piuttosto del Papa. » È uniforme a tali dottrine il Sinodo di Pistoja ove dice: « Gli scolastici, che vennero in seguito, finirono di alterar- » ne ( della Indulgenza ) l'idea, e gonfi della loro sottigliezza inven- » tarono quello *strano tesoro* male inteso de' meriti di Cristo e dei

» Santi; e sostituirono alla chiara idea di assoluzione della pena canonica la confusa e falsa di applicazione de' meriti.»

Ma dicano ciocchè vogliono questi moderni pensatori, è cosa certissima che esiste questo tesoro. Per base di questa verità riporterò prima di tutto le parole di Clemente VI, nella *Estravag. Unigenitus de Poeniten.*, in cui espressamente la stabilisce: «*In ara crucis, dice, innocens immolatus, Salvator, non GUTTAM SANGUINIS MODICAM, quae tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione generis humani suffecisset; sed copiose velut quoddam profluvium noscitur effudisse... Quantum ergo exinde, ne supervacua, innanis et superflua tantae effusionis miseratio redderetur, THESAURUM militanti Ecclesiae acquisivit? Quem quidem Thesaurum, non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per B. Petrum coeli clavigerum, ejusque successores, suos in terris Vicarios, commisit fidelibus salubriter dispensandum.*» Disse, e confermò lo stesso Leone X nella Bolla, in cui condannò gli errori di Lutero, fra quali al n. 17, ci è questo: «*Theauri ecclesiae, unde Papa dat Indulgentias, non sunt merita Christi aut Sanctorum.*» E nel decreto mandato al Cardinal Gaetano, da esso lui riferito nella 3 part., q. 28, art. 5, comanda, sotto pena di scomunica (da incorrersi immediatamente, ipso facto, e riservata al Sommo Pontefice) che s' insegni, e si tenga per certo, che può il Papa dispensare il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e de' Santi.

Che a ciò l'Anonimo? Risponde, che Clemente VI «parlò per » incidenza, e le cose dette per incidenza nelle Costituzioni de' Papi, » anzi degli stessi Concilii ecumenici, non sono decisioni.» Così parla di presente chi vuol credere a modo suo, e nello stesso tempo comparire buon cattolico. Ma, dico io, e Leone X nel condannare l'anzidetta proposizione di Lutero ha parlato per incidenza? E perchè mai ha egli dissimulato la condanna di tal proposizione? Convien dire l'abbia a bello studio trasandata per non aver trovato niuna interpretazione, nessun ripiego, onde trar sè medesimo dall'impiccio di dover confessare condannata anche la sua stessa opinione intorno al medesimo tesoro. Ha bensì egli ritrovato il ripiego per ischermirsi dal decreto di Clemente VI. Ma qual ripiego? Una falsità manifesta. Dice che Clemente ha parlato del tesoro delle Indulgenze

*per incidenza.* Falsissimo. Fino dal bel principio della sua Bolla, per cui il Pontefice riduce il giubbileo al periodo di cinquant'anni, si mette a dimostrare di proposito la sovrabbondanza de' meriti del Redentore; perchè sendo più che sufficiente, in virtù della unione ipostatica una sola goccia di sangue sparsa per la redenzione del genere umano, volle spargerlo tutto per dare alla Chiesa militante un tesoro di meriti (a cui aggiungonsi poi quei di Maria, de' Santi, e del primo giusto fino all'ultimo), del qual tesoro lasciò a S. Pietro ed ai di lui successori, Vicarii di Cristo in terra, l'amministrazione: ed in virtù di questo egli concedeva il Giubbileo, come il suo antecessore Bonifazio VIII, l'aveva stabilito per ogni cento anni. Ora Clemente VI dimostra la provenienza di questo tesoro, e l'amministrazione data a S. Pietro; quindi afferma, che le Indulgenze nascono da questo tesoro, per dedurne quindi la facoltà di dispensarle a chi visitava i sepolcri dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo. È adunque una solenne impostura e falsità il dire che Clemente VI parla *per incidenza*; mentre è manifesto che parla anzi di proposito.

Che poi sia verissimo ciocchè dice qui Clemente VI, cioè che costituiscano questo tesoro i sovrabbondanti meriti di Gesù Cristo, chi ne può mai dubitare? Imperciocchè per qual ragione potrebbe dirsi, che non lo formano? Certamente o perchè non sono che di valore finito; o perchè sebbene di valore infinito, hanno già conseguito un premio sufficiente e adeguato. Ma è falsa ugualmente e l'una e l'altra cosa. È falsa la prima, perchè è cosa certissima, che i meriti di Gesù Cristo, non già soltanto per divina accettazione, la quale gli abbia, per dir così, stimati più di quello valevano, sono infiniti; ma lo sono in sè e da sè, *per l'unione del Verbo*, come diceva Clemente VI, e come lo dimostrano diffusamente i Teologi nel Trattato *de Incarnazione*. È falsa pure la seconda, la quale sa di eresia, come osserva qui il Maldonato, *quest. 2, generali*. Imperciocchè quando si dice avere Gesù Cristo conseguito un premio ai suoi meriti uguale, o parlati del premio essenziale, cioè della visione beatifica; oppure del premio accidentale, vale a dire della esaltazione umana di Gesù Cristo, della dilatazione della sua Chiesa, ec. Ma ciò non è in nessuna di queste due maniere. Non nella prima, perchè il

premio essenziale era a Gesù Cristo dovuto, ed a lui connaturale in virtù della unione ipostatica. Non nella seconda; primamente perchè in così dicendo si confondono i meriti di Gesù Cristo colle di lui soddisfazioni, le quali due cose sono fra sè di gran lunga diverse. Quindi quand' anco si voglia supporre remunerato ad uguaglianza secondo i meriti, restano però le di lui soddisfazioni le quali non essendo a lui giovate, affinchè non dicansi superflue, debbono a noi giovare. 2. Perchè il nome sopra ogni nome, che a Gesù Cristo fu dato, e l' umana sua esaltazione, per quanto grande ella siasi, non può giammai paragonarsi, star al confronto e andar del pari coll' infinito valore delle di lui opere. 3. Perchè se in questa supposizione fosse già esausta per l' accidentale gloria di Gesù Cristo la mercede delle di lui opere, non potremmo più nulla domandare pe' meriti di Gesù Cristo; nè per essi conseguire la remissione de' peccati nei Sacramenti, o dall' incruento Sacrificio; le quali cose, come dice il Suarez, *disp. 51, sez. 1, n. 5*, sono assurde ed eretiche. Vi sono adunque i meriti di Gesù Cristo sovrabbondanti, che a pro nostro costituiscono questo tesoro.

Si, risponde l'Anonimo, vi sono questi meriti di Gesù Cristo. Ma ove hanno trovano questi *Aristotelici* (così egli chiama i Teologi cattolici, e S. Tommaso con essi), che Gesù Cristo lasciasse cotali suoi meriti alla libera disposizione della Chiesa? Ove l' hanno trovati? In quel luogo stesso appunto, ove i santi Padri dicono, e l'Anonimo stesso non nega che Gesù Cristo lasciò i suoi meriti per la remissione de' peccati. Imperciocchè se lasciò in podestà della Chiesa il tesoro de' suoi meriti per la remissione de' peccati, perchè mai non si potrà, anzi dovrà dire con ragione e fondamento, che abbia lasciato in podestà della medesima Chiesa il tesoro de' meriti di Gesù Cristo da applicarsi colle Indulgenze appunto per la remissione de' medesimi peccati quanto alla pena temporale per essi dovuta alla divina giustizia? Anzi è cosa chiara, che questa seconda proposizione nella prima è contenuta. Da ciò vegga ogni uomo saggio, se S. Tommaso, per aver riconosciuto nella podestà della Chiesa il tesoro de' meriti di Cristo da distribuirsi colle Indulgenze, abbiassi meritato il burlesco titolo di *Aristotelico*, con cui l'Anonimo lo disonora. Per poco che

taluno abbia letto S. Tommaso, non potrà a meno di non confessare e la sublimità del suo pensare, e la robustezza de' suoi raziocinii, e la conformità della sua dottrina con quella dei santi Padri e della cattolica Chiesa. Ora dunque s' egli ammette il tesoro de' meriti di Cristo e de' Santi nelle mani della Chiesa in ordine alla concessione delle Indulgenze, egli nol fece se non indotto da ragioni gravissime, e perchè conobbe essere questa una dottrina della Chiesa cattolica, e cui egli difese contro gli antesignani del nostro Anonimo. Ed ecco il perchè « di questo tesoro (come ci obietta l'Anonimo) non abbiamo alcuno che abbia espressamente parlato prima del secolo XII. » I Dottori sono dati da Dio secondo l'opportunità dei bisogni della Chiesa. Insorse un certo Maitone, e negò questo tesoro delle Indulgenze, che nasce dai meriti di Cristo, i quali voleva soltanto applicabili col mezzo de' Sacramenti, come vuole pure il nostro Anonimo: poscia Durando, uomo d'idee strane e singolari, negò la concorrenza dei meriti de' Santi. Ed ecco che S. Tommaso prende la penna per confutare queste erronee opinioni, e per difendere la dottrina della Chiesa.

Ma « se fosse in libertà della Chiesa (ripiglia l'Anonimo) l'applicare la soddisfazione di Cristo a chi più le piace, chi non vede, che potrebbe farsi senza de' Sacramenti da lui per quest'effetto istituiti? » Non altro che un uomo tutto occupato in sostenere una falsa opinione può sognare siffatti assurdi. Sa ognuno essere la Chiesa fedele dispensatrice de' meriti di Cristo, e quindi non aver essa la libertà, ma sibbene la podestà di applicare la soddisfazione di Gesù Cristo, non a chi più le piace, ma a chi n'è capace, disposto, e secondo la volontà del Signore di quell' inestimabile tesoro. Quindi per togliere il peccato essendo necessario il Sacramento della penitenza, non potrà mai « farsi senza de' Sacramenti da esso istituiti » o per riacquistare la grazia perduta o per aumentarla.

E qui tornami in acconcio il far osservare al pio leggitore la poca sincerità e buona fede dell'Anonimo Pistoiese; il che potrà servir molto bene e per disinganno di chi ha letto o leggerà il di lui Trattato sulle Indulgenze, e in conferma del mio assunto. Avendo egli fatto menzione del decreto di Clemente VI, e detto avendo, aver lui

parlato per *incidenza*, chi mai non crederebbe, eh' egli si facesse un pregio di riportarne le parole o per far vedere che veramente aveva egli parlato per *incidenza*, o almeno per spiegarle con qualche apparente interpretazione? Farlo doveva per ogni maniera, almeno per far vedere al mondo tutto la sua lealtà ed ingenuità. Eppure non è così. Le parole del decreto, come abbiamo veduto, son troppo chiare; nè possono patire una congrua interpretazione, che a lui possa andar a genio, e gli possa giovare. Le sopprime adunque. Peggio ancora. Fa dire al Pontefice in quel decreto tutt' altro di quello dice. Ecco le sue parole: « Le grazie, i Sacramenti sono parte ed effetto di questo tesoro, ed in forza di questo fu altresì confèrita ad essa ( la Chiesa ) la facoltà di legare e di sciorre, e fu a lei promesso che sarebbesi confermata in cielo la giusta sentenza, che avesse la Chiesa profèrita qui in terra. Usò di tale facoltà in tutt' i secoli, e la remissione prudente e caritatevole di quelle pene, ch' erano al peccato stabilite, e che fu detta Indulgenza, era una parte o effetto di questa facoltà. In questo senso ( si notino bene queste parole ) vogliono essere intese per un debito di riverenza ( bella riverenza in verità! ) le parole di Clemente VI, e dei susseguenti Pontefici. » Ma avendo definito il Concilio di Trento, che rimesso il peccato pel Sacramento della penitenza in virtù del *tesoro*, da cui scaturiscono le grazie ed i Sacramenti, rimane ancora a scontarsi la pena temporale ad esso dovuta, la quale non sempre si rimette; ne segue, che la remissione di questa pena è parimenti un effetto del cumulo ossia tesoro dei meriti di Gesù Cristo e dei Santi lasciato parimenti alla sua Chiesa per condonare il reato di questa pena. Non già dunque per debito di riverenza, ma per effetto di mala fede e per un ostinato attaccamento al proprio giudizio si possono spiegare in questo senso le parole troppo chiare di Clemente VI, di Leone X e de' susseguenti Pontefici. Leggansi di bel nuovo tali parole surriferite, e si conoscerà ad evidenza, essere questo il senso legittimo di esse, cioè che dal tesoro de' meriti di Cristo si rimette la colpa, e dal medesimo si rimette pur anco la pena temporale ad essa dovuta.

Ci obbietta l'Anonimo due cose, e conviene ascoltarlo, onde mettere la cosa ancor più in chiaro. La prima si è. La dottrina di questo

tesoro è recente : adunque falsa. Alessandro di Ales (dice) fu il primo, ec. Più. « Nemmeno egli asserì assolutamente la esistenza di questo tesoro ; ma con un enigmatico » *« potest dici, quod thesaurus Ecclesiae, qui exponitur pro satisfactione; habetur principaliter ex meritis Christi, etc. »* Stabili questa immaginaria dottrina, che « parve sì bella » ad Alberto Magno contemporaneo dello stesso Alessandro, che la « ricevette come una dimostrazione. »

Rispondo in primo luogo, che quando si dice, *la dottrina è recente, dunque falsa*, l'argomento va bene, e la conseguenza è ottima e vera, allora quando la proposizione si restringe ad una dottrina opposta agl' insegnamenti della Chiesa. E quindi questo è un argomento, che conchiude bensì contro l'Anonimo medesimo; ma non già contro la dottrina di Alessandro di Ales: perocchè insegnando egli cioè che è contrario all' uso inveterato della Chiesa, ed a ciò che hanno alla Chiesa tutta insegnato i Romani Pontefici, ne viene naturalmente: è recente la sua dottrina, dunque falsa. Non così della dottrina dell'Ales (sia pure per ora il primo, che abbia scritto espressamente esserci nella Chiesa un tesoro, con cui venga rimessa la pena temporale); poichè essendo stata una tale dottrina abbracciata da tutta la Chiesa, ne segue che è vera, e che è dottrina della stessa Chiesa. Tutti i dommi sono antichi quanto lo è la Chiesa stessa. Così il domma del peccato originale, della necessità della grazia, della libertà dell' arbitrio esistevano prima di Sant'Agostino, eppure egli scrisse in difesa di esso con tanta robustezza, che l'Anonimo avrebbe detto, essere stato Sant'Agostino il primo, che fondò queste dottrine. Il celibato, il culto de' Santi, e delle loro reliquie incominciarono colla Chiesa stessa; eppure S. Girolamo, fra gli altri, scrisse in loro difesa con tanta energia, che l'Anonimo parimenti direbbe aver lui introdotte nella Chiesa queste dottrine. Così diciamo degli altri santi Padri, che in varii e diversi tempi hanno scritto contro gli eretici, le cui dottrine sono state dalla Chiesa approvate, perchè conformi alla sua credenza. All' opposto recenti saranno quelle di Lutero, di Calvino, di Zuinglio, di Bajo, di Gianzenio, di Quespello; perchè non conformi alla dottrina della Chiesa. Se adunque dalla Chiesa stessa è stata abbracciata la dottrina dell'Ales, converrà dire, che tale fosse



la credenza della Chiesa; e perciò sempre siasi creduto vero il tesoro de' meriti di Gesù Cristo e de' Santi, in virtù di cui si dispensano le Indulgenze, di cui, dice il Concilio di Trento, aver fatto uso la Chiesa *« antiquissimis etiam temporibus. »*

È poi falsissimo, che l'Ales dubitasse, se questo tesoro esistesse o no, e n' abbia fatto soltanto una *enigmatica* menzione con un *potest dici*. Lo suppone anzi e lo tiene per certo. Cerca egli soltanto la maniera di spiegare l'autorità del Romano Pontefice nell'applicare le Indulgenze, perchè il peccato, diceva, si ha a punire o da Dio o dall'uomo. E a siffatta quistione rispondeva così: *« Potest dici, quod quando D. Papa dat plenam Indulgentiam, ipsa punit obbligando Ecclesiam, aut aliquomodo membrum Ecclesiae ad satisfaciendum. Vel potest dici, quod Thesaurus Ecclesiae, qui exponitur pro satisfactione Indulgentiarum (ecco che lo suppone, e punto non dubita della sua esistenza) habetur principaliter ex meritis Christi, et maxime illis, quae meruit in passione. Unde potest dici, quod Deus punit mala, quae indulgetur ut homo et Deus patiendo et satisfaciendo pro nobis; et sic Christus Deus et homo punit, sive punivit. Unde quum obijcitur, aut Deus punit, aut homo, potest dici quod per seipsum puniendo, qui erat Deus, et qui erat homo, punivit Deus, et homo. »* Così egli 4 part., *Summae*, q. 13, mem. 5, c. 6. Ho creduto necessario pubblicare intero questo testo, affinchè vegga ognuno il vero sentimento dell'Ales intorno al tesoro delle Indulgenze, e insieme la buona fede del nostro Anonimo.

Alessandro di Ales adunque ha ammesso il tesoro di cui si tratta. Ciò è dimostrato ad evidenza colle stesse sue parole. Ma, dico io, lo ha egli inventato a capriccio? Lo ha egli ammesso il primo? Non l'ha egli trovato già ammesso dai più antichi di lui? Già riconosciuto comunemente nella Chiesa dei Dottori, e dall'università de' fedeli? Sì certamente; perchè ne parla come di una cosa a tutti già nota e certa presso tutti: *« Vel potest dici, quod Thesaurus Ecclesiae QUI EXPONITUR pro satisfactione Indulgentiarum, ec.* Parla di quel tesoro della Chiesa, che si espone, cioè suole esporsi colle Indulgenze. Adunque parla egli di una cosa, ch'era già in uso nella Chiesa, cioè di aprire il tesoro de' meriti di Cristo colla concessione delle Indul-

genze. Quindi non fu egli il primo, come pretende l'Anonimo ad inventarlo.

La seconda obbiezione consisté in una assurda conseguenza di questo tesoro ; cioè, « il rovesciamento della disciplina canonica. » O quanto gli sta a cuore questa disciplina canonica, di cui fa menzione quasi ogni pagina ! Ma io dirò, che i buoni cattolici desiderano la conservazione dell' ecclesiastica disciplina e la domandano a Dio Signore con fervorose preghiere ; ma lasciano poi il pensiero alla loro santa madre Chiesa, di stabilire quella, cui crede alle circostanze de' tempi più opportuna. Ma sentiamo qual prova, posta l'esistenza di questo tesoro, ci apporti egli di questo rovesciamento : « Sarà sempre impossibile obbligar un figlio ad imprendere faticosi lavori per vivere quando sappia che il padre possieda immense tenute capaci di procurargli una lauta sussistenza. » Bella parità in vero ! Qual paragone mai fra una padre che morendo deve per necessità lasciare le immense sue tenute ad un figliuolo il quale necessariamente gli succede nella eredità ; e la Chiesa pia madre e feconda, a cui premorranno tanti figliuoli prima ch'essa cessi di vivere ; e che insieme tiene in sua mano immense ricchezze, non già per ispargerle con prodigalità, o per fomentare la negligenza e infingardaggine de' suoi figliuoli, ma per supplire soltanto alle loro vere indigenze, cioè a quelle penitenti a cui mancano non per pigrizia e mollezza, ma per fragilità e debolezza ? Mi dica un poco l'Anonimo, qual' è mai quel Teologo, che insegni essere dispensato il peccatore dal far penitenza secondo le sue forze, perchè la Chiesa possiede un immenso tesoro ? tutti anzi dicono ed insegnano, ognuno è tenuto a far penitenza dei suoi peccati ; e che la Chiesa non fa altro col suo tesoro e colle sue Indulgenze che supplire a ciò che mancano i fedeli per loro miseria e debolezza, onde loro facilitare la via del cielo. Ascoltate cosa dice il sapientissimo pontefice Benedetto XIV nella sua Lettera enciclica pel giubileo dell' anno 1750. « I cristiani prudenti ricevono le indulgenze concesse dai Romani Pontefici così che non tralasciano di far frutti di penitenza, e di soddisfare pe' loro peccati a Dio Signore. » Ov' è dunque il totale rovesciamento della disciplina canonica ? E sappia, e capisca una volta, che se questa non esiste più.

come lo era anticamente, esiste però come vuole la Chiesa maestra dei fedeli.

Ma « almeno bisognerebbe provare ( insiste per ultimo l'Anonimo ), essere Iddio obbligato ad accettare queste soddisfazioni dei Santi, e di Cristo pei debiti personali di un terzo. Ma sa ogni mediocre Teologo, che Iddio non è mai tentato ad accettare le altrui opere meritorie a favore di quelli che non le fecero. Avrà forse maggior efficacia il Papa per applicare soddisfazioni non sue di quel che avesse Cristo medesimo nel donare ai suoi fratelli l'immenso tesoro de' suoi patimenti e delle sue soddisfazioni? Dunque ( dice ) non sarà mai certa ( si notino queste parole ) e di fede l'autorità della Chiesa di conferire le Indulgenze. »

Io però dico, che l'impegno ostinato dell'Anonimo di atterrare questo tesoro lo ha strascinato e fatto sdruciolare in tanti sbagli ed errori. Se Iddio Signore non è obbligato ad accettare le soddisfazioni di Gesù Cristo, come poté mai il Concilio di Trento, *sess. 25, decret. de Indulgentiis* definire che, « *Potestas conferendi Indulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit, atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit?* » Come poté comandare ed insegnare, « *Indulgentiarum usum christiano populo maxime salutarem, et sacrorum Conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse?* » Con qual fronte poi l'Anonimo, e con qual cuore può mai asserire, egli, che pur si gloria del nome di cattolico « non essere certa l'autorità della Chiesa di conferire le Indulgenze; » mentre il Concilio stesso immediatamente dopo le riferite parole soggiugne: « *Ecosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia POTESTATEM ESSE NEGANT.* » Ci vuole un gran coraggio per parlare, come ne parla l'Anonimo, di questa autorità dopo tali espressioni e condanna d'un Concilio ecumenico. Ponga dunque da parte i suoi irragionevoli dubbii intorno all'autorità del Papa nel conferire l'Indulgenze; e tenga pur certo, che in virtù della promessa fatta da Gesù Cristo a S. Pietro, « *quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis,* » il Papa ha tutta la podestà ed efficacia, « d'applicare soddisfazioni non sue, » ma di Gesù Cristo, che gliele ha concedute in amministrazione.

*Esistono nel tesoro della Chiesa i meriti e le sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi applicabili anch' essi al medesimo fine.*

Penso d'aver dimostrato la esistenza del tesoro de' meriti di Gesù Cristo in guisa che niuno ne possa più ragionevolmente dubitare. Mi rimane ora a disaminare se esistono pur anche nel tesoro della Chiesa i meriti e le sovrabbondanti soddisfazioni della gran Madre di Dio e de' Santi. L'Anonimo dice: « essere temerità il mettere questo cumulo di crediti, che hanno i Santi sopra un Dio, che rimuove sempre assai più del merito, ed è pur qualche cosa d'ingiurioso alle divine beneficenze, ecc. » È dello stesso sentimento il Catechista di Colle, e sostiene con tutta sicurezza, che i Santi non hanno mai avuto merito presso Dio da poter ottenere, che le loro soddisfazioni possano essere applicate dalla Chiesa in espiazione de' peccati dei peccatori penitenti.

Ma io proverò contro di essi la mia proposizione, e la proverò, spero, in guisa da convincere chiunque non voglia a bello studio chiudere gli occhi alla luce della verità. Ma prima di tutto hanno poi veramente i Santi fatto opere soddisfattorie sovrabbondanti, cioè oltre a quella misura, di cui essi per sé medesimi abbisognavano? Sì, io dico, vi sono veramente queste sovrabbondanti soddisfazioni: perchè non pochi Santi hanno praticato certamente più opere soddisfattorie di quello essi ne abbisognavano. Chi ciò negherà mai della gran Vergine Madre, la quale sebbene immune affatto da ogni macchia di peccato, cose ha patito tanto gravi ed acerbe, che *animam ejus doloris gaudius pertransivit?* Chi mai ciò negherà del Precursore di Gesù Cristo, il quale sebbene santificato fino dal materno utero, dimorando nel deserto fino dall'infanzia, aggiunse sempre per tutto il corso della sua vita soddisfazioni a soddisfazioni, alle quali diede poi colla sua cruenta morte l'ultimo compimento? Chi ciò potrà mai rivocar in dubbio di tanti martiri, i quali o di fresco battezzati, e però esenti da ogni colpa e da ogni altra pena, o dopo una vita innocentissima e condotta fra mille penitenze e mortificazioni ebbero a soffrire dopo atrocissimi supplizii una crudel morte?

Ora esistendo veramente queste sovrabbondanti soddisfazioni dei Santi, non hanno a rimanere oziose e senza premio; mentre Iddio Signore non lascia senza il suo premio parte alcuna di merito *de condigno*. Riservansi adunque a pro nostro nel tesoro della Chiesa, non già quasi che non bastino senza di esse le soddisfazioni di Gesù Cristo, no certamente; ma come una cosa secondaria, per cui il Signore ha voluto onorare i suoi Santi. Quindi Clemente VI nella sua già citata Decretale ciò insegna espressamente dicendo: « *Ad cujus thesauri cumulum B. Dei Genitricis, omniumque Electorum a primo justo usque ad ultimum merita adminiculum praestare noscuntur.* » Il che viene confermato da Leone X nella Bolla, che può vedersi presso il Gaetano, 3 part., q. 48, art. 5, ove insegna, concedersi le Indulgenze « *ex superabundantia meritorum Christi et Sanctorum*, soggiungendo, *Thesaurum meritorum Christi et Sanctorum dispensari,* » dal Sommo Pontefice nella concessione delle Indulgenze.

Questa dottrina poi dei due mentovati Pontefici è fondata nelle divine Scritture. Veggiamolo. S. Paolo scrivendo a quei di Corinto, 2 Cor. 8, 14, e raccomandato loro Tito e Luca, scrive così: « *In praesenti vestra abundantia eorum inopiam suppleat* (cioè prestate loro le cose necessarie alla vita) *ut illorum abundantia vestrae inopiae sit supplementum.* » Ma e di che mai abbondavano Tito e Luca da S. Paolo raccomandati, onde supplire alle indigenze dei Corinti? Non d'altro certamente che di opere buone, di cui doveva scarseggiare la comune di quei credenti. Se adunque secondo S. Paolo le opere di Tito e di Luca, circondati ancora dalle umane infermità potevano applicarsi pei bisogni spirituali dei Corinti, perchè poi non potranno essere applicate per noi le soddisfazioni di que' Santi, che godono la visione beatifica in cielo? Questa autorità dell'Apostolo intesa nell'esposto senso dai Padri tutti della Chiesa, ha posto alla tortura massimamente i Luterani, dai quali negavasi potersi applicare le soddisfazioni de' Santi a vantaggio dei penitenti. Quindi è, che Kemnizio, non potendo sostenere la forza della difficoltà, cercò di eluderla con una ingegnosa ma capricciosa interpretazione dicendo, che la sentenza di S. Paolo doveva intendersi del solo ministero della predicazione di Tito e Luca. Anche il reale Salmista ci somministra un chia-

rissimo argomento della comunione dei beni spirituali fra i membri della Chiesa; mentre nel *Salm.* 118, v. 63, dice: « *Particeps ego sum omnium timentium te et custodientium mandata tua.* » Imperciocchè come mai avrebb' egli potuto partecipare dei vantaggi che ridondano dalle buone opere di coloro che temono Dio e che adempiono i di lui precetti, se non fossero comunicabili i meriti dei membri della Chiesa? Egli nondimeno confessa d'essere partecipe dei beni spirituali dei fedeli: adunque i meriti de' Santi possono essere a noi comunicati. Se de' Sauti in terra, perchè non de' Santi regnanti con Cristo in cielo?

E diffatti che altro mai significa l' articolo della *Comunione dei Santi* insegnato in tutti i secoli dalla Chiesa, se non se il vincolo scambievole di carità, il quale congiugne con una unione perfetta i membri separati, militanti sotto lo stesso capo, che è Gesù Cristo; e che altro indica se non la comunione dei beni spirituali degli uni a pro degli altri? Questa si fu la perenne credenza della Chiesa universale. Anzi di più hanno i santi Padri costantemente insegnato, che non solo le soddisfazioni di quei Santi che ora godono in cielo, ma i meriti pure delle persone pie, dei martiri sono utilissime presso Dio per impetrare ai penitenti dalla divina misericordia il perdono dei peccati.

Potrei provare la verità di questo mio assunto colla testimonianza e di S. Cipriano, nel suo *Serm. de lapsis*, e nell' *Epist.* 2 ai confessori, e con parecchi altri padri antiochi. Ma, ommessi tutti gli altri per istudio di brevità, mi contenterò del solo Tertulliano, dal quale, anche caduto negli errori dei Montanisti, rileviamo con somma chiarezza la credenza della santa romana Chiesa. Rimprovera egli alla santa romana Sede la sua facile condiscendenza nel concedere il perdono agli' incontinenti coll' erronea (egli dice) supposizione, che i meriti e le soddisfazioni de' Santi martiri applicate ai penitenti impetrassero da Dio la remissione dei peccati e delle pene loro dovute. Ecco le sue parole, nel *lib. de Pudicitia, cap. ult.*: « *An tu jam et in martyres tuos effundis hanc potestatem? . . . Quis permittit homini donare quas Dea reservanda sunt? . . . Sufficiat martyri propria delicta purgasse: ingrati vel superbi est in alios quoque spargere, quod pra magno fuerit consecutus. Quis alienam merentem solvit, nisi solus filius*

*Vol. XI, Part. II.*

*Dei? . . . Proinde qui illum imitatis donando delicta, si nihil ipse deliquisti, plane patere pro me; si vero peccator es, quomodo oleum faculae tuae sufficere tibi et mihi poterit? Si propterea Christus in martire est, ut maechos et fornicatores absolcat, occulta cordis edicat, ut ita delicta concedat, et Christus est.* » Da tale rimprovero del Montanista chiaramente risulta, che la romana Chiesa, sino dai primi secoli, teneva per fermo che i meriti de' martiri e le loro soddisfazioni offerte a Dio in espiazione, erano d' un grandissimo valore per ottenere dalla misericordia divina ai penitenti la remissione delle loro colpe e delle pene ad esse dovute.

A Tertulliano non posso dispensarmi d' aggiugnere Origene, il quale fra tutti i padri antichi ha parlato su tal punto con più di precisione. Dice adunque, nell' Omelia X sul libro dei Numeri: « *Quod Dominus noster Jesus Christus venerit, ut tolletet peccatum mundi, et morte sua peccata nostra deleverit, nullus, qui in Christo credit, ignorat. Quomoda autem et Filii ejus, idest Apostoli et Martires auferant peccata Sanctorum (cioè dei fedeli penitenti) si poterimus, ex Scripturis divinis probare tentabimus.* » Era dunque di Origene il sentimento, che *Filii ejus auferunt peccata*. Ma sentiamone le prove dalle Scritture da lui addotte di questo suo sentimento. « *Audi primo Paulum dicentem, libenter enim, inquit, expendam, et expendam pro animabus vestris.* » *Et in alio loco.* « *Ego enim jam immolor, inquit, et tempus regressionis, seu resolutionis meae instat.* » *Pro iis ergo, quibus scribebat, expendi se et immolari, dicit Apostolus. Hostia autem quum immolatur, ad hoc immolatur, ut eorum, pro quibus jugulatur, peccata purgentur.* » Ecco un monumento, da cui risulta con piena chiarezza, che le soddisfazioni dei figliuoli di Gesù Cristo, cioè degli Apostoli e dei Martiri, ec., ottengono da Dio dei loro debiti la remissione. Avrà egli forse, Origene, asserito ciò di suo capriccio? No, perchè lo conferma coll' autorità delle divine Scritture. Oppure avrà egli asserita cosa contraria alla credenza comune e della Chiesa? Nemmeno certamente, perchè se ciò fosse, come sarebbero stati in silenzio tanti padri zelatori della cattolica dottrina e della purità della religione? Come non avrebbero alzato contro di lui la voce tanti santi insigni Vescovi? Come avrebbe taciuto il Concilio ecumenico V, che coll' ultimo della

severità esaminò i di lui scritti, condannando espressamente quelli che non erano del tutto conformi alle massime del Vangelo ed alla dottrina della Chiesa?

Da tutte queste cose chiaramente risulta, esserci nel Tesoro della Chiesa, fonte delle Indulgenze, anche i meriti e le soddisfazioni dei Santi, come appunto lo hanno espressamente dichiarato ed insegnato i due Sommi Pontefici Clemente VI e Leone X, nelle loro Costituzioni riferite più sopra. Lo negano i nostri avversarii pistojesi sovraccennati, e vogliono che questa sia una pura « chimera inventata (dice il Catechista Pistoiese) da alcuni più ragionatori che Teologi, i quali al *preteso* tesoro (ma perchè *preteso* tesoro, mentre poco innanzi egli lo aveva ammesso?) vogliono, che vada unito ciocchè sopravanza ai meriti de' Santi per la loro santificazione e salute. » Ma veggiamo un poco quali sieno le loro ragioni, per cui asseriscono, non essere ciò che una chimera. Eccole esposte appunto dal Catechista di Colle « Primo, dice, perchè i meriti di Cristo sono infiniti: or che si può aggiugnere all' infinito? Nulla; 2. perchè i meriti dei Santi non sono altro che gli stessi meriti di Gesù Cristo loro applicati; quindi l'aggiugnere i meriti dei Santi a quei di Cristo, altro non sarebbe che aggiugnere i meriti infiniti di Cristo ai meriti infiniti dello stesso Cristo; idea la più stravolta che cader possa in mente dell' uomo; 3. e che mai può sopravanzare ai Santi? È una verità di fede, che i maggiori Santi ancora, se Maria santissima si eccettui, ebbero necessità continua di soddisfare a Dio per le cotidiane loro colpe . . . Ne possono (per ultimo) le pene loro andar del pari coll' eterna gloria preparata agli eletti nel cielo: » « *Non sunt condignae (ad Rom. 8, 18.) passionnes hujus temporis ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis.* »

Risponderò a tutti questi argomenti uno ad uno. Ma prima di tutto mi permetta il Catechista d' interpellarlo, perchè mai, e con qual diritto siasi egli preso la libertà di caratterizzare l' applicazione dei meriti e delle soddisfazioni dei Santi a sconto dei nostri debiti colla divina giustizia, colla insultante e scandalosa denominazione di *chimera*. Chimera? E può mai dirsi chimera un sentimento fondato nella Scrittura, ne' Padri, nelle Costituzioni de' Pontefici? Mi giova



sperare che se rifletterà con pace e con buona fede a tali cose egli stesso cangierà di parere. Dia egli inoltre un'occhiata alle preci, di cui si è servita, si serve e sempre si servirà la Chiesa, e si ritratti. Implora ella sopra i suoi figli e le celesti benedizioni e il perdono dei peccati pei meriti e le intercessioni dei Santi nel cielo regnanti. Adunque fu questa una perenne e non mai interrotta credenza nella Chiesa di Dio. Se così ha creduto sempre la Chiesa, se così hanno sempre insegnato i di lei Pastori, come mai può credere o dire un cattolico, che i di lei insegnamenti o sieno erronei o abbiano il loro principale fondamento in una chimera? Ma rispondiamo alle già esposte di lui ragioni.

Alla prima dunque rispondo così. Convengo che i meriti di Gesù Cristo sono infiniti, anzi questo è il sentimento della Chiesa universale e di tutti i cattolici. Ed appunto perchè il tesoro dei meriti di Gesù Cristo è infinito, all'intrinseco suo valore nulla e poi nulla già si può aggiugnere, neppure idealmente, salva la sua essenza. Ma non ripugna poi per verun modo l'unione di altri meriti, i quali altro non fanno che ingrandirlo nella sua estensione senza punto derogare all'esser suo. Mi spiegherò ed insieme lo dimostrerò con un esempio. Ognuno meco deve confessare, che ciascuna delle operazioni di Gesù Cristo, tutte essendo teandriche, come le chiama san Cirillo, cioè divino-umane, è d'un valore infinito. Ha dunque un merito infinito il digiuno di quaranta giorni del Redentore, ha un infinito merito ciascun altro di lui patimento. Ciò posto dico così: O ciascuna delle operazioni di Gesù Cristo era d'un valore infinito o non lo era. Se non lo era: dunque da più finiti risultò un infinito; il che ripugna. Adunque eran tutte partitamente d'un valore infinito. Ma se tutte erano d'un valor infinito, e non bastava egli il primo di lui patimento senza l'aumento di tanti altri ugualmente tutti d'un valore infinito? Mi dica di grazia il nostro Catechista, argomenterebbe bene chi ragionasse così: Per un solo patimento del Redentore, che è d'un merito e valore infinito, esistente nel tesoro della Chiesa, questo tesoro è infinito: all'infinito non si può aggiugnere nulla: adunque in esso tesoro non possono esserci o aggiungersi gli altri patimenti di Gesù Cristo di valore infinito? Certamente costui

ragionerebbe molto male. Per ciò i patimenti e le operazioni di Gesù Cristo, nel loro intrinseco valore considerate, essendo infinite, ognuna di esse non ammetteva aumento; potevano però crescere in numero, come difatti crebbe l'ineffabile tesoro dei meriti di Cristo con la molteplicità dei patimenti e delle operazioni del divino Redentore. Da tutto questo conchiudo. Sebbene i meriti del divino nostro Riparatore sieno d'un infinito valore, e quindi intrinsecamente escludano qualunque aumento, pure ad essi non ripugna l'unione delle soddisfazioni dei Santi; non già per dare un maggior valore ai meriti stessi, ma per dilatarne il numero, e renderlo a pro nostro più esteso.

Ma ascoltiamo per un momento S. Tommaso, la cui dottrina, abbracciata da tutto il mondo Cattolico, deve sgombrare su tal punto ogni ombra di dubbio. *In exposit. Symbol, Apostolorum, art. 10* insegna così: «*Sicut in corpore naturali operatio unius membri cedit in bonum totius corporis, ita in corpore spirituali, scilicet Ecclesia: et quia omnes fideles sunt unum corpus, bonum unius alteri communicatur. Apostolus ad Romanos: Singuli autem alter alterius membra. Unde inter alia credenda (si noti bene) quae tradiderunt Apostoli, est, quod communicatio bonorum sit in Ecclesia, quod dicitur Sanctorum Communionem.*» Quindi è di tradizione apostolica, che i meriti dei Santi e le loro soddisfazioni, come tostamente soggiugne, possono con frutto applicarsi ai membri tutti della Chiesa. Si considerino le seguenti parole, colle quali conchiude: «*Non solum virtus passionis Christi communicatur nobis ... sed quidquid fecerunt omnes Sancti communicatur in charitate existentibus; sed tamen specialius illis pro quibus specialius fit ali-quod bonum: nam unus potest satisfacere pro alio.*» Vi è risposta da opporre ad una dottrina così stringata e di tanta evidenza? Dottrina, che S. Tommaso chiama di tradizione apostolica? Lo mentisca, se può, il Catechista. Ed io passerò frattanto al secondo suo argomento.

Ma prima di rispondere sarà ben fatto di ripetere le sue parole » Secondo (dice) i meriti dei Santi non sono altro che gli stessi meriti di Gesù Cristo loro applicati. Quindi l'aggiugnere i meriti dei Santi a quei di Cristo, altro non sarebbe che l'aggiugnere i meriti

» infiniti di Cristo ai meriti infiniti dello stesso Cristo; idea la più  
» stravolta che cader possa in mente d' uomo. » Così egli.

Rispondo. Egli è certissimo e di fede, che tutto quello che fecero i Santi di bene debbono riconoscerlo immediatamente dall' efficacia della grazia meritataci da Gesù Cristo: « *Sine me nihil potestis facere,* » disse il Redentore nel suo Vangelo. Effetto della grazia è adunque qualunque nostra buona opera. Ma è poi vero, che non esistono meriti dei Santi distinti da quelli del Redentore, come ci vuol far credere il Catechista, onde « l'aggiugnere i meriti dei Santi a quei di Cristo altro non sia che aggiugnere i meriti infiniti di Cristo ai meriti infiniti di Gesù Cristo medesimo? » Falsissimo. Convincerò il mio avversario con un dilemma, che non ammette scampo. I Santi in cielo con Cristo regnanti, gl' impulsi seguendo della divina grazia ed operando il bene hanno egli meritato o no? Se sì, adunque esistono i meriti dei Santi distinti da quei di Cristo: se no, perchè S. Paolo suppone riserbata a sè la corona della giustizia? « *Reposita est mihi corona justitiae, quam reddet mihi in illa die justus iudex,* » 2, ad Timot. 4, 8. Aspetta l' Apostolo un premio certo dovuto alle sue sante operazioni ed ai patimenti sofferti nella pubblicazione del Vangelo. Adunque o è falso ciocchè dice S. Paolo, o è vero, che vi sono meriti dei Santi distinti dai meriti di Cristo, benchè acquistati colla grazia di Gesù Cristo, a cui Iddio, giusto giudice, dà il premio e la corona. Qui non c' è mezzo, non v' ha sutterfugio. La prima cosa è un errore in fede. Per ciò è verissima e certissima la seconda. E perchè mai dunque vorrà il Catechista togliere ai Santi quei meriti che vengono ad essi accordati e premiati da un giudice giusto insieme e misericordioso?

Nè ha punto a temersi, che ciò ridondi in disonore del divino nostro Riparatore, quasi che sia indegna cosa e indecorosa che si congiunga alla divina l' opera umana. Imperciocchè anzi con ciò viene a commendarsi in particolare e mirabil guisa la soddisfazione di Gesù Cristo medesimo, la qual dimostrazione è di tal efficacia e virtù, che presta forza anche alle opere dell' uomo, per cui possa giovare e soddisfare non solamente per sè, ma eziandio pei fratelli. Basta sì, è vero, basta la sola soddisfazione di Gesù Cristo, ma era cosa degna, che

per onorare gli amici suoi non meno accettasse per remissione della pena a noi dovuta le loro soddisfazioni che le preghiere del protomartire S. Stefano per la conversione di Saulo. No, non è punto assurda cosa che all'opra divina si unisca la umana, come si fu, allorchè 4 Reg. 19, v. 34, dice Dio: «*Protegam urbem hanc, et salvabo eam propter me et propter David servum meum.*»

La terza ragione del Catechista si è, che nulla può ai Santi so-  
 » pranzare; « perchè tutti, se si eccettui Maria Santissima, ebber  
 » bisogno di soddisfare per le cotidiane loro colpe.»

Ma in questo suo assunto il Catechista s'inganna a partito. Che diffatti moltissimi Santi abbiano sofferto più di quel che esigevano le loro cotidiane mancanze lo abbiamo dalla pia tradizione della Chiesa. Non c' insegna ella forse la Chiesa, che Maria Santissima senza macchia di colpa patì gravissimi tormenti per tutto il corso di sua vita? E il precursore Giovanni santificato nell' utero materno non consumò egli il corso della sua vita, fra le penitenze più austere, e non suggellò la sua credenza collo spargimento del proprio sangue? Lo Sposo di Maria S. Giuseppe non accoppiò egli alla santità ed all'innocenza i più duri patimenti? Ometto mille e mille altri Santi e Sante i cui rigori e penitenze sorpassarono al certo il debito che avevano con Dio per le loro piccole cotidiane mancanze. Ciò essendo vero i patimenti di tutti questi Santi e Sante considerati come soddisfattorii dovranno credersi posti in una totale dimenticanza da quel Dio giustissimo che tiene il più esatto conto di qualunque anche menoma azione? Il crederlo ed il supporlo offende i due attributi di Dio, cioè la sua giustizia e la sua misericordia, attributi principalissimi ed inseparabili della Divinità.

Conchiudiamo. Tutti i Santi ebbero bisogno di soddisfare a Dio per le cotidiane loro colpe: se si eccettui la gran madre di Dio, lo si accorda. Oltre ad essa moltissimi Santi e Sante soffrirono più di quello dovevano alla giustizia divina. Non se ne può dubitare. Adunque esistono le sovrabbondanti opere soddisfattorie de' Santi. Siccome poi l' union dei fedeli forma un corpo solo, che è la Chiesa, si è degnata la divina misericordia di concedere, che i meriti di un membro possano applicarsi a vantaggio degli altri. «*Et quia omnes*

*fideles sunt unum corpus, bonum unius alteri communicatur, »* come dice l'Angelico testè citato; ed, in forza di questa comunicazione dei beni, siegue: « *Non solum virtus passionis Christi communicatur nobis... sed quidquid boni fecerunt omnes Sancti communicatur in charitate existentibus . . . ; sed tamen specialius illis, pro quibus specialius fit aliquod bonum; nam unus potest satisfacere pro alio.* »

« Per quanto abbiano i Santi faticato, operato e sofferto, (dice il Catechista) non possono le pene loro andar del pari coll' eterna gloria preparata agli eletti nel cielo: *Non sunt condignae, etc.* » E vuol dire, che nulla ai Santi sopravanza; perchè Iddio premia i loro patimenti sovrabbondantemente colla beata retribuzione.

Questo è un argomento, che può bensì abbagliare colla sua bella apparenza taluno, ma non mai convincere chi è anche soltanto iniziato ne' principii della Teologia. Le opere de' Santi ed i loro patimenti hanno a considerarsi e in ragion di merito e in ragion di soddisfazione. In ragion di merito son essi da Dio sovrabbondantemente colla gloria in cielo premiati; e tutti i veri cattolici dicono di cuore con l'Apostolo, *ad Rom. 8, 18*: « *Non sunt condignae passionis hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis.* » Considerati poi in ragion di soddisfazione, ho già dimostrato che possono comunicarsi agli altri membri del corpo mistico della Chiesa. Si separi di buona fede la soddisfazione dal merito, come la distinguono i Teologi tutti, e come la divisero i Padri della Chiesa, e andrà in fumo ogni difficoltà.

Dirò un' altra parola per dare l' ultima mano a questa materia. Se il Catechista o qualunque altro non rimane totalmente persuaso delle fin qui addotte ragioni, deve appigliarsi al consiglio di Sant'Agostino, il quale insegna, che non potendo avere dalle divine Scritture testimonianze chiare per diradare interamente le nostre dubbiezze, dobbiamo ricorrere al sentimento e dottrina della Chiesa, che è la base e la colonna infallibile d' ogni verità. Cosa dunque ha tenuto la Chiesa nel proposito nostro? Lutero acerrimo impugnatore delle Indulgenze, sosteneva, nella 17 delle sue proposizioni, che « *Thesauri Ecclesiae; unde Papa dat Indulgentias, non sunt merita Christi, et SANCTORUM.* » Leone X nella Costituzione, *Exurge, Domine*, con-

danna espressamente questa proposizione di Lutero. Adunque è vera quella che diametralmente le si oppone. Perciò « *Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat Indulgentias, sunt merita Christi et SANCTORUM.* » Che questa poi sia stata sempre la dottrina della santa romana Chiesa, ne abbiamo una affatto evidente testimonianza nelle preci, delle quali si serviva sino dai primi tempi. Leggesi in una Colletta composta da Sisto III : « *Deus, qui Sanctos pro nobis pati posse concessisti, ut suas passiones ab Ecclesia offerri patiantur.* » La colletta viene riferita dal Bianchini, nel tom. ult. di Anastasio bibliotecario e Sisto III, che governò la Chiesa dall' anno 432 fino all' anno 440. Cosa di più chiaro su tal punto si può mai desiderare? La santa romana Chiesa credeva dunque, che Iddio permettesse ai Santi di patire per noi, e che i loro patimenti potessero offerirsi dalla Chiesa in espiazione de' nostri peccati. Più Leone X, nelle sue Lettere decretali dirette al Cardinale Gaetano in Germania, insegna espressamente : « *Romanam Ecclesiam, quam reliquae tamquam matrem sequi tenentur, tradidisse Romanum Pontificem . . . Thesaurum meritorum Jesu Christi et Sanctorum dispensare.* » Più chiaro di così? Ma se il Sommo Pontefice avesse qui preso un abbaglio nell' asserire essere questa la tradizione della santa romana Chiesa, punto di tanta rilevanza, sarebbero rimasti in silenzio tanti Vescovi dell' orbe cattolico zelantissimi nel custodire ilibato il deposito della fede? Avrebbe taciuto il Concilio di Trento? Eppure nè il Concilio nè alcun Vescovo reclama; anzi tutti concordemente venerano le Decretali del supremo Gerarca. Adunque questa difatti era la credenza e dottrina universale.

Conchiudiamo da ciò. Quand' anche non ritrovassimo su di ciò veruna bastevolmente chiara testimonianza nelle divine Scritture; nè gli antichi Padri avessero intorno tal punto parlato, sarebbe sufficientissima la dottrina e credenza della santa romana Sede per porre fuor di questione il tesoro dei meriti e delle sovrabbondanti soddisfazioni de' Santi. E perchè? S. Girolamo ce ne somministra la più convincente ragione. Agitavasi con grande animosità in que' tempi nella Chiesa di Oriente la disputa dell' *Ipostasi*; cioè se si dovesse confessare in Dio una sola o tre *Ipostasi*. La sacra Scrittura non somministrava prove sufficientemente chiare ai due partiti opposti e con-

tendenti. Incerto il santo Dottore a qual partito dovesse appigliarsi non trova miglior ripiego che quello di scrivere al Sommo Pontefice Romano con l' infallibile sicurezza di porre in salvo l' eterna sua salute, quando si fosse uniformato alla dottrina della santa romana Sede. Scrive adunque: « *Ideo cathedram Petri, et fidem apostolico ore laudatam censui consulendam . . . Profligato a sobole mala patrimonio ( vegga ognuno se ciò possa dirsi con ugual verità de' tempi nostri ) apud vos solos incorrupta Patrum servatur haereditas.* » Deve adunque dirsi ed esser vera la dottrina del tesoro de' meriti de' Santi, appunto perchè la insegna la santa romana Chiesa, ove « *Patrum haereditas servatur incorrupta.* » « *Ego, siegue a dire, nullum primum, nisi Christum sequens. Beatitudini tuae, idest Cathedrae Petri, communionem consocior. Super illam aedificatam Ecclesiam scio ... Quicumque tecum non colligit, spargit.* » Riconosce il dottor Massimo nella santa romana Chiesa la base dell' edificio, che contiene ogni verità, e che si manterrà immobile fino al consumarsi de' secoli : riconosce il fondamento stabile e certo della nostra incorrotta credenza. Se adunque la santa romana Chiesa c' insegna che le soddisfazioni de' Santi si possono offerire a Dio in espiazione delle comuni nostre mancanze, cosa si dovrà conchiudere? Che è diviso di comunione dalla santa romana Chiesa chi impugna questa dottrina? Pare, che questa ne sia la conseguenza ovvia e naturale: « *Manifeste (dice Ivone Carnotense) contra Sedem apostolicam caput erigitis, dum quod illa aedificat, vos, quantum in vobis est, destruitis ; cujus et consuetudinibus obviare plane est haereticæ pravitatis notam incurrere, quum Scriptura dicat haeticum esse, qui romanae Ecclesiae non concordat.* »

*Dei requisiti al valore delle Indulgenze per parte di chi le concede  
e per parte di chi le vuol lucrare.*

*Cosa si ricerchi alla validità delle Indulgenze per parte  
del concedente,*

È un' assioma fra i Teologi comune, che le Indulgenze « *tantum valent quantum sonant, modo clavis non erret, nec fidelis, che vuol*

«consequitur *deficiat*.» Convieni adunque qui ricercare e stabilire cosa ricerchisi al valore delle Indulgenze e dal lato di chi le dispensa, affinchè *clavis non erret*; e dal lato di chi vuole lucrarle, onde *fidelis non deficiat*. Parleremo della prima cosa, passando poi all'altra. E che sia necessaria prima di tutto al valore dell'Indulgenza l'autorità e podestà nel concedente è cosa troppo chiara e certa presso tutti; perchè, secondo il trito assioma del diritto, non si dà difetto maggiore di quello della podestà.

Al valore però delle Indulgenze non basta che vi sia la podestà nel concedente; ma deve esserci altresì una causa legittima e giusta. Lo dimostra chiaramente Martino V nella Costituzione *Inter cunctas*, in cui comandò, che s'interrogassero quei che erano in sospetto degli errori di Giovanni Hus, non già semplicemente se il Papa poteva dispensare le Indulgenze, ma bensì se poteva dispensarle per pia o giusta causa. «*Utrum credat, quod Papa omnibus christianis vere contritis EX PIA ET JUXTA CAUSA possit concedere Indulgentias.*» E parimenti coll'autorità di Clemente VI nell'Estravagante *Unigenitus de poenis et remissionibus*, ove dice, che fu consegnato a S. Pietro ed ai suoi successori il tesoro dei meriti di Cristo e de' Santi colla condizione, che si debba dispensare *propriis et rationabilibus causis*. Il nostro Anonimo poteva qui dispensarsi di apportare l'autorità del Patuzzi, del Bellarmino, del Soto e del Gaetano, onde provare che le Indulgenze, senza giusta causa, sono nulle. Poteva riferire la dottrina della Chiesa da me esposta, e quindi soggiugnere, che coerente a questa è stata la dottrina dei Teologi senza stancare il leggitore con tante superflue testimonianze. Ma la cosa è chiara anche di per sé per la sola ragione naturale. Imperciocchè il Sommo Pontefice, come pure qualsivoglia altro prelato, non è il padrone, ma bensì un semplice dispensatore del tesoro spirituale delle Indulgenze. Il dispensatore poi deve essere fedele e prudente, secondo quel detto dell'Apostolo, 1 Cor. 4: «*Hic jam quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur.*» Altramente non sarebbe dispensatore, ma dissipatore. E dissipatore appunto si è quegli che dispensa senza ragionevole causa i beni del suo padrone. Ricercasi adunque alla validità delle Indulgenze una pia, giusta e ragionevole



causa. Siccome poi siffatte cause possono essere molteplici, e note anche soltanto al supremo dispensatore il Sommo Pontefice; così possono pure essere molteplici le Indulgenze.

Siccome però l'Anonimo non dubita di dire: «È molto da temere, che la maggior parte delle Indulgenze, che vanno in giro sieno, senza giusto motivo, con che sembra voglia mettere in dubbio la validità della maggior parte delle Indulgenze già concesse e sussistenti; così è d'uopo qui il ricercare, se questa pia e ragionevole causa debba essere in sé stessa e di sua natura proporzionata alla concessione dell' Indulgenza, ovvero debba esserlo soltanto secondo un giudizio prudente, cosicchè una causa stimata prudentemente giusta e ragionevole dal Romano Pontefice, sebbene poi difatti in sé stessa forse non lo sia, pure valida renda la concessione dell' Indulgenza. Io penso che sì. Ecco la mia ragione. Quegli è un vero fedele e prudente dispensatore del tesoro de' meriti di Gesù Cristo e de' Santi, il quale si regola a guisa dei prudenti economi de' beni terreni. Le dispensazioni di costoro sono buone qualora procedono da un prudente loro giudizio. Adunque basterà per la validità delle Indulgenze, che la causa di esse sia prudentemente stimata giusta e pia dal Romano Pontefice, che le concede. E questa mia ragione è affatto analoga al sentimento di Gerson. Egli nel trattato delle Indulgenze, *Consider. 9*, così scrive: «*Praesupponit tertio, causam concessionis, seu distributionis hujusmodi Indulgentiarum legitimam. Clave scilicet Ecclesiae non errante, neque Christo reprobante; ubi non certa et evidens notitia requiritur, sed aestimatio bonae fidei, et probabilis conjectura: quemadmodum in distributione Thesauri materialis de fisco regio vel ecclesiastico Papa vel re, vel alius distributor attenderet.*» Mi spiegherò con un esempio. È nulla qualsivoglia dispensa, se non v'ha qualche sufficiente causa di accordarla; ma non si richiede poi mica sempre al di lei valore quella intera causa, che per sé medesima ne toglierebbe la obbligazione, per cui si chiede la dispensa, come è chiaro, p. e., nella dispensa in quaresima dell' astinenza de' cibi vietati. Dicasi lo stesso delle Indulgenze. La dispensa della Indulgenza non ha ad essere arbitraria: vi deve concorrere una causa pia e ragionevole; ma non è poi mica necessario sia di sua natura e di per

sè stessa commensurata al grado e qualità dell' Indulgenza, ma basta sia prudentemente giudicata sufficiente dal dispensatore.

Egli è però vero, che deve esservi qualche proporzione fra la Indulgenza e la causa per cui si concede. Per ciò ben intendere conviene osservare col Bellarmino, che per lo più alla giusta causa della concessione della Indulgenza ricercansi due cose, cioè un qualche fine pio e grato a Dio, anche più della soddisfazione stessa penitenziale, che rimettesi per l' Indulgenza, affinché il prelato sia veramente un fedele e prudente dispensatore del celeste tesoro, ed agisca fedelmente l' interesse del suo padrone. Di più l' opra stessa che viene ordinata per l' acquisto dell' Indulgenza deve avere una conveniente proporzione al conseguimento di questo fine: perocchè sebbene piaccia a Dio grandemente il fine; se però per l' opera ingiunta non può congruamente ottenersi, non sembra essere una giusta causa di concedere l' Indulgenza. Mi spiegherò con un esempio. Supponiamo, che si concedesse Indulgenza plenaria a quelle persone, le quali recitassero qualche brevissima preghiera, come sarebbe un' *Ave Maria* per la conversione degli eretici; questa causa, dice il Bellarmino, « *non videbitur justa; quoniam licet conversio haereticorum res sit maxima et Deo gratior quam poenitentialis satisfactio multorum fidelium, vix tamen confert ad illum finem obtinendum brevissima oratio.* » Ci vuole adunque un' orazione e fervente e di maggior peso e diuturnità, onde abbia col fine contemplato una congrua proporzione. Di questo sentimento è anche S. Tommaso, il quale nel 4, *dist. 20, q. unic., art. 3, questiuncta 2, solut. 2, et 3*, parlando della Indulgenza talvolta solita concedersi a quei che contribuiscono alla fabbrica d' un qualche tempio in onor di Dio, insegna: « *Intelligitur tale auxilium, quod sit conveniens ei, qui auxilium dat: et secundum hoc plus vel minus de Indulgentia consequitur.* »

Tale anche difatti si è la pratica dei Romani Pontefici, i quali non concedono grandi Indulgenze per piccole e brevi preghiere. In conferma di che io ne addurrò qui, lasciandone tanti altri, due soli esempi de' più recenti. Benedetto XIII ha concesso a chi al suono della campana di mattina, di mezzo giorno e di sera recita *flexis genibus devote l' Angelus Domini*, ec., con tre angeliche salutazioni, per

ciascun giorno Indulgenza. Ma quale Indulgenza? Non plenaria, non di anni, ma di 100 giorni: « *Christi fidelibus vere contritis, quoties id egerint CENTUM DIES de injunctis, etc. relaxat.* » Così ai 14 di settembre 1724 con suo Diploma. Eccone il secondo esempio ancor più recente, cioè di papa Pio VI di felice memoria. Nel suo Decreto dei 3 aprile 1786, concede Indulgenza « a chiunque, contrito, almeno » di cuore, reciterà la mattina l'Antifona *Salve, Regina, etc.*, e la sera » *Sub tuum praesidium, etc.*, coi versetti *Dignare me, etc.*, e *Benedictus Deus in Sanctis suis.* » Ma che Indulgenza? Di 100 giorni e non più. « A quelli poi che reciteranno OGNI GIORNO le suddette » preci, concede Indulgenza plenaria da acquistarsi in due domeniche di ciascun mese a loro arbitrio. » Ma richiede a ciò la sacramental confessione, la comunione e le preghiere; mentre soggiugne: « Nelle quali confessandosi e comunicandosi, pregheranno secondo » l'intenzione del Sommo Pontefice. » Il fine poi, per cui il santo Padre concede queste Indulgenze espresso nel Decreto medesimo si è, affinché la divozione verso Maria Santissima e tutt' i Santi si accresca ogni giorno più, ed affinché i contrarii sforzi del secolo restino annichilati: « *Ut Beatissimae Virginis DEIPARÆ et OMNIUM SANCTORUM cultus in dies angeatur, et adversantes saeculi conterantur.* »

Ma non ha luogo, dirà qui coll'Anonimo taluno, nella concessione delle Indulgenze la moderazione cotanto raccomandata dal Concilio di Trento col dire. « *In his (Indulgentiis) concedendis moderationem juxta veterem et probatam consuetudinem adhiberi cupit, ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur.* » Io però dico, che ha luogo nella stessa quantità delle Indulgenze quella moderazione, che è conveniente a tutta la Chiesa. Se continuamente le Indulgenze si aumentano; se sempre se ne concedono di nuove, quest' è un segno evidente, esserci chi le desidera e chi espone cause pie e giuste, riconosciute per tali dagli Ordinarii delle rispettive diocesi. E qual motivo può mai esserci in questo caso di tacciare Roma di prodigalità, se versa nei ricorrenti e postulanti i celesti inesausti tesori, se beneficia tutti senza recar danno ad alcuno? E non sarebbe giustamente stimato quel suddito, il quale ardisse riprendere qual prodigo il suo sovrano, perchè, senza danno altrui e del pubblico, cercasse bene-

ficare i sudditi suoi? Dovremo poi noi stimare vero zelo dell' ecclesiastica disciplina in un cattolico l' alzare la voce, e tacciare pubblicamente di prodigalità e di abuso di autorità il supremo Pastore, perchè è intento ad usare liberalità con tutti senza danno di alcuno in tempi massimamente, in cui la carità è sì raffreddata, e in tempi, in cui cercasi da ogni parte di togliere la dovuta dipendenza dei fedeli dal supremo Pastore ?

Dalle dottrine fin qui stabilite è facile il raccogliere, che i fedeli non debbono essere perplessi mai intorno alla validità delle Indulgenze, nè dubitare comunemente del loro valore. È vero, che alla loro validità è necessaria una causa pia, ragionevole e giusta, e che abbia pur anco una conveniente proporzione colla Indulgenza che si concede. Ma già si è detto, che ciò dipende dal prudente giudizio del concedente; nè è uopo, che fia per sè stessa e di sua natura proporzionata; e quindi quando una causa, anche di per sè stessa ineguale viene prudentemente dai Sommi Pontefici giudicata sufficiente e proporzionata, ciò basta alla validità dell' Indulgenza; perchè, come insegna col Suarez il Delugo, ciò soltanto ricercasi nel dispensatore che operi secondo le regole della prudenza. Ma quand' anco sembrasse in qualche caso la causa evidentemente sproporzionata (il che per altro non ha mai a presumersi), nemmeno in allora deve aver luogo la perplessità, perchè anche in tal caso la Indulgenza sarebbe valida quanto a quella parte, che ha colla causa una congrua proporzione, sebbene non quanto all' eccesso, ossia al di più: perocchè comunemente i Teologi insegnano che l' Indulgenza, che viene concessa, *errante clavi*, cioè senza causa competente, non è bensì valida quanto al tutto, ma è valida quanto ad una parte; perchè il Pontefice intende rimettere almeno ciocchè può. Adunque la perplessità dei fedeli non ha a ripetersi da questo capo, ma bensì da quest' altro, che ben di rado le opere dai Pontefici prescritte adempionsi con quella divozione e fervore, che è necessaria ad ottenere il fine e l' effetto delle Indulgenze.

Quindi due cose sono certe e bastano. La prima si è, che, nel caso di dubbio, sempre si deve presumere pel valore delle Indulgenze. La seconda, che non v' ha veruna Indulgenza, da cui non si

possa alcuna cosa lucrare; perchè non ve n' ha pur una, la quale non valga alla remissione della pena in qualche grado a misura di una congrua proporzione dell' opera e della causa. Quello piuttosto è da compiagnersi, che nelle grandi città, nelle quali non mancano di tratto in tratto le Indulgenze plenarie, tanto pochi sieno quelli che si sforzino di acquistarle, e quasi non mai quelle persone che di esse hanno maggior bisogno.

Ma è ella necessaria alla Indulgenza una causa pubblica, oppure basta anche una causa privata; e quali sono le cause principali?

Alla prima parte del quesito rispondo col Delugo e con altri, che per la concessione di una Indulgenza particolare basta una causa privata; ma per una generale Indulgenza ricercasi una causa generale, ad eccezione però del caso, in cui il bene privato fosse tale e di tanta importanza, che prudentemente si giudicasse equivalente al bene pubblico. Alla seconda poi rispondo col Silvio che fra le cause principali si annoverano le seguenti: cioè, la fabbrica e consecrazione delle basiliche, la conversione degl' infedeli, l' estirpazione dell' eresia, la divozione del popolo cristiano verso Dio e Maria Santissima, verso i Santi e la Santa Sede, la gloria dei martiri, e la comendazione della loro vita e passione, l' impendente infermità dei corpi, e l' imminente pericolo delle anime. Le quali ultime cause, sebbene per ordinario sieno private, sono però tali, che fanno molto spiccare la mansuetudine e benignità della Chiesa, che compatisce teneramente i suoi membri « *ne abundantiori tristitia*, come dice l' Apostolo, nella 2 ai Cor. 2, *absorbeantur.* »

*Dei requisiti al valore delle Indulgenze per parte di chi vuole lucrarle.*

Siccome al valore delle Indulgenze ricercasi una pia e ragionevole causa per parte del concedente, così è certo presso tutti, che al di lui conseguimento ricercasi la cooperazione e la conveniente disposizione dal canto del soggetto. Oltre al carattere battesimale necessario, mentre non può dispensarsi dal Pastore il tesoro, se non a quei che spettano all' ovile di cui egli è il Pastore; tutti comunemente i Teologi ricercano lo stato di grazia. Ma che così la sentano tutti i

Teologi poco importa al nostro Anonimo. Egli a tutti si oppone, e la sente diversamente. « La prima disposizione, ei dice, richiama ad ottenere l'Indulgenza non è lo stato abituale di grazia, come pretesero gli Scolastici, ma soltanto lo stato di vero penitente che incomincia ad odiare il peccato, e risolve sinceramente di punirlo in se stesso con tutti i più convenienti rigori ed asprezze; che accusa il proprio fallo, soggettandolo alle chiavi della Chiesa, e si solleva al suo Dio con un principio di carità almeno cominciata, e si applica realmente con tutto lo sforzo a riformare il suo cuore ed a battere la via della giustizia. » Ecco la disposizione, che l'Anonimo vuole come necessaria e sufficiente all'acquisto delle Indulgenze, e non già lo stato di grazia.

Ma io contro di lui, colla comune dei Teologi dopo S. Tommaso, dico che al conseguimento delle Indulgenze ricercasi lo stato di grazia. La ragione ne è evidente. Cosa è l'indulgenza? Ell'è una remissione o totale o parziale della pena temporale che rimane a scontarsi dopo rimessa la colpa e la pena eterna. Suppone adunque e ricerca la Indulgenza la già seguita remissione della colpa, e conseguentemente l'uomo fedele già trasferito dallo stato di peccato allo stato di grazia. Nè può mai essere, che la pena dovuta al peccato si rimetta fino a tanto che dura il peccato; perchè il peccato fino a tanto che dura e sussiste, sempre merita la sua pena, e quindi è che nelle Bolle dei Pontefici si dice, che si concede Indulgenze ai *contriti e confessati*, o, per lo meno, ai *veramente contriti*. E ciò è sì vero, che un uomo fedele, che trovasi in istato di grazia, non può nemmeno ottenere la remissione della pena dovuta ad un peccato veniale, di cui non ha peranco ottenuto il perdono, come insegnano di comune consenso i Teologi, perchè la colpa, fino a tanto che dura, merita e quasi esige la pena.

Come mai, dirà forse taluno, l'Anonimo trattatista in una cosa tanto chiara per se stessa ed ammessa da tutti i Teologi ha potuto essere di contrario sentimento, e dire con somma franchezza, che la *prima disposizione all'indulgenza non è lo stato abituale di grazia?* Dirò io il perchè. Perchè questa è una necessaria conseguenza del suo sistema e della idea da lui adottata e stabilita della Indulgenza. Altro non essendo l'Indulgenza, secondo lui, come già abbiamo

veduto, se non se la remissione delle pene canoniche, che dovevansi eseguire prima dell' assoluzione, la quale regolarmente non s' impartiva che dopo il loro adempimento, necessariamente ne siegue, che all' acquisto delle Indulgenze non si richiegga lo stato di grazia, e basti *lo stato di vero penitente*. Ma siccome è falso il principio, cioè la nozione delle Indulgenze; così non può non esser falsa la conseguenza. Ciò dovrebbe bastare per una piena confutazione all' opinione dell' Anonimo.

Pur nondimeno veggiamo un poco come provi egli il suo assunto. Riporta in prova l' autorità di varii Teologi (di quegli stessi, cioè, dei quali come *Scolastici* più volte ei si fa beffe) e dei Sommi Pontefici e della Chiesa, che insegnano essere data la Indulgenza « a » supplire la impotenza del penitente, non a renderlo svogliato e coddardo; » che asseriscono « la necessità di far frutti degni di penitenza, ossia di unire tutte le possibili soddisfazioni affine di profittare validamente del beneficio della Indulgenza. » Così l' Anonimo in ciò dà termine al suo dire con una declamazione contro la profusione delle Indulgenze, la quale nulla ha che fare colle disposizioni che richieggonsi in chi brama far acquisto delle Indulgenze.

La mia risposta netta e chiara si è, che egli canta *extra chorum*, e quindi non prova nulla; perchè primamente egli non ritroverà mai veruno fra' Teologi o fra i Sommi Pontefici, nè verun Concilio, che insegni, non essere necessario lo stato attuale di grazia in chi vuol ricevere validamente la Indulgenza, come sarebbe necessario per provare il suo assunto, anzi troverà e nei Teologi e nelle Bolle dei Sommi Pontefici tutto l' opposto. In secondo luogo, i Teologi, i Concilii ed i Romani Pontefici non altro insegnano, se non che è di precetto divino il fare frutti degni di penitenza in chi ha peccato. Ora chi è mai che nieghi questo precetto? Forse che, ammesso, lo stato abituale di grazia, ne siegue che sia tolto di mezzo il precetto? Nulla meno. Auzi il precetto stesso dimostra essere necessario lo stato di grazia per far frutti degni di penitenza. Diffatti fino a tanto che taluno è in peccato, le di lui opere anche buone possono bensì muovere la divina misericordia e dargli grazia di lasciare il peccato e rimettersi in istato di grazia, ma non saranno mai frutti degni di

penitenza. Soltanto le opere prodotte da chi è in istato di grazia possono chiamarsi frutti degni di penitenza. Siccome però quanta debba essere questa penitenza a noi è ignoto, perchè a Dio solo è nota la malizia del peccato, perciò la Chiesa pia madre supplicisce col beneficio delle Indulgenze. Vogliono pertanto i Teologi, i Concilii, i Pontefici l'uso delle Indulgenze congiunto colla sincera volontà di far penitenza con mortificazioni, limosine, digiuni ed altre asprezze per quanto lo comporta la nostra fralezza e miseria: al qual fine nelle Bolle delle Indulgenze trovasi quella clausola: *Fidelibus vere poenitentibus*. Ma si divincoli l'Anonimo quanto gli piace, non proverà mai coll' autorità de' Teologi, dei Sommi Pontefici e dei Concilii non essere necessario a chi vuole lucrare la Indulgenza lo stato abituale di grazia. Ed a vero dire fino a tanto che l'uomo col mezzo di essa non ritorna ad essere figlio di Dio, non è egli sempre schiavo del demonio? Allora sarà egli dunque capace della Indulgenza, quando col mezzo del Sacramento della penitenza si sarà allontanato dal peccato, e sarà ritornato nello stato di grazia. La remissione della pena temporale non si dà che in ordine alla vita eterna. Niuno in istato di peccato mortale è capace della vita eterna. Perciò in tale stato nemmeno è capace della remissione della pena. Tanto più che prima di tutto conseguire dovrebbe la remissione della pena eterna, cui non può certamente conseguire chi trovasi in istato di peccato mortale. Quindi siccome non giovano a chi trovasi in istato di peccato mortale per isconto della pena al di lui peccato dovuta gli altrui suffragii, così neppure gli giovano le soddisfazioni di Gesù Cristo e dei Santi applicate colle Indulgenze.

È adunque certamente necessario lo stato di grazia al conseguimento delle Indulgenze. Ma ciò non basta. Ricercasi inoltre, secondo tutti, l'adempimento dell' opere al conseguimento della Indulgenza prescritte. Tutte debbono eseguirsi. Ma è egli poi necessario eseguirle in istato di grazia? Dico che ciò non è necessario, quando non fosse nel Diploma Pontificio espresso. Imperciocchè Bonifazio VIII nella Estrav. *Antiquorum* concede plenaria Indulgenza non solamente *poenitentibus et confessis*, che visitano le basiliche stabilite, ma eziandio *his qui vere poenitebunt et confitebuntur*. Adunque può lucrarsi la



Indulgenza, o proceda la confessione, o sussiegua. Quindi è, che, come osserva il Silvio, *q. 27, art. 1*, in varii Giubilei come dell' anno 1606 e 1617, venne prescritto il digiuno del mercoledì, venerdì e sabato colla confessione o previa o seguente: « *Signum est ergo (dice egli) non esse necessarium, quod opus impleatur in statu gratiae, quum peccatores ordinarie non justificentur ante confessionem.* »

Due cose però sono necessarie e sufficienti. La prima si è che la persona, la quale vuole far acquisto della Indulgenza, eseguisca tutte le prescritte opere con animo veramente penitente. La seconda che sia in istato di grazia, quando eseguisce l' ultima delle opere che alla Indulgenza sono prescritte. Che sia necessaria la prima, non se ne può dubitare; perchè è cosa troppo manifesta, che alla Indulgenza ricercasi un' opera, che atta sia a muovere Iddio Signore per modo d' intercessione a concedere l' effetto, che si attende col mezzo della Indulgenza. Quale sarà questa opera? Non altro certamente se non se quella, che o si fa in istato di grazia o almeno con animo penitente, perchè questa e non altra è atta a muovere il Signore a donare la remissione della pena, che si attende per virtù della Indulgenza. Oltracciò, o la persona che vuole fare acquisto della Indulgenza ha in sè qualche buon movimento di vera penitenza, o persevera nell' affetto al suo peccato, giacchè appena e forse nemmeno appena può idearsi una cosa di mezzo fra queste due. Ma niuno potrà mai concepire che una persona, la quale persiste nell' affetto al suo peccato, possa meritarsi la remissione della pena ad esso dovuta. Adunque è necessario un animo veramente penitente nell' adempiere le opere prescritte al conseguimento della Indulgenza.

Che poi sia necessaria la seconda, cioè che l' ultima opera prescritta si eseguisca in istato di grazia, viene in conseguenza della prima nostra già dimostrata proposizione, che si ricerchi lo stato di grazia al conseguimento della Indulgenza. Lo stato di grazia non è necessario, come abbiamo poc' anzi stabilito, nel decorso delle opere prescritte. Perciò almeno ricercasi nel fine, cioè nell' ultima prescritta opera, in cui acquistasi la Indulgenza. Consta nondimeno, nè se ne può dubitare, che acquista più pienamente la Indulgenza quegli che o eseguisce tutte le opere prescritte in istato di grazia, o le esc-

guisce con più spirito di penitenza e di divozione. Quindi Bonifacio VIII nella già citata Decretale *Antiquorum*, ove parla del Giubbileo, che concedette amplissimo l'anno 1300, dice: «*Unusquisque tamen plus merebitur, et Indulgentiam efficacius consequetur, qui basilicas amplius et devotius frequentabit.*» E Innocenzo IV, nel *cap. Quod autem 4, de Poenit.*, dice: «*Licet generaliter fiat Indulgentia propter laborem, propter devotionem, etc., tamen unus plus prae alio habet intra metam a praelato constitutam, secundum quod plus devotus est, vel plus laborat, vel majoribus periculis se exponit.*»

Per mettere in più chiaro lume questo punto, proporremo qui e scioglieremo due difficoltà, che possono venire in capo a taluno. La Indulgenza, secondo il parere dei Teologi, produce il suo effetto *ex opere operato*. Posto ciò, sembra non lo partorisca pel concorso proporzionato dell'operante, ma bensì soltanto per la semplice esecuzione dell'opera prescritta. Inoltre se al conseguimento della Indulgenza nulla valgono le opere fatte in istato di peccato, chi darà la limosina prescritta pel giubbileo per vanagloria, non lucrerà il giubbileo; il che sembra cosa durissima.

Alla prima difficoltà rispondo, che la Indulgenza si dice produrre il suo effetto quasi *ex opere operato* in quanto che la remissione della pena non è corrispondente al merito delle azioni prescritte al conseguimento della Indulgenza, ma si ottiene per l'applicazione delle soddisfazioni del Redentore. Ma nondimeno questa stessa applicazione è corrispondente al grado della nostra cooperazione, la quale è una condizione necessaria. Quindi è, che la Indulgenza più pienamente si consegue da chi presta le opere prescritte con più pienezza e divozione. Si pretenderà forse, che la Indulgenza concorra più efficacemente alla remissione della pena che i Sacramenti alla produzione della grazia? No certamente. Eppure è certo, che grazia maggiore ottiene chi meglio disposto, e più piamente gli riceve. Né si dica, che le Indulgenze «*tantum valent quantum sonant.*» Imperciocchè siccome non valgono le plenarie concesse come tali senza causa sufficiente, così pure non pienamente si acquistano le Indulgenze date con causa sufficiente, ma non lucrano colla sufficiente e proporzionata disposizione.

Alla seconda difficoltà risponderò col Silvio doversi distinguere.

O il peccato veniale che si commette nel prestare le opere prescritte per la Indulgenza, vizia l'opera stessa, o non lo vizia. Se non lo vizia, non impedisce il frutto della Indulgenza, se non quanto alla remissione della pena dovuta a quel peccato veniale; come quando taluno, nel digiunare per acquistare il giubbileo, proferisce delle bugie offiziose. La ragione è, perchè il peccato mortale può rimettersi senza il veniale, ed un veniale senza l'altro: e niuno può rimettersi, quando se ne conserva in cuore l'affetto. Se poi il peccato veniale vizia l'opera ingiunta, cosicchè l'opera stessa sia peccato, sebbene veniale, in allora impedisce il frutto della Indulgenza; come quando taluno digiuna o prega, o fa limosina per vanagloria. Perchè in tale caso l'opera stessa non è la disposizione richiesta e prescritta per la indulgenza, che dev'essere un'opera buona e pia. Che poi con una azione non buona, ma mala, quale appunto si è una limosina o un digiuno fatto per vanagloria, non si giunga al conseguimento della Indulgenza, non è cosa dura nè molto nè poco, ma equissima.

Qui si può ricercare, se si possa ricuperare l'effetto della Indulgenza impedito dal difetto dello stato di grazia, *recedente fictione*, come si ricupera l'effetto di alcuni Sacramenti. Il caso sarebbe questo. Taluno ha prestato l'ultima opera prescritta in istato di peccato mortale. Costui non ne ha conseguito l'effetto, perchè, come abbiamo stabilito, almeno l'ultima opera prescritta deve esser fatta in istato di grazia al conseguimento della Indulgenza. Ora dopo qualche giorno o colla confessione o colla perfetta contrizione ritorna in istato di grazia. Conseguisce egli in allora l'effetto della Indulgenza?

Rispondo, che veramente da alcuni viene ammessa nelle Indulgenze questa reviviscenza. Ma con qual fondamento? Certamente non ve n'ha alcuno, onde possa raccogliersi, questa essere la intenzione del Sommo Pontefice nel concedere le Indulgenze. Più. V'ha anzi tutto il fondamento dell'opposto: perocchè nei Diplomi delle Indulgenze si dice d'ordinario che si concede *confessis*, o *contritis*. Chi adunque presta le opere prescritte in peccato, non acquista l'Indulgenza, perchè non è contrito. Nè può dirsi, che tale concessione debba estendersi a quelle persone, che dopo alcun tempo saranno contrite; perchè questa ampliazione è oltre la forza e proprietà delle

parole, e non ha verun fondamento, e quindi non è nemmeno probabile. Sembra pertanto cosa certa, che l' Indulgenza non abbia mai il suo effetto *recedente fictione*, se non lo ha quando si fanno nel tempo stabilito le opere prescritte. Se oltre allo stato di grazia ricerchinsi all' acquisto delle Indulgenze altre disposizioni dal lato di chi le vuol lucrare, lo diremo qui di seguito.

*D' altri requisiti.*

Oltre allo stato di grazia ricercano i Teologi nel soggetto desideroso di lucrare le Indulgenze alcune altre condizioni al loro conseguimento, sebbene poi intorno ad alcuna di esse non vadano d' accordo. Adunque molti fra di loro esigono quanto alle interne disposizioni, oltre allo stato di grazia, il proposito, ossia volontà sincera ed efficace di fare frutti degni di penitenza, che diffatti a misura delle forze e condizione del soggetto prorompa in atti convenienti; ed altri, all'opposto, sostengono, che ciò non si ricerchi all' acquisto delle Indulgenze. Quindi pensano questi, che conseguiscano le Indulgenze anche quelle persone, le quali, potendo benissimo soddisfare alla divina giustizia pe' loro peccati, contenti di fare quella piccolissima penitenza che loro viene imposta dal confessore, punto non si curano, anzi trasandano neghittosi di fare altri frutti degni di penitenza. Al Suarez, al Silvio e ad altri non piace la prima sentenza, e stanno per la seconda. Ma altri dottissimi Teologi sì antichi che recenti insegnano e sostengono la prima, e rigettano la seconda. Fra gli antichi trovansi il Gaetano, l' uno e l' altro Soto, Pietro e Domenico, Andrea Vega con altri molti; e fra i moderni, ommessi parecchi altri, il padre Gabriel Antoine, ed il padre Giovanni Vincenzo Patuzzi, il quale nella sua operetta latina *de Indulgentiis* data in luce colle stampe di Roma l' anno 1760, sotto il nome supposto di Nicolò Giunchi, impugna con fortissimi argomenti la seconda sentenza contro un autor Gesuita, il quale in un suo libro dato di fresco alle stampe sforzavasi per ogni maniera di sostenerla, non solamente come probabile, ma eziandio come certa sicura e unicamente vera, in maniera che non ha riguardo di tradurre i difensori della contraria

come sospetti di errore, quasi che con Bajo confessassero bensì colla bocca essere utili le Indulgenze, ma col fatto lo negassero. Il Continuatore del Tournely, nell'Appendice 3, *de Indulgentiis*, art. 2, tratta questo punto problematicamente, esponendo le ragioni dell'una parte e dell'altra, poi dice, che la negativa sentenza, che è la prima, può difendersi speculativamente; ma che in pratica, *quantum fieri poterit*, si deve seguire l'affermativa; il che egli prova con molte buone ragioni.

Cosa dunque dovrà dirsi su tal quistione? Ecco la mia opinione. Dico, che al conseguimento intero della plenaria Indulgenza, oltre allo stato di grazia ed esecuzione di tutte le opere nel Diploma prescritte, ricercasi l'efficace proponimento e sollecitudine di soddisfare alla divina giustizia con penalità congruenti al peso de' peccati, e proporzionate alla propria possibilità e debolezza; in guisa che a proporzione dell'efficacia di questa volontà e sollecitudine come disposizione necessaria all'effetto della Indulgenza, si conseguisca un maggiore o minor frutto della stessa Indulgenza. Questo è il mio sentimento: questa è la sentenza del padre Gabriel Antoine, *conceptis verbis*; e del padre Patuzzi nell'operetta accennata; anzi questa sembra essere anche la dottrina della Chiesa intorno ai requisiti per l'acquisto della Indulgenza. Prova diffusamente il lodato Autore questa essere diffatti la dottrina della Chiesa; e lo prova con far uso di tutti quegli argomenti, co' quali soglionsi provare le altre cattoliche verità, cioè co' testi della divine Scritture, colla tradizione della Chiesa, co' decreti de' Sommi Pontefici, e consenso dei Vescovi. La brevità, che mi sono prefisso, non mi permette sì grande estensione; e quindi farò scelta di alcune poche cose, di quelle, cioè, che mi sembreranno più efficaci e più adattate a persuadere un animo ben fatto e spregiudicato.

Lascio adunque da parte gli argomenti dedotti e dalle divine Scritture e dalla tradizione, i quali da chi vuole possono vedersi presso il citato Autore, *cap. 6 e segg.*, e mi appiglio unicamente all'argomento preso dalla mente, intenzione e volontà de' Sommi Pontefici nel concedere le Indulgenze, mente ed intenzione certamente conforme al senso delle divine Scritture e della tradizione. Quale adunque

è stata la mente e l'intenzione di essi Sommi Pontefici nel dare le Indulgenze: di darle cioè indifferentemente e a quelli, che non mancano di volontà di soddisfare, e non ommettono di unire, per quanto possono, opere penali e soddisfattorie alle Indulgenze; e a coloro che punto non si curano di soddisfare alla divina giustizia pei loro peccati? Quale su di ciò sia stata la loro mente ed intenzione non può meglio e più sicuramente rilevarsi che dalle loro stesse Bolle e Diplomi, con cui hanno concesso e tuttavia concedono le Indulgenze. Esaminiamone adunque il tenore, le clausole, l'espressioni, e vedremo con ogni chiarezza, che non è mai stata nè è loro intenzione di concederla agl' infingardi, ai negbittosi, che sfuggono di soddisfare a Dio pe' proprii peccati, ma soltanto ai diligenti che studiansi di scontare le pene a sè dovute insieme e con opere soddisfattorie, e coll' acquisto delle Indulgenze: onde abbia a conchiudersi, che le Indulgenze non sono nè date nè ordinate a fomentare la mollezza e negligenza de' primi, ma soltanto a supplire a ciò, a cui non può giugnere la debolezza e infermità de' secondi. Siccome però troppo lunga e tediosa cosa sarebbe il prendere per mano i Diplomi di tutti i passati Pontefici, così sceglieremo soltanto quei soli che ci sembreranno i principali.

Daremo il primo luogo al Rescritto di Gregorio VII, il quale concede bensì al Vescovo Lincolniese, che lo aveva pregato, la Indulgenza de' suoi peccati, ma colla condizione che non manchi di soddisfare a Dio per quanto può: « *Absolutionem peccatorum tuorum, sicut rogasti, auctoritate principum apostolorum Petri et Pauli fulti, tibi mittere dignum duximus; si tamen bonis operibus inhaerendo, commissos excessus plangendo quantum valueris, corporis tui habitaculum Dei mundum templum exhibueris.* » Sul qual testo degne sono di osservazione le seguenti parole del Cardinale Baronio all' anno 1073, ove dice: « *Ut appareat, Sedis Apostolicas, Indulgentias illis communicari, qui, quantum suppetunt vires, bene operari non praetermittunt; non autem ignavis, otiosis, ac negligentia tarpescentibus.* » Della massima stessa sono stati e Urbano II e Gelasio II. Imperciocchè il primo l' anno 1094, accordò l' Indulgenza plenaria ai Crocesignati, che andavano alla liberazione della terra santa; ma però loro prescrisse di

*Vol. XI, Part. II.*

intraprendere quel viaggio certamente difficilissimo e penosissimo, in penitenza de' loro peccati, *ut illud iter pro poenitentia suscipiant*. E l'altro confermando l'anno 1115 la stessa Indulgenza, aggiunse di far ciò, « *quoniam vos ipsos et vestra extremis periculis objecistis.* »

Paolo II, dal quale fu ridotto il giubbileo dal centesimo anno al cinquantesimo nella sua Bolla di riduzione, *Ineffabilis*, dopo aver indicate le opere da prestarsi da tutti coloro che volessero acquistarlo, soggiugne: « *Attendant fideles et ponderent peccatorum suorum sarcinam, et ut mortis aeternae ac damnationis detrimenta evitent, his, atque aliis meritoriiis operibus peccata sua studeant expiare, ut saltem per haec remedia, atque remissionem, et Indulgentiarum largitionem hujusmodi, etc., ac Sanctorum meritis et intercessionibus adjuti ad aeternam mereantur beatitudinem pervenire.* » E generalmente i Sommi Pontefici nel concedere le Indulgenze ricercano, che i fedeli « *redimant peccata sua operibus poenitentiae*; che *jejuniis, orationibus, ac elemosynis iram Dei placent*; che *dignos poenitentiae fructus faciant, etc.*, » come consta dalle Bolle di Pio VI, di Sisto V, di Urbano VIII e di Alessandro VIII. E perchè mai adesso con siffatte espressioni inculcano tanto i Sommi Pontefici ai fedeli il far opere di penitenza, se non sono punto necessarie al conseguimento delle Indulgenze da loro concesse? Pure è un fatto certo che le inculcano: adunque sono una condizione necessaria.

Protestano altresì i Sommi Pontefici, e dichiarano di concedere le Indulgenze alle persone veramente penitenti, *vere poenitentibus*? Cosa ha ad intendersi per *veri poenitenti*? Quei che solamente dolgonsi dei commessi peccati con proposito di non più commetterli? Non già. Ma quei che oltracciò procurano di soddisfare con opere penali per le loro colpe. Così la sentono molti insigni Vescovi e Cardinali di Santa Chiesa; fra quali il celebre Cardinale Denhoff, il quale nella sua Pastorale Istruzione, dice così: « *Summi Pontifices Indulgentias impertiri se vere poenitentibus ajunt, his verbis significantes sinceram omnium delictorum detestationem, firmum animi propositum deinceps non relabendi, et voluntatem Deo apposite satisfaciendi.* » Segue egli poi a dire: « *Quum lapsus ad hunc modum est comparatus et suis partibus sedulo defungitur, ut divinam justitiam placare queat,*

*Ecclesia veluti pia mater in auxilium accurrit, ut Indulgentiae beneficio quod restat debiti solvat.»*

Di questo medesimo sentimento si fu Innocenzo XII, il quale in occasione dell' imminente giubbileo dell' anno 1700, col mezzo di una Congregazione di Cardinali specialmente a ciò deputata fece pubblicare su tal punto una Istruzione, in cui sono degne di seria e particolare considerazione le seguenti parole: « *Proponatur fidelibus utilitas, quam ex magna hac Indulgentia consequuntur, quatenus videlicet illius virtute ac operatione remittantur illae poenae, quas homo divinae justitiae debet; MODO DIVINAE GRATIAE CONDIGNA SATISFACTIONE COOPERETUR. Doceatur ergo populus, quod licet per Sacramentum Poenitentiae culpa et aeterna poena remittatur; nihilominus post remissionem delictorum debitum temporalis poenae, adeoque GRAVE ONUS SATISFACTIONIS remaneat, quod COPIOSIS ELEEMOSYNIS, RIGOROSIS JEJUNIIS, AC DIFFICILIBUS OPERIBUS POENITENTIAE, ut tempore veterum fervidorum christianorum factum esse liquet ex Canonibus poenitentialibus, aut horrendis poenis purgatorii solvi debent. Quum vero talia sufferre humanae infirmitati nimis grave foret; ideo Vicarius Christi tales satisfactiones per Indulgentias MINUIT.*» Questo solo testo bastar dovrebbe a chiudere per sempre la bocca a certi Casisti ed a distruggere la loro troppa confidenza. Giovano, sì, giovano assai le Indulgenze, e massimamente quella del giubbileo, che è la principale, ma giovano purchè non manchi questa necessaria condizione, che si cooperi alla divina grazia, ossia clemenza e liberalità, colla condegnata soddisfazione; « *modo divinae gratiae condigna satisfactione cooperentur.*» Concedonsi le Indulgenze in ajuto e suffragio della debolezza e miseria nostra, perchè il soddisfare adeguatamente coll' opre nostre « *grave nimium foret humanae infirmitati;*» ma non già per fomentare la mollezza e negligenza nostra, nè per liberarci da ogni soddisfattoria penalità.

Daremo fine a questo argomento colle parole e testimonianza chiarissima ed atta a togliere dalla mente di chicchessia ogni ombra di dubitazione, perchè affatto decretoria, che ci somministra il sapientissimo pontefice Benedetto XIV nelle sue lettere *de praeparatione*



ad annum universalis jubilaei 1750, nelle quali verso il fine parla così: « *Illud vero tum nobis tum aliis, qui nostro loquentur nomine, curae erit, ut clausulae illius, quam Bullae nostrae inseruimus, Fidelibus vere poenitentibus, etc., vis et significatio probe intelligatur. Illud idem re atque exemplis demonstrabimus, quam futilis, atque inanis sit illorum sententia, qui a catholica communione extorres perperam asserunt, Indulgentiarum usu poenitentiam imminui; aut etiam de medio tolli.* » Quindi facendo menzione della Istruzione da lui medesimo pubblicata mentre era Arcivescovo di Bologna soggiugne: « *In hac Instructione, omissis Teologorum disceptationibus, universum dioecesis nostrae populum monuimus et hortati sumus, ut occasionem plenariae Indulgentiae, quom praedaecessor noster Clemens XII, promulgaverat, injunctis operibus ALIA PIETATIS OPERA SUPERADDERENT, AC DIGNOS POENITENTIAE FRUCTUS FACERENT* » aureo illo Ven. Card. Bellarmini documento ex tom. a Controv. l. 5, c. 12. « *Sic accipiunt prudentes christiani pontificias Indulgentias ut simul etiam studeant dignos poenitentiae fructus ferre, et pro suis peccatis Domino satisfacere.* » Sed et illud adjecimus, quod Card. Pallavicinus in *Histor. Concilii Trid., lib. 24, cap. 12, n. 6, adnotavit, « Falsam nimirum esse illorum sententiam, qui rentur, christianos propter Indulgentiarum usum desides fieri, atque a satisfactione, quae Deo criminum nostrorum vindici praestanda est, avocari. »* Dice finalmente: « *Haec omnia iis affinia sunt, quae, et nos supra inculcavimus, monentes, ut praeter opera quae praecipuntur, alia Christi fideles exercent pia opera, quae spiritui ac votis Ecclesiae consona sunt.* » Chiaro apparisce da questa Istruzione del supremo Pastore, che insegna a tutti i fedeli, quale sia lo spirito della Chiesa nel concedere le Indulgenze, cioè non quello di togliere di mezzo col loro uso la penitenza; ma che all'opre ingiunte al loro conseguimento uniscansi altre opere di pietà; e facciansi frutti degni di penitenza; e ciò essere necessario all'acquisto delle Indulgenze, « *alia praeter injuncta exercenda illis esse pia opera.* »

All'autorità dei romani Pontefici, ed alla loro mente nel concedere le Indulgenze cosa si può aggiungere? Non altro, che far vedere essere tale loro mente, conforme alla retta ragione, e conforme in guisa, che nemmeno si possa credere o supporre ragionevolmente

altra poter essere stata o diversa. Il Cardinal Gaetano argomenta sapientemente così. Niuno, che sia indegno di partecipare della soddisfazione altrui ( come fassi colle Indulgenze, nelle quali applicansi le soddisfazioni di Gesù Cristo e de' Santi ) a sconto de' proprii debiti acquista veramente il frutto delle Indulgenze. Chi trascura di soddisfare per sè medesimo è indegno della soddisfazione altrui pei suoi debiti. Adunque niuno che trascura di soddisfare per sè medesimo consegue il frutto della Indulgenza. Chi diffatti non giudicherà indegne di partecipare del tesoro della Chiesa, quelle persone penitenti, le quali potendo comodamente soddisfare da sè stesse, nè essendone impedito o da debolezza di forze, o da giusta e ragionevole causa, pure ricusano di soddisfare, nè si studiano che dei piaceri d' una vita molle, quasi che non avessero contratto verun debito presso a Dio ?

Per vie meglio concepire la forza di questa ragione naturale la illustreremo coll' esempio d' un Re clementissimo, il quale mosso a pietà dei cittadini aggravati di debiti, apra il suo regio tesoro, e dia facoltà al Vicario del suo regno di disporre di esso rettamente e prudentemente in sollievo di questi meschinelli. Ora chi non vede, che questi oprando prudentemente e secondo la ragionevole volontà del Sovrano, non distribuirebbe il tesoro se non a quei che veramente fossero bisognosi, nè avessero, onde soddisfare ai loro debiti ; e rigetterebbe quegli altri, come affatto indegni d' un tanto beneficio, perchè avendo con che pagare i loro debiti del suo, o non vogliono, o trascurano di pagare ? Così appunto passa la cosa nel caso nostro. Il clementissimo Iddio apre nella Chiesa il tesoro de' meriti di Gesù Cristo e de' Santi ; e commette al suo Vicario il Sommo Pontefice di disporre rettamente e prudentemente in ajuto e sollievo dei fedeli. Se questa è, il che niuno avrà il coraggio di negare, la volontà del supremo padrone ; il Sommo Pontefice, per disporre rettamente e prudentemente dell' inestimabile tesoro, e non prodigarlo piuttosto, dovrà conferirlo bensì a quei fedeli che veramente ne abbisognano, e non hanno in realtà onde possano soddisfare ; ma non già a quegli altri, i quali potendo facilmente colle proprie soddisfattorie opere pagare i loro debiti con Dio contratti, ricusano nondimeno di farle, e vogliono piuttosto menare la loro vita nell' ozio e nella mollezza.

Ma se la penitenza, dirà qui taluno, è cotanto necessaria a quei che hanno peccato, perchè mai i Sommi Pontefici pel conseguimento di una plenaria Indulgenza, come del giubbileo, altra cosa non esigono che poche e tenui opere, come il digiuno di tre giorni in una settimana, una limosina e la visita d'alcune chiese.

Risponde il padre Antoine a questa obbiezione, che sembra a primo aspetto di grande importanza, sebbene non lo sia poi diffatti, che i Sommi Pontefici non esigono che quelle opere, che richieggonsi al fine delle Indulgenze da loro inteso e voluto: sempre però presupponendo in chi vuol conseguire le disposizioni necessarie ad acquistarlo interamente, e la esecuzione delle altre obbligazioni. Per meglio intendere e convalidare tale risposta convien badare a ciò che osservano altri difensori della nostra dottrina. Il Sommo Pontefice, dicono essi, offre generalmente l'Indulgenza a tutti i fedeli si giusti come peccatori, sì all'anime innocenti e immuni da qualsivoglia peccato mortale, come ad altri, che stati sono rei di numerosissime e grandissime iniquità: tanto a quei che già si sono consecrati alla penitenza, e menano la loro vita in un continuo esercizio d'opere penali; quanto agli altri che menano una vita comune, nè hanno tanto di forza da intraprendere e sostenere opere di penitenza assai gravi e severe. Quindi è, che nel promulgare il giubbileo od altre più solenni Indulgenze non prescrive il Sommo Pontefice altre opere di penitenza se non quelle che tutti possono comunemente prestare senza che niuno possa avere una legittima scusa di ometterle. Ma il Sommo Pontefice nel tempo stesso, in cui tali opere prescrive, non dice, che bastino generalmente a tutti per conseguire pienamente la Indulgenza; cosicchè anche i gran peccatori, che hanno offeso Dio con molte e gravissime iniquità sieno esenti dal soddisfare alla divina giustizia; mentre anzi, come abbiamo già veduto, dichiara tutto l'opposto.

Vi deve pur essere, dirà qualche altro, la sua differenza fra le varie Indulgenze. Queste altre sono di quaranta, e cento giorni, altre di sette o più anni, ed altre finalmente sono plenarie. Ma perchè plenarie? Se non perchè rimettono pienamente ed interamente ogni pena temporale ai peccati nostri dovuta? Almeno certamente non si

può negare, che colla dottrina nostra molto non si detragga alla efficacia e virtù della plenaria Indulgenza, la quale non sembra ammettere veruna limitazione.

A questa difficoltà però io rispondo, che ammetto di buon grado; che tale Indulgenza si chiami plenaria, perchè, per quello riguarda la sua virtù e la podestà della Chiesa concedente, rimette tutta la pena temporale. Sì, la Chiesa, in concedendola, apre il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e de' Santi, e dal canto suo impartisce la piena remissione della pena temporale, cosicchè se i fedeli sono bastevolmente disposti a ricevere un tanto beneficio, conseguiscono difatti la intera remissione dovuta alle loro colpe. Ma dico, che non sono disposti a riceverlo, almeno interamente, quei che non si curano di fare pe' loro peccati opere soddisfattorie. Nè perciò punto si detrae all'efficacia e virtù delle plenarie Indulgenze, siccome nulla si detrae alla virtù ed efficacia dei Sacramenti, perchè è necessario sia ben disposto chi si accosta a riceverli, se vuole gli sieno utili e fruttuosi.

Dissi, *almeno interamente*; perchè penso sia falsa la opinione di taluni, i quali dicono non conseguirsi frutto alcuno dalla Indulgenza plenaria, se tutta ed interamente non si acquista. No, non è indivisibile il frutto della Indulgenza nemmeno plenaria. Ascoltiamo Bonifazio VIII. Egli nella sua Bolla del suo giubbileo dichiara apertamente che « *unusquisque plus merebitur, ut Indulgentiam* (certamente plenaria, perchè di giubbileo) *efficacius consequetur, qui basilicas amplius et devotius frequentaverit.* » Adunque il frutto della Indulgenza anche plenaria più e meno si consegue a misura della minore o maggiore disposizione del soggetto, e delle opere penali che presta, quale si è quella della visita delle chiese, e della divozione, con cui le visita: « *efficacius consequentur, qui basilicas AMPLIUS et DEVOTIUS, frequentaverit.* » Dice lo stesso Innocenzo IV, nel cap. *Quod autem de Poenit.*: « *Unus plus alio habet, de Indulgentia, intra metam a praelata constitutam secundum quod plus devotus est, vel plus laborat vel majoribus periculis se exponit.* » Dello stesso sentimento è S. Tommaso, nel *Suppl. q. 25, art. 2, al 3*, ove dice: « *Quando datur Indulgentia indeterminate ei qui dat auxilium ad fabricam ecclesiae, intelligitur tale*

*auxilium, quod sit conveniens ei, qui auxilium dat; et secundum hoc PLUS VEL MINUS de Indulgentia consequitur.* »

Dalle or ora stabilite dottrine ne siegue, che per conseguire l'intero frutto della plenaria Indulgenza, ossia la remissione di tutta la pena temporale dovuta ai peccati anche veniali, deve essere il cuore di chi acquista tale Indulgenza libero e sgombro da ogni affetto di qualunque anche leggier peccato; altramente non conseguirà l'Indulgenza interamente, ma soltanto parzialmente, quando però non manchino le altre condizioni. La ragione n'è evidente. In sentenza di tutti la remissione della pena ai peccati dovuta necessariamente suppone rimessa già la colpa; e la colpa non mai viene rimessa se l'animo non è ad essa avverso. Questa appunto si è la ragione, per cui i dannati soffrir dovranno nell'inferno pei loro peccati veniali, pene eterne; perchè non si spoglieranno mai dell'affetto verso di essi. Quindi è, che, come osserva Guglielmo Parigino, quelle persone, le quali poco invigilano sopra sè stesse, e però sdruciolano in molti peccati veniali, anche dopo aver tolto il giubbileo per molte maniere restano debitori alla giustizia divina, ed avranno a provare dopo la loro morte pene acerbissime nel purgatorio, di cui egliino fanno poco easo.

Da tutte queste cose è facile il raccogliere ed il conchiudere che far debbano i fedeli, onde mettere la partita al sicuro, e massimamente quei che hanno commesso molte iniquità. Debbono essere solleciti di congiugnere coll'Indulgenze la penitenza, cioè hanno a fare opere penali e insieme prendere divotamente le Indulgenze, onde coll'uno e l'altro mezzo più sicuramente soddisfare alla divina giustizia. Questo è il bellissimo documento del Bellarmino: « *Utilius quidem est (dice) ac tutius pro se satisfacere, quam Indulgentias quaerere; sed utroque utilius est illud facere et istud non omittere: et hoc est; quod boni Auctores consulunt, ut qui suscipiunt Indulgentias, non cessent a poenitentiae fructibus producendis, qui meritorii, et medicinales plerumque esse solent, et utilius est duobus pedibus iter facere quam uno tantum.* »

*Si propongono e sciolgono varii quesiti.*

Per compimento di questa materia, e prima di passare a parlare delle Indulgenze pei defunti; proporremo e scioglieremo alcuni quesiti. Ecco il primo. Molte volte i Sommi Pontefici concedono la Indulgenza sotto questa clausola *contritis et confessis*. Ora cercasi se per lucrare tale Indulgenza sia necessaria la confessione sacramentale in quelle persone le quali non hanno coscienza di peccato mortale.

Rispondo che no, quando la confessione sacramentale non venga prescritta espressamente come porzione dell' opera ingiunta. La ragione della prima parte si è, perchè quando non viene ricercata come porzione dell' opera ingiunta non ricercasi dal Sommo Pontefice se non come disposizione allo stato di grazia necessario, come si è detto, al conseguimento delle Indulgenze, della qual disposizione è cosa chiara che non abbisognano quei che per divina grazia sono immuni da peccati mortali. E ciò si dimostra col comune sentimento dei Dottori, dai quali vengono le leggi ambigue interpretate. Il Suarez dice, che sono innumerevoli gli Autori che la sentono così, i quali vengono raccolti e seguiti dal Diana, *innumeri, quos congerit et sequitur Diana, tom. 1, Tract. de Bulla Cruciatæ, Resol. 107*. Ora non soffrirebbero certamente i Sommi Pontefici, i quali non ignorano questa opinione, che venisse per ogni dove insegna con grave danno de' fedeli, se fosse aliena dalla loro mente. Che anzi « consultato » su tal punto Clemente XI (dice il Continuatore del Tournely) da « uno dei nostri lo rimise ai Teologi. » È cosa certa che la parte di gran lunga maggiore e più grave dei Teologi così insegna. Adunque pare che dalla verità di tale opinione non si possa dubitare. Pensa anzi il Suarez col Gersone e parecchi altri, che basti anche la confessione in voto per chi ha de' suoi gravi peccati una perfetta contrizione. Ma siccome la opposta sentenza è più sicura, come egli stesso confessa, e per altro la contrizione perfetta è assai rara, così chi ha copia di confessore non deve mai omettere di confessarsi prima di prendere la Indulgenza.

Se poi la confessione nelle Bolle Pontificie viene ricercata come

*V. d. XI, Part. II.*

parte dell' opere prescritte, non v' ha dubbio che la confessione deve farsi, perchè in tal caso non è meno necessaria al conseguimento della Indulgenza di qualsivoglia altra opera prescritta. Ma quando dovrà intendersi prescritta come parte? Quando la Indulgenza non si concede se non a quelli che hanno premesso la confessione. Lo stesso si dica anche della comunione, se anco questa viene prescritta, come diffatti suole prescriversi ogniqualevolta come parte si prescrive la confessione.

Cercasi 2, se nulla acquisti o partecipi della Indulgenza chi non presta tutta intera l' opera prescritta; e se possa prestarsi per altra persona l' opera prescritta.

Alla prima parte rispondo col Delugo, che non giova punto all' acquisto della Indulgenza l' opera ingiunta se non viene adempiuta interamente. La ragione è, perchè la Indulgenza non si concede divisibilmente per ciascuna parte dell' opera, ma bensì per tutta l' opera indivisibilmente, ed è una cosa diversa dalla soddisfazione sacramentale, la quale opera divisibilmente. Quindi chi eseguisce la metà dell' opera prescritta per la Indulgenza non acquista la metà della Indulgenza; quando non sia espressamente conceduta una parziale Indulgenza a chi adempie una data parte dell' opera prescritta, come p. e., a chi nel tal giorno assisterà al mattutino o al vespero, mentre in allora qualunque parte si riguarda, come un tutto relativamente all' operante.

Alla seconda parte rispondo che no. Perchè fare che un altro digiuni o preghi non è digiunare o pregare. La Bolla comanda, che chi vuol lucrare la Indulgenza digiuni o preghi. Adunque chi non lo fa, ma fa digiunare o pregare un altro, non adempie quanto prescrive la Bolla, e non acquista la Indulgenza. La limosina sola può farsi per un altro, perchè chi dà il proprio col mezzo di un altro, p. e., del servitore, fa veramente limosina e beneficia il prossimo; mentre non è già il servitore, che fa limosina, ma bensì il padrone, il quale si serve del servitore, come di stromento per farla. All' opposto chi fa digiunare o pregare un altro, non digiuna nè prega per verun modo.

Cercasi 3, se, quando alla Indulgenza plenaria conceduta a qualche chiesa per un dato giorno, è prescritta la confessione e la comu-

nione, possa taluno, che non si sente reo di peccato mortale, facendo la sua comunione, senza confessarsi, dopo però aver premesso un atto di contrizione, lucrare la Indulgenza.

È certo presso tutti, che chi è conscio di peccato mortale non può acquistare la Indulgenza, se sacramentalmente non si confessa, quando nella Bolla o rescritto si concede espressamente *ai confessati e comunicati*. Di ciò non si può dubitare in adesso, perchè ha così dichiarato con più decreti la sacra Congregazione sopra le Indulgenze e sacre reliquie, e singolarmente in quello dei 19 settembre dell' anno 1729 in cui ha definito, che eziandio nel caso, in cui per mancanza di confessori non si possa fare la prescritta confessione, non basta l' atto di contrizione per lucrare la Indulgenza.

Se poi chi vuol acquistare la Indulgenza non ha peccati veniali, secondo alcuni Autori, egli acquista la Indulgenza anche colla sola contrizione. La ragione che ne adducono si è questa; perchè, dicono, sebbene possa il Pontefice prescrivere per l' acquisto della Indulgenza anche la confessione dei veniali, tuttavia quando ciò chiaramente non esprime, s' intende che prescriva semplicemente la confessione come la prescrive il diritto divino ed ecclesiastico, il quale si l' uno che l' altro, come insegna S. Tommaso, nel 4, *dist. 19, q. 3, art. 1, questiuncula 2, al 3*, non comanda la confessione che dei soli mortali. Ma altri più probabilmente hanno insegnato, che quando nel Diploma si prescrive assolutamente la confessione, ricercasi questa per acquistare la Indulgenza anche in chi trovasi o crede trovarsi in istato di grazia, nè è conscio di essere reo che di soli peccati veniali. Imperciocchè la confessione in tal caso non si prescrive come disposizione, ed affinchè l' uomo ritorni nello stato di grazia, ma come opera di pietà e di religione ingiunta per l' acquisto della Indulgenza.

Di presente però la controversia è finita, poichè è stato deciso a favore di quest' ultima opinione con decreto della sacra congregazione preposta alle Indulgenze e sacre Reliquie, approvato da Clemente XIII il dì 19 maggio 1759 del seguente tenore: « *Ut Christi fideles scire possint, quid sibi tenendum foret pro acquirendis Indulgentiis in sententiarum varietate super intelligentia verborum: Qui vere poeni-*



tentes confessi ac sacra Communionem refecti ecclesiam visitaverint, quae in *Indulgentiarum Brevibus* inseri solent in sacra Congregatione *Indulgentiis, sacrisque Reliquiis praeposita discussis die 31 martii proxime praeteriti nonnullis dubiis eadem sacra Congregatio fuit in voto. Confessionem sacramentalem, quando in brevibus apponitur pro Indulgentiarum consecutione, peragi omnino debere etiam ab iis, qui sibi lethalis peccati conscii non sunt.*» Quindi in oggi è certo che chi vuole lucrare l'Indulgenza, quando nel Breve la confessione è prescritta, deve confessarsi o abbia o non abbia peccati mortali.

Cercasi 4, se basti per lucrare la Indulgenza la confessione fatta due o tre giorni innanzi; e posto che no, se basti almeno quella fatta il giorno innanzi, e se anco quelle persone che si confessano regolarmente ogni otto giorni debbano accostarsi nuovamente al Sacramento della penitenza, quando ne' giorni intermedii vogliono lucrare una Indulgenza, per cui viene richiesta la confessione.

Rispondo alla prima parte del quesito, esserci stati per verità degli Autori, i quali hanno sostenuto, almeno come cosa più probabile, che basti a tal fine una confessione fatta da due o tre giorni innanzi, ed anche quattro e, secondo alcuni, perfino sei. Ma questi Teologi in adesso non debbono più ascoltarsi. Pel decreto già riferito nelle parole, che susseguono immediatamente alle pubblicate è di presente chiaro e certo che la confessione non può giovare all'acquisto delle Indulgenze, quando non sia fatta o il giorno stesso o il precedente. Ecco le parole del decreto: «*Nec non praefatam Confessionem suffragari etiam posse, si expleatur in vigilia festivitatis.*» E sembra altresì cosa più che probabile, che giovi, non solo fatta la sera innanzi, ma pur anche la mattina del giorno antecedente ossia della vigilia. Tanto più mi confermo in questa opinione, quanto che è cosa certa che si può acquistare la Indulgenza fino dai primi vesperi, che cadono appunto nel dopo pranzo del giorno antecedente. Imperciocchè se non bastasse la confessione fatta nella mattina della vigilia, non potrebbe mai acquistarsi la Indulgenza nei primi vesperi della solennità: poichè il conseguimento della medesima suppone già effettuati tutti i necessarii prescritti requisiti, fra quali nel caso nostro si annovera anche la confessione fatta nella mattina della vigilia.

: Rispondo alla seconda parte che quelle persone, le quali si confessano regolarmente ogni otto giorni, non debbono nuovamente confessarsi per acquistare una Indulgenza che cada nei giorni intermedi, purchè dopo l'ultima confessione non si conoscano rei di veruna colpa mortale. Ciò presentemente è affatto certo, perchè dichiarato e deciso da Clemente XIII nell'anno 1763. Commesso egli aveva alla Congregazione delle Indulgenze di esaminar questo punto. Fu quindi in essa proposto il dubbio: « *An et quomodo sit consulendum Sanctissimo, etc.* » E qui fu risposto: « *Consulendum Sanctissimo Domino nostro ut concedere dignetur Indulgentiam omnibus Christi fidelibus, qui frequenti peccatorum confessione animam studentes expiare semel saltem in hebdomada ad Sacramentum poenitentiae accedere nisi legitime impediuntur, consueverunt, nullius lethalis culpa a se post peractam ultimam confessionem commissae sibi conscii sunt, ut omnes et quascumque Indulgentias consequi possint, etiam sine actuali confessione, quae ceteroquin juxta praefati Decreti (di quello cioè poc' anzi da noi riferito) definitio- nem ad eas lucrandas necessaria esset. Nihil tamen innocando circa Indulgentias Jubilaei tam ordinarii quam extraordinarii, aliasque ad instar jubilaei concessas, pro quibus assequendis, sicut et alia opera injuncta, ita et sacramentalis confessio tempore in earum concessione praescripto peragantur . . . Et facta per me infrascriptum S. congregationis secretarium de praemissis omnibus Sanctissimo Domino nostro relatione, Sanctitas Sua piis bonorum desideriis ac votis satisfacere, et Indulgentiarum gratias iis potissimum, qui pie, sancteque vivendo donis divinae misericordiae digniores efficiuntur, elargiri quammaxime cupiens, benigne annuit, et praefatum Indultum in forma superscripta expediri, et publicari mandavit, et quibuscumque in contrarium non obstantibus.* » Ecco il privilegio concesso a quelle persone le quali si confessano regolarmente ogni otto giorni. Possono queste senza una nuova confessione, fuorchè nel caso fossero dopo l'ultima cadute in peccato mortale, far acquisto di tutte le Indulgenze ad eccezione soltanto di quelle dei giubilei sì ordinarii che straordinarii. Quelle poi che più di rado si confessano, quantunque non si sentano ree di alcun peccato mortale, se vogliono lucrare le Indulgenze ai confessati concesse, debbono necessariamente confessarsi, altrimenti non le acquistano.

Cercasi 5. Se basti pel conseguimento della Indulgenza siccome la confessione, così pure la comunione fatta la precedente mattina, oppure sia necessario che questa facciasi nel giorno stesso della solennità.

Un moderno Autore dice, che non basta la Comunione fatta nella vigilia, ma è necessario sia fatta nella festa in cui corre la Indulgenza. La sua ragione è questa, perchè nel Decreto della santa Congregazione del 1759, surriferito, si dice bensì espressamente, che giova la confessione fatta nella vigilia: « *Confessionem suffragari etiam posse, si expleatur in vigilia festivitatis;* » ma nulla si dice quanto alla Comunione: « *De Comunione autem nullum verbum occurrit.* » Dal che egli conchiude: « *Videtur itaque ea differenda ad diem ipsum festivitatis.* » Ma con buona pace di questo per altro dotto Teologo dal non dirsi nulla della Comunione nulla può conchiudersi, se non che al più che quanto alla Comunione la cosa non è chiara, certa e definita, come lo è quanto alla confessione. Ma se ciò non è quanto alla Comunione espressamente definito, nemmeno però è definito il contrario; e per altro la ragione sembra che militi chiaramente a favore dell' affermativa sentenza.

Ma qual è questa? È appunto quella che abbiamo addotto nella risposta alla prima parte del Quesito 4, onde provare, che basti la confessione fatta non solamente la sera innanzi, ma anche la mattina della vigilia. Eccola. È cosa certa, che può lucrarsi la Indulgenza conceduta e annessa a qualche solennità fino dai primi vesperi della medesima. Ora se non bastasse la Comunione, non meno che la confessione, fatta nella mattina della vigilia, non si darebbe mai il caso, che si acquistasse la Indulgenza, nè mai diffatti si acquisterebbe nei primi vesperi della solennità: perchè al di lei conseguimento fra le altre cose ricercasi anche la Comunione. La cosa è evidente, se non serve per l' acquisto della Indulgenza la Comunione fatta la mattina della vigilia: adunque la sera ai primi vesperi non si può lucrare la Indulgenza colla visita della Chiesa, perchè manca la comunione, che è un necessario requisito. Si aspetti l' indimani, dice il citato Autore, a fare la Comunione, cioè il giorno della festa. Egregiamente. Ma in tal caso non si acquisterà la Indulgenza la sera innanzi ai primi vesperi; si acquisterà bensì la mattina dopo nella Comunione,

che sarà in tal caso l'ultima fra le opere prescritte, poichè tutti accordano, che la Indulgenza acquistasi appunto, allorchè viene eseguita l'ultima delle opere prescritte. Ecco pertanto evidentemente che non potrebbesi mai lucrare la Indulgenza nei primi vesperi della solennità. Perciò si deve dire che basti al conseguimento della Indulgenza, siccome la confessione, così pure la comunione fatta anche la mattina del giorno innanzi.

Aggiungo, che tale appunto è la pratica delle persone pie, le quali per isfuggire gli strepiti soliti dei giorni di solennità a cagione del gran concorso, e per attendere ai divoti loro esercizi con più quiete e raccoglimento, fanno nella mattina della vigilia la loro Confessione e Comunione, e visitano poi la chiesa la sera stessa ai primi vesperi, o il dì seguente, nè dubitano punto di far acquisto, in così facendo, della Indulgenza. E per altro sa ognuno, che la pratica delle persone probe e pie è un'ottima interprete delle umane leggi.

Cercasi 6, cosa abbia ad intendersi sotto nome di primi vesperi.

Rispondo doversi intendere quel tempo in cui per approvata consuetudine sogliono e possono in quel dato luogo, ove v'ha la Indulgenza cantarsi o recitarsi in coro i vesperi. Che se nel dato luogo non si celebrano i primi vesperi, si deve in tal caso aver riguardo al costume della diocesi, o a quello della vicina città, o finalmente alla generale consuetudine. Il tempo di lucrare le Indulgenze, quando incomincia nei primi vesperi, come sono generalmente quelle affisse a qualche solennità, termina nel seguente giorno al tramontare del sole. Non così le Indulgenze concesse nei giorni seriali e massimamente in quaresima, mentre queste nè incominciano nei primi vesperi nè terminano al tramontare del sole. Il tempo adunque di acquistare siffatte Indulgenze incomincia alla mezza notte e termina nella mezza notte seguente; e quindi la loro durata e misura è un intero giorno naturale.

Cercasi 7. Se con uno stesso atto possano guadagnarsi più Indulgenze parziali (giacchè una sola plenaria, se ricevasi nella sua interezza, equivale a molte) concesse per diversi titoli e cause; come, p. e., chi dice la corona o il rosario avente molte benedizioni, e quindi molte Indulgenze.

Rispondo col Suarez, che no. La ragion è, perchè all' aumentarsi della Indulgenza è necessario si aumenti il titolo e la causa; e massimamente quando la causa, come nel caso nostro, sembra appena bastevolmente proporzionata e sufficiente per una semplice Indulgenza. Ed altresì perchè ogni Indulgenza ricerca un atto proprio, e che al proprio suo effetto sia applicabile. Ora un atto solo finito, limitato, e commensurato ad un effetto, se viene applicato a molti, non basta per ciascuno.

Qui però convien avvertire, affinchè taluno acquisti nello stesso giorno la Indulgenza in più chiese, alle quali è concessa, basta che ori in ciascheduna, sebbene in una sola abbia ricevuto la Ss. Eucarestia. Se poi basti una sola comunione, quando la seconda Indulgenza non cade nello stesso giorno, ma nel seguente, non convengono i Teologi. Il Delugo dice che sì, perchè sembra che la confessione e comunione non si esigano direttamente come una delle opere prescritte al conseguimento della Indulgenza puramente affinchè sieno più idonei e ben disposti al di lei acquisto. Ma siccome ciò si asserisce senza verun fondamento e senza probabilità; mentre è certo anzi, che per moltissime Indulgenze i Sommi Pontefici esigono come opere necessarie pel loro acquisto la Confessione e Comunione; così è più vera e più sicura la opposta sentenza, che non basti per amendue le Indulgenze una sola comunione, quando per ciascuna di esse è prescritta.

V' ha nondimeno un caso, in cui con un atto solo possono lucrarsi più Indulgenze, ed è quando per una terza Indulgenza sono concesse *per modum unius*; come quando a chi visita una chiesa concedansi tutte le Indulgenze delle chiese di tutta una città. Qui però è necessaria e una gran causa affinchè sia proporzionata a tante Indulgenze, e una gran disposizione dal lato del soggetto. Quindi in fatto non ne conseguirà che a proporzione della causa e delle disposizioni.

Cercasi 8. Se possa taluno in uno stesso tempo acquistare più Indulgenze parziali con atti distinti, che possono esser fatti nel tempo medesimo; come, p. e., se una persona, la quale assiste in chiesa al canto della *Salve Regina*, ed insieme nel tempo stesso recita una

parte del rosario, insieme conseguisca e l'Indulgenza conceduta a chi sta presente alla *Salve*, e quella pure, che è annessa alla recita del rosario.

Sembra che sì; perchè siccome possono adempiersi nel tempo stesso con due opere distinte due precetti, p. e., di ascoltare la messa<sup>1</sup> e di recitare l'uffizio, così anche possono lucrarsi le Indulgenze annesse a due distinte azioni fatte nel tempo stesso. Imperciocchè e perchè mai chi mentre ascolta la messa di precetto, e nel tempo stesso recita l'uffizio, adempie nel tempo stesso due precetti? La ragione è, perchè l'una cosa non è impeditiva dell'attenzione all'altra. Chi recita l'uffizio con attenzione, ascolta la messa con divozione e come si conviene, e però soddisfa nel tempo stesso ad amendue i precetti. Ma così è, che quegli pure che recita il rosario divotamente, mentre assiste al canto della *Salve* fa due azioni, l'una delle quali non impedisce punto l'attenzione all'altra, e quindi le presta amendue, come si conviene per l'acquisto delle Indulgenze loro annesse. Adunque senza meno le acquista.

Non piace questa opinione al Continuatore del Tournely; « perchè, dice, opera più perfettamente chi fa queste due distinte opere in tempo diverso e separatamente di chi le fa amendue insieme e nel tempo stesso. » Vuole adunque, che al più acquisti queste due Indulgenze chi non solo assiste alla *Salve* recitando il rosario, ma inoltre vi assiste ginocchioni, perchè così all'assistenza aggiugnerebbe un'altra pia opera, cioè di ascoltare la *Salve* e recitare il rosario colle ginocchia piegate. Io non mi opporrò a questo suo pensamento. Dirò anzi, che, prescindendo da qualche Impedimento, assolutamente non acquista l'Indulgenza chi non assiste alla *Salve* in ginocchioni; perchè in altra maniera non vi assiste con pietà e divozione, com'è necessario per conseguire l'Indulgenza. Chi adunque inginocchiato vi assiste, e nel tempo stesso recita il rosario, lucreterà, anche secondo questo Autore, una doppia Indulgenza.

Cercasi 9. Se basti per acquistare l'Indulgenza un'opera altronde comandata, come la recita del breviario in chi ha obbligo di dir l'uffizio, o l'adempimento della penitenza sacramentale, quando per l'acquisto di tale Indulgenza ricercansi pic precì.

Rispondo essere la cosa almeno assai dubbiosa. La ragion è, perchè, prescindendo da circostanze particolari, i Sommi Pontefici colle Indulgenze intendono di promuovere la pietà e la religione colle opere di sopraerogazione. Eccone un manifesto esempio. Eugenio IV accordò ai monaci di Vagliadolid l'Indulgenza in articolo di morte, con questa condizione però, che digiunassero tutti i venerdì dell'anno, e sostituissero il digiuno d'altro giorno, se nel venerdì fossero tenuti a digiunare per precetto della Chiesa, o per penitenza imposta, o per voto, o per altra circostanza. Se poi consta essere diversa la mente del Pontefice, come lo è nei giubbilei, nei quali per altre opere che vi concorrono, si contenta anche del digiuno altronde comandato; basta in allora anche l'azione altronde comandata. Dicasi lo stesso, se la mente del Pontefice è di rivocare la osservanza d'una legge negletta o andata in disuso. Quindi molte indulgenze, dice l'Amort, q. 55, sono state concesse il dì 19 ottobre 1606 ai Premostratensi, se faranno l'orazione mentale per lo spazio di mezz'ora, se assisteranno al Mattutino circa la mezza notte, ecc.

Talvolta nello stesso giorno in più chiese di una stessa città v'ha Indulgenza. Quindi cercasi. 10. Se possa acquistarne molte in uno stesso giorno chi molte piamente ne visita.

Rispondo, che se la Indulgenza di queste chiese è concessa per uno stesso titolo, non ne acquista più di una, perchè in tutte è la medesima. Quindi chi nella festa, p. e., di S. Benedetto la mattina ha visitato la chiesa di questi monaci, ed il dopo pranzo visita quella delle monache dell'ordine medesimo acquista non due, ma una sola Indulgenza. Se poi parlasi d'Indulgenza concessa a varie chiese, non già per uno stesso titolo, ma per più titoli e diversi, come, p. e., l'una ad onore di S. Francesco, l'altra di S. Bernardo, le cui opere prescritte possono ripetersi, non v'ha nulla che impedisca, possa taluno acquistare lo stesso giorno questa e quella, l'una e l'altra.

Cercasi. 11. Se per lucrare l'Indulgenze sia necessaria un'opera esterna, e quale intenzione ricerchisi per acquistare le Indulgenze.

Rispondo alla prima parte del quesito, che all'acquisto delle Indulgenze non è punto necessaria l'opera esteriore; perchè talvolta viene concessa l'Indulgenza a quelle persone, le quali fanno l'esame

della loro coscienza con un sincero atto di contrizione; ed anche viene concessa a quei moribondi, i quali, non potendo colla bocca, invocano il nome di Gesù col cuore. Ed è poi certo, che talvolta anche a persone viventi benemerite della Chiesa viene concessa l'Indulgenza senza obbligo di veruna opera attuale e soltanto a titolo di remunerazione, di sollievo, di medicina, ecc. Così il Delugo.

Alla seconda parte poi rispondo, che allora quando la Bolla della Indulgenza ricerca una determinata intenzione, come che si preghi per la concordia dei principi, per l'estirpazione dell'eresie, ecc., per lo meno si esige, che si faccia orazione secondo l'intenzione della Chiesa o del Sommo Pontefice, che ha concesso tale Indulgenza. Io penso che questa generale intenzione sempre basti, checchè ne dica in contrario qualche Autore. Imperciocchè è tale appunto la pratica dei fedeli, i quali prendono le Indulgenze esposte colla sola generale intenzione di fare e di pregare perciò che desidera la Chiesa; il che quale siasi per lo più in ispecie ignorano.

#### *Degli effetti delle Indulgenze.*

Che fra gli effetti della Indulgenza non abbia luogo quello di rimettere la colpa mortale è cosa certissima e, secondo il Suarez, *disp. 50, sez. 1*, anche di fede: «*Et hoc dicimus de fide.*» Le ragioni di ciò sono del tutto efficaci e convincenti. Primamente perchè il peccato mortale non mai si rimette se non coll'infusione della grazia santificante, come insegna il Concilio di Trento, *sess. 6, cap. 7*. Ora grazia santificante non può infondersi per qualsivoglia Indulgenza, ma soltanto pel Sacramento; mentre lo stesso Concilio di Trento, *sess. 6, can. 4, sess. 14, cap. 2*, insegna espressamente, che niuno o infedele o battezzato può conseguire la grazia della giustificazione senza i Sacramenti del Battesimo e della Penitenza, oppure senza la contrizione col voto di essi Sacramenti. 2. Perchè la Chiesa non assolve i peccati attuali se non *per modum iudicii*, e le Indulgenze non si concedono *per modum iudicii*. 3. Perchè tutte le formule delle Indulgenze sempre contengono e dichiarano compensarsi per esse le pene dovute ai peccati nei penitenti *contritis vel confessis*. Suppon-



gono adunque ricercarsi al loro effetto, che già sia stato rimosso il peccato mortale o colla confessione o colla contrizione. Perciò non vale la Indulgenza alla remissione dei mortali. E su tal punto vengono tutti i Teologi.

Ma valerà almeno alla remissione delle colpe veniali? Nemmeno. La più comune sentenza dei Teologi restringe l'effetto dell'Indulgenza alla remissione della pena in guisa, che assolutamente n'esclude la remissione della colpa. E giustissimamente i Teologi ciò insegnano. La ragion è, perchè per legge ordinaria la colpa anche veniale non può togliersi senza un atto dell'uomo, per cui la di lui volontà si cangi. Senza questo cangiamento di volontà, per cui si detesti la colpa e se ne deponga l'affetto, la colpa anche veniale non si toglie, non si cencella, non si perdona. E quest'atto, questo cangiamento non si presta per la Indulgenza; mentre questa non dà la contrizione o la detestazione, cui nemmeno prestano i Sacramenti stessi. Ciò confermasi colle formole stesse delle Indulgenze, nelle quali si dichiara di non concedere la remissione della pena che ai soli contriti o confessati.

Quindi è chiaro, che chi riceve una Indulgenza anche plenaria con affetto a qualche peccato veniale, che non detesta, ed a cui ha il cuore attaccato, non consegue la remissione della pena dovuta ad esso peccato. Perchè fino a tanto che sussiste e dura la colpa veniale, non può giammai togliersi il reato della pena temporale ad essa proporzionata, perchè è intimamente congiunto ad essa colpa, la quale ha intrinsecamente e di sua natura il rendere l'uomo degno di pena. Chi adunque prende un'Indulgenza plenaria con affetto a qualche colpa veniale, non la conseguirà mai veramente plenaria, perchè è incapace di ottenere la remissione della pena temporale proporzionata e dovuta a tale colpa.

Da ciò è facile il raccogliere come abbiansi ad intendere quelle espressioni, che talvolta incontransi in alcune Bolle o Diplomi d'Indulgenze, in cui si dice, che si concede la remissione delle colpe o dei peccati; cioè debbono intendersi della pena dovuta ai peccati. Diffatti anche nelle divine Scritture non di rado si prende per la pena del peccato. In questo senso la massima parte dei Teologi intende

quel testo del 2 de' Maccabei 12 : « *Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur.* » Imperciocchè, dicono, in quel luogo non trattasi della remissione della colpa, la quale rimettesi per una sincera e perfetta contrizione prima della morte, ma bensì della condonazione della pena dovuta al peccato.

Quindi la Bolla *Sabbatina*, come la si chiama volgarmente, io cui Giovanni XII, per comando della gras Vergine Maria, apparsale sotto l'abito di monaca Carmelitana, ai Carmelitani concede un' Indulgenza, per cui *Fratres dicti ordinis a supplicio absolventur et culpa*, è presso gli eruditi in gran sospetto di falsità. Niuno ignora quante Indulgenze in varii tempi sieno state divulgate, le quali non solo non erano state concesse dalla Santa Sede, ma pur anche sdegnosamente rigettate. Questa Bolla viene dall'Amort, e se *falsa latinis citiat rescriptum*, ha questa Bolla, onde venga rigettata. Ma è viziosa anche per altre ragioni: 1. Perchè secondo essa *qui sanctum intrabit ordinem dei Carmelitani salvabitur*. 2. Perchè ivi così parla la Beata Vergine ai Confratelli e Consorelle del detto ordine: « *Ego mater gratiose descendam sabbato post eorum obitum, et quot inveniam in purgatorio liberabo.* » Quindi è, soggiunge l'Amort, « *quod Bulla haec, vera an ficta non disputo, sic explicata est sub Paulo V, ut Carmelitis permittatur praedicare, quod populus christianus possit pie credere, Beatam Virginem praedictis Fratribus et Sororibus, qui christiane decesserint, speciali protectione post eorum transitum praecipue in die sabbati, adfuturam.* »

Quale si è adunque l'effetto proprio dell' Indulgenza? Non la remissione della colpa, anche soltanto veniale, non della pena eterna, che colla colpa sempre si rimette; ma nemmeno della sola penitenza canonica, come si è fino ad una specie d'evidenza già dimostrato. È adunque la remissione o totale o parziale, non solo nel foro della Chiesa, ma pur anco nel tribunale della divina giustizia, della pena temporale dovuta ai peccati e quanto alla colpa e quanto alla pena eterna già rimessi. Quest' è ciò che in precedenza abbiamo provato con ragioni efficacissime e superiori ad ogni eccezione; al quale, per non ridire le cose dette rimettiamo il lettore. Qui si contenteremo di porre sotto i di lui occhi la dottrina su questo punto di S. Tommaso,

nel *suppl. q. 25, art. 1*, colle sue stesse parole. Il titolo di quell' articolo si è questo: « *Utrum per Indulgentiam possit aliquid remitti de poena satisfactoria.* » Ed eccone la sua decisione: « *Respondeo dicendum, quod ab omnibus conceditur, Indulgentias aliquid valere; quia impium esset dicere, quod Ecclesia aliquid vane faceret. Sed quidam dicunt, quod non valent ad absolvendum a reatu poenae, quam quis in purgatorio secundum iudicium Dei meretur; sed valent ad absolvendum ab obligatione, qua Sacerdos obligavit poenitentem ad poenam aliquam, vel ad quam etiam obligatur ex Canonum statutis. Sed haec opinio non videtur vera. Primo, quia est expresse contra privilegium Petro datum, cui dictum est, ut quod in terra remitteret, in coelo remitteretur. Unde remissio, quae fit quantum ad forum Ecclesiae, valet etiam quantum ad forum Dei. Ex praeterea Ecclesia huiusmodi Indulgentius faciens magis damnificaret, quam adjuvaret; quia remitteret ad graviore poenas, scilicet purgatorii, absolvendo a poenitentibus injunctis. Et ideo dicendum (ecco la vera dottrina, che può dirsi dottrina della Chiesa), quod valent et quantum ad forum Ecclesiae, et quantum ad iudicium Dei ad remissionem poenae residuae post contritionem et confessionem, et absolutionem, sive sit injuncta, sive non.* » Chi abbandona questa dottrina è fuori di strada. Rileggasi nel luogo citato, mentre io passo a dire, come si applicano le Indulgenze alle persone vive, e come all' anime de' defunti.

Ai viventi applicansi le Indulgenze e per modo di pagamento insieme e per modo di assoluzione giudiziaria; ed ai trapassati soltanto per modo di pagamento, ossia di suffragio. Per intendere tali cose convien sapere, che le Indulgenze applicansi per modo di assoluzione, qualora la Chiesa dispensatrice delle soddisfazioni sovrabbondanti di Gesù Cristo per virtù delle chiavi applica immediatamente e moralmente ai fedeli attualmente suoi sudditi le soddisfazioni di Gesù Cristo, per cui rimettonsi le pene temporali a Dio pei peccati dovute. All' apposto applicansi le Indulgenze per modo di suffragio, di mero pagamento e di offerta, quando la Chiesa offre a Dio in soddisfazione delle pene alla sua giustizia dovute per coloro che più non sono sottoposti alla sua giurisdizione. Quindi il Sommo Pontefice quanto alle persone viventi fa ciocchè fa un uomo, il quale dà in

mano ad un debitore chiuso per debiti in prigione il danaro per redimersi: e quanto ai defunti ciocchè fa un uomo, il quale volendo aiutare persone estranee in alieno carcere rinchiuso, nè potendo passare ad esse immediatamente il suo danaro, per essere ciò vietato dalle leggi del luogo, lo offre al principe, al giudice o al padrone della prigione, affinchè le sciolga misericordiosamente dalle miserie della prigione. Ciò posto.

Dissi, e lo ripeto, che le Indulgenze applicansi ai vivi per modo insieme di pagamento e di assoluzione. Primamente adunque per modo di pagamento: perocchè in luogo della soddisfazione a Dio dai fedeli dovuta colla podestà a sè concessuta offre le infinite soddisfazioni di Cristo medesimo; e quindi non scioglie nè condona i debiti de' suoi gratuitamente, ma li paga e li soddisfa. La Chiesa quindi nella dispensazione del tesoro a sè commesso non fa da padrona, che assolva dal debito arbitrariamente, ma da giudice sostenendo la persona di Cristo giudice; ed al giudice come tale spetta il mantenere illesi i diritti. Ed ecco, ciocchè per una parte rimette, deve essa compensare per lo meno equivalentemente. È verissimo adunque, locchè insegna S. Tommaso, nell' *art. cit. al 1*, che *faciens Indulgentias solvit poenam de bonis Ecclesiae communibus.*»

Ma la Chiesa nel tempo stesso scioglie i debiti dei fedeli assolvendoli. La ragion è; perchè la podestà della Chiesa quanto alle Indulgenze stassene fondata in quelle parole di Gesù Cristo. «*Quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelis.*» È manifesto, che queste parole importano assoluzione. Quindi Martino V concedendo l' Indulgenza nel Concilio di Costanza dice di dare *absolutionem plenariam*; della qual parola di *assoluzione* fa uso anche Gregorio VII. Ma oltracciò è certo, che la Indulgenza concessuta a persone viventi non vale, se non è concessuta ai sudditi. Ricercasi adunque che il concedente abbia giurisdizione su di quelle persone, alle quali la concede. La giurisdizione per altro non è necessaria, com' è manifesto, se non per assolvere giuridicamente. Quindi Alessandro III, nel *cap. Quod autem 4 de Poenit.*, dice: «*Quum a non suo iudice ligari nullus valeat, vel absolvi, Indulgentiae solis illis prosunt, quibus proprii iudices eas indulserunt.*»

Ai trapassati poi applicansi le Indulgenze soltanto per modo di semplice pagamento, di offerta, di suffragio. Ciò è manifesto dalle cose dette. All' assoluzione ricercasi la giurisdizione su di colui che viene assolto. La Chiesa non ha sui trapassati giurisdizione veruna, siccome quelli che non sono sottoposti se non al solo divino foro. Adunque le Indulgenze a pro loro concesse non possono loro applicarsi per modo di assoluzione, ma unicamente per modo di obblazione o di suffragio. In conferma di ciò si osservi. La Chiesa diffatti non esercita sulle anime purganti veruno di quegli atti di giurisdizione, che sopra dei soli sudditi possono esercitarsi. Ella non scomunica i defunti sebbene talvolta dichiarati che sono morti nel vincolo della scomunica: e nemmeno li libera dalla scomunica contratta in vita, quantunque liberi talvolta i vivi dal debito di non comunicare con essi colle orazioni e coi suffragi. Perciò nemmeno le Indulgenze applicansi ai defunti per modo di assoluzione, ma soltanto per modo di pagamento. Siccome poi questo pagamento non si fa dai viventi, se non col mezzo di certe opere penali dai Pontefici prescritte, così meritamente si dice, che si fa per modo di suffragio. Impèrciocchè cosa è suffragio? Non altro che « *Opus bonum et poenale remissionis poenae proximi impetratorium.* » Ma delle Indulgenze pei defunti parleremo di proposito in altro luogo.

Disputano qui i Teologi, se fra gli effetti della Indulgenza vi sia anche quello di esimere l' uomo dal far opere penitenziali, onde scontare presso la giustizia di Dio i proprii debiti: e quell' altro di esimerlo altresì dal fare la penitenza sacramentale ingiunta dal confessore. E quanto al primo abbiamo già veduto più sopra, cioè che la Indulgenza non solo non dispensa l' uomo dalla pratica di tali opere, e dal far frutti degni di penitenza; ma anzi la sincera ed efficace volontà e sollecitudine di esercitarle è una disposizione necessaria per l' acquisto delle Indulgenze. Tanto adunque è lontano che la Indulgenza liberi l' uomo da questo peso, che nemmeno la Indulgenza si acquista senza un vero ed efficace proposito di portarlo. Rileggasi il luogo indicato, mentre io passo ad esaminare la questione.

Esime adunque la Indulgenza della penitenza, ossia soddisfazione sacramentale imposta dal confessore? Convien osservare, che la

questione procede unicamente della soddisfazione penale, e non già della medicinale. Imperciocchè è cosa manifesta, che da questa non può liberare. Pel Concilio di Trento, *sess. 14, cap. 8*, il confessore è tenuto imporre al penitente la soddisfazione sì *ad peccatorum vindictam et castigationem*; e sì ancora *ad novae vitae custodiam, et infirmitatis medicamentum*. Ora non v' ha podestà sulla terra, che possa da quest'ultima dispensare. Resta per essere di ciò persuaso un poca di nozione della soddisfazione medicinale. Serve questa ed è necessaria per curar l' uomo dalle sue spirituali infermità, e per allontanarlo dal peccato. Chi potrà mai dispensarlo? Chi mai a cagione di esempio, potrà o ardirà permettere in virtù dell' Indulgenza che un uomo dedito al vino ed all' ubbriachezza frequenti la taverne; e ad un giovane impudico che continui, come per l' addietro, a visitare l' amasia? Convengono quindi i Dottori su questo punto, e disputano soltanto intorno alla penale.

Non mancano veramente i Teologi, i quali sostengono con gran calore, che la Indulgenza plenaria esenti dalla penitenza del confessore imposta meramente penale. Io coll' Amort ed altri insigni Teologi sono di sentimento contrario. Stabilisce egli sulla fine del suo trattato delle Indulgenze questa tesi: «*Doctrina Teologorum illorum, qui asserunt, per Indulgentias plenarias tolli obligationem ad satisfactionem sacramentalem, repugnat intentioni Summorum Pontificum, menti Conciliorum, communi sensui Patrum et Theologorum primi ordinis, ac denique traditioni et praxi constanti Ecclesiae per quatuordecim prima saecula.*» Io non dirò già, che tutti gli argomenti in prova di ciò da lui recati, che sono molti, sieno tali, che non possano sciogliersi; ma dirò bene, che ne ha non pochi, che provano solidamente questa sentenza: E fra gli altri quello che Martino V conceduta colla Bolla della Crociata una massima Indulgenza, vuole che giovi soltanto: «*Injuncta pro modo culpae salutari poenitentia*;» e che Sisto V nel giubileo dell' anno 1589, comanda, che *juxta modum delicti* impongasì la penitenza salutare. Ma oltracciò se i fedeli non sono dispensati in virtù delle Indulgenze dal soddisfare pei loro peccati con opere penali non altronde comandate, e dal far frutti degni di penitenza, come lo abbiamo dimostrato nel luogo sopra citato;

come potranno mai essere dispensati dall' adempiere la penitenza sacramentale imposta dal confessore? Qual è infatti la mente della Chiesa nel concedere le Indulgenze? Forse il fomentare la infingardaggine e negligenza dei cristiani nel soddisfare con opere penali alla divina giustizia per le colpe commesse? Nulla meno. La mente della Chiesa in tali concessioni si è di supplire colle Indulgenze a quello non possono giugnere i veri penitenti nelle loro soddisfazioni per mancanza di forze o di tempo, attesa la debolezza umana e la brevità della vita. « Bisogna guardarsi bene (dice mons. Bossuet nella sua Istruzione sul Giubbileo) dal pensare, che l' intenzione della Chiesa sia di sgravarci colle Indulgenze dalla obbligazione di soddisfare a Dio. Per lo contrario lo spirito della Chiesa è di accordare le Indulgenze a coloro che si mettono in dovere di soddisfare dal lato loro alla giustizia divina per quanto la infermità umana lo permette; e la Indulgenza non lascia di esserci molto necessaria in questo stato, poichè avendo ogni fondamento di credere che siamo molto lontani dall' aver soddisfatto secondo le nostre obbligazioni, saremmo troppo nemici di noi stessi, se non avessimo ricorso alle grazie ed alle Indulgenze della Chiesa. » Tale è adunque la intenzione della Chiesa; e se è tale come può mai essere sua intenzione di dispensare colle Indulgenze dalla penitenza sacramentale imposta dal confessore?

Dico poi finalmente che per quanto probabile siasi o si voglia supporre la sentenza affermativa e per quanto grande siasi il numero di quegli Autori che la sostengono, in pratica non si può seguire. Eccone le ragioni. 1. perchè que' Teologi stessi, i quali sostengono, che la plenaria Indulgenza sciolga dal debito di adempiere le penitenze sacramentali puramente penali, confessano nondimeno, che in pratica bisogna eseguirle. 2. Perchè per essere immune, anche posta la verità della sentenza affermativa dalla soddisfazione sacramentale bisognerebbe essere certo d' aver conseguito nella sua totalità ed interezza la Indulgenza plenaria. E quest' è quello che a niuno può constare di certo, e molto meno poi a chi è sì parco ed avaro verso Dio, che ommette perfino quella penitenza per lo più assai tenue; che gli viene imposta dal confessore. 3. Finalmente perchè l' esecu-

zione della penitenza imposta dal confessore appartiene alla integrità del Sacramento, ed è di diritto divino; e quindi, anche ammesso che un penitente col lucrare una plenaria Indulgenza possa soddisfare per la pena temporale, che rimane dopo la remissione de' peccati quanto alla colpa, pur nondimeno è tenuto ad adempiere la penitenza imposta dal confessore, affinchè non manchi al Sacramento la sua integrità.

Da tutte queste cose è facile il raccogliere quanto vada lungi dal vero il Delugo, il quale dice: «*Poenitentes, quibus ex praecedentibus quibuscunque confessionibus supersunt multae poenitentiae implendae, juvari posse et LEVARI HOC ONERE per Indulgentias plenarias.*» Le ragioni testè addotte fanno vedere quanto falsa sia questa opinione. Ma oltracciò supponiamo un uomo reo di enormi peccati, e di gravissime e molte iniquità, per cui dal confessore gli sieno state imposte per penitenza sacramentale penale, limosine, orazioni e digiuni, senza che mai abbia tali cose adempiute. Sarà egli adunque costui per una Indulgenza plenaria da esse tutte libero ed immune? Chi può mai persuaderselo?

Diremo qui una parola intorno al tempo preciso, in cui le Indulgenze producono il loro effetto. Lo partoriscono in quell'istante, in cui si avvera, che si compie e consuma l'opera prescritta al loro conseguimento. Imperciocchè in allora appunto la condizione si adempie a cui sta annessa la Indulgenza. Non ricuso nondimeno di ammettere, che l'effetto di qualche Indulgenza si possa conseguire per parti, come la Indulgenza conceduta a quelle persone che assistono agli uffizii divini di qualche festa. In tal caso può taluno lucrare una parte dell'effetto della Indulgenza assistendo alla messa cantata, un'altra assistendo ai vesperi, un'altra stando presente alla compieta, ec. Ed in fine l'acquisterà per parti tutta intera, assistendo a tutte le parti dell'uffizio del giorno. Imperciocchè anche chi adempie per parti la soddisfazione ingiunta dal confessore conseguisce per parti qualche remissione della pena a sè dovuta, altrimenti nulla guadagnerebbe chi alcuna parte ne ommettesse, il che, dice il Suarez, *sine dubio falsum est.*



*Della cessazione delle Indulgenze.*

Per compimento di questa materia delle Indulgenze in generale restaci a dire della cessazione, o estinzione delle Indulgenze. Parlasi qui massimamente di quelle Indulgenze, che non concedonsi per un tempo limitato; giacchè è cosa chiara, che queste finiscono passato che sia tal tempo. Dicasi lo stesso anche di quelle Indulgenze che vengono concesse per una volta sola, o per un determinato numero di anni; mentre terminati questi si estinguono. Durano le une e le altre tutto quel tempo, per cui sono state concesse, entro a cui non possono mancare se non in que' modi, nei quali può mancare la perpetua. Ciò posto,

La Indulgenza per tre capi o ragioni può estinguersi, cioè e per parte del concedente, e per parte della persona o persone in cui favore è stata concessa; e per parte della causa per cui fu concessa: perocchè, siccome sono queste tre cose necessarie al valore ed effetto della Indulgenza, così sembra debba altresì la Indulgenza dipendere, e quindi potersi anche estinguere e mancare a cagione di esse. E, quanto al primo capo, cioè dal lato del concedente, si dovrà egli dire, che spiri la Indulgenza per la morte del concedente? Non già. Ella è certa e comune sentenza, che la Indulgenza non si estingue per la sola morte del concedente, salvo che nel caso, che questo termine fosse stato prefisso nella stessa concessione. La ragione è, perchè la Indulgenza e la grazia non spira colla morte del concedente; come consta dal *cap. Si super gratia, de Offic. Deleg.*, in 6, e dalla *Reg. Decet*, che dice: «*Decet concessum a principe beneficium esse mansurum.*»

Ma è ciò vero in qualsivoglia Indulgenza, anche non pontificia? Rispondo, che ciò dipende dalla potestà agl' inferiori concessa dal superiore, cioè dal Sommo Pontefice, da cui ha potuto e limitarsi ed estendersi. Ma, parlando secondo il diritto ordinario e la comune pratica, deve dirsi, che l' Indulgenza concessa da chi n' ha l' ordinaria potestà di concederla, dura eziandio dopo la morte del concedente. Lo si dimostra coll' argomento d' induzione. Perchè quanto ai Vescovi questa si è la comune sentenza, e consta dall' uso ed anco

perchè la loro podestà nel diritto non è limitata se non che quanto alla quantità, ma non già quanto alla durata. Il che viene confermato dalla pratica e dall'uso. Lo stesso insegnano tutti i Teologi intorno i legati del Sommo Pontefice, perchè i legati Apostolici hanno una podestà maggiore. Ciò raccogliasi altresì, *cap. ult. de Officio Legati*, ove si dice, che « *statutum legati non cessat per mortem illius.* » Ove la Glossa dice lo stesso anche dell' Indulgenza, perchè non è più limitata di quella questa podestà. E la ragione generale si è questa, perchè la podestà ordinaria s' intende concedersi semplicemente ed assolutamente, ognoracchè espressamente non viene limitata.

Venendo al secondo capo spira la Indulgenza in virtù della revocazione del concedente, o del di lui successore, che ha la stessa autorità, oppur anche del superiore del concedente. E che spirino le Indulgenze per questo capo è cosa certissima ed ammessa da tutti. Solamente può ricercarsi, se questa revocazione ricerchi causa, o possa farsi anche senza causa veruna e puramente per arbitrio e volontà del concedente. Ed è certo primamente, che anche fatta senza causa, e per puro arbitrio del concedente la revocazione è valida; perchè siccome la Indulgenza ha avuto la sua validità dalla volontà del concedente, così la perde tostocchè il concedente di sua volontà la rivo-ca. Questa grazia fatta per la sola volontà del concedente nè per diritto divino, nè altronde ha nemmeno per ombra la immobilità; anzi il di lei effetto dipende sempre dall' intenzione di chi l' ha fatta, almeno per volontà durante moralmente, cioè non ritrattata. Sembra eziandio che possa lecitamente revocarsi senza causa, e che la causa non sia necessaria nemmeno alla lecita revocazione, perchè chi ha concesso l' Indulgenza non si è obbligato a conservarla: adunque siccome potè darla liberamente ed anche liberamente non darla, così può anche non conservarla e toglierla liberamente.

Può nondimeno essere illecita tale revocazione per qualche estrinseca accidentale ragione. Ecco i casi in cui sarebbe illecita. Primamente per cagione dello scandalo, cui la revocazione potesse generare, come se fosse un segno di odio e di livore. 2. Se il concedente ha premesso di non revocare la Indulgenza; poichè siffatta promessa obbliga per una specie di fedeltà. 3. Se la concessuta Indulgenza

viene creduta assai utile e fruttuosa alla salute delle anime, ed altronde di niun nocimento, perchè sarebbe in tal caso cosa dalla carità del pastore aliena il rivocharla senza ragionevole causa.

Affinchè per questo capo si estingua la Indulgenza, non basta che la rivocazione siasi fatta in Roma, ma è necessario pervenga alla notizia delle persone graziate della Indulgenza. Così comunemente i Dottori. La loro ragione è, perchè questa appunto è l'intenzione del Pontefice, il che provano non con altro che colla interpretazione dei Dottori. Il fondamento di tale interpretazione si è, perchè si deve supporre, che l'intenzione del superiore sia savia e prudente, e tale si è quella che non nuoca la rivocazione prima che consti della medesima, altramente farebbero i fedeli le opere alla Indulgenza ricercate e verrebbero defraudati senza loro colpa; nè ha a credersi tale essere la mente del Pontefice. Non è nondimeno necessario, che la notizia della rivocazione giunga alle orecchie di ciascuna persona in particolare, ma basta che arrivi a notizia della chiesa o provincia per cui la rivocazione è stata fatta. Questa sentenza è consentanea alla ragione ed alla pratica della Chiesa.

La terza maniera, per cui cessa la Indulgenza, si è per la distruzione della cosa, a cui o per cui la Indulgenza è stata concessuta. La cosa è di per sé manifesta. L'Indulgenza è come una specie di accidente morale inerente alla cosa, a cui viene concessuta: adunque distrutta la cosa stessa, estinta rimane anche l'Indulgenza. Per ciò ben intendere conviene richiamare alla memoria la distinzione stabilita più sopra della Indulgenza personale e locale. Nella Indulgenza personale la cosa è chiara, perchè questa è piuttosto vitale, cioè data durante la vita della persona, che perpetua. Se poi l'Indulgenza è concessuta ad una comunità, non manca al mancare di una persona particolare ad essa spettante, ma dura sempre fino all'estinzione di essa comunità. Quanto poi all'Indulgenza locale tutti accordano che si estingua al distruggersi del luogo; perchè sebbene non si conceda propriamente al luogo, ma a quelle persone che vogliono in esso luogo lucrarla, pur nondimeno perchè non la possono più lucrare nel luogo, in grazia di cui è stata concessuta, perciò distrutto il luogo cessa l'Indulgenza, perchè cessa la podestà di lucrarla. È questa

Indulgenza simile a quella conceduta per un tempo determinato, passato il quale cessa la Indulgenza; e così pure cessa la Indulgenza, distrutto il luogo, per cui era stata conceduta.

Alcune difficoltà in pratica possono nascere intorno alla cessazione di certe Indulgenze, cui per isviluppare e dilucidare aggiungerò qui alcune ricerche o quesiti. Cercasi adunque : 1. Se le Indulgenze, che vengono concesse per sette anni, come si suole, cessino dopo il settennio dal giorno della pubblicazione dell' Indulgenza, oppure dal giorno della data del Breve. Ecco per maggior chiarezza il caso in termini precisi. Ha ottenuto un parroco l' Indulgenza plenaria per sette anni nel giorno dell' Assunta di Maria Vergine, patrona principale della sua chiesa. L' ha egli ottenuta il giorno primo di agosto dell' anno 1786, ma non fu pubblicata od esposta se non che nell' anno 1787. Quindi si domanda, se abbia a valere non solamente nel presente anno 1793, che è il settimo dell' impetrazione, ma pur anco il seguente 1794, che sarà il settimo dalla pubblicazione, oppure sia spirata al termine dell' anno 1793.

Si risponde che tale Indulgenza vale per il presente anno 1793, e cessa in esso anno, cosicchè non vale pel vegnente 1794. La ragione è, perchè l' incominciamento del settennio non deve computarsi dal giorno della pubblicazione della Indulgenza ( quando però dal Breve di concessione ciò non si raccolga, o il Pontefice stesso non abbia ciò dichiarato ), ma bensì dal giorno della data del Breve, come appunto ha espressamente definito la sacra Congregazione delle Indulgenze : « *Sacra Congregatio a die 18 maii 1711 declaravit, non a die publicationis, sed a die datae Brevis septennii tempus incipere.* » Il che da Clemente XI fu approvato. Teodoro a *Spir. Sancto*, nel *tratt. de Indulgentiis, par. 2, cap. 1, art. 5, §. 2*, riferisce tutto intiero questo decreto della sacra Congregazione da Clemente confermato. Se si computi pertanto il settennio dal giorno della data del Breve, è cosa chiara che non comprende l' anno venturo, ma soltanto il presente. Adunque la predetta Indulgenza cessa in quest' anno, e non vale per l' anno venturo ; ed è necessario ricorrere a Roma per impetrarla nuovamente per altri sette anni.

Un parroco, avendo fatto malamente i conti, e però credendo

falsamente, che nello scorso prossimo anno fosse spirato il settennio della Indulgenza plenaria conceduta nella festa del santo titolare della sua chiesa, ne ha procurato la concessione e la conferma per un altro settennio; e difatti ha ottenuto un nuovo Breve, in forza di cui nella festa di esso santo titolare ha esposto il cartello colla solita iscrizione, *Indulgenza Plenaria*. Poscia, avendo fatto meglio i suoi conti, ha scoperto il suo abbaglio, ed essendosi così certificato, che per l'anno scaduto valeva ancora il Breve anteriore, domanda, se il nuovo Breve valga per altri sette anni, oppure per sei solamente.

Rispondo col Passerino, *de Indulgentiis, quaest. 95, n. 220*, e con Teodoro a *Spir. Sancto*, nello stesso trattato, *part. 2, cap. 1, §. 3*, che il Breve predetto non vale nè per sette nè per sei anni, anzi che non vale per nulla, come se non fosse stato mai impetrato. La ragione è, perchè quando manca la condizione, sotto la quale gli apostolici rescritti vengono spediti, questi debbono aversi e si hanno per surrettizii, e però non sono di verun valore, come consta chiaramente dalle regole della Romana Curia, e lo conferma patentemente la sperienza e la pratica cotidiana. Ora una delle principali condizioni, colle quali vengono rinnovati siffatti Brevi, è questa: Purchè in tal giorno, per cui un tal Breve si concede, non sia stata accordata altra Indulgenza, il cui tempo non per anco sia terminato, allorchè il nuovo Breve si concede; la qual condizione suole esprimersi nel Breve stesso con questa clausola: « *Volumus autem, ut si alias Christifidelibus dictam ecclesiam tali anni die visitantibus aliqua alia Indulgentia perpetua, vel ad tempus nondum elapsedum duratura concessa fuerit, praesentes litteras nullae sint.* » Quando cioè (ha a sottintendersi) nella supplica o memoriale presentato non sia stata fatta di ciò un' espressa menzione. Il Breve, di cui si tratta, fu confermato per sette anni, quando sussisteva per tal giorno altra Indulgenza, che doveva durare fino ad un certo tempo non per anco terminato, della qual cosa non fu fatta dal parroco veruna espressa menzione nel memoriale, giacchè pensava, sebbene falsamente, essere già spirato il settennio della concessione. Adunque questo Breve deve aversi per surrettizio, e però di niun peso e valore, come se non fosse stato mai impetrato. Così ha espressamente deciso la stessa sacra Congregazione delle Indulgenze il dì 23 giu-

gno 1676, il cui Decreto fu poscia approvato da Innocenzo XI, il dì 18 marzo dell' anno 1677, e viene distesamente riferito dallo stesso Teodoro a Spirito Santo, e fu stabilito per comandamento dello stesso Sommo Pontefice della medesima sacra Congregazione come legge in questa materia.

Cercasi 3. Quali siano quelle Indulgenze, che rimangono sospese l'anno santo; se quelle pei morti; se quelle *in articulo mortis*; se le plenarie personali e non personali, se le parziali, e quali; se le concesse per sette anni e ad altro tempo determinato; e finalmente se incorrano qualche ecclesiastica pena o quei che scientemente si studiano di lucrare le Indulgenze sospese, o quei che insinuano al popolo l' uso di tali Indulgenze, o le promulgano.

Rispondo alla prima ricerca, che certamente non restano nell'anno santo sospese le Indulgenze o immediatamente concesse dai Sommi Pontefici pei morti e loro applicabili, purchè vengano diffatti applicate alle anime dei defunti. Lo abbiamo espressamente dalle lettere di Benedetto XIV, che incominciano: *Quum nos super*, in data del 17 maggio 1749. Ove, dopo aver detto di alcune Indulgenze, che sussistono nel loro vigore l' anno santo, soggiunge: « *Item salvis et firmis remanentibus Indulgentiis altarium privilegiatorum pro fidelibus defunctis, aliisque eodem modo pro solis ipsis defunctis concessis; atque etiam aliis quibuscumque Indulgentiis et peccatorum, remissionibus, alias pro vivis concessis, ad effectum dumtaxat, ut Christi fideles illas animabus fidelium defunctorum, quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii directe applicare valeant.* »

Non restano neppure in tal anno sospese le Indulgenze *in articulo mortis*. Ciò pure è chiaro e certo pel citato Diploma di Benedetto XIV, ove eccettua espressamente dalla sospensione siffatte Indulgenze, dicendo: « *Praeservatis ac firmis remanentibus Indulgentiis in articulo mortis concessis, ac facultatibus, seu Indultis illas impertiendi.* » E certamente è sempre stata intenzione della Chiesa e sua volontà, che si soccorrano in ogni possibile maniera i fedeli situati nel pericolo estremo. Cessa qui anche la ragione e fine della legge; poichè chi trovasi già agli estremi del viver suo, non può altrimenti portarsi a Roma a lucrare le Indulgenze.

Quanto poi alle altre Indulgenze sì plenarie che no tutte restano sospese. Così ha definito nel Diploma medesimo il gran pontefice Benedetto, il quale, dopo aver dichiarato sussistenti alcune Indulgenze, soggiunge tosto: «*Caeteras omnes et singulas Indulgentias tam plenarias, quam non plenarias ... suspendimus, et suspensas esse declaramus.*» Non sussistono adunque nell' anno santo neppure le Indulgenze concesse alle persone particolari, o queste sieno plenarie o parziali; giacchè il Sommo Pontefice tutte senza veruna eccezione le dichiara sospese. Anche Clemente XIII, successore immediato di Benedetto colle stesse precise parole le dichiara sospese. Anzi affinché non rimanesse più verun motivo di cavillare intorno alle Indulgenze concesse a due persone particolari dichiarano di sospendere, non solo quelle, che i Romani Pontefici hanno concesso *ecclesiis, monasteriis, etc.*, ma quelle pur anco, che hanno impartito graziosamente «*tam saecularibus quam ... regularibus personis . . . . tam singulariter, quam universaliter . . . . ipsis etiam imperatoribus, regibus, ducibus et principibus, etc.*» La cosa in adesso è certa in guisa, che la contraria opinione è priva affatto di qualsivoglia probabilità.

Ma quali sono le parziali Indulgenze, che sussistono anche l' anno santo? Rispondo, che sono quelle concesse da Benedetto XIII, a chi recita l'Angelica salutatione al suono della campana, e le concesse da altri Sommi Pontefici a quei fedeli che accompagnano divotamente la Ss. Eucaristia, quando portasi agl' infermi. Così Benedetto XIV, nella più volte lodata sua Bolla: «*Praeservatis ac firmis remanentibus Indulgentiis concessis in articulo mortis ... iisque pariter, quas Benedictus XIII, cunctis fidelibus salutationem Angelicam, seu alias preces de tempore mane, aut meridie, aut vespere ad campanae pulsum de genu, vel juxta dierum ac temporum rationem stando recitantibus .... Atque illis etiam, quas Innocentius XI et Innocentius XII. Fidelibus Ss. Eucaristiae Sacramentum, quum ad infirmos defertur, devote comitantibus, vel lumen aut facem per alios ea occasione deferendum mittentibus, similiter concesserunt.*»

Che poi tutte le Indulgenze non perpetue, ma determinate o a sette anni, o ad altro tempo limitato, restino sospese, è cosa troppo chiara: 1. perchè non sono eccettuate; 2. perchè milita la stessa

ragione per la sospensione, che milita per le altre. Dicono però parecchi Teologi, la cui opinione viene abbracciata dal Tournely, che dalla sospensione non ne siegue veruna diminuzione nel numero degli anni, ma soltanto la interruzione dell' Indulgenza per tutto l' anno santo. Quindi è che, secondo questa opinione, se il Giubbileo dell' anno santo cade nel settimo anno del settennio dell' Indulgenza, lecito sarà far uso di essa nell' anno prossimo seguente. La ragione è, perchè sebbene il settennio della concessione importi sette anni continuati, quando però uno di essi viene tolto dal Pontefice, si ha nell' interrotto settennio tutta quella continuazione, che in tal caso è possibile. Altri però sono di parere, si debba dire altramente, quando il Pontificio Diploma concedesse la Indulgenza *ad proximos septem annos*, oppure *ad proximum septennium*; perchè l' espressioni *proximos* e *proximum* sembrano dinotare e stabilire siccome il principio, così il fine del settennio.

All' ultima ricerca rispondo, che peccano bensì quelle persone, le quali scientemente attentano di lucrare le Indulgenze sospese o soppresse, perchè si allontanano volontariamente dalla intenzione e volontà dei superiori, ma non incorrono veruna ecclesiastica censura perchè niuna ve n' ha, che le riguardi, o sia stata contro di esse stabilita. Ma quei poi, che inducono i fedeli a farne uso, sono sottoposti alla scomunica fulminata contro di essi da Sisto IV, e confermata poscia da tutti i Pontefici susseguenti, e la incorrono immediatamente col fatto stesso, *ipso facto*, se non gli scusa la buona fede, o la ignoranza della censura. E ciò sia detto delle Indulgenze in generale.

*Delle Indulgenze pei defunti. Ved. DEFUNTI.*

In quanto alla Teoria, di cui a supplemento alcuna cosa diremo nei pratici casi intorno a questo argomento.

*Di alcune particolari Indulgenze.*

Avendo stabilito di dare notizia e trattare di alcune particolari Indulgenze, concesse a tutti i fedeli in comune, o accordate a qual-



che determinato ceto di persone, daremo incominciamento dalle prime, e diremo ciocchè si debba in esse osservare. E perchè non è cosa nè sicura nè molto cauta lo esporre tutte quelle che vengono riportate dai Compilatori di tali grazie, perchè non rade volte s'ingannano, e ingannano, essendocene non poche di apocrife, come costa dal Decreto *de apocryphis Indulgentiis* approvato da Innocenzo XI il dì 7 marzo 1678, che comanda sia inviolabilmente osservato; perciò non parleremo se non che di quelle, delle quali l'autenticità è certa.

Adunque sono certe le seguenti Indulgenze. Chi saluterà altri dicendo, *sia lodato GESU CRISTO*, e chi risponderà, *sempre sia lodato*, oppure *amen* conseguirà ovunque ciò faccia cento giorni d'Indulgenza, concessa da Sisto V, e confermata poscia, anzi rinnovata il giorno 22 di gennajo l'anno 1728 da Benedetto XIII. L'uno poi e l'altro di questi due Sommi Pontefici hanno aggiunto a questa Indulgenza un'altra plenaria in punto di morte, se chi aveva l'uso di ciò fare, giunto a quel punto invocherà i nomi di Gesù e Maria o colla bocca, se potranno, e se no almeno col cuore. In oltre questi Pontefici concedono le stesse Indulgenze a quei predicatori, i quali nelle loro prediche, esorteranno i fedeli a salutarsi scambievolmente nella detta maniera; e così pure a quegli altri tutti, i quali procureranno d'introdurre e propagare l'uso di tale salutatione.

Chi accompagna con torcia o candela accesa il Ss. Sacramento, quando viene portato per viatico agl'infermi per indulto d'Innocenzo XII dei 5 gennajo 1695, acquista un'Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene: e quei che lo accompagnano senza lumi una Indulgenza di anni cinque e di altrettante quarantene: e chi finalmente impedito legittimamente dall'accompagnarlo in persona lo fa accompagnare da altra con torcia o candela accesa consegue una Indulgenza di tre anni e tre quarantene.

Benedetto XIII a chi recita al suono della campana giorno e sera l'*Angelus Domini*, etc., oppure nel tempo Pasquale *Regina Coeli*, etc., ha concesso un'Indulgenza plenaria per ciascun mese in un giorno da eleggersi a suo arbitrio in cui a tal fine si confessi e si comunichi: e negli altri ogni qualunque volta reciti tale preghiera con

animo contrito, un' Indulgenza di cento giorni. Così egli con suo Diploma, che incomincia. *Omnibus vere poenitentibus* dei 14 settembre 1724.

Due cose però su tale Indulgenza conviene avvertire. La prima si è, che per acquistarla è necessario recitare, fuori del tempo Pasquale, le mentovate preci colle ginocchia piegate; perchè nel Pontificio Diploma dicesi espressamente: « *Qui flexis genibus devote recitaverint.* » Adunque chi potendo inginocchiarsi la recita in altro modo, non acquista le Indulgenze. L'altra si è, che chi le recitasse ginocchioni in tempo Pasquale, non conseguirebbe le Indulgenze. La ragion è, prima, perchè questi non si uniformerebbe al rito della Chiesa introdotto fino dai primi secoli. Già prima del Concilio Niceno I, era invalso questo rito di recitare nei giorni di domenica, ed in altri tempi le preci stando in piedi. Ma non essendo per anco universalmente praticato un tal rito, lo estese il lodato Concilio a tutta la Chiesa, così prescrivendo nel *Can. 29.* « *Quoniam sunt quidam in die dominico genua flectentes, et in diebus Pentecostes, ut omnia in universis locis constanter observentur, placuit sancto Concilio a Paschate usque ad octavas Pentecostes stantes Domino vota persolvere, vel Deo orationes effundere.* » 2. Perchè non solamente siffatto rito non è stato mai cangiato da verun posteriore Concilio o Romano Pontefice, ma anzi fu confermato da Benedetto XIV. Imperciocchè volendo egli togliere di mezzo ogni dissonanza e diversità di rito, dopo aver prima confermate le Indulgenze di Benedetto XIII concesse a quei che recitano al suono della campana le preci stabilite, comandò che tali preci dai vesperi d'ogni sabbato fino a tutta la seguente domenica si recitino in piedi: ed inoltre che durante il tempo Pasquale in luogo dell'*Angelus Domini, etc.*, si reciti in piedi l'antifona *Regina Coeli, etc.*, col versetto ed orazioni corrispondenti. Abbiamo ciò nella Notificazione del card. Guadagni Vicario generale dello stesso Pontefice pubblicata sotto il giorno 20 aprile del 1742, ove anche si aggiugne, che quelle rozze persone, le quali non tengono in memoria l'antifona *Regina Coeli, etc.*, o non sanno dirla, acquistano le Indulgenze recitando in piedi l'*Angelus Domini, etc.*

Quanto poi al salmo *De profundis, etc.* Clemente XII, il giorno

14 agosto del 1736, ha concesdute le medesime suddette Indulgenze ai fedeli; i quali verso un' ora di notte al suono della campana lo recitano ginocchioni; oppure in luogo del *De profundis* recitano l'orazione domenicale, ossia il *Pater noster*, e l'angelica salutatione, ossia l'*Ave Maria* col versetto *Requiem aeternam*, etc.

Un' altra simile Indulgenza di cento giorni ha conceduto il medesimo Pontefice Benedetto XIV, il giorno 23 dicembre 1740 a tutti quei fedeli, i quali nei venerdì di tutto l' anno all' ore tre incirca dopo mezzo giorno al suono della campana della chiesa metropolitana, cattedrale o parrocchiale ( ai rettori o parrochi delle quali comanda in virtù di santa ubbidienza di far suonare a tal fine la campana ) reciteranno in ginocchio divotamente cinque *Pater* e cinque *Ave*, pregando il Signore per la concordia dei principi cristiani, per l'estirpazione dell'eresia e per la conversione dei peccatori.

Chi poi assiste l'uffizio divino nella festa del Corpo del Signore, conseguisce l'Indulgenza se ai mattutini, di giorni 400, e così pure se alla messa solenne o ai vesperi; e se assiste ad una delle piccole ore, di giorni 160. Fra l'ottava poi acquista la metà di tale Indulgenza, assistendo agli uffizii medesimi; e quindi di 200 giorni, se alla messa, ai mattutini, ai vesperi; e di 80, se alle piccole ore.

Chi parimenti interviene alle preci pubbliche delle quarant' ore, ed ora divotamente per lo spazio di mezz' ora, innanzi il Ss. Sacramento guadagna una Indulgenza di tre anni. Se poi interviene alla processione della cattedrale che suol farsi in principio o in fine delle quarant' ore, un' Indulgenza conseguisce di dieci anni, e se assiste alle processioni d' altre chiese, un' Indulgenza di cinque anni. E pur anco per concessione di Gregorio XIII dei 5 aprile 1580, chi con frequenza interviene ai pii esercizi delle medesime quarant' ore, dopo essersi confessato e comunicato, acquista Indulgenza plenaria e la remissione di tutti i suoi peccati.

Queste sono le principali Indulgenze concesdute generalmente a tutti i fedeli; alle quali bisogna aggiugnere quelle a tutti note delle stazioni di Roma, della Via Crucis, della Porzioncola; come pure quelle concesdute alle confraternite, ai rosarii, alle corone, alle medaglie; e finalmente quelle, che con frequenza vengono proposte, non

solamente nelle ampie città, ma pur anche nei piccoli luoghi. Adunque « *Omnes sitientes venite ad aquas, et qui non habetis argentum, properate, emite et comedite: Venite, emite absque argento et absque ulla commutatione vinum et lac.* » Ma aime! quanti a giorni nostri non ne fanno nulla d'Indulgenze, le disprezzano o le trasandano stoltamente! A quanti, anche forse del clero, non ecciteremo il riso, se loro daremo nell'incontrarli per istrada questo per altro tenerissimo e piissimo saluto: *sia lodato Gesù Cristo*. Non manchino i parrochi e colla voce dall'altare, e ancor più coll'esempio d'insegnare ed istillare nei loro popoli di campagna questa pratica utilissima di salutarsi scambievolmente con queste belle parole. Quanto a me io non mancherò di promoverla con tutte le mie forze e per quanto a me sia possibile, mentre bea so, che oltre al nome tuo, Gesù mio dolcissimo, non v'ha altro nome, per cui possiam ottener la salute; e che non viene mai abbastanza invocato.

Qui però è necessario fare alcune osservazioni intorno alle Indulgenze delle confraternite. Generalmente due cose debbono notarsi: 1. che gli ascritti a tali sodalizio non sono tenuti sotto peccato a recitare le in esse notate preghiere. Chi adunque non le recita non deve averne scrupolo, giacchè non sono comandate, ma soltanto prescritte per chi vuol lucrare le Indulgenze; 2. che quei confratelli, i quali in questa settimana, in questo mese, in questo giorno le ommettono, non conseguono la Indulgenza, cui altronde avrebbero acquistato.

In particolare poi quanto gli ascritti nella compagnia del Rosario convien notare, che chi in luogo della consueta meditazione dei misteri dell'umana riparazione medita o qualche novissimo o qualche altra pia cosa non consegue le Indulgenze colla recita del rosario pel seguente chiarissimo Decreto: « *Quum S. Congregationi Indulgentiis, sacrisque reliquiis praepositae pater Procurator Generalis Ord. Praedicatorum supplices preces porrexerit pro declaratione dubii: an qui Ss. Rosarium B. Virginis Mariae recitant omitta consueta meditatione mysteriorum humanae reparationis, et illorum vice mortem ac cetera novissima, vel alia pia ac religiosa meditantur, Indulgentias a Summis Pontificibus concessas pro recitatione rosarii lucrentur. Sacra Congregatio die 6 augusti 1726 respondit, non lucrari. Quam S. Congre-*

*gationis declarationem per me secretarium sanctissimo Domino nostro relatum Sanctitas sua benigne approbavit. Datum die 13 augusti 1726. L. Card. Picus praefectus. Raphael Cosmus de Hyeronimis secretarius.* »

È adunque necessario per lucrare le Indulgenze, colla recita del rosario di Maria il meditare ciocchè è stato stabilito fino dalla sua istituzione, e sempre il pio costume dei fedeli ha osservato, non già qualsivoglia altra cosa pia, ma unicamente i sacrosanti misteri della nostra redenzione.

Qui però conviene aggiungere quello che, a conforto delle persone idiote, ha stabilito e concesso il pontefice Benedetto XIII nella sua Bolla *Pretiosus*. Accordava egli benignamente, che tali persone incapaci di meditare i misteri nel santo rosario conteputi possano colla semplice divota e pia recita del medesimo rosario acquistare tutte quelle Indulgenze, le quali, secondo i Decreti della sacra Congregazione, sono state concesse a quei che recitandolo meditano tali misteri, volendo però che ancor queste procurino di assuefarsi a meditarli. Ecco le parole di essa Bolla in fine del §. IV: « *Ad consolationem personarum vere rudiorum, ac divinis meditandis misteriis in praefato S. Rosario comprehensis minus idonearum, praeterea declaramus, easdem devota ac pia ejusdem Rosarii recitatione praedictas Indulgentias, juxta posterius hoc decretum, mysteria illa meditantibus tantummodo concessas, etiam lucrari posse; tametsi plane volumus, ut iisdem reparationis misteriis sacratissimis meditandis juxta Rosarii institutum assuefiant.* »

Parimenti chi trovasi ascritto nella Confraternita della Cintura, se ommette per dimenticanza di recitare i cinque *Pater* ed *Ave* prescritti ai confratelli, oppure ritrovandosi in luogo, ove non c'è chiesa di Agostiniani, nè confraternita dei Cinturati, non ne acquista le Indulgenze, mentre non può supplire col visitare altra chiesa che ivi si trova; e quindi quand'anco la visiti, non conseguisce le Indulgenze annesse alla visita della chiesa o altare dei Cinturati. La ragione è, perchè acciò i confratelli e consorelle acquistino le Indulgenze, debbono adempiere le leggi proprie pel loro Istituto insieme colle opere ingiunte, e debbono adempierle, non già in qualsivoglia maniera, ma precisamente nel modo che viene prescritto, come dice

ottimamente Teodoro a *Spir. Sancto de Indulgentiis, part. 2, art. 2, §. 6.* Essendo pertanto state concesute le Indulgenze ai Cinturati, che recitano i cinque *Pater ad Ave*, ed in certi determinati giorni visitano la chiesa dei padri Agostiniani, e l'altare o cappella della detta Confraternita, chi manca di ciò fare, sebbene per obblivione o impotenza o altro legittimo impedimento, non conseguisse la rispettiva Indulgenza per tali opere concessuta. Quindi la sacra Congregazione delle Indulgenze presso l'anzidetto Teodoro il dì 22 febbrajo 1717, espressamente ed assolutamente dichiarò: « *Confratres non gaudere (parlasi dei Cinturati) Indulgentiis, nisi recitent quinque Pater et Ave; et visitationem altarium suppleri non posse a Confratribus in aliena ecclesia, praecipue quando sunt in locis, in quibus non est ecclesia ordinis S. Augustini, aut non est erecta Confraternitas Cinturactorum.* » La decisione è chiara, nè abbisogna di commento.

Neppure conseguiscono i Cinturati l'assoluzione generale e la benedizione in quei cinque giorni, nei quali fra l'anno ai confratelli e consorelle della medesima Società viene impartita, se in tali giorni, a cagione di qualche impedimento anche legittimo, non possono trasferirsi alla chiesa, nella quale si dà tale assoluzione e benedizione. La ragion è, perchè i Brevi ponteficii pel conseguimento di tali cose esigono l'intervento alla chiesa, ove si fa la funzione di tale assoluzione generale e benedizione, l'assistenza o presenza della persona a tale cerimonia. Nel sommario delle Indulgenze concesute ad essi confratelli e consorelle leggesi come siegue: « *Quinque dies benedictionis et absolutionis generalis (licet a culpa proprie non absolvatur juxta declarationem fel. record. Clementis VIII) sunt fer. IV. Cinerum, fer. V Majoris Hebdomadae etc., in quibus bona et suffragia religionis comunicantur solis confratribus, et sororibus Confraternitatis, qui vere poenitentes et confessi, ac sacra comunione refecti, genuflexi hujusmodi functioni in ecclesiis ordinis peragendae interfuerint. Clementis VIII constit. 85.* » Parimenti nel Breve d'Innocenzo XI che incomincia, *Exponi nobis*, per cui viene confermato il sommario delle Indulgenze della Confraternita della Madonna della Mercede leggonsi le seguenti parole: « *Orationum, jejuniorum, missarum, aliorumque bonorum operum, quae in dicto ordine fiunt, communicatione participes* »

*Fol. XI, Part. II.*

*erunt soli confratres et consorores dictae Confraternitatis, qui vere poenitentes et confessi ac sacra comunione refecti quam vocant benedictionem, ac generalem absolutionem ( licet a culpa non fiat proprie absolutio, ut Clemens VIII declaravit ); in ecclesis dicti ordinis faciendae, non in aliis, praesentes reperiantur, etc. »*

Restaci a dire alcuna cosa intorno alle Indulgenze dei regolari. Diremo soltanto delle principali con ogni brevità. E prima di tutto convien sapere, che il Pontefice Paolo V colla sua Bolla *Romanus Pontifex* dell' anno 1606, rivoò tutte le Indulgenze anteriori loro direttamente concesute : le quali poi non sono mai state rivalidate, come consta dalla condanna della seguente proposizione fatta da Alessandro VII l' anno 1666. « *Indulgentiae concessae regularibus, et revocatae a Paolo V hodie sunt revalidatae.* » È però cosa certissima, che in questa rivoazione non sono comprese se non quelle che ai regolari dell' uno e l' altro sesso erano state direttamente concesute, e non già quelle che erano comuni anche ai secolari concesute. Per altro nel tempo stesso, in cui Paolo V ha rivoato tali Indulgenze, ha anche loro benignamente concesuto, presso l'Amort, *par. 4, sect. 5*, le seguenti che sono certe.

Primamente adunque ha concesuto Indulgenza plenaria a chiunque riceve l' abito di una religione approvata con intenzione di professarne solennemente l' istituto, purchè lo riceva contrito, confessato e comunicato. È necessaria dunque la comunione per acquistare questa Indulgenza. Indulgenza plenaria parimenti ha concesuto al novizio, il quale ricevuti i sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, compiuto l' anno di prova, fa mediante i voti solenni la sua professione.

2. Ha concesuto Indulgenza plenaria a ciascun religioso, il quale nella festa principale del suo ordine, contrito, confessato e comunicato pregherà per l' esaltazione della Chiesa.

3. Plenaria pure Indulgenza a ciascun religioso sacerdote, che celebra la sua prima messa, ed a tutti gli altri religiosi, i quali, ricevuta la Ss. Eucarestia, staranno presenti alla di lui messa, oppure nello stesso giorno ancor essi la celebreranno.

4. Plenaria altresì Indulgenza a ciascun religioso, il quale dopo

essersi confessato e comunicato invocherà in punto di morte o colla bocca, se potrà, o almen col cuore il nome santissimo di Gesù.

5. Plenaria parimenti a tutti quei religiosi, i quali colla licenza dei loro superiori faranno dieci giorni di esercizi spirituali. Di tali esercizi spirituali il Sommo Pontefice ne prescrive il modo colle seguenti parole : « *In cella commorabuntur aut ab aliorum conversatione separati in piorum librorum, et aliarum rerum spiritualium animos ad devotionem inducentium, lectionibus operam suam dederint, addenda sæpe considerationes et meditationes mysteriorum fidei, divinorum beneficiorum, quatuor novissimorum, passionis D. N. J. Christi, et aliorum exercitiorum, orationum jaculatoriarum aut vocalium, saltem per duas horas in diem et noctem, orationibus mentalibus se exercendo, adjunctis etiam confessione et communione, aut celebratione sacri, quoties hoc exercitium peregerint.* »

6. I religiosi, che vivono nei chiostri, visitando divotamente la loro chiesa, ed orando divotamente avanti il venerabile Sacramento per la esaltazione della Chiesa, ecc., conseguiranno le stesse Indulgenze, chi conseguiscono quei che visitano le chiese di Roma e fuori di Roma in tutti i giorni assegnati, come se visitassero personalmente le chiese stesse di Roma.

7. Ciascun religioso, che vive nel chiostro se recita divotamente cinque *Pater* ed *Ave* avanti il Ss. Sacramento nella sua chiesa, acquista in ciascun giorno una Indulgenza di cinque anni ed altrettante quarantene.

8. Ogni religioso, il quale per un mese intero fa ogni giorno una mezz' ora di orazione mentale, l' ultima domenica del mese medesimo ricevendo i sacramenti della Penitenza e della Eucaristia guadagna un' Indulgenza di sessant' anni ed altrettante quarantene.

Dice poi questo Sommo Pontefice nella medesima Bolla, che tutte queste Indulgenze suffragano anche alle monache, che osservano perpetua clausura.



*Intorno alla natura e divisione delle Indulgenze.*

C A S O 1.°

Un parroco ottenne una Indulgenza plenaria pel giorno della festa del Santo titolare della sua chiesa, ed un' altra di cento anni per tutte quelle persone, che nei giorni festivi intervengono ai vesperi ed alla benedizione. Cercasi dal parroco la spiegazione : 1. delle Indulgenze in generale ; 2. delle Indulgenze plenarie ; 3. di quelle di cento anni o d' altra parziale.

Ecco quali esser devono le risposte del parroco ?

Al 1. L' Indulgenza è una remissione della pena temporale dovuta *pei peccati attuali già rimessi quanto alla colpa ed alla pena eterna fatta fuori del Sacramento da chi ne ha la facoltà coll' applicazione del tesoro della Chiesa a quei che sono veramente pentiti.* Si dice poi primieramente una remissione della pena temporale, perchè colla Indulgenza non si rimette la colpa nè la pena eterna, ma soltanto la pena temporale, che resta a pagarsi in questa vita o nel purgatorio: « *Indulgentiae, scripsit Sant'Antonino, 1 p., tit. 10, cap. 3, non valent ad remissionem culpae... sed ad remissionem poenae debitae pro peccatis.* » Allorchè dunque si dice nella concessione della Indulgenza, che si accorda per essa la remissione dei peccati, si prende il peccato per la pena dovuta al peccato stesso, secondo quel detto 2 Mach. 12: « *Ut a peccatis solvantur;* » e quando si chiama Indulgenza dalla pena e dalla colpa, s' intende, che con tale Indulgenza si concede la facoltà di assolvere nel Sacramento dalla colpa anche riservata come osservano il Lezana, il Rainaudo ed altri, ed insieme la remissione della pena temporale. Si dice in secondo luogo *dovuta pei peccati attuali*, perchè il peccato originale in quanto la colpa e in quanto eziandio la pena si rimette col battesimo. Si dice in terzo luogo *fatta fuori del Sacramento*, perchè quantunque in ogni Sacramento ben ricevuto venga rimessa qualche parte della pena temporale per una applicazione dei meriti di G. C., nulladimeno nessun Sacramento è Indulgenza nel senso ordinario, non essendo l' Indulgenza un Sacramento,

nè infondendo la grazia santificante come i sacramenti. Si dice in quarto luogo *da chi ne ha la facoltà*, perchè la concessione delle Indulgenze è un atto di giurisdizione; che non può esercitarsi da chi non n'è investito, come lo sono i Sommi Pontefici ed i Vescovi. Si dice in quinto luogo *coll'applicazione del tesoro della Chiesa* per dimostrare, che questa remissione non è affatto gratuita, ma v'è annessa una soluzione di pena equivalente, quale ridonda dal tesoro della Chiesa, ch'è il complesso dei meriti sovrabbondanti di Gesù Cristo e dei Santi, che sono nell'accettazione divina permanenti. Si dice finalmente *a quei che sono veramente penitenti*, perchè la Indulgenza non deve essere contraria alla legge divina, per la quale chi è peccatore è tenuto a far penitenza delle proprie colpe, ed insieme non deve snervare lo spirito della cristiana pietà, ma servire di ajuto alla medesima, ond'è, che restano privi del beneficio delle Indulgenze, quei che non hanno vera volontà di far penitenza.

Al 2. Indulgenza plenaria dicesi quella, che rimette tutta la pena temporale, che scontar si deve per tutti i peccati già rimessi quanto alla colpa. Alcuni Teologi distinguono questa Indulgenza in piena, più piena e pienissima. Appoggiano questa loro distinzione all'Estravagante *Antiquorum de poenitentis et remiss.*, ove Bonifazio VIII così si esprime: « *Non solum plenam et largiorem, immo plenissimam omnium suorum concedimus veniam delictorum.* » Ma questa distinzione non è ammissibile quanto all'effetto; conciossiachè dallo stile moderno della Curia Romana, dall'uso di più anni, e dal giudizio e autorità dei sapienti si raccoglie, che per *Indulgenza plenaria* s'intende lo stesso, che per *plenissima*, sicchè concedendosi Indulgenza plenaria, si concede la remissione di tutte le pene pei peccati dovute. Così il Soto, il Corduba, il Toledo, il Lugo, il Bellarmino ed altri. Contuttociò il Reinfiestuel, *tract. 12, dist. 3, quaest. 2, n. 16*, ed altri ammettono nella distinzione sopraccennata qualche differenza se non quanto all'effetto, almeno quanto ai privilegi ed alle facoltà annesse. Dicono pertanto *Indulgenza piena* quella, con cui viene rimessa tutta la pena dovuta ai peccati già rimessi. Dicono *Indulgenza più piena* quando inoltre si dà ai confessori una facoltà straordinaria di assolvere dai casi riservati. Dicono *Indulgenza pienissima*, quando

oltre le cose dette si accorda altresì l' autorità di dispensare sopra i voti, come suol farsi nel giubbileo. E per verità la citata Estravagante *Antiquorum* parla del giubbileo dell' anno santo concesso da Bonifazio VIII.

Al 3. Generalmente parlando la Indulgenza parziale è quella che rimette una parte della pena temporale dovuta ai peccati già condonati quanto alla colpa. Questa Indulgenza è di molte sorta, cioè di quaranta giorni, di sett' anni, di cento, di mille ed anche di più anni. Col mezzo pertanto di questa Indulgenza si rimette tanta pena del purgatorio, quanta verrebbe rimessa se si facessero altrettanti giorni od anni in questa vita della penitenza stabilita dai Canon penitenziali. Così il Layman, il Reinffenstuel, il Bellarmino, il Suarez ed altri. Ecco un esempio. Anticamente per un omicidio o per un adulterio, ecc., s' imponeva una penitenza di sette e più anni. Quindi, chi avesse commesso cento o mille peccati di questo genere, avrebbe dovuto far penitenza di cento, mille, o più anni. Adunque i cento, e mille, o più anni d' Indulgenza si riferiscono primieramente alla pena da pagarsi in questa vita secondo gli antichi canoni della Chiesa, ed in secondo luogo si riferiscono alla pena del purgatorio, perchè ciascuna Indulgenza diminuendo la penitenza dalla Chiesa stabilita, diminuisce altresì quella parte di pena, che vi corrisponde nel purgatorio, secondo quella misura, che a Dio solo è palese.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 2.°

Paciano ritiene, che in una stessa chiesa vi sia una Indulgenza plenaria congiunta con una Indulgenza parziale. Cercasi: 1. Se vi siano altre distinzioni oltre l' esposta nel Caso precedente intorno le Indulgenze? 2. Che cosa debba dirsi quando si trova concessa colla Indulgenza plenaria anche una parziale?

Al 1. Oltre la distinzione della Indulgenza plenaria e parziale, se ne ammettono varie altre dai Teologi. Premettiamo che la Indulgenza parziale, si divide in Indulgenza di quaranta giorni, che si dice *quarena*, *quadrigena* o *quarantena*, Indulgenza di sette anni che si appella *septena*, Indulgenza di cento, e di mille anni, ecc., ed

Indulgenza, che si nomina *carena*, che, secondo molti, abbraccia le anzidette, cosicchè è una remissione di tanta pena, quanta sarebbe stata rimessa per la penitenza di quaranta giorni, di sette anni, di cento, ecc., in pane ed acqua, e per altra penitenza susseguente di anni sette, e, secondo altri, è la remissione della sola penitenza in pane ed acqua, che dicevasi *carena* perchè, portava con seco la carenza o mancanza dei cibi e dell'umano commercio. Ma la prima opinione adottata dal Reinfestuel e da molti altri sembra più conforme al vero, perchè appoggiata all'*Accusasti de Accusationibus*, ove si spiega la voce *Carena* dicendosi: «*Quadráginta dies in pane et aqua: quod Carena vocatur, cum septem sequentibus annis poeniteas.*» V'è ancora la Indulgenza, che dicesi della terza o quarta parte dei peccati, e questa è la remissione di tanta pena quanta s'avrebbe dovuto scontare per la terza, o quarta parte dei peccati rimessi. Così il Barbosa con altri non pochi da lui citati.

Ciò premesso l'Indulgenza è *temporaria* se viene concessa per un tempo determinato; è *indefinita* se nella concessione non si stabilisce il tempo e la durata; è *perpetua* se espressamente si accorda in perpetuo. Tra la Indulgenza *indefinita* e *perpetua* secondo il Pontas ed il Tournely v'è tal differenza, che quella debbe esprimersi a venti, ed al più a ventitre anni, e questa a nessun tempo, ma questa distinzione e differenza non è ammessa dai Teologi, nè in presente può esservi luogo a dubbio, giacchè tanto l'*indefinita* quanto la *perpetua* sussistono egualmente senza computo di anni, finchè vengono rivate, il che però non si suol fare. Così contro il Pontas il padre Teodoro dello Spirito Santo consultore della sacra Congregazione delle Indulgenze nel suo Trattato sopra questa materia, ove altresì dimostra, che i citati autori si appoggiano malamente alla regola del diritto 57, ch'è stata rivotata. La distinzione dunque premessa di Indulgenza *temporaria*, *indefinita* e *perpetua* si deve restringere a due sole specie, cioè alla *temporaria* ed alla *perpetua*, che può essere *indefinita*.

Un'altra distinzione oltre l'esposta si trova presso gli Autori, ed è la seguente. La Indulgenza può essere *locale*, ovvero *reale* o *personale*. La Indulgenza *locale* e quella concessa a chi visita un deter-

minato luogo sotto le condizioni, che nella stessa concessione sono spiegate. D' ordinario questa Indulgenza è fissata in uno o più giorni dell' anno, ed anche in ciascun giorno, quale è appunto quella che lucra chi visita certi luoghi della terra santa, ed il sepolcro degli Apostoli in Roma. La *reale* è quella ch' è annessa a certe cose di divozione, p. e., a crocette, a medaglie, a rosarii ed immagini, ecc., e viene concessa a quei che sotto le condizioni del Breve di concessione divotamente le portano. La *personale* in fine è quella che viene accordata a certe persone particolari, e ad un certo genere di persone, p. e. alle ascritte in una tal Confraternita ecc., e questa si può lucrare in qualunque luogo, purchè si adempia a quanto viene prescritto dal Breve di Indulto.

Al 2. Attesta il Suarez, *Disp.* 50, *sect.* 4, n. 9, di non aver mai ritrovato nè in verun Decreto del diritto nè in alcuna Bolla Pontificia che sia stata concessa colla Indulgenza plenaria anche una parziale. Se mai pertanto si avesse a ritrovarne si dovrebbe col lodato Teologo por mente alle parole, onde rilevare se l' Indulto Apostolico è espresso così, che la Indulgenza possa lucrarsi in diversi tempi, cioè che lucrata la Indulgenza plenaria, si possa indi lucrare la parziale incorrendo in qualche resto di pena, oppure se è espresso in modo, che la Indulgenza plenaria sia a vantaggio di chi l' acquista, e la parziale possa offerirsi a vantaggio di altre persone vive o defunte. Se così si raccoglie dal Breve, egli è chiaro, che può stare in una sola concessione e la Indulgenza plenaria, e la parziale insieme. Se però dal Breve non emergesse quanto abbiamo esposto è da dirsi secondo che aggiungono altri Teologi, che tali Indulgenze se pur ve ne sono debbonsi riferire a diversi Sommi Pontefici, l' uno dei quali ha concessa la parziale, cui poscia un altro ha fatta plenaria, e che è stata conservata sì l' una, che l' altra, affinchè se la causa finale della Indulgenza non fosse sufficiente per la plenaria, lo fosse almeno per la parziale.

MONS. CALCAGNO.

## CASO 3.º

Niceta ottenne dal suo Vescovo la Indulgenza di quaranta giorni recitando la *Salve, Regina* dinanzi una divota sua immagine. Cercasi: 1. Donde derivano le Indulgenze? 2. Perchè la potestà di concederle sia limitata nei Vescovi? 3. Se possano i Vescovi estendere le Indulgenze a quei che non sono loro sudditi? 4. Se la remissione della pena temporale sia congiunta con quella ch'è dovuta a Dio?

Al 1. Abbiamo detto che tutte le Indulgenze si desumono dal tesoro spirituale della Chiesa, eh'è formato dai meriti e dalle soddisfazioni di G. C. e dei Santi. Spieghiamo con più chiarezza questa proposizione. Il sacrificio di G. C. fu *meritorio* in quanto che ci meritò la grazia, e la gloria, e fu insieme *soddisfattorio*, perchè costituito Pontefice supremo offrì sè stesso in vittima di propiazione pei peccati di tutti gli uomini. «*Ipsè est*, dice, S. Giovanni, 1 *Ep. cap. 2, propitiatio pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi.*» Siccome poi le azioni di G. C. per l'unione ipostatica furono di un valore infinito, così la di lui soddisfazione sorpassò di un tratto infinito il debito del peccato. «*Ubi abundavit delictum*, dice l'Apostolo, Rom. 5, *superabundavit gratia*» Ora la Chiesa fu costituita erede di questa sovrabbondanza di meriti e di soddisfazione, ed essa ne rende partecipi i fedeli colle Indulgenze. Oltre i meriti e la soddisfazione di G. C. vi sono, come dicemmo, i meriti sovrabbondanti dei Santi, che parimenti concorrono a formare il tesoro spirituale della Chiesa, e non perchè vi sia bisogno di aggiugnere cosa alcuna alla passione di G. C., che è di valore infinito, ma perchè i meriti dei Santi non si possono separare dalla stessa Passione come quei, che da essa prendono ogni forza ed efficacia, ed anche perchè hanno fatto più di quello era loro necessario, onde pagare la pena temporale, che dovevano pei loro trascorsi. La SS. Vergine senza reato di colpa nè originale nè attuale soffrì tante pene da poter esser chiamata dalla Chiesa regina dei martiri. I meriti di altri Santi di vita innocentissima o penitenti al di sopra dell'esigenza delle loro colpe, dimostrano la loro sovrabbondanza, che per la comunione

ne dei santi viene ad essere propria di tutto il corpo della Chiesa. Benedetto XIV, *Constitutiones selectae, const. 61*: «*In Ecclesia, dice, immensus et inestimabilis existit thesaurus spiritualis et infinitus constans satisfactionibus passionis, et mortis D. N. Jesu Christi, ac praeterea ex meritis Virginis Genitricis Dei Mariae, omniumque Sanctorum, et electorum, cujus thesauri dispensationem Salvator noster Beato Petro Apostolorum principi, ejusque in perpetuum successoribus tradidit.*» Ecco da dove derivano le Indulgenze.

Al 2. e 3. Dal testo ora riferito del sommo Pontefice Benedetto XIV si raccoglie, chi debba dispensare il tesoro spirituale della Chiesa, e dice S. Tommaso, in 4, *dist. 20, q. 1, in corp.*: «*Ille qui praeest Ecclesiae potest communicare ea quae sunt congregationis.*» Il Sommo Pontefice adunque, per quella pienezza di potestà che ha in tutta la Chiesa, è il dispensatore legittimo delle Indulgenze a tutti i fedeli, come pure lo sono i Concilii ecumenici. I Vescovi poi siccome non sono destinati al governo della Chiesa universale, così possono dispensarle ai loro sudditi entro i confini della loro diocesi.

E qui non si può negare, che i Vescovi non avessero un tempo intorno all' Indulgenze una maggiore autorità. Ciò si rileva dall' Epistola di san Cipriano ai Vescovi dell' Africa, da san Paciano nell' Epistola 3 a Simpliciano, da Tertulliano nel *lib. ad martyres, cap. 1*, che fu da lui scritto prima di cader negli errori di Montano, non che da molti Concilii, e da altri santi padri, che per amore di brevità ometto di nominare. Fu ristretta dai sacri canoni l' autorità dei Vescovi su quest' articolo per impedire gli abusi che succedevano, sicchè in presente non possono concedere che l' Indulgenza di un solo anno nell' occasione che dedicano ossia consacrano qualche chiesa, e di quaranta giorni nell' altre occorrenze. Così decretò il Concilio Lateranense IV, come può vedersi presso il Labbè, *t. XIII all' anno 1215, pag. 999* dell' edizione veneta, colle seguenti parole: «*Ad haec quia per indiscretas et superfluas Indulgentias, quas quidam Ecclesiae Praelati facere non verentur, et claves Ecclesiae contemnuntur, et penitentialis satisfactio enervatur: decernimus, ut cum dedicatur Basilica, non extendatur Indulgentia ultra annum, sive ab uno solo sive a pluribus Episcopis dedicetur: ac deinde in anniversario dedicationis*

*tempore quadraginta dies de injunctis poenitentiis indulta remissio non excedat. Hunc quoque dierum numerum Indulgentiarum literas praecipimus moderari, quae pro quibuslibet causis aliquoties conceduntur; cum Romanus Pontifex, qui plenitudine gaudet potestatis, hoc in talibus moderamen consueverit observari.*

Siccome pertanto la potestà di concedere l'Indulgenze deriva dallo stesso principio, da cui parte la potestà di assolvere, così i Vescovi che hanno la facoltà di assolvere ristretta entro la loro diocesi, non possono estendere le Indulgenze al di là della stessa loro diocesi, nè a persone che non siano alla loro spirituale giurisdizione soggette. Gli Arcivescovi soltanto in tempo di visita possono dispensare le Indulgenze in tutta l'intera provincia, quando però vi sia la consuetudine, come si ha dal Decreto di Onorio IV che si legge nel *can. 15 de poenit. et remission.*, in questi termini: «*Fraternitati tuae breviter respondemus, quod per provinciam tuam hujusmodi litteras (remissionis) concedere possis, ita tamen, quod statutum generalis Concilii non excedas.*»

Al 4. Le Indulgenze rimettono la pena temporale che adempiere si dovrebbe secondo i canoni della Chiesa, e rimettono insieme la pena stessa in quanto è dovuta a Dio in soddisfazione delle colpe commesse. Infatti l'oggetto materiale delle Indulgenze sono l'opere di penitenza, le quali avevano da sè stesse la virtù di soddisfare a Dio e alla Chiesa; dunque anche le Indulgenze hanno la natura di una valida soddisfazione, e producono immediatamente l'effetto riguardo la Chiesa, e mediatamente riguardo a Dio, che ha per rato nel cielo ciò che nella terra da chi governa la Chiesa viene legato, o sciolto. S. Cipriano *de lapsis* dice, che la pace domandata dai martiri, e concessa dai Vescovi toglie la pena da scontarsi nel purgatorio. E S. Tommaso, 2, 2, q. 25, a. 5, confuta quei che sono di contrario parere, paragonandoli a chi impugna affatto le Indulgenze, poichè sarebbe un inganno ed una frode ignominiosa il dare le Indulgenze quando non producessero l'effetto di cui si parla. Anzi l'opinione contraria fu condannata in Lutero da Leone X colla Bolla *Exurge, Domine*. S. Bonaventura finalmente, in 4, d. 20, p. 2, art. 1, q. 2, scrisse: «*Si Indulgentia relaxat id quod Deus non relaxat,*



*potius deceptio, quam relaxatio vera judicanda est, et potius crudelitas, quam pietas dici potest, dum minuendo hic poenitentiam, in futuro ad graviora trahit supplicia.*»  
SCARPAZZA.

## C A S O 4.º

Salonio disse, che non si ritrova alcun fondamento dell' autorità che hanno il Pontefice sommo ed i Vescovi di concedere le Indulgenze, e che queste sono anzi di fresca data. Cercasi se dica il vero?

Dice il falso apertamente. Quanto al primo basta riflettere a quel testo delle divine Scritture: «*Tibi dabo claves regni coelorum, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis,*» *Matth. 16, 19,*) non meno che all' altro: «*Quaecumque solveritis super terram erunt soluta et in coelo*» (*Matth. 13, 18*). In ambedue questi testi parla G. C. e nel primo rivolto a S. Pietro, e nell' altro a tutti gli Apostoli. Si noti la espressione *solveris* detta a Pietro, e *solveritis* che è la stessa pronunciata agli Apostoli. Gesù Cristo parla qui della remissione soltanto della colpa od anche della pena? Egli non fa alcuna distinzione, nè possiamo noi ardire di farla. Egli accenna uno scioglimento, e poichè l' uomo può essere legato e colla colpa e colla pena, ne segue che avendo Gesù Cristo concessa la facoltà di sciogliere, egli l' ha concessa della colpa e della pena insieme. Scrisse quindi egregiamente il ch. Albertini, *Acroas 2, de Indulg. n. 2*, dopo aver riferito il testo, ch' abbiamo in secondo luogo allegato: «*Amplissime hujus potestatis jure, criminosos quoscumque et a peccatis, et ab aeterna damnatione Ecclesia vere, proprie ac juridice absolvit. Cur eo magis absolvere nequeat justos ab ea residua poena temporali, quam portare ipsi non possunt? Quid potestatem istam amplissimam succingat? Non verborum Christi constructio, non traditio, non tatio, quae nulla esse potest, et quae imo dogmati nostro aperte favet.*» Ma per vedere più in chiaro se la Chiesa ha fondamento di dispensare le Indulgenze, procediamo a dimostrare, che le Indulgenze non sono di fresca data, ma antichissime, e che di tal facoltà usò costantemente la Chiesa.

Fino dai tempi apostolici vi furono le Indulgenze. Nella lettera

seconda di S. Paolo ai Corintii, *cap. 2*, leggiamo: «*Cui autem aliquid donastis, et ego: nam et ego quod donavi, si quod donavi propter vos in persona Christi, ut non circumveniamur a Satana.*» I Corintii pregato aveano S. Paolo, come insegnano su questo passo e Teodoreto e san Tommaso, a perdonare all' incestuoso scomunicato per la di lui serietà penitenza, ed a rimmettergli ciò che gli mancava a scontare per una intiera soddisfazione. Condiscese l' Apostolo, e non impartì una vera Indulgenza? Per una vera Indulgenza si ricerca autorità nel concedente, e l' Apostolo dichiara di averlo fatto *in persona Christi*; e pietà nella causa, e l' Apostolo attesta di essersi indotto a farlo per loro utilità, onde non dar luogo alle diaboliche insidie: «*Propter vos ... ut non circumveniamur a Satana.*»

Inoltre abbiamo degli esempi di Indulgenze nel secondo e terzo secolo della Chiesa. Tertulliano nel libro *ad Martyres, cap. 1*, scrisse: «*Quam pacem quidam in Ecclesia non habentes a martyribus in carcere exorare consueverunt, et ideo eam etiam in vobis habere, et fovere, et custodire debetis, ut si forte et aliis praestare possitis.*» Qui si parla certamente di una condonazione di pena per le raccomandazioni dei martiri e dei confessori tenuti nel carcere, e quindi di Indulgenze. E che non iscrive S. Cipriano? Leggasi la di lui Epistola 41, e si ritroverà: «*Qui libellum a martyribus acceperunt, et auxilio eorum adjuvari apud Dominum in delictis suis possunt, si premi infirmitate aliqua, et periculo caeperint, exomologesi facta, et manu eis in poenitentiam imposita, cum pace a martyribus sibi promissa ad Dominum remittuntur.*» Di più. Vi sono dei Concilii antichissimi e generali e provinciali, nei quali si accorda ai Vescovi la facoltà di concedere le Indulgenze ai penitenti. Il Niceno nel Canone 11 stabilisce, che a quei i quali fanno seriamente penitenza possano i Vescovi diminuire la pena loro pei loro peccati dovuta: «*Licebit Episcopo, de his aliquid humanius cogitare.*» Lo stesso si ritrova nel Concilio di Ancira *can. 5*, celebrato non molto prima del Niceno, e nel Laodiceo *can. 2*, che fu celebrato non molto dopo quello di Neocesarea, ed il quarto di Cartagine. Oltre a ciò Benedetto XIV, nella sua Costituzione *Jam inde a primis annis*, ricorda una Bolla di Gregorio IX che esiste nell' archivio dell' insigne basilica di S. Maria Maggiore, nella quale si fa men-

zione delle Indulgenze concesse dal santo Pontefice Sisto III, che resse la Chiesa dall' anno 432 al 440, allorchè consacrò la detta basilica da esso riedificata. Ci assicura Bonifazio VIII, nella sua Bolla *Sublimi Sedi Apostolicae*, nonchè S. Tommaso, in 4, dist. 20, q. 1, art. 3, quaest. 2, e Guglielmo Altisiodorens, lib. 4 *Sum. Theol.*, tract. 6, cap. 9, che S. Gregorio Magno sulla fine del secolo sesto concesse delle Indulgenze nei giorni delle Stazioni. Lo stesso ha fatto Leone III, nel 795, come attesta S. Ludgaro nell' *Epist. de S. Ivoiberto* che leggesi presso il Surio, vol. 2. Sergio II, circa l' anno 844, concesse la Indulgenza di tre anni a chi visiterà la chiesa di S. Martino *in montibus* nel giorno della sua festa, come si ha dalla memoria che leggesi incisa in marmo con caratteri antichissimi nella detta chiesa, Giovanni VIII, come nota il Mabillon in *praefat. ad saecul. VI Benedictin.* n. 108 e 109, concesse Indulgenza a quei che erano morti nella guerra contro i Pagani l' anno 878, od in seguito morissero nella stessa guerra. Alessandro II, nel 1070 nella dedizione della chiesa Lucense concesse, « *ut octo dierum spatio dedicationis memoria perageretur annis singulis concessa Indulgentia.* » Nel 1095 il Concilio Claramontano cui intervennero 13 Arcivescovi e 205 fra Vescovi ed abati, approvò la Indulgenza data ai Crociferi da Urbano II colla quale il Pontefice condonava loro « *injunctas pro suis delictis poenitentias, cosicchè qui in vera poenitentia decesserint, et peccatorum Indulgentiam et fructum aeternae mercedis se non dubitent habituros.* » Nell' anno 1116 il Concilio Lateranense numerosissimo di prelati ricevette la Indulgenza di 40 giorni accordata a quanti vi erano intervenuti. Il Concilio Lateranense IV generale, celebrato sotto Innocenzo III, cui intervennero 412 Vescovi, emendò varii abusi, che introdotti si erano intorno le Indulgenze, come si ha dal cap. 14, *de poenit. et remiss.* Quello di Costanza, non solo condannò gli errori di Wicleffo sulle Indulgenze, ma accettò inoltre la Indulgenza plenaria concessa da Martino V sulla fine di esso. Quello di Trento finalmente condannò gli errori di Lutero, Calvino, ec., intorno a questo punto, approvò le Indulgenze quanto alla sostanza, e comandò di conservarne l' uso.

Dopo di tutto questo come può asserire Salonio, che non si trova

alcun fondamento dell' autorità, che hanno il Sommo Pontefice ed i Vescovi di concedere le Indulgenze e che esse sono di fresca data? Si scorge con piena evidenza che l' autorità di cui si parla deriva da G. C. e che di questa hanno usato i pastori della Chiesa fino dai primi secoli del Cristianesimo. Chiuderò qui dunque colle espressioni del Tridentino, *sess. 25*, il quale confermando l' esposta dottrina condanna vieppiù di falsità la proposizione di Salonio. « *Quum potestas, così il lodato Concilio, conferendi Indulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit, atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit, sacrosancta Synodus Indulgentiarum usam christiano populo, maxime salutarem, et sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendum esse docet, et praecipit; eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant.* MONS. CALCAGNO.

## C A S O 5.º

Un Vescovo, celebrata pontificalmente fuori della sua diocesi la santa messa, concesse la Indulgenza di 40 giorni a quei che l'avevano ascoltata. Cercasi 1. Se un Vescovo titolare possa concedere Indulgenze? 2. Se un Vescovo di Sede possa concederne fuori della sua diocesi?

Al 1. I Vescovi puramente titolari che sono quei le sedi de' quali sono nelle parti degli infedeli, non possono *proprio jure* concedere Indulgenze, come parimenti non possono *proprio jure* concederle i Vescovi coadiutori. Infatti se la concessione delle Indulgenze è un atto di giurisdizione, come mai possono dispensarle i Vescovi titolari che non hanno giurisdizione, ed i Vescovi coadjutori che non l'hanno propria? Così ha deciso la sacra Congregazione sotto il dì 13 giugno 1591, come può vedersi nel Ferrari, V. *Indulgentia n. 20*.

Al 2. Un Vescovo può esercitare la sua giurisdizione sui proprii sudditi anche fuori della sua diocesi, ma non sopra i sudditi altrui. Può quindi un Vescovo assolvere dai peccati e dalle censure il suo diocesano ovunque si trovi, e può per la stessa ragione concedere le Indulgenze ai suoi diocesani fuori dei limiti del suo territorio. Par-

lando poi del caso nostro convien distinguere. Se ha il Vescovo celebrato solamente la messa pontificale, egli ha usurpato un diritto di giurisdizione dispensando l' Indulgenza e l' ha dispensata frustraneamente dal canto di quei che vi assistero non sudditi di lui. Se poi la messa fu da lui celebrata dopo avere in quel giorno consecrata la chiesa, egli allora poteva concedere la Indulgenza di cento giorni a quanti in quel di visiteranno la stessa chiesa, e di quaranta giorni nel giorno anniversario della eseguita dedicazione. La ragione si è, perchè nella circostanza della dedicazione delle chiese il diritto attribuisce al Vescovo la giurisdizione di dispensare tale Indulgenza.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 6.º

Zebeno vicario capitolare in sede vescovile vacante pretende di poter concedere delle Indulgenze. Cercasi: 1. Se il Vescovo possa conferire le Indulgenze per un solo delegato? 2. Se sia vera l' opinione di Zebeno?

Al 1. Abbiamo detto, che la dispensa delle Indulgenze è un atto di giurisdizione. Ora se la potestà di giurisdizione può delegarsi, come insegnano comunemente i Canonisti, ne seguono che il Vescovo può concedere le Indulgenze col mezzo di un suo delegato. Nota però il Barbosa *de Off. et potest. Episc. allegat.* 88, n. 11 che tale delegazione non può farsi a persona secolare, perchè i laici sono esclusi dagli uffizii e ministerii ecclesiastici. Ma se il Vescovo fosse sospeso per ecclesiastica censura dall' uso della giurisdizione, oppure fosse in peccato, potrebbe commettere ad un ecclesiastico, che concedesse delle Indulgenze? Se fosse sospeso non potrebbe, perchè sarebbe in tale stato quale è un Vescovo senza giurisdizione, e come non potrebbe impartire per sè medesimo nemmeno quelle Indulgenze, che si danno per modo di suffragio, perchè se non sono atto di giurisdizione appartengono però all' ecclesiastica amministrazione, così non può trasfondere in altri la facoltà di dispensarle. Se poi fosse in peccato, come questo stato non impedisce l' uso valido della giurisdizione, così può accordare, che altri per lui l' eserciti. Chi dà la Indulgenza o chi commette di darla non rimette la pena in forza dei

proprii meriti, ma bensì in virtù dei meriti contenuti nel tesoro della Chiesa. Quindi dice S. Tommaso, suppl. q. 26, art. 4: «*Facere Indulgentias pertinet ad jurisdictionem. Sed per peccatum homo non amittit jurisdictionem, et ideo Indulgentiae aequae valent si fiant ab eo qui est sanctissimus, quum non remittant poenam ex vi meritorum suorum, sed ex vi meritorum reconditorum in thesauro Ecclesiae.*»

Al 2. Il Soto, il Suarez ed il Navarro con altri molti negano che i capitoli in tempo di Sede vacante, ed i vicarii capitolari abbiano la facoltà di concedere Indulgenze, perchè, sebbene succedono nella giurisdizione del Vescovo, tuttavia il diritto riserva la podestà delle Indulgenze alla dignità vescovile. Il Silvestro però con altri, V. *Capitulum*, è della contraria opinione, ed il Silvio, q. 26, art. 7, sebbene approvi la sentenza negativa soggiugne: «*Usus obtinuit quod vicarii capitulares sede vacante concedunt Indulgentiam quadraginta dierum sicut Episcopi.*» Che dunque? Zebeno potrà seguire il Silvestro e senza scrupolo concedere le Indulgenze? Se v' ha la consuetudine inveterata nella sua Chiesa di dispensarle, io dico che sì, comunque pensino gli Autori che sostengono la contraria sentenza; se poi non v' ha quest' uso io rispondo che comunque abbia scritto il Silvestro. La ragione si è, perchè non essendovi consuetudine vuol dire che non si ritengono i vicarii capitolari che lo precedettero in facoltà di concederle, e se v' ha la consuetudine vuol dire, quando è prescritta, che v' ha indizio di una giurisdizione legittimamente un tempo accordata: «*Quia, dice ottimamente il Suarez, disp. 55, sect. 4, n. 3, non est verisimile in re tam gravi, propria auctoritate fuisse usurpalam, et tanto tempore tacentibus et consentientibus praelatis continuatam.*»

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 7.°

Cercasi se, oltre il Sommo Pontefice ed i Vescovi, possono altre persone ecclesiastiche dispensare Indulgenze?

Possono primieramente concedere le Indulgenze per commissione speciale o generale i Legati del Sommo Pontefice in tutti i luoghi della loro Legazione. 2. Il sommo penitenziere può accordarne di cento giorni, come attesta il Paludano, 4, dist. 20, q. 4, art. 2, e gli

*Fol. XI, Part II.*

altri Cardinali egualmente, come ne assicura il Navarro, *Tract. de Jubil., not. 31, n. 87*. I Vescovi finalmente eletti e confermati, sebbene non consecrati, come insegna S. Tommaso, 4, *dist. 20, q. 1, art. 4, quaestiunc. 2*.

Ma questa facoltà non è propria altresì degli abati, dei superiori regolari e dei parrochi? No, perchè Innocenzo III nel Concilio Lateranense IV, che fu generale, nel canone 60 riferito nel *cap. 12, de excess. praelat.* riprende severamente « *graves et grandes quorundam abbatum excessus, qui suis finibus non contenti manus ad ea, quae sunt dignitatis episcopalis extendunt concedendo etiam Indulgentiarum litteras ... Praesenti decreto firmiter prohibemus, ne quis abbatum ad talia se praesumat extendere.* » Da questo Decreto pertanto emerge che la facoltà d' impartire le Indulgenze, sebbene sia di giurisdizione, pure è annessa non all'ordine, ma alla dignità vescovile, e che nè gli abati, nè i superiori regolari, e molto meno i parrochi possono vantarla. Infatti tal potestà è propria di quei che presiedono a tutto un popolo, ed alle persone d'ogni ordine, di ogni età, sesso e condizione, come sono i Vescovi. Gli abati ed i superiori regolari sono come padri di una o più case, ed i parrochi presiedono ad una plebe, come ad una famiglia. Così anche S. Tommaso, nel *suppl. q. 26, art. 1*, ove si legge: « *Sacerdotes parochiales, vel abbates, aut alii hujusmodi praelati non possunt Indulgentias facere.* »

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 8.º

Melezio uomo scrupolosissimo è solito di non ammettere certe Indulgenze dicendo, che non sono valide, perchè non v'è motivo di concederle. Cercasi: 1. Se per valida dispensa delle Indulgenze si ricerchi una causa giusta? 2. Se debba esservi proporzione tra la causa e la dispensa? 3. Se basti una causa privata. 4. Se si possa dubitare per parte della causa intorno alla validità delle Indulgenze?

Al 1. Affinchè le Indulgenze sieno validamente concesse, ed abbiano il loro effetto, si ricerca autorità nel concedente, causa giusta e disposizione in chi le riceve. Che abbia ad esservi per la valida concessione una causa giusta, egli è fuor di dubbio, poichè il sommo

pontefice Martino V ordinando, che s'interrogassero quei che erano in sospetto degli errori di Giovanni Hus, non volle che si chiedesse loro semplicemente se il Papa poteva dar Indulgenze, ma bensì se dispensarle potea per pia e giusta causa. « *Utrum credat, quod Papa omnibus christianis vere contritis EX PIA ET JUSTA CAUSA possit concedere Indulgentias.* » Clemente VI parimenti nell'Estravagante *Unigenitus de poenis et remissionib.*, dice che fu a S. Pietro ed ai di lui successori consegnato il Tesoro dei meriti di G. C. e dei Santi, affinchè li dispensi *propriis et rationabilibus causis*. Oltre alle riferite autorità, la cosa è chiara per sè medesima. Il Sommo Pontefice ed i Vescovi non sono padroni, ma dispensatori del Tesoro spirituale della Chiesa. Il dispensatore poi, come scrive l'Apostolo ai Corintj, *Ep. I, cap. 4*, deve essere fedele e prudente: « *Hic jam quaeritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur.* » Ora sarebbero egli dispensatori o piuttosto dissipatori, se, senza una casa giusta, dispensassero i Tesori della Chiesa? Dunque per la validità delle Indulgenze si ricerca, dal lato del concedente, una causa giusta e pia.

Al 2. Per la causa giusta della concessione delle Indulgenze si ricercano due cose, cioè un fine grato a Dio più della stessa soddisfazione penitenziale, e che l'opera ingiunta sia convenientemente proporzionata a conseguire il fine. Eccovi la proporzione che deve esservi tra la causa e l'Indulgenza. Così il Bellarmino, il quale spiega questa sua dottrina con un esempio. Suppongasi, egli dice, che si conceda una Indulgenza plenaria a quelle persone che recitassero qualche brevissima orazione per la conversione degli eretici. Questa causa, soggiunge: « *Non videbitur justa, quoniam, licet conversio haereticorum res sit maxima et Deo gratior quam poenitentialis satisfactio multorum fidelium; vix tamen confert ad illum finem obtinendum brevissima oratio.* » E di questo sentimento è pure S. Tommaso d'Aquino, il quale, nel 4, *dist. 30, q. 1, art. 3, quaestiunc. 2, al 3*, parlando della Indulgenza, che talvolta si concede a quei che contribuiscono delle elemosine per la fabbrica di qualche sacro edificio, insegna: « *Tale autem auxilium intelligi, quod sit conveniens ei qui auxilium dat, et secundum hoc plus vel minus de Indulgentia consequitur.* » Ed in pratica si osserva, che i Sommi Pontefici non concedono giammai grandi



Indulgenze per brevissime orazioni, e se talvolta hanno concesso delle Indulgenze plenarie da lucrarsi, p. e., una o due volte al mese, a chi recitasse ogni giorno qualche preghiera, hanno prescritto, che vi si debba premettere la confessione sacramentale, e la comunione, sicchè la Indulgenza plenaria è per una preghiera continua, e pel ricevimento dei santissimi sacramenti.

Al 3. Per la Indulgenza particolare basta una causa privata, ma se la Indulgenza è generale si ricerca una causa pubblica, eccettuato il caso, che il bene privato fosse tale, che prudentemente si giudicasse equivalere al bene pubblico. Così il Delugo con molti altri. Ma quali sono queste cause pie e giuste, per le quali accordar si possono le Indulgenze? Sono tra queste cause le principali la fabbrica e consecrazione delle chiese, la conversione degl' infedeli, l' estirpazione delle eresie, la divozione verso Dio, Maria Santissima ed i Santi, e verso la santa Sede, la gloria dei martiri e la commendazione della loro vita e passione, la impendente infermità dei corpi, e l' imminente pericolo delle anime. Queste ultime cause per ordinario sono private, ma sono tali da poter dispensare anche delle Indulgenze generali, perchè fanno molto spiccare la mansuetudine e benignità della Chiesa, che compatisce i suoi membri, « *ne abundantiori tristitia absorbeantur,* » come dice l' Apostolo, nella 2 ai *Corint.*, cap. 2.

Al 4. Quando vi è certezza intorno alla concessione delle Indulgenze, non v' ha luogo a dubitare sulla causa. Questa causa deve essere nota al Sommo Pontefice, che le dispensa, e non è punto necessario che sia anche nota a chi le riceve. Il dubitare della causa è ingiurioso alla suprema autorità della Chiesa, ond' è che scrisse egregiamente Gersono nel suo trattato delle Indulgenze: « *Praesupponit tertio causam concessionis, seu distributionis hujusmodi Indulgentiarum legitimam, clave scilicet Ecclesiae non errante, neque Christo reprobante; ubi non certa et evidens notitia requiritur, sed aestimatio bonae fidei et probabilis conjectura.* » Dall' esposto si raccoglie, che in questa parte i fedeli devono riposare tranquillamente sulla autorità del concedente, e ritenere, che il Sommo Pontefice nell' accordare le Indulgenze abbia avuto in vista una causa giusta proporzionata al favore impartito. Che se ciò non fosse, nullameno la Indulgenza è valida se

non quanto al tutto, almen quanto ad una parte, perocchè il Papa intende sempre di rimettere tutto quello che può, talchè deve conchiudersi, che non v' ha Indulgenza, dalla quale non si possa alcuna cosa lucrare servendo tutte alla remissione della pena in qualche grado a misura di una congrua proporzione delle opere e della causa.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 9.º

Mecilio avendo passata una vita assai libera, pensa di rimediare ai suoi trascorsi con l'acquisto di molte Indulgenze. Cercasi se colle Indulgenze si rimettano i peccati mortali od almeno i veniali?

Rispondo che no. Le Indulgenze in primo luogo non cancellano i peccati mortali, ed afferma il Suarez, *disp.* 50, *sect.* 7, che ciò è di fede. Infatti abbiamo dal Concilio di Trento, *sect.* 6, *cap.* 7, che il peccato mortale non viene rimesso, se non coll'infusione della grazia santificante, e che questa grazia non si consegue se non col mezzo dei sacramenti del Battesimo e della Penitenza, oppure colla contrizione congiunta col desiderio di riceverli, *sect.* 6, *can.* 4, *et cap.* 2. Dunque colle Indulgenze non si può ottenere la remissione della colpa mortale. Inoltre la Chiesa non assolve dai peccati, se non per *modum iudicii*, nel qual modo non si concedono le Indulgenze, ed anzi le formole delle Indulgenze dichiarano, che con esse si compensano le pene dovute ai peccati nei penitenti *contritis vel confessis*. Dunque le Indulgenze per nulla valgono alla remissione dei peccati mortali.

Ma nemmeno per l'assoluzione dei veniali, come la sentono comunemente i Teologi. La ragione si è, perchè alla cancellazione dei veniali si ricerca un atto nell'uomo, che cangi la di lui volontà, detesti la colpa e ne deponga l'affetto. Ma così è, che questo atto non si presta per la Indulgenza, ma anzi si ricerca che vi preceda, non potendosi conseguire la remissione della pena temporale con affetto al veniale peccato. Dunque non è effetto delle Indulgenze la cancellazione di questa colpa. Mecilio quindi può rimediare ai suoi trascorsi mediante il Sacramento della Penitenza, e poscia lucrar le Indul-

genze per la remissione della pena che dovrebbe scontare pei peccati commessi.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Francesco, dovendo supplire a molte penitenze impostegli dal suo confessore, pensa di acquistare una Indulgenza plenaria, ritenendo di esentarsi così dall'obbligo di adempierle. Antonio invece non si cura di eseguire la penitenza sacramentale, dicendo voler soddisfare a Dio con l'acquisto della plenaria Indulgenza. Cercasi se ambedue pensino bene o male?

Ambedue pensano male. Essendo le penitenze sacramentali di due sorta, cioè, medicinali e puramente penali, convengono tutti gli Autori, che le prime debbono eseguirsi essendo vendicative dei peccati commessi, e rimedii preservativi dei peccati futuri; ed intorno alle seconde, quantunque vi siano dei Teologi, i quali difendono, che la Indulgenza plenaria scioglie dall'obbligo di adempierle, nullamente confessano, che in pratica debbono eseguirsi, sì perchè niuno può essere certo di aver lucrato la plenaria Indulgenza, sì perchè appartengono all'integrità del Sacramento, e sono perciò di diritto divino.

E come mai può dirsi che pensino rettamente Francesco ed Antonio, se la Chiesa nella dispensa delle Indulgenze non ha per iscopo di fomentare l'inguardaggine e la negligenza dei cristiani nel soddisfare alla divina giustizia colla penitenza per le colpe commesse, ma bensì di soccorrere all'umana debolezza ed alla brevità della vita, che non permettono quelle soddisfazioni che sono pei peccati dovute? Che tale sia l'intenzione della Chiesa, lo prova il dottissimo Cardinal Denoffio nella sua celebre Istruzione pastorale *de Poenitentia*, che fu tradotta in varie lingue, ed approvata dalla santa Sede Apostolica. • *Mens Ecclesiae*, dice egli, *in dispensandis Indulgentiis haec quidem est, nempe filiis suis beneficio Indulgentiae opem ferre, ut poenae debitum exsolvant, cui solvendo impares sunt, nonnulli quidem virium inopia, alii vero vitae brevitate prohibiti, aut certe quia vix aliquando poenitentias peccatis convenientes impleverunt. Sed eximere non vult ab obligatione legis divinae, quae idoneos poenitentiae fructus facere jubet, neque desides reddere aut tardiores in operibus*

*satisfactionis, quae tantopere et in sacris Scripturis, et a Sanctis Patri-  
bus commendata sunt, sedulo exercendis. Ideo Concilium Tridentinum  
tradit nusquam esse in Ecclesia semitam tutiorem, qua liceat evadere  
supplicia, quae Deus peccantibus minatur, quam ut crebro quis in hu-  
jusmodi operibus poenitentiae agendis occupetur, idque cum vero et sin-  
cero doloris affectu... Hanc Ecclesiae mentem multoties indicant Sum-  
mi Pontifices in suis Indulgentiarum litteris, quibus eas impertiri se  
VERE POENITENTIBUS ajunt, his verbis significantes sinceram  
omnium delictorum detestationem, firmum animi propositum deinceps  
non relabendi, et voluntatem Deo apposite satisfaciendi. Quum lapsus  
ad hunc modum animo est comparatus, et suis partibus sedulo defungi-  
tur, ut divinam justitiam placare queat, Ecclesia veluti pia mater, in  
auxilium accurrit, ut Indulgentiae beneficio, quod restat debiti solvat :  
vel plene si plenaria est, vel in tantum, quantum confert.» E dopo aver  
qui riferita l' autorità di S. Bonaventura e dei sommi pontefici Bo-  
nifazio VIII ed Innocenzo IV, soggiunge: « Qui satis indicant plenae  
Indulgentiae quemque fieri participem, tum secundum modum operum  
poenitentiae, quae fecerit, tum secundum piae devotionis fervorem : at-  
que ea ratione imminui debitum satisfactionis.» Lo stesso insegna mon-  
signor Bossuet nella Istruzione sul giubbileo, ove così parla: « Bis-  
» gna guardarsi bene dal pensare, che l' intenzione della Chiesa sia  
» di sgravarci colle Indulgenze dalla obbligazione di soddisfare a Dio :  
» per lo contrario lo spirito della Chiesa è di accordare la Indulgen-  
» za solo a coloro che si mettono in dovere di soddisfare dal canto  
» loro alla giustizia divina per quanto la infermità umana lo permet-  
» te; e la Indulgenza non lascia di esserci molto necessaria in questo  
» stato, poichè avendo ogni fondamento di credere, che siamo molto  
» lontani dall' aver soddisfatto secondo le nostre obbligazioni, sare-  
» mo troppo nemici di noi stessi, se non avessimo ricorso alle grazie  
» ed alle Indulgenze della Chiesa. »*

Posta questa dottrina chiamata dal Card. Baronio dottrina della  
Chiesa Cattolica, ognun vede, che le Indulgenze non dispensano dal  
dare a Dio quella soddisfazione pei commessi peccati, che può darsi  
a misura delle proprie forze, che molto meno esentano dalla peni-  
tenza sacramentale sia medicinale e sia penale. Anzi da più anni i

Sommi Pontefici nella concessione eziandio dei giubbilei, in cui v'è una Indulgenza non solo plenaria, ma altresì pienissima, notano, che l'uomo procuri di soddisfare con atti penali alla divina giustizia. Per tacere di molti Pontefici accennerò qui Innocenzo II e Benedetto XIV. Il primo nel giubileo dell'anno 1700 emanò una sua Istruzione col parere della Congregazione dei Cardinali deputata a questo oggetto, in cui scrisse: «*Proponatur fidelibus utilitas, quam ex magna hac Indulgentia consequuntur: quatenus videlicet illius virtute ac operatione remittantur illae poenae, quas homo divinae justitiae debet: MODO DIVINAE GRATIAE CONDIGNA SATISFACTIONE COOPERATUR.*» Il secondo poi nelle sue lettere *de Praeparatione ad annum universalis jubilaei 1750* parlando delle Indulgenze insegna, «*perperam asseri Indulgentiarum usu poenitentiam imminui, aut etiam de medio tolli.*» Poscia avverte, «*alia pietatis opera injunctis super addenda esse, dignosque poenitentiae fructus faciendos.*» Indi in conferma della sua dottrina soggiunge col card. Bellarmino, *Controvers.*, lib. 5, c. 12: «*Sic accipiunt prudentes christiani Pontificis Indulgentias, ut simul etiam studeant dignos poenitentiae fructus ferre, et pro suis peccatis domino satisfacere.*» Aggiunge altresì il sentimento del cardinal Pallavicino, che nella Storia del Concilio di Trento, lib. 24, cap. 12, n. 6, osserva «*falsam omnino esse illorum sententiam, qui rentur, christianos propter Indulgentiarum usum desides fieri, atque a satisfactione, quae Deo criminum nostrorum vindici praestanda est, avocari.*» Le Indulgenze adunque non solo non esentano dall'adempiere le penitenze imposte dal confessore, ma nemmeno dal soddisfare a Dio con altre penalità a misura delle nostre forze.      SCARPAZZA.

#### C A S O 11.°

Pelagio, volendo colle Indulgenze arricchirsi di meriti presso Dio, domanda: 1. Se tutte le Indulgenze possano acquistarsi più volte in un solo giorno? 2. Quali siano le Indulgenze comuni a tutti i fedeli? 3. Se a queste Indulgenze si possa aggiungere la Indulgenza che concedono i Vescovi?

Al 1. Le Indulgenze plenarie non possono acquistarsi se non una

sola volta al giorno, benchè si legga nella Bolla o Breve di concessione: « *Quoties id egerint, toties plenariam Indulgentiam consequantur.* » Così ha definito la sacra Congregazione, allorchè interrogata dai frati minori della Osservanza, se si poteva lucrare più volte in un giorno la Indulgenza plenaria, che colla clausola *toties quoties* avea loro accordata il sommo pontefice Sisto V nella sua Costituzione *Laudemus viros gloriosos*, rispose nel 1717, che non si potea lucrare se non una sola volta al giorno. Ed avea la stessa sacra Congregazione così definito nel 1678 contro alcuni Teologi, i quali pretendevano, potersi tale Indulgenza acquistare due volte al giorno, cioè una pei vivi e l'altra pei defunti, lo che non può ammettersi quando non sia espressamente notato nella concessione. Quanto poi alle Indulgenze parziali convien distinguere. Se v'ha nella concessione la clausola *toties quoties* si possono guadagnare in un giorno tante volte, quante si ripete l'opera ingiunta; se poi manca la detta clausola, allora si deve intendere, che sono state concesse per una sola volta, come tra le Indulgenze comuni a tutti i fedeli si può dire di quella concessa a chi nella prima ora di notte recita il *De profundis*. Benedetto XIV nella sua Costituzione *Inter praeteritos* §. 84 riporta il Decreto della Congregazione del 1678, e così scrive: « *Quando plenaria Indulgentia illis conceditur, qui certis, ac praescriptis diebus certam ecclesiam visitaverint; in quo quidem statu rerum, etiamsi pluries in die ecclesiae illius visitatio fiat, unica tantum Indulgentia acquiri potest juxta Decretum Congregationis Indulgentiarum a S. M. Innocentio papa XI expresse approbatum.* »

Al 2. Le Indulgenze comuni a tutti i fedeli sono: 1. Quella di 400 giorni a chi assiste al mattutino del *Corpus Domini*, di altri quattrocento a chi assiste alla messa, e di altri 400 a chi assiste ai vesperi, e di 160 a chi assiste a qualunque altra delle altre minori. Nei giorni poi fra l'ottava vi è la Indulgenza stessa per la metà dei detti giorni. La medesima Indulgenza è concessa a chi assiste all'uffizio del Nome di Gesù, ed all'uffizio della Concezione, ma questa ultima si lucra soltanto nelle chiese dell'ordine regolare dei Minori. 2. Vi è la Indulgenza di 100 giorni a chi saluta dicendo: *Sia lodato G. C.* ed a chi risponde *Sempre* ovvero *Amen*. 3. Vi è la Indulgenza

di 300 giorni a chi recita le litanie del Ss. Nome di Gesù, e di 200 per la recita di quelle di Maria Santissima. 4. Chi accompagna Gesù Sacramentato allorchè viene portato agl' infermi per viatico lucra sette anni di Indulgenza se è col lume, cinque anni con altrettante quarantene se va senza lume, e tre anni, ed altrettante quarantene se essendo impedito manda altri a portare il lume. 5. Acquista la Indulgenza di tre anni, chi interviene alle quaranta ore, ed alla presenza del Ss. Sacramento prega per lo spazio di un' ora. 6. A chi recita al suono della campana giorno e sera l' *Angelus Domini* oppure nel tempo Pasquale *Regina caeli*, ed il Salmo *De profundis* sull'ora prima della notte, è concessa ogni volta una Indulgenza di cento giorni, ed una Indulgenza plenaria per ciascun mese in un giorno da eleggersi a suo arbitrio, in cui a tal fine si confessi e si comunichi. 7. Benedetto XIV nella sua Costituzione *Quemadmodum* concesse la Indulgenza di sette anni, ed altrettante quarantene per ogni volta, ed una Indulgenza plenaria al mese applicabile anche ai defunti in un giorno da eleggersi ad arbitrio a chi insegna a meditare ed a pregare, ed a chi interviene a tali istruzioni pentito, confessato e comunicato. 8. Lo stesso sommo Pontefice accorda la medesima Indulgenza plenaria una volta al mese in giorno ad arbitrio a chi premesse le solite disposizioni e preghiere farà ogni giorno una mezz' ora od almeno un quarto d' ora di orazione mentale.

Al 3. Per aumentare una Indulgenza, conviene aumentare la causa, per cui fu concessa, od aggiugnere all' opera ingiunta qualche altra opera, con una nuova causa sufficiente per l' aumento. Per esempio se un Vescovo accordasse nella sua diocesi la Indulgenza di 40 giorni unitamente a quella di 200 concessa a chi recita le litanie, la concessione del Vescovo sarebbe di nullo valore, quando non vi aggiungesse qualche altra divozione, ed in questo caso precisamente parlando la Indulgenza del Vescovo non sarebbe per le litanie, ma bensì per l' opera aggiunta. Lo stesso deve dirsi di chi pretendesse di lucrare più Indulgenze nello stesso tempo, coll' eseguire un' opera, cui per altro titolo fosse tenuto. Così Benedetto XIV nella sua Bolla *Inter praeteritos* §. 43, ove dice apertamente: « *In hac quaestione sicut in cacteris omnibus aliis affirmant, alii negant. Sed illa verior*

*opinio esse videtur, quod acquiri nequeat Indulgentia per opus ad quod praestandum ex alio titulo quis obligatur, nisi qui Indulgentiam concedit (si noti) nominatim dicat, quod per praedictum opus acquiri possit.*

SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

*Intorno a quelle Indulgenze che si concedono pei defunti.*

#### C A S O 1.°

Nennio, sapendo che la Indulgenza è una remissione della pena temporale dovuta, non sa intendere, come sia applicabile ai defunti. Per istruirlo quindi su questa materia si ricerca : 1. Cosa sia la Indulgenza pei defunti? 2. Qual differenza vi sia tra la Indulgenza pei vivi e quella pei defunti? 3. Come si provi, che il Sommo Pontefice può concedere Indulgenze applicabili ai defunti?

Al 1. La Indulgenza pei defunti è una remissione della pena temporale, che rimane a soddisfare alla divina giustizia nel purgatorio dalle anime dei defunti, concessa dal Sommo Pontefice per modo di suffragio coll' applicazione dei meriti di G. C. e dei Santi. Notasi in questa definizione *per modo di suffragio*; conciossiachè le Indulgenze pei defunti non si possono dal Papa concedere per modo di *assoluzione*, come egli l' accorda ai vivi, e la ragione si è, perchè accordandole per modo di *assoluzione* rimette la pena con autorità giudiziale, che non può esercitarsi fuorchè coi suoi sudditi, tra i quali non si possono comprendere le anime del purgatorio. Infatti in qualunque modo intender si vogliano quelle parole: « *Quaecumque solveris super terram,* » si deve sempre ritenere, che la facoltà attribuita da Gesù Cristo a S. Pietro, ed ai di lui successori riguarda uomini viatori, e viventi su questa terra, il che si conferma da quel testo di S. Giovanni *pasce oves meas*, ove è chiaro, che i sudditi di S. Pietro sono quei che possono essere da lui pasciuti come pecorelle di G. C. e niuno dirà mai, che le anime del purgatorio propriamente parlando sieno comprese tra le pecorelle di G. C., che devono essere pasciute dai Sommi Pontefici. Quindi gli antichi Pontefici, come avverte il Navarro, impartendo Indulgenze pei defunti aggiungevano sempre la *clausola per modum suffragii*.



Al 2. Da quanto abbiamo esposto si può facilmente raccogliere qual differenza passi tra la Indulgenza pei vivi, e quella pei defunti, ossia fra la Indulgenza per modo di assoluzione, e quella per modo di suffragio. La prima si accorda immediatamente alla persona, in cui deve produrre il suo effetto, e la seconda si concede ad una persona vivente, affinchè col di lei mezzo giovi alle anime dei trapassati. Egli è perciò che si appella per modo di suffragio, perchè siccome è un suffragio alle anime del Purgatorio l'offerta della propria soddisfazione; così è un suffragio l'offrire che fa la persona vivente la soddisfazione a sè quasi donata dal tesoro della Chiesa. Nè si dica che la differenza notata tra le Indulgenze pei vivi e quelle pei defunti non offre la vera distinzione tra le une e le altre, poichè vi sono delle Indulgenze che si possono ricevere ed applicare a vantaggio di altro vivente, le quali perciò sono chiamate per modo di suffragio: conciossiachè è ben vero che possono applicarsi alcune Indulgenze anche ai vivi, ma non è vero che dir si debbano concesse puramente per modo di suffragio. Tali Indulgenze sono per modo di assoluzione perchè rimettono alla persona vivente cui sono dirette la pena temporale, e sono per modo di suffragio considerando la persona che pel vivente le lucra; laddove quelle pei defunti non possono giammai appellarsi concesse per modo di assoluzione.

Al 3. Se può ognun dei fedeli di privata autorità soccorrere per modo di suffragio le anime del purgatorio, perchè non lo potrà il Sommo Pontefice di pubblica autorità delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi? Se i fedeli le soccorrono colle proprie soddisfazioni, il Sommo Pontefice non potrà aprire a loro vantaggio il Tesoro della Chiesa? Per negare questa verità convien asserire che i meriti di G. C. e dei Santi per nulla valgono a pro dei defunti nel purgatorio. Qual più orrenda bestemmia! Il sommo pontefice Sisto IV condannò colla sua Costituzione *Licet* l'opinione di Pietro d'Osma, che appunto negava alla Santa Sede il potere di rimettere le pene del purgatorio, e Leone X colla sua Bolla *Exurge Domine* condannò la seguente proposizione di Lutero: «*Sex hominum generibus Indulgentiae non sunt necessariae, nec utiles, videlicet MORTUIS, etc.*» Ma se vogliamo conoscere come pensa la Chiesa su questo punto, scorriamo

la Costituzione Apostolica di Benedetto XIV, nella quale riporta ciò che scrisse Leone X: « *Omissis, dice Benedetto XIV, alia Summorum Pontificum Constitutionibus, quae cuique obvise sunt, eam duntaxat, quam Leo X promulgavit hic duximus exscribendam. Sic vera habet: Per praesentes tibi significandum duximus Romanam Ecclesiam, quam reliquae tamquam matrem sequi tenentur, tradidisse, Romanum Pontificem Petri clavigerum, successorem et Jesu Christi in terris Vicarium, potestate clavium, quarum est aperire regnum coelorum, tollendo illius in Christifidelibus impedimenta, culpam scilicet ac poenam pro actualibus peccatis debitam, culpam quidem mediante Sacramento Poenitentiae, poenam vero temporalem pro actualibus peccatis secundum divinam justitiam debitam, mediante ecclesiastica Indulgentia, posse pro rationabilibus causis concedere eisdem Christifidelibus, qui charitate jungente, membra sunt Christi, sive in hac vita sint, sive in PURGATORIO, Indulgentias ex superabundantia meritorum Christi et Sanctorum; et tam pro vivis quam pro DEFUNCTIS, apostolica auctoritate Indulgentiam concedendo thesaurum meritorum Jesu Christi et Sanctorum dispensare, et per modum absolutionis Indulgentiam ipsam conferre et per MODUM SUFRAGII illam transferre consuevisse; ac propterea omnes tam vivos, quam defunctos qui veraciter omnes Indulgentias hujusmodi consecuti fuerint a tanta temporali poena secundum divinam justitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quanta concessae et acquisitae Indulgentiae aequivolet, et ita ab omnibus tene-ri et praedicari debere, etc., auctoritate apostolica, etc., decernimus.* »

E, per verità, se si scorre la Storia ecclesiastica facilmente si rinviene, che la dottrina tanto chiaramente espressa da Leone X è la dottrina di tutti i tempi della Chiesa, poichè si riscontrano Indulgenze concesse a suffragio dei defunti, le quali non sarebbero giammai state impartite, se una diversa dottrina avesse la Chiesa insegnato. Presso il Baronio, all'anno 878 si trova una lettera di Giovanni VIII, in cui il Papa dichiara ai Vescovi della Francia, dietro le loro istanze, che la Indulgenza da lui concessa per quei che combattevano nella guerra intrapresa pel bene della religione, si estendeva a quegliino ancora che combattendo in essa guerra già erano morti. Nell'anno 1118 Gelasio II, dopo aver consecrato in

Genova la chiesa dei Santi Lorenzo e Sisto accordò la Indulgenza plenaria a tutti i defunti, che venissero sepolti nel cimiterio di detta chiesa, come riferisce Oldovino nella vita dello stesso Pontefice. Il Mabillone, *in praefat. ad Act. Ss. Ordin. S. Bened.* produce un monumento estratto dall'archivio dell'insigne abbazia di S. Niccolò d'Arges, in cui è registrata una Indulgenza parziale concessa nel 1186 da Urbano III pei vivi e pei morti, che segnalata avessero la pietà loro verso la detta abbazia. Ai tempi di S. Tommaso venivano fatte simili concessioni, ond'è, che in 4, *dist. 45, q. 2, art. 3, quaestunc. 2*, scrisse: « *Si autem Indulgentia sub hac forma fiat: quicumque fecerit hoc vel illud, ipse et pater ejus, vel quicumque ei adjunctus in purgatorio detentus tantum de Indulgentia habebit; talis Indulgentia non solum vivo, sed etiam mortuo proderit.* » La ragione dunque, la costante dottrina della Chiesa, ed il fatto sono argomenti, che incontrastabilmente dimostrano, come il Sommo Pontefice può dispensare delle Indulgenze applicabili a suffragio delle anime dei fedeli, che si trovano nel purgatorio.

MONS. CALCASNO.

### C A S O 2.°

Aldo crede, che possa il Sommo Pontefice accordar delle Indulgenze a suffragio dei defunti, senza che vi concorra alcuna causa giusta e pia. Cercasi se pensi rettamente?

Aldo è in errore. Se necessaria è una giusta causa per le Indulgenze, che si concedono ai viventi, che sono all'umano foro soggetti, quanto più non sarà indispensabile per le anime dei defunti, che soggette sono al foro divino? S. Tommaso, in 4, *dist. 45, q. 2*, chiaramente insegna: « *Non quam voluerit Pontifex defunctis potest concedere remissionem, sed quantum postulat ratio.* » E nel *Supp., q. 71, a. 10*, spiega la voce *ratio* dicendo *causa conveniens*. Ma e non sarà una causa giusta e conveniente per la dispensa delle Indulgenze a pro dei defunti, ed il vantaggio che ritraggono quelle anime, e la gloria di Dio, che ne risulta dalla loro liberazione? No, risponde il Bellarmino, perchè se ciò fosse Gesù Cristo medesimo le avrebbe tutte liberate. Si ricerca inoltre qualche causa particolare, che serva all'onore di Dio ed alla utilità della Chiesa, la quale causa sia grata a Dio più

della esecuzione della giustizia, che viene praticata nella espiazione delle anime del purgatorio. Quest' opera quindi cui viene annessa la Indulgenza compensa la divina giustizia, e solleva quelle anime dalle pene, che soffrono ammettendole alla gloria, o diminuendo loro il tempo, che restar devono nel purgatorio. MONS. CALCAGNO.

## CASO 3.°

Lorenzo essendo per lucrare una Indulgenza plenaria a suffragio dell' anima del defunto suo padre, desidera di essere istruito intorno a tre punti. 1. Quali disposizioni sieno necessarie per acquistare la detta Indulgenza? 2. Se giovi precisamente all' anima del defunto per cui si riceve? 3. Se concorrendo tutte le necessarie disposizioni resti liberata dal purgatorio quell' anima, cui la Indulgenza viene applicata. Qual deva essere la risposta del parroco, che è da Lorenzo interrogato?

Al 1. Il parroco risponderà, che deve Lorenzo praticare tutte le opere pie prescritte dalla Bolla o Breve, con cui venne concessa la Indulgenza. Soggiungerà, che quantunque il Silyio, il Suarez, il Corduba ed altri siano di parere, che possano conseguirsi tali Indulgenze anche da quei che sono in disgrazia di Dio, perchè l' opera prescritta non è causa meritoria delle Indulgenze, ma solo una condizione da eseguirsi da quei che vogliono lucrare, tuttavia è molto più probabile, che si ricerchi lo stato di grazia nell' adempiere l' opera ingiunta, eccettuato però il divin sacrificio. La ragione si è: 1. Perchè le opere prescritte sono, in certa maniera, il compimento della causa finale, per cui si concede la Indulgenza, sicchè non possono dirsi giammai condizione che sia senza merito, e quindi siccome è necessario lo stato di grazia per lucrare la Indulgenza pei vivi, così anche ad acquistarla pei morti. 2. Perchè il peccatore non è soggetto idoneo ad offerire a Dio in grazia altrui le soddisfazioni ed i meriti di Gesù Cristo. Dissi *eccettuato il divin sacrificio*, perchè in esso v' ha la vittima, che da se stessa intercede, la quale non v' è nelle altre opere pie, e la messa ha la sua efficacia indipendentemente dalla bontà del sacerdote ossia *ex opere operato*, il che parimenti non

si può asserire delle Indulgenze. 3. I papi Innocenzo X, XI, XII ed Alessandro VII concessero molte Indulgenze pei defunti «*utriusque sexus fidelibus vere poenitentibus et confessis.*» In questi casi ed in altri consimili è necessario di premettere alla Indulgenza la confessione. 4. I Teologi che opinano non essere necessario lo stato di grazia a lucrare le Indulgenze pei defunti, vogliono nullameno, che la persona non abbia affetto al peccato mortale, e concepisca qualche dispiacenza delle offese a Dio fatte. È dunque dubbiosa cosa anche per essi, se nello stato di colpa si possa lucrare le dette Indulgenze, ed, in conseguenza, è più probabile che si ricerchi lo stato di grazia.

Al 2. Il parroco risponderà che le Indulgenze giovano all' anima del defunto, per cui si ricevono. Ciò si raccoglie primieramente dalle Bolle dei Pontefici, p. e., di Pasquale I, di Alessandro VI, di Clemente VII, i quali attribuirono le da loro concesse Indulgenze alle anime particolari del padre, della madre o di altro defunto, pel quale sono acquistate. 2. Dal sentimento universale di tutta la Chiesa. 3. Da Sant'Agostino, che nel *cap. 4* del suo libro *de cura pro mortuis* dice, che la Chiesa trasmette alcuni suffragii comuni a tutti i defunti, affinché a quei che non hanno suffragii speciali dai loro consanguinei od amici non manchino almeno quei della Chiesa pia e comune madre. 4. Finalmente perchè non v' è ragione, per cui i suffragii offerti ad un' anima o ad essa non giovino, od almeno non le giovino più che alle altre.

Avverte però qui il Gaetano con altri Teologi, che anche per parte dell' anima che vuole suffragarsi colla Indulgenza, si ricercano delle disposizioni affinché ne percepisca l'effetto, cioè che oltre di essere nello stato di grazia, abbia avuto cura, mentre era unita al corpo, di soddisfare pei suoi peccati e di suffragare con opere pie i defunti. Ciò provano con S. Agostino, il quale nel citato suo libro *de cura pro mort., cap. ult.*, riferito nel can. *Non exstitemus* 19, *caus. 19, q. 3*, scrisse così: «*Non pro quibus fiunt omnibus prosunt, sed his tantum pro quibus dum vivunt cooperantur ut prosint.*» E nel *cap. Tempus* 23, della stessa causa: «*Sed haec eis prosunt, qui dum viverent, haec sibi, ut postea possent prodesse, meruerunt.*» Vi sono poi dei Teologi, che ammettono l' espressa dottrina intorno alle Indulgenze

che vengono applicate generalmente a tutte le anime del purgatorio, ma non a quelle che sono ricevute per qualche particolare defunto, eccettuato il caso, che quest' anima fosse da Dio meritamente privata di tai suffragii per aver defraudato di essi i suoi defunti, mentre era unita al corpo, come abbiamo nella vita di Rabano Mauro, ove si narra, che furono rigettati i suffragii offerti pel defunto dispensiere del monastero, perchè quando era tra i vivi avea defraudato i defunti del sussidio della limosina stabilita dall' abate. Il fatto è riferito dal Rainaudo, *t. 7, part. 2, q. 5*. Nulla di più possiamo dire su questo punto.

Al 5. Il parroco risponderà, che è questione fra i Teologi se resti liberata dal purgatorio quell' anima, cui la Indulgenza viene applicata quand' anche vi concorrano tutte le disposizioni, questione che viene chiamata dal Bellarmino, *lib. 2, c. 44*, sopra tutte difficilissima. Vi sono infatti molti Autori che lo asseriscono, e molti altri che apertamente lo negano, nè vi sono fondamenti così convincenti da poterlo asserire con sicurezza. Per altro si può piamente credere, che dalla bontà di Dio rimessa venga ogni pena temporale in virtù dei meriti di G. C. a quell' anima, cui è applicata un' Indulgenza plenaria, sicchè venga tosto liberata dal purgatorio. Infatti pare che tanto dedurre si possa dalla parola della Bolla *Exurge, Domine* di Leone X, nella quale si legge: «*Omnes tam vivos, quam defunctos, qui veraciter omnes Indulgentias hujusmodi consecuti fuerint, tanta temporali poena secundum divinam justitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quantà concessae et acquisitae Indulgentiae aequivalet.*» Sembra pure che i Brevi pegli altari privilegiati appoggino la stessa opinione, poichè dicono, che «*quicumque sacerdos missam defunctorum pro anima cujuscumque fidelium defunctorum ad praesatum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii Indulgentiam consequatur, ita ut Domini nostri ... suffragantibus meritis a purgatorii poenis liberetur.*» Da tutto ciò pertanto io conchiudo, che si possa lasciare nella mente dei fedeli una tal pia credenza che non è poi senza fondamento, e si possano parimenti lasciare quelle Tabelle che si trovano affisse coll' iscrizione: *Indulgenza colla liberazione di un' anima del purgatorio, oppure: Oggi si libera un' anima dalle*

*Vol. XI, Part. II.*

*pene del purgatorio*, checchè ne dica l'Autore moderno del piccolo *Trattato delle Indulgenze*, poichè servono a fomentare e ad accrescere la carità dei fedeli verso le anime dei defunti, ed a suffragarle con maggior premura ed efficacia.

SCARPAZZA.

#### C A S O 4.°

Alberto dubita se possa lucrare per sè stesso e pei defunti una Indulgenza, che venne concessa colla espressione, anche applicabile alle anime del purgatorio. Come il parroco potrà trarre Alberto da questo dubbio?

Le Indulgenze altre vengono concesse pei vivi soltanto, altre pei morti unicamente, ed altre pei vivi, che possono anche applicarsi ai defunti. Di quest' ultima specie è l' Indulgenza intorno a cui versa il dubbio di Alberto, dubbio che vien trattato dal Clericato nelle sue discordie forensi, e che ei scioglie dicendo, che la Indulgenza non può dimezzarsi, ma che tutta deve ritenersi per sè medesimo, dal vivente, che l' acquista, oppure tutta applicarsi a suffragio dei defunti. Ecco in compendio le ragioni che apporta. 1. La Indulgenza applicabile in qualsivoglia maniera ai viventi ed ai defunti è una sola; dunque se si applica ai defunti non può essere applicata al vivente che l' acquista. 2. La Indulgenza quanto alla concessione, dipende dalla volontà del Sommo Pontefice, e quindi si deve badare per l' effetto alla di lui mente, intenzione e volontà; ma così è che la Indulgenza di cui parliamo è concessa o pei viatori solamente, od unicamente pei defanti, come è chiaro da quelle parole *anche applicabile per le anime del purgatorio*; dunque chi la riceve non può applicarla a sè stesso insieme ed ai defanti. 3. Le Indulgenze si concedono od in via di remissione od assoluzione dalle pene dovute alla divina giustizia, ed in via di suffragio, come sono quelle che si danno in favor dei defanti; adunque da questa forma di dar le Indulgenze si raccoglie che si può lucrare nel medesimo tempo sotto dell' una e dell' altra forma. 4. Se la opposta sentenza fosse vera potrebbero i fedeli dispensare il tesoro della Chiesa col servirsi di una sola Indulgenza per due oggetti; poichè accordata la Indulgenza colla clausola

anche applicabile ai defunti, i viventi raddoppierebbero la stessa Indulgenza, e diverrebbero così dispensieri del tesoro della Chiesa, il che è contrario al buon senso ed alla ragione. Ecco come deve il nostro parroco sciogliere il dubbio di Alberto. SCARPAZZA.

*Quanto alle disposizioni necessarie per acquistare le Indulgenze.*

#### C A S O 1.°

Sergio prevedendo di non poter confessarsi nella mattina di una solennità, ricerca al suo parroco se facendo la comunione dopo aver premesso un atto di contrizione possa lucrare la Indulgenza plenaria concessa a quei che in quel giorno confessati e comunicati visiteranno la chiesa parrocchiale. Cosa deve rispondergli il parroco?

Convengono tutti i Teologi, che se Sergio si trova in istato di colpa mortale non può acquistare la Indulgenza plenaria, allorchè questa è concessa espressamente *ai confessati e comunicati*, perchè così ha dichiarato la sacra Congregazione sopra le Indulgenze e Reliquie nel dì 19 settembre 1729, definendo, essere tanto necessaria la confessione, che nemmeno in mancanza di confessore vi si può supplire coll'atto di contrizione. Se poi Sergio non avesse peccati mortali, ma solamente dei veniali, potrebbe supplire colla contrizione? L'affermarono alcuni dicendo, che quando il Pontefice non espresse la confessione dei veniali, si deve intendere, che prescrivendo la confessione semplicemente, voglia soltanto quella dei mortali, come appunto la prescrivono il diritto divino ed ecclesiastico, i quali come insegna S. Tommaso 4, *dist. 19, q. 3, art. 1, resp. 1, ad 3*, non comandano la confessione fuorchè dei mortali. Altri affermarono il contrario, sostenendo, che quando la confessione è precettata per l'acquisto delle Indulgenze, non è prescritta affinchè l'uomo ritorni istato di grazia, ma come opera di pietà e di religione a chi vuole lucrare le sante Indulgenze. Ora però la questione è decisa, ed è fuor di dubbio, che allorquando si vuole acquistare la Indulgenza, per la quale è prescritta la confessione, è necessario di farla, quand'anche non si abbia alcun peccato mortale. Dissi che è decisa, poichè così



ha decretato la sovrallodata sacra Congregazione, e ne fu il decreto approvato dal Sommo Pontefice Clemente XIII sotto il dì 19 maggio 1758. Eccone il tenore: « *Ut Christifideles scire possint quid sibi tenendum foret pro acquirendis Indulgentiis in sententiarum varietate super intelligentia verborum: Qui vere poenitentes confessi, ac communionem re-  
fecti ecclesiam visitaverint, quae in Indulgentiarum Brevibus inseri solent, in sacra Congregatione Indulgentiis, sacrisque reliquiis praeposita discussis die 31 martii proxime praeteriti nonnullis dubiis, eadem sacra Congregatio fuit in voto, confessionem sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro Indulgentiarum consecutione, peragi omnino debere etiam ab iis, qui sibi lethali peccati conscii non sunt.* » Il parroco dunque risponderà a Sergio, che è tenuto a confessarsi, e che ommettendo la confessione non guadagna la Indulgenza che desidera di acquistare.

SCARPAZZA.

C A S O 2.º

Sergio avendo udita la risposta anzidetta, ricerca inoltre 1. Se basti per lucrare la Indulgenza la confessione fatta due o tre giorni innanzi, od almeno quella fatta nel giorno precedente? 2. Se quelle persone, che regolarmente si confessano ogni otto giorni debbano accostarsi al Sacramento della penitenza, se ne' giorni intermedi vogliono acquistare una Indulgenza per la quale è prescritta la confessione. Cosa dovrà soggiungere il parroco?

Al 1. Vi furono degli Autori, che hanno insegnato come cosa più probabile, che basti la confessione fatta due o tre giorni prima ed anche quattro e secondo alcuni perfino sei col fine di acquistare la Indulgenza; ma la loro opinione non è più attendibile, perchè nel Decreto riportato nel Caso precedente, dopo le parole ivi notate si legge: « *Nec non praefatam confessionem suffragari etiam posse, si expleatur in vigilia festivitatis.* » Egli è dunque deciso che la confessione deve farsi nella vigilia del giorno o nel giorno stesso in cui evvi la Indulgenza, e non giorni prima. E mi confermo in questa opinione riflettendo che potendosi acquistare la Indulgenza sino dai primi vesperi che cadono nel dopo pranzo del giorno antecedente, ne viene, che la confessione può essere fatta nella mattina dello stesso giorno,

come opera che deve premettersi all'acquisto della Indulgenza a senso delle parole dei Brevi: « *Confessis' ac sacra communione refectis.* » Dunque la confessione non deve precedere la mattina del giorno antecedente.

Al. 2. È deciso, che quelli i quali si confessano regolarmente ogni otto giorni, non debbono nuovamente confessarsi per acquistare una Indulgenza, che cade nei giorni intermedii, quando però dopo l'ultima confessione non sieno caduti in mortale peccato. Clemente XIII nel 1763, ha commesso alla sacra Congregazione preposta alla Indulgenze e sacre reliquie di esaminare questo punto, e la stessa Congregazione proposto il dubbio: *An et quomodo sit consulendum Sanctissimo*, rispose, come abbiamo esposto, ed il sommo pontefice sovrallodato ne confermò il voto, come apparisce dal seguente Decreto. *Consulendum Sanctissimo Domino nostro, ut concedere dignetur Indulgentiam omnibus Christifidelibus, qui frequenti peccatorum confessione animam studentes expiare semel saltem in hebdomada ad Sacramentum Poenitentiae accedere, nisi legitime impediuntur, consueverunt, et nullius lethalis culpa a se post peractam ultimam confessionem commissae sibi consci sunt, ut omnes, et quascumque Indulgentias consequi possint, etiam sine actuali confessione, quae caeteroquin juxta praefati Decreti, cioè del riferito nel Caso antecedente, definitionem ad eas lucrandas necessaria esset. Nihil tamen innovando circa Indulgentias Jubilaei tam ordinarii, quam extraordinarii, aliasque ad instar jubilaei concessas, pro quibus assequendis, sicut et alia opera injuncta, ita et sacramentalis confessio, tempore in earum concessione praescripto peragatur . . . Et facta per me infrascriptum sanctae Congregationis secretarium de proemissis omnibus Sanctissimo Domino nostro relatione, Sanctitas Sua piis bonorum desiderii, ac votis satisfacere, et Indulgentiarum gratias iis potissimum, qui pie sancteque vivendo donis divinae misericordiae, digniores efficiuntur, elargiri quam maxime cupiens, benigne annuit, et praefatum Indultum in forma suprascripta expediri, et publicari mandavit, quibuscumque in contrarium non obstantibus.*

SCARPAZZA.

## CASO 3.°

Lo stesso Sergio domanda se potendosi fare uella mattina del giorno precedente la confessione, si possa nella medesima mattina ricevere la santissima comunione per lucrare nel giorno appresso la Indulgenza. Che cosa di nuovo dovrà rispondere il parroco ?

Un moderno Autore francamente asserisce, che la comunione deve essere fatta nella mattina del giorno, in cui v' ha la Indulgenza, perchè nel Decreto della sacra Congregazione del 1759, soprarriferito si parla della confessione : « *Confessione suffragari posse, si expleatur in vigilia festivitatis,* » e perchè quanto alla comunione nulla si dice : « *de communione autem nullum verbum occurrit,* » ond' è che conchiude : « *videtur itaque ea differenda ad diem ipsum festivitatis.* » Ma il nostro Autore riprova affatto questa opinione dicendo, che se il Decreto non fa cenno della comunione, non è la conseguenza del suo silenzio, che non si possa fare nella mattina della vigilia, ma piuttosto che nulla si possa conchiudere dallo stesso Decreto, e quindi passa a provare, che la comunione può farsi nella detta mattina egualmente che la confessione, cioè che se non bastasse la comunione fatta nella mattina della vigilia, non si potrebbe lucrare la Indulgenza nei primi vesperi, perchè la comunione deve essere premessa all' acquisto della Indulgenza, ed aggiunge, che le persone pie d' ordinario sogliono anticiparla così, onde fuggire gli strepiti, che a cagione del gran concorso vi sono in certi giorni di solennità. Ma quale di queste due opinioni adotterà il parroco nostro per rispondere a Sergio ? Io sono di parere, che e l' una e l' altra ammetta delle eccezioni. Non mi piace per verità la prima, conciossiachè in quelle Indulgenze, che si possono lucrare nei primi vesperi, che si fanno sulla sera della vigilia, è necessario di ricevere la comunione nella mattina della stessa vigilia, allorchè si voglia nei primi vesperi lucrare la Indulgenza. La ragione, che rende il nostro Autore è chiarissima ed è conforme alle Bolle di Indulgenza, vale a dire, che al ricevimento della Indulgenza si deve premettere la comunione : « *Confessis ac sacra communione refectis.* » Non mi piace poi nemmeno l' opinione

del nostro Autore, perchè le ragioni, che apporta sono vevoli per le Indulgenze, che incominciano dai primi vesperi, ma non per quelle, che cominciano dalla mezza notte del giorno della festa. Infatti il silenzio, che si osserva nel decreto della Congregazione non è argomento nè affermativo, nè negativo; l'uso delle persone pie non è universale, nè può dirsi una legittima consuetudine, che interpreti la legge; ed incominciando la Indulgenza col punto della mezza notte, non fa sì, che si debba necessariamente far la comunione nella vigilia, affinchè preceda l'acquisto della Indulgenza, poichè può farsi nella stessa mattina del giorno festivo. Direi io adunque, che il nostro parroco rispondesse a Sergio, che quando la Indulgenza comincia nei primi vesperi, si può nella mattina della vigilia ricevere la comunione, e che questa basta anche per lucrar la Indulgenza nel giorno festivo, e che quando la Indulgenza ha principio colla mezza notte del giorno festivo ossia col giorno naturale, allora è cosa più sicura aspettare la mattina dello stesso giorno festivo per comunicarsi, dovendosi in materia di privilegi e di Indulgenze osservare esattamente le espressioni del Breve o Bolla, con cui vengono concesse.

SCARPAZZA.

#### C A S O 4.º

Gregorio viene interrogato: 1. Se per acquistare le Indulgenze concesse a chi recita al suono della campana giorno e sera l'*Angelus Domini* ovvero nel tempo pasquale l'antifona *Regina coeli*, debbano piegarsi le ginocchia? 2. Se recitandole in ginocchio nel tempo pasquale si acquistino le Indulgenze? 3. Se in ginocchio pure si debba recitare il *De profundi* sull'ora di notte, e se a questo salmo si possa sostituire qualche altra preghiera? Cercasi lo scioglimento di questi quesiti.

Il primo quesito è sciolto riportando il Breve di Benedetto XIII, col quale concesse la Indulgenza di cento giorni a chiunque contrito recita l'*Angelus Domini* o la *Regina coeli* nel tempo pasquale da lucrarsi ogni volta, che al suono della campana giorno e sera si dice la detta orazione, e la Indulgenza plenaria per ciascun mese in un giorno da eleggersi da ciascuno a proprio arbitrio, in cui a tal fine

si confessi, e si comunichi, nel qual Brevé il lodato Sommo Pontefice vuole, che fuori del tempo pasquale, si faccia la recita in ginocchio, ond' è, che chi potèndo inginocchiarsi non lo fa perde la Indulgenze. Ecco le parole del Diploma: *• Omnibus vere poenitentibus, et confessis et sacra communione refectis, qui mane, aut meridie, seu vespere ad pulsum campanae Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto: ecce ancilla Domini, fiat mihi saecundum Verbum tuum; et Verbum carum factum est, et habitavit in nobis cum tribus Ave Maria FLEXIS GENIBUS devote recitaverint, et pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum praeces effuderint, plenariam in uno die mensis dumtaxat per unumquemque fidelem ad sui libitum eligendo, lucrificandam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer elargitur. In reliquis vero anni diebus, iisdemque Christifidelibus vere contritis, quoties id egerint, centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxat. Praesentibus futuris temporibus valituris 15 septembris 1724. •*

Al 2. Recitando le dette preci colle ginocchia piegate nel tempo pasquale non si acquista l' indulgenza. 1. Perchè non si opera conformemente al rito praticato dalla Chiesa fino dai primi secoli. Infatti prima del Concilio Niceno I, erasi introdotto l' uso di recitare le preci stando in piedi e nei giorni di domenica, ed in altri tempi: ma non essendo allora questo rito universale lo estese il lodato Concilio a tutta la Chiesa ordinando nel Can. 29: *• Quoniam sunt quidam in die dominico genua flectentes, et in diebus Pentecostes, ut omnia in universis locis constanter observentur, placuit sancto Concilio a Paschate usque ad octavam Pentecostes stantes domino vota persolvere, vel Deo orationes effundere. •* 2. Perchè questo rito non solo non fu cangiato da verun Concilio o Pontefice, ma venne anzi confermato da Benedetto XIV, il quale volendo per appunto togliere ogni dissonanza e diversità di rito, dove aver confermate le Indulgenze delle quali parliamo, comandò, che la orazione *Angelus Domini, etc.*, dai vesperi di ogni sabbato fino a tutta la domenica seguente si recitino in piedi, e similmente in piedi si reciti invece in tutto il tempo Pasquale l' antifona *Regina coeli* col versetto ed orazione corrispondenti. Ciò si

raccoglie dalla Notificazione 20 aprile 1752 del cardinale Guadagni Vicario dello stesso Sommo Pontefice, ove si aggiunge, che le persone rozze, le quali non sanno l' antifona *Regina coeli* acquistando le stesse Indulgenze recitino in piedi anche nel tempo pasquale l'*Angelus Domini*, etc.

Al 3. Per acquistare finalmente le stesse Indulgenze che Clemente XII nel dì 14 di agosto 1736 estese a quanti recitano il *De profundis* verso l' ora di notte al suono della campana, è necessario che questo salmo sia detto in ginocchio. In luogo poi del *De profundis* si può recitare un *Pater noster* ed un' *Ave Maria* col versetto *Requiem aeternam*, etc. Tanto si raccoglie dal Breve Pontificio, ch' è il seguente: «*Omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui sub horam noctis ad pulsum campanae psalmum De PROFUNDIS vel semel Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam cum versiculo REQUIEM AETERNAM, etc., in suffragium Animarum Christifidelium defunctorum flexis genibus devote recitaverint; quo die id egerint, centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentibus in forma Ecclesiae consueta relaxat. Insuper eisdem Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, qui per annum praemissa peregerint ac pro Christianorum principum concordia, haereseum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam in uno die cujuslibet anni dumtaxat per unumquemque Christifidelem ad sui libitum eligendo, lucrificandam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem in Domino elargitur. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.*» SCARPAZZA.

## C A S O 5.º

Pietro desidera di acquistare la Indulgenza plenaria a chi visita in certo giorno la chiesa di S. Benedetto, ed ivi facendo una elemosina prega per la concordia e pace dei principi cristiani, per l' estirpazione delle eresie, ecc. Onde non errare ricerca: 1. Se la elemosina debba essere proporzionata al suo stato? 2. Quali preghiere debba recitare per adempiere l' opera ingiunta, della visita e di pregare, ecc.

*Fol. XI, Part. II.*

118

Al 1. Il Leandro, *quaest.* 50, citò il Suarez, il Figliucci, il Bonacina, il Diana ed altri e stabilisce, che qualsivoglia elemosina anche minima offerta da persona ricca adempie il prescritto della Bolla, ed è quindi sufficiente per lucrare la Indulgenza. Quanto è mai falsa questa opinione! S. Tommaso, *supp.*, *quaest.* 25, *art.* 2, *ad* 3, insegna diversamente, conciossiachè scrive: « *Quando datur Indulgentia indeterminate ei qui dat auxilium ad fabricam ecclesiae, intelligitur tale auxilium, quod sit conveniens ei qui auxilium dat.* » Se il soccorso deve essere conveniente secondo la dottrina dell'Angelico, non può certamente bastare una qualunque limosina per lucrare la Indulgenza, ma si rende necessario, che sia proporzionata allo stato di chi vuole ricevere l'effetto della grazia pontificia. Quindi è che, a mio giudizio, dice molto bene l'Antoine, *Append. de Indulg. quaest.* 4, *n.* 4, che: « *Eleemosyna si non determinetur per Bullam, fieri debet juxta regulas prudentiae, et dictamen internum, ita ut non detur quid minimum, spectata facultate dantis, nam minima non sunt in consideratione.* »

Al 2. Il Leandro già citato, *quaest.* 65, col Bossio, e col Figliucci pretende, che nel nostro caso basta, che Pietro reciti ad ogni altare della chiesa un *Pater* ed *Ave*. Questa opinione sarà tale da tranquillizzare Pietro? Io dico che no, e sostengo coll'Antoine, *l. l. mem.* 2, che l'orazione deve farsi in chiesa per qualche tratto di tempo: « *Oratio fieri debet per aliquod tempus;* » ed aggiungo, che secondo molti Autori può essere sufficiente l'orazione vocale, ma che secondo altri deve essere anche mentale. Difatti l'orazione è prescritta come opera soddisfattoria, che abbia qualche proporzione colla Indulgenza, nè potrà mai intendersi, che il Sommo Pontefice accordi una Indulgenza plenaria per la recita di cinque, sei o poco più *Pater* ed *Ave*. E una tale opinione sembra la più probabile, e la più comune, laddove quella del Leandro, dice apertamente il Concina, *de Sac. poenit. diss.*, 2. 5, *n.* 58, è falsa non solo ma altresì « *communis fidelium sensui adversa, destruitque disciplinam poenitentiae satisfactoriae.* » Non è poi necessario, che la preghiera sia accompagnata da una determinata intenzione, p. e., per la concordia dei principi, per l'estirpazione delle eresie, ecc., ma basta che sia fatta secondo la intenzione della Chiesa o del Sommo Pontefice, che ha concesso la

**Indulgenza.** Tale è la pratica universale dei fedeli, i quali pregano con questa intenzione generale, tanto più che la maggior parte delle volte s'ignora positivamente il fine, per cui la Indulgenza venne concessa.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 6.°

Fausto volendo acquistare una Indulgenza di 300 giorni recita le preghiere prescritte, ma con volontaria distrazione. Cercasi se in questo modo acquisti la Indulgenza?

Vi sono dei Teologi, i quali hanno creduto di poter asserire, che quando Fausto è in istato di grazia, guadagna la Indulgenza, perchè le distrazioni non essendo fuorchè peccati veniali non impediscono, nè tolgono la grazia. Distinsero in oltre il tempo, in cui si pratica l'opera ingiunta, dal tempo nel quale l'opera stessa si compie e si perfeziona, ed affermarono, che acquistandosi la Indulgenza nel punto in cui si compie l'opera, basta per il conseguimento della Indulgenza, che in questo ultimo punto vi sia lo stato di grazia, che non v'ha alcuna necessità che vi sia lo stato di grazia nelle opere anteriori. Può mai abbracciarsi questa sentenza? Basta dunque, che Fausto reciti divotamente il fine dell'ultima preghiera per essere partecipe della grazia apostolica? Niente di più contrario, mi sembra, alla verità. Siccome le orazioni recitate con mente volontariamente distratta non sono orazioni, ma una profanazione dell'orazione, così orazioni di tal sorta non possono mai essere intese dal Sommo Pontefice per il rilascio della pena temporale dovuta ai peccati, Prescrivendo egli determinate preghiere, prescrive intrinsecamente, che siano recitate come conviene, e per conseguenza non si può intendere ch'egli accordi la Indulgenza a chi con volontarie distrazioni le recita. Fausto dunque non acquista la Indulgenza.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

### C A S O 7.°

Porcio è avido straordinariamente di acquistare Indulgenze plenarie e parziali, perchè avendo molto peccato, ed essendo facile a peccare, intende di sottrarsi così dal vivere nello spirito di penitenza.



Cercasi se Porcio essendo in istato di grazia partecipi delle Indulgenze, per acquistare le quali pratica le opere, che sono prescritte?

È commendevole l'avidità di Porcio, ma convien regolarlo, poichè è facile, che con tutte le sue cure non acquisti alcuna Indulgenza. Per l'acquisto delle Indulgenze ricercasi l'efficace proponimento di soddisfare alla divina giustizia con penalità congruenti al peso dei proprii peccati, e proporzionate alla propria possibilità e debolezza, cosicchè all'efficacia di questo proponimento corrisponda l'effetto delle Indulgenze; ma così è, che Porcio colle Indulgenze vuol esimersi dal vivere nello spirito di penitenza; dunque manca di una disposizione che pel conseguimento della Indulgenza è indispensabile. Proviamo la maggiore di questo argomento. Dimostrata la verità della detta proposizione ne seguirà, che essendo la minore quanto contiene il caso proposto, si dovrà ammettere per vera la conseguenza.

Abbiamo un precetto divino di far frutti degni di penitenza, sopra il quale precetto, poichè è divino, non può la Chiesa dispensarci. Il Concilio di Trento, *sess. 6, cap. 14*, insegna, che la penitenza dei cristiani, che hanno mortalmente peccato deve essere la contrizione e confessione congiunta con una soddisfazione, che si dà a Dio coi digiuni, colle limosine, colle orazioni, ecc. Ma, soggiunge lo stesso sacro Concilio, si snerverebbe grandemente, ed anche si toglierebbe questa soddisfazione, se la Indulgenza plenaria si acquistasse precisamente con alcune poche opere pie, non molto pesanti, p. e., colla visita di una chiesa, col digiuno di tre giorni, con qualche limosina. Dunque io ripiglio, per l'acquisto delle Indulgenze deve esservi alle opere prescritte congiunto lo spirito di penitenza, ossia la volontà efficace di soddisfare a Dio con opere penitenziali per quanto il comporta la propria possibilità e debolezza. Di più. Il Tesoro della Chiesa non è per togliere le opere soddisfattorie, nè per fomentare la negligenza ed il terrore, ma per supplire alla impotenza ed alla infermità o debolezza, altrimenti sarebbe stato da Cristo dato alla Chiesa non in edificazione, ma in distruzione dei fedeli, e scemerebbe l'orrore del peccato, ed anzi sarebbe causa di facilitar le cadute. Come dunque senza lo spirito di penitenza acquistare si possono le Indulgenze?

È non è questa la mente dei Romani Pontefici nell'aprire il Tesoro alla Chiesa affidato dei meriti di Gesù Cristo e dei Santi? Gregorio VII concesse al Vescovo Lincolniese la Indulgenza dei suoi peccati, ma colla condizione, che non manchi di soddisfare a Dio per quanto può: « *Absolutionem peccatorum tuorum, sicut rogasti auctoritate principum apostolorum Petri et Pauli fulti, tibi mittere dignum duximus; si tamen bonis operibus inhaerendo, commissos excessus plangendo, quantum valueris, corporis tui habitaculum Dei mundum templum exhibueris: ond' è che sopra questo testo scrisse il Card. Baronio all' anno 1073: « Ut appareat Sedis Apostolicae Indulgentias illis communicari, qui, quantum suppetunt vires, bene operari non praetermittunt: non autem ignavis otiosis, ac negligentia torpescitibus.» Urbano II nel 1094 concesse la Indulgenza plenaria ai Crocesignati, che andavano all' acquisto della Terra santa, ma prescrisse ai medesimi d' intraprendere quel viaggio difficilissimo e penosissimo in penitenza dei loro peccati: « Ut illud iter pro poenitentia susciperent. » Gelasio II nel 1115 confermando la stessa Indulgenza concessa da Urbano II aggiunse di far ciò, « quoniam vos ipsos et vestra extremis periculis objecisti. » E generalmente tutti i Sommi Pontefici nel concedere Indulgenze vi apposero sempre la clausola *vere poenitentibus*, sicchè egregiamente scrisse il Cardinale Denhoffio nella celebre sua Pastorale istruzione: « *Summi Pontifices Indulgentias impertiri se VERE POENITENTIBUS ajunt, his verbis significantes sinceram omnium delictorum detestationem, firmum animi propositum deinceps non relabendi, et voluntatem Deo apposite satisfaciendi... Quum lapsus ad hunc modum est comparatus et suis partibus sedulo defungitur ut divinam justitiam placare queat, Ecclesia veluti pia mater in auxilium accurrit, ut Indulgentiae beneficio quod restat debiti solvat.* » Chiuderemo finalmente per usar la consueta brevità col romano pontefice Innocenzo XII, il quale nell'allora imminente giubbileo dell'anno 1700, fece pubblicare da una Congregazione di Cardinali un'apposita Istruzione, in cui meritano di essere maturamente considerate le seguenti parole: « *Proponatur fidelibus utilitas, quam ex magna hac Indulgentia consequuntur, quatenus videlicet illius virtute et operatione remittantur illae poenae, quas homo, divinae justitiae debet MODO DIVINAE**

**GRATIÆ CONDIGNA SATISFACTIONE COOPERETUR.** *Doceatur ergo populus, quod licet per Sacramentum poenitentiae culpa, et aeterna poena remittatur; nihilominus post remissionem delictorum debitum temporalis poenae, adeoque GRAVE ONUS SATISFACTIONIS remaneat, quod COPIOSIS ELEEMOSYNIS, RIGOROSIS JEJUNIIS AC DIFFICILIBUS OPERIBUS POENITENTIAE, ut tempore veterum fervidorum christianorum factum esse liquet ex Canonibus poenitentialibus, ut horrendis poenis purgatorii solvi debent. Quum vero talia sufferre humanae infirmitati nimis grave foret; ideo Vicarius Christi tales satisfactiones per Indulgentias MINUIT.* Ora non è evidente la dottrina, che abbiamo esposta, e che Porcio non acquisti veruna Indulgenza?

Dissi però di sopra, ch'è facile che a fronte di tutte le sue premure non acquisti alcuna Indulgenza, nè lo dissi senza motivo. Imperciocchè se Porcio fosse così trasportato dall'amor suo alle Indulgenze, che procurasse di adempiere tutte le opere ingiunte per soddisfare a Dio pei suoi peccati, e intendesse così di esimersi dalla grave penitenza, cui è soggetto, conoscendo di essere debole ed incapace a sostenerla; in questa ipotesi crederei, che le Indulgenze avessero in lui il loro effetto. Infatti se così fosse la cosa ne verrebbe, che potrebbe dirsi, che in lui non vive lo spirito di penitenza, ma bensì, ch'è spaventato dal peso delle opere penitenziali, e che presceglie tra queste opere quelle, cui sono annesse le Indulgenze per la brama che ha di soddisfare alla divina giustizia. Quindi Porcio sarebbe, come ricercano gl'indulti Pontificj, penitente davvero, e per questa parte disposto a percepire il frutto delle grazie della santa Sede.

MONS. CALCAGNO.

*Intorno varie difficoltà e dubbj spettanti le medesime Indulgenze.*

#### C A S O 1.°

Pelagio avendo inteso da un frate dell'ordine di S. Francesco esaltarsi oltremodo la Indulgenza detta *il Perdono*, e chiamata altresì dai contadini *il Giubbileo*, desidera di sapere cosa vi sia di particolare in questa Indulgenza. Qual deve essere la risposta?

Ecco quanto si deve particolarmente notare intorno la Indulgenza chiamata *il Perdono*. 1. Che fu concessa da Onorio III nel 1221. 2. Che non si può lucrare tanto pei vivi quanto pei defunti più d'una volta, come consta da varii decreti della sacra Congregazione. 3. Che nel tempo del giubbileo non resta sospesa nella chiesa della B. V. degli Angeli, ma bensì in tutte le altre chiese dell' ordine Serafico. 4. Che nella chiesa anzidetta degli Angeli v' è ogni giorno la stessa Indulgenza per concessione di Innocenzo XII pontefice massimo. 5. Che dai primi vesperi del giorno primo di agosto sino ai secondi del seguente giorno, si può due volte acquistarla in tutte le chiese dell' ordine di S. Francesco visitandole però due volte, e recitando le solite orazioni prescritte, sicchè una volta si può applicare pei vivi, e l'altra pei defunti, come ha dichiarato la sacra Congregazione del Concilio nel 1723. 6. Che finalmente questa Indulgenza, secondo la predizione di S. Francesco può essere la salute e lo scampo dal purgatorio a quei, che divotamente l' acquistano.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

## C A S O 2.º

Lo stesso Pelagio domanda cosa si debba intendere per primi vesperi, dai quali incomincia tante volte il tempo entro cui si può lucrare la Indulgenza. Cercasi che gli si debba rispondere?

Non ci vengono ordinariamente concesse Indulgenze in giorni feriali e massimamente in Quaresima, le quali comincino ai primi vesperi, ma incominciano dai primi vesperi quelle che sono annesse a qualche solennità. Pelagio adunque per essere istruito sopra di ciò, deve sapere che per primi vesperi s' intende quel tempo, in cui per approvata consuetudine sogliono cantarsi o recitarsi in coro i vesperi. Che se nel dato luogo non si celebrano i vesperi, allora si deve aver riguardo o al costume della diocesi o a quello della vicina Città o finalmente alla generale consuetudine. Quando l' Indulgenza incomincia dai primi vesperi, essa ha luogo dal tempo indicato, e si noti che non termina coi secondi vesperi del giorno della solennità, ma bensì col tramontare del sole.

SCARPAZZA.

## CASO 3.°

Antonio nella sua chiesa parrocchiale avea un' antica Indulgenza *ad instar* di quelle che hanno le principali basiliche di Roma. Facendo il Vescovo la sua visita pastorale, dichiarò sospesa questa Indulgenza, perchè concessa *ad instar* senza certa clausola che Antonio non conosce, ma che frattanto si lagna perchè i suoi parrocchiani sono stati privati di così ricco tesoro. Cercasi se il Vescovo abbia retta- mente operato, e quindi se il parroco si lagni con ragione ovvero con torto?

I romani Pontefici fino da rimotissimi tempi ebbero sempre in costume di annullare l' Indulgenze concesse dai loro predecessori *ad instar* delle Indulgenze concesse ad altre chiese o luoghi pii. Fra gli altri si distinse su questo articolo Bonifacio IX, il quale nella sua Costituzione del 1403 decretò: « *Item revocamus, et annullamus omnes et singulas Indulgentias in quibus continetur a poena et a culpa, vel a plenaria Indulgentia omnium peccatorum suorum, et alias, quae concessae sunt sub formis Indulgentiarum ecclesiarum Urbis, anni jubiliaei, vel sancti sepulchri Dominici, S. Michaelis Archangeli de Monte Gargano, sancti Jacobi in Compostella, et S. Marci de Venetiis, S. Mariae de Angelis alias in Portiuncula, ac omnes alias, quae factae sunt ad instar Indulgentiarum quibusvis aliis Ecclesiis concessurum, et volumus, quod nullius sint roboris vel momenti etiamsi in Litteris Apostolicis super dictis Indulgentiis confectis contineretur talis clausula videlicet. — Etsi contingeret revocari per Nos Indulgentias in genere vel in specie quod Indulgentiae ipsae per easdem Litteras concessae non intelligantur revocatae.* » Indi Martino V, stabilì quella regola della cancelleria Apostolica, che è la 54, concepita in questi termini: « *Item voluit idem Dominus Noster, quod Litterae super Indulgentiis non expediantur ad instar nisi specificentur,* » sulla quale tratta assai bene il Passerino, *de Indulg. quaest. 96*. Questa Regola essendo stata confermata dai Pontefici successori di Martino V, fino ai nostri tempi, fa sì, che debbano dirsi di niun valore tutte quelle Indulgenze, che sono state concesse *ad istar* quando non vi sia una speciale ed espressa

derogazione alla regola anzidetta; cosicchè non basta che si legga nel Breve o Bolla: *Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus, Apostolicis,* ma è assolutamente necessario che si faccia espressa menzione della Regola della Cancelleria, avendo il sommo Pontefice Alessandro VII decretato nella Regola 71 che qualunque espressione derogatoria non ha forza di derogare alle Regole della cancelleria Apostolica, se di queste Regole non si fa una particolare menzione. Quindi è che quando i Romani Pontefici concedono Indulgenze *ad Instar* sogliono usare la clausola: « *Non obstante nostra, et Cancellariae Apostolicae Regula de non concedendis Indulgentiis ad instar.* » Ora se la Indulgenza della chiesa parrocchiale di Antonio è *ad instar* e non contiene la clausola accennata, perchè non avrà operato rettamente il Vescovo sospendendola, come rievocata o dalla Costituzione di Bonifazio IX, o dalla Regola di Martino V, o come apocrifa, non venendo più concesse tali Indulgenze senza la detta clausola? Il Vescovo dunque ha operato bene, ed il parroco Antonio a torto si lagna.

MONS. CALCAGNO.

#### C A S O 4.º

Ulpio parroco, avendo ottenuto dalla santa Sede un Breve di Indulgenza per il giorno del titolare della sua chiesa, crede di poterlo pubblicare senza l'assenso del suo ordinario. Cercasi se ciò gli sia lecito?

Ulpio pubblicando il Breve impetrato senza l'assenso dell'ordinario opera contro le disposizioni del sacro Concilio di Trento, il quale, nella *sess. 21, de Reform. c. 9*, ha decretato: « *Indulgentias vero, aut alias spirituales gratias, quibus non ideo Christifideles decet privari, deinceps per ordinarios locorum, adhibitis duobus de capitula debitis temporibus, populo publicandas esse.* » Quindi ha dichiarato la sacra Congregazione del Concilio, come riferisce il Barbosa, *De off. et potest. parochi, part. 1, cap. 16, n. 19* che nessuno può pubblicare Indulgenze senza licenza ed autorità degli ordinarii: « *Nullus ergo sine ordinariorum licentia et auctoritate poterit eas publicare, non obstante quacumque exceptione aut exemptione, etiamsi Regularis sit, aut in ecclesiis ipsorum regularium etiam, praetextu privilegiorum, videlicet* »

*Fol. XI, Part. II.*

*confraternitatis Rosarii, sed per ordinarium adhibitis duobus de capitulo, debitis temporibus populo publicari debent.* Ma deve poi il Vescovo osservare la clausola *adhibitis duobus de capitulo*? Intorno a questa clausola rispondo, che si deve stare alla consuetudine dei luoghi. Ci attesta il Pontas che la detta clausola non ha vigore in Francia e vi sono pure delle chiese in Italia, ove l'ordinario soltanto senza alcuno dei canonici commette la pubblicazione delle Indulgenze.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 5.º

Un parroco ottenne la Indulgenza plenaria per sett'anni nel giorno della festa del titolare della sua chiesa. Essendosi pubblicato il Breve un anno dopo l'impetrazione ricerca se il settennio debba computarsi dalla data del Breve o della pubblicazione?

Il settennio deve computarsi dalla data del Breve, cosicchè la Indulgenza impetrata dal nostro parroco va a spirare dopo sei anni dalla pubblicazione, essendosi pubblicata un anno dopo della data del Breve. Così ha espressamente dichiarato la sacra Congregazione delle Indulgenze sotto il dì 18 maggio 1711, il che fu approvato da Clemente XI, come attesta Teodoro a Spir. Sanct., *de Indulg. part. 1, cap. 1, art. 5, §. 2*, ove riferisce il Decreto citato.

SCARPAZZA.

### C A S O 6.º

Sempronio avendo fatto malamente i suoi conti sopra un Breve d' Indulgenza plenaria, che avea impetrato per un settennio, ricorse alla santa Sede per averne la conferma ad altro settennio. Fatti nuovamente i conti si accorge che il Breve ultimamente ottenuto avea la data d' un anno innanzi che spirasse il primo Breve. Ricorre al suo vicario foraneo, e gli domanda se il nuovo Breve valga per altri sette anni, oppure per sei solamente. Cosa il vicario gli deve rispondere?

Deve rispondere col Passerino, *de Indulg. q. 95, num. 220* e con Teodoro a Sp. Sancto, *de Indulg. part. 2, cap. 1, §. 3*, che il Breve posteriormente impetrato non vale nè per sei anni nè per verun anno.

Egli è certo che quando manca la condizione, sotto la quale un Breve viene spedito, è sempre surrettizio, e perciò di nessun valore. Ora una delle condizioni principali, colle quali vengono rinnovati i Brevi d' Indulgenza è questa, che non vi sia verun' altra Indulgenza nel giorno, in cui si concede la nuova Indulgenza e questa condizione viene espressa così: « *Volumus autem, ut si aliis Christifidelibus dictam ecclesiam tali anni die visitantibus aliqua alia Indulgentia perpetua vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit, praesentes litterae nullae sint.* » Il Breve pertanto di cui si tratta, fu confermato per sett' anni, quando sussisteva per tal giorno altra Indulgenza, che doveva durare per un certo tempo non ancora terminato; della qual cosa non si fece menzione dal parroco nel suo memoriale, perchè pensava che fosse spirato il settennio. Dunque il nuovo Breve è surrettizio e quindi di niun valore. Così pur anche ha deciso la sacra Congregazione delle Indulgenze con Decreto del dì 13 giugno 1676 approvato da Innocenzo XI sotto il dì 18 marzo 1677, il quale viene riferito dal sopraccitato padre Teodoro a Spiritu Sancto.

SCARPAZZA.

#### C A S O 7.°

Valerio domanda al suo parroco, per qual ragione non abbia esposto la Tabella della Indulgenza nel giorno, in cui si faceva la festa del santo titolare, ed il parroco gli risponde, che non l' ha esposta, perchè la Indulgenza non ha luogo in quel giorno, non essendo il giorno proprio dello stesso santo, ma altro giorno, nel quale fu la festa traslatata. Cercasi se il parroco abbia ragione?

A primo slancio ci si presentano due Decreti della sacra Congregazione dei Riti che decidono la questione a favor del parroco. Il primo è del 30 dicembre 1639 in cui si legge: « *Translato festo in cujus die conceditur Indulgentia, non transfertur etiam Indulgentia nisi ex concessione speciali.* » L' altro è una risposta che diede la stessa sacra Congregazione interrogata circa la festa di S. Benedetto: « *An si festum S. Benedicti transferatur post Pascha, etiam Indulgentiae transferantur? Respondit negative juxta resoluta die 3 sept. 1679, cioè come sopra: Nisi ex concessione speciali.* » Ma per rispondere al pro-



posto quesito e spiegare i già riferiti Decreti convien distinguere tre sorte di traslazioni. Vi è traslazione della semplice solennità; vi è traslazione dell' ufficio e messa, che dicesi traslazione relativa al coro; e vi è traslazione intorno alla festa esteriore, che dicesi del foro. Concordano pertanto gli Autori, che la traslazione della sola e semplice solennità non dà verun titolo al traslato delle Indulgenze, conciossiachè non essendo canonica, ma puramente arbitraria, non può dirsi propriamente traslazione della festa. In questo caso adunque ha ragione il parroco, purchè però il Breve di Indulgenza non sia stato spedito pel giorno in cui si solennizza il santo titolare, ma pel giorno in cui cade la festa del titolare: perciocchè se fosse stato spedito pel giorno in cui si solennizza il titolare, non si farebbe questione intorno il traslato. Quanto poi alla traslazione dell' ufficio e della messa, accordano pure gli Autori, che la Indulgenza resta pure nel giorno proprio del Santo, e non passa in quello, nel quale per qualche ragione si fa l' ufficio dello stesso santo, sicchè in questo caso vale il Decreto 30 dicembre 1659 non meno che la risposta data dalla sacra congregazione intorno la festa di S. Benedetto. E qui parimenti ha ragione il parroco, nè può credersi altrimenti, poichè essendo le Indulgenze concesse a vantaggio del popolo, e non essendo il popolo a cognizione di questi traslati, si deve ritenere, che la Indulgenza vi sia nel giorno proprio del Santo, ch' è dal popolo conosciuto, e non in quello della traslazione, che il popolo non conosce. Riguardo poi alle feste che vengono traslate eziandio *quoad forum*, ossia colla cessazione dalle opere servili, non vanno punto d' accordo gli Autori. Alcuni di essi, fra' quali l' Amort, *de Indulg. quaest.* 5, ed il Monacelli, *Formul. leg. pract.*, part. 2, tit. 16, ritengono la parte negativa, e riferiscono in primo luogo i due Decreti già riportati; in secondo luogo dicono, che avendo Sisto V nel 1580 accordato la traslazione della festa della Ss. Annunciata alle Congregazioni erette dalla Compagnia di Gesù, concesse pure a favore delle medesime la traslazione delle Indulgenze, e così per la Boemia nel 1726 fu concessa la traslazione della festa dell' Invenzione della Ss. Croce e la traslazione ancora delle Indulgenze, il che, soggiungono, non si sarebbe fatto dalla santa Sede, se colla traslazione della festa esteriore s' intendessero traslate anche

le Indulgenze; in terzo luogo espongono, che le Indulgenze sono accordate per un certo determinato giorno, come affisse a quel giorno, per lo che non possono trasferirsi ad altro giorno senza un' espressa special concessione. Ma l' affermativa sentenza è quella, che più mi piace e mi sembra più probabile, sicchè penso, che il nostro parroco avrebbe risposto male, se la traslazione della festa si fosse fatta colla obbligazione di cessare dall' opere servili. Questa sentenza vien difesa dal Gujeto, *lib. 2, cap. 18, quaest. 12*, dal Merati, *sect. 3, cap. 10, num. 11*, dal Reinffestuel, *Theol. Mor. tract. 12, quaest. 5*, dal Silvio in *Resol. V. Indulgent.* e da molti altri. E per verità il Merati nel suo Indice dei Decreti al num. 106 riporta un Decreto della sacra Congregazione delle Indulgenze del dì 2 luglio 1674, in cui si dichiara, che le Indulgenze si trasferiscono al giorno della festa celebrata colla cessazione delle opere servili, non però se la festa vien traslatata quanto all' uffizio. Inoltre le Indulgenze vengono concesse a favor del popolo, e quando sono annesse ai giorni festivi di precetto, attesta S. Pio V nella sua Bolla 34 che sono particolarmente concesse in grazia della cessazione del foro, affinchè il popolo possa lucrarle. Ora se la festa di precetto viene traslatata, il popolo non più accorre alla chiesa nel giorno, in cui cadeva la festa, ma nel giorno in cui la festa si celebra. Volendosi dunque, che non passino al giorno della festa le Indulgenze si priva il popolo della grazia, che gli è concessa, e si opera contro lo spirito della stessa concessione, ch' è pel giorno in cui si celebra la festa colla cessazione delle opere servili. Anzi deve dirsi, che tali Indulgenze siano annesse non già al giorno proprio del Santo, ma al giorno della festa solenne di precetto, sicchè traslatandosi la festa non si traslatano le Indulgenze, perchè esse sono sempre annesse al giorno loro proprio, che è quello della festa.

Ma che si può rispondere ai decreti della traslazione delle feste dell' Invenzione della Ss. Croce, e della Ss. Nunziata, nei quali si è concessa altresì la traslazione delle Indulgenze? La risposta è brevissima. I riportati decreti nulla provano, perchè non si tratta della festa di precetto colla cessazione della opere servili, ma bensì dell' uffizio, come può vedersi presso il Cavaliere, in *Brev. cap. XIII, Decret. XVIII in ord. 118, n. 10.*

MONS. CALCAGNO.

## CASO 8.°

Giuseppe parroco impetrò per la sua chiesa una Indulgenza plenaria da lucrarsi nel giorno di S. Paolino. Dopo alcuni anni venendo canonizzato un beato, e concesso l'uffizio e la messa alla Chiesa universale, fu a questo Beato assegnato il giorno di S. Paolino, e traslato S. Paolino ad altro giorno non impedito. Cercasi se vi sia la Indulgenza nel giorno antico di S. Paolino, o nel giorno nuovamente assegnato per la di lui festa?

Rispondo, che non v'è più Indulgenza nè nell' uno nè nell' altro giorno, quando non s' impetri un nuovo breve. Diffatti abbiamo un decreto della sacra Congregazione dei Riti, col quale rispose nel dì 17 giugno 1684 a tre dubbii proposti, che onninamente stabilisce, che la Indulgenza nella nostra circostanza ha terminato. Per Indulto Apostolico si celebrava un tempo in alcuni luoghi la festa del nome Ss. di Maria nel giorno 17 settembre, e vi erano eziandio elargite varie Indulgenze. Il sommo pontefice Innocenzo XI colla sua Costituzione 16 ordinò, che questa festa dovesse universalmente celebrarsi nella domenica fra l'ottava della Natività di Maria Vergine. Fu quindi interrogata la sacra Congregazione soprallodata: « 1. *An cessare debeat in dictis locis tam officium proprium, quam festum Ss. Nominis Mariae jam antea a Sede Apostolica approbatum, ita ut idem festum dicta die 17 sept. cum dicto officio et missa propria non possit amplius celebrari?* 2. *An dictae Indulgentiae etiam censeantur cessare, an vero intelligantur translatae ad dictam dominicam infra octavam B. Mariae Virginis?* 3. *An dictum officium et missa pro dictis locis, aut ordinibus regularibus possint amplius reimprimi, ac illa posthac possint iidem uti.* » Il secondo di questi dubbii è, come si vede, l' identico caso nostro. Che dunque rispose la sacra Congregazione. « *Ad primum cessare debere. Ad 2. Indulgentias pariter CESSARE PRO ILLA DIE, et PRO TRANSLATIONE SUPPLICANDUM ESSE SANCTISSIMO. Ad 3. Non licere.* » Il nostro Giuseppe dunque, attesa la traslazione della festa di S. Paolino, si contenti d' impetrare un nuovo Breve di Indulgenza, se desidera che ai suoi parrocchiani non manchi un così prezioso tesoro.

MONS. CALCAGNO.

## CASO 9.°

Un sacerdote ottenne il seguente Rescritto: «*Sanctissimus annuit usque ad tertium gradum, ac centum in articulo mortis, et quinquaginta D. Birgittae.*» Ricerca perciò: 1. Qual sia il significato di quelle parole *usque ad tertium gradum*? 2. Se le cento Indulgenze *in articulo mortis*, e le cinquanta di S. Brigida possano essere da lui distribuite a chi gli piace? 3. Se finalmente le dette Indulgenze restino sospese nell' anno santo?

Al 1. Le parole *usque ad tertium gradum* esprimono che il Sommo Pontefice concesse la Indulgenza *in articulo mortis* al sacerdote supplicante, ed a tutti i di lui consanguinei fino al terzo grado inclusive. Gli affini poi, secondo la pratica, non s' intendono compresi in tale concessione, quando però nella supplica non sia stata fatta menzione di essi, e non se ne sia domandata l' estensione a loro favore.

Al 2. Le cento Indulgenze *in articulo mortis* e le cinquanta di S. Brigida possono essere dal sacerdote supplicante distribuite a qualsivoglia persona fedele, poichè la particella *ac* congiunta col *centum ... et quinquaginta* dinota, che oltre la facoltà, che gli fu data di arricchire delle dette Indulgenze i suoi consanguinei, gli fu eziandio accordato di estendere la Indulgenza *in articulo mortis* a cento persone, quella di S. Brigida a cinquanta, senza determinazione di persone, e perciò a di lui piacere.

Al 3. Le Indulgenze *in articulo mortis* non restano sospese nell' anno santo, e quelle di S. Brigida restano sospese pei vivi, ma possono lucrarsi pei morti, come ha dichiarato Benedetto XIV col suo breve *Quum nos super* emanato in Roma li 17 maggio 1749.

SCARPAZZA.

## CASO 10.°

Un parroco sostenne, che le Indulgenze concesse a singolari persone non restano sospese nell' anno santo. Cercasi: 1. Quali Indulgenze rimangono sospese in tal anno, se quelle pei morti e *in articulo mortis*, se le plenarie non personali; se le personali sussistano; se

le parziali, e quali; se le concesse per un settennio o per altro tempo determinato? 2. Se vi sia stabilita qualche pena ecclesiastica per quei che scientemente procurano di lucrare le Indulgenze sospese, ed insinuano al popolo l' uso di tali Indulgenze?

Al 1. Nell' anno santo non restano sospese le Indulgenze concesse immediatamente pei morti, e loro applicabili, purchè vengano ricevute a loro suffragio. Così Benedetto XIV nelle sue lettere: *Quum nos nuper del di 17 maggio 1749, nelle quali si espresse in questi termini: « Item salvis, et firmis remanentibus Indulgentiis altarium privilegiorum pro fidelibus defunctis, aliisque eodem modo pro solis ipsis defunctis concessis; atque etiam aliis quibuscumque Indulgentiis, et peccatorum remissionibus, alias pro vivis concessis, ad effectum dumtaxat ut Christifideles illas animabus fidelium defunctorum, quae Deo in charitate conjunctae, ab hac luce migraverunt, per modum suffragii directe applicari valeant. »*

Non restano parimenti sospese le Indulgenze *in articulo mortis*, avendo dichiarato lo stesso Sommo Pontefice: *« Praeservatis ac firmis remanentibus Indulgentiis in articulo mortis concessis ac facultatibus seu indultis illas impertiendi. »* Fu per verità intenzione costante della Chiesa quella che si soccorriano i fedeli costituiti nell' estremo pericolo con tutti quei modi che sono possibili. E poichè la sospensione delle Indulgenze nell' anno santo ha per fine di chiamar a Roma i fedeli a lucrare quelle che sono concesse nel detto anno, egli è chiaro, che il fine di questa legge cessa per quei, che sono agli estremi del viver suo, e perciò devono dirsi sussistenti le Indulgenze, che valgono a soccorrerli nelle ultime agonie, e che perciò diconsi concesse *in articulo mortis*.

Quanto poi alle altre Indulgenze restano tutte sospese, eccettuate alcune poche, che accenneremo in appresso. Così ha determinato Benedetto XIV soggiungendo: *« Caeteras omnes et singulas Indulgentias tam plenarias quam non plenarias . . . suspendimus, et suspensas esse declaramus. »* Anche Clemente XIII le sospese colle stesse precise parole, e fece lo stesso il sommo pontefice Leone X. Anzi affinchè non rimanesse più a dubitarsi sulle Indulgenze concesse a persone particolari, sogliono adesso i Sommi Pontefici sospendere quelle elar-

gite « *ecclesiis, monasteriis, non solo, ma altresì tam saecularibus quam... regularibus personis... tam singulariter quam universaliter... ipsis etiam imperatori, regibus, ducibus et principibus, etc.* »

Le Indulgenze parziali, che sussistono nell'anno santo sono quelle concesse da Benedetto XIII a chi recita l'*Ave, Maria* al suono della campana, e le concesse dagli altri Sommi Pontefici a quei che accompagnano divotamente la Ss. Eucaristia, allorchè vien portata agli infermi. Così Benedetto XIV nella più volte citata sua Bolla: « *Praeservatis ac firmis remanendis Indulgentiis concessis in articulo mortis... iisque pariter quas Benedictus XIII cunctis fidelibus Salutationem Angelicam, seu alias preces de tempore, mane aut meridie seu vespere ad campanae pulsum, de genu, vel juxta dierum ac temporum rationem stando recitantibus... Atque illis etiam, quas Innocentius XI et Innocentius XII fidelibus Ss. Eucharistiae Sacramentum, quum ad infirmos defertur, devote comitantibus, vel lumen aut facem per alios ea occasione deferendum mittentibus, similiter concesserunt.* » Tutte dunque le altre Indulgenze tanto perpetue quanto di sette anni, o per altro tempo determinato sono comprese nella generale sospensione, perchè non se ne fa di veruna altra alcuna eccezione. Vi sono poi parecchi Teologi, i quali pensano, (e la loro opinione è abbracciata dal continuatore del Tournely) che questa sospensione non diminuisce punto il numero degli anni, per cui le Indulgenze sono concesse, cosicchè se il giubbileo cade nel settimo anno del setteennio della Indulgenza, essa non è finita coll'anno del giubbileo, ma dura altresì nell'anno successivo. La ragione che apportano si è, perchè sebbene l'indulto importi sette anni continuati, tuttavia quando un di essi vien tolto dal Pontefice si ha nel settennio interrotto tutta quella continuazione che in tale circostanza è possibile. Ma altri pensano altrimenti, ed allora specialmente che nel diploma si legge *ad proximos septem annos* ovvero *ad proximum septennium*, perchè le voci *proximos* e *proximum* dinotano il principio insieme ed il fine del settennio, nè ammettono veruna interruzione di mezzo.

Al 2. Quelle persone, che scientemente studiansi di lucrare le Indulgenze sospese peccano bensì, perchè volontariamente si allontanano dalla intenzione e volontà dei superiori, ma non incorrono

alcuna censura ecclesiastica, perchè non ne fu stabilita per questa colpa dai sacri canoni. Incorrono poi la scomunica fulminata da Sisto IV e confermata dai Pontefici suoi successori, tutti quei che inducono i fedeli a far uso di Indulgenze sospese, e la incorrono immediatamente, cioè *ipso facto*, quando però non sieno scusati da buona fede o dalla ignoranza della censura.

SCARPAZZA.

### C A S O 11.°

Elvidia ha una Indulgenza concessa al rosario, alla corona e ad una certa medaglia. Il cordoncino del rosario o della corona coll'uso si guasta e si rompe, ed i grani poi, nel cambiarlo, restano disposti con diverso ordine, e non di rado convien sostituirne. Nella medaglia si è rotto il braccialetto, per cui si sospendeva. Domanda perciò al suo parroco se a fronte delle accennate mutazioni durino le Indulgenze annesse, o se piuttosto dir si debbano sospese o cessate?

Il parroco per rispondere ad Elvidia abbia sotto gli occhi eziandio quanto suol dirsi allorchè si tratta la questione se per motivo di cangiamento o addizione perdano o no la benedizione e consecrazione una chiesa, l'acqua benedetta l'olio santo, i paramenti sacri, ecc. La dottrina generale su questo punto ella è, che in pratica si deve giudicare che sussista la consecrazione o benedizione allorquando tale è il cangiamento o addizione, che la cosa è moralmente quella stessa di prima.

Ciò premesso potrà il parroco rispondere col Suarez, col Lugo e col Dicastillo, che con particolarità trattano di questa sorta di Indulgenze dette reali, che se al rosario od alla corona per modo di una cosa sola ed intera è stata concessa l'Indulgenza sussiste la stessa Indulgenza, sebbene sieno periti alcuni grani, e se ne sieno sostituiti degli altri, e sebbene a poco a poco vadano i grani stessi a cangiarsi, perchè moralmente resta sempre per continuazione il medesimo rosario e la stessa corona. Infatti si dice lo stesso delle parti del tempio, dell'olio santo e dell'acqua benedetta quando a poco a poco all'acqua benedetta si aggiunge altra acqua non benedetta.

Similmente deve dirsi della medaglia, cui si rinnova il braccialetto,

o si fa altro foro per passarvi la funicella, conciossiachè anche la medaglia resta sempre la medesima moralmente. La mutazione poi del cordoncino nel rosario e nella corona, e la diversa disposizione dei grani non apportano alcuna variazione, sicchè non resti il medesimo rosario e la medesima corona, e perciò anche in questo caso sussistono le Indulgenze.

SCARPAZZA.

### C A S O 12.°

Giulia ha una Indulgenza, che fu concessa al suo rosario ed alla sua corona. Imprestò il suo rosario ad Elena, e donò ad altri la corona. Cercasi se vi sussista la Indulgenza?

Rispondo che no. Insegna il Collet, *Tract. de poenit., cap. 4*, che quantunque le Indulgenze concesse ad una corona, ad un rosario, ad una medaglia, ecc., sieno reali, sono però personali relativamente alla persona, cui sono state concesse. Quindi soggiunge, che per lucrare siffatte Indulgenze è necessario di portarle addosso con divozione, e che le stesse Indulgenze non possono lucrarsi da altri, che volessero della medesima corona, e dello stesso rosario servirsi. La sacra Congregazione nel 1722 ha definito, che i detti rosarii perdono la Indulgenza, quando si vendono, ed Alessandro VII ha comandato, che non si diano ad prestito, *alioquin carent Indulgentiis concessis.* Giulia adunque ha perduto la Indulgenza del suo rosario e della sua corona.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 13.°

Giovanni, parlando col suo parroco intorno le Indulgenze, mosse i dubbii seguenti: 1. Se le Indulgenze perpetue possano cessare; 2. Se sussistano anche dopo la morte del concedente; 3. Se possano essere validamente e lecitamente rivate; 4. Se, rivate che siano, cessino nel punto stesso. Che cosa il parroco dovrà rispondere a scioglimento di questi dubbii?

Al 1. Dalle risposte, che abbiamo dato ai casi superiormente proposti si può raccogliere, che anche le Indulgenze perpetue possono aver termine. Nullaostante daremo qui una idea più estesa di questa



cessazione. Per una valida Indulgenza è necessario che vi concorra la volontà del Sommo Pontefice. Se il Sommo Pontefice dunque può concederle, in lui v'è anche la facoltà di rivocarle, e conseguentemente la Indulgenza, sebbene perpetua, nullameno può cessare per la rivocazione del Pontefice. La Indulgenza inoltre è *personale o reale*. S'è personale cessa colla vita della persona o persone, cui fu accordata, e se reale si estingue colla distruzione della cosa o luogo, cui è annessa, conciossiachè sebbene la Indulgenza non si conceda propriamente alla cosa od al luogo, ma a quelle persone che vogliono colla cosa o nel luogo lucrarla, nondimeno non la possono più lucrare quando è consumata la cosa o perito il luogo, in grazia di cui fu concessuta. In queste tre maniere possono dunque cessare le Indulgenze, sebbene perpetue. Nè si dica che le personali non possono dirsi in istretto senso perpetue, essendo estese soltanto alla vita della persona, poichè tra le personali vi sono quelle concesse ad una Comunità, ad una Confraternita, ecc., le quali passano di persona in persona, e durano finchè la Comunità e la Confraternita sussiste, e quindi anche ad una serie di anni così lunga, che possono dirsi in certo modo perpetue.

Al 2. Le Indulgenze non si estinguono colla morte del concedente, quando però il concedente stesso non avesse fissato questo termine. La ragione si desume dal *cap. Si super gratia de off. judicis Delegat. in 6*, ove si legge chiaramente, che una grazia qualunque, come è appunto la Indulgenza, non cessa colla morte del concedente, nemmeno allora che il Delegato, cui è demandata la esecuzione, non l'ha eseguita: «*Si super gratia, cuiquam ab Apostolica sede facta executorum fuerint deputati, aequum esse censemus, ut sicut ipsa gratia (licet nondum sit in ejus executione processum) MORTE NON PERIMITUR CONCEDENTIS, sic nec etiam re integra perimatur executoribus data potestas, quam veluti gratiae praedictae accessoriam, naturam sequi congruit principalis.*» Abbiamo anche la regola *Decret.* che fa molto bene nel caso nostro, poichè dice: «*Decret concessum a principe beneficium esse mansurum.*» Nè si dica, che ciò debba soltanto ammettersi relativamente alle Indulgenze concesse dai Sommi Pontefici, e non a quelle che vengono accordate dai Vescovi e dai Legati.

**Apostolici.** Imperciocchè intorno ai Vescovi possiamo asserire, che il diritto limita loro la quantità della Indulgenza, ma non già la durata, sicchè non possono i Vescovi accordare Indulgenze plenarie, ecc., ma possono bensì accordare Indulgenze di quaranta giorni in perpetuo, il che ci vien confermato dalla pratica costante della Chiesa. Riguardo poi ai Legati Apostolici si raccoglie dal *cap. Nemini de Offi. legati*, ove sta scritto: « *Nemini dubium esse volumus, quin Legatorum Sedis Apostolicae statuta edita in provincia sibi commissa durent tamquam perpetua, licet eandem postmodum sint egressi.* » Sopra il qual testo dice la Glossa, che la stessa legge riguarda anche le Indulgenze, perchè la potestà dei Legati è eguale tanto nello stabilire delle discipline, quanto nell'accordar le Indulgenze.

Al 3. Che il concedente, ovvero il di lui successore, oppur anche il Superiore del concedente possa rivocare le Indulgenze di già concesse, non è cosa sulla quale si possa nemmeno dubitare, perchè l'autorità, che può accordare una grazia, può eziandio sospenderla e ritirarla. La quistione può essere piuttosto, se sia lecita la rivocazione delle Indulgenze, e dico, che è lecita quando v'intervenga una causa giusta, e ch'è lecita eziandio anche allora che non vi è alcuna causa. Imperciocchè quale obbligazione assume di conservare le Indulgenze chi le ha concesse? Certamente nessun a. Siccome dunque può darle liberamente e liberamente non darle, così può anche liberamente conservarle e toglierle. Per altro potrebbe darsi qualche estrinseca accidentale ragione per cui la rivocazione delle Indulgenze fosse illecita. 1. Se dalla rivocazione nascesse uno scandalo, come sarebbe allora che fosse fatta per odio e livore. 2. Se il concedente avesse promesso di non rivocarle, perchè questa promessa l'obbliga a conservarle per un certo dovere di fedeltà. 3. Se la Indulgenza fosse creduta utile alla salute delle anime, e d'altronde di nessun nocumento, perchè la carità obbliga il pastore a conservare il bene delle sue pecore.

Al 4. È opinione comune fra i Teologi, che la rivocazione abbia il suo effetto allora che giunge a cognizione della chiesa o provincia, che ha le Indulgenze, che sono rivocate. Infatti si deve supporre, che la intenzione del superiore sia savia e prudente. Ma sarebbe ella tale,

se intendesse che le Indulgenze fossero rivate nel momento che segue il decreto della rivoazione, e non allora che il decreto arriva all' orecchio di quei che le godono? Lungi dall' essere savia e prudente, verrebbe anzi ad essere causa, che i fedeli venissero senza colpa defraudati di quei beni, che intendono di lucrare colla pratica delle opere pie richieste per l' acquisto della Indulgenza, il che non deve mai supporre, che venga inteso nè dal Romano Pontefice nè da alcun altro prelato della Chiesa.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 14.º

Giuditta avendo letto che vi è Indulgenza di molte migliaia di anni a chi fa limosina ai mendicanti di qualunque Istituto, si mette in sospetto che ciò non sia vero. Domanda quindi: 1. Se il Vescovo possa e debba proibire, che siano pubblicate tali Indulgenze? 2. Se sia necessario di sapere a quali opere sia annessa la Indulgenza per fissare la intenzione di lucrarla? 3. Come si possono conoscere le Indulgenze, cui non si deve prestar fede?

Al 1. Se dal Sommo Pontefice è al Vescovo rimessa la pubblicazione delle Indulgenze, è tenuto il Vescovo pria di pubblicarle ad esaminare, se siano proporzionate all' opera, per cui sono state concesse. Se dunque il Vescovo non le trova proporzionate, non solo può, ma deve proibirne la pubblicazione, onde non isnervino e debilitino il vigore della ecclesiastica disciplina. Si avverta poi, che le Indulgenze di molte migliaia di anni non furono giammai concesse, dicendo il Bellarmino, che consta a *Quaestuariis conficta fuisse* per carpire elemosine ingannando le persone idiote. Vi furono anche di quei che non solamente pubblicarono colla voce siffatte Indulgenze, ma ardirono eziandio di scriverle affinché si divulgassero vieppiù, e se ne conservasse la memoria. Il Vescovo pertanto, a senso dei decreti del Tridentino, deve fermamente proibire che tali Indulgenze si spargano, onde con queste non vengano poste in discredito anche le vere.


Al 2. Egli è certo, che per lucrar le Indulgenze è necessario, che la pratica delle opere prescritte sia congiunta colla intenzione di acquistarle. Secondo però alcuni basta l' intenzione virtuale, cioè

estesa a tutte le Indulgenze, che guadagnar si possono nella giornata. Per altro quando la Bolla ricerca una determinata intenzione, p. e., di pregare per la concordia dei principi cristiani, ecc., è necessario per lo meno, che la preghiera si faccia secondo l'intenzione della Chiesa, anzi si deve possibilmente procurare che tale intenzione sia espressa.

Al 3. Le regole, che danno i Teologi per distinguere le vere dalle false Indulgenze sono le seguenti. 1. Le Indulgenze parziali corrispondono sempre al tempo determinato per le pene canoniche, cioè di sette, di dieci, di venti anni. Quelle dunque che si estendono ad un numero di anni superiore senza proporzione agl' indicati si possono presumere immaginate e non concesse, quando non vi siano documenti autentici, che le comprovino. 2. La Indulgenza del giubbileo o nella forma, e coi privilegi del giubbileo, cominciò ad esistere nel 1342, sotto il pontefice Clemente VI. Tutte quelle dunque, che si spacciano avanti il detto tempo sono false. 3. La Costituzione di S. Pio V *Etsi dominicus gregis* del 1567 abrogò tutte le Indulgenze concesse ai luoghi ed alle persone *pro porrigentibus manus adiutrices*. 4. Si devono considerare, come dubbie le Indulgenze plenarie concesse a chi recita orazioni brevissime, eccettuata quella *in articulo mortis*. 5. In una stessa chiesa possono esservi in uno stesso tempo due Indulgenze parziali, ma non plenarie. 6. È da osservarsi che molte Indulgenze concesse avanti il Concilio di Trento ai regolari furono rinvocate da Paolo V, e che le Indulgenze concesse ad alcune Confraternite, non s' intendono accordate a quelle che furono posteriormente erette, e molto meno a quelle che sono da erigersi, se nominatamente non abbia la santa Sede loro accordata la comunicazione cogli Ordini regolari, o colle arciconfraternite che hanno tali Indulgenze.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

## IN EDIFICAZIONE



L' Inedificazione può avvenire in due maniere, cioè o fabbricando nel proprio suolo coll' altrui materia; o fabbricando colla materia

propria nel suolo altrui. Se si fa nella prima maniera, l'edifizio è sempre di colui, di cui è il suolo, *edificium semper solo cedit*. Se però taluno ha fatto uso per fabbricare dell'altrui materia con buona fede, credendola cioè sua propria, non è tenuto se non se a pagarne il prezzo; se poi ha ciò fatto con mala fede, è inoltre tenuto d'ogni interesse, lucro cessante e danno emergente. Se la cosa accadde nella seconda maniera, o chi ha fabbricato non ignorava di fabbricare nel suolo altrui, in tal caso il padrone della materia ne perde il dominio e la proprietà, e quindi se cade l'edifizio non può pretendere la materia; se poi ignorava di edificare nel suolo altrui, in allora ha diritto sulla materia, e ha diritto di ripetere il prezzo sborsato nel fabbricare l'edifizio. Così dalla *leg. 58, ff. De rei vind.* In qualche paese però è stata raddolcita la severità del diritto romano quanto a colui che con mala fede ha fabbricato nel fondo altrui; ed è stato abilitato a poter esigere il prezzo della materia e delle spese fatte nella costruzione dell'edifizio, eccettuato però il caso, in cui per giusta cagione voglia il padrone che il suolo venga restituito nel suo primiero stato.

## INFALLIBILITÀ

*del Sommo Pontefice romano.*

---

In due diversi aspetti è di mestieri considerare il Romano Pontefice: in ordine a sè, come persona privata e privato Dottore, e in ordine ad altri come persona pubblica, come maestro della Chiesa universale, che insegna alla medesima *ex cathedra*, proponendo cosa creder si debba e cosa debba operarsi e finalmente come giudice costituito da Dio nei dubbii di fede, della dottrina, dei canoni e di tutte quelle cose che riguardano il dogma. L'autorità del Sommo Pontefice allorchè parla *ex cathedra* non si restringe precisamente alle cose ch'egli ci propone a credere con fede teologica come da Dio rivelate, condannando per esempio, qualche dottrina per ereticale,

è definendo qualche altra dottrina essere di fede; ma si estende inoltre a tutto ciò che propone da tenersi e da osservarsi riguardo alla disciplina, o prescrivendo come perniciosa e temeraria una dottrina, o condannando per illecita qualche azione che alla giustizia si opponga, o alla illibatezza dei cristiani costumi.

Premessa questa necessarissima distinzione concludesi che tutto quello che il Papa pubblica *ex cathedra seu ex sacro tribunali solemni ritu*, riguardante la dottrina della fede e dei costumi, rimossa ogni questione, è assolutamente infallibile. E, in primo luogo, che infallibile sia in ordine alla fede, si rileva da quelle parole di Gesù Cristo: *Simone, Simone, ecco che Satana va in cerca di voi per cribrarvi come si fa del grano, ma io pregherò per te, acciocchè la tua fede non venga meno, e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli.* «*Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos;*» *Lucæ 22, 31, 32.* Il divin Figlio a Pietro predice che sarà tentato, e che caderà, e gli fa intendere al tempo stesso, che non solamente si rialzerà dalle sue cadute, ma che di più sarà a lui solo imposto di confermare gli altri, nelle quali parole a sentimento dei Teologi e Canonisti vien dichiarata la futura sua Infallibilità ed il suo principato.

Si levano qui gli avversarii con le seguenti obbiezioni che io noterò per sommario. *Obbiez. 1.* Il testo citato, dicono essi, non deve intendersi come riguardante la persona sola di Pietro, ma la Chiesa universale, di cui egli sostiene la figura. *Obbiez. 2.* L' autorità data da Cristo a S. Pietro appartiene precisamente alla persona sua, e non già ai Romani Pontefici suoi successori. A queste due opposizioni rispondesi nella seguente maniera.

Primo. Destituita affatto di verità è la citata interpretazione del sacro testo, imperciocchè in esso Cristo indica con precisione una sola persona; *Simon, Simon*, aggiungendo più volte il pronome della seconda persona, *pro te—fides tua—et tu—fratres tuos*: le quali parole chiaramente dimostrano il privilegio speciale a Pietro direttamente concesso, ingiungendogli (stabilito che ei si fosse nella fede) di confermare i suoi fratelli nella medesima: ma tutto ciò non si conviene

alla Chiesa propriamente considerata, poichè non è mai mancata nè mancar può in eterno, giusta l' immutabile oracolo di G. C. : « *Portas inferi non praevalent adversus eam* : » dunque deve intendersi il testo evangelico diretto a Pietro, come capo visibile, e non alla Chiesa che non ha fratelli, ma solo i figli, i quali appunto sono tutti i fedeli.

Secondo. Morto S. Pietro era *jure divino* assolutamente necessario che altri in luogo suo succedesse, onde reggere quella Chiesa, che durar doveva in eterno, come Cristo medesimo aveva espressamente promesso : « *Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi* ; » *Matth.* 28, 20. « *Et ego rogabo Patrem et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum* ; » *Joan.* 14, 16, ma questa promessa sarebbe stata senza effetto ed inutile, se dopo Pietro un reggitore simile a lui non fosse succeduto : dunque non a Pietro soltanto dirette sono le parole del Redentore, ma a tutti i suoi successori per ordine non interrotto fino alla consumazione dei secoli ; il che inoltre viene da infiniti canoni e santi padri confermato, come a suo luogo diffusamente dimostreremo. Passiamo adesso all' Infallibilità del Pontefice in ordine al costume. Egli è di fede che la Chiesa è santa ; *Ex Symb. apost.*, dunque egualmente è di fede che il Papa non può errare allorchè insegna dalla sua cattedra la dottrina dei costumi, dunque i suoi decreti e definizioni riguardanti le moralità delle azioni sono assolutamente infallibili.

Vediamolo ancora più chiaro. Se il Papa potesse errare approvando una falsa dottrina per buona, e la buona per falsa, ne verrebbe per legittime conseguenze che santa non fosse la Chiesa, poichè errerebbe questa circa la fede, insegnando contro di essa non esser buona ogni virtù, cattivo ogni vizio, e tenendo per plausibile il vizio e detestabile le virtù, perchè così le viene proposto dal suo capo visibile, dal suo supremo maestro, al quale come regola di fede, deve ciecamente ubbidire, ma la Chiesa è impossibile che possa errar essendo colonna e fondamento inconcusso di verità : « *Ecclesia est columna et fundamentum veritatis*. » 1, *Timoth. cap.* 3, *vers.* 15, dunque è egualmente impossibile che fallibile sia il Pontefice nella dottrina del cristiano costume.

Contro questa nostra immutabile conclusione non mancano di obiettar li avversarii, pretendendo di annullare col fatto la già dimostrata dottrina. Molti Pontefici, dicono essi, hanno errato circa alla fede ed hanno emanati decreti totalmente opposti ai costumi. Ed in fatti: 1. errò Pietro inducendo i gentili alle osservanze giudaiche; 2. Liberto appose il suo nome alla formula di fede ariana ed alla condanna di Anastasio difensore imperturbabile della Chiesa cattolica; 3. Zefirino appovò l'eresia di Montano; 4. Vigilio condannò la dottrina della duplice natura di Gesù Cristo; 5. Stefano VI e Sergio III annullarono gli atti di Formoso, i quali furono in progresso confermati ed approvati da Giovanni IX; 6. Onorio I ammise coi Monoteliti l'unica volontà in Gesù Cristo; 7. Gregorio III definì che non potendo la donna rendere il debito attesa l'infermità fosse in libertà del marito di prenderne un'altra; 8. Nicolò I falsamente decise esser valido il Battesimo conferito soltanto in nome di Gesù Cristo. (*cap. aquodam Judaeo. De consecrat. dist. 2;*) 9. Gelasio in fine dice erroneamente che nella Eucaristia senza sacrilegio assumer non si può una specie, quando non vi sia unita anche l'altra. *Cap. Comperimus, De consecrat., dist. 2.* Dunque se tanti Pontefici hanno potuto errare e nella dottrina di fede ed in quella della cristiana morale, è soggetto il Papa all'errore in ordine al costume. Avvenga che di qualche peso sembrino a prima vista le obbiezioni dei nostri controversiati, esse però nel vero aspetto considerate, non hanno il menomo fondamento, imperciocchè niuno dei nominati Pontefici errò nei decreti emanati, o riguardo alla fede o in ordine alla morale. Non errò Pietro poichè non propose alcun falso dogma alla Chiesa, ma errò solamente rispetto al fatto, in quanto che astenendosi al cospetto dei giudei di conversar coi gentili convertiti veniva indirettamente a indurli ai riti giudaici, per la qual cosa ne fu dall'Apostolo Paolo ripreso. *Cap. Comperimus. De Consecratione, dist. 2.*

Non approvò giammai Liberio Pontefice definitivamente l'ariana eresia, ma bensì, spaventato dal timor dei tormenti, sopraffatto dalla greca espressione in altra guisa accennata, la quale ei supponeva di un istesso significato, cioè consostanziale, affascinato finalmente dalla loquacità degli Ariani, i quali ad esso supposero che la parola appo-



stavi era diretta a distinguere le tre persone, vi mise la propria firma; onde in qualunque guisa voglia considerarsi, la sua colpa fu esterna, ma non già mai accompagnata dai sentimenti del cuore. Tanto è vero che la mancanza di confessione di fede non fu *simpliciter voluntaria*, che essendogli state contemporaneamente presentate altre proposizioni, in due delle quali dicevasi il Figlio minore del Padre, ricusò costantemente di apporvi la firma, il che fatto non avrebbe nemmeno nella prima formula, se la oscura greca espressione non bene intesa da esso, non lo avesse fatto equivocare: ma ancorchè fosse stato il solo timore, il che non concedesi, avrebbe peccato contro la confessione della fede, che eresia esterna si appella, ma non già mai contro la fede interna, che conserva illibata. Che ciò sia il vero, lo fece vedere Liberio allorchè anatemizzò solennemente gli Ariani. Concludesi dunque che quantunque potesse con tali azioni Liberio peccare, niente però decretò *ex cathedra* contro la dottrina della fede e dei costumi.

Non è già vero che Zefirino approvasse l'eresia di Montano, ma scrisse soltanto lettere pacifiche ai suoi proseliti, supponendo che la dottrina del loro maestro contraria non fosse alla cattolica Chiesa, ma tostochè istruito fu dei suoi gravissimi errori, rievocò formalmente gli esternati suoi sentimenti. L'empio Montano era di nazione Frigio. Ei si arrogò il titolo di Spirito Santo. Insegnò esser le seconde nozze proibite: obbligò i fedeli all'osservanza di tre quaresime, disse esservi un gran numero di peccati, dai quali la Chiesa non aveva facoltà di assolvere. In tale detestabilissima setta cadde sventuratamente dopo tante riprove d'ingegno il misero Tertulliano. Che se poi parliamo di Vigilio allorchè condannò la dottrina cattolica delle due nature di Gesù Cristo, è di mestieri riflettere che in tal circostanza egli non era legittimo Papa, ma intruso nel pontificato per opera dell'eretica imperatrice Teodora, quando ancora viveva Liberio rettore legittimo della Chiesa universale; ma poichè (defunto Liberio prefato) fu canonicamente eletto Pontefice scomunicò senza esitanza la stessa imperatrice, con tutti i suoi fautori, e con cuore fermo, costante e imperturbabile nel doloroso suo esilio fino agli ultimi suoi aneliti fu sostenitore acerrimo dell'infallibile ortodossia.

Passando poscia alla quinta obiezione riguardante Stefano IV e Sergio III, rispondo che essi errarono, ma soltanto nella questione del fatto, giudicando che Formoso non fosse stato vero Pontefice, e però ne annullarono gli atti, i quali richiamati furono in pieno vigore da Giovanni IX, tosto che, dopo diligente esame, comprese essere stata la sua elezione in ogni sua parte canonica. Onorio I mentre sottoscrisse essere in Gesù Cristo una sola volontà, non intese con i Monoteliti (il nome di Monoteliti è una composizione di due dizioni greche, la prima delle quali *μονος* significa uno, singolare, la seconda *θελος* significa volontà. Ammettevano questi due nature in Gesù Cristo, ma una sola volontà, e questa unicamente divina. Gli autori di questa setta furono Sergio Patriarca di Costantinopoli e Ciro Patriarca di Alessandria. I sostenitori della fede cattolica S. Giovanni Limosiniere, Sofronio Patriarca gerosolimano, S. Massimo e S. Martino Papa. Questi due ultimi subirono il martirio. Tale eresia fu condannata dal Concilio ecumenico Costantinopolitano III sotto il Pontefice S. Agatone.) essere solamente divina, ma volle escluderne due umane contrarie, come sono in noi dopo il peccato, nelle quali: « *Caro concupiscit adversus spiritum, et spiritus adversus carnem,* » volendo con ciò dimostrare che assunta non fu da Cristo una natura viziata e dall'originale peccato corrotta, ma intatta, non turbata da concupiscenza nè da moti di spirito alla ragione ripugnanti e contrarii.

Gregorio III nel citato corpo parla con tutta la rettitudine della impotenza perpetua siccome impedimento dirimente il vincolo matrimoniale. Nicolò I impiegando l'inedefesso suo zelo per la conversione dei Bulgari, fu da essi consultato sopra 106 proposizioni riguardanti la religione, fra le quali vi era ancor quella: se il Battesimo conferito in nome di Gesù Cristo era valido? Alla quale rispose affermativamente, purchè peraltro fosse conferito: « *Sicut conferebatur tempore Apostolorum* », i quali battezzavano giusta la più comune dei Teologi in nome di Gesù Cristo: *idest Baptismate a Jesu instituto*; il che ben si rileva dalla domanda degli Efesii: *Neque si Spiritus Sanctus est, audivimus*, e dalla risposta dell'Apostolo; *In quo ergo baptizati estis?* (*Act. Apost. cap. 19, vers. 3*). Il citato Pontefice mandò in Costantinopoli nell' 860, ambasciatori per esaminare gli affari di S. Ignazio,

e scomunicò Fozio, la malignità del quale originò lo scisma deplorabile che ancora sussiste fra la Chiesa greca e latina. (*Vedi Ladvoat. Dizionario istor.*) dal che si conclude che nominato era lo Spirito Santo, e che la formula era conforme alla nostra colla sola aggiunta: *Et Filii ejus Jesu Christi*, per rendere più venerabile un tanto nome. (*Vedi Charmes, dissert. 2, de Baptism., ed altri molti.*)

La decisione di Gelasio non ha di mira il ceto dei fedeli laici, ma parla del sacerdote celebrante, al quale non è lecito nel Sacrificio comunicarsi sotto una sola specie, dovendo ciascuno osservare il proprio rito. Dunque i prefati Pontefici non errarono, o se equivocarono qualche volta, ciò fecero come privati dottori, o nelle questioni di fatto che non avevano connessione con quelle spettanti alla fede ed ai costumi, dunque il Papa che decreta, interpreta, definisce *ex cathedra* è senza dubbiezza alcuna infallibile.

Oltre alle adotte ragioni comprovanti la Infallibilità del Pontefice come universale maestro considerato, altro argomento potrebbe farsi di non minor forza dei precedenti. Agatone Pontefice resse la Chiesa romana, come si può in tutti gli annalisti osservare, dal 678 fino al 682, dunque egli fu posteriore a tutti gli altri Pontefici nominati, imperciocchè Marcellino, per citarne alcuni, viveva nell'anno 296; Liberio detto dagli avversarii settatore dell'arianismo l'anno 532, Onorio preteso monotelita nel 645, ec. Ora sentiamo come egli si esprime nella sua Epistola diretta a Costantino imperatore, letta ed approvata nel VI Sinodo ecumenico. Dopo avere esso spiegata la fede della Chiesa contro gli errori che erano allora in vigore, dice: «*Quae per Dei omnipotentis gratiam (parla della santa Apostolica Sede) a tremite apostolicae traditionis numquam errasse probabitur, nec haereticis novitatibus depravata succubuit.*» Quindi aggiunge le promesse di Gesù Cristo per la fermezza della fede di Pietro, poi soggiugne: «*Hic Dominus fidem Petri non defecturam promisit, et confirmare eum fratres suos admonuit, quod apostolicos Pontifices meae exiguitatis praecessores confidenter fecisse semper cunctis est cognitum.*» Sentiamo adesso l'espressione di Leone IX nella sua lettera scritta a Pietro Vescovo. Parla in essa dell'efficacia dell'orazione di Cristo per conservare intatta la fede di Pietro, quindi soggiugne: «*Quae venerabilis*

*et efficax oratio obtinuit, quod hactenus fides Petri non defecit, nec defectura creditur in throno illius usque in saeculum saeculi, sed confirmabit corda fratrum variis concutiendae fidei periculationibus; sicut usque nunc confirmare non cessavit;*» *Ep. 5 ad Petrum Epis.* Con sentimenti eguali scrive lo stesso Pontefice a Michele Patriarca di Costantinopoli, *cap. 7.* Ma Leone IX regnava nel 1047, dunque i Pontefici che si suppongono caduti in eresia compirono il loro corso nella Sede romana molti secoli avanti. Cosa dunque dovremo da ciò inferirne? che niuno di essi errò, o se cadde contro la fede, il suo errore fu affatto privato, e niente influente nel regime della Chiesa, imperciocchè e chi mai potrebbe supporre che in questi loro successori tal cecità si trovasse da ignorare ciò che nei secoli avanti nella Sede Apostolica era avvenuto? forse mancano i fasti, mancano le storie della Chiesa universale? Dunque non poteva in essi ammettersi la ignoranza, e se non poteva ammettersi l'ignoranza si potrà credere che essi in faccia a un mondo intiero volessero portar la marca di mentitori, con una testimonianza al vero così contraria? Da ciò dunque possiamo con certezza dedurre che se pure qualcuno degli antichi Pontefici errò, il suo errore fu *quoad se*, non già mai *quoad alios*, come si è premesso fin da principio, non essendovene stato nel numero di 256 che da S. Pietro fino a Gregorio XVI inclusive noi contiamo, uno solo che abbia declinato dalla veracità dei dogmi sacrosanti, o che abbia *ex cathedra* insegnaa dottrina depravatrice del costume. *Vedi Coccegia, Bentem. Theolog. specul. scolas., tom. 1, dissert. 16, De loc. Theolog.; Muzzarelli, Lettera a Sofia, pag. 20.*

I Padri più venerabili della Chiesa, i Concilii Eumenici, la Chiesa Gallicana di unanime sentimento confermano questa incontrastabile verità, che il Pontefice, come legittimo successore di Pietro, quanto al primato, ministero ed autorità, deve avere la fede infallibile, la solidità della pietra fondamentale, la causa pastorale. Ora pertanto se spogliato fosse di questa Infallibilità, come potrebbe a questo suo triplice dovere perfettamente adempire? Quindi è che S. Girolamo nella sua *Epistola a Damaso Papa*: «*Quicumque, dice, extra hanc domum agnum comederit profanus est.*» Con i sentimenti medesimi

parlano S. Basilio, *Epist.* 52, ad Athanasium, S. Agostino, *lib.* 1, contra Julianum, S. Tommaso, *lib.* 10, 6: « *Magis est, dice in questo luogo, standum sententiae Papae, ad quem pertinet determinare de fide quorumlibet sapientum,* » e con maggior chiarezza nella seconda, *quaest.* XI *Auctoritas*, S. Bonaventura, *Summ. Theolog. qu.* 1: « *Papa non potest errare, in quo determinat, quatenus Papa intendit facere dogma fidei.* » Così Gelasio I, *cap. Cunctas* 9, *quaest.* 3, come pure Anacleto, *cap. Sacrosanctae dist.* 22, *quaest.* 3, e Bonifazio VIII, in *cap. Sacrosanctae*, così Pasquale II, *cap. Significasti Extravag. De electis*. Egualemente Leone X, nella sua lettera a Leone arcidiacono, Innocenzio I, nella sua *Epistola* diretta ai Cartaginesi, S. Dionigio, *Epist.* 2 ad Severum, S. Gregorio Magno *Epist.* 52, *lib.* 4, Nicolò I, *Epist.* 8, finalmente Innocenzio III ( per tralasciarne un numero pressochè incalcolabile che potrei riportare ) nel suo *Sermone* 2, *De consecratione Pontificis*.

Che se i Padri hanno sempre riconosciuta questa Infallibilità, non meno l' hanno attestata i Concilii Ecumenici, ( come ho già detto ) fulminando i più severi anatemi contro chiunque ardisce di opinare in contrario, e segnatamente il Sinodo Calcedonese IV, nel quale presiedero Pascasio e Lucrezio Vescovi legati di S. Leone Magno sommo pontefice nell' anno 451, il secondo Ecumenico di Leone del 1274, convocato da Gregorio X, il quale parlando della pienezza di autorità del Papa, risolve: « *Sic si quae de fide subortae sint quaestiones, suo (Papae) debent iudicio definiri:* » quello di Vienna dell' anno 1311 adunato da Clemente V, il quale così si esprime: « *Dubia fidei declarare ad Sedem Apostolicam dumtaxat pertinere,* » finalmente il Fiorentino, ove presiedè Eugenio IV in persona, nel 1439 nell' ultima sessione riconosce il Pontefice romano per Dottore universale della Chiesa colla pienezza della potestà comunicatagli direttamente da Gesù Cristo: « *Definimus sanctam Apostolicam Sedem, et romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem romanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum et verum Christi Vicarium totiusque Ecclesiae caput et omnium christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascenti regendi, et gubernandi universalem Ecclesiam a domino nostro Jesu Christo plenam*

*potestatem traditam esse. In litteris unionis.* » Si potrebbero citare molti altri Concilii che conformano con la maggior chiarezza l'esposta dottrina e che per brevità si tralasciano.

Sentiamo adesso cosa ne dica la Chiesa Gallicana. Prendendo ella nel 503 le giustissime difese del Pontefice Simmaco. Simmaco diacono Card. della Chiesa romana oriundo di Sardegna, successe nel Pontificato ad Atanasio II il 22 novembre 498. Patrizio Festo fece intrudere Lorenzo arciprete, dal che ebbe origine il più orribile scisma. Fu in tal circostanza accusato di orribili delitti, ma la sua innocenza trionfò, e delusi restarono gli sforzi della calunnia, accusato nel Concilio romano da Festo Patrizio di falsi delitti, professò per mezzo di una lettera scritta di unanime consenso dei padri da S. Avito vescovo di Vienna e diretta al senato di Roma, che il Papa non poteva essere giudicato dal Sinodo predetto, *utpote inferiori*, ma che la di lui causa al solo Dio appartenevasi. Avito, tom. 2, *Epist.* 31 . . .

« *Quam Constitutionem, licet observabilem numerosi reverendique Concilii reddat assensus, intelligimus. tamen sanctum Symmacum papam, si saeculo primum fuerat accusatus, consacerdotum suorum solatium potius adsciscere quam iudicium recipere debuisse. Quia sicut subditos non esse terrenis potestatibus jubet arbiter coeli statutos nos ante reges et principes in quacumque accusatione praedicent: ita non facile datur intelligi, qua vel ratione vel lege ab inferioribus eminentior iudicetur... In sacerdotibus caeteris potest si quid forte reformari; at si Papa urbis vocatur in dubium, episcopatus jam videbitur, non Episcopus vacillare... Reddet rationem, qui ovili dominico praees, qua commissam sibi agnorum curam administratione dispenset. Caeterum non est gregis pastorem proprium terrere, sed iudicis.* » Presso Sigismondo.

Nel 566 adunati quasi tutti i Vescovi della Francia nel Concilio di Tours, ove fu letto il Breve di Innocenzo I, con cui inibivasi alle vergini a Dio consacrate di aderir poscia al matrimonio, così decretarono a pieni suffragii: « *Quis sacerdotum contra decreta talia quae a Sede Apostolica processerunt, agere praesumat? Et quorum auctarum valere poterit, nisi praedicatio eorum, quos Sedes Apostolica semper aut intromisit, aut apochryphos fecit, et patres nostri hoc semper custodierunt, quod eorum praecepit auctoritas.* » Da queste parole e chi non

distingue con qual fiducia nel VI secolo veneravasi l'Infallibilità del Sommo Romano Pontefice?

Ottanta Vescovi Gallicani nel 1655 adunati in assemblea domandarono nelle solite forme ad Innocenzo X, il suo definitivo giudizio apostolico sulle cinque proposizioni di Giansenio. Le proposizioni di Cornelio Giansenio dottore famoso di Lovanio, professore di sacra Scrittura, e finalmente Vescovo d'Ypres, inserite nella sua opera intitolata: *Augustinus*, ove crede di avere esaurita la dottrina di questo santo Vescovo d'Ipbona in ordine al libero arbitrio, alla grazia ed alla predestinazione, proibite da prima da Urbano VIII nel 1642, e quindi solennemente condannate nel 1653 da Innocenzo X, sono le seguenti:

1. *Aliqua Dei praecepta hominibus justis volentibus et conantibus, secundum praesentes, quas habent, vires, sunt impossibilia; deest quoque illis gratia, qua possibilia fiunt, tom. 3, lib. 3, cap. 15.*

2. *Interiori gratiae in statu naturae lapsae numquam resistitur, tom. 3, lib. 2, cap. 24.*

3. *Ad merendum et demerendum in statu naturae lapsae non requiritur in homine libertas a necessitate, sed sufficit libertas a coactione, tom. 3, lib. 6, cap. 6.*

4. *Semipelagiani admittebant praevenientis gratiae interioris necessitatem ad singulos actus, etiam ad initium fidei et in hoc erant haeretici, quod vellent eam gratiam talem esse, cui posset humana voluntas resistere vel obtemperare, tom. 1, lib. 8.*

5. *Semipelagianum est dicere Christum pro omnibus omnino hominibus mortuum esse, aut sanguinem fudisse, tom. 3, lib. 3, cap. 21, e ricevutane la condanna, nel senso dell'Autore il 15 luglio 1658, ne resero al medesimo le grazie più segnalate. Ecco i precisi termini, coi quali si espressero i Vescovi gallicani. «*Perspectum habemus non solum ex Christi pollicitatione Petro facta, sed ex actis priorum Pontificum, judicia pro sancienda regula fidei a summis Pontificibus lata super Episcoporum consultatione, divina aequae, ac summa per universam Ecclesiam auctoritate nixi, cui christiani omnes ex officio ipsius quoque mentis obsequium praestare tenentur; seu suam Episcopi in consultatione sententiam ponent, seu non ponent.*» Presso Labbé, tom. 21, p. 164 1. Il Sinodo di Parigi nell'anno 1626 nell'articolo 157 riconosce nel*

Pontefice *donum Infallibilitatis*. Il senato di detta metropoli nel 22 gennaio 1663, condannò Gabriello Dovret di Villa-nuova, che in contrario opinava, e riconobbe la medesima Infallibilità. *V. Liguori, t. 1.*

Ed infatti se nel maestro universale della Chiesa non vi fosse questo dono celeste, qual certezza potrebbe esservi nei giudizi ch'egli pronunzia, come potrebbe provvedersi nelle continue pericolose emergenze, come riparare ai mali funesti, ai tempestosi flutti che di sovente urtano la navicella di Pietro? Adunare in pochi giorai un Concilio è impossibile, tenerlo sempre adunato è inesequibile; dunque l'unanime consenso dei Padri, la decisione dei Concilii, l'autorità delle ecclesiastiche istorie, finalmente la ragione medesima persuade fino all'ultima evidenza, che il Sommo Pontefice, allorchè dalla cattedra decide come dottore della Chiesa universale, è infallibile perciò che riguarda il dogma e la moralità delle azioni, nelle sue Bolle, nelle sue Costituzioni, nei suoi venerabili Decreti. Molte altre presso che innumerabili autorità potrebbero qui riportarsi, ma per brevità si tralasciano. Aggiungerò solamente, che la facoltà di Parigi nel 1520 condannò come ereticali le massime di Martilio Padovano, con le quali appellava fallibile il Papa, come pure nel 1534 riprovò quelle di Giovanni Morando e di Antonio de Dominis concernente l'errore medesimo. Ella, per testimonianza di Serry (*disp. 2, Praelect. 5, de Rom. Pontif., part. 53*), ha costantemente conservata questa dottrina per molti secoli, citando il medesimo in detta sua opera un numero estesissimo di autori, fra i quali Alberto Magno, Alessandro di Ales, S. Tommaso, S. Bonaventura, Nicolò Lirano, con molti altri che l'hanno apertamente sostenuta e provata. *Ved. Coccaglia, tom. 1, Tentam. theol. spec. scholast. dissert. XVI, prop. IV, p. 378.* Dunque il papa è infallibile, dalla qual conclusione deduco il seguente argomento.

Il Sommo Pontefice non può errare allorchè *ex cathedra* decide o sulla materia della fede, o sulla dottrina dei costumi; ma la canonizzazione dei Santi è materia riguardante la fede: dunque il Papa non può errare nella canonizzazione di essi. Vedasi con attenzione Muzzarelli, *Sul buon uso della logica in materia di Religione, p. 71, 72, ediz. di Foligno 1789.*



## CASO UNICO.

Antenore nelle pubbliche tesi teologiche, disputando contro Armando, studiò di provare con ogni sorta di ragione, niuna proposizione doversi credere di fede divina o teologica, ove in un Concilio Ecumenico non sia stata definita. Armando sostiene il contrario. Domandasi qual dei due sostenga la verità.

La verità milita a favore di Armando. La prova di ciò si deduce da Sant'Agostino, il quale, *lib. 4, contr. 2, Epist. Pelagian. c. lib. 2, num. 34*, scrive così: «*Aut vero Congregatione Synodi opus erat, ut aperta perniciēs damnaretur: quasi nulla haeresis aliquando nisi Synodi Congregatione, damnata sit: cum potius rarissimae inveniantur, propter quas damnandas necessitas talis extiterit; multoque sint atque incomparabiliter plures quae ubi extiterunt, illic improbari damnarique meruerunt, atque inde per ceteras terras devitandae innotescere poterunt.*» Indi soggiunge: «*Verum istorum superbia, quae tantum se extollit adversus Deum, ut non in illo velit, sed potius in libero arbitrio gloriari, hanc etiam gloriam captare intelligitur, ut propter illos Orientis et Occidentis Synodus congregetur.*»

PONTAS.

**INFAMIA.** *Ved.* IMPEDIMENTO DEL TIMORE, IRREGOLARITA'.

## I N F E D E L I

Avvi una gran differenza fra Infedele e Pagano; imperciocchè questi non conoscono il vero Dio, e solamente adorano i suoi Idoli. Tali sono i Mogoli, Camabajesi, Sciamesi, Cocincinesi, Tonchinesi, Cinesi, Tartari superiori, Giapponesi, ed innumerevoli altri popoli dell'Africa e dell'America. Gl' Infedeli, per contrario, quali sono gli Ebrei, Turchi, Persiani, Tripolitani, Tunesini, Algerini e Marocchini conoscono il vero Dio; tuttavia a buon dritto si chiamano Infedeli, perchè non credono nella Ss. Trinità, Gesù Cristo, e le verità cristiane.

I Cristiani nè cogli uni nè cogli altri possono comunicare in ciò che appartiene alla loro religione, senza rendersi rei di gravissima colpa; ma lo possono in quelle cose che riguardano il commercio e nelle altre volute dalla giustizia e carità. Altre cose spettanti agl' Infedeli senza che sieno ripetute si possono osservare alle voci **IMPEDIMENTO DI PUBBLICA ONESTA', IRREGOLARITA', DIVORZIO, IMPEDIMENTO, DISPARITA' DI CULTO, SCANDALO**, ecc.

## C A S O 1.°

Amurat Infedele, professò la religione cristiana, e disponendosi al Sacramento della Penitenza, domanda se tutte le azioni che commise debba nel Sacramento della Confessione accusare. Che cosa gli si dovrà rispondere?

È certo che tutte le azioni di Amurat fatte mentre era Infedele, non sono peccati. La ragione si è, che sebbene pel peccato mortale sia tolta la grazia santificante abituale, pure non viene interamente distrutto il bene naturale dell' uomo. Perlocchè la infedeltà essendo un peccato mortale, gl' Infedeli sono privi bensì della grazia, pure in essi rimane un nonnulla di bene. Adunque consta gl' Infedeli non potere esercitare buone opere meritorie, sendo di queste la grazia principio; sebbene in qualche modo possano fare opere buone, cui basta il bene naturale. Donde ne segue, che gl' Infedeli in tutte le loro azioni non peccano, sebbene tante volte peccino quante esercitano le loro azioni *ex Infidelitate*. Così ragiona S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 10, *art.* 4, *in corp.*: «*Peccatum mortale tollit gratiam gratum facientem: non autem totaliter corrumpit bonum naturae. Unde cum infidelitas sit quoddam peccatum mortale: Infideles quidem gratia carent: remanet tamen in eis aliquod bonum naturae. Unde manifestum est, quod Infideles non possunt operari opera bona; quae sunt ex gratia, scilicet opera meritoria: tamen bona opera ad quae sufficit bonum naturae, aequaliter operari possunt. Unde non oportet, quod in omni suo opere peccent: sed quaecumque aliquod opus operantur ex infidelitate.*»

S. TOMMASO.

## C A S O 2.°

Ortensio mercatante andò per affari suoi a Pekino, dove per molti anni dimorò, e spesso comunicò coi Pagani e gl' Infedeli di quei paesi. Potea ciò fare senza peccato ?

Ei lo potea, purchè non comunicasse con essi nelle cose di religione. Così infatti l'Angelico discorre, 2, 2, *quaest. 10, art. 7, in corp.*: « *Communio alicujus personae interdicitur fidelibus dupliciter. Uno modo in poenam illius, cui communio fidelium subtrahitur. Alio modo ad cautelam eorum, quibus interdicitur ne aliis communicent. Primo ergo modo non interdicit Ecclesia fidelibus communionem Infidelium, qui nullo modo fidem christianam susceperunt, scilicet Paganorum, vel Judaeorum: quia non habet de eis judicare spirituali judicio. Si autem sint simplices et infirmi in fide, de quorum subversione probabiliter timeri possit, prohibendi sunt ab Infidelium communionem, et praecipue, ne magnam familiaritatem cum eis habeant, vel absque necessitate eis communicent.* »

Se adunque Ortensio non si trovava in pericolo di cader nell'errore stando a Pekino è certo che condannare di peccato non lo si può; sarebbe però reo, e senza scusa se con quegli Infedeli avesse comunicato nelle cose di religione.

S. TOMMASO.

## C A S O 3.°

Timoleonte, cattolico, ritornando da una guerra contro i Turchi, seco condusse due di quella nazione come suoi servi. Può egli ritenerli costoro al suo servizio ?

« *Magis est probabile, risponde l'Angelico, 2, 2, quest. 10, art. 9, ad 3, quod servus, qui regitur imperio Domini convertatur ad fidem Domini fidelis, quam e converso: et ideo non est prohibitum, quin fideles habeant servos Infideles. Si tamen domino periculum immineret ex communione talis servi, deberet eum a se abjicere, secundum illud mandatum Domini, Matth. 18: Si pes tuus scandalizaverit te, abscinde eum, et projice abs te.* »

S. TOMMASO.

## CASO 4.°

Giovio e Mevio entrambi sovrani, col rigor delle leggi stabilirono di obbligare gli Ebrei soggetti al loro dominio, ad abbracciare la religione cristiana. Questa determinazione possono forse eseguirla?

Convieni distinguere, dice il Dottor delle Scuole, 2, 2, *quaest.* 10, *art.* 8, *in corp.*: « *Nam Infidelium quidam sunt, qui numquam susceperunt fidem sicut Gentiles et Judaei: et tales nullo modo sunt ad fidem compellendi, ut ipsi credant: quia credere voluntatis est. Alii vero sunt Infideles qui quandoque fidem susceperunt, et eam profitentur, sicut haeretici, et quandoque Apostatae: et tales sunt etiam corporaliter compellendi, ut impleant quod promiserunt, et teneant quod semel susceperunt.* »

S. TOMMASO.

## INFEDELTÀ



L' Infedeltà è il vizio, che alla fede si oppone. Due Infedeltà distingue S. Tommaso, nella 2, 2, *q.* 10, *art.* 1, *in corp.* Altra si è puramente *negativa*, ed ha luogo in quelle persone, le quali non hanno mai della fede udito nulla, ossia alle quali la fede non è stata mai sufficientemente proposta. Questa non è peccato, ma pena del peccato del primo nostro padre. Quindi chi sen giace in questa infedeltà, ossia ignoranza delle cose divine, *si dannà bensì*, dice S. Tommaso, nel luogo citato, *per altri suoi peccati, i quali senza la fede non possono rimettersi, ma non già per il peccato stesso d' Infedeltà.* Altra è Infedeltà *contraria*, ossia *positiva*. Questa trovasi in colui, il quale contraddice e ripugna alla fede, ossia alla verità di fede sufficientemente a lui proposta. Ed è sempre peccato mortale. Anzi peccato mortale è ancora quella cui altri appellano *privativa*, ma che veramente alla *positiva* si riduce; ed ha luogo in coloro, i quali almeno in confuso hanno avuto qualche notizia della fede cristiana, ma non

vogliono o non si curano d'esserne istruiti e di essere illuminati. Costoro peccano mortalmente; perch'è in essi colpevole e gravemente peccaminosa la omissione del mezzo alla salute necessario.

Tre sono le specie d'Infedeltà, che comunemente sogliono assegnarsi; cioè il Paganesimo, il Giudaismo e l'Eresia, alla quale si riduce l'Apostasia, siccome l'Ateismo ed il Maomettismo al Paganesimo. Ne rende San Tommaso, *q. 10, art. 5*, la seguente ragione. Il peccato d'Infedeltà consiste nella opposizione e renitenza alla fede: e ciò può accadere in due maniere: perciocchè o questa renitenza è alla fede non per anche abbracciata; e questa è l'Infedeltà dei Pagani, ossia Gentili. Oppure è una renitenza alla fede Cristiana già abbracciata: e ciò o in figura, e questa si è la Infedeltà dei Giudei: o nella stessa manifestazione della verità, ed è questa l'Infedeltà degli Eretici. Adunque possono in generale assegnarsi le tre predette specie d'Infedeltà.

Ma quale di queste tre specie d'Infedeltà è la più grave? Definisce questo punto il medesimo S. Dottore all'*art. 6* dicendo, essere la Infedeltà degli Eretici semplicemente più grave di quella dei Giudei, e quella dei Giudei di quella dei Pagani, se si consideri l'Infedeltà pel solo capo della renitenza alla fede. La ragione n'è manifesta. Imperciocchè è certamente colpa maggiore il contraddire alla fede già abbracciata, che alla non ancora ricevuta; e maggiore il resistere alla fede ricevuta nella manifestazione della verità, che nell'ombra e figura. Aggiugne nondimeno essere più grave la Infedeltà dei Pagani relativamente alle cose che spettano alla fede, in quanto cioè i Gentili hannò un numero di errori assai maggiore dei Giudei e degli Eretici.

Non è vietato agli Ecclesiastici il disputar della fede cogl'Infedeli di qualsivoglia specie; ma solamente ai secolari. Ciò è chiaro dal *cap. Quicumquem 2. Inhibemus de Haereticis in 6*, ove si dice: «*Inhibemus ne cuiquam laicae personae liceat publice vel privatim disputare de fide catholica. Qui vero contra fecerit excommunicationis laqueo innodetur.*» La più comune opinione dei Teologi, è, che per nome di *laicae personae* abbia intendersi la persona secolare in quanto si contrappone alla ecclesiastica; e quindi che in virtù di questo canone

sia vietato a qualsivoglia persona secolare, anche dotta e capace il disputare cogl' infedeli di qualsivoglia setta. Ma non mancano di presente Autori di gran nome e dottrina, i quali la sentono diversamente, e vogliono, che con quella voce di *laica persona* debba intendersi una persona senza dottrina e senza lettere. Sostiene questa opinione il chiarissimo Muratori sotto nome di *Lamindo Pritano* nella sua opera delle *Riflessioni sopra il buon gusto*, p. 2, cap. 7, ove appoggiato agli esempj presi dal Du-Fresne asserisce, che l' uso della latina lingua nei tempi, nei quali fu fatto quel canone, portava di chiamar laica qualsivoglia persona, anche ecclesiastica, che fosse rozza ed idiota. Comunque ciò siasi, siccome le persone secolari, avvegnachè in altri generi dotte forse e letterate, comunemente non sono fondate nella teologia, e nella scienza dei dogmi, così non possono lecitamente disputar della fede cogl' infedeli; e quindi quanto alla pratica poco importa il decidere tal quistione.

Per quello poi riguarda le persone di chiesa, o sieno secolari o regolari, ad esse pure, se non sono a sufficienza dotte, è vietato sotto colpa mortale il disputar della fede, non già in forza del predetto canone, che non le comprende, ma bensì per legge naturale, la quale prescrive, che non debba esporsi da un uomo indotto al pericolo di derisione la religione e la fede con iscandalo dei circostanti.

Adunque a quei soli ecclesiastici è lecito per comune sentenza il disputarne, che sono veramente dotti ed illuminati. Ma si avverta, che non basta qualunque dottrina, nè qualunque scienza teologica per essere abbastanza dotto e capace, onde assumere con buon riuscimento questo impegno. No, ma ricercasi, che chi si espone a siffatte dispute sia perito, pratico e fondato nella Storia ecclesiastica, nella sacra Scrittura, nelle opere dei Padri della Chiesa, e massimamente nella teologia e controversie dogmatiche. È uopo altresì, che abbia presenti alla mente delle eresie i varj sistemi, i molti sutterfugj, scappate ed artifizj, coi quali eludere si studiano la forza dei nostri argomenti: perizia, di cui pochi vanno in verità forniti, sebbene moltissimi si persuadono di averla, i quali per altro per la maggior parte o sono di essa affatto privi, o non ne sono che leggiermente e superficialmente in cognizione, e quindi non ben disposti per venir alle


prove massimamente cogli eretici di questi tempi, dei quali non pochi sono eruditissimi. Misuri quindi ognuno con prudenza le proprie forze prima di mettersi a tal cimento.

Non è neppur lecito in certi casi il consorzio e la comunicazione cogli infedeli. Oltre la comunicazione nei riti sacri e nel culto superstizioso non mai lecita e sempre rigorosamente vietata, ecco i casi principali, nei quali la Chiesa nel diritto canonico ha proibito la comunicazione cogli infedeli, e massimamente coi Giudei: cioè che i Cristiani non abitino e non mangino con essi; che non si lavino insieme nel bagno stesso; che non si prestino al loro servizio; che non si facciano ad essi curare nelle loro infermità: che non allattino nelle case loro i lor bambini ed altre cose di simil fatta. Insegnano alcuni Teologi, che siccome non è lecito ai cristiani coabitare cogli infedeli in qualità di servi, così neppure sia lecito ad un padrone cristiano tenere in sua casa un infedele per servo. Ma S. Tommaso nell' art. 9, della q. 10, al 3, sapientemente osserva essere più probabile, che il servo, il quale è sottoposto all' impero del padrone *convertatur ad fidem, quam e converso*, e quindi non è vietato, che i Cristiani abbiano al loro servizio persone infedeli: « *et ideo non est prohibitum, quin fideles habeant servos infideles.* » Tanto più che in tal caso non resta per verun modo violato l' onore e la dignità della cristiana religione, come avviene quando un Cristiano si avvilisce a darsi per servo ad un infedele. Soggiunge nondimeno il santo Dottore, che se dalla coabitazione e comunione col servo infedele sovrastasse al padrone il pericolo di sovversione, tenuto sarebbe a licenziarlo ed allontanarlo da sè, secondo quel detto: *Si pes tuus scandalizat te, etc.* Adunque in questa e simili cose deve aversi l' occhio allo spirito della Chiesa precipiente, il quale a questo scopo tende, che sia allontanato il pericolo della sovversione, e che non resti violato nè offeso per verun modo l' onore e la dignità della cristiana religione.

Intorno ad alcuni divieti fatti in questo proposito dalla Chiesa convien fare le seguenti osservazioni. 1. Fra le altre cose dalla Chiesa proibite una si è quella di mangiare gli azimi degli Ebrei. Ma ciò devesi intendere del cibarsene con rito giudaico, ossia del mangiare siffatti azimi in quanto sono istituiti ed ordinati a professare la falsa

giudaica religione. Per altro il cibarsene semplicemente o per saziare la fame, o per altro fine, non è cosa illecita nè vietata: e ciò chiaro apparisce dalla pratica di molti buoni cristiani, che ne mangiano liberamente senza che alcun gli condanni, o gli creda rei di peccato. 2. È pure vietato dall' umana ecclesiastica legge d' invitare ai conviti gli Ebrei; ma questa legge devesi intendere dei conviti presi nel proprio rigoroso senso, cioè di quei conviti, che si stabiliscono e si fanno appostatamente in segno di amicizia e di familiarità, e che sogliono farsi con singolare apparecchio, come alloraquando celebransi le nozze, o s' invitano i più intimi amici. In questi adunque non solo non è lecito il sedere insieme con essi a mensa, ma eziandio il danzare, il giuocare in tali circostanze con essi loro. Parimenti quando dai sacri Canonici, e da S. Pio V vietasi ai cristiani il chiamare alla cura delle infermità medici Ebrei, ciò devesi intender fuori dei casi di necessità, e quando non manchino medici cristiani ugualmente abili e capaci. Quando adunque non ha luogo la necessità, oppur anche la contraria prevalente consuetudine, non hanno a chiamarsi nè possono lecitamente essere chiamati. E ciò basti delle due prime specie d' infedeltà: per riguardo alla terza *ved. ERESIA*.  
Pei pratici Casi *ved. INFEDELI*.

## I N G I U R I A



La voce *Ingiuria* è un termine generale che in sè comprende l' *Improprio*, la *Maledizione* e la *Contumelia*, alle quali il lettore può rivolgersi, per non aumentare le cose senza necessità.



**INIMICO.** *Ved. AMORE DEL PROSSIMO. ODIO.*





## INSEGNE GENTILIZIE

---

Insegne gentilizie sono quegli stemmi delle famiglie che dimostrano il loro alto lignaggio, e gli altri pregi per cui sono distinte nella società.

### CASO UNICO

Domandasi se sia permesso di apporre agli ornamenti della chiesa le insegne gentilizie?

Ciò è permesso, purchè chi le appone non sia mosso da un pravo desiderio ed affetto, di cui secondo la carità che il male non pensa, si deve stimare che il donatore degli ornamenti che sono dati alla Chiesa in cui trovansi le insegne gentilizie, di questo pravo affetto sia privo. PONTAS.

## INSPIRAZIONE

---

L'Inspirazione viene definita dai Teologi: *Actualis vehemens, qua quis a Deo instigatur ad boni salutaris volitionem et executionem.* Polman. *Brevi Theolog.*, part. 1, 2, n. 69. Lo che si deve intendere, sia che l' interno movimento proceda in noi da Dio stesso per mezzo della grazia preveniente, sia che in noi venga eccitato altrimenti.

### CASO UNICO

Tecla, giovinetta d' insigne pietà, alle volte si sente eccitata a far opere buone, che sono puramente consigliate. Senza peccare può omettere di seguire la sua ispirazione?

Risponde l'Angelico, *quaest. 27 de conscient. art. 3 ad 2*: *Cum conscientia non liget, nisi ex virtute ejus quod in conscientia habetur,*

*conscientia quae ex consilio sequitur, non alio modo potest obligare; quam ipsum consilium, ex quo aliquis obligatur, ut non contemnat, sed non ut impleat.* » Indi, in 2 Sent. dist. 30, quaest. 3, art. 3 ad 6, soggiunge! « *Conscientia... obligat virtute praecepti divini, sub cuius ratione apprehendi illud, quod ratio dictat. Et ideo si illud apprehendatur ut directe cadens sub praecepto vel prohibitione; tunc non fit directe contra conscientiam, sed praeter eum: et ita non peccatur mortaliter sed venialiter: vel etiam nullo modo: sicut quando conscientia dictat alteri quod bonum est facere aliquod opus consilii: si non facit, non peccat, quia apprehendit illud, ut bonum debitum, et necessarium ad salutem et praecepto subjacens.* »

S. TOMMASO.

## INTEMPERANZA

L' Intemperanza viene definita dai Teologi: « *Inordinatus affectus ususve delectationum gustus et tactus.* » Il diletto che nasce dall' Intemperanza è sempre peccato, quando viene di per sè ricercata nè riferita ad un buon fine: poichè, propriamente parlando, essa è godere non servirsi. « *Comedere vel bibere, aut alias sensuum delectationis quaerere propter voluptatem peccatum est.* »

Ogni Intemperanza pertanto è peccato ora mortale, ora veniale. È mortale quando in essa si pone l'ultimo fine secondo che fanno quelli di cui parla l'Apostolo, *Philip. 3, 43, quorum Deus venter est.* 2. Quando mangiando o bevendo s' infrange qualche precetto divino od ecclesiastico. 3. Quando si nuoce alla salute. 4. Quando si porge altrui occasione di scandalo. 5. Quando si preveda che sia per essere cagione di altri mortali peccati, come d' impurità, di bestemmia, ecc.

### C A S O 1.º

Gerardo, eccessivamente goloso, spende ad un pranzo opulente molti denari, senza però aver così da alterare la ragione, ma per le

troppe spese che fa di frequente non può pagare i debiti che ha incontrati, e quelli che devono avere da lui, soffrono danno. Gerardo pecca mortalmente per questa sua Intemperanza?

Certamente: poichè da questa ne nasce l'ingiustizia che commette verso i suoi creditori, cui potrebbe soddisfare se meno intemperante egli fosse.

PONTAS.


### C A S O 2.°

Teodalinda, giovinetta di 15 anni, spesso mangia gozzoviglie solo per dar gusto al suo palato. Si può dire che ella pecchi d'Intemperanza?

Non si può dire, che taluno pecchi d'Intemperanza mangiando cose gustose al suo palato: altrimenti dir si dovrebbe ogni diletta- zione sensibile essere un peccato. Non così va la cosa ove in queste si ponga ogni fine. Adunque se Teodalinda mangia fuor di tempo e senza necessità queste gazzoviglie ponendovi ogni fine nel soddisfarsi, non può essere scusata di peccato.

PONTAS.

**INTENZIONE.**  *Ved. ORE CANONICHE, SACRAMENTI.*



## I N T E R D E T T O



Nei primi cinque secoli della Chiesa non fu in uso la censura dell' Interdetto, non essendo questa nominata in veruna guisa nei Concilii ecumenici, nè particolari anteriori a quest'epoca. Una qualche somiglianza di esso ebbe luogo nei sei secoli successivi. Nelle opere di S. Gregorio Vescovo di Tours, celebre scrittore del sesto secolo leggesi, che a cagione della sanguinosa strage seguita entro i limiti della chiesa di S. Dionisio, ne furono serrate le porte ed interdotta la celebrazione dei divini misteri. Dai capitolari di Francia rilevasi che nel IX secolo Icmaro Vescovo tentò legare coll' Interdetto

la Chiesa di Lione. Nell' XI Eperchio monaco nella sua Cronica scrive che Alduino Vescovo di Limoges mediante l' iniquità pertinace del popolo: « *Constituit ecclesiam et monasteria cessare a divino cultu et sancto servitio.* » S. Gregorio VII Papa colla stessa censura legò intieri regni, e fu di eccitamento ad altri Pontefici a seguirne il suo esempio. Ancora la Chiesa gallicana l' usò nel XII secolo, come dagli antichi monumenti manifestamente apparisce. *Vedi Juenin, dist. 12, quaest. 5 de censur. in spec., cap. 5, art. 1.*

Giusta l' actual disciplina è l' Inderdetto una censura per la quale l' uomo viene allontanato dalla partecipazione di alcuni Sacramenti, da tutti gli uffizii divini e dalla ecclesiastica sepoltura. *Cap. Non est nobis 11 de Spon. et matr.* Dividesi in locale, personale e misto. *Cap. Quod in te, de Poenit. et Remiss.* L' Interdetto locale lega soltanto il luogo, proibendo quivi l' esercizio dei divini misterii: il personale è immediatamente contro la persona, per mezzo di cui inibita restagli la partecipazione dei medesimi: il misto, finalmente, comprende l' uno egualmente che l' altro, *cap. Praesenti 10, cap. Si civitas 17, de Sent. Excomm. in Sexto, cap. Si sententia 16, de sent. Excomm. loc. cit.* Le prime due specie d' Interdetto si suddividono in generale ed in particolare. L' Interdetto locale generale, affligge una intiera comunità, una provincia, ovvero un regno. Il particolare una chiesa, o diverse esistenti entro i limiti della stessa città. *Cap. Cum in partibus 17, de Verbor. significat.* Il personale generale dicesi quello che abbraccia una congregazione, una società, o gli abitanti tutti di un intiero paese: il particolare ferisce una sola persona o alcune singolarmente.

Premesse queste necessarissime distinzioni, onde conservare la brevità e la chiarezza prefissaci, assegneremo diverse regole, nelle quali in gran parte esaurita resterà la materia. *Reg. I.* L' Interdetto fulminato contro di una intiera città non si limita ai suoi recinti, ma estendesi ai sobborghi ed agli altri edifizii contigui alla medesima. *Cap. Si civitas cit. Reg. II.* L' Interdetto proferito dal Vescovo contro la città devesi osservare eziandio dagli esenti, *Reg. III.* L' Interdetto generale locale non comprende le persone, onde gli abitanti di una città interdetta possono intervenire ai divini uffizii in altri luoghi

esenti dalla censura, e per il contrario dal personale non resta legato il locale, *Reg. IV*. Interdetta una qualche comunità, restano interdetti ancor gli innocenti. *Cap. Si sententia 16, Reg. V*. Interdetta la città o la diocesi si considera interdetta ancora la cattedrale. *Cap. Si civitas loc. cit. Reg. VI*. Interdetto il popolo non dee giudicarsi Interdetto il clero, nè viceversa interdetto il clero può riguardarsi caduto in tal censura anche il popolo, quando altrimenti non venga espresso nella sentenza. *Cap. cit. Si sententia. Reg. VII*. Sotto il generale Interdetto del clero, non si comprendono i religiosi di entrambi i sessi, senza particolare espressione nè i Vescovi, quando non sieno nominati. *Cap. Si quis suadente, 17, quaest. 4 et cap. Super specula 10 e cap. Quia periculosum 4, de Sent. Excomm. Reg. VIII*. L' Interdetto speciale personale richiede la colpa grave e propria, per il locale o personale generale, è sufficiente che la colpa stessa sia stata contumacemente commessa dal capo o da altri membri costituenti il corpo sociale. *Reg. IX*. L' Interdetto locale quantunque possa proferrirsi da tutti quelli ai quali compete scomunicare e sospendere, non è nella facoltà dei superiori regolari. *Cardin. de Luca, de Jurisdict. disc. 99, num. 2, Sacra congreg. Episcop. et Regul. in Neapolitana cens. 21, julius 1697, Reg. X*. Del privilegio di assolvere dalle censure, resta eccettuata quella dell' Interdetto, che non può essere disciolto se non da quel superiore che ha piena giurisdizione nel foro esterno.

Siccome già dalla stessa definizione rilevasi, tre essere gli effetti dell' Interdetto. 1. La privazione di alcuni Sacramenti; 2. dei divini uffizii; 3. dell' ecclesiastica sepoltura. Deesi circa il primo effetto notare che in tempo ancor d' Interdetto non solo ai fanciulli, ma ancora agli adulti può amministrarsi il Sacramento del Battesimo e della Cresima. *Cap. Quod in te 11*. A tale oggetto può farsi il catechismo, la benedizione del fonte, e nel giovedì santo la consacrazione del crisma. *Cap. Responso 19*, tanto agli infermi quanto ai sani di corpo o quello della Penitenza; si eccettuano però gli scomunicati, e quegli che diedero causa all' Interdetto, se pure non avessero soddisfatto per il commesso delitto, o data cauzione idonea, o giurato di soddisfare quanto prima sarà loro possibile. *Cap. Alma mater 24, de sent. Excomm. in sexto*, ed anche del matrimonio, tranne le pubbliche

solennità che sogliono accompagnarlo. *Vedi Antoine, Tract. de Censuris, cap. 3, quaest. 2, num. 2*, agli infermi che si trovano in probabile pericolo di morte la sacra Eucaristia, e se di questa incapaci, l'Estrema Unzione. In tempo d' Interdetto può amministrarsi il Viatico agli infermi moribondi, così disponendo il *cap. Permittimus 57, loc. cit.*, e nella circostanza d' impotenza l' Olio santo, come al *c. Quod in te 11*. Così la intendono Suarez, Croix, Natale Alessando ed altri molti. In ordine al secondo effetto debbesi intendere la celebrazione della messa, la sesta delle ore canoniche in coro ed altre pubbliche funzioni. *Cap. Responso*. Nella proibizione di qualunque sacra funzione non vi è compresa la recita privata delle ore canoniche, alla quale anzi deesi rigorosamente soddisfare da chiunque è ad essa tenuto, quantunque sia legato dalla censura dell' Interdetto. I cherici e religiosi non interdetti possono e debbono siccome per lo avanti, celebrare quotidianamente nelle loro chiese la messa ed i divini uffizii con voce sommessa ed a porte chiuse (esclusi sempre i censurati) e senza suono di campano. Inoltre è permesso il suono delle medesime nelle solennità di Natale, di Pasqua di Risurrezione, della Pentecoste e dell' Assunzione di Maria Vergine, nei quali giorni a porte aperte possono solennemente celebrare i divini misteri (rimossi gli scomunicati e quelli che cagionarono l' Interdetto); il qual privilegio da Martino V fu esteso ancora alla festa del corpo del Signore, da Eugenio IV fino a tutta l'ottava della medesima festa, e da Leone X alla solennità della Concezione di Maria ed agli otto giorni consecutivi. Questo Sommo Pontefice in detti giorni ammette ancora gl' interdetti, e quelli che diedero causa alla censura, purchè non si appressino all' altare nè alla comunione, eccettuati sempre gli scomunicati. *Cap. Alme Mater*. Si avverta però che tal privilegio riguarda soltanto l' Interdetto locale generale, non il locale particolare nè il personale ancor generale, poichè in ordine a questi dal citato capo *Alma Mater* niente è stato variato di ciò che fu stabilito nel diritto canonico. *Cap. Permittimus*. Tali privilegi a favore dei Regolari dell' ordine di S. Francesco furono ampliati ancor di vantaggio da varii Pontefici, come può vedersi presso Lucio Ferraris alla parola *Interdictum, art. 6, num. 15*. Rispetto al terzo finalmente esclusi sono dalla

sepoltura ecclesiastica gl' innocenti, i fanciulli ed i dementi. *Cap. Quod in te 11 de Praest. et Remis.* Da questa legge vengono eccettuati i Cherici non interdetti personalmente, che non hanno dato causa alla censura, nè l' hanno in veruna guisa violata. Questi possono avere sepoltura in luogo sacro, senza però alcune solennità e suono di campane. *Cap. cit.* Come pure in tempo d' Interdetto locale generale i forestieri che non sono stati compresi nella sentenza, nel caso di morte possono essere trasportati in altro luogo non interdetto. *Cap. Si sententia 16, loc. cit.* Deesi inoltre notare che se per caso contro la proibizione della legge fosse stato alcuno interdetto sepolto in luogo sacro, disumar non si dee, poichè ritrovasi prescritto nella legge, siccome disponesi in oltre agli scomunicati. *Cap. Sacris 12 de Sepulturis.*

I volontarii violatori dell' Interdetto, siccome rei sempre di colpa mortale per la trasgressione in *re gravi* del precetto ecclesiastico, a varie pene debbono soggiacere giusta il disposto dalle leggi canoniche. Quindi è che irregolare addiverrebbe un cherico o religioso se così censurato osasse esercitare qualunque atto degli ordini già ricevuti. Nella scomunica riservata al Pontefice incorrono quei che presiedono al governo temporale, qualora osino obbligare i cherici alla pubblica celebrazione dei divini uffizii in luogo Interdetto, ovvero facendo ostacolo nel tempo dei sacri misterii alla espulsione dei censurati. *Clementina 2 de Sent. Excom.* Incorrono pure nella scomunica riservata al Vescovo quelli che fuori dei casi stabiliti dalla legge, seppelliscono i cadaveri in luogo sacro, *cit. Clem. de Sepulturis.* Anche quei religiosi che godono l' esenzione restano scomunicati subito che ardiscono violare l' Interdetto locale generale osservato dalla chiesa matrice del luogo, fulminato o dal Papa o dagli ordinarii, siccome delegati apostolici. *Loc. cit. de Sent. Excomm.*

Inoltre si divide l' Interdetto, in quello che è *a jure*, ed in quello che è *ab homine*. Può mettere l' Interdetto chiunque ha la podestà di fulminare la scomunica, dalla qual regola però bisogna eccettuare i superiori regolari, i quali non possono sottoporre all' interdetto le chiese loro soggette; perchè la loro giurisdizione è personale e non locale, e quindi estenderebbero la loro giurisdizione a persone loro

non soggette, mentre priverebbero il clero ed il popolo della facoltà di celebrare, e di ascoltar messa nelle loro chiese interdette. Sono però tenuti ad osservare l'Interdetto dal Vescovo imposto, come ha definito il Concilio di Trento nella *sess. 25, c. 12*, ove dice: «*Censurae et interdicta, nedum a Sede Apostolica emanata, sed etiam ab ordinariis promulgata, mandante Episcopo, a regularibus in eorum ecclesiis publicentur et servantur.*» Tenuti poi sono i regolari ad osservare l'Interdetto locale, come viene stabilito nella *Clement. 1 de sent. excomm.*, quando osservasi dalla Chiesa matrice, oppure dalla parrocchiale di quel luogo semplicemente parrocchiale, in cui hanno chiesa e monastero.

Può l'Interdetto avere ragione di pura pena e di censura; distinzione necessaria a considerarsi, mentre seco porta non piccole differenze. E primamente l'Interdetto, che è censura, ricerca contumacia nei delinquenti; e quindi hanno a premettersi le ammonizioni, onde consti della loro pervicacia. 2. L'Interdetto per modo di censura non può imporsi per un tempo determinato a misura della contumacia; perchè deve durar tanto, quanto dura la contumacia. 3. La violazione dell'Interdetto, che è censura, porta seco nei violatori la irregolarità, a cui non è sottoposto chi viola l'Interdetto che è pura pena. Si l'uno però che l'altro contiene il divieto delle cose già nominate. Ma o sia per modo di pena o di censura, non può imporsi che per colpa e colpa grave, non già però di tutti i sottoposti all'Interdetto, ma pur anco soltanto di alcuni, come insegna S. Tommaso; nel *Suppl., q. 17, art. 5, al 2*. Il particolare personale Interdetto per modo di censura non si può imporre se non per colpa propria della persona Interdetta; la qual colpa deve essere grave, perchè la pena è grave, e maggiore della scomunica minore. Se poi richieggasi grave colpa anche per incorrere l'Interdetto *a jure*, non convengono i Dottori. A me sembra, che se si parli d'Interdetto, che ne comprende tutti gli effetti penali, più probabilmente non s'incorra per un peccato soltanto veniale; ma basti poi la colpa veniale per incorrere l'Interdetto per breve tempo e quanto solamente a qualche suo effetto, come sarebbe dall'ingresso della chiesa per una settimana o per un mese.



Togliesi l' Interdetto in più maniere. Se è stato per un tempo determinato, o sotto qualche condizione, passato il tempo, o adempiuta la condizione, cessa tostamente. 2. Se l' Interdetto è stabilito dal diritto, nè è riservato, può togliersi o sospendersi dal Vescovo, o da chi ha giurisdizione sulla comunità sottoposta all' Interdetto. 3. Non può però nemmeno il Vescovo togliere, sospendere o rimettere l' Interdetto fulminato personalmente dal Sommo Pontefice. 4. Se l' Interdetto è imposto ad un collegio o comunità, ed il collegio o comunità si discioglie, cessa l' Interdetto; perchè siccome un ceto, che cessa di essere, privo rimane dei privilegi che godeva, così pure resta esente dai pesi; eccettuate però sempre quelle persone, che hanno dato motivo all' Interdetto. 5. Finalmente se l' Interdetto è personale, togliesi alla maniera stessa delle censure. Quindi se è *ab homine* può togliersi da quel solo che lo ha imposto, o dal di lui delegato, o dal successore, o dal superiore. Se *a jure*, ma non riservato, può togliersi da qualunque confessore.

Le persone laiche, che violano l' Interdetto locale, comunemente peccano mortalmente, quando non le scusi o la ignoranza o la parvità di materia, e non v' abbia luogo il disprezzo o lo scandalo. Gli ecclesiastici pure regolari e secolari ed anche le monache, che violano l' Interdetto locale ossia personale; cioè o sieno egli stessi interdetti, celebrino i divini uffizii in luogo Interdetto, o amministrino o ricevano i sacramenti, peccano gravissimamente. Ma di più gli ecclesiastici, se sono personalmente interdetti, o se il locale interdetto è per modo di censura; sono sottoposti alla irregolarità, ed incorrono anche la sospensione dall' uffizio e beneficio, e finalmente restano privi di giurisdizione e del diritto di attiva e passiva elezione, e del privilegio, cui godono della sepoltura in luogo sacro. Che se poi ardiscono di scientemente dar sepoltura in luogo sacro agl' interdetti incorrono anche la scomunica maggiore. Ed i regolari, che violano l' Interdetto, quando viene osservato dalla cattedrale, matrice o parrocchiale, oltre alle predette pene incorrono anche la scomunica. Che se le persone nobili e potenti costringono i chierici a celebrare i divini uffizii in luogo Interdetto; o chiamano ad assistervi gl' interdetti e gli scomunicati; o se questi, ammoniti dal celebrante o da altri,

vengono da esse impediti d'andar fuori e pur anco gl'interdetti medesimi, se ammoniti ricusano di uscire, e violentemente osano di assistere, oltre al grave peccato, incorrono la scomunica maggiore riservata al Papa.

All' Interdetto si avvicina la cessazione *a divinis*, di cui ora dobbiamo dire. Convieni coll' Interdetto, in quanto priva i fedeli dei beni spirituali, ma n' è differente, perchè propriamente non è nè censura nè pena, ma un semplice divieto dei divini uffizii in segno della mestizia della Chiesa per qualche gravissimo delitto commesso contro Dio o contro le sacre persone dei suoi ministri. Può essere e *a jure*, e *ab homine*. È *a jure* quando la cessazione *a divinis* è prescritta dal diritto, come alloraquando una chiesa rimane polluta, e quindi si deve in essa omettere di fare le cose divine. *Ab homine*, quando per *legittima causa* il Superiore con sua sentenza comanda più o meno generalmente tal cessazione. In tempo di cessazione *a divinis* è illecito, come insegnano comunemente i Dottori, celebrar altri uffizii, salvochè una sola messa per settimana affine di rinnovar le particole, senza però ammettere altro assistente fuorchè quello che serve la messa. Può però amministrarsi il Battesimo, la Cresima, la Penitenza e il Viatico ai moribondi, omesse nondimeno le consuete orazioni, che precedono e seguono l' amministrazione. Chi viola la cessazione *a divinis* non incorre la irregolarità. I regolari però, se la violano, incorrono *hoc ipso* la scomunica maggiore per Clemente I, *de sent. ex com.* 4. La cessazione *a divinis* è in certa maniera più grave dell' Interdetto, perchè durante l' Interdetto è lecito celebrare i divini uffizii a porte chiuse, e talora anche colla consueta solennità, le quali due cose non sono mai lecite durante il tempo della cessazione *a divinis*. Giudico inutile l'estendermi di più, perchè la cessazione *a divinis*, di cui molti si abusavano, è andata in dissuetudine.

## C A S O 1.º

Aniano parroco, nel tempo di un Interdetto generale, esercitò nella sua chiesa la predicazione della parola di Dio, celebrò ogni giorno la santa messa a porte chiuse, e senza il suono delle campane, e final-

mente nel giorno del Ss. Natale fece suonar le campane e cantò la messa e gli uffizii divini. Cercasi se violato abbia l' Interdetto ?

Rispondo che non l' ha violato. Una volta coll' Interdetto erano proibiti tutti gli ufficii e ministeri ecclesiastici, come sono la celebrazione degli ufficii divini, la pubblica recita dei salmi anche pei morti, delle litanie, la benedizione delle nozze, del fonte battesimale, dell' acqua, dell' olio, del crisma, delle ceneri, delle palme, delle candele, e soprattutto la celebrazione della santa messa. Dovevano persino i regolari astenersi dall' ammettere alla professione religiosa i loro novizii, ed era permesso di celebrare una messa allora soltanto che v' era bisogno di consecrare delle particole pegl' infermi. Questo rigore del diritto antico venne moderato dai romani Pontefici. Abbiamo dal *cap. 43 de Sentent. Excommun.*, che fu concesso nel tempo dell' Interdetto di battezzare gl' infanti, di amministrare il Sacramento della Penitenza ai morienti, di predicare la parola di Dio, come fece Aniano, e di conferire la Cresima. Nel *cap. 41 de Poeniten. et remiss.*, troviamo inoltre concesso di amministrare il sacro Viatico a quei che sono in pericolo di morte, e di dar l' ecclesiastica sepoltura ai chierici, che rispettarono l' Interdetto. Gregorio IX poi permise ancora di più. Concesse, come abbiamo dal *cap. 57 de Senten. excommun.*, che si possa celebrare una messa per settimana privatamente esclusi gli scomunicati e gl' Interdetti, senza però il suono delle campane, a bassa voce ed a porte chiuse, e che si consecrasse la Eucaristia pei moribondi. Finalmente Bonifacio VIII, nel *capo Alma*, ch' è il *24 de Sent. excomm. in 6*, raddolci assai più il rigore dell' Interdetto, decretando, che nell' Interdetto generale locale possano i chierici ed i regolari celebrare ogni giorno le messe ed i divini uffizii come prima a voce bassa, a porte chiuse, senza il suono delle campane, ed esclusi gli scomunicati e gl' Interdetti. Decretò pure che nelle quattro principali solennità del Natale di Gesù Cristo, della Pasqua, della Pentecoste e dell' Assunzione di Maria Vergine, cui Martino V colla sua Costituzione *Ineffabile* v' aggiunse quella del Corpus Domini con tutta la sua ottava, si possano celebrare i divini uffizii e la messa solennemente con voce alta, col suono delle campane ed a porte aperte, esclusi gli scomunicati ed ammessi gl' interdetti con

questa condizione però, che quei per la cui causa è stato imposto l'Interdetto non si avvicinino all'altare. Questo privilegio di celebrare solennemente la santa messa ad alta voce durante l'Interdetto venne concesso ai regolari in alcune feste principali del loro ordine, esclusi però sempre gli scomunicati e gl' Interdetti come sopra. Per esempio Clemente VIII colla sua Bolla *Sacrae*, come può vedersi presso il Giraldo, *Exposit. Jur. Pont., part. 1, lib. 5, tit. 38, sect. 911*, lo concesse ai frati minori di S. Francesco nei giorni suoi festivi, e per quei di S. Bonaventura, di Sant'Antonio da Padova, di S. Lodovico, di S. Bernardino, di S. Chiara, di S. Elisabetta, dei martiri del medesimo ordine, di S. Diego e della Porziuncula.

Dall'esposto pertanto si raccoglie, che Ananio pel *cap. 43 de Sentent. excomm.*, potea predicare la parola di Dio, pel *cap. 44 de Sentent. excomm.*, in 6, potea celebrare ogni giorno la santa messa privatamente e a bassa voce, ec., e celebrare poi i divini uffizii solennemente nel giorno di Natale. Non operò dunque contro l'Interdetto, e neppure è violatore di questa censura.

MONS. CALCAGNO.

## C A S O 2.°

Alberto, avendo udito che nel tempo dell'Interdetto è vietata l'amministrazione di alcuni sacramenti, ricerca quali non si possano conferire, e quali non si possano ricevere dai soli Interdetti. Qual ne deve essere la risposta a questa domanda?

L'uso sì attivo, come passivo dei sacramenti vietato nel tempo dell'Interdetto si può facilmente raccogliere da quanto abbiamo esposto rispondendo al caso precedente. Ad oggetto però di appagare le brame di Alberto prenderemo separatamente tutti i sacramenti, ed giudicheremo l'eccezioni, che intorno all'uso ammette ciascuno nel tempo dell'Interdetto.

Il Battesimo può conferirsi e riceversi dagli infanti e dagli adulti anche nella Chiesa specialmente interdetta ed anche colle consuete battesimali solennità. Ciò consta dal *cap. Quoniam 19 de sent. excomm. in 6*. Non può per altro amministrare questo Sacramento un

ministro, il quale sia specialmente interdetto, fuori del caso di necessità, in cui però deve amministrarlo senza le solite solennità. Così il Suarez, *de Cens. dis.* 32; il Pirrhing, *lib.* 5, *tit.* 39, §. 3.

La Confermazione parimenti può essere conferita, e lo dice apertamente il *cap. Quoniam* sopra citato, e ciò perchè la Confermazione è un compimento del Battesimo. Così anche ha decretato Innocenzo III nel *cap. Responso* 43, *de Sent. excomm.*, ove si legge: « *Praeterea quaesitum fit an si civitas aliqua sit Interdicto supposita, ideoque sint ibi (praeter Baptisma puerorum, et poenitentias morientium) omnia ecclesiastica Sacramenta interdicta licitum sit baptizatos pueros in fronte confirmare? Respon. Papa, quod sicut baptizari possunt pueri, ita etiam confirmari, sive sacro chrismate in fronte inungi.* » Per altro questa concessione non può intendersi a favore di quelle persone che sono specialmente legate dall' Interdetto. Nel *cap. 8 de Privil. in 6*, gl' interdetti quanto al ricevimento dei sacramenti vengono uguagliati agli scomunicati. Non possono quindi ricevere la Confermazione quei che sono specialmente interdetti, come riceverla non possono gli scomunicati.

Intorno al Sacramento della Penitenza consta dal *cap. Alma mater de Sent. Excomm. in 6*, che può essere amministrato durante l' Interdetto non solamente agl' infermi, ma anche ai sani, e ciò per la necessità che v'è di questo Sacramento onde fuggire i pericoli e la facilità di peccare. Non si può poi amministrarlo, come avverte il Pirrhing nel luogo sopraccitato, a quei che sono legati dalla scomunica eccettuato l' articolo di morte, nè quei che diedero causa all' Interdetto col proprio delitto o prestarono consiglio ed ebbero parte al delitto per cui l' Interdetto venne imposto, se non allora che soddisfanno o danno cauzione od almeno prestano giuramento di soddisfare ai danni che ne seguirono. È inoltre vietata l' amministrazione di questo Sacramento ad un sacerdote personalmente insieme ed in ispecialità interdetto, com' è vietata ad un sacerdote scomunicato, con questa differenza però, che l' assoluzione data da un interdetto è valida, ed è invalida quella dello scomunicato denunziato, perchè la scomunica colla denunzia priva della giurisdizione, laddove l' Interdetto denunziato la conserva.

L' Eucaristia dai sacerdoti specialmente non interdetti può amministrarsi per modo soltanto di Viatico, e quando manca ogni altro ministro può essere amministrata anche dai sacerdoti interdetti particolarmente. Quando viene portata agl' infermi si possono praticare tutte le solennità consuete, vale a dire suonar le campane, usar i lumi, coll' accompagnamento del popolo. La Glossa, nel *cap. Alma mater* 2. *Admittuntur*, così si esprime: « *Quibus morientibus poenitentiae Sacramentum non negatur, neque Viaticum negari debet.* » Quindi avverte il Covarruvias, in *cap. Alma mater*, p. 2, 2. 3, num. 1, che colla voce *morientes* non s' intendono quei solamente che sono in prossimo pericolo di morte, ma eziandio quelli che sono nel probabile pericolo di morire per infermità o per qualche altra causa estrinseca. Da questa osservazione poi inferisce, che nel tempo dell' Interdetto si possono comunicare i condannati alla pena capitale, quantunque sieno sani, le donne prossime al parto, quando vi sia un probabile pericolo che possano soccombere, quei finalmente che intraprendono una lunga navigazione o si espongono alla guerra.

L' Estrema Unzione durante l' Interdetto non si può nè amministrare nè ricevere nemmeno da quelle persone che non diedero causa all' Interdetto. Un solo caso può esservi, nel quale è lecito di conferire questo Sacramento, ed è quando l' infermo non potesse ricevere verun altro Sacramento, perchè dice il Pirrhing, *l. l.*, dietro il Layman, « *tunc esse ad salutem necessaria adeoque sub praecepto.* »

Se poi nel tempo dell' Interdetto non si possono amministrare se non quei sacramenti, dei quali fa menzione il diritto, ne segue, che non si possono conferire i sacri Ordini tanto maggiori, quanto minori, perchè il diritto non accorda su d' essi veruna licenza. L' Avila però, *par. 5, dis. 4, sect. 1, dub. 4*, opina, che si possono promuovere specialmente quei chierici già iniziati negli Ordini minori ai maggiori, allora che vi è necessità di sacri ministri. Ed infatti se il diritto concede che si celebrino certi divini uffizii, e si amministrino certi sacramenti, egli è evidente che in questa permissione deve intendersi rinchiusa anche quella di ordinare dei ministri, i quali sono necessari per la celebrazione ed amministrazione anzidetta.

Finalmente si può contrarre matrimonio nell' Interdetto non solo

validamente, ma anche lecitamente eziandio dalle persone all' Interdetto soggette, ma non è permessa la pubblica solenne benedizione. La ragione si è perchè nell' Interdetto la Chiesa proibisce la partecipazione di quei sacramenti, che per istituzione di Gesù Cristo devono dispensarsi da ministri ordinati; ma così è, che il parroco od altro sacerdote non è ministro del matrimonio, ma sono ministri i contraenti, avendo G. C. elevato al grado di Sacramento il contratto naturale, a compiere il quale non è chiamato il ministro ordinato; dunque nel tempo dell' Interdetto si può contrarre matrimonio.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 5.º

Marziale, essendo morto suo figliuolo di pochi anni, pretende che abbia ad essere sepolto nel cimiterio, mentre la chiesa parrocchiale ha l' Interdetto. Il parroco vi si oppone, e ricusa di seppellirlo nel luogo sacro. Cercasi se abbia ragione?

Nel *cap. 17 de Sent. excomm. in 6, v'* è stabilito, che se l' Interdetto è imposto ad una città, vi sono soggetti eziandio i borghi e gli edifizii che la compongono, e così s' è interdetta la chiesa, sono egualmente interdette le cappelle ed il cimiterio: « *Si civitas, castrum, aut villa subjiçantur ecclesiastico interdicto, illorum suburbia et continentia aedificia eo ipso intelligi volumus Interdicta ... Ratione quoque simili si sit ecclesia Interdicto supposita vel subjecta, nec in capella ejus celebrari, nec in caemeterio ipsius eidem ecclesiae contiguo poterit sepeliri. Secus si ei contigua non existant.* » Da questa decretale facilmente si raccoglie qual risposta debba darsi al quesito proposto. Se il cimiterio è unito alla chiesa parrocchiale interdetta, ha ragione il parroco, perchè il cimiterio ancora è soggetto allo stesso Interdetto, nè quindi si possono in esso seppellir i cadaveri dei defunti; « *nec in caemeterio ipsius eidem ecclesiae contiguo potest sepeliri.* » Ma se questo cimiterio non è unito alla chiesa, e si trova anzi in qualche distanza, per qual ragione il parroco vuol rifiutarsi di dar in esso l' ecclesiastica sepoltura al figliuolo di Marziale? La Legge parla chiarissimamente: « *Secus si ei contigua non existant:* » può dunque in questo

caso pretendere Marziale, che il parroco si presti a quanto desidera, ed anzi il parroco è tenuto a dare nel cimiterio sepoltura al cadavere defunto, perchè non deve giammai privare dell'ecclesiastica sepoltura chi non è nè scomunicato nè Interdetto pubblicamente denunziato. Adunque in questa seconda ipotesi il parroco non ha ragione.

MONS. CALCAGNO.

#### C A S O 4.°

Marziale insiste perchè sia tumolato il defunto suo figlio nel cimiterio, ed il parroco risponde, che nel tempo dell' Interdetto generale locale non può accordare a chi si sia l'ecclesiastica sepoltura in luogo sacro. Cercasi se sia vero quanto il parroco asserisce?

Se il nostro parroco parla dei cadaveri delle persone secolari ha tutta la ragione, perchè nel tempo dell' Interdetto generale locale non possono seppellirsi in luogo sacro soggetto all' Interdetto nemmeno gl' infanti, come insegnano comunemente gli autori, essendo capaci anche gl' infanti della privazione dell'ecclesiastica sepoltura. V' ha poi tal differenza tra gl' infanti e quelli che sono interdetti nominatamente o diedero causa all' Interdetto, che i primi possono essere sepolti in luogo sacro non soggetto all' Interdetto, ed i secondi devono essere tumolati nel luogo profano. Per la stessa ragione possono seppellirsi in luogo sacro non compreso nell' Interdetto tutti quei che non sono nominatamente interdetti, ned ebbero parte nel delitto, per cui l' Interdetto fu imposto. Che se durante la censura gl' innocenti furono sepolti in luogo profano, cessato l' Interdetto devono trasferirsi in luogo sacro, se si possono discernere i loro corpi, laddove i rei rimaner devono nello stesso luogo profano. Similmente se, non ostante l' Interdetto, si fosse continuata la tumolazione dei cadaveri nel luogo sacro, cessata la censura, si devono trasferire le ossa dei colpevoli in luogo profano, ma non quelle degl' innocenti, perchè, sebbene abbiano peccato quei che gli hanno sepolti in luogo sacro, tuttavia non v' ha una legge che comandi di trasferirli altrove.

Ma se il parroco nostro intende colla sua risposta di escludere chiunque dall'ecclesiastica sepoltura durante l' Interdetto, egli è in errore, perchè i cherici, che non sono personalmente interdetti, nè



hanno dato motivo all' Interdetto, nè l' hanno violato, godono il privilegio di essere sepolti nel cimiterio od in altro luogo sacro con silenzio, però senza solennità e suono di campane, a senso della concessione loro fatta da Innocenzo III, che si legge nel *cap. 11, de Poenit., et remiss.* in questi termini: « *Licet tamen per generale interdictum de- negetur omnibus tam unctio, quam ecclesiastica sepultura, concedimus tamen ex gratia, ut clerici decedentes, qui tamen servaverint Interdictum, in caemeterio ecclesiae sine campanarum pulsatione, cessantibus solemnitatibus omnibus cum silentio tumulentur.* » Avverte però il Layman, *lib. 1, tract. 5, p. 4, cap. 2, num. 3*, che di questo privilegio si può usare tutte le volte ch' è incomoda la tumulazione del chericò defunto in luogo sacro non soggetto all' Interdetto, ma non allora che si potesse farla comodamente.

Con questa eccezione adunque è vera la dottrina del nostro parroco ed opponendosi a Marziale ha ragione di ripetergli che non può accorrere senza peccato a compiacerlo, poichè anche il di lui figliuolo è soggetto alla legge generale, nè può aver la tumulazione nel cimiterio a motivo dell' Interdetto. MONS. CALCAGNO.

### C A S O 5.º

Felice vuol sapere quali pene sieno dal diritto canonico stabilite contro di quelle persone che ardiscono di violar l' Interdetto. Come si può soddisfarlo?

Tutti quelli che violano l' Interdetto commettono un peccato gravissimo, perchè, come dice il Devoti, *Inst. jur. vol. 4, tit. 19, §. 12*, disprezzano l' autorità della Chiesa: « *Violantes Interdictum gravis criminis rei sunt, quoniam Ecclesiae auctoritatem contemnunt.* I secolari possono però venire scusati dall' ignoranza o dalla parvità della materia, ma per non essere rei di colpa grave è necessario che non vi abbia luogo il disprezzo e lo scandalo.

Le pene poi che leggonsi fulminate dal diritto contro i violatori dell' Interdetto sono le seguenti: 1. Gli ecclesiastici che sono personalmente interdetti, o che, nel luogo interdetto per modo di censura, celebrano i divini uffizii incorrono l' irregolarità dalla quale non

possono essere assolti fuorchè dal Romano Pontefice, come abbiamo dal c. 18, §. 1, de *Sentent. excomm. in 6*, e quindi sono anche sospesi dall' ufficio e beneficio, privi di giurisdizione, e del diritto di attiva e passiva elezione, non che del privilegio, se muoiono, di essere sepolti in luogo sacro. 2. Gli ecclesiastici che ardiscono di dare sepoltura agl' interdetti in luogo sacro, incorrono la scomunica riservata al Vescovo, come consta dalla Clementina 1, de *Sepultur.* 3. I regolari che violano l' Interdetto quando viene osservato dalla cattedrale o matrice o parrocchiale, oltre alle pene sovraccennate incorrono altresì, la scomunica ancorchè sieno esenti dalla giurisdizione del Vescovo, come apparisce chiaramente dalla Clementina 1, de *sent. excomm.* 4. Finalmente le persone nobili e potenti che costringono i cheriche a celebrare gli uffizii divini nel luogo interdetto o chiamano ad assistervi gl' Interdetti e gli scomunicati ed anche impediscono essendo in chiesa che escano fuori ammoniti dal celebrante o da altri, che non possono starvi, e quegli' interdetti ancora, che, ammoniti di uscire dalla chiesa, ricusano di farlo e violentemente ardiscono di assistere ai divini misterii, tutti questi commettono un grave peccato ed incorrono la scomunica maggiore riservata al Papa, *Clement. 2, de sent. excomm.*

MONS. CALCAGNO.

## C A S O 6.°

Tiberio, discorrendo con Acilio intorno l' Interdetto; sostiene che è lo stesso che una cessazione *a divinis*. Acilio vi si oppone, dicendo che la cessazione *a divinis* è diversa dall' Interdetto. Ricorrono quindi al loro parroco affinchè decida la loro questione. Cercasi cosa il parroco debba rispondere?

Deve il parroco rispondere che Tiberio ha torto, e che è vero ciò che dice Acilio, poichè la cessazione *a divinis* si avvicina all' Interdetto, ma non è un Interdetto. Per convincere poi Tiberio di errore, ed illuminare vie maggiormente Acilio potrà spiegare loro cosa s' intenda colla *cessazione a divinis* e indicare la differenza che passa tra essa e l' Interdetto. La *cessazione a divinis* è un semplice divieto dei divini uffizi e dell' amministrazione dei Sacramenti, che non sono di necessità in segno della mestizia della Chiesa a cagione di qualche

gravissimo delitto commesso o contro Dio, ovvero contro le sacre persone dei di lui ministri. Può essere *a jure*, cioè prescritta dal diritto, come avviene quando una chiesa è polluta o per omicidio o per adulterio o per altro delitto, nella quale non si possono celebrare le cose divine, e può essere *ab homine*, cioè quando dal legittimo superiore viene con sentenza ordinata. Il superiore però non può imporla se non per un delitto gravissimo e pubblico contro il bene comune della Chiesa, ed alle volte viene preceduta dall' Interdetto. Così insegnano concordemente i Dottori dietro a quanto stabiliscono i sacri Canoni.

Tra l' Interdetto locale e la cessazione *a divinis* v' ha poi tal differenza: 1. Che la cessazione *a divinis* non è come l' Interdetto una censura e nemmeno una pena propriamente detta, ma bensì una semplice proibizione di celebrare i divini uffizii fatti per manifestare il dolore che sente la Chiesa pel misfatto commesso, *Clem. 1 de Sent. excommun.* 2. Che la cessazione *a divinis* non colpisce veruna persona, dove l' Interdetto, sebbene locale, colpisce quelle persone che ne furono causa, *Suarez dis. 1, num. 15.* 3. I cherici che violano la cessazione *a divinis*, quantunque peccino gravemente, tuttavia non incorrono l' irregolarità, come l' incorrono violando l' Interdetto *c. 18, de senten. excommun. in 6.*, ed i regolari soltanto a senso della *Clementina 1, de sent. excomm.*, violandola sono scomunicati. 4. Nell' Interdetto si possono celebrare i divini uffizii in determinati tempi e modi, ma non così nella cessazione *a divinis*, secondo alcuni Autori, e secondo altri si può celebrare una sola messa per settimana onde rinnovar le particole, e si possono amministrare i Sacramenti del Battesimo, della Cresima, della Penitenza, ed anche l' Eucaristia per viatico ai moribondi, omesse però le consuete orazioni, che precedono e seguono l' amministrazione. 5. Finalmente nella cessazione *a divinis* non solamente ai cherici, ma eziandio ai secolari è concessa la ecclesiastica sepoltura in luogo sacro, senza però le consuete funebri solennità, laddove nell' Interdetto è permessa ai soli cherici. *Veggasi il Suarez, diss. 59, sect. 2 et 5, ove ne parla diffusamente.*

MONS. CALCAGNO.

## I N T E R S T I Z I I

---

Gli Interstizii altro non sono che un intervallo di tempo fra l'una e l'altra ordinazione dalla Chiesa prescritto, da osservarsi in vigor di precetto egualmente dal Vescovo che dai cherici, se pure per una qualche grave e ragionevole causa non v' intervenga la pontificia dispensa. Egli è così antico l'uso di essi che non senza le ragioni più valide Lodovico Habert ne ripete l'origine dai medesimi Apostoli, *De ordine, part. 1, §. de Interstitiis*. Questa legge di fatto come ben rilevasi dalle due diverse epistole di S. Cipriano, *Epist. 33 et Epist. 39*, e dal Concilio Sardicense, è stata mai sempre nella Chiesa osservata. I romani Pontefici la corroborarono, con rigorosi decreti, fra i quali nel secolo IV Siricio, *Epist. 1, cap. 8*, e Innocenzio I, *Epist. 4 ad Felicem Nucernianum Episcopum, cap. 5*: «*Ita sane, ut in eos tempora a majoribus constituta serventur*»; nel V, Zosimo, *Epist. 1, cap. 2*, e Gesilao, *Epist. 9*. Confermarono lo stesso varii Concilii, cioè il IV e l'VIII Ecumenico di Tolosa, il Bragarense, quello di Orleans e di Arles. Ancora i padri antichi insisterono per la più esatta osservanza degli Interstizii, volendo i violatori deposti da quei gradi ai quali furono promossi. Così decisero Adriano I, *Epist. ad Constantium et Irenem*, Nicolò I, *Epist. 1*, e, dietro ad essi, Goffrode Vindacinense, 46, 3, *Epist. 11*, Idelberto Jenamatense, *Epist. 9, 12 e 15*; finalmente (modificandola alquanto) i padri del Tridentino ne firmarono la legge che da quell'epoca ai giorni nostri è stata mai sempre invariabilmente osservata, *sess. 23, cap. 11 de Reform.* Questa savissima legge ha per oggetto l'esperimento degli ordinandi sì riguardo alla vocazione ed alla probità dei costumi, come alla scienza ed idoneità per esercitare lodabilmente il loro uffizio. Raccogliesi in primo luogo dalle espressioni di Osio Vescovo uno dei padri del Sinodo sardicense: «*Habebit autem uniuscujusque ordinis gradus non minimi scilicet temporis longitudinem per quod et fides, et morum probitas, et constantiae et moderatio possit cognosci, et ipse*

*divino sacerdotio dignus existimatus maximum honorem assequetur.*»  
**V. Van-Espen, loc. cit., cap. 5, num. 2.** Secondariamente dalla orazione 20 di S. Gregorio Nazianzeno, dall' Epistola 110 di Gregorio Magno da ciò che volle praticare per sè medesimo S. Agostino supplicando Valerio Vescovo a volerlo trattenere nel diaconato fino alla pasqua ventura, onde rendersi più istruito per il ministero sacerdotale; finalmente dall' Epistola 4 di S. Girolamo a Rustico, ove inculcando l' Interstizio, adduce la ragione: «*Ne miles antequam tyro, ne prius magister sit, quam discipulus.*» Contro i trasgressori di questa legge con fervido zelo levò la voce il Nazianzeno, dicendo: «*Heri sacrilegi, hodie sacerdotes, heri prophani, hodie sacrorum antistites, veteres vitio, pietate rudes ac recentes discipuli simul et magistri pietatis creantur.*»

Non sempre eguale fu nella Chiesa la disciplina riguardo alla lunghezza di tali intervalli, che il Vescovo Osio col nome appellò d' Interstizii. I piccoli fanciulli che dedicavansi al tempio si ordinavano lettori avanti che alla pubertà pervenissero. Era uso antichissimo nella Chiesa chiedere dai genitori ai Vescovi il chericato per i loro teneri figli, quali tosto che erano stati contraddistinti colla recisione della chioma e col ministero del lettorato venivano posti sotto gli sguardi del Vescovo per essere istruiti, *can. 14, Concil. Tolet. II.* Quelli che fra i cherici si ascrivevano nella compiuta adolescenza, fino al trigesimo anno esercitar si dovevano nell' ordine dell' accolitato e del suddiaconato, quindi un lustro nel diaconato, finalmente un decennio nel presbiterato, dopo il quale era permesso di ascendere alla cattedra episcopale. **V. l' Epist. 1, can. 9 di Siricio Papa.** Dal can. 5 dell' ottavo Sinodo ecumenico rilevasi che anche in Oriente nello stesso secolo per più anni trattener ciascuno dovevasi negli ordini inferiori avanti di essere promossi ai maggiori. Nel secolo posteriore Zosimo Pontefice ordinò che dall' esorcistato al suddiaconato vi dovesse correre lo spazio di cinque anni, quattro di vita irreprensibile dal suddiaconato al diaconato, ed altri cinque dal diaconato al presbiterato.

Compito il X secolo si temprò alquanto il rigore degli Interstizii. Nel 1199 nel Concilio di Dalmazia, al quale presiedette Innocenzio III

per mezzo dei suoi legati apostolici fu determinato l'intervallo di un anno fra ciascuno degli ordini sacri. Nel 1237 nel Concilio di Londra fu stabilito che nei prossimi quattro tempi promossi fossero al presbiterato quei diaconi che erano stati eletti parrochi, finalmente nel 1274 fu definito dal II Sinodo di Lione, che i beneficiati aventi annessa la cura delle anime tenuti fossero dentro all'anno *de jure* a ricevere l'ordine sacerdotale. *V. Juenin, loc. cit., cap. 5, num. 5.*

Dalle determinazioni dei Sinodi prefati non molto in progresso si allontanò il Tridentino, perciocchè ordinò 1. che gli ordini minori conferire si dovessero separatamente dopo l'esatto esercizio di ciascuno di essi, se pure per l'utilità della Chiesa sembrato non fosse all'Ordinario altrimenti, *sess. 25, cap. 11, de Reform.*: « *Minores ordines . . . per temporum interstitia, nisi aliud Episcopo expedire magis videretur, conferantur . . . ac in uno quoque munere, juxta praescriptum Episcopi, se exerçant, idque in ea, cui adscripti erunt, ecclesia . . . atque ita de gradu in gradum adscendant, ut in eis cum aetate vitae meritum et doctrina major accrescant.* 2. Inibì potersi conferire il suddiaconato avanti che dall'accollato fosse corso lo spazio di un anno: « *Hi vero non nisi post annum ab susceptione postremi gradus minorum ordinum ad sacros ordines promoveantur nisi necessitas aut Ecclesiae utilitas judicio Episcopi, aliud exposcat.* 3. Che niuno decorato venisse del diaconato senza l'assiduo esercizio per il medesimo spazio nell'ordine antecedente, ed in egual maniera del sacerdozio, *cap. 13*: « *Promoti ad sacrum suddiaconatus ordinem, si per annum saltem in eo non sint versati, altiore gradum, nisi aliud Episcopo videatur, adscendere non permittantur.* » E prosegue al *cap. 14*: « *Hi sint qui non modo in diaconatu ad minus annum integrum, nisi ob Ecclesiae utilitatem ac necessitatem aliud Episcopo videretur, ministraverint.* »

Può il Vescovo dispensare tutti i suoi sudditti dagli Interstizii, non così gli altrui, quando espresso non sia nelle lettere dimissoriali. Così la sacra Congregazione dei Vescovi, *in praxi nova Episcop., part. 1, cap. 1, n. 11, pag. 26*, Barbosa *de Offic. et potest. Episcop., part. 2, all. 18, num. 9*, ed altri. Una tal facoltà di dispensare anche al vicario generale si estende, al capitolo in tempo di sede vacante, ovvero al vicario capitolare. Così la sacra Congregazione dei Concilii, *Fol. XI, Part. II.*

come riferisce Loreto, *in controversiis inter Episc. et regul.*, n. 256. Tengono lo stesso Reiffenstuel, Quaranta e Barbosa, *cit. alleg. 18, num. 6, super Trident. sess. 25, num. 7*. Allorchè alcuno dal proprio Vescovo ammesso viene *extra tempus* alla sacra ordinazione, aver si dee per tacitamente dispensato. Riguardo poi ai regolari, se tal dispensa appartenga ai Vescovi, ovvero ai loro prelati variano i Dottori nelle opinioni. Alcuni di essi, presso il Barbosa, dietro alla decisione della sacra Congregazione, sostengono esser ciò ai regolari inibito, altri difendono la sentenza contraria. Facilmente però restano conciliate le due diverse opinioni. Fra i diversi regolari Istituti, dopo la celebrazione del Tridentino, alcuni ve ne ha, ai quali non è stato concesso di ricevere gli ordini sacri fuori del tempo stabilito; altri viceversa sono stati da varii Pontefici intorno a ciò benignamente privilegiati. Quindi è che, rispetto a quelli vera è la prima opinione, riguardo a questi vera è la seconda. Reiffenstuel, *lib. 1 Decret., tit. 11, num. 157*; La-Croix, *lib. 6, part. 2, num. 2300*.

Qualsivoglia causa è sufficiente per dispensare dagli Interstizii per gli ordini minori. Barbosa, *sup. conc. Trident., sess. cit., alleg. 18, num. 5*, onde vige in diverse diocesi la consuetudine di conferirli tutti nel medesimo giorno. Fagnano, *lib. 1 Decretal., cap. De eo autem 3 de temp. ordin., num. 41 e 42*. La dispensa pegli ordini sacri richiede gradatamente più grave la causa. Sebbene nel diritto canonico non trovasi essere stata stabilita alcuna pena pei trasgressori, tuttavolta tanto l'ordinante, che l'ordinato peccano mortalmente. Barbosa, *cit. alleg. 18, num. 14*.

Alle sopra indicate condizioni, onde lecitamente ricevere gli ordini sacri e con ubertoso frutto spirituale, aggiunger si dee l'essenzialissima, quale si è la vocazione divina. I santi Padri, sulle tracce dell'apostolo Paolo al diletto suo Tito, *cap. 5, v. 22*, inculcano ai Vescovi di esaminare lo spirito che muove i chierici a progredire nella carriera ecclesiastica. Questa dagli ordinandi stessi a Dio debbesi addimandare con lacrime incessanti e con fervorose non interrotte preghiere. E poichè nella solitudine particolarmente Iddio medesimo, come dimostrano le Scritture, fa risuonare nel cuor di chi lo prega le sue voci amorose, perciò è la sacra Congregazione con suoi varii

decreti emanati per comando di Alessandro VIII; *Const.* 120, che comincia *Apostolica sollicitudo*, e di Innocenzo XI, *Encycl. ad univers. Italiae, et Insular. adjacen. ordinarios*, citata da Benedetto XIV, *lib. Inst. Eccli. Inst.* 104, ordinò che alla sacra ordinazione (come pure alla professione religiosa) dovessero precedere dieci giorni di esercizi spirituali. Sebbene tali decreti riguardino la sola Italia e le isole adjacenti, tuttavolta però prescritti sono, e voluti da tutti i Vescovi ultramontani eziandio, ben ravvisando essi quanto sia d'uopo che i promovendi, lungi da ogni altra cura, riflettano all' altezza del ministero, a cui si dirigono, qual purità di cuore ed integrità di costume all' ecclesiastico convenga, bilanciando le forze loro, se sufficienti sono a contenersi entro gli angusti limiti della sacerdotale moderazione.

Ciò secondo il diritto canonico. Passiamo ora a considerare la cosa coi moralisti; e questo lo faremo coi pratici casi.

#### C A S O 1.º

Galerio, essendo stato promosso all' accolitato nel sabbato santo, vorrebbe passare al suddiaconato nel settembre, cercasi: 1. Se tra gli ordini minori vi debbano essere Interstizii? 2. Qual tempo debba passare dagli ordini minori al suddiaconato, e dall' uno all' altro ordine maggiore? 3. Se il Vescovo possa dispensare sopra gl' Interstizii, e se vi debba intervenire, per la dispensa, una causa giusta?

Al 1. Anche pegli ordini minori vi debbono essere gl' Interstizii. Così decretò il sacro Concilio di Trento, nella *sess. 22 de Reform., cap. 11*, con queste parole: « *Minores ordines iis, qui saltem latinam linguam intelligunt, per temporum Interstitia ... conferantur.* » Qual poi intervallo di tempo vi debba passare dal ricevimento di un ordine minore all' altro, non lo ha stabilito il Concilio. Alcuni Canonisti pretendono che basti l' intervallo che passa dai temporali delle generali ordinazioni a' temporali successivi, ed altri che sieno sufficienti i giorni che vi sono tra una festa e l' altra. Riferisce queste opinioni il Barbosa, nel suo *Collect. in Conc. Trident. sess. et cap. sup. laud. n. 4*, ma non decide quale di esse si debba seguire in pratica. A me



sembra, che non avendo il Concilio determinato il tempo, sia questo rimesso all' arbitrio del Vescovo, il quale dal fine che si prefisse il Concilio nello stabilire gl' Interstizii, deve dedurre quanto tempo venga lasciare un chierico, p. e., nell'ostiariato prima di promuoverlo al lettorato onde rilevare la di lui vocazione ed assicurarsi delle disposizioni che ha di ascendere agli ordini superiori.

Al 2. Il sacro Concilio di Trento, nella *sessione 23 de Reform.*, cap. 41, ha espressamente decretato: che non si debba promuovere al suddiaconato verun chierico se non passato un anno dalla di lui ordinazione in accolito: « *Hi vero nonnisi post annum a susceptione postremi gradus minorum ordinum ad sacros ordines promoveantur.* » E dopo avere stabilito l' età che devono avere i chierici che vengono promossi agli ordini maggiori, decretò che non abbia ad essere insignito del diaconato chi non conta un anno almeno dalla sua ordinazione in suddiacono: « *Promoti ad sacrum subdiaconatus ordinem si per annum tantum in eo non sint versati ad altiozem gradum ... adscendere non permittantur;* » e così vuole che un anno almeno di diaconato abbia quegli che viene promosso al sacerdozio: « *Ad praesbyteratus ordinem assumuntur . . . et hi sint qui non modo in diaconatu ad minus annum integrum ... ministraverint.* » Per legge dunque del Tridentino, deve esservi l' intervallo di un anno tra l' accolitato ed il suddiaconato, e tra l' uno e l' altro degli ordini maggiori.

Al 5. Che possa il Vescovo dispensare sopra gl' Interstizii non si deve ammettere nemmeno dubbio, avvegnachè lo stesso sacro Concilio gli accorda una tal facoltà. Che poi per la dispensa vi debba intervenire una giusta causa il Concilio medesimo lo dichiara. Infatti, parlando degl' Interstizii da osservarsi tra gli ordini minori, diremo: « *Nisi aliud episcopo expedire magis videatur,* » e procedendosi a discorrere della promozione agli ordini maggiori, sta scritto: « *Nisi necessitas aut Ecclesiae utilitas iudicio Episcopi aliud exposcat.* » Quindi è che scrive saggiamente il Barbosa, *de off. et potestate Episc.* p. 2, alleg. 18, n. 4 e 5. « Il Vescovo può cogli ordinandi dispensare sopra » gl' Interstizii, non però a suo piacere ed arbitrio senza che v' inter- » venga qualche legittima causa. Due cause legittime vengono riferite » dal Tridentino, cioè la necessità e la utilità delle chiese particolari.

» Per utilità della Chiesa intende; quando pochi sono i ministri ecclesiastici idonei, ed allora è utile alla Chiesa che alcuni sieno promossi al ministero di essa, e quando la promozione ridonda a maggior ornamento e splendore di essa. Per necessità poi intende, quando mancano i ministri, nè possono gli ordinati supplire a tutti i pesi, tanto per la celebrazione delle messe, quanto pegli altri sacri ministerii. » E citati, come il suo solito, molti Autori soggiunge: « Per la dispensa degl' Interstizii fra il diaconato ed il sacerdozio, vi deve essere una causa più grave di quello sia per la dispensa da quei che devono osservarsi fra gli altri ordini; perchè il Tridentino nelle dispense degl' Interstizii fra gli ordini minori, rimette la cosa al puro arbitrio del Vescovo, nelle dispense poi tra gli ordini minori e maggiori esige la necessità o l' utilità della Chiesa, ma nella dispensa tra il diaconato ed il sacerdozio ricerca espressamente la necessità insieme e l' utilità della Chiesa, cosicchè non basta per questa dispensa la semplice utilità della Chiesa, ma altresì fa d' uopo che vi concorra la necessità, la quale però non fa mestieri che sia straordinaria o pubblica, poichè sembra che il Concilio rimetta la cosa all'arbitrio e prudenza del Vescovo, posta per altro l'utilità e necessità sopra espressa, che il Vescovo avrà a giudicare sufficiente, avuto riguardo alle circostanze del luogo e del tempo, nonchè alla condizione della persona. » Fin qui il dottissimo Canonista, il quale poi prosegue a dire che, oltre le cause ammesse dal Tridentino per la lecita dispensa dagl' Interstizii, ve ne sono delle altre, come sarebbe, p. e., se il chierico dovesse continuare od intraprendere gli studii presso di qualche pubblica università, se fosse avanzato negli anni, ed insieme avesse una condotta integerrima, se dovesse ricevere il diaconato od il sacerdozio per ragione del beneficio od ottenuto o che fosse per ottenere, come lo stesso sacro Concilio dichiara, nella *sess. 7 de Reform. cap. 7*. Egli è dunque manifesto che il Vescovo può dispensare sopra gl' Interstizii, ma che si ricerca per tale dispensa che vi sia una giusta causa.

MONS. CALCAGNO.

## C A S O 2.°

Domizio, diacono di un ordine regolare, ha bisogno della dispensa degl' Interstizii per essere promosso al sacerdozio. Cercasi se questa dispensa possa venirgli concessa dal suo superiore ?

I superiori degli ordini regolari non hanno alcuna facoltà di dispensare dagl' Interstizii, ad eccezione degli Abati, i quali, conferendo gli ordini minori ai proprii sudditi, possono dispensarli sopra quegli Interstizii che devono esservi tra l' uno e l' altro ordine minore. Così il Barbosa, *de Off. et potest. Episc.*, p. 2, alleg. 18, n. 12, dove muove il dubbio, che poi non iscioglie, se gli Abati possano dispensare anche allora che rimettono i loro sudditi a ricevere l' ordinazione dei minori da altro Vescovo, sopra il qual dubbio mi sembra che rispondere si possa affermativamente, poichè se possono dispensarli facendo l' ordinazione, niente osta che dispensarli possano quando colle loro Lettere dimissoriali vengono da altro Vescovo promossi. Infatti la dispensa sopra gl' Interstizii non si accorda nell' ordinazione, ma preceder deve l' ordinazione; dunque non è coll' ordinazione inseparabilmente congiunta. Qual difficoltà quindi deve esservi che possano dispensare quei che, ordinandoli essi medesimi, possono rettamente dispensare ?

Ora se nè il superiore locale, nè il provinciale, e nemmeno il generale può dispensare Domizio sopra gl' Interstizii, da chi potrà egli chiedere questa dispensa, onde essere promosso al sacerdozio ? Potrà dimandarla al Vescovo stesso, da cui riceverà la sacra ordinazione, il qual Vescovo potrà dispensarlo per la causa che vedrà espressa nell' attestazione del superiore regolare che deve presentargli Domizio. E la ragione si è, dice il Barbosa, nel luogo citato, n. 10, perchè questa facoltà è annessa a chi conferisce gli ordini, e perciò siccome spetta al Vescovo il conferire gli ordini anche ai regolari, così a lui appartiene il dispensarli sopra gl' Interstizii. Inoltre il Concilio di Trento ha stabilito che siffatta dispensa abbia a farsi secondo il giudizio del Vescovo e ad arbitrio di lui, e non dei superiori delle regolari famiglie nè degli ordini religiosi. In conseguenza il superiore

regolare deve munire Domizio dell' attestazione o, dirò meglio, delle Lettere dimissoriali, nelle quali deve esservi espresso, che il Vescovo ordinante si degni dispensarlo sopra gl' Interstizii attesa la necessità e l' utilità della Chiesa e della sua religione, ed il Vescovo, ricevute queste lettere, coll' appoggio delle asserzioni del di lui superiore, gli concederà la dispensa. Così ha pure definito la sacra Congregazione sotto il giorno 9 agosto 1593; e lo attesta il sopraccitato Barbosa, *l. l.*, dietro Lorenzo de Franchis con queste parole: « *Sacram Congregationem censuisse, superiores regulares non posse dispensare super interstitiis regularium ordinandorum, sed id pertinere ad Episcopum ordinantem, qui tamen, quoad causam dispensationis, iudicium suum formare debet ex attestatione superiorum regularium.* »

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 3.°

Sulpicio fu ordinato suddiacono nel sabbato *Silientes*, e poscia il suo Vescovo gli rilasciò le dimissorie affinchè fosse ordinato diacono nel sabbato precedente la domenica della Ss. Trinità, senza far menzione che lo dispensava dagl' Interstizii. Egli, supponendo che questa dispensa dipendesse dal Vescovo ordinante, ricevè il diaconato senza farne ricerca. Si domanda se il Vescovo che ordinò Sulpicio l' abbia potuto dispensare sopra gl' Interstizii, ovvero se debba dirsi che Sulpicio fu promosso senza alcuna dispensa, e perciò se abbia gravemente peccato?

Non poteva il Vescovo che ordinò diacono Sulpicio dispensarlo dagl' Interstizii se non allora che nelle Lettere dimissoriali gliene fosse stata espressamente accordata la facoltà. Così ha dichiarato la sacra Congregazione nel di 9 agosto 1593. Ed infatti, se per questa dispensa è necessaria la causa dell' utilità o necessità della Chiesa, egli è evidente che il Vescovo ordinante non può formar questo giudizio sulla Chiesa che non gli appartiene, poichè questo giudizio spetta al Vescovo che ne ha la giurisdizione. Dirò anzi di più, che se taluno ha ottenuto dalla santa Sede la dispensa di farsi ordinare *extra tempora*, anche in allora spetta all' ordinario la dispensa dagl' Interstizii, il quale può anche, per giusta causa, negarla a questo

privilegiato, come dichiarò Innocenzo XII. Veggasi il Patuzzi, *Tract. X de Sacram.*, cap. 9, n. 1.

Sulpicio dunque fu ordinato senza dispensa, e perciò ha gravemente peccato? Sulpicio crede falsamente di essere stato dispensato dal Vescovo che l'ha promosso, ed il suo errore lo scusa da ogni colpa, ma non fu nemmeno ordinato senza dispensa. Quando il suo Vescovo gli ha rilasciato le Lettere dimissoriali, sebbene abbia taciuto che lo dispensava dagli Interstizii, tuttavia lo ha dispensato, poichè non è presumibile che non sapesse di averlo ordinato suddiacono nel precedente sabbato *Silientes*. Sarebbe altrimenti la cosa se il Vescovo avesse taciuta la dispensa, purchè non avesse saputo che Sulpicio non avea per anco compiuto l'anno nel suddiaconato, ed, in questo caso, la sola ignoranza avrebbe potuto scusar Sulpicio da colpa. Tal è appunto la opinione comune dei Canonisti. Riferiamo qui il Barbosa, che nel suo libro *de Off. et potest. Episc.*, part. 2, alleg. 18, n. 7, così scrive: «*Super interstitiis temporum necesse est, ut Episcopus clare dispenset, vel, (si notino l'espressioni,) ut assumat ad ordinem infra anni curriculum, ordinandum, sciens nondum esse lapsum tempus, ab antea suscepto ordine ad sequentem, quia si ignoravit, tacite dispensare non videtur, tum quia omne canonicum impedimentum, cujus dispensatio ad Episcopum pertinet, censetur sublatum si illud sciens Episcopus ordinaverit.*» E qui cita, secondo il suo costume, molti autori che convengono nella stessa sentenza. L'Antonelli poi, *de regimine Ecclesiae episc.*, l. 2, cap. 3, num. 3, citando il de Grassis, il Menocchio, il Bonacina, ed altri, scrive a proposito pienamente del caso nostro: «*Praesumitur vero tacita dispensatio si Episcopus ordinans, vel dimissorias concedens noverit ordinandum indigere dispensatione Interstitiorum.*»

MONS. CALCAGNO.

#### C A S O 4.º

Un Vescovo s'accorge che Giulio fu promosso al sacerdozio prima di aver passato un anno nel diaconato e senza la dispensa dagli Interstizii. Cercasi se possa punirlo colla sospensione o con altra pena canonica?

La risposta l'abbiamo dimostrata nel dottrinale, che pecca

bensì gravemente il chierico che, senza la dispensa degl' Interstizii, ov' è necessaria, viene promosso agli ordini sacri, come pure pecca il Vescovo che, senza una giusta causa, dispensa, ma che non incorre in veruna pena canonica, come molto più non l' incontra il Vescovo, perchè dalla legge non è stata stabilita. Che poi il Vescovo possa punire colla sospensione e con altre pene quel chierico che, senza la detta dispensa, fu promosso al sacerdozio o ad altro ordine maggiore, chi può mai metterlo in dubbio? L' Henriquez, in *Summa*, l. 6, c. 10, n. 3, lit. C, tiene il parere contrario, ma l' afferma il Navarro, il Suarez, il Riccio, il Figliucci con molti altri citati dal Barbosa, *de off. et potest. Episc.*, p. 2, Alleg. 18, n. 14, che perciò scrisse: « *Est transgressor sacrorum Canonum in materia ordinum, quae est gravissima, et ideo Episcopus ordinatum culpabiliter non servatis temporum Interstitiis poterit suspendere, et aliis poenis ob Canonis transgressionem punire.* » Giulio dunque, che senza una tale dispensa fu promosso al sacerdozio, può essere dal suo Vescovo assoggettato alla sospensione e ad altre pene canoniche.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 5.º

Silvio, giovane di sperimentata probità e di talenti straordinarii, essendo avanzato negli anni, desidera di essere promosso in breve tempo al sacerdozio. Cercasi se il suo Vescovo possa essere così indulgente nella dispensa dagl' Interstizii da promuoverlo nello stesso giorno agli ordini minori ed al suddiaconato, e poscia in altra ordinazione innalzarlo al diaconato insieme ed al sacerdozio?

Rispondo che no, per quanto si voglia presumere che Silvio sia meritevole della dispensa più ampia, perchè gli ordini minori col suddiaconato, e due ordini maggiori in uno stesso giorno non si possono lecitamente conferire.

Quanto alla prima parte il Navarro, *Man. c. 25, num. 74*, il Sanchez, *opusc. moral. lib. 7, cap. 1, dub. 53, num. 7*, ed altri sostengono ch' è lecita l' ordinazione simultanea degli ordini minori e del suddiaconato, ove ha luogo la consuetudine di conferirli, la quale abbia avuto vigore prima del Concilio di Trento, ma il Venerio, in *exam. Vol. XI, Part. II.*

*Episc.*, lib. 1, cap. 18, n. 13, con non pochi altri Canonisti afferma, che questa consuetudine fu tolta dallo stesso Concilio Tridentino, sess. 23 de Reform. cap. 11. Comunque però si voglia ritenere intorno alla consuetudine indicata, egli è certo che nel cap. 2 de eo qui furtim ordinem suscepit si legge: «Cum ff lator praesentium... ad tuam (ordinationis causa) praesentiam accessisset, juxta consuetudinem patriae sibi quatuor minores ordines contulisti: quibus non contentus subdiaconatum temerario ausu recepit. Quia vero idem clericus in hoc facto multum excessit: mandamus quatenus eum in minoribus dumtaxat ordinibus celebrare permittas. Si vero domum religionis intraverit, et vita et mores ejus exegerint, Abbas (si voluerit) in aliis poterit ordinibus dispensare.» Da questa decretale pertanto inferiscono molti autori, tra i quali il Bonacina, de Suspens. particul., disput. 3, quaest. 1, pun. 4. §. 1, n. 2, che l'ordinato resta sospeso, e, quantunque niente si dica del Vescovo ordinante, perchè, nel caso di cui parla il testo, s'era il chierico furtivamente esposto a ricevere il suddiaconato, tuttavia ritengono che per lo meno resta sospeso dalla collazione degli ordini. Nè questa opinione è lontana dal vero, poichè abbiamo la causa *Boven. Ordinationis*, che fu proposta alla sacra Congregazione del Concilio nel dì 20 gennaio 1707 e fu risolta nel dì 7 del maggio successivo, la quale fa piena prova di quanto asseriscono gli autori su questo punto. Questa causa vien riferita da Benedetto XIV, nella sua *notif.* 106, al n. 10, colle seguenti parole: «Trattasi, scriv' egli, nella » detta causa di uno che aveva ricevuto gli ordini minori, ed il sud- » diaconato nello stesso giorno, e che pretendeva di non essere so- » speso perchè non gli aveva ricevuti furtivamente, e l'ordinante pre- » tendeva ancora di non avere incorsa pena veruna, per non avere » conferiti in un giorno due ordini maggiori, ma i minori ed il sud- » diaconato, e fu proposto: «An et quomodo danda esset absolutio: e » fu risposto: Quoad ordinatum dandam esse absolutionem praevia sa- » lutari poenitentia, arbitrio Episcopi vicinioris: et quoad ordinantem ad » mentem,» che gli fu spiegata in una lettera, in cui fu gravemente » ripreso col dire ch'egli avea peccato maggiormente che l'ordinato, » pel motivo che avea con piena avvertenza conferiti nello stesso gior- » no gli ordini minori ed il suddiaconato, e che per questa volta gli

• si rimetteva la pena incorsa, purchè in avvenire si astenesse da simili cose. » Dopo una decisione così chiara non so capire come il dotto Continuatore della Moral Patuzziana, *Tract. 10 de Sacr., cap. 9, num. 2* abbia avanzato, che nel nostro caso più probabilmente non incorra alcuna pena tanto l'ordinante che l'ordinato. Quando la sacra Congregazione decretò, che sia data l'assoluzione all'ordinato dal Vescovo più vicino, ed ha rimesso per quella volta la pena incorsa all'ordinante, egli è evidente, che è in errore il celebre Teologo. Da tuttociò adunque si deve inferire, che Silvio non può nello stesso giorno ricevere lecitamente i minori ordini ed il suddiaconato, nè può quindi il Vescovo estendere cotanto a di lui favore la facoltà sua propria di dispensare dagl' Interstizii.

Ma, io ripiglio, se vi fosse la consuetudine, dovrebbe dirsi che il Vescovo può lecitamente graziarlo di così generosa dispensa? Anche qui io sono del parere del Venerio, e perciò sostengo che una tal consuetudine non può essere ammessa, e così opinò anche Benedetto XIV, nella citata sua Notificazione, al n. 12, e sembra pure che così abbia decretato la sacra Congregazione Cagliaritana del giorno 21 febbraio 1728 riportata per intiero nella lodata Notificazione, ove fu deciso che quantunque in Cagliari vi fosse l'uso di conferire gli ordini minori ed il suddiaconato nello stesso giorno, tuttavia la sacra Congregazione anzidetta non lo ammetteva. Che più? Il citato Continuatore della Moral Potuzziana avverte che dove v'ha la consuetudine di conferire gli ordini minori nella sera del venerdì precedente il sabato delle ordinazioni, non è lecito al Vescovo conferire ad una stessa persona i minori nel venerdì ed il suddiaconato nel sabato, perchè la sera del venerdì col sabato successivo si calcola un giorno solo. Che se poi il venerdì fosse festa di precetto, ed il sabato successivo si facessero le ordinazioni, nota lo stesso Teologo, che potrebbe il Vescovo conferire lecitamente nella mattina del venerdì i minori, e nel sabato il suddiaconato dispensando coll'ordinando sopra gl' Interstizii: « *Cum hic agendi modus non nisi dispensationem ab Interstitiis praeseferat,* » *tract. 10, l. l.* Dunque nemmeno dove vi fosse la consuetudine si possono conferire insieme gli ordini minori ed il suddiaconato.



Quanto alla seconda parte non v' ha autore il quale pensi, che due ordini maggiori possano lecitamente conferirsi nel medesimo giorno, perchè la legge della Chiesa il vieta espressamente, nè viene introdotta da chi si sia alcuna eccezione per motivo di consuetudine. Oltre agli antichi decreti d' Innocenzo III e di Onorio III vi ha quello del Concilio Tridentino, *sess. 23, cap. 13 de Reform.*, nel quale così prescrisse: « *Duo sacri ordines non eodem die etiam regularibus conferantur, privilegiis ac indultis quibusvis concessis non obstantibus quibuscumque.* » Anzi tanto è rigoroso questo divieto, che il Vescovo ordinatore o l' ordinato incorrono la pena della sospensione, cioè il primo dal conferire gli ordini e l' altro dall' esercizio dell' ultimo ordine ricevuto. Così anche dispone il *cap. Literas 13 de temporibus ordinationum*, nel quale si legge che avendo un Vescovo promosso un chierico al diaconato nel sabbato delle ordinazioni, e continuando il digiuno avea lo stesso chierico ordinato sacerdote nella mattina della domenica successiva, dichiarò il Sommo Pontefice, che colla continuazione del digiuno per finzione canonica « *sive mane diei dominicae, trahatur ad sabbatum, sive vespera sabbathi ad diem dominicam referatur profecto mane cum vespera, seu vespera cum mane ad eundem diem pertinere dicitur* abbia ad essere il Vescovo sospeso a collatione ordinum diaconi scilicet et praesbyteri, alterum vero ab executione officii sacerdotalis tamdiu volumus manere suspensos donec de illis aliter disponamus. » E nel *cap. 15* dello stesso titolo Onorio III dichiara che il Vescovo incorre la stessa pena anche allora che facesse l' ordinazione per commissione del suo Metropolita. Non si possono dunque conferire ad una sola persona due ordini maggiori in uno stesso giorno sotto l' indicata pena di sospensione, la quale dai termini della riferita decretale è riservata al Sommo Pontefice. So che vi sono degli autori, i quali pretendono che la sospensione predetta sia *ferendae* e non *latae sententiae*, ma dalle espressioni usate da Innocenzo III sembra chiaro abbastanza, che non già sia *ferendae sententiae*, ma *latae sententiae*. Questo Sommo Pontefice infatti non dice di sospendere, ma dice *tamdiu volumus manere suspensos*, il che significa, che il Vescovo e l' ordinato aveano di già incontrata la sospensione, e che erano sospesi anche nella circostanza che in due giorni distinti

erano stati conferiti i due ordini maggiori, perchè quei due giorni per finzione canonica dovevano computarsi come un solo giorno. Così il Cabassuzio col Gibert ed altri, *lib. 5, cap. 10, num. 7*. Ora come mai potrà il nostro Silvio essere dispensato dagl' Interstizii per guisa da poter ricevere in un solo giorno due ordini maggiori? In questa ipotesi non può darsi una dispensa così estesa, perchè è vietato il riceverli nello stesso giorno.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 6.º

Sabino chierico diviene familiare di un Vescovo di altra sede. Dopo tre anni ricerca a questo Vescovo di essere promosso agli ordini maggiori. Cercasi se debba ricorrere al proprio ordinario per la dispensa dagl' Interstizii, oppure se possa accordargliela il Vescovo di cui è familiare?

Si suppone che il Vescovo, cui è addetto Sabino, sia un Vescovo che abbia giurisdizione, e non un Vescovo titolare, poichè al Vescovo titolare è vietata la promozione a qualunque ordine senza il consenso e le lettere dimissoriali dell' ordinario dei chierici, che domandano l' ordinazione, nè i di lui commensali acquistano il privilegio di poter essere da lui promossi, come ha decretato il Tridentino nella *sess. 14, cap. 2*, dicendo: « *Nemo Episcoporum, qui titulares vocantur... alterius subditum, etiam praetextu familiaritatis continuæ commensalitatæ suæ absque sui proprii praelati expresso consensu, aut litteris dimissoriis ad aliquos sacros aut minores ordines, vel primam tonsuram promovere seu ordinare valeat.* » Ciò supposto, vengo a Sabino. Per decreto del sullodato sacro Concilio, che leggesi nella *sess. 13, cap. 9*, può il Vescovo ordinare un suo familiare non suddito, quando abbia per un triennio continuo tenuta la sua dimora con lui, e gli conferisca un beneficio: « *Episcopum familiarem suum non subditum ordinare non possit nisi per triennium secum fuerit commoratus, et beneficium quacumque fraude cessante statim re ipsa illi conferat.* » Da questa disposizione inferirono alcuni, tra' quali Giovanni de Cruz, *Direct. consc. part. 2 de Sacram. ord., dub. 43*, ed il Diana, *p. 3, tract. 4, resol. 190*, che possa il Vescovo anche dispensare dagl' In-

terstizii il suo familiare, perchè, come dissero, colla licenza di ordinarlo, gli vien concesso tuttociò che per la ordinazione è necessario. Altri poi difendono la contraria sentenza come il Riccio *Prax. Eccl. p. 1, resol. 217 et 218*, il Navarro *consil. 12 et 3 de Temp. ord.*, il Quaranta, *in verb. ordo, versic. limita in eo*, e si appoggiano a questo, che il Concilio nell' attribuire al Vescovo la licenza d'ordinare il suo familiare, non fa menzione della dispensa dagl' Interstizii, e che non deve presumersi che inchiusa l' abbia nella licenza di ordinare, dipendendo la dispensa da una facoltà, ch' è propria dell' ordinario del chierico e non di altro Vescovo. E questa sentenza mi sembra più probabile e da seguirsi in pratica. Infatti la dispensa dagl' Interstizii dipende dalla necessità ed utilità che ne risulta alla Chiesa dall' ordinazione di un chierico. Qual Vescovo può dar questo giudizio sopra una chiesa che non è sua propria? Spetta dunque all' ordinario di Sabino la decisione intorno alla dispensa di cui parliamo. Che se il Vescovo avesse provveduto Sabino di un beneficio ecclesiastico, allora convengo col Barbosa, *de off. et potest. Episc. 2, alleg. 5, n. 15*, che possa anche dispensarlo dagl' Interstizii, poichè in questa ipotesi è divenuto suo suddito, e può giudicare se vi sia la necessità e l' utilità di promuoverlo con tale dispensa, e così, soggiunge il citato Barbosa, fu deciso dalla sacra Congregazione.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 7.º

Pietro fu promosso al diaconato nelle ordinazioni di settembre, ed, essendo morto il Vescovo, ottenne dalla sacra Congregazione dei Vescovi e regolari un Rescritto, mercè cui può il vicario capitolare concedergli le dimissorie per l' ordinazione in sacerdote, benchè non spirato l' anno dalla vacanza della Sede. Cercasi 1. Se il vicario generale ed il vicario capitolare possono dispensare dagl' Interstizii? 2. Se Pietro possa ottenere dal suo vicario capitolare questa dispensa?

Al 1. L' Antonelli, *de Reg. Eccl. Episc., lib. 2, cap. 3, num. 2*, seguendo lo Sbrozzio ed il Barbosa ritiene che anche il vicario del Vescovo può dispensare sopra gl' Interstizii, e la ragione che apporta è

convincente. Il Concilio di Trento, dice egli, ha rimesso questa dispensa all' arbitrio del Vescovo, senza escludere il Vicario. Se col nome del Vescovo, soggiugne, s' intende anche il vicario, tutte le volte che non se ne fa espressa esclusione, egli è evidente che il vicario può altresì dispensare sopra gl' Interstizii. Quanto poi al vicario capitolare riferisce il Garzias, *de benef. in addit. ad part. 5, c. 7, num. 29*, che la sacra Congregazione del Concilio ha definito, che anche al vicario capitolare compete la facoltà di dispensare dagli Interstizii, allora però, come nota il Riccio, *Decis. Neapol. part. 4, decis. 185, num. 5*, che può accordare le Lettere dimissoriali per le ordinazioni, cioè un anno dopo la vacanza della sede vescovile. Infatti quando gli è vietato di rilasciare la licenza di ricevere gli ordini, non può ritenersi che gli sia accordata la facoltà di dispensare dagli Interstizii, poichè questa facoltà senza di quella gli sarebbe inutile.

Al 2. Avverte saggiamente il Marchetti, *Prax. vic. capitul. p. 2, tit. 14, num. 19*, che quando il vicario capitolare accorda le Lettere dimissoriali per la ordinazione in virtù di un rescritto della sacra Congregazione, non opera per propria facoltà, ma come delegato della stessa sacra Congregazione. Quindi, soggiugne, se nel Rescritto non v' è espressa la facoltà di dispensare dagli Interstizii, egli non può usarla senza sorpassare i confini della sua delegazione contro la regola della legge *diligenter 5, ff. mandat. et cum dilecta 22, de rescript.* Da questa dottrina pertanto inferisco, che se nel rescritto impetrato da Pietro vi è espressa anche la dispensa degli Interstizii, il vicario capitolare, nell' atto che l' eseguisce per la di lui promozione al sacerdozio, può anche graziarlo della detta dispensa; ma se questa facoltà non si trova espressa, egli deve aspettare che passi l' anno degli Interstizii, ovvero impetrare un nuovo rescritto dalla sacra Congregazione, mercè cui venga il suo vicario capitolare abilitato a graziarlo anche in questa parte.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 8.°

Camillo fu promosso al suddiaconato nel sabbato delle ordinazioni di dicembre dell' anno p. pass. 1826, che fu il dì 23. Cercasi

se possa essere ordinato diacono senza dispensa dagli Interstizii nello stesso sabato dell' anno corrente sebbene cada nel giorno ventidue?

Rispondo che sì, perciocchè il Concilio nello stabilire il tempo degli Interstizii parla dell' anno ecclesiastico, il quale non si calcola col numero dei giorni, come l' anno civile, ma coi sacri tempi che celebra la Chiesa come sarebbe da un Avvento all' altro, da una all' altra Pasqua, ec. Riferisce il Fagnano, in *cap. Litteras 13 de temporibus ordinat.*, che così fu anche dichiarato dalla sacra Congregazione, il decreto della quale fu approvato da Clemente VIII. Ecco le parole del celebre Canonista: «*Porro cum Concilium dicat annum integrum, hoc intelligas non de anno naturali vel civili . . . sed de ecclesiastico; ita ut si ordinatus diaconus in quatuor temporibus quadragesimae anni sequentis, annus dicatur integer iudicio Ecclesiae, licet Pascha celerius advenerit quam praecedens. Cum alias dubitatum esset in sacra Congregatione Concilii, an qui ad diaconatum promotus fuerat an. 1566, in quatuor temporibus quadragesimae posset anno 1567, sequenti ad presbyteratum promoveri, licet lapsus non esset integer annus: quia Pascha anno 1567, celerius adveniebat quam praecedens, sacra Congregatio censuit posse, quia iudicio, Ecclesiae iste videtur annus integer, quam Congregationis sententiam Clemens VIII ad se relatam approbavit.*»

MONS. CALCAGNO.

## I N V E N Z I O N E



Uno dei titoli o modi di acquistar dominio si è l' Invenzione. Quindi il ritrovamento delle cose può essere, e lo è diffatti non rade volte, un giusto titolo d' acquistar dominio. Dissi, non rade volte, e non già sempre; perchè le cose che possono rinvenirsi sono di tre classi, come osserva S. Tommaso, nella 2, 2, *quaest. 66, art. 5, al. 2*. Altre che non furono mai di alcuno, altre che furono poco prima di taluno, ma da esso perdute e da un altro trovate. Ed altre finalmente, che dal padrone medesimo sono state gittate via ed abbandonate.

Ora non di tutte queste tre classi l'inventore acquista il dominio. Diremo quindi di quale lo acquisti, e di quale non lo acquisti.

Sono della prima classe le gemme, le pietruccie che trovansi nel lido del mare, i pezzetti o polveri d'oro, che trovansi nelle arene dei fiumi e dei torrenti, le margherite, le perle ed i coralli, che giacciono nel fondo dei fiumi o stanno attaccati agli scogli, le miniere pure d'oro e di argento, e dei metalli; e finalmente le pietraje, le carbonaie e le cretaje. Tutti i Teologi convengono, che sono del primo occupante, ossia inventore le cose primamente indicate, cioè le gemme, le pietre preziose, i frammenti d'oro d'argento, le perle, le margherite ed i coralli; perchè sono cose che non hanno padrone; purchè però, aggiungono, non ci sieno leggi che alcuna cosa stabiliscano intorno alla pesca delle perle, delle margherite e del corallo, mentre in tal caso debbono osservarsi religiosamente, ed hanno a pagarsi al principe i tributi da essi decretati.

Alcuni Teologi al primo inventore accordano anche le miniere e vene metalliche ritrovate nel fondo altrui; perchè sembra loro non esser giusto, che le cose preziose sieno accessorie di un fondo vilissimo. Ma a me pare più probabile la sentenza di altri Autori, i quali le attribuiscono al padrone del fondo. La ragione è, perchè, a dir vero, non è già la sola superficie della terra che costituisca il fondo, nè il padrone può quella soltanto convertire in proprio uso ed utilità, ma il fondo viene costituito dalle parti interiori, di cui pure può il padrone servirsi. Diffatti chi mai potrà vietare al padrone di scavare nel suo campo un pozzo profondo, di fare in esso un canale o una piscina pel passaggio o scolo delle acque? Di fare delle buche profonde e delle cantine sotterranee per conservare in esse o il grano o il vino? Egli adunque è il padrone, non della sola superficie, ma pur anco del fondo del suo campo, e lo è fin ove può giugnere l'industria umana. Perciò penso che lo stesso debba dirsi a più forte ragione delle cave di pietre, di carboni e di creta, le quali certamente e costituiscono lo stesso fondo, e sono come frutti del medesimo. Così per quello riguarda il diritto delle genti. Ma debbonsi diligentemente consultare su tal punto le leggi dei principi. In alcune regioni per diritto civile le vene dei metalli, e massimamente d'oro e d'argento

sono di diritto regio; e quindi possono i principi concedere ai privati il diritto di ricercarle in qualunque luogo ed altresì di scavarle nei fondi altrui, e ovunque vengano ritrovate, applicarle al fisco, indennizzandone però il padrone del fondo. In altri poi per diritto civile viene stabilito che tali miniere sieno in parte dell' inventore, in parte del padrone del fondo ed in parte del principe. A tenore di tali leggi ha a stabilirsi il diritto del dominio.

Che dovrà dirsi dei tesori? Il tesoro nella legge *Nunquam*, 31 ff. *De acquirendo rer. dom.* viene definito un antico deposito di danaro, di cui non c'è memoria, e che perciò non ha padrone. Si dice antico per escludere i depositi recenti di danaro o d'altra cosa, i quali hanno padrone, cioè la persona che tali cose ha riposte, o gli eredi della medesima: e si dice di danaro, sotto il cui nome intendonsi gli altri mobili, come catene d'oro o d'argento, gemme, pietre preziose, vasi d'oro, ec. Ora di chi sono i tesori di tal fatta? Dice S. Tommaso, nella 2, 2, q. 66, art. 5, al 2, che sono per diritto naturale e delle genti del primo occupante ossia dell' inventore; perchè non hanno padrone, nè sono sotto il dominio di chicchessia; ma aggiunge che per diritto civile debbono dividersi fra il padrone del campo, in cui vengono ritrovati, e l' inventore. I Teologi, appoggiati alle leggi civili, stabiliscono comunemente su tal punto le seguenti regole. 1. Se il tesoro viene da taluno ritrovato nel proprio fondo, è dell' inventore, o lo trovi a caso o colla sua industria. 2. Chi poi lo trova a caso nel fondo altrui per disposizione delle leggi deve dividerlo, e darne la metà al padrone del fondo, ritenendo per sè medesimo l'altra metà: e questa divisione ha luogo e deve effettuarsi prima della sentenza del giudice, perchè è fondata nell' equità naturale. 3. Se non a caso, ma industriosamente è stato ritrovato nel fondo altrui con saputa e consenso del padrone del fondo, o ha a dividersi, o debbono osservare i patti, che per tale Invenzione si fossero fra il padrone e l' inventore stipolati. 4. Ma se senza saputa o contro la volontà del padrone viene ricercato e ritrovato, stabiliscono le leggi, che in pena del diritto altrui violato, debba tutto intero darsi al padrone. 5. Se viene ritrovato per arte magica, in pena è tutto del fisco, come lo abbiamo dalla legge unica *cap. de Thesauris*, e legge *Nemo, cap. de*

*malef.* 4. 6. Chi sapendo di certo, lo cerca col consenso del padrone senza manifestare però a lui tale scoperta, ha proceduto con mala fede, e quindi viene condannato a dare tutto il tesoro al padrone del fondo. Se poi appoggiato a semplici congetture chiede licenza di ricercare, sembra che non sia tenuto a dividerlo col padrone, mentre le leggi comandano tal divisione soltanto quando il tesoro viene ritrovato a caso. Nella nostra ipotesi è stato ritrovato non a caso, ma per la sola industria dell'inventore, il quale inoltre non ha recato veruna ingiuria al padrone, il quale ha già ad esso lui accordata la facoltà di ricercare, e di scavare. Sono però rarissimi questi casi, e quando avvengono conviene regolarsi e decidere secondo le circostanze. 7. Se viene ritrovato in luogo pubblico, come in istrada o nella piazza, le leggi dispongono che la metà sia dell'inventore, e l'altra del fisco o della città. 8. Se in luogo sacro, che non sia di alcuno, deve dividersi al modo stesso. Ma se il luogo sacro è di una comunità o di una chiesa, come lo è più comunemente, il tesoro ivi ritrovato ha a dividersi fra l'inventore e la chiesa o comunità: se poi è stato ricercato industriosamente, o contro la volontà della chiesa, o col di lei consenso, si deve stare alle leggi già emanate. 9. Se il tesoro è stato ritrovato in un fondo, di cui una persona ha il dominio diretto ed un'altra il dominio utile, la metà del tesoro è dell'inventore, e l'altra metà ha a dividersi fra la persona avente il dominio diretto e la persona avente il dominio utile; come avviene nel feudo e nell'enfiteusi. Ma non così se l'uno è padrone diretto e l'altro solamente usufruttuario; mentre in tal caso questi del tesoro non deve aver nulla, quando non sia l'inventore; perchè il tesoro non viene computato fra i frutti del fondo o del campo. Quindi il tesoro ritrovato nel fondo dotale, di cui il marito gode l'usufrutto, non spetta al marito, ma alla moglie. Così le leggi dispongono. 10. Finalmente se vi sono leggi o della patria o del principato sul punto della Invenzione dei tesori debbono queste osservarsi.

Qui cercasi dai Teologi, se una persona che sa esservi in un campo un tesoro nascosto, e lo compra, acquisti dominio di esso tesoro, cosicchè tutto sia suo. Sembra che S. Tommaso tenga chiaramente su tal punto la sentenza affermativa, appoggiato sulla parabola



del Redentore, del compratore d' un campo, in cui sta riposto il tesoro. Imperciocchè dopo aver detto, che i tesori, come le altre cose che non hanno padrone, sono dell' inventore, soggiugne: « *Propter quod in parabola Evangelii dicitur, Matth. 13, de inventore thesauri absconditi in agro, quod emit agrum quasi ut haberet jus possidendi totum thesaurum.* » Non piace questa ragione ad alcuni Teologi i quali la rigettano come inetta a fondare la giustizia di tale acquisto. E ciò per due ragioni. Primieramente perchè non può da questa parabola raccogliersi la giustizia di tale procedura, più che dalla parabola del castaldo che condona ai debitori i diritti e crediti del suo padrone, la giustizia d' un tal procedere, perchè viene costui lodato nel Vangelo, *laudavit Dominus villicum*. Ma c' è fra l'una e l'altra parabola una gran divario. Nella seconda lodato viene il castaldo, non già perchè abbia onestamente adoperato, ma perchè si è diportato scaltramente ed astutamente: e per altra il di lui procedere riprovato viene come iniquo, mentre vien chiamato castaldo d' iniquità: « *Laudavit Dominus villicum INIQUITATIS, quia prudenter (secondo la carne, o astutamente) egisset.* » Ma nella prima non v' è parola o cenno nel Vangelo per cui venga riprovata siffatta compra.

La seconda loro ragione si è, perchè, dicono, l' argomento proverebbe troppo, mentre ne seguirebbe, che comprato il campo, potrebbe l' inventore ritenersi il tesoro tutto intero; oppure, come insegna lo stesso santo Dottore, è tenuto a darne una metà al padrone. Così fra gli altri il Delugo. Rispondono a questa difficoltà il Tournely, il Continuatore della Moral Patuzziana con molti altri, che Cristo in quella parabola, e quindi anche il santo Dottore, non parla se non secondo il diritto delle genti e naturale, perciò, anche per confessione del Delugo, tutto il tesoro è dell' inventore, e la divisione non ha a farsi che in forza del diritto civile. Ma io rispondo, che la difficoltà dal Delugo obbietata è del tutto insussistente ed inetta, perchè non è vero che l' argomento provi troppo. Prova che l' inventore, comprato il campo, può ritenersi tutto il tesoro; il che non solo non è falso, ma è verissimo. La divisione non ha farsi se non quando l' inventore non è il padrone del campo, in cui giace il tesoro; ma quando n' è egli stesso il padrone, il tesoro che in esso ritrova,

è tutto suo. Così noi con tutti i Teologi abbiamo stabilito nella prima fra le regole nel *num.* IV stabilite. Ora, dico io, comprato il campo, nella posta ipotesi, chi di esso n'è il padrone? Non più certamente il venditore, ma bensì il compratore. Questi adunque è padrone anche del tesoro, e trovandolo, non è tenuto a dividerlo con chicchessia, ma è tutto suo, e può ritenerselo tutto per sé. Se il Delugo avesse meglio considerato lo stato della quistione, si sarebbe astenuto certamente dall'obbiettare questa difficoltà contro la dottrina del santo Dottore; e stupisco pur anco che i citati Teologi non abbiano veduto una risposta sì ovvia, sì chiara e sì naturale.

Ma sarà poi lecito il comprare col prezzo ordinario e senza accrescimento un campo, in cui sta riposto un tesoro? Sì, rispondono Teologi dottissimi, Bannez, Soto, Navarro, Vasquez, Lessio, e fra moderni Tournely e Cuniliati con altri. La ragion è, perchè il prezzo d'un campo e di qualunque altra cosa non si desume dalla notizia privata e singolare della loro perfezione, ma bensì dalla comune estimazione degli uomini; nè la particolare notizia di una persona può accrescerne il valore. Ciò è manifesto in un compratore d'un fascio di erbaggi, in cui trovasi un'erba di una virtù singolarissima nota al solo compratore; come pure di un mercante, il quale sollecitamente vende le merci di una data specie, di cui sa doverne fra poco giungere una gran quantità, e quindi doverne restar grandemente diminuito il prezzo, e di cento altri simili esempj.

Il danaro occultato in qualche casa, la cui deposizione non è antica, non è dell'inventore. La ragione è, perchè questo danaro ivi riposto non è tesoro, il quale, come abbiamo detto, è un deposito antico; nè v'ha legge che lo attribuisca al ritrovatore. Ma a chi dunque appartiene e deve darsi? Convien distinguere. Se persone della stessa famiglia hanno in essa casa abitato continuamente e per lungo tempo, appartiene e deve darsi agli eredi di tal famiglia, perchè presumesi prudentemente, essere stato ivi riposto ed occultato da alcuno di essa famiglia. Ma se molti fittajuoli l'hanno successivamente abitata, nè può per verun modo risapersi a qual famiglia il ritrovato deposito appartenga, deve essere distribuito ai poveri, o impiegato in altre opere pie, perchè egli è un bene altrui incerto:

e le cose altrui ritrovate, di cui s'ignora il padrone, così devono impiegarci. Lo stesso deve dirsi delle gemme, dell'oro, del danaro, che talvolta si ritrovano nelle vesti usate, nei vecchi mobili, nelle arche, nelle casse, negli scrigni di legno o di ferro i compratori di tali cose, come sono per professione i rigattieri. Tali cose non possono computarsi fra i tesori, mentre la deposizione non può credersi antica; nè fra le cose abbandonate, mentre debbono supporre poste ivi in salvo e in luogo di custodia. Devono adunque i compratori ricercare a chi quei mobili abbiano appartenuto, in quale casa o famiglia sieno stati comprati. E se sussiste la famiglia o in sè o nei suoi eredi, dare ad essa il danaro od altre cose, in tali mobili ritrovate. Se poi non sussiste più, o non può sapersi a chi sieno appartenuti, distribuire il tutto ai poveri o in altre opere pie. Deve dirsi lo stesso se nella demolizione o riparazione d'una casa venga ritrovato un deposito di danaro in qualche secreta parte della medesima; se però dalla qualità delle monete si rilevi, che è un deposito antico: in tal caso egli ha i caratteri di tesoro, e deve distribuirsi secondo le regole stabilite.

Dobbiamo parlare in adesso del ritrovamento di quelle cose, che tutto giorno perdonsi per obblivione, per negligenza, per disattenzione. Cosa hanno da fare chi le ritrovano? Ecco su tal punto la dottrina di S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 66, *art.* 5, *al* 2, ove, dopo aver parlato dei tesori, passando al ritrovamento di quelle cose, le quali *fuerunt de propinquo in alicujus bonis*, dice così: «Se taluno se le prende, non già con animo di ritenersene, ma con volontà di restituirle al padrone, il quale non le ha per derelitte, non commette furto. . . . Altrimenti è reo di peccato di furto. E quindi Sant'Agostino, in certa Omelia, cioè nel *Serm.* 19, *de verbis Domini* dice: «*Si quid invenisti, et non reddidisti, rapuisti.*» Chi pertanto ritrova alcuna cosa altrui deve prenderla con animo di restituirgli, deve con premura custodirla, e deve usare ogni conveniente diligenza per iscoprirne il padrone o con farla dinunziare dal pulpito, o col mezzo di fogli o cartelli affissi in luogo pubblico, o in altra miglior maniera, a tenore delle circostanze e secondo il minore o maggior valore e preziosità della cosa. Pecca se ommette tali cose. Ritrovato poi il padrone, deve restituire la roba nella sua interezza senza nulla esigere per sua

mercede. Se però fatto avesse delle spese nel ricuperarla, o avesse dovuto sottostare ad incomodi prezzi stimabili, potrebbe esigerne il risarcimento. Che se il padrone gli offre spontaneamente alcuna cosa, può riceverla in buona coscienza: e quegli che all'inventore della roba sua ha promesso qualche somma di danaro, è tenuto ad attendere la promessa e a darla per titolo di fedeltà, e non già per giustizia mentre sono sempre promesse liberali e ad adempiersi per liberalità; poichè i padroni, che desiderano ricuperare le cose perdute dichiarano che daranno al ritrovatore, tanta somma per cortesia o per mancia, che è lo stesso che dire per dono liberale. Quindi è che il ritrovatore è tenuto a dare al padrone la cosa ritrovata o egli mantenga la promessa, o manchi e non la eseguisca.

Ma cosa ha da fare il ritrovatore se dopo aver usato tutte le diligenze convenienti e moralmente possibili, il padrone rimane ignoto? Rispondo, che deve distribuire la cosa ai poveri, o impiegarla in opere pie. Così S. Carlo Borromeo nel quarto Concilio di Milano, ove comanda, che *« res inventa pauperibus, vel piis locis erogetur, si dominus diu requisitus non appareat. »* Lo stesso stabilisce il Catechismo Romano, p. 3, n. 7. E lo stesso finalmente insegna S. Tommaso nella 2, 2, qu. 62, art. 5 al 3, ove scrive: *« Se quegli, a cui deve farsi la restituzione, è ignoto, deve l'uomo restituire nella miglior maniera possibile, cioè dando la cosa in limosina per la di lui salute, o morto egli sia, o vivo, premessa però una diligente ricerca della persona, a cui ha da farsi la restituzione. »* E così la pensano i migliori Teologi. Ed, a vero dire, questa sentenza sembra dettata dal diritto naturale medesimo. Imperciocchè per diritto naturale siamo tenuti a fare di una cosa altrui quell'uso che è secondo la volontà presunta del padrone della medesima. Ora la volontà ragionevolmente e legittimamente presunta del padrone d'una cosa ritrovata si è, che quando non si possa restituirla, almeno venga impiegata nella miglior maniera a suo vantaggio e comodo, il che si fa appunto dandola in limosina a poverelli, o impiegandola in opere pie, pel bene della di lui anima.

Ma dirà taluno: non è egli piuttosto da presumersi, essere la volontà del padrone che resti nelle mani del ritrovatore? Sembra che sì; poichè ciò è di maggior comodo del padrone, il quale potrà più

facilmente ricuperare la roba sua dalle mani dell' inventore che da quelle dei poverelli. Al che io rispondo, che il comodo, ossia il bene della ricupera delle cose perdute è incerto, laddove il bene spirituale, che ne viene al perditore dalla pia distribuzione della cosa sua è affatto certo. Ed oltracciò può darsi, io nol negherò, che vi sia taluno, poco però saggio certamente, il quale voglia che la cosa perduta non venga in usi pii impiegata, ma se ne stia in mano dell' inventore. Ma convien osservare, che nelle cose morali non si ha da argomentare dalla disposizione di animo di una o due persone, ma bensì dall' uso e pratica comune dei saggi. Ora appena potrà ritrovarsi un uomo saggio e sensato, il quale voglia piuttosto che resti la sua roba nelle mani d' un uomo forse ingordo e dissipatore, che presso dei poveri e della chiesa.

Per altro io dico, che chi ha ritrovato alcuna cosa non deve aver troppa fretta di darla ai poveri o impiegarla in usi pii ; ma deve indugiare per un tempo non solo congruo, ma anche largo e spazioso, e tenerla nelle sue mani fino a quel punto, in cui ha perduto moralmente ogni speranza di venire in cognizione del perditore. La ragione è, perchè parmi, nè credo d' ingannarmi, che questa sia e debba presumersi la volontà del padrone, cioè che il ritrovatore tenga presso di sè la cosa ritrovata per un ben largo spazio di tempo, e non la impieghi in usi pii se non quando non apparisce più speranza di rinvenire il perditore : perchè egli ben sa, che uscita una volta dalle di lui mani, e passata in quelle dei poveri, gli sarebbe difficilissimo il ricuperarla. Penso che questo sia un utile e necessario avvertimento pei confessori, i quali se per una parte debbono inculcare ai penitenti di non appropriarsi le cose ritrovate, ma impiegarle in usi pii, se non può scoprirsi il padrone, con negare anche l' assoluzione a chi ricusa di ciò eseguire ; debbono per l' altra avvertirli a non darsi troppa fretta di adempiere questo loro dovere, lasciando scorrere buono spazio di tempo, e non adempiendolo prima che abbiano perduta ogni speranza di scoprirne il padrone. Faranno così l' interesse del perditore, ed eseguiranno la di lui presunta volontà, anzi faranno ciocchè in pari caso e circostanze vorrebbero, che altri facessero per essi loro.

Se il ritrovatore è povero, può egli applicare la cosa ritrovata a sè medesimo? Dico, che deve esporre la cosa al suo confessore, e starsene al di lui giudizio, perchè nessuno è buon giudice in causa propria. Può ognuno facilmente credersi indigente, e lasciarsi ingannare dall' amor proprio. Consulti adunque il suo confessore, e se egli così giudica, l' applichi a sè stesso. Siccome però questa applicazione è fatta a sè stesso o ad altri poveri sempre racchiude questa condizione, *se il padrone non comparisca*, altrimenti non si provvederebbe sufficientemente al bene del padrone ed alla equità a lui dovuta; così comparendo egli, deve a lui darsi o la cosa stessa, se esiste, o il prezzo della medesima. Ma e se la cosa è stata già consumata? In tal caso, se l' inventore ciò ha fatto dopo aver usato le competenti diligenze per ritrovare il padrone, e dopo aver perduta la speranza di rinvenirlo, a nulla è tenuto; perchè sarebbe cosa ingiusta il condannare a soffrir danno chi, per quanto gli fu possibile, ha fatto l' interesse del suo prossimo. Se poi l' inventore è di mala fede, perchè senza aspettare un tempo congruo, e senza usare le dovute diligenze nel cercar il padrone, molto più se senza punto aspettare o cercar del padrone ha consumato la cosa: in tal caso, quand' anco pentito del fallo, e cercato inutilmente il padrone, dato avesse ai poveri il prezzo della cosa ritrovata, non sarebbe dispensato dal risarcire il padrone, quando questi comparisce. La ragione è perchè sembra che la condizione di costui sia quella stessa del ladro, il quale se ha distribuito ai poveri la cosa o il prezzo della cosa rubata; è nondimeno tenuto a restituirla al padrone. Quindi in tal caso il miglior partito si è quello suggerito da S. Tommaso nell' *opuscul.* 73, *cap.* 16, cioè che « quando s' ignora la persona, cui ha a farsi la restituzione, si faccia alla Chiesa; ma obbligandola a promettere, che » farà la restituzione, se fia necessario il farla nel tempo avvenire per » l' inaspettata comparsa delle persone, alle quali di diritto doveva » farsi. » Questo ripiego è certamente per qualunque evento il più » equo e più sicuro.

In quanto ai pratici casi *V. DOMINIO*, intorno al modo di acquistarlo per occupazione e per invenzione.

## I N V I D I A

---

Il sesto capitale peccato si è l'Invidia, la quale, per la definizione presa dalla dottrina di S. Tommaso, è un rattristamento ossia rincrescimento del bene altrui appreso come mal proprio. Insegna il S. Dottore; nella 2, 2, q. 36, art. 2, che in quattro maniere può alcuno dolersi o aver rincrescimento del bene altrui. 1. allorchè alcuno se ne duole in quanto che dal bene altrui teme documento a se medesimo o ad altre buone persone. E questo dolore o rincrescimento non è Invidia, e può essere senza peccato. Ascoltiamo S. Gregorio nel 22 dei morali: «*Evenire, dice, plaerumque solet, ut non amissa charitate, et inimici nos ruina laetificet; et rursus ejus gloria sine invidiae culpa contristet.*» 2. Può taluno attristarsi del bene altrui, non già perchè l'altro abbia quel bene; ma bensì perchè manca a lui stesso il bene cui l'altro ha: e questo propriamente è zelo. Se questo zelo versa circa beni onesti, è lodevole secondo quello ai Corint. 14: *Æmulamini spiritualia*. Ma se è dei beni temporali, può essere peccaminoso, e può anche essere senza peccato, secondo cioè la qualità dell'affezione intorno tali cose, e l'altre circostanze. 3. Può averne rincrescimento, perchè la persona, a cui è toccato quel dato bene, n'è indegna. Questo rincrescimento non può mai essere dei beni spirituali ed onesti, co' quali l'uomo diviene giusto e santo; ma soltanto di ricchezze e d'altre cose di simile fatta che possono toccare ai degni ed agli indegni. E questo rincrescimento è vietato nelle divine Scritture, secondo quello del Salm. 36. «*Noli aemulari in malignantibus neque zelaveris facientes iniquitatem.*» Secondo la vera dottrina i beni temporali che pervengono agl'indegni, per giusta ordinazione di Dio così vengono distribuiti o per loro correngimento, o per loro condannazione; e sono quasi un nulla in confronto dei beni futuri, che ai buoni son riservati. Quindi è illecito questo rincrescimento. 4. Può alcuno dolersi dei beni di un altro in quanto questi appunto lo supera e lo vince in essi beni. E questa è propriamente

**Invidia.** È sempre peccato: perchè è dolore o rincrescimento di cosa, della quale si deve godere ed aver piacere, cioè del bene del prossimo. È adunque un' affezione disordinata, che non può giammai andare esente da peccaminosa pravità.

È questo peccato di genere suo mortale: perciocchè è nel novero di quei peccati, i quali, secondo l'Apostolo ai Galati 3, escludono dal regno di Dio. E la ragione è, perchè l' Invidia è un vizio, che di sua natura si oppone alla carità. La carità gode del ben del prossimo: l' Invidia se ne rattrista, come osserva S. Tommaso nell' art. 3. È dunque l' Invidia di suo genere peccato mortale. Ma può essere ed è difatti non rade volte puramente veniale 1. per l' imperfezione dell' atto: perciocchè trovansi nella nostra sensualità certi movimenti imperfetti, i quali non sono più che peccati veniali. I movimenti d' Invidia di questa fatta, dai quali talvolta non sono esenti nemmeno gli uomini santi, mai non sono imputati a mortal colpa. 2. A cagione di parvità della materia. Se il bene nel prossimo invidiato è cosa di lieve momento, l' Invidia è colpa soltanto veniale.

Nascono dall' Invidia, secondo S. Tommaso all' art. 4, l' odio, la susurrazione, la detrazione, l' esultanza nelle avversità del prossimo, e l' afflizione nelle di lui prosperità. La susurrazione è *una secreto discorso, con cui alcuno contro l' ordine della carità dice ad una terza persona il male altrui di colpa o di pena, oppur anche qualche naturale difetto, affine di diminuire o di sciogliere la giusta amicizia che passa fra di loro.* S. Tommaso, da cui è presa questa definizione, nella 2, 2, qu. 74, art. 1, osserva sapientemente e dichiara in che convenga la susurrazione colla detrazione, e in che vi sia differenza. Il susurrone ed il detrattore convengono, dice, nella materia, ed anche nella maniera di parlare: perciocchè l' uno e l' altro dicono male del loro prossimo. La differenza consiste nel fine, che non è il medesimo. Il detrattore ha per suo fine il denigrare la fama del prossimo; e quindi dice del prossimo massimamente quei mali, dai quali possa egli rimaner infamato, od almeno diminuirsi la di lui fama. Ma il susurrone ha per suo fine il rompere l' amicizia, od almeno intepidirla e diminuirla; e quindi quei mali dice del prossimo che possono contro di esso l' animo commovere di chi ascolta. Dal che ne



segue, che l'uomo di due lingue propriamente susurrone si appella. Imperciocchè essendovi amicizia fra due persone, il susurrone procura di rompere l'amicizia dall'una parte e dall'altra. Quindi parla con diverso linguaggio all'uno ed all'altro, dicendo, p. e., a Pietro male di Paolo, ed a Paolo dicendo male di Pietro. Quindi al *cap. 28* dell'Ecclesiastico si dice: «*Susurro et bilinguis maledictus.*» Soggiungendosi: «*Multos enim turbavit pacem habentes.*» La susurrazione non solo è peccato di suo genere mortale, perchè si oppone alla carità del prossimo, ma è più grave della detrazione. Così insegna S. Tommaso all'*art. 2*: «*Susurratio est majus peccatum quam detractio;*» e ne adduce la ragione: «*Quia, dice, amicus est melior quam honor; et melius est amari, quam honorari.*»

Chi ad altra persona il male del prossimo palesa o per utilità di lui medesimo, come affine di procurarne la salute; o a vantaggio della Chiesa o dello stato; o per provvedere al bene dei suoi amici; o per disciogliere le prave altrui amicizie e cospirazioni nel danno altrui o per altro simile retto fine, non è susurrone, nè è reo di questo peccato: perciocchè deve prevalere il bene del prossimo, e molto più il bene comune; ed in tal caso quel palesamento del male altrui ha piuttosto origine dalla carità, che dalla Invidia.

L'esultanza nelle avversità del prossimo, e l'afflizione nelle di lui prosperità, posta la gravità della materia, sono peccato mortale: perocchè sono peccati alla carità del prossimo ripugnanti: di cui è proprio «*gaudere cum gaudentibus, et flere cum flentibus.*» E S. Paolo dice nel *12* ai Rom. «*Pro invicem sollicita debent esse membra: et si quid patitur unum membrum, compatiantur alia membra:*» ed allo stesso modo se gode uno dei membri, debbono compiacersi anche le altre membra. Quindi diceva di sè stesso a quei di Corinto. «*Quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis scandalizatur, et ego non uror?*»

#### C A S O 1.º

Rosa, povera giovane, che non ha voglia di lavorare, e ch'è ambiziosa all'eccesso, desidera di avere i vestiti e gli ornamenti delle altre sue pari, od almeno che nemmen esse gli avessero. Si confessa

perciò di essere pigra ed invidiosa. Come dovrà diportarsi con Rosa il confessore ?

Il confessore deve riflettere che tre difetti vi sono in Rosa, cioè accidia, vanità ed invidia, e deve di tutti e tre questi difetti correggerla. Deve dunque farle conoscere la sua vanità facendole concepire quell' orrore che aver se ne deve, e deve scuotere la di lei pigrizia, ch' è di sua natura peccato mortale, quando la negligenza è notabile in ciò che uno per dovere è obbligato a fare, ed è per lo meno veniale quando la trascuratezza è causa di danno qualunque al prossimo od a sè medesimi. Avvertita Rosa di stare continuamente occupata nell' adempimento dei suoi doveri, non già per potere col suo lavoro dar pascolo maggiore alle sue vanità, ma per fuggire l' ozio e le occasioni di peccato, ne seguirà, ch' estinte le cause della sua invidia, potrà forse il confessore conseguire l' effetto di estirpare dal di lei cuore anche l' Invidia stessa, la quale, secondo l' avviso del Grisostomo, *Hom. 40 in Matth.*, è capace di portar la persona a qualunque eccesso: « *Invidi ita sua Invidia laniantur, ut nullum faciant peccandi finem.* »

Ho detto forse, perchè derivando in Rosa l' Invidia dalla vanità, potrà moderarsi, ma difficilmente si estinguerà, trattandosi di una di quelle persone, che non avendo d' altronde come comparire, fanno consistere nelle esteriori apparenze tutta la stima che ricercano dagli uomini.

E siccome in una serie di tanti mali sarà difficile scusarla da grave colpa, così il confessore le farà conoscere il male che fa, e le conseguenze che possono portarle l' Invidia, la pigrizia, la vanità; quanto irragionevoli sieno le di lei pretese di comparire senza affaticarsi per guadagnare il necessario: finalmente a quali rimedii debba appigliarsi per acquistare la virtù del disprezzo di sè medesima, che sani la vanità, proponendole l' attività della donna forte descritta da Salomone contro la di lei pigrizia, ed esortandola ad un sincero amore verso il prossimo contro l' Invidia; e fino a tanto, che non si sia emendata, le negherà l' assoluzione.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

## CASO 2.º

Cercasi: 1. Quali sieno i vizii che nascono dall' Invidia? 2. Quali sieno i mezzi coi quali può superarsi l' Invidia?

Al 1. Dall' Invidia, insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 36, a. 4, nascono l' odio, la susurrazione, la detrazione, l' esultanza nelle avversità del prossimo, e la afflizione nelle di lui prosperità. Dell' odio parleremo a suo luogo, della detrazione abbiamo trattato, ed in essa abbiamo altresì detto quanto basta intorno alla susurrazione. Qui non resta dunque fuorchè dir qualche cosa dell' esultanza nelle avversità del prossimo, dell' afflizione nelle di lui prosperità. Non si può nemmeno contrastare, che anche questi vizii, quando vi sieno le gravità della materia, arrivino a mortale peccato. Sono per verità opposti alla regina delle virtù ch' è la carità, la quale prescrive di godere con quei che godono e di piangere con quei che piangono: « *Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus.* » Come nel corpo umano, dice S. Paolo, Rom. 12, l' un membro è partecipe del bene dell' altro; così tutti gli uomini, che mediante la carità sono membri d' un solo corpo, devono esultare e godere del bene dei loro fratelli, e rattristarsi pel loro male. « *Pro invicem sollicita debent esse membra: et si quid patitur unum membrum, compatiantur alia membra.* » Quindi diceva ei di sè stesso a quei di Corinto: « *Quis infirmatur, et ego non infirmor? Quis scandalizatur, et ego non uror?* »

Al 2. I mezzi coi quali si può superare questo vizio vengono egregiamente proposti dal padre Antoine *de peccatis*, art. 6, quaest. 3. Oltre la preghiera, scrive egli, giova moltissimo. 1. La considerazione, che se il nostro prossimo ha del bene, anche noi non siamo senza beni; che l' Invidia non reca alcun vantaggio all' invidioso, nè all' invidiato; poichè nè il primo ottiene coll' Invidia il bene di cui manca, nè l' altro per l' Invidia ne resta privo: che l' Invidia anzi apporta un gravissimo male, ch' è la privazione della grazia ed amicizia di Dio, nonchè della beatitudine eterna, quando, pel contrario, il godere dei beni del prossimo per Iddio, merita un aumento di grazia e di gloria nel cielo, il che supera infinitamente ogni e qualunque bene

temporale. 2. Godere frequentemente del bene del prossimo perchè è prossimo, che per Iddio dobbiamo amare, come amiamo noi stessi. 3. Far del bene a queglii stessi che ci sono soggetti d' Invidia, lodarli, pregare per la loro prosperità, rendere grazie a Dio pei benefizii coi quali ha voluto distinguerli. 4. Lo studio impegnato dell' umiltà e del disprezzo della gloria umana: « *Non efficiamur inanis gloriae cupidi invicem provocantes, invicem invidentes,* » Gal. 5.

MONS. CALCAGNO.

## INVOLONTARIO



Involontario addimandasi ciò che è contro l' attuale inclinazione della volontà: così che si può chiamare *nolitur voluntatis aliquo actu*.

L' Involontario doppiamente dividesi cioè in Involontario *simpliciter* e nell' Involontario *secundum quid*. L' Involontario *simpliciter* è quello che è contro la inclinazione della volontà, in quanto è da sè efficace ad impedirlo, come la morte che si attende contro di un uomo forte, e che con ogni potenza studiasi a rimuoverla.

Involontario *secundum quid* è ciò che dispiace sì sotto una qualche considerazione, ma maggiormente e con più efficacia piace sotto un altro riguardo; così che di lui può dirsi che è *aliquo actu inefficaci nolitur, et simul alio actu efficaciter volitur*. Così, a cagione di esempio, quando un viandante per timor della morte dà ad un ladrone del denaro che vorrebbe ritenersi, quell' azione di dare il denaro è involontaria *secundum quid*, imperciocchè, in sè stessa dispiace a chi la fa; ma considerata per riguardo alla vita che è più cara, piace di più e più efficacemente che il perder la vita: donde avviene che considerata sotto questo rapporto viene accettata e usata siccome mezzo necessario ad un tal fine.

Quindi l' Involontario *secundum quid* non è Involontario, se non con aggiunta che diminuisce, anzi distrugge la ragione dell' Involontario, mentre la volontà vuole e fa quella cosa. Per la qual cosa

meglio torna lo addimandarlo un volontario misto all' involontario ; perciocchè la volontà lo vuole, ma con qualche ripugnanza.

Ma di ciò parleremo più a suo luogo, ove del *Volontario* faremo menzione.

**IPOCRISIA.** *Ved.* SUPERBIA, da cui nasce.



**IPOTECA.** *Ved.* CONTRATTI di pegno ed ipoteca.



## I R A



L' Ira è un appetito della vendetta : ossia è un disordinato movimento dell' animo, per cui taluno prende o desidera un' ingiusta e indebita vendetta da una persona, dalla quale o è stato veramente o crede essere stato offeso. Qui però l' Ira si prende unicamente in quanto è vizio. Ma è da osservare con S. Tommaso nella 2, 2, q. 158, art. 1 e 2 che l' oggetto di passione non è di sua natura cattivo, come lo è l' oggetto dell' invidia, che è un rincrescimento dell' altrui bene ; ma è indifferente ; mentre può la vendetta, la quale è il suo oggetto, volersi e bene e male. Deve l' ordine di ragione nell' Ira riguardarsi quanto a due cose, cioè e quanto al di lei oggetto e quanto al modo di adirarsi. Se adunque l' oggetto in cui tende l' Ira nel volere la vendetta, è secondo l' ordine della retta ragione, l' Ira e l' appetito della vendetta è cosa lodevole, ed appellasi *Ira per zelo*. Ma se alcuno appetisce la vendetta contro l' ordine della ragione, come se punir voglia chi non lo merita o più di quello si merita, od anche non secondo il legittimo ordine, cioè non osservando l' ordine dal diritto stabilito, o finalmente non pel debito fine, che è la custodia della giustizia, e la correzione della colpa ; l' Ira e l' appetito della vendetta è vizioso, è peccato : e chiamasi *ira per vizio*. Quanto poi

modo di adirarsi, l'ordine della retta ragione prescrive che l'Ira non si accenda disordinatamente nè interiormente nè esternamente. Se ciò non si osservi, l'Ira non sarà senza peccato, benchè una vendetta giusta si appetisca. Affinchè adunque l'Ira e la vendetta siano innocenti, ed anche lodevoli, devono avere un oggetto giusto, devono osservarsi in un giusto modo, ed un fine parimenti giusto; qualunque loro manchi di queste condizioni saranno difettose e peccaminose.

Ma qual sorta di peccato sarà l'Ira viziosa? Convien distinguere con S. Tommaso, all' *art. 3*, o è viziosa per parte dell' oggetto della vendetta, cui appetisce l' uomo irato, ed in tal caso è peccato di suo genere mortale. Imperciocchè si oppone alla carità ed alla giustizia. Può però divenir veniale per l' imperfezione dell' atto: la qual imperfezione, dice S. Tommaso, può accadere o per parte del soggetto, come quando il moto d' Ira previene in lui il giudizio della ragione, oppure per parte della vendetta voluta, come allorchè taluno vuole e stabilisce di vendicarsi in qualche piccola cosa. Se poi si riguardi l' Ira nel modo di adirarsi, come quando l' uomo troppo si adira o con troppa ardenza nel suo interno, e ne manifesta di fuori di troppo il collerico movimento; non è in tal caso l' Ira un peccato di suo genere mortale, ma soltanto veniale. Può nondimeno, soggiunge S. Tommaso, accadere, che sia peccato mortale, come sarebbe, se tanta fosse la veemenza della collera, che l' uomo decadesse dall' amor di Dio o del prossimo.

L' Ira adunque veemente, anche sola e senza verun appetito di vendetta, può essere peccato mortale. Quando mai? Quando la collera è sì grande, che l' uomo, per impeto di rabbia morde, sè stesso, digrigna e batte i denti, rompe, gitta ciocchè ha fra le mani, manda dalla bocca la spuma, e fa altre cose di simil fatta, che lo dimostrano quasi pazzo per Ira; e molto più se prorompe in ingiurie contro Dio, come in bestemmie, o si estingue nell' animo suo la carità verso il prossimo, o se dà fuori in altre scandalose escandescenze.

L' Ira, se ben presto non si depone, facilmente cresce in odio; anzi l' Ira inveterata è odio. « *Quid est ira?* » dice Sant' Agostino nel *serm. 58*: « *Libido vindictae . . . Quid est odium? Ira inveterata. Ira inveterata si facta est. jam odium dicitur . . . Quod erat Ira quum esset* »  
*Vol. XI, Part. II.*

*nova, odium factum est, quia in vetustatem conversum est.* » È adunque l' Ira inveterata un vero odio, e però un gravissimo peccato; perchè « *qui odit fratrem suum homicida est.* » Sono poi rei di maggior colpa coloro, i quali più tardi depongono l' Ira, di quei che, sebbene più facilmente e più prestamente si adirino, presto la depongono e si acchetano; e se per collera hanno offeso alcuno sono solleciti a chiederne il perdono. Lo insegna Sant'Agostino nella sua regola, ossia nell' *epistola 211*: « *Melior est, dice, qui quamvis Ira saepe tentetur, tamen impetrare festinat, ut sibi dimittat cui se fecisse agnoscit injuriam; quam quia tardius irascitur, et ad veniam petendam tardius inclinatur.* »

Siccome dagli altri vizii capitali, così dall' Ira molti altri vizii germogliano o possono facilmente germogliare. Sei principali ne numerava S. Tommaso, nell' *art. 7*, cioè la rissa, il tumor della mente, la contumelia, il clamore, l' indignazione e la bestemmia. Il tumor della mente si prende qui non già per la superbia, come chiaro apparisce dalle parole del santo Dottore; ma come dice al 3 per un certo conato, ossia audacia dell' uomo, che cerca e tenta vendicarsi. La gravità e malizia di questo vizio, deve ripetersi dalla qualità della vendetta, del cui desiderio la mente si accende. È quindi peccato mortale, quando l' uomo adirato medita e brama contro il suo prossimo, da cui è stato oltraggiato, una grave ed ingiusta vendetta.

L' indignazione può definirsi *una commozione di animo contro la persona, con cui taluno si adira pel male da essa ricevuto*. Ella è peccato mortale, se apporti al prossimo un grave dispregio, o a' prossimi un grave scandalo; e parimenti se escluda l' altro dalla sua familiarità e colloquio, e ne lo allontani come indegno in quei casi, nei quali è tenuto sotto peccato mortale a conversar con esso e seco parlare familiarmente; e finalmente se è di animo in guisa disposto, che ricusi soccorrerlo in grave necessità di corpo o di spirito: perciocchè tutti siffatti movimenti e disposizioni di animo, oppongonsi alla carità e mansuetudine cristiana. Che più? Il silenzio stesso, la stessa taciturnità, se nasce dall' Ira, è grave peccato; perchè appunto l' irato col non parlare, col non dir nulla, dice anche troppo quanto l' animo suo sia avverso al prossimo. Odasi San Gregorio Magno

nel lib. 8, *Moral.*, cap. 50. « *Aliquando Ira perturbato animo ex iudicio silentium indicit, et quo se foras per linguam non exprimit, intus deterius ignescit, ut iratus quisque colloctionem suam proximo subtrahat, et nil dicendo, quam sit aversus dicat.* »

La rissa è, secondo S. Tommaso una pugna o contrasto, che giugne fino alle vie di fatto col procurare di far del male ad un altro. Nasce questo vizio manifestamente dall' Ira : « *Vir iracundus.* dice lo Spirito Santo, nei *Prover. cap. 15, provocat rixas; qui patiens est mitigat suscitatas.* »

Il clamore, come qui si prende, è quel tuono di voce alto, disordinato e confuso, in cui prorompe contro il prossimo la persona irata. Non è da sè che peccato veniale; ma che però può divenir mortale, se è smoderata; se procede da desiderio di vendetta; se esprime la volontà deliberata d' inferire al prossimo un grave nocumento; se importa maledizioni e contumelie, ec.

#### C A S O 1.º

Pergentino udendo certe cose non prorompe nè in parole nè in atti ingiuriosi, ma concepisce uno sdegno grandissimo, che conserva per molto tempo col pensiero di vendicarsi. Che dir si deve dell' Ira invecchiata e della vendetta che Pergentino pensa di fare ?

Se la vendetta che medita di prendersi Pergentino è grave, deve dirsi ch' egli è reo di mortale peccato, quantunque nel suo sdegno si astenga dalle parole e dagli atti ingiuriosi. L'Apostolo scrisse agli Efesini, cap. 4: « *Sol non occidat super iracundiam vestram, neque detis locum diabolo.* » Vuole dunque che si deponga subito qualunque Ira, nè si dia luogo al demonio, ch' è appunto lo stesso che mantenere lo sdegno e meditar la vendetta.

Ma parliamo primieramente dell' Ira invecchiata o conservata lungo tempo. Ecco come di questa ne discorre Sant'Agostino nel suo *Serm. 42, cap. 7*: « *Ne putetis, quia nihil sit iracundia. TURBATUS EST, inquit propheta, PRÆ IRACUNDIA OCLUSUS MEUS. Quid est ira? libido vindictae. Libet hominem vindicari: et nondum est Christus vindicatus, nondum sunt sancti martyres vindicati. Adhuc expectat*



*patientia Dei, ut convertantur inimici Christi, convertantur martyrum inimici. Nos qui sumus, ut vindictam quaeramus? Si quaeret vindictam Deus de nobis, ubi remaneremus? Ille qui nos nihil laesit non vult se vindicare de nobis, et nos quaerimus vindicari, qui poene quotidie Deum offendimus?... Ergo dimittite. Quid est ira? Libido vindictae. Quid est odium? Ira inveterata si facta est, jam odium dicitur. Quod videtur confiteri ille, qui cum dixisset: **TURBATUS EST PRÆ IRA OCVLUS MEUS**, addidit **INVETERAVI IN OMNIBUS INIMICIS MEIS**. Quod erat Ira cum esset nova, odium factum est, quia in vetustatem conversum est. Ira festuca est, odium trabes; aliquando reprehendimus irascentem et odium tenemus in corde, et dicit nobis Christus; **FESTUCAM IN OCULO FRATRIS TUI VIDES, ET TRABEM IN OCULO TUO NON VIDES**. Unde crevit festuca ut trabes fieret? Quia non statim evulsa est. Quia passus exire, et intrare solem toties super iracundiam tuam, fecisti illam veterem; extraxisti malas suspiciones, et rigasti festucam, rigando nutristi, nutrendo trabem fecisti. Expavesce vel quando dicitur: **QUI ODI FRATREM SUUM HOMICIDA EST...** Cogitatio sola odii in corde tuo est, et teneris homicida... quantum ad te pertinet occidisti. Emenda et corrige te. Si in domibus vestris essent scorpiones aut aspides, quantum laboraveritis, ut domus vestras purgaretis, ut securi habitare possitis? Irascimini et inveterantur irae in cordibus vestris fiunt tot odia, tot trabes, tot scorpîi, tot serpentes, et domum Dei cor vestrum purgare non vultis. Ignorantes quod tanto longior nobis erit poena quanto et discordia prolixior.»*

In secondo luogo l'adirarsi subito per conservare l'Ira a gran tempo, sebbene senza esternarla, tuttavia rende l'uomo più colpevole di quello che persiste nell'Ira soltanto pochi momenti. S. Gregorio, lib. 5 *Moral.*, cap. 50, scrive così: «*Alii citius quidem flammam faciunt, sed protinus in favilla frigescunt: alii autem, quod est nequius, et citius iracundiae flammam accipiunt et tardius deponunt.*»

Finalmente il desiderio della vendetta è riprovato da Cristo, *Matth.* 5. Io non v' insegno, dice: «*Oculum pro oculo, dentem pro dente,*» ma bensì, che percossi in una guancia porgete l'altra, e che date il mantello a chi vuol togliervi la tonaca. Il Signore comanda, che sia a lui riservata qualunque vendetta. Sopra le quali parole Sant'A-

gostino, *lib. 1 de serm. Dom. in mont. cap. 19*, ci fa vedere qual ne sia il significato, e come ci viene proibita ogni vendetta, e quindi dimostra che dobbiamo essere pronti a soffrire qualunque ingiuria, ad amare i nostri nemici, nè giammai rendere male per male, ma perdonare a tutti, come desideriamo che Dio perdoni a noi medesimi. Con questi lumi si potrà facilmente persuadere Pergentino, che col conservare l'Ira, e col meditare la vendetta si è fatto reo di grave peccato, quando per altro non lo abbia scusato la parvità della materia, nella quale desiderò di far consistere la vendetta.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

### C A S O 2.°

Pascasio, maestro di grammatica, si accusa che spesso s'arrabbia contro i suoi scolari, e che spesso li percuote, ma ch'egli non ha altro fine fuorchè la loro correzione ed il loro profitto. Commette egli peccato? e quale?

La vendetta che si fa per correzione e per vantaggio altrui può essere senza peccato, poichè, come dice Sant'Agostino, *de serm. Dom. in monte, cap. 19*, non appartiene propriamente all'Ira, ma bensì alla misericordia. Un padre non deve temere di odiare il proprio figliuolo allorchè lo corregge e castiga onde non ritorni al male; è anzi in tale occasione che mostra tutto l'amore verso di lui. Che maestro sarebbe quello che non correggesse mai, nè mai castigasse i suoi scolari? Qual profitto trarrebbero essi dalla di lui scuola, vedendolo stupido quando commettono dei mali? Se il procurare l'altrui bene non è peccato, nemmeno è peccato la correzione fatta nelle debite maniere.

Per altro se Pascasio sorpassa certi termini, se l'amore per istruire i suoi scolari è minore dell'amore di vendicarsi, se nel gastigo consulta più la sua rabbia, che il suo dovere, se eccede nella collera e nel castigo, egli non va esente da colpa, ed il di lui peccato deve determinarsi a misura dell'eccesso e della disposizione del suo animo. Sant'Agostino così scrisse a Marcello, *cap. 2*: «*Paratus debet esse homo justus patienter eorum malitiam sustinere, quos fieri bonos quaerit, ut numerus potius crescat bonorum, non ut pari malitia se quoque*

*numero addat malorum. Denique ista praecepta magis ad praeparationem cordis, quae intus est pertinere, quam ad opus, in aperto fit, ut teneatur in secreto animi patientia cum benevolentia; in manifesto autem id fiat, quod videtur prodesse eis quibus bene vellemus.* »

Ed è pure cosa frequente nei maestri, ed eziandio nei genitori l' eccedere nelle debite maniere, ed il fare per isfogo di rabbia ciò che dovrebbero fare per puro amore. Quindi è che peccano d' Ira e d' impazienza, non men che di odio contro quei che gastigano. Laonde scrisse pure Agostino nell' *epist.* 58. « *Quapropter multo melius nec juste cuiquam irascimur quam velut juste irascendo, in alicujus odium irae occulta facilitate dilabimur . . . Incomparabiliter securius est etiam irae justae pulsanti non aperire penetrabile cordis, quam admittere non facile recessuram et perventuram da surculo ad trabem. Studet quippe imprudenter etiam crescere citius, quam putatur.* » Tali maestri dunque e tali genitori depongano ogni amarezza, per quanto è possibile, gastighino prima sè stessi se la collera loro è eccessiva, e poscia procedano al castigo degli altri. Ricordino sempre che l' Ira smoderata in chi deve corregger gli altrui difetti, è sempre cattiva e pericolosa. Pascasio se così è, non va esente da colpa, e la gravità di questa sua colpa deve misurarsi dalla gravità degli eccessi che abbiamo descritti.

SCARPAZZA ( *Ediz. Rom.* ).

### C A S O 3.º

Francesco, sacerdote e superiore, riprende i suoi sottoposti senza moderazione. Il direttore della di lui coscienza per ben regolarlo domanda: 1. Se l' Ira per zelo sia peccaminosa? 2. Se l' essere di sacerdote sia una circostanza che aggravi il peccato dell' Ira? 3. Qual debba essere lo zelo dei superiori? Che cosa si deve rispondere?

Al 1. L' Ira per zelo è virtuosa, e diventa peccato allorchè sorpassa i giusti limiti. Peccato anzi tanto più pericoloso quanto più è coperto sotto l'apparenza di bene, supponendosi che sia zelo quello che ci guida, mentre è l' Ira che ci trasporta. « *Plus irasci*, scrisse perciò S. Bernardo nell' *epist.* 69, *quam irascendum sit, peccatum peccato addere est.* » Affinchè l' Ira sia per puro zelo si deve osservare, che

non la ragione all' Ira, ma l' Ira serva alla ragione. Quindi chi si muove a punire per vero zelo consulti quali sieno le disposizioni del suo animo, e non s' adiri più di quello che conviene, e così non aggiunga peccato a peccato.

Al 2. Gesù Cristo disse particolarmente ai sacerdoti che imparino da lui ad essere umili di cuore, ed essi chiamò col nome di agnelli fra i lupi. Dunque nei sacerdoti il peccato d' Ira è maggiore che nei secolari. La superiorità che ha Francesco non gli dà un diritto di oltrepassare i limiti del giusto zelo, ma l' obbliga vie maggiormente ad imitar Gesù Cristo. Egli non deve esacerbare i peccatori, allontanarli dal suo fianco colle cattive maniere, e metterli nel baratro della disperazione, ma con benignità e carità evangelica deve ricondurli all' osservanza della legge. In S. Matteo, *cap. 12*, ripetendosi le parole d' Isaia, *cap. 42*, dette ai superiori ecclesiastici, si legge: « *Arundinem quassatam non confringet, et lychnum fumigans non extinguet.* » Anche S. Pietro, *1 Ep.*, *cap. 5*, loro dice: « *Non ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo.* » La religione comanda col persuadere, e l' autorità di un superiore ecclesiastico, siccome principalmente si estende sopra le anime, così non si esercita col timore, colle minacce, colle pene ingiunte dalla rabbia, ma bensì colla carità. Le armi di un ecclesiastico devono essere, dice il Concilio di Aquileja, le lagrime, le orazioni.

Al 3. Lo zelo dei superiori ecclesiastici essere deve moderato dalla piacevolezza e dalla clemenza, onde l' Ira non abbia parte nella punizione delle colpe. S. Gregorio, nel suo pastorale, *part. 2, cap. 6*, scrisse: « *Inter hypocritas jure reputatur, qui ex simulatione disciplinae ministerium regiminis vertit in usum dominationis, et tamen nonnumquam gravis delinquitur, si inter perversos plus aequalitas quam disciplina custoditur . . . Curandum quippe est, ut rectorem subditis, et matrem pietas, et patrem exhibeat disciplina. Atque inter haec sollicita circumspectione providendum, ne aut districtio rigida, aut pietas sit remissa. Nam disciplina vel misericordia multum destituitur, si una sine altera teneatur. Sed erga subditos suos inesse rectoribus debet, et juste consulens misericordia, et pie saeviens disciplina.* » Quindi allega il fatto del Samaritano curato col vino e coll' olio, e della verga di Aronne

riposta nell'Arca, e così dimostra che lo zelo deve essere regolato dalla piacevolezza. Lo stesso dimostra più chiaramente nel *lib. 20* dei Morali, *cap. 8*, col fatto di Mosè che si legge nel *cap. 32* dell'Esodo. Iddio vuole estermiare gl'Israeliti pel loro peccato, e crear Mosè capo di altra nazione. Che cosa risponde Mosè? « *Aut dimitte eis hanc noxam, aut si non facis, dele me de libro quem scripsisti.* » Ritorna indi al suo popolo e ventimila cadono vittima del loro peccato. « *Ecce, dice il santo Pontefice, qui vitam omnium cum sua morte petiit, paucorum vitam gladio extinxit. Intus arsit igne amoris: foris accensus est zelo severitatis.* » In generale però il Superiore deve osservare nell'adempire il suo dovere, che lo zelo non sia eccedente, che la benevolenza superi la severità, e che l'esortazione e la carità abbiano la loro parte, più che la giustizia ed il potere.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

## IRREGOLARITÀ



La Irregolarità può diffinirsi un *impedimento canonico, per cui l'uomo battezzato viene impedito dal ricevimento degli ordini, e dall'esercizio ed usi ricevuti.* Si dice *impedimento* e non *censura*, perchè non di rado s'incorre la Irregolarità anche senza qualsivoglia colpa o propria o altrui; dal che appunto si distingue dalla *censura*, la quale, perchè suppone colpa, è sempre pena. *Canonico*, perchè stabilito dal diritto ecclesiastico, cosicchè non v'ha Irregolarità *ab homine*, nè l'Irregolarità s'incorre se non nei casi nel diritto espressi. Le seguenti parole accennano, che le Irregolarità primamente impediscono il ricevimento degli Ordini, e soltanto secondariamente l'esercizio degli Ordini ricevuti. Alcuni aggiungono alla esposta definizione, *anche dopo la penitenza*; perchè diffatti l'Irregolarità per delitto contratta rimane anche dopo la penitenza e dopo lo scancellamento del delitto, nè si toglie che per via di dispensa. Finalmente le due parole *l'uomo battezzato* indicano il soggetto della canonica Irregolarità. Gl'infedeli e le femmine, sebbene sieno soggetti inetti al

ricevimento degli Ordini, propriamente però non possono dirsi irregolari, ma bensì per diritto divino o naturale incapaci agli ecclesiastici ministerii.

Intorno alla divisione della Irregolarità, la dividono alcuni in quella che è di diritto divino, ed in quella di diritto ecclesiastico. La prima, dicono, è una inabilità che, per divina ordinazione, rende la persona incapace dell'Ordine ecclesiastico; quale si è il difetto del Battesimo, la femminile condizione, e la carenza della scienza. L'altra si è la inabilità per istituzione della Chiesa direttamente impediente il ricevimento della tonsura e degli Ordini, e indirettamente l'uso dei ricevuti. Ma questa divisione non è teologicamente esatta; perchè l'inabilità, che è di diritto divino, appunto per questo non è un impedimento canonico, cioè per volontà della Chiesa stabilito. È piuttosto una negazione ed una impotenza, che una privazione, quale si è la ecclesiastica Irregolarità, la quale suppone la capacità nel soggetto, cui poi impedisce dal ricevere gli Ordini e dall'esercitare i ricevuti, che altronde potrebbe ricevere ed esercitare. Se però paresse a taluno doversi ammettere le Irregolarità di diritto divino, io non mi opporrei, perchè non voglio contendere di parole. Ma in allora non bisogna più definire la Irregolarità *Impedimento canonico*, ma bensì *Impedimento che per volontà di Dio, o della Chiesa osta al ricevimento ed esercizio degli Ordini*. E ciò sia detto per mettere in chiaro un punto, che può generar confusione nella mente di taluno. Per altro non è in uso, che le femmine si dicano irregolarii e conseguentemente nemmeno questa divisione.

Parlando adunque della Irregolarità canonica, questa primamente si divide in perpetua e temporaria. La perpetua si è quella che non si toglie mai che colla sola dispensa; come è la Irregolarità per omicidio. La temporaria poi quella che cessa col solo andare del tempo, quale si è quella per difetto d'età, la quale cessa da sé col venir dell'età. 2. In totale e parziale. La totale si è quella, la quale assolutamente e totalmente esclude da ogni Ordine, esercizio di Ordine e beneficio. La parziale poi quella che esclude o solamente da qualche Ordine, e non da tutti o dall'esercizio di qualche Ordine e non degli altri; oppure dai benefici non per anco posseduti, e non già

da quelli che attualmente posseggonsi. 3. Finalmente in Irregolarità per difetto, ed in Irregolarità per delitto. S'incorre questa per la indecenza contratta per propria mortal colpa, p. e., per un omicidio ingiusto: e nasce quella da una indecenza, la quale, sebbene non sia colpevole, può nondimeno cagionar del disprezzo verso i sacri ministri; e però la Chiesa ha stabilito, che quelle persone, nelle quali trovansi certi difetti, sieno impedito ed escluse dal ricevere gli Ordini, oppure almeno, se già gli hanno ricevuti, dall'esercitarli. Queste due specie d'Irregolarità differiscono fra di loro per tre maniere. 1. Perchè l'Irregolarità per delitto è sempre volontaria; non così quella per difetto. 2. Perchè la prima non si toglie che per dispensa, laddove la seconda cade al cessar del difetto. 3. Perchè la Irregolarità per delitto può dai Vescovi dispensarsi quando il delitto sia occulto; ma non già quella che trae sua origine dal difetto, che è comunemente riservata al Papa.

Ma quali e quanti sono gli effetti della Irregolarità? Egli è certo non esservi veruna Irregolarità, che privi l'uomo di quegli atti, che convengono ugualmente e ai chierici e ai laici; e quindi può un irregolare ricevere qualsivoglia Sacramento a riserva di quello dell'Ordine, assistere ai divini uffizii, comunicar cogli altri, essere sotterrato in luogo sacro. Può essere assolto da ogni peccato, anche da quello stesso, per cui ha contratto l'Irregolarità; nè, se la Irregolarità è riservata, è perciò riservato anche il peccato (quando altronde non lo sia). per cui ha contratto l'Irregolarità, e quindi può essere assolto dal peccato, senza essere dispensato dalla per esso contratta Irregolarità. Ciò posto, tre sono gli effetti della Irregolarità. Primamente impedisce il ricevimento degli Ordini, ed anche della prima tonsura; non lo rende però invalido, ma bensì illecito. Quindi un Vescovo irregolare conferisce gli Ordini validamente, e validamente gli riceve un irregolare; peccano però entrambi gravemente, quand'anco non si conferisca, nè riceva se non se la prima tonsura, perchè violano l'ordinazione della Chiesa in cosa grave; essendo per verità cosa di gran rilevanza l'ammettere nel clero una persona irregolare, farla partecipe dei privilegi chiericali, e renderla capace degli ecclesiastici benefizii. 2. Priva il chierico dell'uso degli Ordini ricevuti;

cioè o di tutti, se la Irregolarità è totale, o di alcuni soltanto, se è parziale. 3. Rende l'uomo incapace dei benefici; o di tutti, se la Irregolarità è totale, oppure soltanto di alcuni, se è parziale.

Passando dagli effetti della Irregolarità alle cagioni che scusar possono dall'incorrere la Irregolarità per delitto, possono tutte quelle cause scusare e scusano difatti, per cui l'uomo è scusato dalla colpa mortale. L'ignoranza quindi di diritto e di fatto, l'oblivione, la inavvertenza, la buona fede, la parvità di materia, quando scusano da grave peccato, scusano anche dall'incorrere la Irregolarità per delitto; perchè questa, essendo una pena assai grave, non può incorrersi per colpa leggiera. Non così però l'Irregolarità per difetto, perchè questa, posto anche incolpevolmente il difetto, sempre s'incorre. Le Irregolarità per difetto sono impedimenti, i quali senza ricercar colpa di sorta, da sè portano l'indecenza. Ma, quanto alle Irregolarità per delitto, si può qui ragionevolmente ricercare, se scusi dall'incorrerle la ignoranza o della Irregolarità stabilita pel delitto, che si commette, o della legge ecclesiastica che la stabilisce; perchè avendo l'Irregolarità region di pena, non sembra potersi punir con essa chi ignora la legge o la pena dalla legge stabilita.

Rispondo, che tale ignoranza, quand'anco fosse invincibile, non iscusava dall'incorrere la Irregolarità. Eccone l'efficacissima ragione. L'Irregolarità sta fondata nell'indecenza, che seco porta il delitto, per cui i macchiati debbono essere tenuti lontani dal ricevimento degli Ordini, e dal loro esercizio. Adunque siccome tale ignoranza non toglie che il delitto commesso non sia un vero delitto, mortalmente peccaminoso, nè conseguentemente l'indecenza, che seco porta, così nemmeno toglie che s'incorra la Irregolarità. Quindi chi commette un ingiusto omicidio, è irregolare, sebbene ignori la legge della Chiesa e la pena della Irregolarità annessa all'omicidio.

Non è poi vero, che la pena non medicinale, ma puramente vendicativa non s'incorra da chi la ignora; no, ma ad essa è sempre sottoposto il reo, quando ha commesso il delitto. La Irregolarità appunto è di tal fatta, cioè una pura pena vendicativa; e però commesso il delitto, s'ignori o non s'ignori la legge o la pena, s'incorre inevitabilmente.



L' Irregolarità non s' incorre, se non nei casi nel diritto espressi; cosicchè sebbene i delitti sieno più atroci, più gravi e peggiori di quelli, ai quali è annessa la Irregolarità, se però non è nel diritto per essi stabilita questa pena, non s' incorre, come è chiaro dal *cap. Is qui de sent. excom.* In ordine poi ai benefizii la Irregolarità, cui incorre il chierico provveduto già di benefizio, non lo priva di esso benefizio. Ma quella Irregolarità, che precede il conseguimento del benefizio, se è totale, quantunque occulta, rende la persona irregolare inetta a conseguire qualsivoglia benefizio, se poi è parziale, impedisce soltanto il conseguimento di quei benefizii, dei quali non può esercitare i ministerii. La collazione adunque del benefizio fatta ad un irregolare totale non solamente è illecita, ma pur anche invalida. La ragion è, perchè la Irregolarità totale impedisce il soggetto da essa macchiato da tutto lo stato chiericale; adunque necessariamente lo impedisce da tutte quelle cose, uffizii e privilegii, che non possono competere che allo stato chiericale: ora i benefizii non possono validamente conferirsi che ai soli chierici: adunque conferirebbonsi, non solo illecitamente, ma anche invalidamente ad un soggetto totalmente inetto allo stato chiericale. Quindi se per sorte taluno, che fosse irregolare d' Irregolarità totale, conseguisse qualche benefizio, non farebbe suoi i frutti; e quindi tenuto sarebbe a restituirli anche prima della sentenza del giudice; perchè qui mancherebbe il legittimo fondamento di conseguirli e farli suoi, cioè il benefizio. Quindi è, che se scientemente, cioè sapendo di essere totalmente irregolare, avesse impetrato il benefizio, come possessore di mala fede tenuto sarebbe a restituire tutti i frutti; e se poi lo ha ottenuto, ignorando invincibilmente la sua Irregolarità, sarebbe obbligato a restituire il residuo dei frutti non consumati, e ciò, in cui è fatto più ricco, secondo le regole già stabilite a suo luogo intorno alla restituzione da farsi dai possessori di buona e di mala fede. Ma oltracciò è tenuto a tosto dimettere il benefizio, quando non impetri la dispensa della Irregolarità, ed una nuova collazione del beneficio. Così i Canonisti comunemente.

Tolgonsi le Irregolarità per delitto colla dispensa, che può dare in tutte le Irregolarità il Sommo Pontefice; e non ve n' ha pur una, su

da cui egli non possa dispensare. Lo possono anche i Vescovi, quando il delitto è occulto, nè portato al foro contenzioso, ad eccezione soltanto dell'omicidio volontario. E quel che possono su tal punto i Vescovi, lo possono anche i prelati regolari relativamente ai loro sudditi per varie concessioni e privilegi dei Sommi Pontefici, e massimamente di Sisto IV, nella Costituzione *Regimini*, e di San Pio V nella Costituzione *Romani Pontificis V*, in cui al §. 3, dice così: « *Quia sacrum OEcumenicum Concilium Tridentinum concessit Episcopis, ut absolvere possint in foro animæ seu conscientiae ab omnibus peccatis, et dispensare in Irregularitatibus, prout, sess. 24, cap. 6, habetur, ne prior conventualis, et superiores praelati dicti Ordinis (prædicatorum) tam in dicta provincia (Hispanie), quam extra eam ubilibet, in hac parte deterioris conditionis, quam clerici, aut saeculares existant, eisdem priori conventuali, et superioribus praelatis, ut ipsi per se ipsos idem omnino possint in fratres et moniales dicti ordinis sibi subditos, quod possunt Episcopi in laicos ac clericos sibi subjectos, tam quoad absolvendi et dispensandi hujusmodi quam alias quascumque facultates (eisdem) . . . perpetuo concedimus, indulgemus, ac etiam declaramus.* »

Tolgonsi altresì per il battesimo quelle Irregolarità che nascono dal delitto proprio, o, a meglio dire, e con più di accuratezza, nessuna Irregolarità prima del battesimo s' incorre a cagione del proprio delitto, mentre l' uomo, prima del battesimo, non è soggetto alle leggi della Chiesa, dalla quale si fatti impedimenti sono stabiliti. Non toglie adunque il battesimo le Irregolarità in senso proprio e rigoroso; ma solamente in questo tuttavia rimane il fondamento, da cui potrebbe nascere nel battezzato la Irregolarità. Questo è ciò che togliesi pel battesimo; ed in questo senso dicesi, che il battesimo toglie le Irregolarità. Anzi togliesi col battesimo anche qualche Irregolarità per difetto, quale si è quella per difetto di lenità.

Si dice poi anche, e lo affermano non pochi Autori, che colla profession religiosa si toglie qualsivoglia Irregolarità per delitto. Ma penso debba piuttosto dirsi, che per la profession religiosa più facile diviene la dispensa di qualunque Irregolarità, come è manifesto dal cap. 1, 2 e 3 *De eo qui furtive*. Che gl' illegittimi professi possono

essere promossi agli Ordini sacri, sebbene non alle prelature anco regolari; come consta dal *cap. 1 de filiis presbyt.* E finalmente che i prelati regolari, come già si è detto, possono sciogliere i proprii sudditi dalle Irregolarità con tutta quella ampiezza e potestà, che godono i Vescovi in ordine ai loro sudditi.

Le Irregolarità poi per difetto, che hanno una causa, che può dar luogo, cessano tosto al cessar della causa da cui dipendevano, senza veruna dispensa del superiore. Quindi quelle persone che sono irregolari per difetto di età, di scienza, di libertà, di natali, cessano d'esserlo tostochè acquistano l'età, la scienza, la libertà o la legittimazione pel susseguente matrimonio. Cessa, in tali casi, per giudizio della Chiesa, la indecenza col cessare la di lei causa, e quindi cessano le Irregolarità. E questa regola si estende altresì alla Irregolarità per infamia di fatto, la quale, sebbene proceda da delitto, può talvolta togliersi colla sola contraria maniera di operare, e colla mutazione dei costumi. Non così le Irregolarità, che hanno causa permanente, come sono quelle della bigamia, della illegittimità non riparata in forza del susseguente matrimonio, ed il difetto di lenità; le quali sebbene non sieno *ex delicto*, durano sempre, quando dal superiore non vengano levate o dispensate.

#### *Delle irregolarità per difetto.*

Dopo aver parlato della Irregolarità in generale, dir dobbiamo delle Irregolarità in particolare, sì di quelle che nascono da difetto, come di quelle, che hanno origine da delitto. Diremo adunque delle prime, poscia delle seconde. Le Irregolarità per difetto sono nove, cioè il difetto primamente dei natali. 2. Dell'anima. 3. Del corpo. 4. Dell'età. 5. Della libertà. 6. Della obbligazione ai raziocinii. 7. Della fama. 8. Della bigamia. 9. Della lenità. Meritamente la Chiesa ha escluso dai sacri ministerii quelle persone, nelle quali trovansi alcuno di tali difetti o macchie, che atte sono ad offendere gli animi dei fedeli; perchè esige il decoro e l'onore della religione, che i sacri ministerii vengano con ogni decenza esercitati. Dimostreremo ognuno di essi con ogni possibile brevità.

Nasce adunque la Irregolarità in primo luogo dal difetto dei natali. Hanno questo difetto tutti gl' illegittimi, i quali conseguentemente sono tutti irregolari. Tali sono i figliuoli *naturali*, cioè nati da una concubina; i *manzeri*, cioè nati da una meretrice; i *noti*, cioè nati da un coniugato e da una sciolta, cioè non maritata; ed i *spuri*, cioè nati da un congiungimento vietato, come da incesto, stupro, ratto e sacrilegio. Tutti questi adunque sono irregolari ed incapaci di essere promossi agli ordini, o sieno illegittimi occultamente o manifestamente. Sono però da questa regola eccettuati quei, che sono nati bensì da matrimonio invalido e nullo a cagione di qualche impedimento dirimente, ma contratto dall' una delle parti con buona fede, benchè vengano poi i conjugati, scoperta la nullità del matrimonio, per sentenza del giudice separati, come ha dichiarato Innocenzo III, *tit. Qui sint filii legitimi cap. 12 e 14*. E così pure quei i quali, sebbene sieno nati di fornicazione, pure sono poi stati legittimati in virtù del susseguente matrimonio, come ha dichiarato Alessandro III nel *cap. Tanta Extra, qui filii sint legitimi*. La qual legittimazione però non basta nè alla dignità del cardinalato, nè a quei benefizii, nella cui fondazione è stabilito, che non si conferiscano se non se ai legittimi; perchè gli anzidetti si hanno bensì per legittimi *fictione juris*, ma non sono veramente e propriamente legittimi.

Se gl' infanti mandati all' ospedale degli esposti abbiano a computarsi per illegittimi, non convengono gli Autori. A me sembra, che più probabile sia la sentenza affermativa sostenuta dall' Habert, dal Pontas, dal Covarruvia e da altri. La ragione è, perchè secondo la regola del diritto, *in obscuris quod verosimilius est attenditur; et in dubiis tutior pars est eligenda.* Ora chi non può dimostrare il padre è cosa più verisimile il credere, che nato sia da illegittimo commercio; ed è cosa più sicura il chiedere la dispensa, o l' astenersi dal ricevimento degli Ordini, di quello che esporsi al pericolo di violare le leggi della Chiesa. È vero che non pochi fanciulli vengono mandati allo spedale non perchè nati d' illegittimo congiungimento, ma per la povertà dei genitori. Ma è anche vero che sono assai più quelli, che vengono esposti per un turpe nascimento, che per motivo di povertà. Il Garzia *p. 3, de benef. c. 1, n. 10*, dice esser certo, che di

100 esposti più di 90 sono illegittimi. La pratica dei Vescovi in tal punto conferma la nostra dottrina. Non ammettono essi chicchessia nemmeno alla prima tonsura, se non dimostrano d'essere legittimi.

Togliasi questa Irregolarità primamente colla dispensa, la quale, quanto agli Ordini maggiori ed ai benefizii con cura d'anime, non può concedersi che dal Sommo Pontefice: ed i Vescovi possono da essa dispensare soltanto per la tonsura e gli Ordini minori, e per quei benefizii che non hanno annessa la cura d'anime; purchè però questi benefizii non richieggano Ordine sacro, non sieno dignità, e personati, o posseduti prima dal padre. 2. Togliasi anche in virtù della religiosa professione, ma come già si è detto, quanto solamente agli Ordini, e non già quanto alle dignità o prelature anche regolari; quando ciò non sia concesso con privilegio speciale ai professi di qualche Ordine; nel che deve ognuno, nei casi occorrenti, consultare i privilegi, gli statuti e la consuetudine dell'Ordine suo. 5. Per via di legittimazione, la quale, quanto al foro ecclesiastico ed agli ecclesiastici effetti si concede unicamente dal Sommo Pontefice, e vale, onde chi l'ha impetrata possa essere promosso a tutti gli Ordini, dignità ed uffizii ecclesiastici, nel che si distingue dalla dispensa, per cui il dispensato a quelle sole cose vien reso capace, alle quali si estende la concessa dispensa.

Affinchè poi la legittimazione della prole, che abbiamo detto poco innanzi avvenire in forza del susseguente matrimonio, produca questo effetto, è necessario che la prole sia stata concepita in tempo in cui i genitori potevano insieme unirsi in matrimonio. Imperciocchè dice Alessandro III, nel già citato *cap. Tanta*: «*Si vir vivente uxore sua aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit, licet post mortem uxoris eam duxerit, nihilominus spurius erit filius.*» Per lo stesso motivo se un consanguineo ha conosciuto carnalmente una consanguinea o un affine nei gradi dalla Chiesa vietati, i figliuoli indi concepiti non vengono legittimati pel matrimonio poi contratto; perchè in tempo del concepimento i genitori, a cagione dell'impedimento di consanguinità o affinità, non avrebbero potuto validamente unirsi in matrimonio. Il che sta fermo ancorchè prima del nascimento della prole i genitori, in virtù della dispensa ottenuta, contratto avessero un valido

e legittimo matrimonio; perchè è sempre vero essere stata la prole concepita in tempo, in cui i parenti non potevano celebrare un valido matrimonio. In tal caso adunque è necessaria una nuova dispensa, per cui la prole venga legittimata.

Il secondo difetto, da cui nasce l' Irregolarità, si è quello dell' anima. Per questo sono irregolari tutti quelli che hanno l' uso di ragione impedito ossia dalla natura, ossia a cagione d' infermità, come sono i fanciulli, ed i pazzi, o abitualmente privi sieno di mente, o lo sieno per varii intervalli, come i lunatici furiosi, ai quali aggiungonsi anche gli energumeni ed i posseduti e vessati dallo spirito maligno, come pure gli epilettici. La Irregolarità di tutti questi si raccoglie si dalla dignità del santo ministero, che non è cosa decente sia da essi esercitato; e si ancora dal *can. 2, d. 33* e da altri passi del diritto. Ma quanto agli epilettici la consuetudine porta, dice il Cabassuzio, che non s' induca la Irregolarità per quelle affezioni epilettiche, che accadero nell' infanzia, anzi anche prima della pubertà; perchè, come insegna Ippocrate l' epilessia spesse volte viene curata, e svanisce onninamente nelle persone che sono giunte alla pubertà. All' opposto le persone, che dopo la pubertà assalite vengono da questo male, debbono tenersi per irregolari. Di quei che patiscono le vertigini i Canonici non parlano, e però non sono assolutamente irregolari. Se però le vertigini attaccano sì gravemente un sacerdote, che senza pericolo d' indecenza e d' irriverenza non può celebrare, debba astenersi dal dir messa. Se poi non v' ha di ciò verun pericolo, o soltanto assai leggiero, può celebrare, ma con le debite cautele, p. e., in luogo basso, mentre gli altari alti, ed ai quali si sale per più gradini per ordinario cagionano delle vertigini.

La mancanza di scienza competente è un altro difetto dell' anima, per cui non si possono ricevere gli ordini senza grave peccato, nè esercitare i già ricevuti; e chi è privo della scienza dal Concilio di Trento ricercata debba aversi per irregolare. Quale scienza poi sia necessaria lo diremo, quando parleremo dell' Ordine. Togliasi questo difetto coll' acquisto della scienza. Può anche togliersi *ad tempus* per dispensa del Sommo Pontefice, la quale però non si dà che con molte condizioni.

Per difetto di anima sono irregolari anche i mancanti di fede, non già quelli che o non credono, come gl' infedeli, o credono malamente, come gli eretici (giacchè questi per diritto di natura e divino sono dagli uffizii ecclesiastici esclusi); ma quelli che appellansi neofiti, cioè che di fresco si sono convertiti o dal Giudaismo, o dal Maomettismo, o dal Gentilesimo. Questi non hanno ad ammettersi allo stato chiericale, nè a promuoversi agli ordini, se prima per un tempo conveniente non vengano sperimentati. Ma quanto tempo sarà necessario per questo esperimento? Comunemente i Dottori insegnano non essere stabilito nel diritto veruno spazio di tempo per compiere questa prova, ma lasciato all'arbitrio ed alla sapienza de' Vescovi il discernere e definire, quando un neofito sia provato a sufficienza, sia idoneo a ricevere gli ordini, nè vi sia verun pericolo, che o ritorni all' errore, o si lasci prendere dalla superbia. Che se l' urgente necessità della Chiesa costringa a promuovere un neofito prima di un sufficiente pieno esperimento, si deve ricorrere al Papa; perchè questa Irregolarità dall' apostolo notata, e stabilita dal diritto comune, è per difetto: e dalle Irregolarità per difetto i Vescovi non possono dispensare, anzi nèmmeno dispensano, quando dopo una prova sufficiente conferiscono gli ordini ai neofiti, ma puramente dichiarano essere questa Irregolarità cessata.

Nasce in terzo luogo la Irregolarità dal difetto del corpo. Ma da qual difetto? Da quello che tende l' uomo impotente ad eseguire il ministero dell' ordine, e da quello che lo impedisce dall' adempierlo decentemente a cagione della deformità del suo corpo. Pel primo capo adunque sono irregolari tutti quei che privi sono di una mano, o del pollice, o dell' indice: i muti parimenti, e quei che balbettano in guisa, che senza riso non possono ascoltarsi: i ciechi pure, e massimamente i monocoli, se non solamente mancano di vista in un degli occhi, ma mancano dell' occhio stesso con deformità: chi ha le mani tremolanti, in modo che non possono maneggiare il calice e l' ostia senza pericolo di caduta o di effusione: gli astemii che non possono here e tenere il vino senza sentirsi eccitati al vomito. La mancanza di qualsivoglia membro occulto non induce la Irregolarità, se non se quando l' ha a sè medesimo reciso, o se lo ha fatto da altri

recidere. Quindi sono irregolari quei che si hanno reciso o fatto recidere le virili parti, anche se ciò fosse stato per amore della castità, molto più se per conservare la soavità della voce. Sono però nel diritto, *can. 7*, eccettuati quei che ne hanno sofferto il taglio d'ordine dei medici per infermità, oppure dai barbari, purchè altronde sieno ritrovati degnissimi del sacro ministero. Anche gli ermafroditi, o prevalga o no il sesso, sono esclusi dal clero e dagli ordini.

Pel capo poi della deformità sono irregolari quei che hanno il corpo o i membri conformati in guisa, che cagionano o orrore, o disprezzo, o eccitano il riso; come sarebbe una bocca sconciamente torta; labbra sì corrose, che appena cuoprono i denti; mancanza di naso, o di orecchie, o d'un piede; gobba insigne, troppo turgido ventre, statura sì piccola, come quella dei pigmei, o eccessivamente alta, come quella dei giganti. Non hanno però a computarsi per irregolari quei che hanno le ginocchia torte, perchè può coprire comodamente questo difetto la veste, massimamente talare. E così pure non è irregolare chi ha la faccia breve, la vista corta, o non può vedere senza occhiali, e nemmeno chi ha un occhio più grande dell'altro; purchè il difetto non sia notevole e di grande deformità.

Non ha mica però a farsi lo stesso giudizio dei difetti del corpo, che precedono, e di quei che sieguono l'Ordinazione. Quei che la precedono, escludono dal ricevimento di qualunque Ordine, e di essi più difficilmente si ottiene la dispensa. All'opposto quei, che la sieguono, impediscono soltanto quel ministero, a cui rendono inetto il soggetto. Quindi, p. e., il cieco o balbettante prima dell'Ordinazione è escluso dallo stato chiericale; ma chi dopo l'Ordinazione lo diviene o per vecchiazza o per infermità, è impedito bensì della celebrazione della messa, ma non già dall'amministrare il Sacramento della Penitenza. Così pure quei difetti, i quali il ricevimento impediscono della prima tonsura, escludono da qualsivoglia beneficio; ma quei che vengono dopo, da quei benefici soltanto impediscono, che rendono il soggetto incapace al ministero annesso al beneficio. Quindi un chierico, p. e., sordo non può ottener beneficii, i cui ministerii non possono esercitarsi senza l'udito. I difetti poi, che precedono la promozione impediscono, che i beneficii possano conseguirsi senza



dispensa ; e quei che vengon dopo, non privano il beneficiato del beneficio, sebbene non possa adempierne gli uffizii, perchè pel *cap. 5, de Cler. aegrot.*, « *Afflictio non est addenda afflicto, sed miseriae miserendum.* »

Togliasi questa Irregolarità col cessare del difetto, come quando taluno, che ha perduto la vista o l'udito per qualche infermità, col mezzo della cura si risana e recupera l'uso di questi sentimenti, che non erano perduti, ma soltanto impediti. Si toglie altresì colla dispensa ; ma questa dispensa per uso comune e per costante consuetudine è riservata al Papa, il quale non la concede mai che con somma precauzione, e commettendone l'esecuzione allo stesso Vescovo del luogo con questa clausola, « che considerato ben bene egli medesimo » il difetto, se sia tale quale è stato rappresentato, nè da esso tanta » ne provenga deformità, che atto sia a generare scandalo nel popolo, o a mettere impedimento alle cose divine ( su di che viene aggravata lo coscienza dell' Ordinario ) accordi o eseguisca la dispensa. » Dal che ne sieguono due cose ; cioè : 1, che non può il Vescovo commetterne l'esame ad altra persona, dovendo per commissione pontificia farlo egli stesso, *inspecto per se ipsum* ; e 2, che il Papa non vuole nè intende di dar dispensa quanto a quelle persone che sono difettose in guisa, che senza scandalo dei popoli, o senza pericolo di profanazione non possono amministrare i sacri misterii.

Il 4 difetto è quello della età, vale a dire della età ricercata nella presente disciplina della Chiesa agli Ordini ed ai beneficii. Per gli Ordini minori nulla intorno all'età è definito ; pure nel Pontificale nella Rubrica *de Ordinandis* ai Vescovi viene comandato di non conferire nè la prima tonsura, nè gli Ordini minori prima dei sett'anni compiti. Per gli Ordini poi maggiori e sacri, il Concilio di Trento, nella *sess. 23, cap. 12*, dispone « che niuno venga promosso al Sud- » diaconato prima dell'anno ventesimo secondo, al Diaconato prima » del ventesimo terzo, al Presbiterato prima del ventesimo quinto. » Sicchè prima di tale prescritta età ognuno è irregolare, e non può lecitamente essere agli Ordini promosso. Passando quindi ai beneficii, se si tratta di beneficio semplice, per disposizione dello stesso Concilio nella stessa *sess. 6, cap. 6*, ricercasi l'età di quattordici anni.

I benefizii poi con cura d'anime non possono conferirsi se non a chi trovasi nell'età di venticinque anni. L'anno per altro basta sia incominciato per qualche poco di tempo, purchè non sia tanto piccolo e scarso, che vi sia pericolo di errare nel computo dell'anno. Questa età poi per gli Ordini, e pei benefizii ha a computarsi non dal concepimento, o dal battesimo, ma dalla nascita.

Da questa Irregolarità niuno può dispensare salvochè il Sommo Pontefice, e per privilegio speciale per un certo tempo limitato alcuni Vescovi ultramontani ed ultramarini. Anzi il Papa stesso non dispensa quasi mai oltre un anno o al più due anni. Se taluno con buona fede si è ordinato prima della legittima età, sospeso rimane dall'esercizio dell'ordine ricevuto fino all'età prescritta, giunta la quale cessa da sè l'impedimento senza dispensa. Chi poi prima della legittima età scientemente riceve gli Ordini pecca mortalmente, e incorre la sospensione per Costituzione di Pio II, che incomincia, *Quum ex Sacrorum*. E se viola la sospensione esercitando le funzioni dell'Ordine ricevuto, incorre una nuova Irregolarità, da cui se non viene dispensato, non può celebrare, ancorchè sia giunto alla età prescritta; perchè l'età sopravveggnente non può togliere nè la sospensione nè l'effetto della sospensione. Se poi non ha celebrato, può, dopo ottenuta l'assoluzione della sospensione, e dopo giunto alla legittima età, esercitare le funzioni del suo Ordine, perchè è cessata la sua Irregolarità al compiersi degli anni.

Il 5 è il difetto di libertà. Hanno questo difetto, i servi propriamente detti, che in latino appellansi *mancipia*, e in Italiano *schiaivi*. Questi sono esclusi dai sacri ministeri. Il diritto comune, *dist. 56, cap. 1*, prescrive così: « *Nullus Episcoporum servum alterius ad clericatus officium promovere debet.* » Se però uno schiavo, sapendolo il padrone e non contraddicendo, venisse agli Ordini promosso, diverrebbe libero quanto a quelle cose che allo stato clericale ripugnano. Ma se ciò si facesse lui contraddicendo, peccerebbe mortalmente e il Vescovo ordinante e lo schiavo ordinato: questi poi non è perciò libero dalla schiavitù, e quegli è tenuto dar soddisfazione al padrone.

Il 6 difetto, che appellasi *obbligazione ai raziocinii*, è ancor esso

una specie di servitù, e perciò alcuni uniscono questo difetto col precedente. Sono quindi irregolari gli amministratori dei beni altrui, gli attori degli altri negozii, i tutori dei pupilli, i curatori dei minori, e tutti quei finalmente, che sono tenuti a rendimento di conti; perchè tutti questi possono trarsi ai tribunali secolari; possono essere accusati di frodi e d'inganni, e vessati con liti e processi con disonore ed ignominia dell'Ordine ecclesiastico. Questi ed altri di simil fatta non possono ammettersi nel clero fino a tanto, dopo il rendimento dei conti, non si sieno sbrigati da tal sorta d'impiccii e di pericoli. Debbono nondimeno da questa legge eccettuarsi gli amministratori dei beni della Chiesa, i difensori dei miserabili, e quei che sono costretti dalla necessità ad assumersi la tutela legittima e caritatevole dei consanguinei.

Siegue il 7 difetto, che è quello della fama. Chi ha perduto la buona fama è irregolare. Trattano alcuni di questo difetto nelle Irregolarità per delitto, ma siccome non ogni perdimento di fama, o non ogni infamia suppone delitto; così noi ne parliamo in questo luogo fra le Irregolarità per difetto. L'infamia altra è di diritto, ed altra di fatto. L'infamia di diritto s'incorre col commettere un delitto, a cui per diritto civile o canonico è annessa la infamia: ed i delitti, a cui va annessa, sono l'omicidio, l'eresia, il malefizio, il furto, il sacrilegio, l'adulterio, l'incesto, il venefizio, la falsa testimonianza in giudizio, la sodomia, la simonia, il lenocinio, il delitto di lesa maestà, la usura, ecc. Nessuno però di questi delitti, se si eccettui l'omicidio, porta seco l'Irregolarità, se non è pubblico e notorio. Gl'infami poi di fatto sono quei, i quali per sentenza del giudice sono condannati alla prigione, alla galera, all'esilio, alla morte, gli esposti alla berlina, i frustati pubblicamente; e non già o i ripresi puramente, o i condannati da una pena pecuniaria, o ad una limosina. A cagione poi di professione sono infami i commedianti, i mimi, gl'istrioni e chiunque « *Artis ludricae* ( parole della *leg. 1 e 2, ff. de his* ) *pronunciandive causa in scenam prodierit spectaculum sui praebiturus.* » Così pure chi fa pubblicamente e personalmente il mestiero di macellaio o di tavernajo, nè vuole lasciarlo prima d'essere posto nell'Ordine del clero: e chi altresì fa l'uffizio di carnefice, di sbirro, di

bargello; mentre tutti questi hannosi comunemente per gente infame. Tutti questi infami o di diritto, o di fatto, o di professione, durante l'infamia sono esclusi dagli Ordini e dai benefizii.

Togliesi questa Irregolarità in varii modi. Se l'infamia nasce per un delitto pubblico, ma non portato al foro contenzioso, togliesi in virtù della emendazione del reo; il quale cioè col cangiamento dei costumi, colla onestà della vita, colle opere buone e santa conversazione, ha riacquistato la fama e il suo buon nome. Così quanto alla infamia di fatto. Ma l'infamia di diritto contratta per sentenza del giudice non si toglie salvochè colla dispensa, la quale può darsi assolutamente dal Sommo Pontefice, a cui per altro non caderebbe mai in mente di mandare all'altare un infame, quando a ciò non lo determinasse qualche urgente causa gravissima, come osservano i Salmaticensi. Può darsi anche dai Vescovi, ma solamente con queste due indispensabili limitazioni, cioè o che non dispensino in delitti più gravi dell'adulterio, o ad Ordini non ricevuti, ma soltanto affinché possa il dispensato far uso dei ricevuti.

L'ottavo è la bigamia. La bigamia, ossia digamia, si oppone alla monogamia; perchè questa è il congiungimento con una moglie sola ed unica, e quella all'opposto è il congiungimento con più mogli. E di tre sorta, cioè reale, interpretativa e similitudinaria. C'è bigamia reale quando taluno ha preso e conosciuto successivamente più mogli. C'è la interpretativa, quando per finzione o interpretazione del diritto si computa, che taluno abbia avuto più mogli, benchè in realtà non le abbia avute; il che può accadere in varie maniere. Prima-mente cioè quando prima della morte della moglie, o con buona o con mala fede, contrae con altra, e carnalmente la conosce: o, come altri parlano, quando alcuno contrae due matrimonii, uno di diritto, cioè valido, l'altro di fatto, cioè invalido. 2. Quando taluno contrae due matrimonii di fatto, cioè amendue invalidi, come se sposi due consanguinee, o con due contragga, colle quali per qualche impedimento dirimente non poteva farlo; e le conosca amendue carnalmente. 3. Quando prende la vedova altrui da esso lui conosciuta, oppure una fanciulla, che ha con altro uomo fornicato, e la conosce. C'è finalmente la bigamia similitudinaria, quando dopo fatto il soleune

voto di castità contrae alcuno, o piuttosto attenta di contrarre matrimonio o con donna da altri conosciuta, o con una vergine, e carnalmente la conosce: poichè questi si ha per bigamo, quasi abbia contratto un doppio matrimonio, uno spirituale, l'altro carnale e nefando.

E qui è necessario avvertire, che alla bigamia sì vera e reale, come alla interpretativa e similitudinaria, ricercasi il carnale accoppiamento, ossia la copula. Quindi è, che se taluno per legittimo matrimonio prende una vergine, cui carnalmente non conosce, e morta che sia senza che mai l'abbia conosciuta, ne sposa un'altra, con cui consuma il celebrato matrimonio, non è bigamo. Non è neppur bigamo di bigamia interpretativa chi congiunto in matrimonio con una univira (cioè con donna da altri non conosciuta) commette un peccato di fornicazione con una meretrice, o con una concubina, ossia prima, ossia dopo il matrimonio; perchè per un semplice fornicario congiungimento non viene significata l'unione di Cristo colla Chiesa. Ma per l'opposta ragione è bigamo chi ha preso per moglie una vergine, ma dopo l'adulterio da essa commesso, carnalmente la conosce, perchè in allora incomincia tosto ad essere marito di donna, che adulterando ha diviso in molti la sua carne. Ed è parimenti bigamo chi ha preso una moglie avanti, ed un'altra dopo il battesimo, perocchè col battesimo non si toglie questo difetto, perchè, dice Innocenzo I nella sua Decretale a Vitricio, *cap. 6: «In baptismo remittuntur peccata, non acceptarum uxorum numerus aboletur.* Anzi è anche bigamo chi mena a moglie una donna da altri corrotta, sebbene ciò egli ignori; ma non già se mena a moglie una da sè medesimo corrotta prima del matrimonio. E finalmente è bigamo chi contrae matrimonio anche invalido con una vedova o corrotta se lo consuma.

I bigami adunque per qualsivoglia delle maniere già indicate sono irregolari; e secondo la presente disciplina della Chiesa la bigamia impedisce il ricevimento di tutti e singoli gli ordini, e l'amministrazione dei ricevuti, anzi ai bigami è anche vietato il ricevere la prima tonsura, e sono privati d'ogni privilegio chiericale, come semplici laici, come fu dichiarato nel Concilio di Lione sotto Gregorio X.

Quanto alla facoltà di dispensare da questa Irregolarità, l'ha in

tutta la sua ampiezza il Sommo Pontefice. I Vescovi poi non possono dispensare nella bigamia reale nè nella interpretativa, neppure quanto agli Ordini minori, perchè ai Vescovi è stata bensì dal Concilio di Trento conceduta la facoltà di dispensare dalle occulte Irregolarità *ex delicto*, ma non già *ex defectu*. Può però il Vescovo dispensare nella bigamia similitudinaria, anche pel ricevimento d'ordini superiori, quando non è meschiata colla interpretativa, e purchè il chierico costituito negli ordini sacri, o il professo di qualche ordine, che ha osato o preteso di contrarre con una vergine, e l'ha conosciuta carnalmente, abbia cancellato con una congrua penitenza il suo reato, ed abbia riparato il male colle virtù e con una lodevole vita. Ai prelati regolari poi non può competere, checchè ne dicano in contrario alcuni Autori su tal punto più di quello conviene ai Vescovi, a tenore della Bolla di S. Pio V, come lo dimostra il p. Gabriel da Vicenza, *p. 2, cap. 29*.

Il 9 ed ultimo difetto è quello della lenità. Vanno soggetti a questo difetto non solamente quei che ingiustamente uccidono o mutilano, ma eziandio quei che ciò fanno giustamente; perchè la Chiesa imitatrice della mansuetudine del suo divino sposo ha in orrore ogni effusione di sangue. Di que' che ingiustamente uccidono o mutilano, diremo più innanzi, ove parleremo delle Irregolarità *ex delicto*; e diremo qui degli altri. Adunque è irregolare ogni uomo battezzato, il quale volontariamente uccide o mutila, o concorre prossimamente all'omicidio o mutilazione. L'omicidio e la mutilazione nel diritto quanto alla Irregolarità vanno del pari, come consta dalla *Clement. de homicidio*, sebbene però la Irregolarità per mutilazione non siegua onninamente la condizione di quella per omicidio, perchè questa è riservata al Papa, quantunque occulta, e non già quella, come ha dichiarato la sacra Congregazione presso il Suarez, *sec. 2, n. 4*. Appellasi mutilazione il troncamento d'un membro: e quindi non è irregolare chi non lo tronca, ma lo ferisce, o lo debilita, lo incide o lo percuote. Qui poi per nome di membro quella parte dell'umano corpo s'intende, che ha uffizio proprio e distinto dall'altre parti; o quella, come parla il Suarez, che è quasi intero stromento prossimo di qualche azione, come la mano a palpare, i piedi a camminare, gli

occhi a vedere, il naso ad odorare, la lingua a parlare. Quindi non diviene irregolare chi tronca un dito, o estrae un dente ad un altro; perchè nè il dito nè il dente hanno l'anzidetta condizione.

Venendo alle classi di persone, che per difetto di lenità sono irregolari, lo sono primamente quelle, le quali per ordine giudiziale concorrono all'altrui morte o mutilazione. Tali sono gli accusatori, che accusano criminalmente, se il reo viene punito colla morte, o colla mutilazione. Chi poi procede soltanto civilmente, onde ottenere soddisfazione, è scusato, e non incorre la Irregolarità, sebbene ne segua la morte o mutilazione; purchè però protesti innanzi al giudice di non volere vendetta nè pena di sangue. Sono altresì irregolari i Giudici, il procuratore fiscale, che sollecitano la morte o mutilazione del reo, i notaj pure, che scrivono o dinunziano la sentenza di morte: ed il carnefice, che dà la morte o mutila il reo. A questi aggiungono alcuni anche i testimonii. Ma si deve distinguere: se sono citati e chiamati dal giudice a far testimonianza, penso sieno immuni dalla Irregolarità; perchè sono tenuti rispondere al superiore interrogante: sono poi irregolari, se s'ingeriscono spontaneamente, con sollecitare o cooperare alla morte del reo.

Sono parimenti irregolari per difetto di lenità i soldati, non già quelli che portano o hanno portato armi, ma que' soli che hanno combattuto in guerra: questi se in guerra giusta, colle proprie mani hanno mutilato o ucciso alcuno, o di ciò dubitano prudentemente, debbono tenersi per irregolari. Che se altro non hanno fatto che eccitare gli altri al combattimento, somministrare la polvere, e le cariche, custodire il bagaglio, non sono perciò irregolari. Dissi *in guerra giusta*, perchè v'ha questa gran differenza fra il combattere in guerra giusta, ed il combattere in guerra ingiusta, che tutti quei che combattono in guerra ingiusta divengono irregolari, perchè tutti cooperano alla ingiusta mutilazione o uccisione; e lo sono piuttosto per delitto, che per difetto di lenità, laddove in guerra giusta sono irregolari soltanto quei che mutilano o uccidono.

Passiamo ai medici ed ai chirurghi. Questi per ciò solo che esercitano la loro arte non sono irregolari benchè secondo le regole della loro arte trouchino un membro, o comandino sia troncato, mentre

ciò fanno per misericordia, per carità e per sanare o conservare l'infermo. In allora soltanto incorrono la Irregolarità, quando per loro colpa ed imperizia ne siegue la morte; ed in tal caso la Irregolarità è piuttosto per delitto, che per difetto. I chierici ed i monaci divengono irregolari, se esercitano la medicina e chirurgia con incisione e adustione, perchè ad essi queste arti sono vietate nel Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. Quindi se un chierico, anche in *sacris* esercita la medicina o la chirurgia, senza incisione ed adustione, e secondo le regole dell' arte, non diviene irregolare; perchè ciò non trovasi vietato in nessun luogo. Dissi, *secondo le regole dell' arte*; perchè chi le ignora al pericolo di uccidere si espone, e però seguita la morte è irregolare. Da ciò è facile il raccogliere, che non diviene irregolare un chierico, che assiste ad un infermo, se gli dà a bere o a mangiare cosa, che non è dal medico vietata, nè ha verun motivo di dubitare possa essergli nociva; nè se volge, alza o muove l'infermo, onde più facilmente o dorma, o prenda cibo o bevanda, quantunque gli venga quindi accelerata la morte, quando ciò siegua senza notabile di lui colpa.

Può da questa Irregolarità dispensare il solo Papa, e chi da esso lui ne ha ricevuto la facoltà, e non già il Vescovo; perchè è stabilita dal diritto comune, e dal Concilio generale, ai cui decreti non altri può derogare che il Sommo Pastore. Ed oltracciò il Concilio di Trento ai Vescovi ha soltanto concesso la facoltà di dispensare nelle irregolarità *ex delicto*; e questa è non *ex delicto*, ma bensì *ex defectu*.

#### *Delle Irregolarità per delitto.*

I delitti, pei quali s' incorre la Irregolarità, sono cinque, cioè l'omicidio e la mutilazione; l' iterazione del battesimo; il pravo ricevimento degli Ordini; la violazione delle censure e l'eresia. La ragione, ossia il fine, per cui la Chiesa pei testè indicati delitti ha stabilito, che s' incorra la Irregolarità, è lo stesso, per cui ciò ha fatto per certi difetti; cioè per mantenere il decoro e la maestà della religione, e dei sacri ministerii. L' onore ed il decoro della religione richiede,



che i sacri ministerii con somma decenza e irrepreensibilità vengano esercitati: ed a questo fine fu necessario istituire le Irregolarità, per cui tenute fossero lontane dal ministero di Cristo quelle persone, le quali o hanno commesso certi delitti, o hanno certi difetti, che si oppongono allo spirito della Chiesa, o una macchia imprimono anche nelle innocenti persone che offende l'occhio e l'animo dei fedeli. Ecco la ragione, ecco il fine delle istituite Irregolarità; affinché ogni cosa fosse fatta colla dovuta decenza nella casa del Signore. Ciò posto, poniamoci ad esaminare brevemente ad una ad una le Irregolarità per delitto.

L'omicidio e mutilazione è il primo delitto, per cui s'incorre la Irregolarità. L'omicidio (lo stesso dicasi della mutilazione) può commettersi per tre maniere, cioè per necessità, per malizia e per caso accidentale. Avviene il primo, quando taluno nel difendere la sua propria vita colla debita moderazione uccide un altro. Il secondo, quando volontariamente, senza necessità, e ingiustamente lo uccide. Il terzo, quando oltre alla sua intenzione è cagione dell'altrui morte. Quale adunque di questi omicidii porta seco l'Irregolarità di chi lo commette? Il primo non già, perchè siffatto omicidio neppure è delitto, ma nè meno omicidio. Il secondo, all'opposto, che è un vero e ingiusto volontario omicidio, questo sì è quello, per cui s'incorre la Irregolarità e Irregolarità gravissima, e tale, che di rado si toglie colla dispensa, la quale difficilissimamente si concede. È però necessario per incorrerla, che ne segua veramente la morte dell'uomo; perchè esclusa questa, non ha più luogo il reale omicidio, benchè sia concepito, inteso e voluto dall'animo e dalla volontà.

Incorre questa Irregolarità non il solo uccisore, ma chiunque colla sua fisica o morale azione influisce alla morte altrui. Quindi e il mandante e il consulente, e chi coopera, e chi presta ajuto è irregolare: «*Quisquis homicidii, così nel cap. Si quis 8, dist. 5, aut factus, aut consilio, aut praecepto, aut assentatione ... conscius fuerit, a clericatu in perpetuum dejiciatur.*» Si chiama mandante quegli, che espressamente o tacitamente comanda l'omicidio; nè giova che lo rivochi, se la revocazione non perviene a notizia del mandatario: se poi il mandatario è certo della revocazione prima dell'esecuzione, il man-

dante è immune dalla Irregolarità. Dicasi lo stesso anche del consultatore. Questi, se rinvoca seriamente ed efficacemente il suo consiglio, ed impedisce quanto può l'omicidio, coerentemente a quanto altrove si è detto, penso sia esente dalla Irregolarità, se nulla ostante per sua malizia l'altro commette l'omicidio.

Per quello poi spetta all'omicidio casuale, se è pienamente involontario, egli è chiaro, che per esso non s'incorre la Irregolarità. Faccia taluno una cosa lecita, e non ometta la dovuta diligenza per non far del male a chi che sia, se per accidente ne siegue l'omicidio, non diviene irregolare. Se poi non usa la conveniente diligenza, non evita la Irregolarità; ma la negligenza in ciò praticata deve giungere a colpa teologica mortale; avvertendo però, che nel caso di omicidio di rado la colpa è leggiera per ragion della materia, ma soltanto per capo d'inavvertenza e di sorprendimento. Ma chi fa cosa illecita, per non incorrere la Irregolarità non basta che usi quella diligenza, che suole comunemente adoperarsi, ma è tenuto a praticare uno studio più attento ed una maggiore diligenza; altramente seguitone l'omicidio, è irregolare, massimamente se l'azione sua è altresì pericolosa. Così insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 64, art. 8. Quindi chi trasportato dalla collera dà un calcio a donna incinta, sebbene nè abbia voluto nè inteso l'aborto, se però questo siegue, diviene irregolare. E così pure è sottoposto alla Irregolarità chi per uffizio, o per giustizia obbligato a farlo non impedisce l'uccisione altrui. Chi poi per pura carità è tenuto (e lo sono tutti) ad impedire l'omicidio, se non lo impedisce, non diviene irregolare.

E qui conviene avvertire, che ciò si dice dell'omicidio debbasi applicarsi anche alla mutilazione. Ma soltanto si ponga mente alla differenza, che passa fra la mutilazione, ed il debilitamento della parte, perocchè la mutilazione richiede la separazione dal corpo di qualche membro; laddove il debilitamento non separa dal corpo verun membro, anzi lo lascia congiunto, ma soltanto lo rende o inutile, o debole, o infermo, o mal disposto. Dalla mutilazione nasce certamente la Irregolarità, ma non siegue secondo i Canonisti dal debilitamento.

Il solo Papa può dispensare dalla Irregolarità nata dall'omicidio volontario ingiusto, il quale per altro di rado concede tale dispensa

trattandosi di omicidii volontari, cioè di quegli omicidii, che pensatamente, industriosamente e insidiosamente hanno ucciso il prossimo. I Vescovi poi non possono dispensare dalla Irregolarità contratta per omicidio volontario ingiusto, anzi anche giusto, quale si è quello che si eseguisce per pubblica autorità, ed il difetto cagiona di lenità. Ciò consta chiarissimamente dal Concilio di Trento, il quale, nella *sess. 24, cap. 6*, ove nell'ampia facoltà, che dà ai Vescovi di dispensare dalle Irregolarità, eccettua espressamente quella che *oritur ex homicidio voluntario o ex defectu*. Cosa dunque possono i Vescovi? Possono dispensare soltanto nelle Irregolarità per omicidio casuale occulto; perchè l'omicidio casuale non è volontario. Imperciocchè secondo il Concilio di Trento possono i Vescovi dispensare in tutte le Irregolarità nate da delitto occulto, purchè il delitto non sia di omicidio volontario; e per altro l'omicidio casuale non è strettamente e propriamente volontario. E ciocchè in tal punto possono i Vescovi, lo possono anche i Prelati regolari, e nulla più.

Nasce 2 la Irregolarità della ripetizione del battesimo. È ugualmente irregolare chi ribattezza e chi è ribattezzato. Anzi è irregolare anche chi sotto condizione iteratamente battezza, salvochè nel puro caso, come insegnano il Catechismo Romano, e S. Carlo Borromeo nell'Istruzione del battesimo, in cui, « *re diligenter perquisita, verum relinquatur dubium, an baptismus rite datus sit.* » Chi poi senza un vero prudente dubbio sul ricevuto battesimo, scientemente vuol essere o permette d'essere iteratamente battezzato, diviene irregolare. Ma alla Irregolarità non vanno soggetti quei, che senza loro accorgimento nella infanzia sono stati due volte battezzati. Un parroco, il quale non avvertito del battesimo conferito in casa ad un ragazzo, portato alla chiesa, lo battezza al solito, non incorre la Irregolarità, quantunque per inavvertenza non abbia intorno ciò fatte come per altro doveva, le convenienti interrogazioni, onde assicurarsi, che non era stato privatamente battezzato. La ragion è, perchè egli non ha avuto nell'animo neppur ombra d'intenzione di battezzare un fanciullo già battezzato; anzi non avrebbe positivamente voluto, se avesse avuto alcuna notizia del battesimo conferito.

Ma incorre la Irregolarità e chi ribattezza, e chi lasciassi ribattez-

zare per timore: e chi volontariamente e senza necessità riceve il battesimo da un eretico dinunziato; e chi finalmente serve, e risponde al ribattezzante. In questi però la Irregolarità impedisce bensì l'ascendere agli ordini superiori; ma non già l'esercizio dei ricevuti; anzi se la cosa è occulta, non cagiona nemmeno questo impedimento.

Può togliersi questa Irregolarità per iterazione del battesimo se è occulta, anche dai Vescovi; ma se è pubblica, è riservata al Papa. Non ha poi luogo questa Irregolarità nell'iterato ricevimento degli altri sacramenti, anche imprimenti il carattere; perchè nel diritto non viene imposta la Irregolarità, se non agli iteranti il battesimo. Quindi chi, p. e., consecrasse nuovamente un'ostia consecrata, peccerebbe bensì gravissimamente, ma non diverrebbe perciò irregolare.

Dal pravo ricevimento degli Ordini nasce la terza Irregolarità *ex delicto*. Niuno però creda, che qualsivoglia colpevole ricevimento degli Ordini partorisca l'Irregolarità; non già. Quale adunque si è quello che la induce? La induce il ricevimento degli Ordini furtivo; cioè incorrono l'Irregolarità quei, i quali dopo aver isfuggito l'esame, senza essere approvati, senza essere ammessi, o senza saputa del Vescovo, mischiati cogli altri Ordinaudi fraudolentemente ricevono gli Ordini; come è chiaro dal *cap. De eo, qui furtive*. E da questa Irregolarità può dispensare il Vescovo, se non ha egli stesso vietato sotto pena di scomunica questo furtivo ricevimento. Ma siccome di presente per lo più, a tenore del Pontificale romano l'arcidiacono, o altro ministro d'ordine del Vescovo prima dell'Ordinazione ammonisce, che sotto pena di scomunica niuno non esaminato, approvato e nominato ardisca accostarsi al ricevimento degli Ordini; così questa Irregolarità, se è pubblica, è sempre riservata al Papa.

Non è irregolare chi riceve gli Ordini *per saltum*, p. e., il diacono prima del suddiaconato; o prima della legittima età; o fuori dei tempi dal diritto stabiliti; o senza le dimissorie. Incorre però immediatamente la sospensione; e quindi se la viola coll'esercitare gli Ordini ricevuti, cade nella Irregolarità; perchè chi viola la censura della sospensione, è sottoposto alla Irregolarità. Dicasi lo stesso di chi riceve in uno stesso giorno più Ordini sacri. Egli è sospeso, ed incorre la Irregolarità, se nello stesso ricevimento esercita il ministero

dell'Ordine. Il sacerdote adunque ordinato in questa maniera incorre l' Irregolarità; perchè insieme col Vescovo consacra: non così però il diacono, posto che non legga il Vangelo.

Chi esercita solennemente i ministerii dell' Ordine, che ha ricevuto, diviene irregolare. Quindi un chierico minore, o un suddiacono, che amministra solennemente il battesimo e diviene irregolare, e di più incorre nella scomunica: « *Si quis ( così nel tit. de Clerico non ordinato ministrante ) baptizaverit, aut aliquod divinum officium exercuerit non ordinatus, propter temeritatem ejciatur de Ecclesia, et numquam ordinetur.* » Sono anche irregolari quei conjugati, i quali anche senza aver consumato il matrimonio presumono ricevere qualche sacro Ordine. E finalmente incorre la Irregolarità chi scientemente riceve l' Ordinazione da un Vescovo scomunicato, sospeso, interdetto, depresso o degradato; cioè rimane sospeso dall' esercizio dell' Ordine ricevuto.

Nasce in quarto luogo la Irregolarità dalla violazione delle censure. Spieghiamoci. Chi è scomunicato, chi è sospeso, chi è interdetto, sebbene tollerato ed occulto, se osa esercitare solennemente i ministerii degli Ordini maggiori e sacri, diviene irregolare. Dissi, *sebbene tollerato ed occulto*; perchè la Costituzione di Martino V non ha nulla in favore dello scomunicato, ma solamente degli altri, che con esso lui comunicano. Dissi poi, *degli Ordini maggiori*; perchè esercitandosi gli atti dei minori anche dai laici, comunemente gli Autori vogliono, che non s' incorra l' Irregolarità da chi gli esercita legato con censura. Diviene irregolare chi essendo scomunicato o sospeso, assolve, sebbene amministri questo Sacramento occultamente; perchè questo Sacramento non richiede veruna solennità: e così pure chi non essendo sacerdote ascolta l' altrui confessione; perchè si usurpa un divino ministero, che non compete che al solo sacerdote. Ma se un sacerdote privo di giurisdizione amministra questo Sacramento, non diviene irregolare; perchè dal diritto la Irregolarità è stata stabilita non già contro chi si usurpa la giurisdizione, che non ha, ma bensì contro chi esercita il ministero dell' Ordine, che non ha ricevuto. Quindi non diverrebbe irregolare nemmeno un sacerdote, il quale usurpandosi l' ufficio di parroco, assistesse al matrimonio;

ma incorrerebbe nella sospensione stabilita dal Concilio di Trento, *sess. 24, cap. 1 de Reform.*, il quale sottopone alla pena di sospensione qualunque sacerdote, che osa congiungere in matrimonio i parrocchiani d'altro sacerdote senza la di lui permissione.

Se il delitto è pubblico, il solo Papa può dispensare dalla Irregolarità contratta per la violazione delle censure coll' esercizio dell' ordine; e se è occulto, può dispensare anche il Vescovo. Ma dalla Irregolarità incontrata per l' esercizio d' un Ordine non ricevuto, ancorchè pubblico, può dispensare il Vescovo solamente quanto al ministero ed esercizio degli Ordini ricevuti, se il delitto è pubblico; mentre se è occulto, può dispensar anche quanto al ricevimento degli Ordini superiori. Se adunque il delitto è pubblico, la dispensa, per ascendere gli Ordini superiori, è riservata al Papa.

L' eresia è il quinto ed ultimo delitto, che seco porta l' Irregolarità. Per diritto comune sono irregolari gli eretici, gli apostati dalla fede, ed i loro fautori e difensori; e però nemmeno dopo la loro conversione possono essere promossi agli Ordini; come viene prescritto nel diritto, *cap. de Haereticis in 6*. Viene soltanto nel *cap. 21, l. 1, q. 7*, per pura grazia e favore concesso a quei che ritornano dalla eresia, che senza speranza di ulteriore promozione, *adempta sibi omni spe promotionis*, rimangono nell' Ordine ricevuto. Gli eretici adunque convertiti non possono ascendere agli Ordini superiori; anzi nemmeno esercitare i già ricevuti, se non per grazia e dispensa. Sono pure irregolari gli apostati dalla fede, cui rigettano in tutto, mentre gli eretici non la rigettano che in qualche punto. Nel *cap. Finali, dist. 50*, degli apostati si dice: « *Ad clericatus officium admitti non debent.* » Sono adunque irregolari. Gli scismatici, come tali, non sono irregolari; ma lo sono, se sono insieme anche eretici, come per lo più avviene; mentre, come si dice nel diritto canonico, « *nullum schisma non aliquam sibi confingit haeresim.* » Nello stesso diritto vengono dichiarati irregolari anche i figliuoli degli eretici anche illegittimi, fino al secondo grado' per linea paterna, e fino al primo solamente per linea materna; purchè però i loro genitori professino l' eresia attualmente, o consti che in essa sono morti. Ma questi statuti toccan-

gli eretici non hanno luogo e vigore da per tutto. Ma ove hanno

vigore, la Irregolarità negli eretici manifesti, come pure nei loro figliuoli, non può togliersi che per dispensa Pontificia, tanto più che in questi ultimi la Irregolarità è *ex defectu*. Il Vescovo poi può dispensare dalla Irregolarità gli eretici occulti.

### C A S O 1.º

Pietro gode da qualche anno un beneficio, e sa di essere irregolare. Cercasi: 1. Quali sieno gli effetti della Irregolarità? 2. Se Pietro possa tenersi i frutti del suo beneficio?

Al 1. In quanto la definizione dell' Irregolarità, si raccoglie quali sieno gli effetti di essa. Tre pertanto sono questi effetti. 1. Impedisce il ricevimento degli Ordini ed anche della prima tonsura, ond' è che un' irregolare ricevendo la tonsura od alcuno degli Ordini gli riceve bensì validamente, ma illecitamente, e perciò commette un peccato gravissimo, conciossiachè viola il prescritto della Chiesa in materia grave. 2. Priva l' ordinato dell' uso degli Ordini, se poi è parziale dall' esercizio di quei solamente, sui quali cade l' Irregolarità. 3. Rende la persona incapace dei benefizii, o da tutti s' è totale, ovvero da alcuni s' è parziale.

Al 2. Per rispondere a questo secondo quesito fa d' uopo conoscere se l' Irregolarità di Pietro sia totale o parziale, e se Pietro era irregolare prima che conseguisse il beneficio, oppure se ha contratto questo impedimento mentre n' era al possesso. Se la Irregolarità di Pietro è totale, ed ha preceduto il conseguimento dei benefizii, egli deve restituirne i frutti, perchè la stessa collazione del beneficio fu in lui invalida, checchè dicano alcuni Canonisti, fra i quali Felino ed i Salmanticesi. Imperciocchè se una tale Irregolarità esclude il soggetto da essa macchiato da tutto lo stato chiericale, e quindi da tutti eziandio gli ufficj e privilegi che competono ai chierici, ne segue che invalida è la collazione dei benefizii alle persone inette allo stato chiericale. Consta ciò chiaramente dal *cap. 4, sess. 22 de Ref.*, del Tridentino che decretò: *• Nec aliis in posterum fiat provisio nisi iis, qui jam aetatem, et caeteras habilitates integre habere dignoscantur: aliter irrita sit provisio. •* Ora se in questa ipotesi la collazione del beneficio

è nulla ed invalida, chi non vede che Pietro non può far suoi i frutti del beneficio? Nè può aspettare la sentenza del giudice, perchè, non essendovi giammai stato in lui il beneficio, non è necessaria la sentenza che ne dichiara la privazione. Se poi la Irregolarità è totale, ma incorsa da Pietro dopo ottenuto il beneficio, egli può tenersi i frutti fino a che non ne sia privato colla sentenza del giudice. La ragione si è, perchè questa Irregolarità non priva il beneficiato della giurisdizione ordinaria, cui è annesso il beneficio, cosicchè può esercitare tutti quegli atti che si possono praticare senza l'uso dell'ordine, e può altri delegare a compiere quei che portano con seco l'esercizio dell'ordine. Un parroco, p. e., colpito da questa specie d'Irregolarità non può amministrare i sacramenti della Estrema unzione, del Battesimo, ecc., ma può delegar altro sacerdote, che gli amministri per esso ai suoi parrocchiani. Adunque in questa seconda ipotesi può lecitamente Pietro tenersi i frutti del suo beneficio fino a che non ne sia privato colla sentenza del giudice. Così il Concina, *lib. 3 de Censur., cap. 5, num. 2.*

Ma se la Irregolarità di Pietro fosse soltanto parziale, che dovrebbe dirsi? Facile è la risposta. Se riguarda i ministerii, cui è tenuto ad esercitare per obbligazione del suo beneficio, egli non può tenersi i frutti del beneficio, quando abbia il beneficio impetrato essendo irregolare, e può tenerseli fino alla sentenza del giudice, quando l'Irregolarità sia stata da lui incorsa mentre possedeva il beneficio. La ragione è evidente, poichè nel primo caso relativamente al beneficio che ha Pietro, è lo stesso che sia totale, e quindi deve tenersi la misura medesima che abbiamo esposta. Se poi l'Irregolarità di Pietro non riguarda i ministerii annessi al suo beneficio, egli in questa ipotesi deve essere considerato come non irregolare, e perciò non ha luogo questione intorno la percezione dei frutti.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 2.°

Tarquinio commise un delitto, che trae con se l'Irregolarità; ignorando per altro di soggiacere con tal delitto a questa pena. Cercasi se, a fronte della sua ignoranza, sia irregolare?



Risponde che sì, e lo provo con una parità. È certo che incontra l'affinità chi dà opera ad un illecito commercio, sebbene ignori che da esso nasca un tale impedimento, ed è certo ch'è innodato dall'impedimento di delitto chi commette l'adulterio con promessa di futuro matrimonio, sebbene sia affatto all'oscuro, che da questo peccato ne venga tal conseguenza. Così e non altrimenti chi commette un delitto, cui è annessa l'Irregolarità, soggiace ad essa, sebbene e prima e nell'atto del delitto non sapesse d'incorrerla. Insegnano così gli autori comunemente col Suarez, *de Cen. disp. 40, sect. 5*, e col Continuatore del Tournely, *tract. de Irregul. part. 1, cap. 4, concl. 1*.

Nè si dica, che l'ignoranza scusa dall'incorrere le censure. Imperciocchè la censura è essenzialmente una pena medicinale, che s'impone affinché il delinquente si ravveda e cessi di essere contumace, e però suppone che l'uomo sia formalmente contumace, vale a dire esige che sia ammonito od almeno che non ignori la pena dalla Chiesa imposta; laddove l'Irregolarità è bensì pena quando è per delitto, ma non è pena medicinale, nè per via di medicina viene imposta, poichè non si leva quando il delinquente è emendato, ma è pena bensì in vendetta del delitto, che non si rimette giammai in virtù dell'emendazione colpendo di certo modo in principalità il delitto, e secondariamente soltanto la persona. Può dunque incorrersi senza previa cognizione, come s'incorrono le altre pene, per la ragione, che il delitto è sempre tale, tanto se è commesso con cognizione della pena, quanto se non vi fu la cognizione stessa. Di più. Siccome chi commette un delitto interpretativamente si assoggetta alle pene per esso stabilite, così chi commette un delitto per cui s'incorre l'Irregolarità, quand'anche l'ignori, si assoggetta tuttavia a questa pena.

SCARPAZZA.

### C A S O 3.º

Cercasi in quali e quante maniere si tolgano le Irregolarità?

Le Irregolarità possono essere tolte in quattro maniere: 1. Per cessazione della causa che la faceva sussistere. Questo avviene nell'Irregolarità *ex defectu*, poichè cessando il difetto tanto del corpo come dell'anima, cessa anche l'Irregolarità. 2. Pel battesimo:

conciossiachè per esso si tolgono l' Irregolarità *ex delicto* come di omicidio, di mutilazione, ecc., come abbiamo dal *cap. Si quis, dist. 50*, non però l' Irregolarità nata dalla bigamia, come consta dal *cap. Acutius, dist. 36*. In terzo luogo per la professione religiosa, la quale toglie l' Irregolarità che nasce dal difetto dei natali quanto agli ordini da riceverli, non però quanto alle dignità e prelature, come espressamente viene dichiarato dal *cap. de Filiis presbyterorum*. In quarto luogo per via di dispensa.

SCARPAZZA.

*Intorno a quella Irregolarità che deriva dal difetto dei natali.*

### C A S O 1.º

Una madre dice all' unico suo figliuolo già vestito dell' abito clericale, che non è legittimo, ma spurio. Egli nel sentirsi dire e ripetere questa cosa non sa se possa passare a ricevere gli Ordini sacri. Chiede consiglio, e si cerca cosa se gli debba rispondere?

Fra le Irregolarità *ex defectu*, la principale si è quella che deriva dal difetto dei natali, per cui tutti gl' illegittimi sono irregolari, quantunque la loro illegittimità sia occulta. Nel caso 1 *de Filiis praesbyterorum*, si legge: « *Ut filii praesbyterorum et caeteri ex fornicatione nati ad sacros ordines non promoveantur,* » e si fa l' eccezione a favore dei monaci e dei regolari, escludendoli per altro dalle prelature: « *Nisi aut monachi fiant, vel in congregatione canonica regulariter viventes: praelationem vero nullatenus habeant.* » Tre ragioni poi sogliono addursi, per le quali ha la Chiesa stabilita questa Irregolarità. La prima si è il pericolo dell' incontinenza, che vi ha nei figli d' illegittimo commercio, per l' imitazione paterna, conciossiachè « *saepe solet similis filius esse patri: et vitia parentum etiam ad posteros transferuntur.* » La seconda è in odio del delitto paterno, che Dio medesimo suole punire nei figliuoli, e che gli uomini ancora riguardano con orrore negli stessi figliuoli i quali sono esposti non rade volte ad essere derisi. La terza finalmente si è « *ut paternae incontinentiae memoria a locis consecratis... longissime arceatur,* » come si esprime il sacro Concilio di Trento, *sess. 25, c. 15 de Reform.*

Dissi *quantunque la illegittimità sia occulta*, perchè è irregolare

tanto quegli ch' è pubblicamente illegittimo, quanto chi lo è occultamente. Ciò consta chiaramente dalla legge, la quale esclude dalla promozione agli ordini « *caeteri ex fornicatione nati* » senza farvi alcuna distinzione. « *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.* »

Ciò premesso veniamo al quesito proposto. Se la Illegittimità del nostro chierico non viene provata con validi argomenti, egli può tranquillamente ricevere i sacri Ordini. Le ragioni colle quali si prova la nostra opinione sono le seguenti: 1. Perchè non si deve prestare alcuna credenza a chi manifesta la sua turpezza in pregiudizio altrui, quand' anche la confermasse con giuramento, come insegnano i Canonisti colla Glossa, nel *cap. 9 de Poenitent. et remiss.* 2. Perchè deve prevalere il giudizio a favore del matrimonio, ritenendosi universalmente ciò che fu stabilito dalla *L. 5, ff. de in jus vocand.*, vale a dire: « *Pater is est, quem nuptiae demonstrant.* » 3. Perchè il titolo di legittimo matrimonio posseduto con buona fede, non si esclude abbastanza colla testimonianza della madre, la quale essendo capace di dichiarare di aver commesso un adulterio, dà a divedere di essere altresì capace di dire una menzogna. Tale è l'opinione dei moltissimi Teologi citati dal Pontas, *V. Irregul. cas. 7 et 14*, e tale è la pratica, come afferma il Continuatore del Tournely, e come ritenne il Senato di Parigi, decretando nel 1656, che dovesse aversi per legittimo il figliuolo di una donna, il cui marito sosteneva di essere impotente, ed essa pure confermava che tale egli era.

Diversa però sarebbe la cosa se la madre provasse con forti ed invincibili ragioni la illegittimità del figliuolo, come appunto sarebbe se dimostrasse, che suo marito fu lontano durante il di lui concepimento e la di lui nascita. In questo caso egli sarebbe tenuto a chiedere la dispensa dalla Irregolarità, come pure dovrebbe chiederla, se egli credesse, che sua madre fosse assolutamente incapace di mentire. Ma quando non vi sieno motivi forti ed invincibili, egli non è tenuto a credere all'asserzione della madre. L' Irregolarità fu dalla Chiesa introdotta contro di quei figliuoli, che secondo la opinione comune degli uomini, sono illegittimi. Non è tale il nostro chierico, che anzi è da tutti riguardato per legittimo. Può egli adunque deporre ogni dubbio, e tranquillamente passare agli Ordini sacri. SCARPAZZA.

## CASO 2.°

Giovanni ancor bambino vien recato all'ospitale dei bastardelli. Cercasi se sia irregolare?

Non sono d'accordo i Dottori su questo punto. Altri sostengono che i fanciulli esposti sieno legittimi, ed altri pel contrario difendono, che devono considerarsi illegittimi. Le ragioni sulle quali i primi appoggiano la loro sentenza sono: 1. Perchè nessuna legge gli dichiara illegittimi. 2. Perchè è certo che non pochi bambini nati di lecito commercio vengono dai loro parenti mandati all'ospitale degli esposti a cagione della loro povertà. 3. Perchè il sommo pontefice Gregorio XIV in una Bolla del 1594 ordinò che si abbiano per legittimi gli esposti dell'ospitale di S. Spirito di Roma in riguardo alla Confraternita che vi presiede.

Non ostante questi argomenti io credo che debbasi ritenere l'opposta sentenza, la quale è sostenuta da ragioni, a mio parere, più convincenti. E primieramente se per la *legg. 114, ff., de div. reg. jur.*, nelle cose oscure deve starsi per la parte che più si accosta alla verità: « *In obscuris quod verosimilius est attenditur;* » egli è più verisimile che i fanciulli esposti sieno illegittimi di quello che legittimi, come ben sanno tutti quei che hanno di tal cosa maggiore contezza. L'Ugolino attesta, che nei molti anni nei quali avea esercitato la cura d'anime, non avea mai veduto esposti dei fanciulli nati da legittimo matrimonio, ed il Garzia, *de Benef., part. 7, c. 1, n. 10*, afferma, essere certo di cento fanciulli esposti, più di novanta sono illegittimi. In secondo luogo se dicesi illegittimo secondo la Glossa: « *Qui patrem ostendere non potest; vel si ostendit verecundum ostendit,* » egli è chiaro, che ciò si verifica pienamente degli esposti. In terzo luogo è pratica pressochè universale, che niuno si ammette alla tonsura, se non prova essere nato di legittimo matrimonio. Così il Toledo, il Covarruvias, il Suarez, l'Habert, il Pontas ed il Ferrari alla parola *Irregularità*.

Ma che si può rispondere agli argomenti dell'opposta opinione? Al primo si può rispondere, che non è necessaria una legge che

dichiarati illegittimi gli esposti, perchè basta il fatto e l'esperienza, la quale dimostri, che la maggior parte di essi sono nati da peccaminoso commercio. Se la legge esclude dagli ordini gl' illegittimi, come mai non deve comprendere gli esposti, dei quali la massima parte è tale? Al secondo non si nega, che vengono talora esposti dei nati legittimi per causa di povertà, ma se avviene più comunemente che sieno illegittimi gli esposti, ne segue, che quelli incontrano di questi la macchia, e non questi possono essere riguardati a cagione di quei pochi come legittimi. Al terzo la Bolla accennata di Gregorio XIV non si ritrova nel Bollario, e non la ritrova pure il Continuatore del Tournely, il quale dice per appunto *vestigium in Bullario reperire non potui*, sicchè deve dirsi finta e supposta, e quand' anche fosse vera, dovrebbe però sempre riguardarsi come un privilegio concesso alla confraternita dello spedale di S. Spirito di Roma, ed una dispensa speciale accordata agl' infanti in esso ricevuti e nutriti, e non una legge universale per tutti gli spedali degli esposti, sicchè tale indulto proverebbe piuttosto la Illegittimità di essi esposti, di quello che la loro legittimità.

Non ometto per altro qui d' avvertire, che essendo questa Illegittimità non affatto certa, può il Vescovo accordarne la dispensa, come insegnano comunemente gli autori che difendono la nostra opinione, fra i quali il Covarruvias, il Bonacina, il Suarez, l' Habert e molti altri,

SCARPAZZA.

### C A S O 3.°

Vebio, volendo abbracciare lo stato ecclesiastico, viene avvertito dai suoi, che nacque trenta giorni prima che i di lui parenti contrassero matrimonio. Domanda egli perciò se sia irregolare come illegittimo?

Rispondo che non è irregolare, perchè è divenuto legittimo pel matrimonio successivamente alla di lui nascita contratto dai di lui parenti. Questa sentenza sembra che non debba ammettere alcun dubbio, essendo stato deciso dal sommo Pontefice Alessandro III, come abbiamo nel *cap. Tanta* del titolo *Qui filii sunt legitimi*, che il matrimonio legittima i figli avuti prima di contrarlo. Eccone le

parole: • *Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur.* • E ne rende la ragione il Pirrhing, *sup. hunc. loc.*, dicendo colla Glossa, che il matrimonio purga tutto il precedente, ed anche il vizio della turpezza, e segue a dire coll' Abbate e l' Azorio ed altri: • *Ita ut non solum habeantur, ut in textu dicitur, sed etiam vere ac proprie sint legitimi, quia quando aliqui auctoritate juris fiunt legitimi ab habente potestatem legitimandi, tunc paria sunt dicere, sint legitimi, et habeantur pro legitimis.* Vibio dunque può essere vestito dell' abito clericale, e può, a suo tempo, venir promosso ai sacri ordini.

MONS. CALCAGNO.

#### C A S O 4.°

Giunio nacque dall' illecito commercio avuto da Cuspio con Livia. Dopo il suo nascimento Cuspio si sposò con Caja, ed essendo questa in breve tempo morta, ritornò ad amar Livia, ed avvenne tra essi il legittimo matrimonio, Cercasi se Giunio sia irregolare per difetto dei natali ?

Se Cuspio e Livia, nel tempo che ebbero l' illecito commercio, dal quale nacque Giunio, erano liberi e capaci di contrarre insieme matrimonio senza che vi fosse tra essi alcun impedimento canonico, rispondo francamente col Van-Espen, *jus eccl. p. 2, tit. 10, cap. 3, n. 32*, che Giunio deve considerarsi legittimo pel matrimonio contratto posteriormente dai suoi parenti, quantunque tra il suo nascimento e questo matrimonio vi sieno state di mezzo le nozze che suo padre celebrò con Caja. La ragione poi sulla quale il citato autore si appoggia è questa che *fictione juris* si retrotrae la legittimità di Giunio al momento della sua nascita, ossia il diritto riconoscendo legittimamente uniti Cuspio e Livia, riconosce legittimi i loro figli, sebbene nati prima della conjugale unione. E, per verità, il testo *Tanta* da noi riferito nel Caso precedente, dichiara legittimo quegli i cui parenti contrassero poscia validamente matrimonio, nè ammette alcuna distinzione di tempo nè di altro conjugio che vi intervenga fra mezzo. Quando adunque avviene il matrimonio, sebbene dopo

lungo tempo, e dopo altro matrimonio, la prole illegittima viene sempre legittimata. Così, chiude il Van-Espen, « *Uno consensu tradunt Canonistae.* »

Ma non così dovrebbe decidersi se Giunio nato fosse in tempo che Cuspio con Livia non avessero potuto congiungersi legittimamente insieme per qualche canonico impedimento dirimente, come sarebbe stato se Cuspio o Livia in quel tempo non fossero stati liberi, ed il loro peccato stato fosse un adulterio, ovvero se fossero stati consanguinei. La ragione si è perchè non potrebbe in tal ipotesi aver luogo la finzione del diritto, ma anzi si avrebbe la disposizione del diritto affatto contraria. Imperciocchè, nel *cap. Tanta: Qui filii sunt legitimi*, dopo che si è detto, che il matrimonio legittima la prole, si soggiugne: « *Si autem vir, vivente uxore sua, aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit, licet post mortem uxoris eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius.* » Quindi è che notò assai bene il Pirrhing, sopra il detto titolo del diritto n. 32 come segue: « *Non omnes filii ex eisdem parentibus ante matrimonium nati per subsequens matrimonium legitimantur, sed filii naturales tantum, qui scilicet sunt orti ex personis, inter quas poterat consistere matrimonium saltem eo tempore, quo proles concepta est, ita ut parentes tunc fuerint habiles ad contrahendum matrimonium inter se, seu nullo canonico impedimento obstricti fuerint, alioquin proles per subsequens matrimonium non legitimabitur.* » E qui cita il Covarruvias, l'Azorio, il Sanchez, il Layman, ed indi soggiugne: « *Spurii vero, sive nati ex adulterio non legitimantur per subsequens matrimonium, tum quia parentes peccarunt contra matrimonium: et ideo non debet eis in prolis legitimatione subveniri: tum quia in illis matrimonium non retrotrahitur ad tempus conceptionis vel generationis, ita ut jus fingat, inter tales fuisse matrimonium eo tempore, quia cum talis fictio juris habeat principium prohibitum et vitiosum, non fingitur retrotractum tale matrimonium ad tempus conceptionis.* » In questa ipotesi adunque Giunio deve riguardarsi come illegittimo, e quindi irregolare.

MONS. CALCAGNO.

## CASO 5.º

Lo stesso Giunio, avendo intesa la risposta data al quesito precedente, espone ch' egli fu generato mentre Cuspio suo padre era ammogliato con altra donna, e che nacque poi in tempo che esso suo padre era vedovo. Soggiugne che suo fratello Porcio fu concepito da Livia sua madre mentre Cuspio, comun padre, era vedovo, e che nacque poi nel tempo che Cuspio avea sposato Caja. Ricerca se sia egli irregolare, e se lo sia Porcio suo fratello, oppure se ambedue sieno stati legittimati col matrimonio poscia celebrato da Cuspio con Livia?

Dispiace molto il dover rispondere a Giunio ch'è illegittimo. Insegna infatti il Pirrhing. in tit. *Qui sint legit.* § 32, che le leggi stabiliscono, che pel successivo matrimonio non vengono legittimati quei che sono stati concepiti per un colpevole commercio avuto da persone incapaci a contrar matrimonio: « *Jura autem solum statuunt prolem per subsequens matrimonium non legitimari, si ex coitu damnabili inter personas inhabiles, seu contrahere, impeditas suscepta sit.* Ed al num. 54 col Silvestro, col Suarez e col Layman contro il Covarruvias, il Molina e l'Azorio conchiude: « *Si contingat, tale impedimentum inter parentes existere tempore copulae, seu conceptionis; tempore autem nativitatis filii jam sit ablatum per dispensationem, filium non fieri legitimum per subsequens matrimonium, ut colligitur ex cit. cap. Tanta h. t. in quo solum requiritur, ut copula intervenerit existente impedimento; quia ibi solum videtur haberi ratio copulae, ita ut si illa habita sit inter personas impeditas, seu inhabiles. ad contrahendum, proles non legitimetur per subsequens matrimonium, quia lex non respexit ad nativitatem filii, in qua non intervenerit culpa, sed ad copulam ita turpem, ut noluerint illam purgari per subsequens matrimonium, ad quod parum refert, quod impedimentum sublatum sit tempore nativitatis.* » Ed, in vero, per conoscere quanto sia probabile questa opinione, basta riflettere alcun poco allo spirito del cap. *Tanta*, che nella prima parte stabilisce legittimati pel susseguente matrimonio i figliuoli illegittimi, e nella seconda dichiara che restano illegittimi quei che sono spurii, cioè nati da adulterio. Dissi che basta riflettere allo spirito di questa



legge, poichè da essa si raccoglie, che la legge legittima quei che sono figli di una, dirò così, semplice colpa, e non quei che lo sono di una colpa doppia, com'è l'adulterio e l'incesto. Se la colpa non trovasi nella nascita, ma nel concepimento pel quale v'ha la copula peccaminosa, si deve assolutamente inferire che l'essere stato concepito da un adultero o da un incestuoso porta la conseguenza che si ritiene la marca d'illegittimo, così che nemmeno il matrimonio susseguente può cancellarla. Perciò si conchiude eziandio dalla forma usata dalla Sede apostolica nelle dispense dagli impedimenti dirimenti colla clausola *ob copulam*, nelle quali si legge: « *Prolem susseptam seu suscipiendam legitimam nunciantes.* » Se la prole concepita e non nata durante l'impedimento avesse ad essere legittimata col successivo matrimonio, si noterebbe nelle accennate dispense *prolem suscipiendam?* Questa grazia adunque della legittimazione, che accorda il Sommo Pontefice per gl' illegittimi che sono per nascere, non l'accorderebbe se venissero legittimati pel matrimonio successivo. Dunque nel nostro caso Giunio è illegittimo. Veniamo a Porcio.

Porcio fu concepito mentre Cuspio e Livia erano capaci di contrarre matrimonio, e nacque mentre Cuspio era marito di Caja. Dunque è figlio bensì di un peccaminoso commercio, ma di un commercio pel quale ha luogo la legittimazione col successivo matrimonio. Siccome poi nel nascimento non v'ha colpa nei parenti, così punto non nuoce a Porcio la sua nascita in tempo che suo padre era marito di Caja. Quindi scrive il Pirrhing nel luogo sopra citato: « *Secus vero est si e contrario tempore conceptionis non adfuit impedimentum, tempore aut nativitatis existat; nam, hoc non obstante, proles legitima efficitur.* E qui cita il Suarez, e soggiugne *quae sententia juri conformior videtur.* » Ed infatti nei Digesti, *leg. 7, de statu hominis* abbiamo che quegli ch'è nell' utero materno si deve computare come nato in tutto quello che gli è favorevole. Essendo dunque utile a Porcio la legittimazione, perchè fu concepito prima che Cuspio prendesse in moglie Caja, ne segue che a di lui favore si deve interpretare il Canone *Tanta* del titolo *Qui filii sint legitimi*. Veggasi, anche la lettera di Benedetto XIV all'Arcivescovo di S. Domingo, che incomincia *Reddita nobis*, nella quale dimostra che i figli procreati dal-

l'adulterio non vengono legittimati col successivo matrimonio, quand'anche non vi sia stata macchinazione nella morte del conjuge, e dove in caso dubbio non vuole che si stia per la legittimità, come sarebbe se si dubitasse se il figlio fosse stato concepito con adulterio, ovvero con fornicazione, dicendo: *• Quam judex in dubio debeat in bonum et commoda prolis propensus esse. •*

Giunio dunque deve considerarsi illegittimo, quindi irregolare, e Porcio legittimo.

PIRRING.

### C A S O 6.°

Fedo nacque da Apione e Messalina, il cui matrimonio, dopo aver avuto più figli, si è scoperto invalido per un impedimento dirimente. Marullo pel contrario è figlio di Vinidio e Statilia, che, dopo aver passati molti anni nello stato conjugale, ne provarono la nullità facendo pienamente conoscere, che non erano legittimamente maritati, e che vivevano in concubinato. Cercasi se tanto Fedo quanto Marullo debbano ritenersi per illegittimi e quindi irregolari?

Quanto a Fedo dico ch'è legittimo, e quindi non irregolare. Così rispose Alessandro III in consimile caso, come può vedersi nel *cap. Cum inter*: *• Qui filii sint legitimi*, dicendo che, *filii eorum non debent exinde sustinere jacturam, cum parentes eorum publice sine contradictione Ecclesiae inter se contraxisse noscantur. Ideoque sancimus, ut filii eorum, quos ante divortium habuerant, et qui concepti fuerant ante latam sententiam, non minus habeantur legitimi. •* Ed infatti quando i conjugi in buona fede contrassero matrimonio pubblicamente in faccia della Chiesa ignorando l'impedimento dirimente, non v'ha nel loro commercio alcun peccato, nè per conseguenza devono essi, e molto meno i figli, portare alcuna pena. Anzi sembra che, secondo alcuni Dottori, debbansi ammettere per legittimi anche quei figli che nati sono da un matrimonio contratto però pubblicamente con un impedimento dirimente, ch'era conosciuto da uno dei supposti conjugi, ed ignorato dall'altro. Nè la ragione che apportano è per nulla spregevole. Dicono essi che tali figli devono dirsi legittimi senza dubbio per parte del loro parente che contrasse il sacro nodo con buona fede, e che la mala fede dell'altro parente non deve loro nuocere, si

perchè volendo che la fede dei parenti abbia qualche effetto, diverrebbero essi parte legittimi e parte illegittimi, del che niente più mostruoso: si perchè in caso dubbio si deve sempre pronunciare a favore dei figli. Laonde conchiudono, che il genitore di mala fede perde i diritti di legittimo parente nella sua prole, e non i figli per la sua mala fede hanno ad avere la nota d'illegittimità. Così il Sanchez, *l. 8, de matr. disp. 34, n. 46*. Fedo dunque, eh' è figlio di due conjugj che ambedue vissero con buona fede in un matrimonio che fu scoperto invalido per un impedimento dirimente, non deve considerarsi illegittimo, e quindi irregolare.

Ma che diremo di Marullo? Dal caso nostro sembra che non abbiano i suoi parenti contratto giammai matrimonio, e che solo la buona fama godessero di esser conjugj, mentre vivevano in concubinato. Siccome dunque la buona fama non è un matrimonio contratto pubblicamente in faccia alla Chiesa, nè giustifica la condotta di Vinidio e Statilia, così ne segue con piena evidenza, che Marullo è illegittimo, e perciò anche irregolare. Diversamente sarebbe la cosa se Vinidio e Statilia, contratto pubblicamente matrimonio, avessero tentata la causa di divorzio per mancanza di consenso o per altro impedimento dirimente poscia scoperto. Imperciocchè in questa ipotesi Marullo sarebbe stato nella circostanza di Fedo. Anzi sarebbe stato legittimo anche allora che fosse stato concepito pendente la lite e prima della sentenza del giudice ecclesiastico, perchè pendente la lite si suppone nei conjugj la buona fede, e si permette loro l'uso del matrimonio, come abbiamo dal *cap. Cum inter*, ove si legge: « *Qui concepti fuerant ante latam sententiam.* » e quindi i figliuoli che nascono da questo loro commercio devono aversi per legittimi « *non minus habeantur legitimi.* »

PIRRHING.

## C A S O 7.°

Roscio nacque da Amerino e Rebecca, Giudei di origine, che abbracciarono poscia col loro figlio la fede cattolica. Volendo Roscio esser promosso agli Ordini sacri, si scopre che Amerino e Rebecca erano bensì congiunti nell'ebraismo in matrimonio, ma erano affini

in terzo grado. Cercasi se Roscio debba considerarsi illegittimo per l'impedimento dirimente il matrimonio dei suoi parenti, ovvero per legittimo e quindi non irregolare ?

Abbiamo il *Gaudemus*, nel titolo *Qui filii sint legitimi*, il quale così stabilisce: « *Caeterum prolem de infidelium conjunctionibus natam, qui secundo tertio vel ulteriore gradu, secundum opinionem illorum matrimoniali contraxerunt affectu post fidem receptam ( utilitate publica suadente ) legitimam volumus reputari.* » Sopra di questo capo trovo che si deve osservare: 1. Che fra gl' infedeli non v'ha il Sacramento del matrimonio, ma v'è bensì il contratto naturale, che rende lecito il carnale loro commercio. 2. Che questo contratto naturale è sempre valido, qualora non vi sia un impedimento di diritto divino che vi s'opponga, cosicchè è valido il matrimonio contratto, p. e., da Amerino e Rebecca, se questa è la prima di lui moglie, ma non sarebbe valido se Amerino avesse sposata Rebecca vivente altra di lui moglie, che avesse ripudiata. 3. Che i figliuoli degl' infedeli convertiti alla fede vengono dalla legge tenuti per legittimi, esigendo così il ben pubblico, cioè, come spiega sopra questo luogo la Glossa, affinché per questo favore altri infedeli si muovano ab abbracciare la fede. Dietro queste osservazioni conchiudo che Roscio è legittimo, e può lecitamente per questa parte essere promosso ai sacri ordini, sì perchè i di lui genitori erano con contratto naturale congiunti in matrimonio quando egli fu generato, sì perchè il matrimonio da essi contratto non avea alcun impedimento dirimente di diritto divino, sì perchè l'affinità in terzo grado punto non toglie la validità del matrimonio da cui nacque, essendo un impedimento di diritto meramente ecclesiastico.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 8.°

Paolo illegittimo fu legittimato dalla pubblica civile autorità. Cercasi se, ciò non ostante, sia irregolare ?

Non v'ha alcun dubbio che possa il principe, l'imperatore, ecc., legittimare la prole illegittima. Ciò è proprio della suprema potestà

ch' essi hanno sopra le cose temporali, ed un illegittimo che ha ottenuto siffatto privilegio gode dei diritti dei figliuoli legittimi, ed è perciò capace delle dignità, degli onori, degli ufficii, ecc., dai quali sono esclusi i figli naturali, gli spurii, i bastardi. Ma siccome il loro potere non si estende sopra le cose spirituali, così il loro privilegio di legittimità non giunge a togliere l'irregolarità dell'illegittimo, essendo questa un impedimento di legge ecclesiastica indipendente dalla autorità civile, e che perciò non può essere tolto se non dalla autorità della Chiesa. Veggasi il Pirrhing, *sup. tit. Qui filiis sint illegittimi*, § 6 et 7, ove dottamente illustra questo. Quindi concludiamo che Paolo, sebbene legittimato dalla pubblica civile autorità, tuttavia deve risguardarsi come irregolare. PIRRHING.

*Irregolarità relativamente ai difetti dell'anima e del corpo.*

#### C A S O 1.º

Dione infedele fu recentemente battezzato, e ricerca di essere promosso ai sacri Ordini. Cercasi: 1. Quali sieno irregolari per difetto di animo? 2. Se possa il Vescovo ordinare Dione, e quando?

Al 1. Per difetto di animo sono irregolari per diritto divino gli infedeli che non hanno ricevuto il battesimo, conciossiachè questo Sacramento è la porta per cui si entra nella Chiesa, e non essendo nella Chiesa entrati gl'infedeli sono inetti a ricevere gli Ordini e ad esercitare quei ministerii, che sono proprii dei figliuoli della Chiesa. Per diritto ecclesiastico poi sono irregolari. 1. Quei che non sono cresimati. 2. I neofiti. 3. Quei che ricevertero il battesimo essendo ammalati, se non dimostrano in istato di salute, che lo hanno ricevuto per ispirito di pietà e di religione, e non pel timor della morte. 4. Quei che non hanno l'uso della ragione come sono i fanciulli, i pazzi, i lunatici furiosi, gli energumeni e gli epilettici. 5. Finalmente quei che mancano della scienza necessaria per gli Ordini e per gli uffizii ecclesiastici.

Al 2. Fra gl'irregolari per difetto di animo abbiamo ricordati i neofiti, ossia gl'infedeli convertiti dal giudaismo, dal maomettismo o

dal paganesimo e recentemente battezzati. Di questa Irregolarità ne parla l'apostolo San Paolo nella prima delle sue lettere a Timoteo, *cap. 3*, e, riferendo le stesse di lui parole, venne anche decretata dal sacro Concilio Niceno, *can. 2*, riportato da Graziano, nella *distinz. 48, cap. 1*: « *Quoniam, ecco il decreto, multa sive per necessitatem sive ex quacumque causa contra regulam gesta sunt, ita ut homines ex vita gentili nuper adhuc catechizati, vel instructi statim ad spiritualem baptismum venissent, et continuo cum baptizati, etiam ad episcopatum vel presbyterium proveci sunt; recte igitur visum est de caetero nihil tale debere fieri. Nam et tempore opus est, ut sit cathecumenus, et post baptismum multa probatione indiget. Evidens namque est apostolicum praeceptum dicens: NON NEOPHYTUM NE FORTE ELATUS INJUDICIUM INCIDAT, ET IN LAQUEUM DIABOLI.* » E, per verità, niente di più giusto quanto che non sieno promossi al ministero della Chiesa quei che devono essere discepoli, ed agli augusti ministeri quei che dà poco soltanto gli venerano. Ora se Dione è neofito, perchè di recente battezzato, non può il Vescovo in breve tempo promuoverlo ai sacri Ordini. Ma quando potrà appagare questi suoi desiderii? Si notino le parole del Niceno « *post baptismum multa probatione indiget.* » Sembra dunque che si prescriva un tempo conveniente, entro cui il neofito deve dar pruove di una condotta meritevole del grado sacerdotale. Questo tempo per altro non è stabilito dai sacri Canonici, e quindi variano gl'interpreti del diritto canonico in definirlo. Alcuni, dice il Devoti, *Inst. Canon., lib. 1, tit. 7, § 7, adnot. 3*, pensano, che sia sufficiente per questa prova il corso di un anno, persuasi che siccome il soldato, che ha passato un anno nella milizia, si appella veterano, secondo il diritto civile, così possa dirsi veterano nella fede e non neofito quegli che conta un anno dopo il battesimo. Altri ricercano un biennio, perchè S. Gregorio Magno, *lib. 10, ep. 24*, vietò di ordinare i convertiti alla fede prima che « *biennium in conversione compleant.* » Altri desiderano un decennio, il qual tempo, per verità, secondo il diritto deve appellarsi tempo lungo. Altri finalmente asseriscono che non essendo stato dalla Chiesa stabilito alcun tempo, deve ritenersi che questo tempo di prova sia rimesso al prudente giudizio del Vescovo, il quale è tenuto a conoscere se

il neofito abbia tanta virtù e tanta fermezza nella fede, che meriti che gli vengano affidati i sacri ministerii. E quest'ultima opinione mi sembra la più probabile, conciossiachè non tutti i neofiti possono entro un anno ned entro un biennio, ned entro un decennio dar le medesime prove che soddisfacciano il Vescovo sulla loro ordinazione. Il fervore costante in alcuni può anticiparla, ed in altri il Signore può manifestarne la sua vocazione più tardi. Ora venendo a Dione si raccoglie dall'esposto, quando il Vescovo possa compiacerlo colla promozione agli Ordini sacri che desidera.      MONS. CALCAGNO.

## C A S O 2.º

Antonio, dopo aver ricevuto la prima tonsura, viene a sapere che egli era irregolare, perchè non era stato ancora cresimato. Cercasi cosa debba dirsi della promozione di Antonio?

Fino dal secolo III della Chiesa leggesi condannata la promozione ai sacri Ordini di quei che non hanno precedentemente ricevuto il sacramento della Confermazione. Novaziano fu ordinato sacerdote senza essere cresimato, e Cornelio papa, scrivendo a Fabio Antiocheno, come abbiamo da Eusebio, *lib. 6, cap. 42*, così parla di lui: « *Sed neque postquam liberatus est, reliqua percepit, quae juxta ecclesiasticam regulam percipi debent: neque ab Episcopo consignatus est. Hoc autem signaculo minime percepto, quo tandem modo Spiritum Sanctum potuit accipere?* » S. Tommaso nel quarto delle Sentenze, *dist. 24, q. 1, a. 2, quaest. 4*, dimostra, come nei tre sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell'Ordine il carattere dell'uno deve succedere a quello dell'altro; e dopo aver detto che il carattere del Battesimo deve precedere per necessità, soggiunge: « *De congruitate character Ordinis characterem confirmationis prae-supponit.* » Ma che stabiliscono su questo punto le leggi della Chiesa? Ecco quanto decretò il Tridentino, nella *sess. 23, cap. 3 de Reform.*: « *Prima tonsura non initientur, qui sacramentum Confirmationis non susceperint.* » Per legge dunque del Tridentino sono irregolari anche a ricevere la prima tonsura quei che non sono cresimati.

Ciò posto, che cosa deve dirsi della promozione di Antonio? Deve

dirsi primieramente che fu validamente promosso alla prima tonsura, e sarebbe stato anche validamente ordinato, se, oltre la tonsura, avesse ricevuto qualche Ordine, perchè la Cresima deve premettersi all' ordinazione per congruenza e non per necessità, come, dietro S. Tommaso sopra riferito, insegnano concordemente gli autori, dei quali molti ne riferisce il Barbosa, nel suo *Collectanea DD. in Conc. Trid., sess. 23, cap. 5 de Reform., n. 1*. In secondo luogo poi deve dirsi che nemmeno peccò mortalmente, sì perchè sembra dal caso esposto, che non sapesse la legge della Chiesa che proibisce di ricevere la prima tonsura innanzi la Cresima, sì perchè il precetto del Tridentino non è agli ordinandi, ma bensì al Vescovo, ond' è che moltissimi dottori risolvono, come può vedersi presso il citato Barbosa, n. 2, che quando non vi sia disprezzo della legge ecclesiastica, non pecca mortalmente dopo il decreto del Tridentino quegli che, conoscendo il decreto stesso, viene iniziato nella prima tonsura: « *Cum hoc praeceptum non admittendi ad primam tonsuram nisi confirmatum non ordinandis, sed Episcopo ordinanti Concilium in praesenti imponat, non videri etiam post Concilii decretum peccare mortaliter ordinandos, si absque hoc suscepto Sacramento, citra tamen contemptum accedant ad primam tonsuram suscipiendam resolvunt, etc.* »

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 3.°

Fedro, nell' età sua di anni ventidue, fu vessato per cinque o sei volte da epilessia nel giro di diciotto mesi, ma sono circa tre mesi che non soffre verun assalto. Cercasi se possa con tranquilla coscienza chiedere al suo Vescovo i sacri Ordini ?

Sono irregolari, non solo quei che mancano dell' uso della ragione o sempre od interrottamente, come sono i fanciulli, i pazzi, i lunatici furiosi, ma eziandio gli energumeni e gli epilettici, ossia i soggetti al mal caduco. Ciò consta dal *canon. 3 della distinz. 33*, ove sebbene si parli soltanto degli energumeni, nulladimeno si devono intendere compresi anche gli epilettici, come nota la Glossa, e come spiega il testo dello stesso canone dicendo: « *Arreptitii, vel epileptici sacris altaribus non ministrent.* » Abbiamo inoltre nel *cap. Cum inter;*



*de electione*, nel quale Innocenzo III stabilisce, che non si debbano eleggere gli epilettici a qualsivoglia ecclesiastica dignità. Ma osserviamo ciò che intorno a questo punto ci espone il Cabassuzio, *Jur. Can., lib. 5, c. 19, n. 8.* • Per consuetudine introdotta non sogliono • computarsi irregolari quei che soffrirono degli attacchi di epilessia • prima di aver compiuto l'anno decimo quarto di loro età, perchè • l'età tenera suole non d'ordinario andarvi soggetta, e si ha poi l'e- • sperienza che svaniscono queste affezioni allorchè le persone arri- • vano agli anni della pubertà. • Così il citato chiarissimo autore, che poi prova la sua sentenza con Ippocrate, il quale nell' aforismo 28, *sect. 3*, così scrive di quei che dopo la pubertà sono epilettici: « *Qui vero permanserint, neque pueris circa pubertatem, neque foeminis cum menstrua erumpunt, soluti fuerint, inveterascere consueverunt.* » Ciò premesso vengo al nostro Fedro. La epilessia non si manifestò in lui prima della pubertà, ma bensì dopo l'anno ventesimo, e sono soltanto tre mesi che non soffre verun assalto. Egli dunque per conto dell'età non può sperare con fondamento di esser libero affatto da questo morbo, e per conto dell'esperienza sembra assai breve il termine di tre mesi, onde poter giudicare prudentemente, che non sia più per andarvi soggetto. Conchiudo pertanto, che non può chiedere al suo Vescovo di essere promosso ai sacri ordini, nè può il Vescovo con tranquilla coscienza promuoverlo, MONS. CALCAGNO.

## C A S O 4.°

Valerio, sacerdote, da alcuni mesi viene attaccato dal mal caduco, del quale ne provò gli effetti rarissime volte nella sua gioventù. Cercasi se abbia peccato allorchè chiese di essere ordinato, e se in presente debba astenersi dal celebrare la santa messa?

Valerio se soffersse gli attacchi d'epilessia prima degli anni della pubertà, non ha commesso verun peccato chiedendo di essere iniziato negli ordini sacri, e la ragione si può desumere dalla risposta al caso precedente; ma se fu soggetto anche dopo la pubertà chi può assolverlo da colpa? Chi è infetto da questo male, dice il Navarro, *Manual., c. 27, n. 203*, non può essere ordinato, perchè quantunque

apparisca sano, tuttavia non può giammai chiamarsi libero. E lo stesso insegna il Silvestro V. *Corpore vitiatu q. 8.* Ricevendo quindi Valerio i sacri Ordini, si accostò alla imposizione delle mani mentre era irregolare, ed in conseguenza peccò. Il suo peccato poi sarà più e men grave in proporzione della buona fede colla quale ha ricevuto gli Ordini, cioè secondo che più o meno supponeva di essere libero dal male e capace della ordinazione.

Ma e potrà adesso celebrare la santa messa? Se di rado assai viene attaccato, non v'è difficoltà, ma se di frequente, è necessario che per la riverenza dovuta a sì gran sacrificio se ne astenga. Così decide questo quesito Sant'Antonino, *3 p. Sum. Theol., tit. 28, cap. 5, in fin.*, di cui riferiamo le parole: « *Si vero non omnino ex toto sunt liberati (cioè, i furiosi, gli epilettici, i lunatici, gli energumeni) tunc aut frequenter aliqua dictarum passionum vexat eos, aut raro; et si quidem frequenter, omnino debent cessare ab officio missae. . . si raro, tunc aut cum spumae jactatione et vocis confusione et sic debent abstinere, aut raro et sine hujusmodi expumatione et confusione vocis; et tunc non prohibentur ab officio missae; dum tamen habeant juxta se alium sacerdotem, ut si ille cadat, vel deficiat, iste suppleat.* » Nè senza fondamento così decide il santo Arcivescovo, conciossiachè abbiamo il Canone *In tuis litteris*, ch'è il primo della *quaest. 2, caus. 7*, di Graziano in questi termini: « *Hic clericus ordinem habet presbyterii, sed quia caduco morbo laborat, et ipsi impraesentiarum hoc agnovimus non ausi fuimus concedere sibi, ut offerret, vel missam celebraret. Quia vero languor in culpa non est super hac re auctoritatis nostrae decreto consulendo deliberavimus. Consulimus itaque, ut si frequenter hoc morbo tangitur ab oblatione et missarum celebratione modis omnibus prohibeatur. Indecens enim est et periculosum, ut in consecratione Eucharistiae morbo victus epileptico cadat. Si vero Dei misericordia convaluerit (quandoquidem non culpa, sed infirmitas est in causa) eum sacrificare jam non interdicimus.* »

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 5.°

Podiano, di origine ebreo, mentre era catecumeno ebbe una malattia così grave, che temendosi della sua vita, fu in letto battezzato.

Da questa malattia egli contrasse tal debolezza, che di frequente dà segni di pazzia, ed è quasi sempre scimunito, ch'è incapace di acquistare i lumi delle scienze e le cognizioni necessarie ad un ecclesiastico. Volendo egli ricevere i sacri Ordini, cercasi se il Vescovo glieli possa conferire, o piuttosto se debba giudicarlo irregolare ?

Podiano non è irregolare pel battesimo ricevuto in letto per pericolo di morte, ma lo è bensì per la sua pazzia e per la sua incapacità di conoscere ciò che fa mestieri di sapere ad un ecclesiastico. L'irregolarità, che si legge stabilita per quei che ricevono il battesimo in letto per pericolo di morte, si può dire che presso di noi non possa più aver luogo. Avea per verità luogo allora che la Chiesa conferiva questo Sacramento agli adulti, e proibiva l'ordinazione a quei che per condurre una vita a seconda delle proprie azioni differivano il battesimo al punto di morte, affinchè lavati nel sacro fonte da ogni peccato negli estremi della vita avessero sicura la sorte della eterna felicità. Nè senza ragione la Chiesa non voleva innalzare al sacerdozio tali adulti se si risanavano, poichè ricevevano il battesimo non già per ispirito di pietà e di religione, ma solo pel timore della morte, e si può dire che parecchi di essi ricevessero il carattere, ma non la remissione dei loro peccati. È perciò, che Cornelio papa, scrivendo a Gabio Antiocheno, dichiarò irregolare l'empio Novaziano, che domandò il battesimo vicino a morte, il quale, come abbiamo dalle storie, fu ordinato sacerdote reclamando tutto il clero ed il popolo ancora non conoscendolo meritevole di tanto grado per l'accennato difetto. Ora se tale non è il caso di Podiano, egli non può essere da questo canto considerato irregolare. Egli lo è per altro per la sua pazzia, essendo esclusi dal ministero ecclesiastico, non solo i pazzi perpetui, ma eziandio i lunatici e quei che vanno di tratto in tratto soggetti a mania, e lo è ancora per difetto di scienza. Il *can. 4 della distinz. 36 di Graziano*, uguaglia gl'indotti a quei che sono irregolari per difetto di corpo : « *Illiteratos aut aliqua parte corporis vitatos vel imminutos nullus praesumat ad clericatus ordinem promovere.* »

MONS. CALGAGNO.

## CASO 6.

Biagio, di bruttissima figura, zoppo e guercio, e, secondo alcuni, ermafrodito, e, secondo altri, eunuco, vuol vestire l'abito clericale. Cercasi: 1. Quali persone sieno irregolari per difetto di corpo? 2. Se lo sia Biagio?

Al 1. Nei Canonî così detti Apostolici v'è il 77 in questi termini: « *Qui surdus et caecus ne sic Episcopus non ut pollutus, sed ne ecclesiastica impediatur.* » E nel diritto canonico vi sono più canonî, che notano dei corporali difetti, pei quali sono esclusi dai sacri Ordini quelli che gli hanno. Nel titolo *de corpore vitiatis ordinandis vel non*, sono notati come irregolari i sordi, i muti, i ciechi d'ambidue gli occhi od anche del solo sinistro, i mancanti di una mano o di un piede o del dito pollice od anche dell'indice. Nel *can. 57, dist. 1 de Consecr.*, sono parimenti esclusi quei che non possono reggersi in piedi senza bastone. Finalmente nel *can. 4 e 5 della dist. 55*, sono irregolari quei che volontariamente si sono fatte recidere le parte virili. Quindi, S. Tommaso, in *4, dist. 24, q. 2, art. 2, quaestunc. 4*, insegna, che il difetto del corpo, che rende la persona irregolare agli ecclesiastici uffizii, può essere di due sorta « *vel propter impedimentum actus vel propter impedimentum claritatis personae*, » cioè il primo impedimento comprende quei difetti che rendono la persona impotente ad eseguire i sacri ministerii, e l'altro abbraccia quei che impediscono la decenza che deve esservi negli uffizii ecclesiastici per la deformità della persona. Sono pertanto irregolari del primo genere, 1. I muti ed i balbettanti, che muovono le risa; 2. I ciechi e quei che hanno un solo occhio, specialmente se mancano affatto del sinistro; 3. I paralitici, particolarmente nelle mani, cosicchè non possano alzare l'ostia ed il calice senza pericolo di caduta o di effusione; 4. Gli astemii, che non possono bere vino, o non possono ritenerlo senza sentirsi eccitati al vomito; 5. Quei che mancano delle parti virili per aversele fatte volontariamente recidere non possono dirsi irregolari, perchè abbiano un impedimento all'esercizio degli uffizii dell'Ordine, ma perchè positivamente ne sono stati esclusi. Del secondo genere poi sono irregolari quei che sono

così notabilmente deformati, che fanno orrore, muovono il disprezzo e le risa, come sono certi gobbi e zoppi insigni o piccolissimi di statura, come i pigmei od altissimi che sembrano giganti, ecc.

Al secondo. Da quanto abbiamo fin qui esposto si può conchiudere che debba dirsi intorno a Biagio. La bruttezza del corpo d'ordinario non impedisce il ricevimento degli ordini, anzi, secondo S. Cipriano, *epist.* 34, venivano considerati come segni di gloria le cicatrici riportate nella persecuzione dei tiranni. O la bruttezza di Biagio è tale che fa orrore, ed è zoppo così che ha mestieri del bastone anche per stare ritto all'altare, oppure non è così deforme. Nella prima ipotesi egli è irregolare, nella seconda può essere ordinato. Ma alcuni lo giudicano ermafrodito, ed altri lo ritengono per eunuco? Ma il giudizio delle persone è incerto. Sarà irregolare, quando in lui sia incerto il sesso maschile, oppure se sarà divenuto eunuco per sua colpa, ma non lo sarà allora che non si provi che realmente vi sono in lui o l'uno o l'altro di questi difetti. SCARPAZZA.

### C A S O 7.°

Aliprando vorrebbe ascendere ai sacri Ordini, ma è difettoso nell'occhio sinistro. Cercasi se sia irregolare?

L'occhio sinistro, che chiamasi occhio del canone, può essere difettoso in più guise, delle quali alcune soltanto rendono l'uomo irregolare. 1. Se il difetto di Aliprando è tale che non apparisca al di fuori veruna deformità, e che a fronte di questo difetto possa senza indecenza leggere il canone della messa quando il massale è *in cornu Evangelii*, egli non è irregolare, secondo la comune opinione dei Dottori, come può vedersi presso il Navarro, *Man.*, c. 25, num. 1099, e ciò per quella regola generale e certa fondata sopra il *cap. Presbyter. de Cler. aegrot.*, ove si legge che non v'è irregolarità, « *quando vitium est occultum ita, ut nec sit deformitas aut scandalum, neque debilitas.* » E non sarà perciò irregolare Aliprando nemmeno allora che avesse nell'occhio qualche deformità non notevole, cioè che non fosse di scandalo né d'impedimento alla decente celebrazione dei divini misteri.

2. Se Aliprando manca dell'occhio o perchè gli è stato cavato,

od in altra maniera n'è privo, siccome ciò non può essere senza notabile deformità, così egli in questa ipotesi è irregolare, come consta dal *can. 13, dist. 55*, ove fra i difetti del corpo che rendono irregolari, si legge *cui erutus est oculus*. Ciò non ostante nota il Silvio, *p. 2, verb. Irregularitas, cas. 4*, che se Aliprando potesse sostituirvi un occhio di vetro per modo che non si distinguesse dall'occhio naturale, egli non sarebbe irregolare, perchè, come spiegano comunemente i Dottori, non è la mancanza dell'occhio, ma bensì la deformità, che ne viene da tal difetto, la quale impedisce la promozione agli Ordini sacri. Ciò per altro deve intendersi nel caso che per la virtù visiva abbia nell'occhio destro tanta capacità da poter leggere il Canone senza volgere deformatamente o indecentemente la faccia, ajutandosi anche col porre il messale nella situazione che gli è più comoda, secondo che osserva il Borbosa, *de Off. et potest. Episcopi, part. 2, alleg. 42, n. 31*, col Layman, Navarro, Molina, Avila, Sa, Suarez, Vasquez, Valenza e molti altri da lui citati.

BARBOSA.

### C A S O 8.°

Ad Anno suddiacono per una malattia che gli venne al dito pollice ha dovuto il chirurgo farne l'amputazione. Cercasi: 1. Se possa esercitare gli uffizii dell'ordine che ha ricevuto? 2. Se possa essere promosso al diaconato?

Al 1. Intorno ai difetti del corpo, insegnano comunemente i Dottori, che non si deve dare lo stesso giudizio e di quei che precedono l'ordinazione e di quei che vengono al chierico ordinato. Quei difetti che precedono l'Ordinazione, escludono affatto l'uomo dai sacri Ordini, gli altri poi lo rendono soltanto inetto a quel ministero che non può per essi esercitare. Chi, p. e., è cieco prima dell'ordinazione, è escluso onninamente dallo stato clericale, ma chi, essendo ordinato, diventa cieco, non può bensì celebrare la santa messa, ma può amministrare il Sacramento della Penitenza. Quindi è che parlando delle Irregolarità che impediscono il conseguimento di un beneficio, abbiamo, nel *cap. 5 de Cler. aegrot.*, che se l'Irregolarità sopravviene alla collazione del beneficio, non priva il beneficiato del beneficio, sebbene

non possa adempierne gli uffizii, e ciò perchè « *afflictio non est addenda afflicto, sed miseriae miserendum.* » E nel *cap. 2* dello stesso titolo si legge : « *Presbyterum cujus duos digitos cum medietate palmae a praedone abscissos significasti, missam non permittimus celebrare. Ipsum autem caeteris officiis sacerdotulibus fungi minime prohibemus.* » Ora che dovremo conchiudere intorno ad Annio? Poichè la mancanza del pollice non gl'impedisce di esercitare gli uffizii del suddiacono, egli può lecitamente senz'alcuna dispensa impiegarsi in questi uffizii, essendo la sua irregolarità sopravveniente al ricevimento del sacro Ordine. Ma potrà essere promosso al diaconato?

Al 2. Insegna il Cabassuzio, *Jur. can. theor. pract.*, l. 5, c. 19, n. 15, essere opinione di moltissimi Teologi e Canonisti, che chi ha un difetto, per cui è impedito dal ricevere l'ordine sacerdotale, egli è impedito altresì dal ricevere gli ordini inferiori: « *Habens corporis defectum impediens susceptionem ordinis sacerdotalis, censendus est irregularis ad reliquos ordines inferiores et sacros, ex communiori sententia Angeli, Ugolini, Novarri, Avilae, Bonacinae, etc.* » E per verità, gli ordini inferiori si riferiscono tutti al sacerdozio, cioè, come dice S. Tommaso, tutti tendono *ad conficiendam Eucharistiam*, e perciò un solo essendo il fine cui sono diretti, devesi escludere dal ricevimento di essi chi è inetto per l'ordine superiore, e non può per difetti amministrare l'Eucaristia. Ora se Annio è irregolare pel sacerdozio, non v'ha dubbio ch'egli è altresì irregolare pel diaconato. Coll' amputazione dunque del pollice egli acquistò un impedimento ad essere promosso al presbiterato non solo, ma anche al diaconato.

CABASSUZIO.

### C A S O 9.°

Domizio per una malattia dovè permettere, che gli venissero dai medici recise le parti virili. Cercasi se possa dirsi irregolare?

Nel caso 6.° di quest' articolo abbiain notati come irregolari gli eunuchi, che tali divennero per loro volontà. Il *can. Si quis abscidit*, *dist. 55*, ch'è preso dai canoni apostolici, ed il *can. Ili qui se*, che è del Concilio II di Arles, prescrivono assolutamente di non ammettere nel clero quei che anche per liberarsi dalle moleste tentazioni di

carne si fecero recidere le parti virili. Nella stessa distinzione poi vi è il canone *Si quis a medicis*, che fa eccezione per quei che divenuti fossero eunuchi per consiglio dei medici o per violenza degli uomini, il che viene confermato dai due canoni successivi *eunuchus* e *Si quis pro aegritudine*. Col prescritto dal diritto antico concorda pienamente il diritto nuovo. Nel titolo *De corpore vitiatu ordinandis vel non*, abbiamo il can. *Ex parte*, in cui Clemente III decide che non sieno irregolari quei che nelle fasce furono fatti eunuchi, perchè non ebbero parte a questo delitto, *quia non videtur hoc eo tempore affectasse, quo judicium animi non habebat*: abbiamo pure il can. *Significavit*, col quale il medesimo Sommo Pontefice dichiarò, che poteva ammettersi al ministero degli altari un Sacerdote, che « *credens se obsequium praestare Deo fecit sibi virilia amputari* »: abbiamo finalmente il can. *Ex parte M.* con cui il Papa Innocenzo III determinò, che poteva continuare nell' esercizio delle sacre funzioni un sacerdote che « *cum sibi sentiret leprae periculum imminere de consilio medici virilia fecit sibi abscindi, ut posset a tam gravi infirmitatis vitio liberari*. Se pertanto tali sono le disposizioni de' sacri canoni dobbiam ritenere come irregolari gli eunuchi, che elessero di divenir tali per propria volontà, non già quei che tali divennero per volontà altrui o per consiglio dei medici. Insegna anzi il Barbosa, *de off. et potest. Episc. part. 2, alleg. 43, num. 13*, col Covarruvias, coll'Ugolino, col Suarez e con altri non pochi da lui citati, che non sarebbe nemmeno irregolare quegli che, per essere stato trovato in adulterio, avesse sofferto siffatta mutilazione dal marito della donna da lui violata. Né senza ragione, conciossiachè questi sarà sempre reo dell' adulterio, e non della rescissione, che gli fu fatta delle parti virili.

Ciò esposto per conoscere la natura dell' Irregolarità di cui parliamo, egli è facile conoscere se Domizio sia irregolare. Io dico, che non lo è, poichè egli non ha colpa se in presente manca delle parti virili avendo dovuto permettere l' amputazione per consiglio dei medici, onde ricuperarsi dalla malattia dalla quale era aggravato.

BARBOSA.



## CASO 10.°

Persio è deforme nel naso. Si dovrà per questo giudicarlo irregolare? Chi deve dar giudizio quando in materia d' Irregolarità la cosa è dubbiosa?

Il can. *Hinc etenim* della distinzione 49, riferisce il testo del Levitico 21, in cui Mosè per comando di Dio escluse dal sacro ministero quei Leviti, i quali aveano dei difetti corporali: « *Si caecus fuerit, si claudus, si vel parvo vel grandi et torto naso, si fracto pede vel manu, si gibbus, si lippus, si albuginem habens in oculo, si jugem scabiem, si impetiginem in corpore, vel ponderosus.* » Quindi parlando del naso soggiugne che questo membro è un indicio dell' ingegno che ne ha poco chi l' ha piccolo, che lo ha immoderato chi lo ha grande, e stravagante chi lo ha tortuoso. Conchiude poi: « *Quisque ergo quolibet horum vitio subigitur panes Domino offerre prohibetur.* » Ma come si potrà definire quando il naso sia tale da rendere irregolare un uomo? Insegna il Selva, *de benef.*, p. 3, q. 5, che la piccolezza o la grandezza o la tortuosità del naso deve essere a tal grado da rendere la persona deforme, altrimenti non induce veruna specie d' Irregolarità. Quindi il Molina, *de just.*, tr. 3, disp. 70, num. 2, ammette per irregolare quegli che manca affatto del naso, e così il Bonacina, *disp.* 7, q. 2, punct. 2, num. 5. Se Persio dunque è deforme nel naso così che eccita il disprezzo, non v' ha dubbio ch' egli è irregolare, nè può per conseguenza ricevere la sacra ordinazione.

Ma chi, ripiglio, dovrà deciderlo? In questo caso, e quando si tratta di dubbio in materia d' Irregolarità, il giudizio è sempre del Vescovo, come insegnano con unanime consenso tutti i Dottori. Veggasi su questo punto il Barbosa, *de off. et potest. Episc.* p. 2, alleg. 42, num. 60, ove scrisse: « *Quod autem dicatur modicum vitium atque notabilis deformitas, remittitur considerandum arbitrio Episcopi . . . Sic etiam quando dubitatur sit ne talis corporalis morbus, vel defectus, qui Ordinis executionem impediatur, vel scandalum gignat, Episcopi est determinare, ita quod non sufficit arbitrium confessoris, vel alterius praelati inferioris.* »

BARBOSA.

*Irregolarità per difetto di età e di libertà nonchè della resa dei conti.*

C A S O 1.

Maurillo non avea per anco cinque anni quando fu insignito della prima tonsura e degli Ordini minori. Cercasi 1. Quali sieno irregolari per difetto di età? 2. Se fosse irregolare Maurillo quando ha ricevuto gli Ordini minori? 3. Quali sieno le pene stabilite contro di quei che col difetto di età ricevono i sacri Ordini, e contro i Vescovi che gli conferiscono?

Al 1. Irregolari per difetto di età sono quei tutti che non hanno l'età richiesta dai sacri canoni in quelli che vengono promossi agli Ordini sacri ed ai benefizii ecclesiastici. Per la prima tonsura e per gli ordini minori non fu dal Tridentino Concilio fissata l'età, ma nel pontificale romano viene prescritto ai Vescovi di non conferire la tonsura ed i minori ordini a quei che non contano l'anno settimo compiuto. Secondo dunque questa rubrica del pontificale sono irregolari per la tonsura e per gli ordini minori i fanciulli non giunti a compiere il settennio di età. Pel suddiaconato sono irregolari quei che non hanno incominciato l'anno vigesimo secondo, pel diaconato quei che non toccano l'anno 23, e pel sacerdozio quei che non hanno gli anni 25. Così decretò il Tridentino, nella *sess. 23, cap. 12*: «*Nullus ad subdiaconatus ordinem ante vigesimum secundum, ad diaconatum ante vigesimum tertium, ad presbyteratum ante vigesimum quintum aetatis suae annum promoveatur.*» Pel capo *In cunctis de electione* è irregolare pel Vescovato chi non conta 30 anni. Quanto ai benefizii semplici determinò il sullodato Concilio nella stessa sessione *cap. 6*, che non debbano questi essere conferiti ai minori di quattordini anni; quanto alle dignità non aventi cura d'anime, nella *sess. 24, cap. 12*, ricerca l'anno 22, e quanto finalmente alle dignità e benefizii che hanno la cura delle anime, vuole nella stessa sessione e capo, che i promovendi contino gli anni 25. Si noti che l'anno istesso dai canoni della Chiesa incomincia a contarsi dalla nascita e non dal battesimo, e che l'anno incominciato si calcola come se fosse compiuto.

Così insegnano comunemente i Dottori, come può vedersi presso il Borbosa, nel suo *Collect. in Trid.* nei luoghi citati.

Al 2. Io son d'opinione che Maurillo fosse irregolare, allorchè di non ancora anni cinque ha ricevuto la tonsura e gli Ordini minori. Quantunque il sacro Concilio di Trento non abbia decretata l'età nella quale si possa conferire la prima tonsura e gli ordini minori, nulladimeno sembra comune il consenso dei Dottori nell'affermare, che non si debba nè a quella nè a questi promuovere alcuno che non abbia l'uso della ragione. La rubrica del pontificato romano assegna l'età di sette anni pei tonsurandi e minoristi, e questa è una prova manifesta che tale sia l'intenzione della Chiesa. San Tommaso poi, 4, *dist 24, q. 2*, insegna che l'uso di ragione degli ordinandi deve esservi non già per necessità del Sacramento, ma per necessità di precetto, il che conferma che non è soggetto idoneo per la tonsura e gli ordini minori quegli che per età è inferiore ai sette anni. Se Maurillo dunque fu ordinato che non avea cinque anni, egli fu ordinato mentre era irregolare.

Al 3. Bonifacio VIII nel *cap. Nullus Episcop. 4, de Temp. Ordin. in 6*, assoggetta il Vescovo che conferisce la prima tonsura ad un infante alla pena di non poterla conferire ad altri pel corso di un anno. Onorio III, nel *cap. Vel non est compos, cap. 14 de Temp. ordin.*, decretò, che un Vescovo il quale avea ordinato diacone un fanciullo di tredici anni, dovesse essere sospeso dal conferire gli ordini, e che l'ordinato non dovesse fungere gli uffizii dell'ordine ricevuto fino a che giunto non fosse all'età prescritta dai sacri canoni pel ricevimento di esso Ordine. Quindi scrive egregiamente il Barbosa, *de off. et potest. Episc. part. 2, all. 16, num. 9*: « Non avendo il sacro Concilio di Trento stabilita alcuna pena per quei Vescovi che promuovono ai sacri ordini maggiori prima dell'età richiesta dai sacri canoni, nè per quelli che con difetto di età sono promossi, ed essendo stata ridotta ai termini del diritto comune la Costituzione di Sisto V, dalla Bolla di Clemente VIII che incomincia *Romanum Pontif.*, vige in presente soltanto la sospensione comminata dal *cap. Vel non est compos*. La pena poi di chi fu promosso prima dell'età legittima, ch'era di rimaner sospeso fino all'età legittima, dietro

- sentenza del giudice ecclesiastico per la Costituzione di Pio II, che
- incomincia *Cum ex sacrorum*, divenne perpetuo avendo questo
- Sommo Pontefice decretato, che il promosso resti sospeso fino a
- che abbia impetrato il beneficio dell'assoluzione. •

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 2.°

Silvio, supponendo con buona fede e colla testimonianza dei suoi parenti di aver l'età prescritta pel suddiaconato, ricevè quest'ordine di anni 20, indi di 21 il Diaconato e di 23 il sacerdozio. Si accorse dipoi di non aver l'età legittima, e, ciò null'ostante, celebrò la santa messa. Cercasi 1. Se sia incorso nella sospensione ricevendo il suddiaconato? 2. Se sia incorso in verun'altra pena ricevendo il diaconato e sacerdozio? 3. E se debba dirsi legato da qualche censura per avere celebrato la santa messa sapendo di non aver per anco l'età legittima pel presbiterato?

Al 1. Silvio ricevendo il suddiaconato mentre supponeva con buona fede avvalorata dalla testimonianza dei suoi parenti di aver l'età richiesta dai sacri canoni, non incontrò la sospensione. Insegnano infatti moltissimi Dottori, e fra questi il Navarro, *Man.*, cap. 27, n. 156, l'Henriquez, *Sum.*, lib. 13, cap. 18, § 1, il Toledo, *Sum.*, lib. 4, cap. 13, n. 4, che per incorrere la sospensione fulminata contro di quei che prima dell'età canonica ricevono alcuni degli ordini maggiori, vi deve essere colpa, conciossiachè tanto la Bolla di Pio II, quanto quella di Sisto V, che stabiliscono questa pena, la minacciano a quei che *temere praesumpserint* di ricevere gli ordini maggiori avanti l'età competente, il che spiega abbastanza chiaramente, che non v'ha pena per quei che senza colpa venissero di questa guisa promossi. Anche la sacra Ruota, *decis.* 200, num. 2, *apud Farinac.*, part. 2, *recent.*, giudicò, che dove non v'ha ignoranza dolosa, cioè colpevole, non v'ha nemmeno la pena. Ma così è, che Silvio con buona fede ha ricevuto il suddiaconato, ritenendo di aver incominciato l'anno 22, e ne fu anzi assicurato dai suoi parenti; dunque non si può asserire che abbia incontrata la sospensione. E, per verità, avverte molto bene il Barbosa, *de offic. et poest. Episc.*, part. 2, all. 16,

n. 20, che il Sommo Pontefice colle sue leggi intende di togliere gli scandali, e di punire colle pene gli eccessi e la temerità dell'ordinando. Ma se questa temerità non ha luogo in quegli, « *qui ex probabili ignorantia juris vel facti ante legitimam aetatem ordinaretur*, » per qual ragione mai deve portarne la pena? Sostengo adunque, che Silvio non incorse per questo fatto la sospensione.

Al 2. Siccome è incorso nella sospensione chi temerariamente ardi d'accostarsi a ricevere un Ordine sacro prima di aver l'età legittima, così se amministra nell'ordine ricevuto prima di essere assolto incorre la Irregolarità per la violazione della censura. Ma se l'ascendere, p. e., dal suddiaconato al diaconato è un amministrare nello stesso suddiaconato, ne viene per legittima conseguenza che un suddiacono promosso con difetto di età accostandosi al diaconato non solamente è sospeso, ma diviene altresì irregolare. Così insegna il Barbosa nel luogo citato, num. 15, dicendo: « *Ascendendo ad altiores Ordines, eadem incurret irregularitatem, cum dicatur ministrare in promotis*. » Ciò posto, che diremo del nostro Silvio? Se egli non incorse la sospensione per la sua ignoranza incolpevole, e se colla stessa ignoranza intorno alla sua età ha ricevuto il diaconato ed il sacerdozio, sembra molto probabile, che nemmen debba essere incorso nella Irregolarità. Ed infatti non essendo sospeso, egli colle successive ordinazioni non ha violato l'ecclesiastica censura, e fu ordinato sacerdote senza giammai incontrarla. Dunque se nel nostro caso l'Irregolarità s'incontra per la violazione della sospensione, ne segue che Silvio ricevendo il diaconato ed il sacerdozio non divenne irregolare.

Al 3. Vi sono degli autori i quali vorrebbero che Silvio, avendo celebrato la santa messa dopo aver conosciuto l'errore in cui versava intorno la sua età, dovesse ritenersi per irregolare, e quindi che almeno *ad cautelam* dovesse chiederne la dispensa al Sommo Pontefice, ma la contraria opinione mi sembra la più probabile. La ragione su cui quelli si appoggiano è questa, che non è ammissibile in Silvio siffatta ignoranza intorno all'età che lo scusi dalla sospensione, sicchè essendo cosa dubbiosa se sia o no incorso in questa censura, è più sicuro partito domandar la dispensa di quello sia avventurarsi irregolare ad esercitare le sacerdotali funzioni. Ma mi perdonino

questi autori, se loro rispondo, che l'argomento, sul quale si fondano, dimostra apertamente che vanno fuori della questione. Qui si tratta di un sacerdote ordinato prima dell'età legittima con errore incolpevole, e si suppone che ritenesse per certo di aver l'età, e non che ne dubitasse. In conseguenza non ha luogo il dubbio sulla sospensione, ma si ammette per certo che non sia in questa pena incorso. Per qual ragione dunque dovrà domandar la dispensa *ad cautelam*? Mi piace quindi rispondere piuttosto col Suarez, *de Cen., disp. 51, sect. 2, n. 4*, e col Bonacina, *de Cens. punct. 5, n. 13*, che siccome Silvio non soggiacque alla sospensione ordinandosi sacerdote, così, avendo celebrato la santa messa prima di essere arrivato all'età legittima, non divenne irregolare. Egli non violò la censura, e se ha celebrato dopo aver conosciuto il suo errore, egli si fe' solamente reo di grave peccato per la trasgressione della legge della Chiesa. Conseguentemente arrivato che sia all'età legittima senza veruna dispensa potrà fungere i sacri ministerii, come sostiene il Covarruvias, in *Clem. Si furiosus*, p. 1, § 1, n. 4, e molti altri.

COVARRUVIAS.

## C A S O 3.°

Lucillo è stato per qualche anno al servizio di un ricco signore, ed ora vuole abbracciare lo stato ecclesiastico. Cercasi: 1. Qual sia l'Irregolarità che nasce dal difetto di servitù e della resa dei conti? 2. Se Lucillo sia irregolare?

Al 1. Per servitù sono irregolari i servi propriamente detti, i quali in latino si dicono *mancipia* e in italiano *schiavi*. Abbiamo nella *dist. 54, can. 1* del diritto comune, cioè del decreto di Graziano: « *Nullus Episcoporum servum alterius ad clericatus officium promovere praesumat, nisi forte eorum petitio aut voluntas accesserit, qui aliquid sibi in eo vindicant potestatis.* » Quindi se uno schiavo, sapendolo il padrone e non contraddicendo, venisse promosso agli Ordini, diverrebbe libero, quanto a ciò che collo stato chiericale ripugna; ma se ordinato venisse contraddicendo il padrone, peccherebbe mortalmente ed il Vescovo ordinante e lo schiavo ordinato, il quale sarebbe sempre soggetto alla sua servitù ed alla pena della deposizione, ed il Vescovo sarebbe tenuto a dar soddisfazione al padrone. Veggasi tutta

la distinzione 34 sopraccitata, ed il titolo *de servis non ordinandis*, nel lib. 1. delle decretali.

Sono poi irregolari per difetto della resa dei conti gli amministratori dei beni altrui, i tutori, i curatori, gli agenti dei negozii e quei tutti in una parola che hanno obbligazione di render conto delle loro amministrazioni, perchè possono essere citati ai tribunali secolari, ed accusati di frodi, d'inganni nonchè vessati con liti e processi disonorevoli all'ordine ecclesiastico. Il cap. unico *de obligatis ad ratiocinia ord.* stabilisce che tutte le suindicate persone non debbano ammettersi nel clero se non « *post deposita onera et redditu ratiocinia* » e soggiunge: « *Si enim ante libertatem negotiorum vel officiorum fuerint ordinati, Ecclesia infamatur.* » S. Tommaso pertanto, in 4, dist. 25, q. 1, art. 2, *quaestiunc. 1*, dice che nella sacra ordinazione l'uomo si dedica a Dio, e siccome nessuno può dare ciò ch'è degli altri, così il servo non può far questa promessa lecitamente, sebbene valida sia la sua ordinazione, e poi soggiunge: « *Et similis ratio est de omnibus qui sunt aliis obligati.* »

Al 2. Lucillo non è irregolare per difetto di servitù, perchè non era schiavo del ricco signore che serviva, e quand'anche lo fosse stato, tosto che cessò di essere schiavo, divenne libero e capace dell'ordinazione. Può per altro essere irregolare per difetto della resa di conto, come se il servizio da esso prestato stato fosse nell'amministrazione dei beni del suo padrone e non avesse ancora resi i conti e ritirato la carta comprovante di aver ottimamente amministrato, nè essere debitore verso lo stesso suo padrone. Le ragioni di questa sentenza emergono dalla risposta che abbiamo data al primo quesito.

S. TOMMASO.

*Intorno a quella Irregolarità che nasce dal difetto di buona fama e di lenità.*

### C A S O 1.º

Cercasi che cosa sia l'Irregolarità che dicesi per difetto di buona fama?

L'infamia si annovera fra le Irregolarità che diconsi per difetto

dell'animo e fra quelle che nascono da delitto, perchè tanto può esservi senza colpa della persona, quanto può aver luogo in conseguenza di qualche delitto. L'apostolo S. Paolo esclude dagli Ordini sacri qualsivoglia infame: « *Oportet illum habere bonum testimonium ab his qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat.* » E si vede che la buona fama ebbero in mira gli Apostoli stessi nelle loro ordinazioni: conciossiachè scegliendo la prima volta i sette diaconi, richiesero che fossero proposti « *viri boni testimonii.* » Ora per difetto di buona fama qui s'intendono quei che non per un delitto, cui dal diritto civile o canonico è annessa l'infamia, o che sono infami per essere stati con sentenza del giudice condannati ad una pena infamante, ma quei soltanto che o per la loro professione o per qualsivoglia causa non godono buona fama, e sono notati come indegni dello stato chiericale. Tali sono i commedianti, i mimi, gl'istrioni e chiunque « *artis ludicae*, parole della legge 1 e 2, ff *de his pronunciandive causa in scenam prodierit spectaculum sui praebiturus*, » ed altri, ecc. Quindi è che diversi autori distinguono gl'infami in tre classi, cioè quelli che sono rei di un delitto che seco porta l'infamia; infami di fatto, cioè condannati ad una pena infamante; ed infami di professione, che sono questi ultimi compresi nella Irregolarità chiamata per difetto di animo.

MONS. CALCAGNO.

## C A S O 2.°

Mela nacque da padre calvinista e da madre cattolica. Cercasi se sia irregolare per difetto di buona fama?

È sentenza comune, che non v'ha Irregolarità quando non trovasi stabilita dal diritto. Afferma pertanto il Toledo, *lib. 1, c. 25*, che nel diritto non trovasi espresso che sieno irregolari a ricevere gli ordini i figliuoli degli eretici. Dunque Mela che nacque da padre calvinista non è irregolare per difetto di buona fama, e può essere promosso al sacerdozio. E sarà poi irregolare a conseguire qualunque beneficio ecclesiastico? Su questo punto ci è d'uopo riferire quanto ha decretato Bonifacio VIII, come si legge nel *cap. Statutum 15 de Haereticis in 6*. Ecco il decreto; « *Statutum fel. record. Innocentii et Alexandri praed. nost. ne videlicet haeretici, credentes,*



*receptatores, defensores et fautores eorum, ipsorumque filii usque ad secundam generationem ad aliquod beneficium ecclesiasticum, seu publicum officium admittantur, quod si secus actum fuerit sit irritum et inane. Primum et secundum gradum per paternam lineam comprehendere declaramus: per maternam vero ad primum dumtaxat volumus hoc extendi. Hoc sane de filiis et nepotibus haereticorum, credentium et aliorum hujusmodi qui tales esse, vel tales etiam decessisse probantur, intelligendum esse videtur: non autem illorum, quos emendatos esse constiterit, et reincorporatos. Ecclesiae unitati et pro culpa hujusmodi ad mandatum Ecclesiae poenitentiam recepisse, quam ipsi vel jam perfecerrunt, vel humiliter prosecutioni ejus insistent, vel parati fuerint ad recipiendam eandem.* » Da questo testo è facile il conoscere se Mela sia o non sia irregolare *ad beneficia*. Se il di lui padre è tuttora negli errori di Calvino, ed è morto negli stessi errori, egli è irregolare, conciossiachè l' Irregolarità è espressa pei figli e nepoti degli eretici, « *qui tales sunt, vel tales etiam decessisse probatur.* » Se poi il padre di Mela abjurò l'eresie e rientrò nella comunione della Chiesa, egli non è punto irregolare, facendone espressa eccezione il decreto pei figli dei padri o che hanno gli avoli una volta eretici, poi convertiti, e vivono o morirono nell'unità della Chiesa.      MONS. CALCAGNO.

## C A S O 3.º

Teone non intende cosa sia il difetto di lenità, per cui l' uomo è irregolare, e molto meno intende il motivo pel quale sono esclusi dallo stato chiericale quei che hanno questo difetto. Cercasi come si possa illuminarlo?

La voce latina *lenitas* suona nella nostra italiana favella lo stesso che piacevolezza e mansuetudine. Chiunque pertanto ha dimostrato un animo truce, insensibile, alieno, in una parola, dalla mansuetudine viene escluso dai sacri Canoni da quei che sono chiamati nella sorte del Signore ad amministrare le cose divine. Sono quindi considerati di questo carattere quei che hanno parte alla giusta mutilazione od uccisione di un uomo, come sono i giudici che hanno pronunciato la sentenza di mutilazione o di morte, la quale però è stata eseguita,

cap. 5 et 9 *Ne cleric. vel monac.*; gli accusatori, gli avvocati fiscali, i testimonii in causa di sangue e tutti i ministri che eseguirono la sentenza *can. 50, c. 23, quaest. 8*; e quei che anche per propria difesa mutilarono od uccisero un uomo *cap. 24, de homicid. volunt. et casual.*

Niente però più conforme allo spirito della Chiesa che i suoi ministri sieno rivestiti di mansuetudine, opposta allo spargimento dell'uman sangue e niente quindi più giusto che non abbiano giammai ad essere annoverati al clero quei che l'umano sangue, anche senza peccato, hanno sparso. In Gesù Cristo autor della Chiesa abbiamo l'esempio più luminoso di mansuetudine, poichè egli stesso ci ha detto: « *Discite a me quia mitis sum,* » e l'Apostolo S. Paolo vuole che il Vescovo ed il diacono sieno *non percussores*. Gli stessi Gentili videro che i loro sacerdoti non dovevano essere di cuor duro, e che lor conveniva eccitare i delinquenti a cangiar costume e non procurarne l'uccisione. Svetonio racconta che Tito imperatore ha accettato il sommo sacerdozio con questa condizione che non potesse venir obbligato a sottoscrivere sentenze di morte, condizione che mantenne fedelmente, e che protestò di voler piuttosto morire di quello sia cangiar opinione: « *Pontificatum maximum, così lo storico, ideo se professus accipere, ut PURAS servant MANUS, praestitit fidem: nec auctor post haec cujusquam necis, nec conscius, quamvis interdum ulciscendi caussa non deesset: sed periturum se potius, quam perditurum adjudicans.* » Da qui è che una volta i Vescovi s'interponevano presso i giudici per domandar la vita ai rei condannati a perderla sul patibolo, non già affinchè il delitto rimanesse impunito, ma piuttosto affinchè il delinquente avesse tempo di pentirsene, ond'è che scrisse su questo punto Sant'Agostino nella sua epistola 153 a Macedonio: « *Desiderans hanc vitam temporalem, non ut temporaliter vivat, sed ut spiritualiter per poenitentium resurgat. Meorum porro corrigendorum, nullus alius quam in hac vita locus est: nam post hanc vitam quisque id habebit, quod in hac conquisierit. Ideo compellimur humani generis charitate intervenire pro reis, ne istam vitam sic finiat per supplicium, ut ea finita, non possint finire supplicium.* » Da tuttociò pertanto si può facilmente raccogliere

quale sia l' Irregolarità che dicesi per difetto di lenità, ed il motivo per cui fu dessa stabilita dai sacri canoni, onde illuminare Teone che desidera di essere informato.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Un prelato avendo giurisdizione temporale commise ad un suo giudice di procedere in una causa criminale. Il giudice pronunciò nella causa la sentenza di morte, ed il condannato si appellò al prelato che confermò la sentenza e che fu anche eseguita. Cercasi se questo prelato sia divenuto irregolare commettendo al giudice la causa, od almeno confermando la sentenza di morte ?

Il nostro prelato non incorse nella Irregolarità commettendo la causa criminale al suo giudice, poichè così ha deciso Bonifacio VIII, nel cap. ultimo *Ne clerici vel monachi, etc.*, in 6, ma bensì confermando la sentenza di morte che fu eseguita. A prova della prima parte riferiremo il testo stesso sopraccitato: « *Episcopus seu quicumque alius praelatus vel clericus, jurisdictionem obtinens temporalem: si homicidio aut alio maleficio aliquibus in jurisdictione sua commissio, Balivo suo aut alii quicumque injungat, ut super hoc veritatem inquirens, justitiae debitum exequatur, IRREGULARIS censerì NON DEBET: quamvis ille Balivus vel alius contra malefactores ad poenam sanguinis processerit justitia mediante.* » E se ne soggiugne poi la ragione: « *Nam licet clericis causas sanguinis agitare non liceat, eas tamen (cum jurisdictionem obtinent temporalem) debent et possunt, metu irregularitatis cessante aliis delegare.* » Quanto poi alla parte seconda abbiamo il cap. *Clericis 5, Ne clerici vel monachi*, il quale proibisce sotto la pena della deposizione dall' ufficio e dal beneficio l' aver parte in causa sanguinis. Ecco il testo: « *Clericis in sacris Ordinibus constitutis ex Concilio Toletano judicium sanguinis agitare non licet. Unde prohibemus, ne aut per se truncationes membrorum faciant aut judicent inferendas. Quod si quis tale quid fecerit honore privetur et loco.* » Sopra questo canone il Pirrhing, § 3, n. 14, dopo avere notato che il Vescovo od altro chierico avente giurisdizione temporale può ad altri delegare le cause criminali o specialmente o generalmente, nè incontra giammai

l' Irregolarità quand' anche sia pronunciata dal delegato la sentenza capitale, perchè egli delegando non commette che sia l' uomo dato a morte, ma ordina solamente l' amministrazione della giustizia, soggiugne colla Glossa nel citato capo *clericis V. Ant judicent in fine*, che se il reo condannato alla pena di morte appella al Vescovo od al prelato delegante, egli è tenuto a delegarla ad altri, non potendo per sè medesimo conoscerla. Conforme a questa sentenza del Pirrhing è l' opinione del Van-Espen, *part. 2, tit. 10, cap. 4, n. 5*, ove riferiti varii canoni che proibiscono ai chierici di aver parte *in causa sanguinis*, conchiude: « *Hinc primo statuo, quod clericis vetitum sit, iudices esse in causa sanguinis, aut sanguinis vindictam exercere, quodque ex eo iudicio irregulares fiant.* Sembra dunque fuori di dubbio che il nostro prelato sia incorso nell' Irregolarità confermando la sentenza di morte già pronunciata dal giudice di lui delegato.

Dissi per altro che la *sentenza fu eseguita*, conciossiachè fino a tanto che la sentenza non è eseguita non v' ha lo spargimento del sangue, nè v' ha la morte, e, per conseguenza, il giudice non incontra l' Irregolarità. Così S. Tommaso, 2, 2, q. 64, art. 7, ad 5, dicendo: « *Irregularitas consequitur actum homicidii, etiamsi sit absque peccato*, e nota il Van-Espen nel luogo citato numero 25, *neque refert, quo eventu, aut etiam fraude vel maleficio executio sententiae fuerit impedita.* » Difatti prima dell' esecuzione la sentenza non è perfetta, e prima della morte del reo non v' è la causa per cui dai sacri canoni è stabilita la Irregolarità.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 5.º

Un Vescovo degradò per gravissimo delitto un sacerdote e lo consegnò al tribunal secolare, dal quale, come ben sapeva, venne condannato a perdere il capo. Cercasi se eseguita la sentenza il Vescovo sia incorso nell' Irregolarità?

È vero che il Vescovo degradando per gravissimi delitti il chierico e consegnandolo al braccio secolare, affinchè sia punito, ha molta parte nella sentenza che vien pronunciata, e che può dirsi in certo modo partecipe della morte del chierico allora che lo degrada, e lo

consegna al tribunale, sapendo che il giudizio lo condannerà a perdere la vita; ma decise Innocenzo III, nel *cap. Novimus*, 27, de *Verbor. significat.* dopo le varie risposte date su questo punto dai Sommi Pontefici, che il Vescovo può lecitamente consegnare alla curia secolare il chericò convinto di enorme delitto con questa clausola: « *Pro quo tamen debet Ecclesia EFFICACITER intercedere, ut citra mortis periculum circa eum sententia moderetur.* » Dunque quando il Vescovo efficacemente domanda la vita del chericò degradato non incontra l' Irregolarità. Ma e quando non hanno effetto le suppliche del Vescovo, avrà egli a divenire irregolare? Questa è veramente la conseguenza legittima che deve trarsi dal Decreto di Papa Innocenzo III, ma non così dev' essere la cosa in fatto, altrimenti o non avrebbe luogo la retta giustizia, o non potrebbe il Vescovo fuggire la pena della Irregolarità. Quindi se Bonifacio VIII, come abbiamo nel *cap. Praelatis* 2, de *Homicidio* in 6, decise che non vi sia la Irregolarità nei chierici che depongono in giudizio contro i rei che vengono condannati a morte, quando espressamente protestano « *quod ad vindictam seu poenam sanguinis non intendunt*; » pare che lo stesso dir si debba nel caso nostro. Van-Espen. *p. 2, tit. 10, cap. 4, num. 11.*

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 6.°

Plinio, chericò, denunciò al giudice che Solinio tese insidie alla sua vita, ben sapendo che per questo delitto era per essere condannato alla pena di morte. Prisciano, parimenti chericò, fu esaminato come testimonia, e depose quanto aveva veduto. Atterio scrisse gli esami e la sentenza. Cercasi se, eseguita la sentenza di morte, Plinio, Prisciano e Atterio sieno irregolari?

Dal *cap. 10 de excessibus praelatorum* si raccoglie che quando il chierico ha qualche influenza nel giudizio capitale, o presta soltanto consiglio incontra l' Irregolarità. Innocenzo III nel citato capo dichiarò irregolare un Vescovo che avea consigliato il giudice a punire col ferro infuocato, e poscia colla forza un ladro, ed era stato presente al giudizio. Quindi il Concilio Lateranense lodato da Van-Espen. *p. 2, tit. 10, cap. 4, n. 14*, decretò: « *Nec quisquam clericus*

*litteras scribat aut dictet pro vindicta sanguinis destinandas. Unde in curiis principum haec sollicitudo non clericis sed laicis concitatur.* » Da questi canoni del diritto ecclesiastico deducono gli autori, come nota il citato Van-Espen, *ibid.*, che sono irregolari i notai, gli scrittori, gli attuari e quanti prestano *in causa sanguinis* la loro opera, e gli avvocati ancora e gli assessori che danno consulti ed agiscono contro il reo, il che per rapporto agli avvocati ed assessori dichiarò il Concilio Londinese celebrato dal cardinale Ottobono legato dalla santa Sede Apostolica nell' anno 1268.

Ciò posto, se si scorge a pien meriggio che Atterio è irregolare, conciossiachè scrisse gli esami del processo ed eziandio la sentenza che condannò alla morte Solino, si può lo stesso conchiudere per Plinio che ne denunciò il delitto e per Prisciano che ne fu testimonia? La circostanza particolare di Plinio e Prisciano merita di essere esaminata separatamente.

Io dico pertanto che Plinio non divenne irregolare se nella denuncia ha protestato di vero' animo che non volea la morte di Solino e che lo accusava ad oggetto soltanto d'assicurare la propria esistenza. Infatti Bonifacio VIII sommo Pontefice così si espresse, nel *cap. 2 de Homicidio* in 6: « *Praelatis vel clericis quibuscumque, qui de laicis suis malefactoribus querelam penes saecularem judicem deponentes possunt emendam sibi fieri et provideri, ne contra eos talia de caetero praesumantur, protestando expresse, quod ad vindictam, seu poenam sanguinis non intendunt, imputari non debet: quamvis alias in tali casu de jure debeant poena sanguinis irrogari, si judex mortem illis inferat justitia exigente. Alioquin si praelati aut clerici propter metum hujusmodi (quia judex ad poenam sanguinis posset procedere de suis malefactoribus) taliter conqueri non auderent, daretur plerisque materia trucidandi eosdem, et ipsorum bona libere depraedandi.* » Se poi Plinio nella sua denuncia omise la protesta che non volea la morte di Solino, quantunque tal protesta non abbia verun effetto, nondimeno, insegna il Covarruvias, in *Clement. Si furiosus*, *part. 2, § 5, n. 2*, egli è divenuto irregolare, perchè non si è dimostrato alieno dalla vendetta e dall' effusione dell' uman sangue, e lo è divenuto quand' anche il suo animo fosse stato onninamente avverso, perchè giudicando la

Chiesa dell' esterno, non può senza la protesta indicata giudicare che egli realmente fosse nell' animo contrario all' uccisione di Solino. Che se Plinio fosse punito colla capitale sentenza, allora è sciolto dall' Irregolarità nel foro esteriore fino a tanto che ciò non consti per di lui confessione; ma è poi irregolare nel foro interno. Così l' Ostiense in *Summa ad tit. de Homicid.*, § 5, ove scrisse: « *Quod si intentio nostra erat, ut ad mortem dammaretur, irregulares essemus quibuscumque verbis fuerit intentio velata: licet per Ecclesiam non prohibeamur nisi constet per confessionem vel probationem vel quia nihil volebamus, sed aperte hoc dicebamus.* »

Quanto a Prisciano non vanno d' accordo gli autori. Altri sostengono che i testimonii *in causa sanguinis* incontrino l' Irregolarità, ed altri tengono la opposta sentenza. I primi si appoggiano al principio generale, che chiunque ha parte nell' omicidio incorre in questa pena, ed i secondi oppongono che i testimonii non hanno parte alcuna. Quei dicono che se sono irregolari quanti prestano consiglio all' uccisione, molto più devono esserlo i testimonii sulle deposizioni dei quali il giudice pronuncia le sentenza; e questi rispondono che le deposizioni non sono fuorchè in ordine a rilevare il delitto, e che la sentenza non è per le deposizioni, ma a sola punizione del delitto. Fra queste due opinioni osservo che pel diritto canonico non possono i chierici essere citati dal giudice in testimonii di un delitto che merita la pena di morte, e che in Francia non ha luogo questa eccezione, come lo prova il Pontas. Sembra dunque che, secondo il diritto canonico, incontrino i testimonii l' Irregolarità e che, secondo la consuetudine di Francia, non vi sieno soggetti. Da tal differenza io deduco da che possano procedere le diverse sentenze degli autori. Come quindi si scioglierà la questione? Non mi si dia la taccia di ardito se proferisco qui la mia opinione. Io dico pertanto che l' Irregolarità s' incontra in chi volontariamente ha parte *in causa sanguinis*, e ciò riferisco dal testo citato di Bonifacio VIII, ma non da quei che senza lor volontà e con protesta di aver un animo avverso all' omicidio sono nella necessità di accusare il reo e deporre contro di esso in giudizio, come si scorge manifestamente dal testo medesimo di Bonifacio. Ora se Prisciano spontaneamente si offerse in giudizio a

deporre contro Solino, egli è irregolare, poichè ha voluto aver parte nella morte di lui; se poi fu citato dal giudice ed interrogato depose il vero, egli non è irregolare, purchè abbia avuto un animo avverso alla capitale sentenza ch'era per pronunciarsi contro del reo, ed abbia protestato ch'egli deponeva per obbedire alla legge e non per sentimento di vendetta.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 7.°

Luca accolito ando a vedere a tagliare la testa ad un reo di enorme delitto condannato a tal pena dalla giustizia. Lo sgridò poscia il suo parroco, e gli disse che avea incontrato l'Irregolarità *ex defectu lenitatis*. Cercasi se sia vero?

Prenderemo dal Van-Espen, *part. 2, tit. 10, § 4, n. 12*, lo scioglimento di questo quesito. Il Concilio Lateranense, scrive egli, ha proibito ai chierici il dettare e pronunziare sentenza di morte, non solo, ma altresì l'essere presenti all'esecuzione. Ma se un chierico v' interviene per curiosità senza punto aver parte nella sentenza, avrà ad essere irregolare? No, dietro la Glossa rispondono i Canonisti concordemente, ma potrà essere punito come violatore del precetto. Ecco le parole della Glossa: « *Sed si interest tantum numquid propter hoc efficitur irregularis, ut propter hoc deponatur? Non videtur quod debeat deponi; sed alias debet puniri, quia interfuit contra praeceptum.* » È dunque inconveniente allo stato chiericale, che vi abbia a trovarsi un chierico presente a siffatti spettacoli, ma se vi fu presente è comun voto che non sia irregolare. Dal che si deduce che il parroco sgridò con ragione l'accolito Luca, ma disse il falso ch'egli abbia incontrata l'irregolarità.

VAN-ESPEN.

### C A S O 8.°

Manilio confessore corregge severamente un giudice criminale, perchè ha risparmiato la vita ad alcuni rei di gravissimo misfatto, e gli nega l'assoluzione, se non promette di punire il delitto secondo la legge. Il giudice protesta di emendarsi e di obbedirlo, quindi



pochi giorni dopo condanna a morte due rei di omicidio. Cercasi se Manilio abbia per questo incontrata l'irregolarità?

Rispondo che no. Il giudice è l'esecutor della legge, e, dirò meglio, applicar deve la legge al fatto e non è arbitro della legge. Pecca egli dunque e pecca mortalmente tutte le volte che pronunzia il suo giudizio contro la legge, perchè manca al suo dovere, nè può per conseguenza il confessore assolverlo se non promette di correggersi e talvolta ancora se non dà pruove di ammenda. Per qual ragione adunque avrà il confessore ad incorrere nell'irregolarità correggendo un giudice che contro la legge risparmia ai rei la vita, ed obbligandolo a punir in essi il delitto secondo il prescritto della legge? Si dirà che anche il giudice è irregolare sebbene non peccchi, e giustamente comandi l'uccisione di un uomo, e che del pari il confessore deve essere irregolare, perchè obbligando il giudice a sentenziare secondo il rigore della legge ha parte nell'omicidio. Ma tale è la differenza che passa tra il giudice ed il confessore di lui, che quegli colla sentenza vuole direttamente ed espressamente la morte del reo, laddove questi non altro ricerca fuorchè l'emenda del giudice. Incorrerebbe nella pena dell'irregolarità se obbligasse il giudice a condannar alla morte un reo determinato, quand'anche lo meritasse, ma non l'incorre giammai precettando al giudice di punire i malfattori secondo la legge. Quindi il Cabassuzio, *Jur. Cun., lib. 3, c. 19, n. 7*, scrisse: « *Potest quoque citra irregularitatem confessarios recusare absolutionem magistratui nolenti punire ex officio et secundum leges flagitiosum, quem lex jubet capitis damnari: modo generatim loquatur, ut puniat secundum legem, neque directe intimet mortis poenam.* »

CABASSUZIO.

### C A S O 9.°

Un confessore obbligò Ivone, detenuto nelle carceri, a confessare il suo delitto al giudice, quando giuridicamente l'interroga. Da questa confessione ne venne, che fu condannato alla morte. Cercasi se il confessore per questo precetto sia divenuto irregolare?

Lo scioglimento di questo quesito dipende dallo stabilire, se un reo giuridicamente interrogato dal suo legittimo giudice sia tenuto

a manifestare il proprio delitto. S. Tommaso insegna 2, 2, q. 69, art. 10, ch' è tenuto: « *Non aliquis tenetur omnem veritatem confiteri, sed eam solum, quam ab eo potest et debet requirere iudex secundum ordinem juris.* » E nella *quaest. 67, cap. 2*: « *Si vero iudex hoc exquirat quod non potest secundum ordinem juris, non tenetur ei accusatus respondere, sed potest vel per appellationem vel aliter licite subterfugere.* » Posta questa dottrina di S. Tommaso, ch' è comune presso i Teologi, ne viene di conseguenza che il confessore poteva lecitamente obbligare Ivone a manifestare il suo delitto al giudice, nè obbligandolo va ad incontrare l'Irregolarità per la pena di morte, cui Ivone è per essere condannato. La ragione è evidente. Il confessore così operando non fa che adempiere il suo dovere, ed obbligar Ivone a ciò ch' è tenuto, nè ha per iscopo la sua condanna, ma il bene suo spirituale, e perciò non ha parte nella perdita che fa della vita. Diversa sarebbe la cosa se il giudice non interrogasse giuridicamente Ivone, poichè in tal caso, siccome potrebbe egli lecitamente nascondere il vero senza bugia, così non potrebbe essere obbligato dal confessore a manifestarlo, ed, in conseguenza, obbligandolo avrebbe parte nella sua morte ed incontrerebbe l' Irregolarità. S. TOMMASO.

## C A S O 10.°

Francesco nella sua gioventù si diede alla milizia, e dopo alcuni anni si determinò per lo stato ecclesiastico. Certo di non aver ucciso nè mutilato chi si sia, perchè non fu mai in battaglia, tacque al suo Vescovo la circostanza di essere stato soldato. Promosso ora al suddiaconato, viene a sapere che non poteva ascendere agli ordini sacri a motivo che è irregolare. A sua quiete ricerca di essere istruito. Che cosa dunque gli si deve rispondere?

Irregolare Francesco? e chi può asserirlo? Rende irregolare un uomo la milizia, o l'uccisione o mutilazione di altri uomini che opera il soldato nella battaglia? È un segno che la milizia semplicemente faccia irregolare la persona. Il sommo Pontefice Onorio III, nel *cap. Petitus 14 de homicid. volunt. et casuali*, decretò: « *Mandamus quatenus si de interfectione cujusdam in illo conflictu tua conscientia te re-*

*mordet, a ministerio altaris abstinens reverenter cum sit consultus in hujusmodi dubio abstinere, quam temere incurrisse.* • Da questo testo di legge non è chiaro che il semplice portar le armi non induce l'Irregolarità? Se Francesco fosse stato alla guerra, e dubitasse di avere ucciso qualche uomo, avrebbe dovuto nel suo dubbio chiedere la dispensa dalla irregolarità, ma non essendo giammai stato alla guerra, e non avendo sparso l'uman sangue, egli non ha a temere di essere irregolare. Deponga dunque Francesco la sua amarezza, e con tranquilla coscienza amministri nell'Ordine sacro ricevuto, e si accosti al diaconato e sacerdozio senza timore di alcuna pena o colpa.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 11.°

Valerio, cappellano di armata, essendo imminente la battaglia, esortò i soldati a dimostrare il loro valore nel pugnar fortemente pel suo e loro sovrano, ed ebbe parte nella dispensa della polvere da fuoco e delle palle di piombo, di ferro pel fucile e per l'artiglieria. La battaglia fu acerrima, e molti restarono feriti ed anche morti sul campo.

Alcuni Canonisti dietro l'Ostiense sono di parere che quanti esortano i soldati ad essere valorosi nella pugna, quando la pugna è imminente, tutti restino legati dall'Irregolarità; ma questa opinione, dice il Silvio, *Resolut. var. V. Irregul. 3*, è combattuta dalla comune sentenza dei Dottori, che concordemente insegnano, che tali persone eadono nell'Irregolarità allorchè la guerra è ingiusta; ma non allora ch'è giusta: • *Communis autem, scriv' egli, Doctorum sententia est, eos qui militant in bello injusto . . . omnes contrahere Irregularitatem si atiqui in isto bello occiduntur: etiam eos qui propriis manibus neque occiderunt quemquam, neque mutilaverunt . . . Communis quoque est sententia Doctorum, eos qui in bello justo militant non fieri irregulares, si ipsis nullum per se occiderint vel mutilaverint, quamvis fuerint ibi ab aliis occisi vel mutilati.* • E per verità chi mai può asserire che un cappellano abbia parte nello spargimento del sangue che succede in una giusta battaglia, allorchè esorta i soldati a combattere e li fornisce delle armi e della munizione, onde prestar servizio al suo

sovrano? Egli non gli esorta ad uccidere, ma bensì a difendere la causa giusta per dovere della loro coscienza, la qual difesa può anche avvenire efficace senza l'uccisione e mutilazione di alcuno dell'esercito nemico. Che se la guerra è ingiusta, nè segue che i soldati non sono tenuti a combattere, e che il cappellano esortandoli ad imprendere con coraggio la battaglia, ha parte nell'uccisione o mutilazione ingiusta che ne avviene, e quindi deve aver la pena dell'Irregularità. Il *Canone Igitur 7, causa 25, q. 8, il can. 9, 10 e 17, della stessa causa e questione presso Graziano, ove i sommi Pontefici Leone IV, Adriano II e S. Gregorio Magno eccitano alle armi, e dove specialmente nel can. 9 si legge: « Novit enim Omnipotens si quilibet vestrum morietur, quod pro veritate fidei et salvatione patriae ac defensione christianorum mortuus est, et ideo ab eo praemium coeleste consequetur; »* fuor di dubbio comprovano la dottrina del Silvio sostenuta come egli asserisce dal Silvestro, dal Navarro, dall'Avila, dal Suarez e dalla comune dei Canonisti, cui possiamo aggiungere Sant'Antonino come può vedersi nella *p. 3, tit. 28, cap. 2, § fin. init.* Supposto dunque nel caso nostro che sia giusta la guerra, dobbiamo conchiudere che Valerio ha fatto il suo dovere esortando i soldati a combattere coraggiosamente nel campo, e prendendo parte, obbligato forse da peculiar circostanza, nella dispensa della munizione militare, ed, in conseguenza, che non è incorso nella irregularità.

MONS. CALGAGNO.

### C A S O 12.

Rambaldo, medico e chirurgo, dopo alcuni anni di esercizio nella sua professione, veste l'abito chiericale, e desidera di essere promosso ai sacri Ordini. Cercasi: 1. Se esista irregularità *ex defectu lenitatis*? 2. Se ordinato che sia possa esercitare la sua professione senza incorrere nella Irregularità?

Al 1. Se Rambaldo ha esercitata la sua professione oprando sempre secondo le regole dell'arte, quantunque come chirurgo abbia reciso qualche membro, o come medico ne abbia comandata la recisione, tuttavia non è irregolare. Diffatti queste operazioni nei medici e nei chirurghi non sono effetto di mancanza di lenità, ma bensì di

carità e di misericordia, poichè non recidono il membro per vendetta o per crudeltà o per punizione, ma unicamente per la conservazione; dal che si scorge la differenza che passa tra essi ed i giudici che condannano i rei alla morte o alla mutilazione di qualche membro. Ma se Rambaldo non è certo di aver operato secondo le regole dell'arte, se gli rimorde la coscienza della morte di alcuno, io sostengo ch'è irregolare. Ma che dovrà poi dirsi allora che avesse usata una medicina dubbiosa, per cui ne fosse seguita la morte, od avesse tentato di fare un'esperienza per guarire, oltre il malato che curava, anche altri in seguito? Io sono di parere che si debba distinguere col Continuatore del Tournely. Se egli, in luogo della medicina dubbiosa o della esperienza che volle fare, avea in pronto altro rimedio certo od almen solito ad operarsi dai più prudenti medici in simili casi, e gli piacque di anteporre a questi certi rimedii gl'incerti; egli colla morte dell'ammalato è divenuto irregolare. Se poi non avea il rimedio certo o solido ad adoprarli, convien nuovamente distinguere. O la salute dell'infermo era disperata, o non lo era. Se la salute era disperata non divenne irregolare, perciocchè in tali casi è miglior partito il tentar alcuna cosa per sè stessa non mala con isperanza di salute, di quello sia starsene oziosi spettatori dell'altrui morte; ma se non era disperata la guarigione, ha peccato, ed è incorso nella irregolarità, perchè si deve ragionevolmente temere, che coll'incerta sua medicina abbia ucciso chi la natura avrebbe potuto risanare o ricondurre ad uno stato chi con certo rimedio potesse venir soccorso e refocillato. Lo stesso si dica del chirurgo che recide un membro, mentre dubita se debba o no recidersi.

Al 2. Rambaldo potrà, senza tema d' Irregolarità, ordinato che sia anche sacerdote, esercitar la medicina o la chirurgia, purchè lo faccia secondo le regole dell' arte senza incisione o adustione e per titolo di carità. Imperciocchè la medicina e la chirurgia non sono in verun luogo assolutamente vietate agli ecclesiastici, e se ne segue la morte degl' infermi, quando in essi non v' ha incuria e colpa, non sono sottoposti all' Irregolarità. Dissi per altro in primo luogo, *purchè lo faccia secondo le regole dell' arte*, perchè chi la ignora si espone al pericolo di uccidere, e perciò seguita la morte è irregolare. Dissi, in secondo

luogo, *senza incisione o adustione*, perchè il concilio Lateranense sotto Innocenzo III decretò: « *Ne ullum chirurgiae artem subdiaconus, diaconus vel sacerdos exerseat quae adustionem vel incisionem inducit.* » Se dunque un sacerdote recidesse un braccio e ne seguisse la morte dell'infermo, quantunque avesse usate tutte le possibili diligenze prescritte dall'arte, nulladimeno sarebbe irregolare, e lo sarebbe, secondo il Silvio e molti altri, quand'anche avesse aperto soltanto la vena, perchè chi apre la vena incide veramente e propriamente. Pel contrario non sarebbe irregolare se avesse applicato un empiastro emolliente secondo le regole dell'arte per aprire un tumore, quand'anco senza di lui colpa ne avvenisse la morte, « *quia, dice il Teologo, non exercet chirurgiam scindendo vel urendo.* » Dissi, in terzo luogo, *per titolo di carità*, perchè gli ecclesiastici esercitar non debbono tali arti se non coi poveri e dove non vi sieno medici. Nei brevi che si rilasciano dalla secretaria ai sacerdoti periti nella medicina per esercitarla vi è la clausula: « *Gratis et amore Dei erga omnes, attenta penuria medicorum,* » ed ha deciso la sacra Congregazione del Concilio in Cadurcen. del 14 aprile 1696 *ad quartum*, che non possono ricevere mercede nemmeno spontaneamente offerta, e che la penuria dei medici si deve prendere moralmente.

SCARPAZZA.

*Irregolarità che deriva dalla bigamia.*

## C A S O 1.º

Cercasi: 1. Che cosa sia la bigamia, e di quante specie? 2. Se i bigami sieno irregolari per diritto divino? 3. Per qual motivo la bigamia induca l'Irregolarità?

Al 1. La bigamia è la congiunzione con due o più mogli. Quantunque a stretto rigore debbano dirsi bigami quei soli che hanno contratto due matrimonii, e quei molto più che ne hanno celebrato tre e quattro, nulladimeno la bigamia che induca l'Irregolarità è di tre specie, cioè: vera ossia reale, interpretativa e similitudinaria.

La bigamia reale è quando alcuno ha avuto successivamente

più mogli legittime ed ha consumato con esse il matrimonio. Nel *cap. Super eo Extr. de bigamis non ordinandis*, si legge, ch'è proibita l'ordinazione di questi bigami, e che se sono ordinati, si deve loro impedire l'esercizio degli ordini ricevuti.

L'interpretativa è quando alcuno per finzione o interpretazione del diritto si computa che abbia avuto più mogli, sebbene non ne abbia avuta fuorchè una sola. Ciò puote avvenire in più modi: 1. Quando alcuno, prima della morte di sua moglie, di buona o mala fede contrae nuovamente matrimonio con altra donna e la conosce carnalmente, ovvero, come altri dicono, quando alcuno contrae due matrimoni, l'uno *de jure*, cioè valido, e l'altro *de facto*, cioè invalido. 2. Quando alcuno contrae due matrimoni *de facto* ossia invalidi per qualche impedimento dirimente, p. e., con due consanguinee e le conosce carnalmente. Si avverta che per la bigamia tanto vera quanto interpretativa è necessario che vi sia la copula, altrimenti non v'è bigamia ove ha luogo il solo matrimonio di diritto o di fatto. Chi pertanto ha preso in moglie una vergine che prima di conoscerla morì, non è bigamo se prende altra moglie, e così non è bigamo chi prende la moglie altrui che non fu carnalmente conosciuta, perchè, come nel *cap. 5 de bigamis* abbiamo. • *nec ipse nec illa carnem suam divisit in plures.* • 3. Quando alcuno prese in moglie una vedova che fu conosciuta dal primo marito, ovvero una donzella che ha fornicato con un altro cui egli stesso ha poi conosciuto sapendo e non sapendo che era stata da altri corrotta, poichè, sebbene non sia realmente bigamo, la Chiesa però come tale lo riguarda. 4. Finalmente è bigamo chi prese un'unica moglie, ma dopo l'adulterio da essa commesso la conobbe carnalmente, poichè incominciò ad essere sposo di una donna, la quale coll'adulterio ha diviso con più persone la sua carne. Aggiunge S. Tommaso, 4 *dist.* 27, a. 1, *quaest.* 1, che questi divieno bigamo quand' anche fosse obbligato dopo l'adulterio a rendere il debito o per sentenza del giudice o per dovere di coscienza.

La bigamia similitudinaria si ha allora quando alcuno, dopo il solenne voto di castità o dopo aver ricevuto uno degli ordini sacri, contrae o piuttosto attenda di contrarre matrimonio o con una vergine, ovvero con una donna vedova o corrotta. È bigamo quasi che abbia

contrattò un doppio matrimonio, cioè uno spirituale, l'altro carnale iniquissimo.

Al 2. Alcuni pretendono che la Irregolarità, la quale nasce dalla bigamia sia di diritto divino, e si appoggiano a quelle parole che scrisse S. Paolo, nella 2.<sup>a</sup> a Timoteo 3, ed a Tito 1, cioè che il Vescovo deve essere *unius uxoris vir*. L'opinione però contraria insegnata dall'angelico S. Tommaso è quella da adottarsi. Distingue egli nel *quodl. 4, quaest. 8, d. 2, ad 2*, ciò che ordinarono gli Apostoli come capi della Chiesa, da ciò che promulgarono immediatamente per divino comando, e riferendo tra i precetti della prima classe quello di non prontuovere agli ordini i bigami, appella questa Irregolarità d'istituzione apostolica. Ecco le sue parole: • *Apostolus dupliciter in doctrina sua aliqua disposuit; quaedam quidem sicut promulgans jus divinum, sicut illud quod habetur ad Galatas 5: SI CIRCUMCIDIMINI, CHRISTUS VOBIS NIHIL PRODERIT; et multa alia hujusmodi: in hoc Papa non potest dispensare: quaedam vero sicut propria auctoritate statuens. Nam ipse dicit 1 ad Cor. 11: CÆTERA CUM VENERO DISPONAM; et infra cap. 16 mandat, ut COLLECTÆ QUÆ FIUNT IN SANGTOS PER UNUM SABBATI FIANT; quod non pertinet ad jus divinum. Et similiter etiam quod dicitur de bigamo promovendo, non est juris divini, sed institutio auctoritatis humanae divinitus homini concessae.* •

Al 3. La ragione finalmente per cui i bigami sono esclusi dai sacri ministerii si è perchè nei loro matrimoni non rappresentano esattamente l'unione di Cristo colla Chiesa. S. Pier Damiani nel suo libro intitolato *Dominus vobiscum*, 12, così ne parla: • *Sicut Christus, qui est Pontifex futurorum honorum, verus sacerdos, vir est unius sponsae sanctae scilicet Ecclesiae, quae procul dubio virgo est quia fidei integritatem inviolabiliter servat, ita quilibet sacerdos unius uxoris vir esse praecipitur, ut illius summi sacerdotis praeferre imaginem videntur.* • A questa ragione ne aggiunge un'altra S. Tommaso 4 *dist. 27, art. 1, q. 1*, ed è che dovendosi occupare il sacro ministero di cose spirituali, non può esattamente compiersi da chi diede segni di moderata concupiscenza; per la quale tutto l'uomo diventa carnale.

SCARPAZZA.



## CASO 2.°

Sergio rimasto vedovo desidera di ricevere i sacri Ordini, ma dubita di essere irregolare, perchè la defunta sua moglie fu una sola volta per violenza conosciuta da altro uomo. È poi desso veramente irregolare ?

Rispondo con distinzione. Se dopo la violenza sofferta dalla moglie Sergio non la conobbe carnalmente, egli non è irregolare, e può quindi essere promosso ai sacri Ordini, come insegna la Glossa, nel *can. Si cujus* 2 *admitti, dist. 34*, perchè egli ha contratto e consumato il matrimonio mentre non era stata da altri conosciuta, e perciò la sua congiunzione con essa è atta a rappresentare l'unione singolare di Cristo colla Chiesa. Per la qual cosa nel *cap. Agathosa caus. 27, q. 2*, ed altrove nel diritto si permette al conjuge innocente in simile caso d'allontanarsi dalla moglie adultera e ricevere i sacri Ordini. Se poi dopo la violenza ha avuto con essa carnale commercio, egli è veramente irregolare per la bigamia interpretativa, come è chiaro dal citato canone *Si cujus* e dal *can. Laici, dist. 34*, conciossiacchè la sua congiunzione è inetta a rappresentare l'unione singolare di Cristo colla Chiesa, come è quella di chi ha contratto e consumato anche ignorantemente il matrimonio con una donna da altri corrotta. Nè vale il dire che la moglie di Sergio non può dirsi veramente adultera essendo stata oppressa colla forza; perocchè qui si tratta non già d'Irregolarità che procede da delitto, ma di bigamia che si contrae anche ignorantemente e senza colpa. E sarebbe irregolare Sergio anche allora che la di lui moglie si fosse congiunta con un uomo credendolo invincibilmente suo marito, come la violenza usata ad una vergine oppressa colla forza e deflorata contro sua volontà non nuoce alla medesima come colpa, ma bensì come difetto, sicchè non può tra le vergini solennemente consecrarsi. Così S. Tommaso 4, *dist. 27, quaest. 3, art. 7, quaestiunc. 3, ad 3*, ove dice: « *Irregularitas non est poena inflicta, sed defectus quidam sacramenti, et ideo non oportet quod semper sit voluntaria bigamia ad hoc, quod irregularitatem causet: et ideo ille qui uxorem ducit corruptam, quam virginem credidit, irregularis est eam cognoscens.* »

MONS. CALCAGNO.

## C A S O 3.°

Isacco pria di ricevere il battesimo avea in moglie Flaminia, e, morta questa, si fece cristiano e sposò Giovanna. È egli irregolare, ovvero rimasto vedovo può essere promosso ai sacri Ordini ?

Se leggiamo ciò che scrisse S. Girolamo nella sua lettera ad Oceano intorno a Carterio antico Vescovo nella Spagna, noi dobbiamo conchiudere che Isacco non è irregolare, conciossiachè, secondo questo santo Dottore, il battesimo non solo cancella i peccati, ma toglie eziandio la memoria del passato matrimonio e scioglie l' Irregularità che può nascere da un secondo conjugio. Ma avverte il Pontas, che la ragione addotta da S. Girolamo è presa dall' uso della Chiesa greca e non da quello della Chiesa latina. Abbiamo infatti Sant' Agostino, citato nel *can. 2, dist. 26*, che così scrive: « *Acutius intelligunt, qui nec eum, qui cathecumenus vel paganus habuit alteram (uxorem) ordinandum censuerunt, quia de Sacramento agitur non de peccato.* » Laonde S. Tommaso *4, dist. 27, q. 3, art. 2*, apertamente insegna che il battesimo rimette i peccati e la pena ad essi dovuta, ma non toglie le nozze contratte, nè purga l' Irregularità che nasce da bigamia, perchè queste cose non sono peccato nè pena di peccato: « *Baptismus solvit culpas, et non solvit conjugia, unde cum ex ipso conjugio sequatur Irregularitas per baptismum solvi non potest.* » Isacco adunque è bigamo, nè può essere promosso ai sacri Ordini. PONTAS.

*Irregularità, che nasce dal delitto di omicidio e di mutilazione.*

## C A S O 4.°

Cercasi qual sia l' omicidio per cui s' incorre la pena dell' Irregularità ?

L' omicidio è propriamente l' uccisione d' un uomo fatta da un altro uomo: e sotto il nome di uomo s' intende qui anche il feto nell' utero della madre, come avverte il Pirrhing, *l. 5, de Homic. sect. 1, § 1, n. 1*. L' omicidio può commettersi per tre maniere, cioè per necessità, per malizia e per caso accidentale. Il primo avviene quando

do taluno per difendere la propria vita colla debita moderazione, ossia come dicono i Teologi « *cum moderamine inculpatæ tutelæ* » uccide un altro. Avviene il secondo quando volontariamente e deliberatamente senza necessità ingiustamente lo uccide. Il terzo è quando oltre alla sua intenzione è causa dell' altrui morte.

Quale di questi omicidii porta con seco l' Irregolarità? Non certamente il primo, che non è nemmeno delitto e che non può dirsi neppure omicidio, poichè abbiamo nelle *Clementine, de Homic. volunt.*, il cap. *Si furiosus*, che così si esprime: « *Si furiosus, aut insanus, aut dormiens hominem muliet vel occidat, nullam ex hoc Irregularitatem incurrit. Et idem de illo censemus, qui mortem aliter vitare non valens, suum occidet vel muliet invasorem.* » Il secondo, pel contrario, è un vero, ingiusto e volontario omicidio, da cui ne viene la Irregolarità, come abbiamo dal cap. *Si quis de Homicidio vol.*, ove colle parole dell' Esodo sta dicendo: « *Si quis per industriam occiderit proximum suum et per insidias occiderit ab altari meo evelles eum ut moriatur.* » Quanto al terzo, siccome può imputarsi a colpa dell' uccisore, quando oltre la di lui intenzione avviene la morte dell' uomo, o perchè non ha usata la dovuta diligenza o perchè ha fatta un' opera illecita, perciò l' uccisore stesso essendo colpevole, è anche irregolare. Così decretò Alessandro III, nel cap. *Presbyterum de Homicid.* intorno all' omicidio casuale che avviene per mancanza di diligenza, e così si legge nel cap. *Continebatur* dello stesso titolo relativamente all' omicidio che succede per aver praticata un' opera illecita. Quindi Innocenzo III nel cap. *Dilectus filius* del titolo medesimo, parlando del puro e semplice omicidio casuale avvenuto senza colpa, decide che non porta con sé l' Irregolarità.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 2.<sup>o</sup>

Cassio, parroco, entrato di buon mattino in chiesa, trovò un ladro che avea rubati alcuni vasi sacri, e strappatogli di mano il furto lo percosse fieramente. Dallo strepito si destarono dei parrocchiani vicini, i quali avendo intesa la cosa trassero di chiesa il ladro, che non potea camminare per le percosse del parroco, e l' uccisero. Cercasi se Cassio sia irregolare?

Dal *cap. Significasti 18, de Homicidio* trarremo la risposta al quesito proposto. In un caso consimile rispose il Sommo Pontefice Innocenzo III che si doveva distinguere, cioè se il parroco non avesse percosso il ladro mortalmente, sicchè non sarebbe morto senza le ulteriori percosse dei parrocchiani, e se non avesse i parrocchiani eccitato a finirlo, egli non avrebbe incontrato l' Irregolarità; pel contrario, che dovea aversi per irregolare allora che le sue percosse erano mortali, cosicchè il ladro sarebbe morto anche senza quelle che gli diedero i parrocchiani, oppure allora ch' egli medesimo fosse stato causa che i parrocchiani tanto crudelmente lo maltrattassero. Da questa distinzione manifestamente s' inferisce nel caso nostro che Cassio deve ritenersi per irregolare se a percuotere il ladro si servi d' istromento atto ad ucciderlo, oppure lo percosse in parte del corpo, nella quale è facile che segua la morte, e per giudizio dei medici le percosse furono conosciute mortali. Imperciocchè l'averlo percosso fieramente e ridotto a tale stato da non poter camminare, è evidente che ne voleva la morte. Che se poi i parrocchiani mossi dal di lui esempio e molto più da lui eccitati gli tolsero la vita, allora vie maggiormente è chiara la di lui Irregolarità. Ma se Cassio accidentalmente lo percosse in un piede per cui non poté camminare mentre lo batteva colle mani o con un istromento insufficiente ad uccidere un uomo, e lo percosse così onde non potesse fuggire e fosse catturato, non intendendo giammai di volere la di lui morte, nè prese parte nel mal trattamento usato dai parrocchiani, ei non incontrò l' Irregolarità, e, fatta la penitenza dovuta alla sua colpa, può lecitamente, come si esprime il lodato Sommo Pontefice, *in officio suo sacerdotali ministrare.*

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 3.°

Socione ordinò a Crispo di percuotere un uomo. Crispo nell' eseguire il comando di Socione fu tanto fedele che il pover uomo sotto alle di lui percosse lasciò la vita. Cercasi se sieno irregolari quelli che ordinano l' omicidio, e se irregolare sia Socione?

Che sieno irregolari quei che ordinano l' omicidio, come lo sono quei che lo eseguiscano, è cosa tanto certa che non si può nemmeno

mettere in dubbio. Chi comanda un'azione, dice il Pirrhing, *lib. 5, de Homic. sect. 1, § 4, num. 20*, è la causa morale e principale dell'azione, e chi la eseguisce è la causa istrumentale. Chi dunque ordina che sia ucciso un uomo intende e vuole veramente l'omicidio, ed è la causa prossima della di lui morte. Come quindi non sarà irregolare? Nel *cap. De caetero de Homicid.* leggiamo: « *Diaconus qui in homicidio causam dedisse videtur, non videtur ad sacerdotium promovendus.* » Se dunque è irregolare chi è causa dell'omicidio, ne segue che lo è egualmente e molto più chi l'ordina.

Ma sarà irregolare anche Socione? Nel *cap. Is qui de Homic. in 6*, decretò Bonifacio VIII: « *Is qui mandat aliquem verberari, licet expresse inhibeat ne occidatur ullatenus, vel membro aliquo mutiletur, irregularis efficitur si mandatarius fines mandati excedens mutilet vel occidat: quum mandando in culpa fuerit, et hoc evenire posse debuerit cogitare.* » Riflettiamo un poco sopra questo canone. Si dichiara in esso ch'è irregolare chi ordina di percuotere un uomo, sebbene espressamente ne vieti l'uccisione o la mutilazione, e lo è allora che il mandatario, eccedendo i limiti del ricevuto comando, l'uomo mutila od uccide. Stabilita questa legge, si soggiugne la ragione, ed è perchè ordinando la percussione si pone la causa dell'omicidio, ed è facile immaginare che colle percosse si può uccidere un uomo. La legge dunque intende che col comandare la percussione si ordini l'uccisione, e che se non si vuole direttamente la morte della persona, essa s'intende indirettamente. Infatti la percussione è una cosa per sè stessa illecita, e quegli che ne fa uso si assoggetta a quanto da essa deriva, e chi l'ordina ad un uomo, intende di volere ciò di cui è capace quell'uomo, e la scelta che di esso fa per l'esecuzione del pravo suo disegno dimostra apertamente che intende di assoggettarsi agli effetti della di lui fierezza e crudeltà. La protesta poi contraria di non volere l'altrui morte giova assai poco; perciocchè chi vuole la causa ne vuole altresì gli effetti. Che dunque? Sarà irregolare Socione? Sì, è irregolare, e considerato il canone sopra riferito, non ne resta alcun dubbio.

MONS. CALCAGNO.

## CASO 4.°

Albio mandò Severo a togliere la vita a Flavio, ma essendosi questi accorto, si rivolse contro Severo, e ne venne che cadde invece ucciso Severo per opera di Flavio. Cercasi se Albio, che non intese la morte di Severo, ma quella di Flavio, sia, ciò nullaoostante, irregolare ?

Rispondo che sì col Silvestro, *V. Homicidium*, e col Suarez, *diss. 44, sect. 3, n. 18 et 19*. Infatti, quantunque Albio non abbia tentata la morte di Severo, nè direttamente l'abbia voluta, egli è però vero che n'è indirettamente colpevole; perchè siccome chi si espone ingiustamente e temerariamente al prossimo pericolo di perdere la vita è omicida di sè stesso, così chi direttamente consiglia ed induce altri ad esporsi a simile pericolo, è causa della di lui morte, e, per conseguenza, è anche irregolare. Nè si può dire che la morte di Severo avvenne oltre l'intenzione di Albio, poichè Albio pensava di voler morto Flavio, nè supponeva che in luogo di Fabio restava estinto Severo. Ma e non dovea Albio considerare che commettendo a Severo di uccidere Flavio l'esponeva al pericolo di restar ucciso? Qual uomo mai si lascia ammazzare senza difendersi? Avrebbe potuto coglierlo improvvisamente, ma questo non riesce mai sempre, e quindi resta sempre il pericolo nell'aggressore o per parte della persona che insidia, o per parte almeno della giustizia. Dunque Albio è reo di omicidio ed è irregolare. Ma Albio soggiugue in sua discolpa che Severo assunse spontaneo e volontario di compiere le ingiuste di lui brame. Qual discolpa è però questa? Se pronto fu Severo ad esporsi al pericolo di perder la vita, egli lo fu per sua commissione, altrimenti non lo sarebbe stato. In conseguenza esiste in Albio, ciò nullaoostante, la causa della colpa, e perciò deve essere ritenuto per irregolare.

SILVESTRO.

## CASO 5.°

Irtione volendo vendicarsi di Cleto promette ad Abisai ebreo una somma se l'uccide. Abisai accetta l'offerta, ma per quanto siasi industriato onde colpirlo, non gli riuscì nemmeno di ferirlo. Cercasi se Irtione, benchè non sia seguita la morte di Cleto, si debba tuttavia ritenere per irregolare?

Quantunque non s'incorra la pena dell'Irregolarità fuorchè seguita la morte della persona, com'insegnano comunemente i Dottori, nondimeno v'è un'eccezione per quei che col mezzo degl'infedeli insidiano la vita ai cristiani, ed è dichiarato nel capitolo 4 *Pro humani de homicidio* in 6, § 2, che sono soggetti alla scomunica ed alla Irregolarità sebbene non segua la morte: « *Sacri approbatione Concilii statuimus, ut quicumque princeps praelatus, seu quaevis alia ecclesiastica saecularive persona, quempiam christianorum per dictos assassinos interfici fecerit, vel etiam mandaverit (quamquam mors ex hoc forsitan non sequatur) aut eos receptaverit vel defenderit seu occultaverit, excommunicationis et depositionis a dignitate, honore, ordine, officio et beneficio incurrat sententias ipso facto.* » Ora entra in questa eccezione il nostro Irtione? Qui si parla di assassini, e si appellano con questo nome tutti quelli indistintamente che per denaro ricevuto o promesso uccidono degli uomini senz'armi ed innocenti, come attesta il Farinaccio in *praxi crimin.* p. 5, q. 113, n. 19 et 22. Dunque Irtione è irregolare, poichè Abisai, secondo la data nozione, può dirsi un vero assassino. Contuttociò è da riflettersi che nel testo riferito delle decretali la voce assassini si prende non per qualunque aggressore, ma per aggressori infedeli soggetti ad un principe infedele, i quali non temono alcuna pena del loro misfatto ed anzi credono di prestar ossequio al loro principe coll'uccision dei cristiani. Dissatti nel citato *cap.* anteriormente si legge: « *Praesertim cum nonnulli magnates taliter primi formidantes, coacti fuerint securitatem ab eorumdem assassinorum domino impetrare, sique ab eo, non absque christianae dignitatis opprobrio, redimere quodammodo vitam suam.* » Quindi ne segue che per incontrare l'Irregolarità col solo attentato deve con-

corrervi due cose, cioè 1, che il mandatario sia infedele; 2, che sia soggetto ad un principe infedele. Nel nostro caso pertanto Abisai è infedele, ma non consta che sia suddito d' un infedele. Se lo è, Irtione è irregolare, se poi non lo fosse, come è probabile, egli ha commesso bensì un gravissimo delitto, ma non è incorso nella Irregolarità, perchè non è seguita la morte di Cleto nè la mutilazione.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 6.°

Aniceto fu ingiustamente ucciso. Cleto, dopo aver consigliato Enea a levargli la vita, rivocò, ma inefficacemente, il suo consiglio. Galeno, trovandosi presente a questo misfatto, prestò da prima la sua opera tenendo il povero Aniceto, e poscia pentito lo lasciò nelle mani del suo crudele rivale. Rufo potea salvarlo, impedendo l' effetto dell' ira, da cui l' uccisore era trasportato, ma non se ne curò. Sotero infine, udendo che Aniceto fu ucciso, se ne compiacque ed approvò l' omicidio. Cercasi se Cleto, Galeno, Rufo e Sotero sieno tutti egualmente irregolari ?

Nel *cap. Perniciose, dist. 1, de Poenit.* sta decretato chiaramente che deve considerarsi come omicida non solamente quelli che colle proprie mani tolgono la vita ad un uomo, ma quelli altresì che col loro consiglio ovvero colle loro esortazioni ne hanno parte. Nello stesso capo si rende anche di ciò ragione. I Giudei, si legge, non uccisero colle proprie mani Gesù Cristo, poichè sta scritto: « *Nobis non licet interficere quemquam,* » ma loro si ascrive la morte di Gesù Cristo, perchè gridarono: *Crucifige, crucifige eum.* È perciò che un Evangelista narra che Gesù fu crocifisso all' ora di terza, ed un altro espone che lo fu all' ora di sesta. Il primo indica la crocifissione che soffersero dai Giudei che ne chiesero la morte, l' altro la crocifissione reale che ne fecero i soldati. Quindi nel *cap. Sicut dignum, De Homicidio volunt.* § 7, decretò il sommo Pontefice Alessandro III: « *Clericos autem quos constat armatos interfuisse tanto facinori, et illos qui consilium dederunt ut sanctus vir caederetur, perpetuo non solum ab altaris ministerio deponendos censemus, sed etiam quod in ecclesiis nullo umquam tempore lectiones legant, vel responsoria in choro sepa-*



*ratim content.* • Sono dunque irregolari egualmente e quei che uccidono col fatto e quei che lo consigliano. E per verità, chi consiglia l'omicidio non è forse causa morale della morte dell'uomo? Egli è che determina la persona al misfatto, cosicchè senza di lui non l'opererebbe. Dunque dev' essere soggetto alla stessa pena.

Dall' esposto si deduce che Cleto è irregolare. Consigliò infatti la morte di Aniceto e persuase Enea a compiere il suo disegno. Una sola circostanza potrebbe toglierlo da questa pena, e sarebbe allora che Enea, già determinato di ucciderlo, l'avesse ucciso anche senza il consiglio di Cleto. Ma si dovrebbe provare in questa ipotesi, come nota il Pirrhing, *lib. 5 de Homic., sect. 1, § 6, n. 30*, che Cleto col suo consiglio non ha menomamente confermato Enea nel pravo suo disegno. In questo caso però, siccome non si potrebbe dire che lo ha consigliato, così resta sempre quanto abbiamo dedotto contro di lui, cioè ch'è irregolare. Ma Cleto pentitosi rievocò il suo consiglio? Sì, lo rievocò, ma inefficacemente. Tal è la differenza, dice il citato chiarissimo Canonista, che passa tra il mandante ed il consulente, che a quello basta di ritirare le sue commissioni, onde non possa dirsi che l'omicidio ebbe luogo per di lui colpa, ed a questi conviene ch'efficacemente si adoperi per togliere quella prava volontà che ha consigliato. Inoltre il mandato avviene in grazia del mandante, e cessa il mandato di esservi allorchè non v'è più il mandante; ma pel contrario il consiglio si presta in grazia di quegli che si consiglia, e perciò toltovi il consulente resta sempre il consigliato. • *Ideo-que, conchiude, consilium non sufficienter tollitur per nudam revocationem, sed insuper debet consulens conari contrarium persuadere ei, cui consilium dedit, ne illud exequatur.* • Se Cleto avesse persuaso Enea a deporre il pensiero nerissimo di uccidere Aniceto, ed Enea, dopo aver deposta ogni idea, l'avesse di bel nuovo riassunta, allora sì che Cleto non sarebbe irregolare. Ma così è che ha rievocato il suo consiglio soltanto inefficacemente: dunque deve essere soggetto alla pena della Irregolarità.

Veniamo a Galeno. Chi mai può asserire che egli non è irregolare? Non prestò, è vero, consiglio all'uccisione, ma vi prestò l'opera tenendo l'infelice Aniceto. Il sommo pontefice Alessandro, nel soprac-

citato *cap. Sicut dignum* 2. *Illi autem*, disse, che erano irregolari quelli che presero S. Tommaso arcivescovo di Cantuaria, *si ex captione illa mors ejus secuta fuit*. Il Farinaccio poi nella sua pratica criminale, p. 5, q. 131, n. 67, ci spiega, come ha parte nell'omicidio quegli che realmente non coopera, ma è presente in ajuto dell'uccisore. Costui, dice, trovandosi armato od apparecchiato a prestar la sua opera, fa sì che l'omicida diviene più ardito, e l'infelice che sta per soccombere diventa più timido, ond'è che accrescendo al primo di certa maniera le forze e diminuendole al secondo, deve dirsi che ha parte nella reità dell'uccisione. Ora se Galeno tenne il povero Aniceto, affinchè Enea sfogasse in lui la sua crudeltà, che importa se di poi pentitosi lo ha lasciato nelle mani stesse del suo assassino? Io dubiterei se fosse o no irregolare allora che dopo averlo tenuto l'avesse difeso per guisa che meno le prime ferite gli avesse salvato la vita; ma non nella nostra ipotesi, nella quale fors'anche si può dire che « *ex captione illa mors ejus secuta est.* »

Che poi diremo di Rufo? S'egli era tenuto per dover di giustizia a difendere Aniceto, non può negarsi che non sia irregolare, quando per altro potea farlo senza suo grave danno. La ragione si è, perchè mancando alla difesa, ha peccato contro la giustizia, e si è reso causa mortale dell'omicidio. Nè importa che nel diritto non si trovi espressa questa Irregolarità, conciossiachè il diritto parla sempre dei fatti e non delle omissioni. Se vogliamo per verità esaminare le leggi che riguardano la Irregolarità, dobbiamo convincersi, come avverte il Suarez, che esse debbono prendersi moralmente. Dunque se Rufo, tenuto a difendere Aniceto per dover di giustizia, ha mancato non difendendolo contro la giustizia, ed è reo moralmente dell'omicidio, ne segue, ch'egli è soggetto altresì alle Irregolarità. Dissi per altro quando potea farlo senza suo grave danno, perchè se l'omissione non fu volontaria, se vedeva in pericolo la propria vita, siccome in questi casi non si può imputargli l'omissione a colpa, così non si può nemmeno asserire che sia incorso nella Irregolarità. Se poi Rufo non era tenuto ad impedir l'omicidio per dover di giustizia, ma soltanto per dovere di carità, sebbene abbia ommesso di difendere Aniceto per odio interno e per desiderio della sua morte, tuttavia non è irregolare. Così

il Navarro, *Man.*, c. 27, num. 31, il Suarez, *dis.* 45, *sect.* 4, num. 3, e l'Avila, *dis.* 6, *sect.* 2, *dub.* 7, *concl.* 1. Diffatti l'omicidio è un delitto contro la giustizia, per cui vi coopera chiunque o fisicamente o moralmente si presta, e pecca contro la giustizia; ma Rufo nel nostro caso non peccò contro la giustizia, ma bensì contro la carità: dunque non può dirsi che vi abbia cooperato, e, per conseguenza, che sia irregolare. Nè fa ostacolo il testo del sopraccitato *cap. Sicut dignum*, che dice: « *Qui potuit hominem liberare a morte, et non liberavit, eum occidit;* » perciocchè questo testo parla di quei che vi prestano ajuto, com'è chiaro da quelle parole che lo precedono, « *sed ut percussoribus opem ferrent, si forte per aliorum violentiam impedirentur,* » e delle altre che lo seguono, « *constat ab homicidii reatu immunes non esse, qui occisoribus opem contra alios praestare venerunt.* » Se quindi Rufo non era il padrone od il padre ovvero il giudice di Aniceto, e perciò non avea alcuna obbligazione di giustizia a difenderlo, e n'era tenuto soltanto per titolo di carità, egli ha bensì gravemente peccato, ma non è irregolare.

Finalmente parlando di Severo, io dico che non è irregolare, perchè, come insegnano il Suarez, *diss.* 44 *de cens. sect.* 3, n. 211, e molti altri Teologi e Canonisti, il consenso all'omicidio eseguito e l'approvazione, ecc., non è fuorchè un omicidio mentale, quantunque venga esternato con parole e con cenni, che non influiscono nell'uccisione reale. L'Irregolarità è una pena stabilita per un'opera esterna consumata, che incontra chi l'opera stessa per sé medesimo o per altro mezzo eseguisce; ma così è, che per quanto Severo se ne compiaccia dell'uccisione di Aniceto, e per quanto l'approvi, egli non ha parte nella stessa uccisione reale: dunque non deve avere parte nemmeno nella pena dell'Irregolarità.

MONS. CALCAËNO.

### C A S O 7.º

Clemente chierico, assalito da un ingiusto aggressore, che vuol ucciderlo, sebbene potesse sottrarsi colla fuga, tuttavia per non incorrere nella taccia di timido, si determinò di combatterlo. Nella sua

difesa uccise l'inimico, mentre volea semplicemente difendersi. Cercasi se abbia incorso l'Irregolarità?

Rispondo che sì, perchè ha dato opera a cosa illecita e pericolosa. Infatti potendo fuggire, gli era illecito il combattere, ed è sempre pericoloso il difendersi, poichè quantunque non si cerchi fuorchè la difesa, nulladimeno nel calor della pugna è facile eccederne i limiti, e dar la morte all'avversario. Se pertanto chi dà opera a cosa illecita e pericolosa, da cui ne segua la morte di un uomo, incorre, secondo i sacri Canoni, l'Irregolarità, dunque la incorse Clemente.

Ed è per verità ritenuto da tutti i Dottori, come può vedersi presso il Farinaccio, *q. 126, n. 74*, ed il Suarez, *disp. 45, n. 6*, che l'omicidio derivato da un'azione illecita e pericolosa genera l'Irregolarità. Nel *cap. Is qui de Homic. in 6*, si legge: « *Is qui mandat aliquem verberari, licet expresse inhibeat ne occidatur ullatenus vel membro aliquo mutiletur, irregularis efficietur, si mandatarius fines mandati excedens mutilet vel occidat: quum mandando in culpa fuerit, et hoc evenire posse debuerit cogitare.* » Lo stesso si dimostra dal *cap. Suscipimus 10*, e dal *cap. De caetero 11 de Homicid.* Anzi s'incorre la Irregolarità anche allora che si dà opera ad un'azione lecita ed indifferente, e non si usa la necessità e conveniente diligenza, affinchè non avvenga la mutilazione o la morte. Nel *cap. Presbyter 7 de Homic.*, leggiamo: « *Homicidium casuale imputatur ei, qui dabat operam rei illicitae, si non adhibuit diligentiam quam debuit.* » Molto più dunque se l'opera è illecita. E lo stesso si dimostra dalla Clementina: *Si furiosus de Homic.*, nella quale espressamente si dice: « *Illum non incurrere Irregularitatem, qui mortem ALITER VITARE NON VALENS suum occidit vel mutilat invasorem.* » Dunque è irregolare Clemente che poteva sottrarsi dal suo aggressore colla fuga.

Certa cosa è finalmente che per non incorrere la Irregolarità è necessario che la mutilazione od uccisione facciasi « *cum moderamine inculpatae tutelae.* » Ora secondo tutti, affinchè si verifichi questa condizione, si ricerca, fra altre cose, il debito modo di difesa, proporzionato all'invasione: quindi per difetto di debito modo incorre la Irregolarità chi potendo salvarsi colla fuga o colle grida implorando ajuto, invece si difende, mutila od uccide l'aggressore, come sosten-

gono comunemente i Teologi e Canonisti. Dunque resta confermata la nostra sentenza, che Clemente è irregolare.

Ma si dirà, che Clemente si difese per un motivo ragionevole, cioè per non tirarsi addosso la taccia ignominiosa di timido e di vile. È vero, ma questa scusa non lo esenta dalla pena, come non libera da grave peccato. Alessandro VII sotto il dì 14 settembre 1665 condannò questa tesi: « *Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat.* » Se la taccia di timidezza non giustifica un cavaliere ed un militare, giustificherà poi un chierico che, non provocato al duello, ma assalito da un ingiusto aggressore, può sottrarsi colla fuga, e ciò nullaoostante si accinge a combatterlo, e lo mutila o l'uccide? SUAREZ.

### C A S O 8.°

Tizio in una rissa mozzò a Fabio un dito. Cercasi se abbia contratto l' Irregolarità.

Non solo incorre la Irregolarità chi uccide volontariamente, ma eziandio chi mutila di alcun membro il suo prossimo od ha parte alla mutilazione. Ma deve dirsi così della mutilazione di qualsivoglia membro? I Teologi distinguono in tre classi le parti del corpo umano. Altre che sono ordinate semplicemente al decoro ed ornamento dell'uomo, come i capelli e la barba: altre che appartengono alla integrità della persona ed hanno insieme un uffizio proprio dagli uffizii distinto degli altri membri, come le mani hanno l'uffizio di palpate, i piedi di camminare, gli occhi di vedere, le narici di odorare, la lingua di parlare: altre finalmente spettano all'ornamento del corpo, ma insieme anche all'integrità, sebbene non abbiano un'operazione distinta, ma soltanto accessoria, p. e., le dita che sono congiunte alle mani ed hanno colle mani le loro funzioni. Ciò posto, dicono ad una voce i Teologi che le sole parti della seconda classe, che sono come un intero stromento prossimo di alcuna operazione, devono dirsi propriamente membri dalla mutilazione dei quali nasce l' Irregolarità. Provano questa loro dottrina con una osservazione che fanno sul diritto Canonico, ed è che, nel *cap. 2 de Cler. aegrot.*, non si dice

mutilato quegli che ha perduto « *duos digitos cum medietate palmae*, » ma bensì debilitato e deforme, e nel *cap. 7 De corpor. vitiat.* si dice mutilato assolutamente quegli cui manca una mano, il che, per verità, è conforme a quel detto dell' Apostolo, *Rom. 12*: « *Omnia membra non eundem actum habent*, » nel quale si scorge che chiamasi membro quello che ha un atto proprio ossia un' operazione distinta. Inoltre, soggiungono i teologi, se nelle cose moleste non si deve allargare il significato dei termini, ma devonsi prendere rigorosamente, ne viene che le dita non possono chiamarsi membri in materia d' Irregolarità, ch' è anch' essa penale e molesta, essendo le dita piuttosto parte di un membro, di quello sia membro. Finalmente, conchiudono, che se le dita fossero membri, dovrebbe dirsi membra anche qualunque porzione d' un dito, la quale per certo ajuta la mano nei suoi uffizii, e ne verrebbe che la recisione altresì di una sola parte di un dito renderebbe l' uomo irregolare, il che non si può assolutamente asserire, nè viene ammesso da chi si sia.

Da tale dottrina discende chiara la decisione del Caso proposto. Tizio non è irregolare, perchè ha mozzato un dito. Eppure v' ha da opporsi. 1. Che col nome di membro nel diritto s' intende qualunque parte del corpo che concorre all' integrità del corpo umano, come sono le dita. 2. Che membri devono dirsi le dita, perchè hanno un proprio uffizio, com' è quello di scrivere, di dipingere, di toccare gli stromenti musicali. 3. Che se irregolare è quegli, cui viene reciso il pollice, molto più deve esserlo chi opera la recisione. Ma questi obietti nulla provano. Il primo si scioglie con ciò che abbiamo premesso, vale a dire che nelle cose moleste si deve stare alla stretta interpretazione, nè può dirsi stretta interpretazione quella che confonde col membro una parte di esso. Il secondo parimenti si scioglie soggiungendo che lo scrivere ed il dipingere sono uffizii proprii della mano, la quale in siffatte funzioni si serve delle dita, altrimenti non già le dita, ma le loro estremità sarebbero membro, perchè colla estremità si stringe e si muove la penna nello scrivere, ed il pennello nel dipingere. Intorno, finalmente, il terzo non regge la parità. Non v' è infatti Irregolarità se questa non è stabilita dal diritto. Ora dal diritto sono dichiarati irregolari quei che hanno certi difetti, ma non

quei che furono causa di questi difetti. È irregolare uno spurio, ma non lo è il di lui padre per averlo generato. È irregolare un pazzo, ma non lo sarebbe quegli che ne fosse stato la causa. Per lo contrario, può essere irregolare alcuno in forza di un' azione che l' altro non rende irregolare, come lo è chi recide ad altri il membro virile, e non lo è quegli che per altrui violenza soffre tal recisione. Quindi dalla Irregolarità che incontra chi manca del dito pollice, non si può conchiudere che irregolare sia quegli che glielo recise. Così anche inferisce il Continuatore del Tournely contro il Suarez ed il Ferrari parimenti, il quale però dice che il recisore del dito pollice ed anche indice, deve chiedere la dispensa *ad cautelam* dietro due decisioni della sacra Congregazione del Concilio del 12 luglio 1687 e 12 gennaio 1688, che prende dal Monacelli, *Formul., tom. 4, suppl. ad 3, tom., n. 12.*

SCARPAZZA.

## C A S O 9.°

Mentre un ladro fuggiva col furto, vi fu chi consigliò il padrone ad inseguirlo, ma questi, invece di ricuperare la sua roba, restò senza un braccio che gli venne troncato dal ladro nel difendersi. Cercasi se il consulente sia incorso nella Irregolarità?

È vero che non solo chi consiglia l'omicidio, ma chi consiglia e coopera anche nella mutilazione contrae l' Irregolarità, come abbiamo dal *cap. Si quis viduam, dist. 30*; ma nel nostro caso non si tratta di chi consiglia un altro direttamente all' uccisione o mutilazione, ma bensì di chi soltanto consiglia un' azione dalla quale può nascere o l' una o l' altra. Quindi ritengo, che al nostro quesito rispondere si debba con distinzione. Se il consulente nel dare il consiglio non avvertì al pericolo, cui si esponeva il padrone inseguendo il ladro, egli non divenne irregolare per la seguita mutilazione, perchè, ove non v' ha colpa, ivi non v' ha pure Irregolarità *ex delicto*, ch' è la pena della colpa. Infatti da un lato egli non ha se non suggerito il modo di ricuperare il suo, e dall' altro, non avendo avvertito al pericolo, non è nemmeno reo del successo. Se poi avvertì il pericolo, ed omise di prevenirne il padrone, egli ha cooperato alla mutilazione che ne avvenne, ed è perciò irregolare. E, per verità, prevedendo egli il

pericolo, o non dovea consigliare il padrone, o dovea ammonirlo di usare quelle cautele, che potessero salvarlo, e, ciò omettendo, lo ha volontariamente esposto al pericolo di quanto avvenne e di quanto altro potea succedergli. Ma che dovrà dirsi se questa omissione derivò nel consulente da negligenza? Sebbene senza grave colpa non si contragga l' Irregolarità per omicidio o mutilazione casuale, tuttavia quella negligenza da cui ne segue o l' una o l' altro è una negligenza mortale, poichè in tali casi non si dà colpa leggera se non per sorpresa o per inavvertenza, come dice con altri il Continuatore del Tournely, *de Irregul., part. 3, cap. 1*, cui aderiscono l' Ostiense, Giovanni Andrea ed altri celebri Canonisti, nel *cap. Significasti 1 Extra de Homic.* Dunque anche in questa ipotesi il consulente è irregolare.

SCARPAZZA.

## C A S O 10.°

Antonio, mentre tresca disonestamente con Seja, viene d' improvviso assalito da Tizio di lei marito. Egli pensando ei non potere in altra maniera salvare la vita, lo previene e l' uccide. Cercasi se Antonio abbia contratto l' Irregolarità?

Qualche Autore è di parere, che Antonio non abbia contratto la Irregolarità, perchè, sebbene sia stato colto da Tizio nell' attuale adulterio con Seja, nulladimeno non avea Tizio alcun diritto di assalirlo per dargli la morte, come consta dalla proposizione 19, condannata da Alessandro VII, e poteva quindi Antonio per diritto di natura difendere la propria vita, prevenendo il suo aggressore ed uccidendolo. Se però, così egli argomenta, nella *Clement. Si furiosus de homicid.* si legge, che non incorre l' Irregolarità chi uccide il suo aggressore difendendosi « *cum moderamine inculpatae tutelae,* » ne viene di conseguenza che non è Antonio irregolare.

Non è poi dello stesso parere l' Autore delle annotazioni, e mi sembra che questa sentenza si debba abbracciare almeno in pratica. La citata Clementina così si esprime: « *Si furiosus aut infans, seu dormiens hominem mutilet, vel occidat nullam ex hoc Irregularitatem incurrit, et idem de illo censemus, qui mortem aliter vitare non valens suum occidit vel mutilat invasorum.* » Secondo queste espressioni, è vero ch' è immune dalla Irregolarità chi ha casualmente ucciso un uomo,



ma che dice il Tridentino Concilio? Questo Concilio, nella *sess. 14, de Reform. cap. 7*, distinse l'omicidio commesso *per industriam o per insidias*, dall'altro che vien fatto « *non ex proposito sed casu vel vim vi repellendo ut quis se a morte defenderet*, » ed escludendo affatto dagli ordini e dai benefizii i rei di omicidio dei primi due generi, stabili di commettere ai Vescovi la facoltà di dispensare coi secondi « *causa cognita et probatis precibus ac narratis*. » La Congregazione poi dello stesso Concilio dichiarò, come abbiamo presso il Barbosa in *Concil., etc., num. 12*. « *Ex homicidio mere casuali, cum nulla penitus fuerat admissa culpa et in quo dabatur opera rei licitae, nullam oriri Irregularitatem*. » Ne segue pertanto, che la Clementina citata per l'interpretazione del Tridentino non ammette nell'omicidio seguito per propria difesa una Irregularità, sopra cui non si dà dispensa, e secondo la sacra Congregazione le parole della Clementina e del Concilio si devono intendere così che non vi sia Irregularità ove la persona « *non dabat operam rei illicitae*. » E per verità S. Tommaso, in *4, dist. 20, q. 2, art. 2, quaestiunc. 2, ad 3*, insegna che l'omicida di tal genere non ha incorso l' Irregularità « *Nisi dederit operam rei illicitae, vel omiserit debitam diligentiam, quia jam quodammodo efficitur voluntarium: nec hoc est propter hoc, quod culpa careat, quia etiam sine culpa incurritur Irregularitas: et ideo etiam ille qui se defendendo in aliquo casu non peccat homicidium committendo, nihilominus irregularis est*. » Ora Antonio era nell'atto dell'adulterio allorchè fu sorpreso. Non può dirsi ch'egli facesse un'azione lecita, e dovea ben prevedere che se fosse stato scoperto da Tizio si sarebbe trovato esposto a qualche cimento. Non sarà egli dunque reo dell'omicidio, poichè questo fu da lui operato per propria difesa, ma non per questo egli è immune della Irregularità.      MONS. CALGAGNO.

## C A S O 11.°

Un suddiacono, certo dell'assenza del marito, entrò di nottetempo in casa e si accostò alla moglie. Sopraggiunto il marito e veduta la moglie nell'adulterio, accecato dalla passione, la uccise, fuggendosene il chierico. Cercasi se questi sia irregolare per essere stato la causa dell'usoricidio?

Rispondo che no. La furtiva e sozza libidine del chierico non è punto ordinata alla uccisione, nè può riguardarsi come causa prossima della morte della moglie. Nè può dirsi che la sua opera illecita e nefanda lo renda partecipe del delitto, perchè egli era nella certezza che non v'era il marito in casa, nè poteva perciò temere dal suo peccato una tal conseguenza. Avvenne dunque la disgrazia senza ch'ei potesse prevederla nè punto nè poco, e quindi non è incorso la Irregolarità. Così decise in un caso simile la sacra Congregazione del Concilio il dì 13 luglio 1619 presso il Fagnano nel *cap. de caetero Extr. de Homic.* Natale Alessandro è della stessa opinione, ma saggiamente aggiunge che se l'adulterio divien notorio, il suddiacono non deve ammettersi ai sacri Ordini, per l'infamia di siffatto delitto ed a cagione dello scandalo.

SCARPAZZA.

### C A S O 12.º

Un confessore, dopo aver ascoltata la confessione di una persona gravemente ammalata, l'esortò a prendere una medicina prescritta dal medico, ed avendo veduto che la ricusava, egli stesso con una mano sollevò dal letto l'infermo e con l'altra gli porse alla bocca il medicamento. Ma che? in quel momento l'infermo o pel movimento sofferto nell'essere rizzato, o per la medicina inghiottita per metà, restò soffocato. Cercasi se per questo il confessore sia divenuto irregolare?

Convengono tutti i Teologi e Canonisti che il nostro confessore non ha fatto se non un atto di carità e di pietà. Il farmaco era stato prescritto dal medico, e non era una sua invenzione, e l'aver sollevato l'infermo, fu per metterlo in positura più adattata e meno incomoda a prendere la pozione. Qual cosa ei fece illecita e pericolosa? Se avvenne quindi la morte, fu un mero accidente, di cui non ne fu causa. Così si raccoglie dal *cap. Johannes 23 de Homic. nolunt. et casual.*, e così insegna San Tommaso, 2, 2, q. 64, a. 8, secondo la cui dottrina il dottissimo Silvio, *Resol. var. V. Chirurgus*, scrive: • *Pro consolatione autem illorum, qui infirmos custodiunt, aut illis serviunt observari potest, eos nullam Irregularitatem incurrere,*

*etiãmsi praeter eorum opinionem accidat, quod ex ipsorum actione contingat mortem accelerari, nisi intervenita culpabili negligentia, ita ut periculum accelerationis fuerit praevisum vel praevideri potuerit, et ex notabili negligentia praetermissum fuerit: ac proinde qui bona fide infirmum revolvit, ut commodius cibum subministret, vel ut melius quiescat, licet acceleretur mors, non est irregularis sive is sit laicus, sive sacerdos aut religiosus, si culpa lata non interveniat. »*

Da ciò deducasi quanto sia strano il timore dei sacerdoti, i quali non ardiscono toccare l'infermo, quantunque la necessità lo esiga, per non rimanere irregolari, nel caso che avvenga la di lui morte. Essi per questo timore pongono da parte ogni carità e pietà. Così non fecero chiarissimi e santissimi Vescovi, e singolarmente il beato Fulgenzio vescovo Carnotense, *Epist.* 10, 47, 123, il venerabile Ivone vescovo di Chartres, *Epist.* 257, ed il beato Lanfranco Arcivescovo Cantuariense, *Epist.* 46, i quali essendo peritissimi nell' arte medica prescrivevano anche per via di lettere agl' infermi dei medicamenti senza punto temere d' incorrere nella Irregolarità.

SCABPAZZA.

### C A S O 15.°

Cajo serve al suo padrone gravemente ammalato, nè vuole dargli del vino per quanto glielo ricerchi; ma dipoi minacciato di privarlo di un grosso legato, glielo porta e dà a bere. Accadendo per tal disordine che il malato sen muore, domandasi se Cajo sia perciò irregolare?

Se Cajo non ha preveduto, nè ha potuto prevedere che dal vino sarebbe seguita la morte del suo padrone, egli non è irregolare, perchè siccome non v'è grave colpa in lui, così non vi può essere Irregolarità, che per delitto essendo pena assai grave non può incorrersi se non per grave colpa. Se poi Cajo seppe e poté sapere l'ordine del medico, di non dare vino al malato, od almeno poté conoscere che il vino gli avrebbe apportato la morte, o gli sarebbe stato di pericolo, egli in tale ipotesi è irregolare, conciossiachè fu da causa volontaria del peggioramento dell' infermo e della di lui morte. Così decise Innocenzo III, nel *cap. Tua nos Extrav. de Homic.*, intorno a

quei che, contra il precetto del medico o senza che il medico l'abbia ordinato, danno acqua o vino agli infermi.      **MONS. CALCAGNO.**

## C A S O 14.°

Un sacerdote per ricuperare certi suoi vasi di stagno gittati da un ladro nel pozzo, manda giù un ragazzo legato con una corda nuova, e lo sostiene a pelo d'acqua, nel tempo che raccoglie i vasi. Mentre il Sacerdote andava a poco a poco estraendo il ragazzo carico di vasi, si rompe la corda ed ei cadde precipitosamente nell'acqua e si annegò. Cercasi se questo sacerdote sia irregolare?

Se il sacerdote non si accorse che la fune andava sciogliendosi e rompendo, non è irregolare, perchè non essendo reo di grave colpa, non può incorrere l'Irregolarità per delitto, come abbiamo detto nel caso precedente. Se poi se ne accorse, egli è irregolare, perchè dovea cautelarsi o coll'allontanare la fune dalle labbra del pozzo per impedirne lo sfregamento, oppure col calare nel pozzo altra fune più sana coll'ajuto della quale potesse il ragazzo ricuperarsi, ovvero coll'avvertire il ragazzo a lasciar i vasi nel pozzo, onde la fune pel doppio peso del ragazzo e dei vasi non avesse a rompersi. Così a tenore della risposta che diede Alessandro III, nel *cap. Suscepimus, Extr. de Homic.* In questo caso infatti il nostro sacerdote, avendo omissa le accennate cautele, è reo di grave colpa, e, per conseguenza, ha contratto la Irregolarità.      **SCARPAZZA.**

## C A S O 15.°

Un parroco, chiamato in fretta a battezzare un infante che si trova in grave pericolo della vita, se ne serve di acqua fredda non avendone di tepida, e quindi gli accelera la morte. Cercasi se divenga irregolare?

Se v'è il pericolo della vita nell'infante a tal segno, che non si può aspettare che l'acqua si riscaldi alcun poco, e se il parroco sia così cauto che ne versi quella quantità solamente che basta per battezzarlo validamente, egli non è irregolare, perchè dall'un canto

l'accelerazione della morte è di puro accidente, e dall'altro il parroco operò così costretto dalla necessità per supplire ai suoi doveri, cioè per assicurare l'eterna salute al bambino. Egli anzi ha usata tutta la possibile diligenza, onde non recargli verun nocumento. Dunque, siccome non è reo di grave peccato, così non ha contratto l'Irregolarità.

Nè si opponga che il parroco, atteso lo stato pericoloso dell'infante, dovesse omettere l'amministrazione del battesimo per quella regola generale che non si deve fare un male per ritrarne un bene. Infatti avendo impiegato poca acqua, non aveva sotto i suoi riflessi, nè potea prevedere la accelerazione della morte, la quale d'ordinario non avviene quando si battezza un infante che sia in grave pericolo, e quindi si può dire, che se la morte succede, ella deve dirsi casuale ed accidentale. Ma quand'anche si prevedesse la morte, il parroco, non solo può lecitamente, ma è altresì positivamente tenuto ad esporre la vita corporale al pericolo della morte per battezzarlo, come si raccoglie dalle sante Scritture e dai Padri, dovendosi preferire l'anima ad ogni cosa, e la vita spirituale ed eterna alla corporale e transitoria. Quindi il parroco non pecca menomamente, e perciò non diviene irregolare.

SCARPAZZA.

*Intorno a quell'Irregolarità che nasce dall'iterazione del battesimo, dal cattivo ricevimento ed amministrazione degli Ordini e dalla violazione delle censure.*

#### C A S O 1.º

Lorenzo ricerca chi sia irregolare per iterazione del battesimo. Che gli si deve rispondere ?

Sono irregolari quei che ricevono o conferiscono più d'una volta il battesimo. Questa Irregolarità fu dalla Chiesa stabilita in odio dell'eresia dei Ribattezzanti e dei Donatisti, ond'è che nella *dist. 50 cap. Confermando* abbiamo il canone del Concilio V Cartaginese espresso in questi termini: « *Neque unquam permittendum est, ut rebaptizati ad clericatus gradum promoveantur.* » E tanto rigorosamente

prescrisse la Chiesa questa pena, che non ne vuole libero nemmeno quegli che avesse ignorantemente ricevuto la seconda volta questo Sacramento, conciossiacchè nel *cap. Qui bis, dist. 4, de Cons.* si legge: « *Qui bis ignoranter baptizati sunt, non indigent pro eo poenitere, nisi quod secundum Canones ordinari non possunt, nisi magna aliqua necessitas exigat.* » Quindi Alessandro III, nel *cap. Ex litterarum de Apostatis* decretò, che dovesse essere rimosso dagli ordini un accolito, il quale avea assistito ad un sacerdote che ribattezzava.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 1.º

Un parroco, quantunque sapesse che la levatrice avea validamente battezzato un infante, tuttavia per tranquillizzare i parenti che ne dubitavano, lo ribattezzò assolutamente. Il vicario foraneo lo riprese, e gli disse ch'è irregolare, ed aggiunse che potea evitare la Irregolarità conferendo il battesimo sotto condizione. Cercasi 1.º Se questo parroco sia irregolare. 2.º Se sia vero ch'avrebbe evitato la Irregolarità battezzando condizionatamente.

Questo punto si può dire in presente decisivo, avendo di esse diffusamente trattato il Sommo Pontefice Benedetto XIV, nelle due istituzioni 8 e 82, e nel *lib. 7, de Syn. Dioec. c. 7*. Esporrò in compendio la di lui dottrina, restringendomi al secondo quesito, poichè quando sia dimostrata che, secondo la mente del lodato Pontefice, incorre la Irregolarità chi ribattezza eziandio sotto condizione, ne segue che viemmaggiormente la contrae chi amministra per la seconda volta il battesimo assolutamente. Nella citata istituzione 82, ove più diffusamente tratta la nostra questione, riferisce le seguenti parole del Catechismo romano, *par. 2, de Sacram Bapt. num. 37*: « *Neque enim desunt, qui nullum scelus admitti posse arbitrentur, si quamvis sine delectu cum conjunctione illa baptizent: quare si infans ad eos deferatur, nihil prorsus quaerendum putant, an is prius ablutus fuerit, sed statim eis baptismum tribuunt; quin etiam quamvis exploratum habeant danti Sacramentum administratum esse, tamen sacram ablutionem in Ecclesia adhibita solemnicae caeremonia, cum additione repetere non dubitant, quod quidem sine sacrilegio facere non possunt et eam maculam susci-*

*piunt, quam divinarum rerum scriptores Irregularitatem vocant. Nam ea baptismi forma ex Alexandri Papae auctoritate in illis tantum permittitur, de quibus, re diligenter discussa, dubium relinquatur, an baptismum rite susceperint; aliter vero numquam fas est etiam cum adjunctione baptismum alicui ministrare. »*

Dopo queste parole del Catechismo riferisce, n. 43, l'autorità di S. Carlo Borromeo che nel terzo concilio di Milano approva la sentenza di quei che sostengono incorrersi la Irregolarità da tutte quelle persone che amministrano sotto condizione il battesimo, quando non v' ha motivo di sospettare della validità del primo battesimo. Avea di già osservato al n. 11, che chi opera di questa guisa si dirige temerariamente ed imprudentemente, perchè l'interposta condizione non cangia l'animo deliberato di battezzare in chi non dubita della validità del battesimo conferito. Quindi conchiude, che chi in questo modo battezza, è un ribattezzante, e che, per conseguenza, non solo è irregolare il parroco che assolutamente ribattezza, ma quello altresì che ribattezza senza un prudente dubbio sotto condizione. Non si devono dunque ascoltare gli autori che sono di sentimento contrario, fra i quali Pontas, il quale per altro confessa che chi senza un maturo esame e senza un dubbio prudente ribattezza sotto condizione, pecca gravemente, e che chi si facesse ribattezzare senza il previo esame maturo ed il dubbio prudente, diverrebbe irregolare.

SGARPAZZA.

### C A S O 3.º

Girolamo non sa se sia stato cresimato. Domanda se l'iterazione della Cresima produca l'Irregolarità.

Nel diritto non si legge stabilita la pena della Irregolarità per la iterazione della cresima. La ragione poi, perchè la iterazione del battesimo produce l'Irregolarità, e non quella della cresima si è, perchè tra gli eretici non insorse giammai la questione intorno al conferire di nuovo la cresima, come dai Donatisti fu detto del battesimo. Per altro quello che si dice della reiterazione della cresima, non si deve dire della mancanza di essa, poichè nel Tridentino, *sess.* 23, *cap.* 4, *de reform.* viene stabilito, che non si dia nemmeno la

tonsura a chi non è cresimato; e Cornelio Papa, scrivendo a Fabio Antiocheno, *Eus. lib. 6, cap. 42*, così parla di Novaziano ordinato sacerdote senza aver avuto la cresima: «*Sed neque postquam liberatus est, reliqua percepit, quae juxta ecclesiasticam regulam percipi debent: neque ab Episcopo consignatus est. Hoc autem signaculo minime percepto, quo tandem modo Spiritum Sanctum potuit accipere?*» Veggasi ciò che abbiamo detto nel caso 2.<sup>o</sup> dell'articolo *Irregolarità relativamente ai difetti dell'anima e del corpo*.

SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

#### C A S O 4.<sup>o</sup>

Quirino si accostò a ricevere l'ordine del suddiaconato in istato di colpa mortale. Il suo confessore lo riprende, e gli dice che non solo ha commesso un sacrilegio, ma ch'è altresì divenuto irregolare. Cercasi se sia vera l'opinione di questo confessore, ed in quali casi s'incorra l'Irregolarità pel pravo ricevimento degli ordini.

Non è nemmeno a dubitarsi, che Quirino commesso abbia un sacrilegio ricevendo il suddiaconato in istato di colpa mortale per la ragione generale, che i Sacramenti, i quali esigono lo stato di grazia, vengono profanati da quei che si accostano a riceverli coll'anima lorda di peccato mortale. Ma non è poi vero che Quirino sia divenuto irregolare, conciossiachè non qualsivoglia colpevole ricevimento degli ordini induce questa pena, ma quello soltanto ch'è indicato dal diritto. Nel quinto libro delle decretali abbiamo tre titoli, cioè il 28 *de Clerico non ordinato ministrante*; il 29, *de Clerico per saltum promotus*; ed il 30, *de eo qui furtive ordinem suscipit*, dai quali si raccoglie quando si contragga l'Irregolarità pel pravo ricevimento o per la colpevole amministrazione degli ordini. Emerge pertanto dall'ultimo di questi titoli, cioè dal trigesimo, che incorrono la Irregolarità quei che dopo essersi sottratti dagli esami, e senza essere stati approvati od ommessi, ovvero senza saputa del Vescovo, si frammischiano fra gli ordinandi e fraudolentemente ricevono gli ordini. Emerge il titolo 29, che non incorre la Irregolarità chi riceve gli ordini per salto, p. e., il diaconato prima del suddiaconato.



ma bensì che resta innodato dalla sospensione, e contrae poi la Irregolarità se amministra nell'ordine ricevuto, perchè viola la censura. Emerge finalmente dal titolo 28 che è Irregolare chiunque amministra solennemente negli ordini che non ha ricevuto. Questi sono i casi precisi, ne' quali colla sacra ordinazione o col pravo esercizio di qualche ordine s'incorre la Irregolarità. MONS. CALCAGNO.

## C A S O 5.°

Tiburzio, diacono, desideroso di sapere i peccati di certa donna i cui costumi gli erano sospetti, simulò di essere confessore, e sulla sera postosi a sedere nel confessionale, l'ascoltò, e finse di assolverla. Cercasi se sia Irregolare, e se abbia incontrato qualche altra pena.

Tiburzio non solamente ha contratto la Irregolarità, ma altresì la sospensione, e non essendo occulto il suo delitto deve essere degradato e consegnato al foro laico per essere punito colle pene dovute. Così ha decretato il Sommo Pontefice Clemente VIII nella sua bolla *Et si alias*, dicendo: «*Nos igitur animadvertentes hujusmodi perditos et nefarios homines, ad sacrum presbyteratus ordinem non promotos missarum celebrationem usurpare praesumentes ... Confessiones autem audientes non solum Sacramenti Poenitentiae dignitatem contemnere, verum etiam Christifideles decipere, dum scilicet inique sibi assumunt gradum sacerdotalem et auctoritatem absolvendi a peccatis magno cum periculo et scandalo plurimorum . . . bene perpetuo valitura constitutione decernimus atque statuimus, ut quicumque non promotus ad sacrum presbyteratus ordinem repertus fuerit missarum celebrationem usurpasse aut sacramentalem confessionem audivisse . . . a foro ecclesiastico abjiciatur, et ab ordinibus ecclesiasticis si quos habuerit rite degradatus, statim curiae saeculari tradatur, per iudices saeculares debitis poenis plectendus.* » MONS. CALCAGNO.

## C A S O 6.°

Eusebio, laico, e più volte vestito di cotta esercitò solennemente le funzioni proprie dei chierici insigniti degli ordini minori, Cercasi

se volendo ora intraprendere la carriera ecclesiastica abbia bisogno di alcuna dispensa ?

Il Navarro, *man. cap. 17, num. 42*, con altri non pochi sostiene, che il laico, il quale usurpa i ministerii, chiericali, incontra la Irregolarità, perchè se questa pena è stabilita contro il chierico, che amministra nell'Ordine non per anco ricevuto, ella, dice, deve estendersi con più ragione al laico, che senza alcun ordine si arroga il ministero sacro. Nè osta, soggiunge, che la rubrica del *tit. 28 sia de clerico non ordinato ministrante*, perchè in più manoscritti, come nota la Glossa, non si legge *de clerico non ordinato*, ma bensì, *de non ordinato*, ond'è che la pena nel detto titolo stabilita è tanto contro il chierico, quanto contro il laico. Contuttociò il Layman, *l. 4, tract. 5, p. 5, cap. 3, n. 3*, con molti altri difende la contraria sentenza. Non si deve, egli scrive, ammettere veruna Irregolarità senza che si trovi espressa nel diritto. Ora nel titolo citato si parla del chierico che si fa ministro dell'Ordine non ricevuto, e non del laico che usurpa i sacri ministerii: dunque sarà irregolare il chierico, ma non il laico. Qual pruova poi si deduce dall'asserire, che se il chierico è irregolare, deve esserlo molto più il laico ? In materia d'Irregolarità non ha luogo questa maniera di argomentare, poichè si deve stare a quello che nella legge è espresso. La Chiesa ha decretata questa pena pei chierici, perchè forse questo delitto può assai facilmente commettersi dai chierici, nè tacendo la legge si deve estenderla ai laici. Non è dunque irregolare il laico, che si finge sacerdote e celebra la messa ed ascolta le confessioni.

Se dall'esposto apparisce che si possa tranquillamente seguire la sentenza del Layman, egli è però più cauto e più sicuro l'abbracciar quella del Navarro, che può dirsi quasi comune ai canonisti. Infatti il *cap. 1* del titolo copracitato non parla del chierico, ma di chiunque in generale amministra il battesimo, o esercita un ministero divino senza l'ordine competente. « *Si quis, ecceone le parole, baptizaverit aut aliquod divinum officium exercuerit non ordinatus, propter temeritatem, abjiciatur de Ecclesia, et numquam ordinetur.* » Dunque, secondo questo canone, tanto il chierico, quanto il laico che usurpa le sacre funzioni, è irregolare. Che se si parla di un diacono, vuol

dire che in esso Urbano III parla di un caso avvenuto, ma non fa una eccezione pei laici, che deroghi a ciò che generalmente ha decretato il pontefice Ormisda nel *cap.* antecedente. Che se la rubrica ossia il titolo porta « *de clerico non ordinato, ministrante,* » ciò non giova punto al nostro proposito; si perchè, come dice il Navarro in più manoscritti, non si legge, come notammo, la voce chierico, si perchè il titolo ossia la rubrica non ha vigore di legge, ma è legge il contenuto nei capi. E forse si sarà dato il titolo « *de clerico non ordinato, ecc.,* » perchè un tal delitto può commettersi più facilmente dai chierici di quello sia dai laici, ma non si è stabilita la Irregolarità per questa ragione, come dice il Layman, a pena soltanto dei chierici, e non eziandio dei laici, quando la temerità in essi è maggiore, e generalmente si legge decretato, *numquam ordinetur.*

Ciò posto, che deve pronunciarsi di Eusebio? È desso irregolare? Rispondo col Pirrhing, *sup., loc., tit., n. 9.* È difficile assai trovare un ufficio proprio dei chierici costituiti negli Ordini minori, il quale non venga per consuetudine esercitato dai laici. Contuttociò se questo ufficio vi fosse, e che Eusebio lo esercitasse come se fosse ordinato, egli incorrerebbe la Irregolarità, conciossachè il *cap. Si quis,* generalmente pronuncia, « *si aliquod divinum officium exercuerit.* » Ma non si dà un ufficio che sia così strettamente congiunto col chierico ordinato, che non si possa dai laici esercitare, per conseguenza Eusebio non ha bisogno di alcuna dispensa per ricevere gli ordini, non avendo giammai contratta la Irregolarità.

NAVARRO.

### C A S O 7.°

Calvisio, Accolito, avendo veduto più volte che altri chierici facevano le funzioni del suddiacono nella messa cantata, non ebbe difficoltà di vestire i paramenti del suddiacono, e credendo che l'accolito possa far lo stesso che il suddiacono, vestì manipolo, cantò l'epistola ed infuse l'acqua nel calice. Cercasi se abbia contratta la Irregolarità?

Per contrarre l'Irregolarità coll'esercizio di un ministero proprio di un ordine che non si ha per anco ricevuto, ricercasi, come può

vedersi presso il Silvestro *V. Irregularitas, quaest. 12, n. 14*, che il ministero sia tale che non si possa esercitare se non da quelli che sono insigniti del sacro ordine competente e che si sappia di usurpare una funzione propria di un ordine superiore. Infatti il *cap. Si quis* non parla di chiunque esercita il ministero di un ordine non ricevuto, ma di chi temerariamente ardisce di esercitarlo, ond'è che la pena è imposta, non già pel ministero usurpato, ma per la temerità: *propter temeritatem*, e scrisse perciò molto bene il Pirrhing, *sup. hoc, tit., n. 5*, dicendo: « *Est valde gravis poena, idoeque non incurritur nisi a sciente et temerarie praesumente sive per contemptum ministrante.* » Da ciò pertanto io deduco venendo al proposto quesito, che Calvisio non divenne irregolare. È vero ch'egli fece le funzioni proprie del suddiacono, poichè non poteva vestire il manipolo, nè infonder l'acqua nel calice, ma è vero ch'egli lo fece credendo che anche l'azcolito aver potesse lo stesso uffizio, nè osservò che cosa abbiano fatto in simile circostanza gli altri chierici. Se in lui dunque non vi fu temerità nè disprezzo del sacro ministero, in lui non v'è pure il delitto che debba essere punito colla pena della Irregolarità.

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 8.º

Agrippino, sospeso dal suo Vescovo *a divinis*, esercita di sovente il ministero della predicazione. Cercasi: 1.º Se sia divenuto irregolare per la violazione della censura? 2.º Se avesse incontrato la Irregolarità allora che fosse stato sospeso soltanto dalla predicazione?

Al 1.º I Canonici *Is qui 18*, e *Is cui 20 de Sent. Excom.*, in 6, parlano chiaramente che incorre la Irregolarità chiunque innodato da qualche censura celebra i divini uffizii. Resta però a vedersi nel caso nostro se Agrippino colla sospensione *a divinis* sia anche sospeso dalla predicazione. È regola generale che ove si tratta di pene si deve sempre usare una stretta interpretazione. Ora ritiene il Fagnano, in *c. Responso 43, de sent. Excom. n. 20*, che colla sospensione *a divinis* non s'intende, rigorosamente parlando, quella della predicazione. Infatti della predicazione non si parla nel titolo *de celebr. missae et divinis officiiis*, ma bensì nel titolo *de offic. Jud. Ordin.*, come può vedersi

nel cap. *Inter cætera*, sicchè deve dedursi che la predicazione non viene compresa fra i ministeri sacri inerenti all'Ordine episcopale o del presbiterato.

Dunque colla sospensione *a divinis* non s' intende la sospensione eziandio dall' esercizio della predicazione, ma bensì fra i doveri e gli ufficii, cui sono tenuti i Vescovi ed i sacerdoti. E, per verità, la predicazione può venir commessa anche ai chierici non insigniti da alcun Ordine sacro, come nota lo stesso Fagnano, *ibid.*, num. 14. ed al num. 19 riferisce che così fu deciso, dalla sacra Congregazione dal Concilio nel dì 25 giugno 1539, in cui decretò: « *Munus prædicationis committi posse etiam clerico, qui non sit in sacris Ordinibus constitutus.* » Che se pel Tridentino, *sess.* 24, c. 4, la predicazione precipuamente appartiene ai Vescovi, egli è però chiaro che da questo non ne segue che sia ella un atto dell'Ordine Vescovile, così che non possa venir ad altri commessa, e che, per conseguenza, si debba comprendere nei *divini officii*. Il Tridentino stesso non proibì ai Vescovi di delegarla a qualunque chierico, nè questa proibizione si legge in verun canone della Chiesa. Apparisce anzi apertamente dal lodato Concilio che la predicazione appartiene precipuamente ai Vescovi, perchè essi sono singolarmente istituiti a pascere il gregge del Signore; e soggiunge dipoi: « *Aut si legitime impediti fuerint, per eos, quos ad prædicationis munus assumunt.* » Essendo pertanto la predicazione un ministero che appartiene più all' ufficio di quello sia all' Ordine, conchiude il ch. Canonista sopraccitato: « *Prædicationem verbi Dei regulariter non venire divinatorum appellatione.* » Ora se Agrippino è sospeso *a divinis*, egli colla predicazione non viola la censura, dalla quale è innodato, e per conseguenza non incontra la Irregolarità.

Al 2, Nemmen predicando, essendo dalla predicazione sospeso, diviene irregolare, sebbene pecchi gravemente per la sua disobbedienza al precetto dell' ecclesiastico suo superiore. Lo insegna chiaramente il Silvestro V. *Suspensio*, q. 5, *sub fin.*, dicendo: « *Si vero sit ab officio prædicationis ( suspensus ), non efficitur irregularis prædicando et celebrando.* » Anche il Fagnano nel luogo di già citato al num. 21, tiene la stessa opinione dicendo; « *Quamvis suspensus a divinis, celebrando efficitur irregularis ... tamen secus est in suspensio a*

*praedicationis officio.* » E difatti una tale sospensione deve dirsi piuttosto una proibizione, che una sospensione in istretto senso, trattandosi di un ufficio, anzichè di un esercizio dell'Ordine sacro, come abbiamo più sopra dimostrato. Nella Clementina, *Cupientes de poen- nis*, vengono dichiarati sospesi *ipso facto ab officio praedicationis* quei che predicando in certi giorni trascurano di ammonire il popolo del debito di pagare le decime, e non si legge che i violatori di questa censura saranno irregolari, ma bensì che incontreranno la scomunica. Dunque nemmeno in questa seconda ipotesi Agrippino contrasse l'Irregolarità.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.°

Valente, parroco, essendo sospeso dal beneficio, celebrò la santa messa e percepì i frutti avventizii della sua cura. Incontrò egli l'Irregolarità?

Il Paludano, *in 4, dist. 8, q. 7, a. 3, concl. 2*, ritiene che Valente non abbia incontrato l'Irregolarità. Nè sembra che la di lui opinione sia senza appoggio. Infatti chi è sospeso dal beneficio non è sospeso *a divinis*, e può quindi, senza violazione di censura, celebrare la santa messa. Tutta la difficoltà nasce piuttosto dall'aver Valente percepito i frutti casuali o avventizii; ma pare che cessi ogni difficoltà tostochè si rifletta a quanto decretò il sommo pontefice Innocenzo IV nel Concilio generale di Lione, come può vedersi nel sesto libro delle Decretali, *de elect., cap. Statuimus, §. Adjicientes*. Vi si legge pertanto, che se alcuno sospeso dai benefici ecclesiastici « *propria temeritate se ingesserit eis, ipso jure perpetuo sit privatus, nullam super hoc de misericordia spem aut fiduciam habiturus.* » Adunque non avendo il Pontefice parlato in questo luogo d'Irregolarità, ma soltanto della privazione totale del beneficio, conchiudo che Valente non sia divenuto irregolare.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Narciso commise un peccato mortale che porta la sospensione. Non ostante questa censura, egli celebrò la santa messa, dopo però di essere stato assolto dalla colpa. Cercasi se abbia contratto l'Irregolarità.

*Vol. XI, Part. II.*

Non ogni violazione di censura trae seco la pena della Irregolarità, secondo il card. Zabarella, il quale, in *c. Vestra 7 de cohabitatio. cleric. et mul.*, insegna che non s'incorre la detta pena, se non quando la sospensione fu decretata per modo di sentenza, cioè allora che il Canone dichiara la sospensione e la Irregolarità per chi la viola. Abbiamo, per verità, degli esempj nelle Decretali di censure, nei quali è espresso, che chiunque avrà a violarle incontrerà l' Irregolarità. Nel *cap. Cum aeterni 1, 2. sciturus, De sent. et re judic. in 6*, si dichiara sospeso per un anno quel giudice ecclesiastico che pronuncia una ingiusta sentenza, e si soggiunge: « *Sciturus, quod si suspensione durante, damnabiliter ingesserit divinis, Irregularitatis laqueo se involvet.* » Nel *cap. Is qui 20 de sent. excomm. in 6*, si legge parimenti che chi viola l' interdetto « *irregularis efficitur.* » Ma questa opinione del Zabarella non piace al Toledo, *lib. 1, cap. 47*, il quale sostiene che, essendo stata stabilita dai canoni in generale la Irregolarità per la violazione delle censure, non si deve ammettere alcuna distinzione tra i casi nei quali l' Irregolarità è espressa, e quei nei quali è taciuta. Il *cap. Si celebrat. de Cleric. excomm.*, ammette una eccezione per gl' innodati dalla minore scomunica, dicendo: « *Si celebrat minori excommunicatione ligatus, licet graviter peccet, nullius tamen notam Irregularitatis incurrit;* » ma il *cap. precedente Apostolicae Sedis decreta* manifestamente che non incontrano la Irregolarità quei che violano la censura, non sapendo di averla, purchè la loro ignoranza non sia crassa e supina. « *Apostolicae Sedis: Verum quia tempore suspensionis ignari celebrastis divina, vos reddit ignorantia probabilis excusatos. Caeterum si forte ignorantia crassa et supina aut erronea fuerit, propter quod dispensationis gratia egeatis, eam vobis de benignitate apostolica indulgemus.* » Dunque non si può ammettere tranquillamente la distinzione del Zabarella.

Ritenuti pertanto questi principj, ben si vede cosa pronunciar si debba di Narciso. Se la sospensione, nella quale è caduto, non è del genere di quelle che tolte vengono da qualunque confessore col beneficio dell' assoluzione, egli è altresì caduto nella Irregolarità, celebrando la messa senza prima essere stato liberato dalla censura. Potrà però scusarlo l'ignoranza a senso di quanto sta decretato nel *cap. Apostolicae Sedis* sopra citato.

MONS. CALCAGNO.

## CASO 11.°

Giuliano, suddiacono, mentre era legato dalla sospensione dell'esercizio dell'ordine suo, amministrò nella messa solenne senza il manipolo, ed astenendosi dal portar l'acqua ed il vino sull'altare, dall'infondere l'acqua nel calice e dall'astergere il calice dopo la comunione. Cercasi se sia irregolare.

Rispondo che no. La ragione si è, perchè non fece le funzioni del suo ordine, ma quelle degli ordini minori, e che può fare qualunque chierico. S. Antonino, 3 p., tit. 28, c. 1, § 1, insegna: « *Solemnis apparatus subdiaconi videtur esse manipulus . . . quem nullus inferior subdiacono portare debet.* » Sarebbe irregolare un sacerdote che, sospeso a divinis, battezzò in casa un infante in caso di necessità senza veruna delle prescritte solennità. No, dice il Navarro, *Man. c.* 29, n. 24, perchè egli non esercitò le funzioni di sacerdote, ma quelle che far può qualunque laico, come non sarebbe irregolare un Vescovo, che, sospeso dai pontificali, celebrasse privatamente senza gli apparati competenti ai divini misterii. Per la stessa ragione adunque non si deve giudicare irregolare Giuliano. MONS. CALCAGNO.

## CASO 12.°

Augurino, parroco, essendo irregolare per certo delitto che ha commesso, celebrò la santa messa. Cercasi se abbia contratto una nuova Irregolarità.

Siccome l'Irregolarità non è censura, così la violazione di essa non trae una nuova Irregolarità. Infatti, nel cap. *Quaerenti de verbor. significat.*, interrogato il sommo pontefice Innocenzo III quali si debbano appellare censure, rispose che per censure devonsi ritenere l'interdetto, la scomunica e la sospensione: « *Quaerenti quid per censuram ecclesiasticam debeat intelligi ... respondemus quod per eam non solum interdicti, sed suspensionis et excommunicationis sententia valeat intelligi.* » Ora se nel diritto è stabilita la pena della Irregolarità pei violatori di una censura ecclesiastica, questa pena non si deve nè si



può estendere a chi viola soltanto l' Irregolarità. E la ragione è per se stessa evidente, poichè nelle cose moleste si deve usar sempre la più stretta interpretazione; ed inoltre, trattandosi d' Irregolarità, è comune opinione che giammai non s'incontri, quando essa non sia espressa nel diritto. Dunque Augurino parroco, che celebrò temerariamente la santa messa essendo irregolare, non contrasse una nuova Irregolarità.

MONS. CALCAGNO.

*Intorno a quella Irregolarità che porta con seco l'eresia,  
l'apostasia e l'infamia.*

#### C A S O 1.º

Cercasi se tutti gli eretici, gli apostati e gli scismatici sieno egualmente irregolari.

Dal titolo *de Haereticis in 6* si raccoglie che tutti gli eretici e gli apostati *a fide*, e quei tutti eziandio che li favoriscono e li difendono sono irregolari così, che nemmeno dopo la loro conversione possono venir promossi ai sacri Ordini, e solo si permette loro dal *cap. Saluberrimum 21*, della causa 1, q. 7, che amministrino negli Ordini che hanno ricevuto « *adempta sibi omni spe promotionis.* » Il Suarez ed il cardinal de Lugo dicono che gli eretici occulti, che hanno però in qualche maniera esternata la loro eresia, non sono soggetti alle Irregolarità; ma la contraria opinione è comunemente adottata, cosicchè si ammettono come esenti da questa pena quegli eretici solamente che sono affatto occulti, cioè che non manifestarono le prave loro opinioni opposte alla fede.

Sono ancora irregolari gli apostati *a religione*, come consta dal *cap. Finali* della *dist. 50.*

Quanto agli scismatici conviene distinguere: se lo scisma è puro, non sono irregolari, ma lo sono se il loro scisma è congiunto coll'eresia.

I figliuoli parimenti degli eretici, come abbiamo dal *cap. Statutum 15, in 6*, sono irregolari fino al secondo grado in linea paterna, e nella materna fino al primo solamente, quando però i loro parenti perseverino nell'eresia, ovvero sieno nella eresia infelicamente defunti.

Si noti peraltro che nelle Gallie e nella Germania non ha vigore questa Irregolarità, ma tanto gli eretici quanto i loro figliuoli, quando sieno ritornati in grembo alla Chiesa, possono venire senza dispensa, promossi ai sacri ordini. Patuzzi, *Tract. X, de Sacr., cap. 11, n. 8,*

MONS. CALCAGNO.

### C A S O 2.°

Cercasi quali delitti portino seco l' infamia, per cui diviene irregolare chi di essi è macchiato.

Parlando del difetto della buona fama, abbiamo detto che v'è infamia di diritto ed infamia di fatto, ed abbiamo pur ivi spiegato la differenza che passa tra l' una e l' altra specie d' infamia. Ora, per indicare quali persone debbano dirsi infami, e per conoscere quali delitti privino l' uomo della buona fama, riferiremo ciò che abbiamo nella *caus. 6, quaest. 1, cap. Infames 17* del Decreto di Graziano. Eccone le parole precise: « *Infames esse eas personas dicimus, quae pro aliqua culpa notantur infamia, id est, omnes, qui christianae legis normam abjiciunt, et statuta ecclesiastica contemnunt: similiter fures, sacrilegos et omnes capitalibus criminibus irretitos; sepulchrorum quoque violatores, et Apostolorum atque successorum eorum reliquorumque Patrum statuta libenter violantes, et omnes qui adversus patres armantur, qui in omni mundo infamia notantur: similiter et incestuosos, homicidas, perjuros, raptores, maleficos, veneficos, adulteros, de bellis publicis fugientes, et qui indigna sibi petunt loca tenere, aut facultates Ecclesiae abstrahunt injuste, et qui fratres calumniantur aut accusant et non probant, vel qui contra innocentes Principum animos ad iracundiam provocant, et omnes anathematizatos, vel pro suis sceleribus ab Ecclesia pulsos, et omnes quos ecclesiasticae vel saeculi leges infames pronuntiant.* » Da questo testo si raccoglie che sono infami: 1.° Quei che conducono pubblicamente una vita affatto opposta alla vita cristiana, con disprezzo dei Canoni e statuti ecclesiastici. 2.° I ladri, i sacrileghi ed i rei dei delitti, pei quali è stabilita dalle leggi la pena di morte. 3.° I violatori dei sepolcri, gli sprezzatori insogni dei proprii parenti. 4.° Gl' incestuosi, gli adulteri, i rapitori delle vergini, gli spergiuri, quei che danno opera ai mleficii, ai veleni, i soldati disertori.

5.° Quanti occupano posti indegni, o rapiscono alla Chiesa i beni. 6.° I calunniatori, od anche denunziatori in giudizio senza provare l'accusa. 7.° Quei che provocano l'animo dei principi allo sdegno contro gl'innoceuti. 8.° Gli scomunicati. 9.° Finalmente quei tutti che dalle leggi e dai giudici, tanto ecclesiastici come civili, sono dichiarati infami.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Camerino nella sua gioventù fece un furto considerabile. Essendo passati da quell'epoca molti anni, ed avendo fin da allora restituito la cosa rubata, ricerca in adesso di essere ordinato sacerdote. Cercasi se possa il Vescovo compiacerlo.

I ladri hanno la nota d' infamia sì per la legge, come pel fatto. Convien per altro osservare se il delitto sia occulto o pubblico; poichè, se è occulto, non v'ha infamia, e quindi nemmeno Irregolarità. Dissi se è occulto non v'è infamia, e la ragione si è, perchè ad incontrare l' infamia di fatto fa d' uopo che il delitto sia notorio. Scrisse quindi il Barbosa, *De off. et potest. Ep., part. 2, alleg. 43, n. 5*, parlando appunto dei rei di furto: « *Sic etiam condemnatus actione furti efficitur infamis et indignus ac inhabilis ad suscipiendum ordines: si vero occultus sit, post restitutionem et poenitentiam sacris valet initiari.* » E nel n. 17, insegna col Sanchez, che per l' infamia di fatto si ricercano quattro condizioni: « *Ut sit infamia facti de aliquo delicto, primum quod opinio sit communis, secundum ut ab istis pluribus voce manifestetur, tertium ut infamia sit apud bonos et graves viros, quartum ut oriatur ex suspitione probabili.* » Da tali premesse si può facilmente dedurre se Camerino sia infame, e quindi irregolare. Fu egli condannato dal giudice pel furto commesso? Se sì, egli è infame, e per lui non può esservi ordinazione: e se no, egli non ha l' infamia di diritto, ed avendo restituita la cosa rubata, è per questa parte abile a ricevere gli Ordini sacri. Ma se, a fronte che non sia stato dichiarato dal giudice reo del furto, vive presso di tutti l' opinione ch' egli lo abbia commesso, e vi è sospetto probabile anche presso le persone buone e sensate ch' egli sia stato veramente il ladro, Camerino in questa ipotesi ha l' infamia di fatto, sebbene non

abbia quella della legge, per cui non può essere promosso ai sacri Ordini.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4."

Lo stesso Camerino fu bensì accusato del furto, ma non fu nè convinto nè confessò in giudizio, e perciò uscì dalle carceri con sentenza, la quale diceva che non consta essere egli il ladro. È desso irregolare ?

L'infamia di diritto s'incontra, dice il Farinaccio, *in prax. crimin.*, p. 2, *quaest.* 56, n. 5 et 18, da quei che non sono in giudizio rei o convinti o confessi, ma non da quei che sono soltanto accusati. Se la buona fama si avesse a perdere colla sola accusa, ne verrebbe che non già la sentenza, ma l'accusa darebbe giudizio della reità di un uomo, il che ognun vede quant'è lontano dai principii della retta ragione e della giustizia. La sentenza, per verità, è quella che dichiara se l'uomo è reo oppure se è innocente; e quantunque possa il giudice errare nel pronunciarla, essendo tutti gli uomini soggetti a poter ingannarsi ed essere ingannati, tuttavia, volendo ammettere un punto stabile, dal quale raccogliere si possa l'infamia o la buona fama d'un accusato, dobbiamo asserire, che se in giudizio vien dichiarato innocente, non è infame, sebbene sia stato accusato d'un grave delitto, e che lo è, se vien condannato alla pena stabilita per la colpa. Il Barbosa, *de Off. et potest. Episc.*, part. 2, *alleg.* 43, n. 14, dietro la legge *furti ff. de his qui notant. infam.*, egregiamente scrisse: « *Requiritur enim sententia declaratoria de crimine famoso, quod infamat, ut quis dicatur infamis, infamia juris.* » Se così è la cosa, che mai diremo del nostro Camerino? Egli nè fu condannato, nè fu giudicato innocente, perciocchè il giudice pronunciò che non consta che egli sia reo del furto. Che dunque deve dirsi? È desso infame? Osservo che il citato Barbosa, *l. l. n.* 13, è d'opinione che gli accusati a torto sieno infami fino a che non è pronunciata la sentenza che li dichiara innocenti, e quindi conchiudo, che non essendo stato Camerino liberato dalle carceri per dissipata imputazione, si debba ritenere per macchiato d'infamia. Infatti, si può dire che vive contro di lui l'accusa, che non vi sono state prove sufficienti nè per la sua

innocenza, nè per la sua reità; e che, mancando gli estremi voluti dalla legge, non ha potuto il giudice condannarlo, rimanendo per altro dei sospetti, pei quali non poté nemmeno dichiararlo innocente. Per altro, prima di decidere se dir si possa irregolare, trattandosi di un delitto che ha commesso nella sua gioventù, crederei che si dovesse esaminare se ha contratto l'infamia di fatto, ed allora specialmente che all'infamia dubbiosa di diritto vi fosse un dubbio sopra quella di fatto, opinerei che fosse irregolare. **MONS. CALCAGNO.**

## C A S O 5.°

Nevio, insignito degli ordini minori, si accusa in confessione di aver alcune volte commesso un peccato di sodomia. Il confessore lo riprende, e gli ordina di depor la veste clericale, perchè è irregolare. Cercasi se questo confessore dica il vero.

Dico che il confessore è in inganno, se il peccato di Nevio è occulto, ma non s'è pubblico. Infatti, la sodomia non induce l'irregolarità per sè stessa, ma la induce per la fama di cui spoglia la persona. Quindi se il fatto non è notorio, resta intatta la fama del delinquente, e, per conseguenza, non è irregolare. Abbiamo intorno a ciò la Bolla *Horrendum* di S. Pio V, la quale così si esprime: « *Omnes quoscumque presbyteros et alios clericos saeculares cujuscumque gradus et dignitatis tam dirum nefas exercentes omni privilegio clericali omnique officio, dignitate et beneficio ecclesiastico, praesentis canonis auctoritate privamus.* » È vero che questa Bolla parla assolutamente, nè fa distinzione alcuna tra il sodomita pubblico e l'occulto, ma chi potrà mai asserire che si debba applicare una pena esteriore ad un caso meramente di foro interno? Il Barbosa, *de off. et potest. Episc.*, part. 2, alleg. 64, num. 26, dietro l'Ugolino, l'Enriquez, l'Avila, il Diana ed alcuni altri, francamente pronuncia: « *Non omnem exercentem obligat et devincit, sed NOTORIUM tantum, minime vero occultum.* » Spiega poi la voce *notorium*, soggiungendo: « *Notorium scilicet in foro exteriori, non autem interiori.* » E finalmente conchiude, « *et sic dictam Constitutionem et poenas in ea contentas fuisse receptam solum quantum ad forum exterius, at non esse in usu quantum ad forum*

*interius optimo jure tenent Diana, ec.* » Da tutto ciò pertanto s'inferisce che qualora il peccato di Nevio sia occulto, erra il confessore nel suo giudizio, nè può ordinare al chierico di abbandonare la carriera ecclesiastica per motivo di incontrata Irregolarità. MONS. CALCAGNO.

## CASO 6.º

Muciano, suddiacono, è caduto nel peccato di sodomia per due volte. Cercasi se, essendo notorio questo suo delitto, debba appellarsi Muciano irregolare, e quindi impedito ad esser promosso al sacro diaconato.

Vi sono dei canonisti, fra' quali il Salzedo, Giovanni della Valle, il Cherubini, i quali sono di opinione che Muciano debba dirsi irregolare per la Bolla *Horrendum* di S. Pio V, citata nel caso precedente; ma, prescindendo da un'infamia che ne fosse singolarmente avvenuta, l'opinione contraria sembra la più probabile. Nella detta Bolla vengono privati d'ogni privilegio quei chierici che « *exercent tam dirum nefas.* » Ora non si può dire, come nota il Barbosa, nel luogo sopraccitato, num. 25, che Muciano propriamente *exerceat*, avendo peccato due volte, perchè la voce *exercere* esprime un uso frequente, ed una quasi consuetudine, e quindi conchiude: « *Clerici igitur praedictas poenas non incurrunt, si solum bis, vel ter hoc detestabile crimen commiserint, nisi illud ex usu continuato exercent.* » Dissi prescindendo da un'infamia che ne fosse singolarmente avvenuta, poichè potrebbe darsi che Muciano, anche peccando due sole volte, fosse restato così diffamato da non potersi tranquillamente promuovere al diaconato, come appunto sarebbe, se, dedotto il delitto al foro contenzioso, avesse sofferta la sentenza del giudice, la quale lo avesse dichiarato reo di così enorme peccato.

MONS. CALCAGNO.

## CASO 7.º

Emilio nei suoi primi anni condusse una vita così scellerata, che perdè la fama sua a tal segno, che veniva riguardato come un infame. Tocco dalla grazia divina, si ridusse sul buon sentiero, ed ora ricerca

di abbracciare lo stato clericale. Cercasi se il Vescovo possa compiacerlo e promuoverlo agli Ordini sacri.

Si suppone che l'infamia di Emilio sia stata di fatto, e non di diritto; conciossiachè, se è di diritto, si ricerca per toglierla la dispensa dal Sommo Pontefice, come insegna il Navarro, *Manual.*, cap. 27, n. 204. Ritenuto dunque che sia infamia di fatto, è persuaso il Bonacina, *disp. 7, de cens., q. 3, punct. 1, n. 5 e 6*, ed anche il Diana, *part. 4, tract. 2, resolut. 93*, che possa venir cancellata colla riforma della vita. Ma non si deve asserire che cessi di esservi infamia dove ha luogo la contrizione soltanto, ma, affinchè non più vi sia l'infamia, si ricerca altresì la pubblica esteriore soddisfazione. L'Antonelli, *de Regim.*, lib. 2, cap. 7, n. 17, dietro la sentenza di parecchi Canonisti, saggiamente scrive: « *Ideo non aliter emendatus praesumitur, quam si trium annorum intervallo ab improbe factis se abstinuerit, et in rectis honestisque actionibus sese exercuerit.* » Se dunque Emilio ha corso tre anni nella sua riforma, dimostrando con buone azioni il cangiamento dei suoi costumi ed il pentimento dei mali fatti, io non veggo perchè non possa il Vescovo compiacerlo e promuoverlo agli Ordini sacri. Dissè assai bene il Barbosa, *de off. et potest. Episc.*, all. 43, num. 21, che l'infamia, la quale procede dai discorsi degli uomini, vien tolta dai medesimi loro discorsi. Quando Emilio era riguardato quale scelerato dalle buone persone, egli era infame, e perciò anche irregolare; ora che tutti ammirano la sua conversione, e parlano di lui diversamente da quello che prima di esso parlavano, egli non è più infame, e, per conseguenza, non è più irregolare. Dunque nulla per questa parte si oppone alla di lui promozione al sacerdozio.

MONS. CALCAGNO.





